Newsletter n.: 1/2021
relativa al periodo: 11/2020 - 07/2021

www.jus-euroregionale.org

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti

AUSTRIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DIRITTO DEL LAND TIROLO
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
Tribunale amministrativo del Land Tirolo

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa

NEWS ed EVENTI

COVID-19

NOVITÀ EDITORIALI

Contatto

Euroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Recht und Europarecht / Associazione Euroregionale di

AUSTRIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

VfGH 11.12.2020, G 4/2020 (G 4/2020-27); “divieto di portare il velo”:
Il “divieto di portare il velo”, in quanto rivolto esclusivamente a ragazze musulmane, viola il principio di uguaglianza e il diritto al libero esercizio della religione; il divieto di indossare un determinato indumento, mentre si consentono altre consuetudini di abbigliamento religiosamente connotate, viola il principio di neutralità dello Stato dal punto di vista religioso e ideologico.

VfGH 11.12.2020, G 139/2019 (G 139/2019-71); suicidio assistito:
Il generico divieto penale del suicidio assistito è incostituzionale in quanto viola il diritto dell’individuo, costituzionalmente garantito, ad autodeterminarsi liberamente, il quale include anche il diritto a morire in modo dignitoso; il diritto all’autodeterminazione dell’individuo si estende, oltre che al rifiuto dell’accanimento terapeutico, anche alla facoltà di morire in modo dignitoso nonché a quella di chiedere in ciò l’ausilio di terzi.

VfGH 24.02.2021, V 21/2019; piani regolatori:
Il piano regolatore “analogico” non più in vigore di un comune del Tirolo non può violare la sfera giuridica poiché il piano regolatore pubblicato in via elettronica è l’unico in vigore.

VfGH 25.02.2021, G 282/2020; suddivisione delle competenze in materia di attività venatoria e forestale:
Il § 52 comma 2 lett. a della Tiroler JagdG (Legge del Tirolo sulle attività venatorie) del 2004, che prevede la possibilità di adottare adeguate misure di tutela per singole piante forestali a rischio rispetto ai danni provocati dalla selvaggina, ad esempio l’utilizzo

Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2021

Redazione e traduzione

Esther Happacher, Martin Kripp, Petra Malfertheiner, Julia Oberdanner, Christian Ranacher, Sigmund Rosenkranz, Alexander Schuster, Anna Simonati, Dominik Thomaser, Maria Tischler, Jens Woelk.
Non si assume responsabilità per le informazioni.

Sponsorizzato da



di adeguati strumenti di protezione meccanici o chimici, non è in conflitto con la ripartizione delle competenze a livello federale, né con l'obbligo del legislatore del Land di rispettare le norme contenute in leggi federali.

VfGH 02.03.2021, G 362/2020; obbligo di vaccinazione:
La base legislativa, contenuta nella Legge sulle malattie epidemiche (Epidemiegesetz), che consente in "casi specifici" di disporre per atto pubblico la vaccinazione, non consente invece di stabilire un obbligo di vaccinazione per cerchie indeterminate di individui.

VfGH 10.03.2021, E 3351/2020; conferimento di autorizzazioni all'acquisto di proprietà fondiarie:
La non concessione di una autorizzazione all'acquisto di proprietà immobiliare (Grundverkehrsgenehmigung) di un'impresa agricola da parte di una abbazia viola il principio di uguaglianza; quando si valuta la qualità di agricoltore o di azienda agricola ai sensi della Legge del Tirolo sull'acquisto delle proprietà immobiliari (Tiroler Grundverkehrsgesetz) del 1996 occorre una interpretazione conforme al principio di uguaglianza, che tenga conto delle particolarità delle persone giuridiche di diritto canonico.

VfGH 05.05.2021, UA 1/2021-39; esecuzione di obbligazione alla presentazione di dati a una Commissione d'inchiesta:
Richiesta della Corte costituzionale al Presidente federale di dare esecuzione alla decisione, passata in giudicato ed eseguibile, circa l'obbligo del Ministro federale delle finanze a presentare e-mail e documenti memorizzati localmente, o su server, relative a funzionari del Ministero delle finanze, nell'ambito della Commissione d'inchiesta circa l'"Affare Ibiza".

DIRITTO DEL LAND TIROLO

Avvertenza: per le Gazzette ufficiali autentiche del Land e le versioni consolidate consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative, sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto "Parlamentarische Materialien" (Materiali parlamentari).

Legge sui pubblici funzionari del Land (Landesbeamtengesetz) del 1998, Legge sui pubblici funzionari presso i Comuni (Gemeindebeamtengesetz) e Legge sui pubblici funzionari del

Comune di Innsbruck (Innsbrucker Gemeindebeamtengesetz) del 1970 (modifiche), LGBl. Nr. 151/2020, 153/2020 e 155/2020:
Tra le varie discipline, previsione del part time per motivi di età per funzionari dei Comuni; estensione del diritto all'esenzione dal servizio per la cura di figli minori di dodici anni; proroga del termine per l'emanazione delle decisioni disciplinari; trasformazione del congedo parentale di primo mese ("Frühkarenzurlaub") per i padri in una esenzione dal servizio con diritto alla remunerazione diminuita del 20%.

Legge sui dipendenti pubblici del Land (Landesbedienstetengesetz) e Legge sui dipendenti pubblici a contratto dei Comuni (Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz) del 2012 (modifiche), LGBl. Nr. 152/2020 e 154/2020:
Tra le varie discipline, attuazione dei risultati del progetto "Nuove retribuzioni per mansioni di cura" ("Pflegegehälter NEU") nel nuovo sistema di retribuzione per pubblici funzionari; estensione del diritto all'esenzione dal lavoro in caso di malattia di un figlio minore di dodici anni; esenzione dei medici assunti per brevi periodi e circostanze specifiche dall'ambito di applicazione della Legge sui dipendenti pubblici del Land; trasformazione del congedo parentale di primo mese ("Frühkarenzurlaub") per i padri in una esenzione dal servizio con diritto alla remunerazione diminuita del 20%; modifiche dovute alla compensazione degli anni di esperienza di servizio.

Legge sull'assistenza a dipendenti comunali in caso di malattia e di incidente (Gemeindebeamten-Kranken- und Unfallfürsorgegesetz) del 1998 e Legge sull'assistenza a funzionari e insegnati in caso di malattia e di incidente (Beamten- und Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorgegesetz) del 1998 (modifiche), LGBl. Nr. 158/2020 e 159/2020:
Adeguamenti, particolarmente alla Legge federale sull'assistenza ai funzionari in caso di malattia e di incidente, e armonizzazioni e semplificazioni (ad es. introduzione di una coassicurazione senza contributi per parenti addetti alla cura; creazione della possibilità di decisioni semplificate in caso di questioni urgenti).

Legge del Tirolo sulle conseguenze della Brexit (2. Tiroler Brexit-Begleitgesetz), LGBl. Nr. 161/2020:
Questa legge si riaggancia al permesso di soggiorno federale di nuova creazione denominato "Artikel 50 EUV" ("Art. 50 Trattato UE") per ampliare la cerchia dei beneficiari del diritto eurounitario ai cittadini inglesi con un chiarimento legislativo che amplia la disciplina di diritto sostanziale relativa ad essi.

Legge del Tirolo sulla pesca (Tiroler Fischereigesetz) del 2020, LGBl. Nr. 3/2021:
Legge di riordino, semplificazione e di adattamento della disciplina in materia di pesca; attuazione della Direttiva sull'habitat della flora e della fauna e di quella sulla tutela degli uccelli; norme di accompagnamento alla Direttiva sulle risorse idriche, al Regolamento sull'utilizzo di specie non autoctone ed estranee al territorio nell'acquacultura, al Regolamento sulla prevenzione e la gestione dell'introduzione e della diffusione di specie invasive estranee al territorio e al Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Legge sullo sfruttamento dei terreni agricoli (Tiroler Flurverfassungslandesgesetz) del 1996 e Legge del Land sulle vie di trasporto per terra e via funivia (Güter- und Seilwege Landesgesetz) del 1970 (modifiche), LGBl. Nr. 9/2021:
Introduzione della possibilità di rifiutare, a determinate condizioni, l'elezione a Presidente (Obmann), Vicepresidente o membro del Comitato di una Comunità agraria; aggiunta di nuove disposizioni circa le incompatibilità per la nomina a Presidente della Comunità agraria, a suo Vicepresidente o a membro (anche sostitutivo) del Comitato.

Legge del Tirolo sull'assistenza ai bambini e ai giovani (Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetz) (modifiche), LGBl. Nr. 10/2021:
Adeguamento alle nuove condizioni quadro nell'ambito dell'assistenza ai bambini e ai giovani.

Legge del Tirolo sui campeggi (Tiroler Campinggesetz) del 2001 (modifiche), LGBl. Nr. 48/2021:
Limitazione della possibilità di allestimento di *mobile homes*.

Legge di organizzazione del lavoro agricolo (Landarbeitsrecht-Organisationsgesetz) e Legge di accompagnamento alla Legge di organizzazione del lavoro agricolo (Landarbeitsrecht-Organisationsgesetz-Begleitgesetz), LGBl. Nr. 61/2021 e 62/2021:
Modifiche derivanti da uno spostamento delle competenze a favore della Federazione nelle questioni riguardanti i diritti dei lavoratori nonché la tutela dei lavoratori e dei dipendenti nei lavori agricoli e forestali: creazione di organi esecutivi nell'ambito del diritto del lavoro agricolo tramite una legge organizzativa; emanazione di norme di accompagnamento in diverse leggi del Land.

Legge sui pubblici funzionari del Land (Landesbeamtengesetz)

del 1998, Legge sui dipendenti pubblici del Land (Landesbedienstetengesetz), Legge sui pubblici funzionari comunali (Gemeindebeamtengesetz) del 1970, Legge sui dipendenti pubblici a contratto dei Comuni (Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz) del 2012, Legge sui pubblici funzionari comunali di Innsbruck (Innsbrucker Gemeindebeamtengesetz) del 1970 e Legge sui dipendenti pubblici a contratto del Comune di Innsbruck (Innsbrucker Vertragsbedienstetengesetz) (modifiche), LGBl. Nr. 91/2021: Introduzione della “pensione per lavori pesanti” a favore dei funzionari dei Comuni; proroga della validità delle disposizioni speciali emanate in concomitanza con la pandemia di Covid-19.

Legge del Tirolo sulla gestione delle calamità naturali (Tiroler Katastrophenmanagementgesetz) (modifiche), LGBl. Nr. 92/2021: Tra le varie discipline, ampliamento del concetto di calamità con la componente “calamità secondaria”; obbligo di creazione di procedure organizzative per la conseguente “gestione delle crisi”; integrazione sulle forme di pubblicazione, in particolare con la previsione di pubblicazione via internet; creazione di una base giuridica per la cooperazione transfrontaliera tra i vigili del fuoco e le organizzazioni umanitarie di Länder e Stati nella prevenzione e nella lotta alle calamità naturali.

Legge del Tirolo sulle guide alpine sportive (Tiroler Bergsportführergesetz) (modifiche), LGBl. Nr. 93/2021: Chiarimenti e precisazioni circa l’esercizio dell’attività di guida alpina sportiva; previsione di disposizioni sugli aspiranti istruttori per le arrampicate sportive; norme relative agli organi di sorveglianza.

Legge del Tirolo sui sostegni all’edilizia abitativa (Tiroler Wohnbauförderungsgesetz) del 1991 (modifiche), LGBl. Nr. 95/2021:
Riforma dei sostegni per il finanziamento al prezzo di vendita nell’ambito della costruzione e dell’acquisto di una abitazione di proprietà; ampliamento della cerchia degli aventi diritto ai sostegni.

Legge sulla locazione di camere private (Privatzimmervermietungsgesetz) (modifiche), LGBl. Nr. 96/2021: Modernizzazione e aggiornamenti concettuali; chiarimenti e precisazioni riguardo all’ambito di applicazione con riguardo alle mutate condizioni quadro e alla giurisprudenza della Corte amministrativa (VwGH).

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Corte Amministrativa Suprema

VwGH 10.12.2020, Ra 2020/10/0161; qualità di parte in causa attribuita alle organizzazioni ambientaliste:
Qualora un'organizzazione ambientalista abbia presentato ricorso avverso la decisione dell'amministrazione nell'ambito di un procedimento di verifica di impatto ambientale (UVP-Feststellungsverfahren), ad essa non verrà automaticamente attribuita la qualità di parte in causa anche nel relativo procedimento avente ad oggetto l'autorizzazione ai sensi della legge sulla tutela della natura.

VwGH 15.12.2020, Ra 2020/21/0404; prolungamento della durata massima della detenzione per espulsione:
L'interpretazione, conforme alle direttive, della disposizione circa il prolungamento della durata massima della detenzione per espulsione contenuta nel § 80 comma 4 n. 4 FPG (Legge sulle attività di polizia inerenti all'immigrazione), richiede un nesso causale tra la condotta dell'interessato e la necessità di un tale prolungamento. Tale nesso causale non sussiste (più) se il ritardo dell'espulsione è riconducibile unicamente alla pandemia di Covid-19 e non (più) alla condotta del detenuto.

VwGH 14.01.2021, Ra 2020/02/0294; sottoscrizione di documenti amministrativi:
L'iniziale di un nome nonché la scritta separata che lasci riconoscere le prime due lettere di un cognome è un evento calligrafico individuale che può essere pertanto idoneo a costituire sottoscrizione di un documento amministrativo.

VwGH 28.01.2021, Ro 2019/02/0017; diritto all'emanazione di un regolamento:
Sussistenza di un diritto soggettivo all'emanazione di un regolamento ai sensi del § 43 comma 1 lett. d del Codice della strada (StVO) del 1960, e conseguente sussistenza del relativo diritto a richiederla (nella fattispecie parcheggi per soggetti disabili).

VwGH 20.04.2021, Ra 2020/07/0067; delibere in via scritta:
Le "decisioni orali versione delibera per iscritto" sono illecite e non rispettano nemmeno la previsione concreta del § 18 comma 1 della Legge del Tirolo sul Covid-19, la quale consente, per la durata della pandemia di Covid-19, deliberazioni in via scritta e svolgimento di videoconferenze.

VwGH 30.04.2021, Ra 2020/05/0043; principio di determinatezza:
Il § 15 comma 3 nel combinato disposto con il § 79 comma 1 n. 1 della Legge sui rifiuti solidi urbani (AWG) del 2002 punisce la raccolta, lo stoccaggio e la trattazione dei rifiuti esclusivamente nei casi in cui tali condotte si svolgano al di fuori degli impianti autorizzati e dei luoghi a ciò predisposti. Il tenore di una sentenza di diritto amministrativo penale deve quindi rendere chiaro il motivo per cui un determinato luogo non è ritenuto idoneo a tali attività. La semplice aggiunta della parola “illegale” non è sufficiente a tal fine.

VwGH 17.05.2021, Ra 2021/03/0015; Eseguibilità di piani di abbattimento venatori:
Un piano di abbattimento di selvaggina emanato ai sensi delle disposizioni di legge sulle attività venatorie deve essere eseguito interamente se la sua esecuzione non sia da considerarsi eccessivamente gravosa. Nel caso in cui detta esecuzione non sia interamente realizzabile, al ricorrente per cassazione non può essere imputabile il fatto di non aver eseguito solo la parte possibile di detto piano, con conseguente condanna penale per omissione.

Tribunale amministrativo del Land Tirolo

21.01.2021, LVwG-2020/40/1554-8; mescita di bevande alcoliche a minori:
Per “mescita” ai sensi del § 111 comma 3 GewO (Ordinamento sulle attività professionali) del 1994 si intende ogni strumento o attività che mira al consumo delle bevande *in loco*. Il concetto di mescita è definito in modo ampio dalla legge ed è in qualche modo indiretto. In tal senso anche la somministrazione di bevande alcoliche a minori da parte di persone non minori, le quali abbiano ordinato le bevande per poi passarle a persone minori negli ambienti commerciali dell’imprenditore, deve essere considerata come mescita ai sensi del § 114 GewO del 1994; essa integra pertanto la fattispecie oggettiva di cui al § 367a GewO nel momento in cui i minori consumano tali bevande alcoliche.

08.02.2021, LVwG-2020/14/2391-4; domicili per il tempo libero; debitore ai fini tributari:
Per giudicare se un domicilio sia utilizzato per il tempo libero, è irrilevante, ai sensi del § 1 della Legge del Tirolo sui tributi per domicili per il tempo libero (Tiroler Freizeitwohnsitzabgabegesetz - TFWAG), se tale utilizzo avvenga nel rispetto delle norme della Legge del Tirolo sulla gestione del territorio (TROG) del 2016 o

meno. Secondo il § 4 comma 2 frase 2 della TFWAG, non devono essere considerati, nel calcolo della superficie utilizzabile del domicilio per il tempo libero, gli scantinati e i piani mansardati che a causa del loro allestimento non siano idonei ai fini abitativi o commerciali.

11.02.2021, LVwG-2020/12/1094-7; ricorso avverso un provvedimento; ritiro della chiave di una autovettura:
Gli addetti alla pubblica sicurezza, anche stradale, sono abilitati, in virtù di determinate deleghe di legge, a utilizzare la forza in presenza di determinati atti illeciti (nel caso di specie: ritiro della chiave di una autovettura) per impedire al conducente di proseguire il viaggio a bordo di un veicolo. Il fatto decisivo non è la correttezza della valutazione giuridica, da parte dell'organo che adotta il provvedimento, dell'illiceità di una condotta, tuttavia è necessario che l'organo medesimo, dal suo punto di vista e con buona ragione, cioè in modo condivisibile, possa essere soggettivamente persuaso che la condotta in questione sia illecita. Ciò che conta in definitiva è lo stato delle conoscenze a disposizione dell'agente di polizia nel momento in cui adotta il provvedimento.

16.02.2021, LVwG-2020/20/2158-7; contributo obbligatorio all'Ente del turismo; sorgere dell'obbligo contributivo; dovere di cooperazione:
Nel caso in cui una unità abitativa costituisca la residenza principale di una persona, il ricavato per l'utilizzo di essa non è soggetto a obbligo contributivo ai sensi del § 31 comma 1 della Legge del Tirolo sul turismo (Tiroler Tourismusgesetz, § 31 comma 1 lett. d della legge medesima). Nel caso in cui la persona obbligata al contributo ometta di fare comunicazioni precise riguardo al ricavato, si procederà a una quantificazione del fatturato previsto, o della sua entità valutata ad esempio sulla base del fatturato degli anni precedenti. Nel caso in cui il soggetto non adempia al suo dovere di cooperazione, l'autorità (il Tribunale amministrativo) avrà facoltà di trarre conclusioni nell'ambito di una valutazione delle prove.

25.03.2021, LVwG-2020/12/0061-4; utilizzo turistico indiretto; cessione del portafoglio clienti:
I fiscalisti e i commercialisti agiscono continuamente, di regola, in nome di clienti che, da parte loro, traggono significativi profitti dall'attività turistica. In tal senso ricorre un forte legame (indiretto) tra l'attività di tali professionisti e l'attività turistica. Nel caso in cui il portafoglio clienti di un fiscalista venga ceduto a titolo oneroso ad altro commercialista, tali profitti indiretti provenienti dall'attività

turistica incidono sull'importo concordato per la cessione dato che il valore del portafoglio clienti risulta in tal modo incrementato.

17.05.2021, LVwG-2021/25/1274-1; vicinato; immissioni:
Già la semplice possibilità di una molestia al fondo del vicino giustifica l'obbligo di autorizzazione per la realizzazione di un impianto. Per molestia si intende in questo caso un effetto sull'organismo umano che, per la sua tipologia e la sua durata, non arrivi a mettere in pericolo la vita o la salute dell'individuo. Le molestie possono essere descritte in via generale come fattori ambientali semplicemente percepibili con i sensi. Solo le immissioni che abbiano effetto sul vicino sono degne di tutela ai sensi del § 74 comma 2 n. 2 GewO (Ordinamento sulle attività professionali). Il fatto di guardare il fondo del vicino non costituisce dunque una molestia.

ITALIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Tutte le pronunce possono essere consultate su
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 15/2021: Maso chiuso e successione
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 18, c. 2, e 25, c. 1, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano), promosso dal Tribunale di Bolzano.
La Corte ha accolta la questione di legittimità del tribunale, accertando l'irragionevolezza della regola del maggiorascato, quale criterio per la determinazione, a seguito di successione legittima, in via di automatismo del diritto di assunzione per masi chiusi. Inoltre, ha accertato l'illegittimità costituzionale in via conseguenziale dell'art. 14, comma 1, lettera g), della legge prov. Bolzano n. 17/2001, operante sino all'entrata in vigore della legge prov. Bolzano n. 2/2010, in quanto disposizione di contenuto identico rispetto a quello della norma censurata.

Infine, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, c. 1, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8/1962, sollevata dal tribunale, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, recante i criteri di determinazione del prezzo di

assunzione, per non aver ricostruito in maniera completa il quadro normativo di riferimento.

Ordinanza n. 18/2021: Disparità tra i genitori

Il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale censurando la disposizione dell'art. 262 c.c.. L'articolo censurato prevede che «Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre». La Corte osserva che la disposizione è censurata nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno. Tuttavia, il petitum è troppo circoscritto, dato che lo stesso meccanismo consensuale non porrebbe rimedio allo squilibrio e alla disparità tra i genitori. Pertanto, la Corte solleva la questione di legittimità costituzionale innanzi a sé, in quanto la disposizione, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'automatica acquisizione del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori. Tutto ciò, secondo la necessità, in base agli artt. 2 e 3 Cost., di garantire l'effettiva parità dei genitori, la pienezza dell'identità personale del figlio e di salvaguardare l'unità della famiglia; ed in base all'art. 117, comma 1, Cost. in combinato disposto con gli artt. 8 e 14 CEDU.

Sentenza n. 70/2021: (1) Rimborso cashback e fondo statale; (2) misure di monitoraggio; (3) possibile ripristino di vincoli cessati.

La Provincia autonoma di Trento ha promosso questione di legittimità costituzionale in relazione a varie disposizioni dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) fra cui quelle recate dai commi (1) 290, secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo; (2) 548; e (3) 602, in combinato disposto con il comma 590, primo periodo.

Le disposizioni (1) riguardano un rimborso per l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, definito rimborso *cashback*; sono state censurate le modalità d'integrazione del fondo statale costituito per l'attribuzione della misura premiale in riferimento alla devoluzione alle Province autonome di determinate quote di gettito dei tributi erariali e l'attribuzione alle stesse di tributi propri. Le disposizioni sono state abrogate e dunque è dichiarata cessata la materia del contendere.

Le disposizioni (2) riguardavano misure di monitoraggio degli effetti finanziari di possibili modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino-

Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le disposizioni sono state abrogate e dunque è dichiarata cessata la materia del contendere.
Le disposizioni (3) prevedono la parziale cessazione di applicazione di norme in materia di contenimento e riduzione della spesa per determinati enti e organismi. È stata censurato un possibile ripristino di vincoli cessati. Tuttavia, è stato introdotto un corpo normativo unitario e omogeneo diretto alle sole amministrazioni non territoriali e dunque è stata ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionalità.

Ordinanza n. 85/2021: L'ampliamento di specifici edifici destinati ad abitazioni.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riguardo agli artt. 4, 19, c. 1, 24, c. 2, 25, c. 1, e 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2019, n. 17 (Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, "Territorio e paesaggio").
Il ricorrente censura (1) la privazione dell'assoggettamento degli ampliamenti di edifici alla tutela paesaggistica; (2) la mancata verifica di conformità al piano paesaggistico di varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio relative ai beni paesaggistici non previsti; (3) la violazione del principio secondo cui è affidata all'autorità di tutela la verifica istruttoria della conformità al piano paesaggistico degli strumenti urbanistici; (4) la violazione del principio «cardine» della separazione tra organi politici e gestionali.
A seguito dell'adozione delle leggi della Provincia autonoma di Bolzano n. 15/2020 e n. 1/2020, che hanno inciso sull'art. 7 della legge prov. Bolzano n. 14/2002, già modificate dalle disposizioni impugnate, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rinunciato al ricorso, in quanto si ritengono superati i rilievi contenuti nel medesimo. A norma dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la Corte ha dichiarato estinto il processo.

Sentenza n. 95/2021: segretari comunali e spoil system
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri riguardo all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge della Regione Trentino-Alto Adige 16 dicembre 2019, n. 8 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020).
La legge ha introdotto l'art. 148-bis nel codice regionale degli enti locali, il quale viene censurato in quanto modifica il meccanismo di reclutamento, incidendo su alcuni profili essenziali dello status dei segretari comunali solo per gli enti locali della Provincia

autonoma di Trento. In generale, la Corte ha confermato la competenza regionale in base all'art. 65 dello statuto speciale di emanare un «ordinamento del personale dei comuni».
Tuttavia, la modifica è indissolubilmente legata all'abolizione del sistema dei concorsi e all'adozione di un *spoil system*, un nuovo meccanismo di assunzione a termine connessa alla possibilità di revoca ante tempus dell'incarico.
A questo proposito, la Corte critica il mancato rispetto dell'art. 97 Cost. in riferimento (1) al principio dell'accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; (2) per la minaccia del principio di equilibrio tra le ragioni dell'autonomia degli enti locali e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività; (3) ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, per mancanza di qualsiasi garanzia nell'introduzione di un spoil system. Inoltre, la Corte censura l'irragionevole sottoposizione alla medesima disciplina di possessori di titoli abilitativi di valenza oggettivamente diversa, comparando i requisiti d'accesso. Alla fine, la Corte accenta che la competenza regionale dovrebbe assicurare un assetto tendenzialmente unitario nell'intera Regione autonoma Trentino Alto-Adige/ Südtirol.

Sentenza n. 134/2021: Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Governo e in via incidentale dal TRGA Trento relativo all'art. 1, legge provinciale n. 4/2020 recante la disciplina degli orari d'apertura nei giorni domenicali e festive delle attività commerciali.
La Corte dichiara l'illegittimità della disposizione provinciale in quanto viola la competenza statale in materia tutela di concorrenza ex art. 117, co. 2, lett. e), Cost. che in base al suo carattere finalistico e trasversale costituisce un limite per le Province autonome a statuo speciale in materie di loro competenza. Spetta allo Stato di dare attuazione al principio di liberalizzazione quale espressione della tutela di concorrenza e quindi di dettare la disciplina relativa agli orari domenicali e festivi degli esercizi commerciali. La dichiarazione di illegittimità costituzionale colpisce anche la disposizione diretta a individuare i Comuni classificati come località a prevalente economia turistica, dal momento che in questi, al pari degli altri Comuni, dovrà operare la liberalizzazione del commercio senza distinzioni.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

Tutte le pronunce possono essere consultate su https://www.giustizia-amministrativa.it/de/dcsnprr

Sentenza n. 3556 /2021: dimissione della partecipazione azionaria della Provincia autonoma all'aeroporto

Ricorso n. 632/2020 proposto da 576 cittadini per la riforma della sentenza del TRGA che respinge il ricorso contro la delibera di indizione della gara e il decreto di aggiudicazione della dimissione della partecipazione azionaria della Provincia autonoma nella società ABD Airport S.p.A. a favore della società ABD Holding s.r.l.

Il CdS conferma la sentenza del TRGA limitandosi a trattare le doglianze di natura processuale. Dichiara che la nomina dei giudici del TRGA segue sia i principi posti della Costituzione sia quelli del livello europeo. L'indipendenza esterna dei giudici viene garantita in quanto con la nomina assumono un ruolo speciale, sono inamovibili ed è assente qualsiasi soggezione ad un altro organo.

Sostiene l'irricevibilità dell'impugnazione dei concernenti provvedimenti per tardività. La pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sui siti web-informatici degli enti competenti è idonea a rendergli conoscibili ed accessibili a tutti e quindi ha effetto di pubblicità legale, facendo decorrere il termine d'impugnazione.

Dichiara la carenza di legittimazione ad agire nei confronti di tutti i ricorrenti, sia in veste di cittadini-elettori a causa della non sindacabilità degli atti in riguardo all'opportunità politica, che in veste di cittadini-contributori a causa del divieto dell'azione popolare generalizzata, nonché nei riguardi dei consiglieri provinciali. Non rileva neanche il criterio della vicinanza siccome manca un collegamento diretto con i provvedimenti impugnati.

Sentenza n.1993/2021: Concessioni economici per associazioni culturali del gruppo linguistico italiano

Ricorso n. 128, 4387, 4407/2019 proposta dall'associazione culturale contro la Provincia autonoma per la riforma della sentenza del TRGA recante il diniego della concessione di vantaggi economici per attività culturali ed artistiche. Il CdS accoglie il ricorso in parte.

Il CdS ritiene che il criterio della "solidità finanziaria" come disposto dal regolamento di esecuzione della legge provinciale per le attività culturali n. 9/2015 e in base al quale vengono concessi vantaggi economici per attività culturali per il gruppo linguistico italiano sia un concetto non definibile in modo oggettivo e perciò contrasti con i principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Ne deriva l'illegittimità del regolamento provinciale per questa parte e la necessaria ridefinizione dei criteri.

Invece afferma che l'adozione di diversi regolamenti di attuazione della legge dei tre gruppi linguistici è in piena sintonia con l'ordinamento autonomistico provinciale.

Sentenza n. 3807/2021:aeroporto di Bolzano - prolungamento della pista di atterraggio
Ricorso n. 4140/2020 proposta ABD Airport S.p.A. contro il Comune di Laives per la riforma del TRGA che annulla la delibera della giunta provinciale recante l'improcedibilità del procedimento di variante del PUC (piano urbanistico comunale) da parte del Comune. La modifica del PUC è diretta alla ripristinazione della destinazione urbanistica della zona aeroportuale in verde agricolo impedendo in tal modo il prolungamento della pista di atterraggio.
Il CdS accoglie il ricorso dichiarando il procedimento di variante viziato da nullità in quanto contrario al giudicato, che afferma la legittimità della modifica d'ufficio da parte della Provincia del PUC relativo alla destinazione urbanistica della zona aeroportuale come zona per attrezzature collettive. L'atto del Comune inoltre lede il principio di leale collaborazione e viola il principio del legittimo affidamento in quanto la condizione dell'ampliamento dell'aeroporto costituisce la causa economico-sociale del contratto di cessione della partecipazione societaria provinciale in capo alla società ADB holding S.r.l. e si basa su intesa tra Provincia ed enti statali.

Sentenza n. 4022/2021: collegamento dell'area sciistica di Castelrotto con l'Alpe di Siusi
Ricorso n. 8964/2020 proposta dalla Marinzen S.r.l. contro varie associazioni ambientalistiche per la riforma della sentenza del TRGA recante l'annullamento della delibera della GP avente ad oggetto l'approvazione parziale dello studio di fattibilità.
Il CdS respinge il ricorso affermando la sussistenza dell'interesse all'impugnazione della delibera di approvazione dello studio di fattibilità in quanto presupposto indefettibile per la presentazione del progetto definitivo per la realizzazione di una nuova struttura sciistica. Inoltre, conferma l'annullabilità della delibera della GP per eccesso di potere in quanto la Giunta dopo aver comunicato il preavviso di rigetto approva lo studio di fattibilità benché non siano stati presentati nuovi contenuti di merito da parte della Marinzen S.r.l. e omette l'esplicitazione delle ragioni di tale cambio di rotta.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Legislazione provinciale
Tutte le leggi possono essere consultate su

http://lexbrowser.provinz.bz.it/it

Legge provinciale 17 novembre 2020, n. 13
Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, "Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi".
Determina il reddito personale annuo massimo per il 2020 fino al quale possono essere richieste le prestazioni individuali (pensione d'invalidità) e le modalità di determinazione delle condizioni finanziarie nonché le informazioni che il richiedente deve fornire riguardo alla sua persona e alla sua situazione finanziaria.

Legge provinciale 3 dicembre 2020, n. 14
Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, "Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche".
Specificazione del campo di applicazione delle disposizioni emanate dall'amministrazione provinciale per gli impianti di approvvigionamento idrico in concessione: nel caso delle condotte di irrigazione, questo è limitato alle condotte di adduzione.
Revisione degli intervalli tra le verifiche ordinarie.

Legge provinciale 17 dicembre 2020, n. 15
Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante "Territorio e paesaggio".
Emendamento riguardante la determinazione della partecipazione della provincia alla remunerazione della Commissione Municipale per il Territorio e il Paesaggio e le modalità della sua composizione.
Emendamenti riguardanti il principio di contenimento del consumo del suolo.
I fabbricati rurali sono definiti come una parte inseparabile dell'azienda agricola.
Emendamenti riguardanti la massa edilizia di una fattoria chiusa.
Inoltre: modifiche minori nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nella procedura dei permessi di costruzione (scia) e nell'agibilità.

Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
Legge di stabilità provinciale per l'anno 2021.

Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023.

Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1

Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2021.
Legge Omnibus con modifiche riguardanti principalmente: Consiglio Scolastico Provinciale e disposizioni sull'assunzione del personale insegnante; procedure amministrative; nuovo regolamento del Servizio Sanitario Provinciale; fornitura di medicinali; disposizioni in materia di risparmio energetico, fonti energetiche rinnovabili e protezione del clima; Ordinamento dell'Artigianato; Statuto del personale provinciale

Legge provinciale 21. Gennaio 2021, n. 2
Debito fuori bilancio.

Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023.

Legge provinciale 21 giugno 2021, n 4
Prevenzione e gestione del mobbing, dello straining e della violenza sul posto di lavoro
Il Legislatore Provinciale si pone l'obiettivo di affrontare il mobbing (bullismo), lo straining e la violenza sul posto di lavoro per proteggere l'integrità psicofisica delle persone sul posto di lavoro. Un ruolo centrale è dato all'Ufficio del Consiglio di parità, insediato presso la Giunta Provinciale. Questo stabilirà misure concrete per la prevenzione, la formazione, l'informazione nonché per l'assistenza e il supporto alle vittime di tali atti. Sarà assistito da un nuovo servizio antimobbing da istituire, che aiuterà a raggiungere gli obiettivi. In particolare, fornirà servizi di consulenza, informazione e mediazione a datori di lavoro e a dipendenti. Il servizio è gratuito e viene fornito in tutte e tre le lingue ufficiali della Provincia.

Giurisprudenza amministrativa Tutte le pronunce possono essere consultate su https://www.giustizia-amministrativa.it/.

Sentenza n. 43/2021*: Illegittimità della terza proroga della concessione a SAD
Ricorso n. 218/2020 proposta da C.A.A. (Consorzio Alto Adige Autonoleggiatori) contro la Provincia autonoma per l'annullamento della proroga della concessione per i servizi extraurbani in capo a SAD.
È considerato illegittimo di basare la terza proroga della concessione per i servizi pubblici extraurbani sull'istituto della proroga "tecnica" che può essere applicata solo in casi eccezionali siccome presenta una deroga ai principi europei

soprattutto della concorrenza. Nei casi emergenziali che comportano il rischio dell'interruzione del servizio sono previsti soluzioni alternative dal regolamento europeo, fra le quali in primis l'aggiudicazione diretta ad un gestore provvisorio. Inoltre, è illegittimo di basare la proroga sulla disciplina prevista per le procedure d'affidamento nella situazione di emergenza-COVID, siccome manca un presupposto necessario per l'applicazione in quanto non esiste una procedura alla data del 23.02.2020. La proroga è in più inficiato dall'omessa verifica del possesso dei requisiti generali e morali in capo a SAD. Comunque, giustificato dall'interesse collettivo la concessione a SAD rimane efficace sino alla scadenza della proroga. Il C.A.A. non ha diritto ad un risarcimento del danno siccome si tratta di un danno solo ipotetico.
**vedasi anche sentenza n. 77/2021.*

Sentenza n. 128/2021: l'interpretazione della legge urbanistica provinciale in ossequio del principio del contenimento del consumo di suolo

Ricorso n. 152/2020 proposto da titolari di fondi interessati contro il Comune di Braies per l'annullamento del permesso di costruire. Il TRGA accoglie il ricorso affermando che le eccezioni previste alla regola generale del divieto di costruzione in aree naturali ed agricole in base al principio del contenimento del consumo di suolo sono da interpretare in senso restrittivo. Perciò in caso di demo-ricostruzione nel verde agricolo in una posizione diversa da quella originaria a causa di pericoli naturali o pericoli dovuti alla vicinanza ad infrastrutture pubbliche, la Commissione comunale per il territorio e paesaggio deve pronunciarsi in modo espresso, essendo il suo parere obbligatorio e vincolante. In riguardo alla ricostruzione, la valutazione della posizione vicina più adatta deve avvenire in base a parametri oggettivi non essendo di rilievo la situazione soggettiva di disponibilità di terreni. Inoltre, afferma che l'aumento della cubatura è legittimo solo se l'edificio viene ricostruito nella stessa posizione ed è limitato a edifici destinati ad abitazioni. Perciò non è consentito l'ampliamento di edifici destinati ad uso accessorio a quello abitativo, quale p.es. un magazzino, deposito, ripostiglio, garage.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provinciale

https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx

Legge provinciale 23 giugno 2021, n. 15

Modifiche dell'articolo 23 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15, relative al rinvio dell'applicabilità dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008, e integrazione dell’articolo 86 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Legge provinciale 14 giugno 2021, n. 14
Modifiche della legge provinciale sulla ricerca 2005 e della legge provinciale sul benessere familiare 2011

Legge provinciale 14 giugno 2021, n. 12
Modifiche dell'articolo 9 bis della legge provinciale sul difensore civico 1982

Legge provinciale 14 giugno 2021, n. 10
Modifiche della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005

Legge provinciale 23 aprile 2021, n. 6
Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici: modifiche della legge provinciale sulla valutazione dell'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dell'articolo 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), nonché della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, in materia di contratti pubblici

Decreto del presidente della provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)

Legge provinciale 9 febbraio 2021, n. 3
Modifiche della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), in materia di assegno di autodeterminazione per le donne che hanno subito violenza

Decreto del presidente della provincia 28 gennaio 2021, n. 2-

36/Leg
Regolamento per la verifica della correntezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), e modifiche di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici

Decreto del presidente della provincia 11 dicembre 2020, n. 16-29/Leg
Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) in materia di valutazione delle offerte anomale mediante analisi dei prezzi

Legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14
Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006

Legge provinciale 30 novembre 2020, n. 13
Modifiche della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in materia di contratti pubblici, e modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

Giurisprudenza amministrativa
Banca dati con i provvedimenti del TAR Trento:
https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-trga-trento

Provvedimenti ed atti Trga Trento per EMERGENZA COVID 19
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/covid19-trga-trento

T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/03/2021, n. 40
Ai fini del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici, siano essi dati in concessione o meno, occorre distinguere tra la sfera attinente all'organizzazione del servizio e quella attinente ai rapporti di utenza, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del G.O. se non si controverte dell'esercizio o del

mancato esercizio di un potere pubblicistico o, comunque, di comportamenti, anche mediatamente riconducibili all'esercizio di un potere pubblicistico, posti in essere da Pubbliche Amministrazioni o da soggetti ad essi equiparati.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/03/2021, n. 39
La revoca o l'annullamento d'ufficio di un bando di gara possono essere fondati su una motivazione molto succinta se intervengono a brevissima distanza dalla pubblicazione del bando, come avvenuto nel caso di specie, ancora prima che fosse pubblicata la graduatoria degli assegnatari degli alloggi di servizio.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/03/2021, n. 38
Con riferimento alla motivazione della valutazione di congruità dell'offerta, non si richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa "per relationem" alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre che queste ultime siano a loro volta congrue e adeguate; solo in caso di giudizi negativi sussiste, infatti, l'obbligo di una puntuale motivazione. La Stazione appaltante non è tra l'altro tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell'offerta e su tutti i costi, ma può legittimamente limitarsi a verificare se, nel complesso quest'ultima sia remunerativa e come tale assicuri il corretto svolgimento del servizio: può limitarsi, quindi a chiedere le giustificazioni con riferimento alle sole voci di costo più rilevanti, le quali, da sole, potrebbero incidere in modo determinante sull'attendibilità dell'offerta complessiva. Infatti, la Stazione appaltante è onerata di fornire una motivazione puntuale solo laddove intenda respingere le giustificazioni presentate.
Nelle gare pubbliche il giudizio circa l'anomalia dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal Giudice Amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale senza estensione ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci; il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica e non si risolve in una "caccia all'errore" mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto.
Quanto previsto per le offerte anormalmente basse dall'art. 97, in particolare commi 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016 non è compatibile con il contratto di concessione di servizi, per il quale l'obbligo di svolgere la verifica sull'anomalia dell'offerta anormalmente alta può essere predicato solo in base ai principi generali dell'azione

amministrativa e, in particolare, a quello di ragionevolezza. Detto altrimenti, il concedente non è esentato dal dovere di svolgere la verifica di anomalia sulle offerte in gara laddove un criterio di ragionevolezza evidenzi l'inaffidabilità dell'offerta proposta.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 12/03/2021, n. 36
Il diritto alla salute non può essere invocato per mortificare altri diritti fondamentali, ivi compreso il diritto di voto, attraverso il quale viene esercitata la sovranità popolare, tanto nelle consultazioni elettorali, quanto nelle consultazioni referendarie. È illegittima l'ordinanza contingibile e urgente che non dimostri, attraverso la motivazione del provvedimento, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per limitare un diritto costituzionalmente tutelato e garantito, qual è il diritto di voto.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 16/02/2021, n. 19
In presenza di provvedimenti con motivazione plurima, solo l'accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può comportare l'illegittimità e il conseguente effetto annullatorio dei medesimi.
È legittimo il provvedimento che neghi l'iscrizione nell'elenco delle strutture alpinistiche della struttura iscritta al catasto come rifugio alpino ai sensi della l. prov. Trento 15 marzo 1993 n. 8, che non rispetti il requisito normativamente previsto della non raggiungibilità della struttura con strade aperte al traffico ordinario.
Il preavviso di rigetto di cui all'art. 27 bis, l. prov. Trento n. 23/1992 (secondo il quale "nei procedimenti ad istanza di parte l'organo o la struttura competente all'adozione del provvedimento finale, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti") a sua volta corrispondente al suo omologo previsto nell'art. 10 bis della l. n. 241/1990, deve assumere un rilievo sostanziale e non meramente formale.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 01/02/2021, n. 13
La SCIA non è qualificabile come un'istanza di parte, volta all'avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, trattandosi piuttosto di una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge, sicché deve escludersi che l'autorità

procedente sia tenuta a comunicare al segnalante il preavviso di rigetto prima dell'esercizio dei poteri di controllo e inibitori ad essa attribuiti dalla legge. Dunque, posto che il soggetto che presenta una SCIA è titolare di una posizione soggettiva originaria, che trova fondamento nella legge e non necessita di un assenso, espresso o tacito, da parte dell'Amministrazione, la ricorrente non ha motivo di dolersi dell'omissione del preavviso di rigetto, fermo restando che la ricorrente medesima, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento ha comunque potuto presentare osservazioni che sono state tenute nella dovuta considerazione da parte dell'Amministrazione procedente.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/01/2021, n. 7

Presupposto per accedere alle misure di accoglienza è l'essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza; la valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza è effettuata con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale. In caso di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, il ricorrente privo di mezzi sufficienti usufruisce delle misure di accoglienza. In caso di accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti è disposta la revoca delle misure di accoglienza. In altri termini, le misure di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015 non conseguono automaticamente alla domanda di protezione internazionale, ma presuppongono che il richiedente sia privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari. Inoltre, anche in caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego di protezione internazionale l'esser privo di mezzi sufficienti da parte del ricorrente è comunque condizione per usufruire delle misure di accoglienza per il tempo in cui, essendo sospesi gli effetti del diniego della protezione internazionale stante il ricorso giurisdizionale pendente, il ricorrente medesimo è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/01/2021, n. 6

La valutazione in concreto dell'idoneità dei contenuti economici dell'offerta tecnica ad inficiare la segretezza dell'offerta economica, con efficienza potenzialmente condizionante l'operato della Commissione, trova applicazione solo in assenza di una espressa clausola di esclusione

La grave inimicizia, per essere rilevante ai fini della ravvisabilità di una situazione di conflitto di interessi, deve essere reciproca, trovare fondamento esclusivamente in rapporti personali, derivare da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni ed estrinsecarsi in dati di fatto concreti, precisi e documentati.

La funzione di RUP deve connotarsi anch'essa dell'assenza di

situazioni di conflitto di interessi rispetto ai partecipanti alla procedura di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990, che delinea la disciplina generale in materia di conflitto di interessi, e dell'art. 42 del Codice dei contratti.
La disciplina posta a presidio della prevenzione del conflitto di interessi valorizza l'obbligo di astensione, in ragione della necessità di sgomberare il campo anche da dubbi sull'imparziale operato dei funzionari e dipendenti dell'Amministrazione. Affinché un conflitto di interessi possa sorgere, è necessario che si sia alla presenza di veri e propri interessi, vale a dire che effettivamente sussista un bisogno da soddisfare e che tale soddisfazione sia raggiungibile effettivamente subordinando un interesse all'altro. Pertanto, in applicazione delle riportate coordinate ermeneutiche, al fine di individuare la sussistenza di un conflitto di interessi devono venire in considerazione situazioni concrete, specifiche e attuali, verificate per l'appunto in concreto, sulla base di prove specifiche, tenuto conto anche delle rilevantissime conseguenze e responsabilità derivanti dalla violazione del dovere di astensione gravante sui predetti soggetti. Detta connotazione di concretezza e specificità, e non già di genericità ed indeterminatezza, deve avere riguardo sia alle situazioni di conflitto di interesse tipizzate nell'ordinamento, sia con riferimento a quelle non tipizzate. Tanto al fine di evitare che, sulla base di qualunque elemento induttivo soggettivamente interpretabile e meramente strumentale, possa essere messa in discussione l'imparzialità delle Commissioni giudicatrici ed in genere degli organi di amministrazione e sotto altro punto di vista, possa determinarsi un ostacolo all'efficiente e spedita operatività delle Stazioni appaltanti, soprattutto di quelle di piccola dimensione, quale l'Amministrazione intimata.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 15/01/2021, n. 5
L'autorizzazione di polizia necessaria per il rilascio del porto d'armi non è finalizzata a rimuovere gli ostacoli relativi all'esercizio di un diritto dell'interessato, ma al contrario rappresenta l'esercizio di un potere al fine di eliminare il divieto di portare armi stabilito quale regola generale dal nostro ordinamento giuridico (art. 669 c.p.); e ciò è tanto più rilevante ove si versi in una fattispecie in cui venga in rilievo un interesse individuale di carattere puramente ricreativo, quale quello nella specie espresso dal ricorrente. All'autorità amministrativa competente va, dunque, riconosciuta un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei presupposti che eventualmente giustificano il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei precitati atti autorizzatori. Da ciò consegue come non risulta affatto necessario che il comportamento che costituisce il

presupposto dell'atto negativo sia acclarato nella sua eventualmente concomitante rilevanza penale, essendo al riguardo sufficiente l'autonoma e puntualmente motivata valutazione del comportamento medesimo da parte dell'autorità amministrativa agli effetti del pericolo per la sicurezza pubblica. Inoltre, è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l'assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi; né è necessaria un'istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall'uso delle armi.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 04/01/2021, n. 1

Non risulta applicabile l'istituto del soccorso istruttorio alle mancanze, incompletezze ed irregolarità che riguardano l'offerta economica e l'offerta tecnica presentata nei procedimenti di scelta del contraente da parte delle Amministrazioni Pubbliche (nel caso di specie, le indicazioni ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b, d.P.R. 27 aprile 2020 n. 4 — 17/ Leg. del fornitore, della ragione sociale, della qualificazione come microimpresa, piccola o media impresa, ivi inderogabilmente contemplate, non possono che configurarsi, nel caso di specie, quali parti integranti dell'offerta tecnica, e quindi per sé stanti insuscettibili di integrazioni postume mediante soccorso istruttorio).

La prescrizione di legge (art. 2, comma 3, lett. c, l. prov. Trento n. 2/2020) e regolamentare (art. 4, comma 3, del regolamento, approvato con d.P.P. 27 aprile 2020 n. 4, 17/Leg.), in forza delle quali deve essere offerto, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 3, il minor ribasso vincola i concorrenti a non offrire rialzi in luogo dei ribassi, in modo quindi da non determinare l'introduzione nella formula di valori algebrici anziché matematici. La violazione di tale norma non comporta l'esclusione dalla gara, bensì la mancata valutazione del punteggio previsto dal predetto art. 2, comma 3, lett. c), l. prov. n. 2/2020 nei confronti dei concorrenti che la trasgrediscono, e ciò alla stessa guisa dell'ipotesi in cui i concorrenti medesimi abbiano offerto 0, ossia non abbiano inteso praticare ribassi rispetto ai prezzi indicati a base della gara.

A prescindere dal numero dei concorrenti partecipanti alla gara e dall'ordine di esame dei gravami incrociati escludenti, il ricorso principale e quello incidentale devono essere entrambi esaminati. Per effetto della pronuncia del Giudice comunitario (Corte di Giust. UE, sez. X, 5 settembre 2019 resa nella causa C-333/18), anche nel nostro ordinamento va riconosciuta la giuridica rilevanza di interessi legittimi eterogenei nello svolgimento delle

gare pubbliche di scelta del contraente, essendo stato ritenuto meritevole di tutela sia l'interesse legittimo finale ad ottenere l'aggiudicazione del contratto ad evidenza pubblica sia l'interesse legittimo strumentale alla partecipazione ad un eventuale procedimento di gara rinnovato, e ciò in quanto l'Amministrazione aggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di annullare gli atti del procedimento e di avviare un nuovo procedimento di scelta del contraente. Ne consegue che, non potendo l'accoglimento del gravame incidentale determinare l'improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale la titolarità dell'interesse legittimo strumentale all'eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, estranee al rapporto processuale, il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale. In altri termini, l'ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame principale, e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali.

NEWS

Winter School on Federalism and Governance 2022 "Federalism and/in Emergency":
Dal 30 gennaio al 12 febbraio 2022, l'Università di Innsbruck e Eurac Research organizzeranno la 13ª edizione del loro programma di formazione transfrontaliero. La prossima edizione si svolgerà, per la seconda volta, come programma online. Il tema della prossima Winter School sarà la gestione di situazioni di crisi da parte di sistemi multilivello. La Winter School è dedicata a studenti, ricercatori e professionisti di tutto il mondo. Il programma prevede anche una discussione aperta al pubblico organizzata in collaborazione con il Forum of Federations. Sarà possibile iscriversi alla Winter School 2022 da fine agosto fino al 17 ottobre 2021. Per ulteriori informazioni: https://winterschool.eurac.edu/.

EVENTI

Webinar "La cooperazione sanitaria transfrontaliera nell'area del Brennero": 27 settembre 2021 dalle 10.30 alle 12.30, organizzato da Sara Parolari, Eurac Research. Ulteriori informazioni seguiranno.

Winter School on Federalism and Governance: Dal 30 gennaio al 12 febbraio 2022 si terrà la tredicesima Winter School Federalism and Governance, per la seconda volta online. L'edizione del 2022 ha come tema "Federalism and/in Emergency". Per ulteriori informazioni: http://winterschool.eurac.edu/

La specialità della specialità. Convegno in occasione del Cinquantesimo Anniversario del Secondo Statuto Regionale di Autonomia dell'Alto Adige/Südtirol e del Trentino (1972), Trento, 15 ottobre 2021, https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/96501/la-specialit-della-specialit

COVID-19

Misure collegate al contenimento del Coronavirus

TIROLO

Portale Coronavirus del Land Tirol con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19: https://www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/infekt/coronavirus-covid-19-informationen/

VfGH 25.02.2021, V 570/2020 (V 570/2020-13); provvedimenti del Tirolo in tema di Covid-19:
È contrario alla legge, in quanto carente di base legislativa, il Regolamento del Landeshauptmann del Tirolo che prevede il divieto di accesso a qualsiasi luogo pubblico sull'intero territorio del Land nonché l'ordine di lasciare (in via di principio) immediatamente qualsiasi luogo pubblico e privato del territorio medesimo; esso eccede la delega a emanare divieti di accesso per "determinati luoghi" prevista dalla Legge sulle misure in tema di Covid-19 ("COVID-19-Maßnahmengesetz")

VfGH 10.03.2021, V 574/2020 ua; provvedimenti in tema di Covid-19 ("didattica a distanza"):
È giustificata e opportuna, a causa dell'incertezza scientifica circa la diffusione del Covid-19, della situazione epidemiologica al momento della decisione e della possibilità di svolgere attività pedagogica nella scuola, la delibera circa la didattica a distanza ("distance learning") a tempo determinato; non sarebbe garantito invece l'assolvimento della funzione educativa della scuola, prevista in Costituzione, se la didattica a distanza fosse prorogata a tempo indeterminato.

VfGH 10.03.2021, V 573/2020; provvedimenti in tema di Covid-19 (rilevamento dei dati dei clienti nella ristorazione):

Il rilevamento dei dati dei clienti nella ristorazione e la loro trasmissione alle autorità sanitarie in casi sospetti di Covid-19 è fondamentalmente consentito dalla legge; è tuttavia necessario documentare in modo credibile il fatto e il diritto a base della decisione al momento di emanare un regolamento di questo tipo; la semplice raccolta e trasmissione di dati e di studi circa il Covid-19 non rappresenta ancora una documentazione credibile di tale base.

Legge del Tirolo sull'organizzazione scolastica (Tiroler Schulorganisationsgesetz) del 1991, Legge del Tirolo di organizzazione delle scuole di formazione professionale (Tiroler Berufsschulorganisationsgesetz) del 1994 e Ordinamento edilizio del Tirolo (Tiroler Bauordnung) del 2018 (modifiche), LGBl. Nr. 134/2020:
Non è necessario il procedimento di autorizzazione d'uso di edifici, locali o altri immobili già esistenti a scopi scolastici per la durata della pandemia da Covid-19; disciplina sulla messa a disposizione temporanea di edifici a enti di assistenza medica per malati e sospetti malati di Covid-19.

Legge del Tirolo di compensazione finanziaria (Tiroler Finanzzuweisungsgesetz) del 2020 (modifiche), LGBl. Nr. 160/2020:
Ulteriori compensazioni economiche (una tantum) ai Comuni in conseguenza dei minori introiti provocati dai provvedimenti per l'arginamento della pandemia da Covid-19.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Portale Coronavirus con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19.
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus.asp

C. cost. sentenza n. 58/2021: Misure statali Covid-19
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale in riferimento a varie disposizioni della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosso tra altri dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento al comma 269 dell'art. 1 che estendeva alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina recante le misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. Le disposizioni sono state abrogate e dunque è stata dichiarata cessata la materia del contendere.

TRGA Bolzano decreto cautelare n. 39/2021*: test nasali nella scuola
Ricorso n. 65/2021 proposto da soggetti esercenti la potestà sui figli minori contro la Provincia autonoma per l'annullamento e la previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza presidenziale concernente l'obbligo di testi antigeni rapidi nasali nella scuola.
Il TRGA respinge l'istanza cautelare in quanto in base al principio di ragionevolezza e bilanciamento degli interessi, nonché l'assenza di studi scientifici relativo agli effetti sugli studenti, l'obbligo del test imposto agli scolari sembra ragionevole in riguardo al monitoraggio della diffusione del virus.
Corrispondente decisione del CdS: Decreto cautelare n.

1950/2021: Il CdS respinge l'appello avverso il decreto monocratico presidenziale, siccome l'appellabilità è consentita solo nei confronti di sentenze e ordinanze. Solo in casi eccezionali sono appellabili decreti contenti contenuti sostanziali decisori in via irreversibile la materia del contendere che qui tuttavia non è il caso.
**vedasi anche decreto n. 48 e ordinanza n. 50/2021.*

TRGA Bolzano ordinanza cautelare n. 27 e n. 32/2021: divieto di uscire dal comune – varianti covid
Ricorso n. 39/2021 proposto da imprese e altri soggetti interessati contro la Provincia autonoma per l'annullamento e la previa sospensione di efficacia dei decreti presidenziali che vietano lo spostamento in entrata e in uscita per i Comuni ove comparsa la variante sudafricana quale misura di gestione dell'emergenza epidemiologica.
Il TAR respinge l'istanza cautelare dichiarando giustificata le misure previste nei decreti in quanto sono limitate nel tempo e coerenti con il principio di precauzione, nonché giustificate sotto l'ottica del bilanciamento degli interessi. Infatti, la sottoposizione dell'esercizio dell'attività lavorativa per il quale è necessario l'uscita o l'entrata in uno dei Comuni interessati ad un test antigenico o molecolare sembra proporzionale in riguardo alla tutela della salute e la gestione dell'emergenza epidemiologica.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Portale Coronavirus della Provincia autonoma di Trento con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Rubrica-Coronavirus/Ordinanze-documenti-e-comunicazioni/Normativa-e-Linee-guida

Provvedimenti ed atti T.R.G.A. Trento per EMERGENZA COVID 19
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/covid19-trga-trento

NOVITÀ EDITORIALI

Alber Elisabeth / Engl Alice /Pallaver Günther (eds.), Politika 2021. Südtiroler Jahrbuch für Politik, Raetia, Bozen/Bolzano, 2021 https://www.raetia.com/it/storia-e-politica/639-politika-2021.html

Bußjäger/Fischler/Greiter (Hg), Grenzüberschreitendes Naturgefahrenmanagement und regionale Problemlösungsmöglichkeiten – Gestione transfrontaliera del rischio di catastrofi naturali e possibilità di soluzione a livello regionale (2021).

Bußjäger/Gsodam (Hg), Migration und Europäische Union: Multi-Level-Governance als Lösungsansatz (2021).

Elisabeth Alber / Tiziano Zgaga, Ein Jahr Pandemiemanagement in Italien und Südtirol. Durchregieren auf Sicht und Südtirols Sonderweg, in: Alber Elisabeth / Engl Alice /Pallaver Günther (eds.), Politika 2021. Südtiroler Jahrbuch für Politik, Raetia, Bozen/Bolzano, 2021, pp. 43-70

Kahl/A. Müller, Völkerrechtliche Verpflichtungen Tirols aus der Aarhus-Konvention (2020).

Kahl/Khakzadeh/Schmid (Hg), Bundesverfassungsrecht. B-VG und Grundrechte (2021).

Palermo Francesco / Arban Erika / Martinico Giuseppe (eds.), Federalism and Constitutional Law. The Italian Contribution to Comparative Regionalism, Routledge, London-New York, 2021, 222 pp., ISBN 978-0-367-61170-5

Palermo Francesco / Arban Erika / Martinico Giuseppe, Why is the trajectory of Italian regionalism comparatively important and what does it have to offer?, in: E. Arban, G. Martinico, F. Palermo (eds.), Federalism and Constitutional Law. The Italian Contribution to Comparative regionalism, Routledge, London-New York, 2021, pp. 1-9

Palermo Francesco / Parolari Sara / Valdesalici Alice (eds.), Costituzioni finanziarie e riforme: Italia e Spagna a confronto, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020.
Palermo Francesco / Woelk Jens (eds.), Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze (with J. Woelk), 3rd ed., Wolters Kluwer – Cedam scienze giuridiche, Milano, 2021, 432 pp., ISBN 978-8-813-37592-8

Palermo Francesco, Asymmetries in the Italian regional system and their role model, in: E. Arban, G. Martinico, F. Palermo (eds.), Federalism and Constitutional Law. The Italian Contribution to Comparative regionalism, Routledge, London-New York, 2021, pp. 136-151 – Open Access https://tandfbis.s3.us-west-2.amazonaws.com/rt-files/docs/Open+Access+Chapters/9780367611705_oachapter8.pdf

Palermo Francesco, Il federalismo in emergenza?, in: Osservatorio monetario, 2/2021, 20-31 – Open Access https://www.assbb.it/wp-content/uploads/2021/06/OM2_2021.pdf

Parolari Sara, The (weak) role of the Italian Parliament in the

management of the health crisis, EUreka!, 19/01/2021, https://www.eurac.edu/en/blogs/eureka/the-weak-role-of-the-italian-parliament-in-the-management-of-the-health-crisis

Valdesalici Alice, Financial relations in the Italian regional system, in: E. Arban, G. Martinico, F. Palermo (eds.), Federalism and Constitutional Law. The Italian Contribution to Comparative regionalism, Routledge, London-New York, 2021, pp. 82-99 – Open Access https://tandfbis.s3.us-west-2.amazonaws.com/rt-files/docs/Open+Access+Chapters/9780367611705_oachapter5.pdf

Woelk Jens, Loyal cooperation: systemic principle of Italy's regionalism, in: E. Arban, G. Martinico, F. Palermo (eds.), Federalism and Constitutional Law. The Italian Contribution to Comparative regionalism, Routledge, London-New York, 2021, pp. 170-188

Copyright © 2021



cancellazione newsletter | cambiare abbonamento

Newsletter n.: 2/2020
relativa al periodo: 06/2020 - 11/2020

www.jus-euroregionale.org

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti

AUSTRIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DIRITTO DEL LAND TIROLO
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
Tribunale amministrativo del Land Tirolo

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DEL CONSIGLIO STATO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa

NEWS

COVID-19

NOVITÀ EDITORIALI

Contatto

Euroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Recht und Europarecht / Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2020

AUSTRIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

VfGH 24.02.2020, E 3273/2019; incombente costruzione di immobili ad uso abitativo:

In riferimento alla giurisprudenza relativa alle incombenti costruzioni di immobili ad uso abitativo, la questione verteva, nel caso presente (nuova edificazione su fondi finora non edificati), intorno al concetto di “fondo non edificato” ai fini del conferimento di una concessione edilizia per la realizzazione di una dipendenza sul fondo confinante di un’azienda.

VfGH 06.10.2020, G 166-168/2020; referendum a Ludesch:

Abrogazione di una disposizione della Legge del Vorarlberg sui referendum regionali (Vorarlberger Landes-Volksabstimmungsgesetz) per violazione del sistema rappresentativo e democratico dell’autonomia comunale. La Legge del Vorarlberg sulle autonomie comunali (Vorarlberger Gemeindegesetz) prevede che le questioni riguardanti gli ambiti di azione di un comune – quando ad esempio lo richieda un determinato numero minimo di aventi diritto al voto – possano essere risolte ricorrendo a un referendum. Ai sensi della Legge del Vorarlberg sui referendum regionali tale espressione della volontà popolare sostituisce la decisione dell’organo comunale altrimenti competente, e tale fatto è stato dichiarato incostituzionale.

DIRITTO DEL LAND TIROLO

Avvertenza: per le Gazzette ufficiali autentiche del Land e le versioni consolidate consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative, sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto

Redazione e traduzione

Esther Happacher, Martin Krip
Sophie Mair,
Christian Ranacher, Sigmund Rosenkranz,
Alexander Schuster, Florian Schwetz, Anna Simonati, Dominik Thomaser, Maria Tischler, Jens Woelk.
Non si assume responsabilità per le informazioni.

Sponsorizzato da



“Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Ordinamento edilizio del Tirolo (Tiroler Bauordnung) del 2018 (riforma), LGBl. Nr. 60/2020:
Realizzazione degli obiettivi dell’Accordo di Parigi per la tutela dell’ambiente in materia di riduzione dei gas serra e in particolare degli obiettivi della Direttiva UE 2018/844, della Direttiva UE 2010/31 e della Direttiva UE 2012/27 (Direttiva in materia di edifici); riformulazione del concetto di “grande ristrutturazione” con innalzamento del tasso di risanamento (parziale); “verifica delle alternative” nell’ambito della fonte energetica prescelta.

Legge del Tirolo di adeguamento della legislazione elettorale (Tiroler Wahlrechtsanpassungsgesetz) del 2020, LGBl. Nr. 68/2020:
Riforma all’Ordinamento per le elezioni regionali del Tirolo (Tiroler Landtagswahlordnung) del 2017, dell’Ordinamento per le elezioni comunali del Tirolo (Tiroler Gemeindewahlordnung) del 1994, del Regolamento del Comune di Innsbruck per le elezioni comunali (Innsbrucker Wahlordnung) del 2011, della Legge del Tirolo sulle consultazioni popolari (Tiroler Volksrechtegesetz) e del Regolamento del Parlamento del Tirolo (Geschäftsordnung des Tiroler Landtages) del 2015; adeguamenti di dettaglio (procedure, tutela dei dati); organizzazione e attività degli uffici elettorali; norme cautelative per eventi particolari che incidano sullo svolgimento delle elezioni (ad es. pandemia); pubblicità elettorale; svolgimento delle operazioni di voto (alfabeto tattile); accertamento del risultato elettorale; norme atte ad evitare l’insufficienza delle liste elettorali e la vacanza di seggi nel Parlamento regionale.

Legge del Tirolo sull’imposta sulle attività ricreative (Tiroler Vergnügungssteuergesetz) del 2017 (riforma), LGBl. Nr. 76/2020:
Riguardante il collocamento di terminali per le scommesse e di input device.

Legge del Tirolo sulle questioni professionali regolate dall’UE (Tiroler EU-Berufsangelegenheiten-Gesetz), (riforma), LGBl. 80/2020:
Attuazione della Direttiva UE 2018/958 circa la verifica di adeguatezza che precede l’emanazione di nuove regolamentazioni in tema di professioni.

Legge del Tirolo sull’organizzazione scolastica (Tiroler

Schulorganisationsgesetz) 1991 (riforma), LGBl. 87/2020:
Modifica della denominazione di materie scolastiche; cessione di competenze ai sensi della Legge sugli investimenti nella formazione (Bildungsinvestitionsgesetz) e concessione di sussidi del Land al Provveditorato (Bildungsdirektion) per l'assunzione di personale addetto alle attività di tempo libero nelle scuole a tempo pieno.

Legge del Tirolo sulla Camera dell'agricoltura e sulla Camera dei lavoratori agricoli (Tiroler Landwirtschaftskammer- und Landarbeiterkammergesetz) (riforma), LGBl. 89/2020:
Equiparazione dei partner ai coniugi e alle unioni civili; possibilità di collaborazione da parte di cooperative economiche e di acquisto, agricole e forestali nello svolgimento di funzioni delle singole camere; chiarimenti riguardanti gli introiti per manifestazioni; esclusione dell'obbligo di contribuzione multipla in caso di affitto di un'unità economica a membri della famiglia; vari adattamenti riguardanti le cariche elettive.

Legge del Tirolo sulle scuole agrarie (Tiroler Landwirtschaftliches Schulgesetz) del 2012 (riforma), LGBl. Nr. 90/2020:
Vari adattamenti come ad es. introduzione delle vacanze autunnali; modifiche nell'ambito dei sussidi per l'alloggio in case di riposo e di cura; nuova disciplina sui vicedirettori.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Corte Amministrativa Suprema

VwGH 28.05.2020, Ra 2019/07/0081; Legge sulle valutazioni di impatto ambientale (UVP-G):
Rigetto del ricorso riguardante l'autorizzazione di una centrale idroelettrica sita in Tirolo ai sensi della UVP-G 2000.

VwGH 02.06.2020, Ra 2018/11/0084; astensione dal voto in organi amministrativi collegiali:
La nomina a membro di un organo amministrativo collegiale comporta l'obbligo di partecipazione alla formazione della volontà di tale organo. L'astensione dal voto di membri di un organo amministrativo collegiale che abbiano partecipato alla discussione non può dunque essere considerata legittima senza che vi sia una esplicita previsione di legge. Al contempo, nel caso di astensione dal voto, non sarà l'organo amministrativo collegiale indicato dalla legge a decidere, quanto solo una parte di esso, situazione che provoca una

irregolare composizione dell'organo medesimo.

VwGH 16.06.2020, Ra 2018/01/0287; ricorso contro un provvedimento:
Legittimità dell'uso della forza da parte di dipendente di un istituto di sicurezza privato al fine di allontanare una persona su disposizione del sindaco ai sensi del § 39 comma 4 TGO (Legge del Tirolo sui comuni) del 2001, in seguito a ordine di polizia amministrativa nel corso di una seduta del consiglio comunale.

VwGH 07.09.2020, Ro 2020/01/0007; comunicazione di atto amministrativo:
Non ricorrono i presupposti per l'emanazione orale di un provvedimento ai sensi del § 62 comma 1 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario) a causa della non presenza fisica del soggetto; un provvedimento comunicato per via audiovisiva (in videoconferenza) è inesistente dal punto di vista giuridico.

Tribunale amministrativo del Land Tirolo
02.06.2020, LVwG-2020/22/0535-3; dispositivi per la disattivazione di radar e laser; entità della pena:
L'utilizzo di dispositivi per la disattivazione di radar e laser mette particolarmente a rischio la sicurezza della circolazione stradale impedendone interamente la sorveglianza da parte del potere esecutivo. L'irrogazione di un'ingente sanzione pecuniaria ha il fine di contrastare con particolare forza la grande diffusione di tali dispositivi e di creare un effetto deterrente nei confronti della popolazione. Essendo il reo un avvocato il quale, anche se incensurato, ha agito intenzionalmente, una pena pecuniaria di Euro 2000 non appare sproporzionata visto l'eccezionale grado di riprovevolezza dell'illecito. La professione dell'avvocato gode di una particolare stima sociale, pertanto in questo caso erano da considerarsi diversi aspetti di prevenzione speciale.

08.06.2020, LVwG-2020/20/0311-6; guida sotto l'effetto di alcool; non affidabilità nella circolazione stradale; effetto vincolante:
Il ricorrente aveva commesso un illecito ai sensi del § 99 comma 1a nel combinato disposto con il § 5 comma 1 StVO (Codice della strada). La sentenza di condanna è passata in giudicato. In considerazione di ciò, i provvedimenti relativi alla patente di guida dell'interessato hanno effetto vincolante,

anche indipendentemente dal giudizio emanato nel procedimento riguardante la patente medesima circa l'effettiva commissione di un illecito. Ciò significa che il ricorrente aveva commesso in ogni caso un reato che ne comprometteva l'affidabilità nella circolazione stradale ai sensi del § 7 comma 3 n. 1 della Legge sulle patenti di guida (FSG) (vale a dire una violazione ai sensi del § 99 comma 1a nel combinato disposto con il § 5 comma 1 StVO) e che (in considerazione del fatto che il ricorrente ha la sua residenza in Austria) la sua patente valida sul territorio dello Spazio economico europeo doveva essere sospesa.
La durata minima della sospensione della patente per illeciti ai sensi del § 99 comma 1a StVO è di quattro mesi in caso di prima violazione, e ciò ai sensi del § 26 comma 2 n. 4 FSG. L'autorità ha fissato in sei mesi la durata della sospensione. Ciò non appare illegittimo in considerazione del fatto che il ricorrente viaggiava sotto l'effetto di alcool in una strada forestale scoscesa e tortuosa e che in fin dei conti ha anche provocato un incidente (vedi possibilità di inasprimento della sospensione ai sensi del § 26 comma 2 n. 2 FSG).

10.06.2020, LVwG-2019/44/1470-21; centrale idroelettrica; tutela delle specie naturali; organizzazione ambientalista; misure CEF:
È inammissibile l'impugnazione di atti amministrativi di tutela della natura già in vigore da parte di organizzazioni ambientaliste al di fuori dei termini vincolanti previsti dal § 48 comma 12 della Legge del Tirolo sulla tutela della natura (TNSchG) del 2005. Dette organizzazioni possono chiedere unicamente, tramite ricorso presentato ai sensi del § 43 comma 6 lit c TNSchG del 2005, il rispetto delle disposizioni di tutela delle specie naturali contenute nel diritto Ue.
Una violazione del divieto di abbattimento di cui al § 24 comma 2 lit a TNSchG 2005, o a quello di cui al § 4 Abs 2 lit a del Regolamento del Tirolo sulla tutela della natura (TNSchVO) del 2006, ricorre solo quando vi siano indizi del fatto che la misura aumenti in modo netto e significativo il rischio di morte di singoli esemplari di una specie. Se invece il rischio di morte non supera quello che minaccia di regola i singoli esemplari della specie in questione, la violazione non si intende realizzata.
La raccolta di individui di una specie sottoposta a tutela al fine di rimetterli senza indugio in libertà in un habitat sostitutivo non costituisce cattura ai sensi del § 24 comma 2 lit a TNSchG 2005 o del § 4 Abs 2 lit a TNSchVO 2006 se lo scopo è quello di evitare la loro uccisione.

02.07.2020, LVwG-2020/37/1215-1; ritardo nella presentazione di un ricorso:
Il ricorrente ha presentato alla *Bezirkshauptmannschaft*, in forma digitale (e-mail), il suo ricorso avverso una sanzione irrogata nei suoi confronti dopo lo scadere del termine di due settimane di cui al § 49 comma 1 della Legge sugli illeciti amministrativi (VStG), violando dunque l'obbligo di tempestività. Nella sua impugnazione il ricorrente adduce unicamente di aver considerato la sanzione irrogata nel caso presente come "collegata" ad altra sanzione irrogata sotto un diverso numero d'ordine e di aver presentato tempestivamente il ricorso avverso quest'ultima. L'affermazione secondo cui il soggetto avrebbe presentato tempestivamente il ricorso avverso l'altra sanzione non può sanare il ritardo nella presentazione del ricorso avverso la sanzione presente.

08.07.2020, LVwG-2019/37/1441-23; verifica in applicazione del diritto delle acque; convenzione; atto pubblico; deroga; modifica:
Gli accordi venuti in essere dopo la conclusione del procedimento di concessione di sfruttamento delle acque non entrano a far parte della concessione stessa. Un simile accordo non può avere nemmeno l'effetto di modificare l'atto di concessione, dato che una tale modifica può essere effettuata unicamente in forma di atto amministrativo emesso all'autorità competente.
La convenzione di cui al § 111 comma 3 della Legge sullo sfruttamento delle acque (WRG) del 1959 è atta a disciplinare esclusivamente rapporti giuridici tra le parti e non ha effetto nei confronti di terzi. Gli obblighi di carattere pubblico non sono inficiati dall'atto pubblico poiché quest'ultimo non rappresenta di per sé un parere di merito da parte dell'autorità competente. Le cose starebbero diversamente se il rispetto o l'esecuzione della convenzione fossero espressamente prescritti nell'atto di concessione ed entrassero in tal modo a far parte del suo contenuto giuridico. In tal caso sarebbe possibile anche un effetto nei confronti di terzi, sia a loro favore, sia nel senso di un obbligo di tolleranza ad essi imposto.

25.08.2020, LVwG-2020/25/1769-1; tutela dei non fumatori; superficie all'aperto:
Nell'introdurre un divieto illimitato di fumo nell'ambito della ristorazione il legislatore ha inteso includere anche strutture non in muratura, come ad esempio le tendostrutture. È chiaro dunque che la vigenza del divieto di fumare non ha a che vedere con la presenza di strutture in muratura.

La finalità della Legge sul consumo di tabacco e la tutela delle non fumatrici e dei non fumatori (TNRSG) è quella di garantire un'ampia tutela degli altri clienti e dipendenti delle aziende di ristorazione dagli effetti perniciosi del fumo passivo. Essi sorgono, nel caso presente, non appena si crea uno spazio aereo chiuso, che ricorre anche dal momento in cui una tenda di copertura venga srotolata, dato che i vari moduli in cui si svolgeva la somministrazione erano chiusi su ogni lato da strutture continue.

ITALIAGIURISPRUDENZA COSTITUZIONALEhttp://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 103/2020: Disciplina degli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano, ha sollevato questione di legittimità censurando la legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 luglio 2018, n. 10 nella parte in cui ha modificato la disciplina di impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo. È stato censurato il mancato rispetto dei principi posti a tutela del mercato perché la normativa non prevede una gara pubblica per il rilascio o rinnovo di concessioni in quanto il legislatore provinciale inquadra le concessioni per impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo come concessioni non richiedenti una procedura a evidenza pubblica.
La Corte ha ritenuto che tali concessioni possano essere considerati, sostanzialmente, come autorizzazioni di attività economiche o inerenti al diritto di proprietà, non necessitando una gara pubblica, dichiarando non fondata la questione di legittimità. La Corte ha colto però l'occasione per segnalare la necessità di una procedura a evidenza pubblica rispetto ai provvedimenti concessori di terreni demaniali o comunque di proprietà pubblica sui quali insistono impianti a fune, come nel caso a quo.

Sentenza n. 174/2020: Norme provinciali che concernono, in senso lato, il personale della Provincia autonoma di Trento
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale in riferimento di varie disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n.5 che riguardano (1) la contrattazione collettiva sul

trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Provincia autonoma e presso gli enti strumentali per mancato rispetto dei contratti collettivi di categoria dei giornalisti; (2) le modalità di svolgimento di un concorso straordinario 2019 per il personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali per non aver previsto una prova d'esame; (3) interventi d'emergenza ed eccezionali volti ad ammettere alla procedura concorsuale i medici in formazione specialistica iscritta all'ultimo anno di corso nella disciplina messa a concorso o in quella affine. Tali interventi sono stati anche determinati dalla legge prov. Trento n. 12/2019 e la questione di legittimità connessa è stata trattata nel giudizio a quo.
La Corte ha dichiarata (1) non fondata la questione, dato che le disposizioni rispettano la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile riferendosi al regime e alle condizioni dei contratti collettivi di categoria di giornalisti; (2) cessata la materia del contendere, avendo la Provincia autonoma modificato la legge, prevendo la prova d'esame; (3) non fondate le questioni relative agli interventi di emergenza rilevando che la normativa provinciale trova fondamento nella competenza regionale concorrente <<tutela della salute>> e non ha violato la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica in quanto gli interventi possono essere considerati come <<azioni necessarie per il conseguimento di un apprezzabile obiettivo organizzativo>>.

Sentenza n. 189/2020: Legge riguardo il nuovo ordinamento dei servizi del personale della Provincia autonoma di Trento e misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999 – non fondatezza
Giudizio di legittimità costituzionale introdotto dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dell'art. 92 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 e dell'art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3.
L'impugnato art. 92 l. prov. n. 12/1983 prevede il rimborso da parte della Provincia autonoma delle somme sostenute dai propri dipendenti, amministratori e incaricati per difendersi nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari in cui siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati. L'art. 18 l. prov. n. 3/1999 fornisce l'interpretazione autentica del richiamato art. 92 e stabilisce che il rimborso è anche riconosciuto per le spese legali, peritali e di giustizia sostenute per la difesa nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili e nei casi dell'archiviazione del procedimento

penale o di quello volto all'accertamento della responsabilità amministrativo o contabile.
La Corte dei conti, chiamata alla parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento, dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni che consentono il rimborso relativo agli oneri sopportati nei procedimenti contabili definiti con l'archiviazione o giudizi di responsabilità amministrativo-contabile conclusi con pronunce in rito, incidendo, a parere del giudice *a quo*, sulle materie "ordinamento civile", "giurisdizione e norme processuali" e "giustizia amministrativa" che rientrano nell'esclusiva competenza legislativa dello Stato. Si determinerebbe inoltre un aggravio della spesa che si rifletterebbe negativamente sull'equilibrio del bilancio e si inciderebbe sulla competenza della Corte dei conti riguardo all'accertamento dell'*an* della liquidazione delle spese nell'ambito del giudizio contabile.
La Corte costituzionale, innanzitutto, dopo aver ribadito che il procedimento di parificazione possiede tutte le condizioni necessarie per assumere i caratteri del giudizio incidentale, circoscrive il *petitum* della questione alle sole disposizioni che influenzano direttamente la decisione della Corte dei conti, e quindi alla sola parte che prevede il rimborso per procedimenti conclusi con l'archiviazione o con pronunce in rito, ovvero all'art. 18, c. 1 della l. prov. Trento n. 3/1999. Non è fondata la questione di legittimità. L'intervento della Provincia autonoma di Trento attiene, secondo l'interpretazione della Corte, ad un quadro normativo che è volto ad evitare che il pubblico dipendente abbia timore delle responsabilità eventualmente sollevate davanti agli organi giudiziari, causandosi così un rallentamento od addirittura inerzia nell'attività amministrativa. La normativa attiene ad un interesse generale ed appare comunque espressione della competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di "ordinamento degli uffici e del personale".

Ordinanza n. 215/2020: Giudizio di legittimità costituzionale in via principale di parte della legge provinciale n. 17/2017 della Provincia autonoma di Bolzano, "Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti"
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri riguardo gli artt. 16, c. 3 e 4; 17, c. 3; 18, c. 2, 6 e 7; 19, c. 2; 20, c. 1, 3 e 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 ottobre 2017, n. 17. La legge impugnata reca norme per la valutazione ambientale per piani, programmi e progetti, in relazione con la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di impatto

ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Secondo l'opinione del ricorrente, queste norme eccedono le competenze della Provincia autonoma di Bolzano, invadendo materie di esclusiva competenza statale, e, più precisamente, le lettere m) ed s) dell'art. 117, c. 2 Cost. che definiscono competenze esclusive dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" e la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali". La Provincia Autonoma eccepisce che la materia in discussione rientra nella sua potestà legislativa esclusiva e che comunque sarebbe tenuta unicamente ad osservare i principi fondamentali dello Stato in materia.
A seguito dell'adozione della legge della Provincia autonoma di Bolzano 27 marzo 2020, n. 2 – frutto di un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano - che ha modificato il contenuto degli articoli impugnati e della legge provinciale 16 giugno 2020 n. 5 (Debito fuori bilancio e altre disposizioni), il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rinunciato al ricorso, in quanto si ritengono superati i rilievi contenuti nel medesimo. A norma dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la Corte ha dichiarato estinto il processo.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

Sentenza n. 5408/2020: la tutela paesaggistica nell'approvazione provinciale di modifiche al Piano Urbanistico Comunale (p.u.c.)[1]
Ricorso n. 10060/2016 proposto dal Comune di Badia e privati contro la Provincia autonoma di Bolzano per la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Bolzano che afferma l'illegittimità delle modifiche del p.u.c. avvenuti in base alla convenzione urbanistica stipulata tra il Comune e i proprietari degli immobili. Essa prevede tra l'altro la realizzazione di un parcheggio a carico dei privati in cambio della modifica di destinazione diretta a consentire l'intervento edilizio.
Il CdS accoglie il ricorso essendo il rigetto di approvazione non sufficientemente motivato in quanto il motivo di tutela paesaggistica è solo pertinente in presenza di un vincolo paesaggistico normativamente delineato (ex art. 1-bis, l. prov. n. 16/1970) che nel caso è del tutto assente. Inoltre, il CdS sottolinea che in presenza di una convenzione urbanistica si crea una situazione di aspettativa in capo ai privati derivandone un'accentuazione degli oneri di motivazione e d'istruttoria in

caso di diniego della variante al p.u.c.
[1] Per un confronto vedasi sentenza n. 3632/2020 che dichiara legittima la mancata approvazione della modifica del p.u.c. in quanto la zona d'interesse è assoggettata a vincolo paesaggistico normativamente previsto (zona boschiva – ex art. 1-bis, l. prov. n. 16/1970).

Sentenza n. 4858/2020: la circonvallazione nord ovest Merano[2]
Ricorso n. 1998/2020 proposto da Carron Bau S.r.l. – G.m.b.H. ed altri e ricorso n. 2456/2020 proposto da C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, entrambi contro l'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. ed altri e nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano e la Agenzia Contratti Pubblici ACP per la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Bolzano che annulla il provvedimento di conferma dell'aggiudicazione relativo ai lavori della Circonvallazione nord ovest di Merano.
Il CdS dichiara l'appello fondato in quanto l'originaria ricorrente tralascia ad impugnare il provvedimento di aggiudicazione definitiva (del 2017), il quale, purché collegato all'oggetto dell'azione impugnatoria (Provvedimento di conferma all'aggiudicazione 2019) da un nesso di presupposizione necessaria, abbisogna di un'impugnazione specifica. Da tale mancanza consegue che resta intatto il provvedimento originario del 2017 e quindi anche la graduatoria da esso prevista.
Inoltre il CdS dichiara legittima la riduzione della compagine soggettiva del raggruppamento d'imprese per esigenze di riorganizzazione a causa di perdita di un requisito generale di partecipazione. Infatti, è sufficiente che le imprese partecipanti siano in possesso dei requisiti previsti al momento della presentazione dell'offerta e della valutazione e formazione della graduatoria. Una perdita del requisito sopravvenuta all'aggiudicazione non porta quindi all'esclusione.
[2]Vedasi la newsletter 1/2020.

sentenza n. 3687/2020: la presenza di personale infermieristico professionale sulle ambulanze di soccorso
Ricorso n. 9017/2015 proposto dal Collegio Provinciale degli infermieri di Bolzano contro la Provincia autonoma di Bolzano per la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Bolzano che conferma la deliberazione provinciale relativa all'impiego del personale infermieristico professionale sui mezzi di soccorso.
Il CdS respinge il ricorso sostenendo la ragionevolezza della limitazione territoriale dell'inserimento graduale dell'infermiere sulle autoambulanze di soccorso avanzato ("RTW") ai soli maggiori centri ospedalieri della Provincia, ossia a quelli di

Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico, in quanto la Provincia è di fronte a cronica carenza di personale infermieristico professionale. Inoltre, afferma che la Provincia è competente a determinare la composizione degli equipaggi sui mezzi di elisoccorso, essendo perciò perfettamente legittimo di non prevedere la presenza di un infermiere su di essi.

sentenza n. 3467/2020: Vodafone Italia – rinnovazione della concessione-contratto

Ricorso n. 6881 proposto dal Comune di Bolzano contro l'impresa Vodafone Italia S.p.A. per la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Bolzano il quale dichiara nulla la clausola della nota comunale che prevede l'applicazione di oneri maggiori e diversi di quelli previsti dalla disposizione pertinente del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Il CdS accoglie l'appello del Comune, in quanto la disciplina pertinente, pur prevendendo il divieto d'imporre ai gestori di comunicazione elettronica per l'impianto o l'esercizio dei servizi qualsiasi "altro onere finanziario, reale o contributo" che quello previsto dalla legge, non contempla minimamente eventuali canoni pattuiti convenzionalmente nell'ambito di concessioni-contratto aventi ad oggetto beni demaniali o patrimoniali indisponibili come il canone di concessione per l'occupazione di infrastrutture pubblica stipulata tra il Comune di Bolzano e Vodafone Italia S.p.a.
Inoltre, il CdS afferma la legittimità del diniego di rinnovo della concessione, in quanto le trattative sul canone sono fallite e nega l'esistenza di un diritto al rinnovo ponendosi in contrasto con i principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

Sentenza n. 6794/2020: la realizzazione di un ascensore all'interno di un edificio sottoposto a tutela storico-artistica

Ricorso n. 9544 proposto da un condominio contro la Provincia autonoma di Bolzano per la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Bolzano con la quale conferma le ragioni di diniego relativo alla realizzazione di un ascensore nel vano scale interno di un edificio sottoposto a vincolo storico-artistico.
Il CdS respinge il ricorso in quanto afferma che l'efficacia del vincolo storico-artistico non si limita alle sole parti di un edificio che siano specificamente individuate nei decreti impositivi, ma piuttosto è diretto ad evitare la derivazione di qualsiasi pregiudizio all'edificio che sminuisce il valore storico-culturale.
Inoltre, dichiara che il vincolo posto per finalità di tutela storico-culturale prevale sulle esigenze di tutela di soggetti portatori di minorazioni fisiche ogniqualvolta la realizzazione di opere preordinate al superamento delle barriere architettoniche rechi

un “serio pregiudizio” all’interesse culturale che si sostanzia nella salvaguardia dell’immobile vincolato. A ciò viene aggiunto che l’amministrazione non ha escluso in via assoluta la realizzazione dell’ascensore essendo possibili soluzioni alternative.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Legislazione provinciale

Tutte le leggi possono essere consultate su http://lexbrowser.provinz.bz.it/it

Legge provinciale 16 giugno 2020, n. 5
Debito fuori bilancio e altre disposizioni.
Riconoscimento della legittimità di alcune spese extra-bilancio della Provincia e della loro copertura finanziaria. Cambiamenti marginali nei settori della "remunerazione dei membri delle commissioni", della "valutazione ambientale" e della legge provinciale sulla pianificazione territoriale.

Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
Rendiconto generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2019.
Approvazione della contabilità generale. Totale entrate stabilite: € 6.350.665.063,42; totale spese stanziate: € 6.431.734.734.740,69

Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
Rendiconto generale consolidato della Provincia Autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2019

Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.

Legge provinciale 30 settembre 2020, n. 10
Modifiche alla legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, „Legge di tutela della natura e altre disposizioni”.
Le aree intensamente coltivate in prossimità dei margini dei campi e delle dighe, così come gli argini di strade, corsi d'acqua e fossi non devono essere trattati con agenti diserbanti.

Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11
Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il

Consiglio provinciale.
Regolamento generale degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale (Ufficio del Difensore civico, Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Ufficio del Consigliere di parità, Comitato provinciale per le comunicazioni). Il presente regolamento stabilisce, ad esempio, i requisiti di ammissione, le modalità di elezione, la durata del mandato, i motivi di incompatibilità, la retribuzione, ecc. nonché i compiti e le funzioni delle singole cariche.

Giurisprudenza amministrativa Le sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.

Sentenza n. 173/2020: Divieto di transito sulla strada provinciale „lago di Braies“
Ricorso n. 193/2019 proposto da Hotel Pragser Wildsee S.r.l. contro la Provincia Autonoma di Bolzano e il comune di Braies per l'annullamento dell'ordinanza provinciale che vieta il transito di veicoli sulle strade provinciali "lago di Braies" e "Braies Vecchia". Il ricorrente censura fra l'altro l'incompetenza del Presidente della Provincia ad emettere l'ordinanza e la violazione della legge sul procedimento amministrativo per eccesso di potere.
Il T.R.G.A. rigetta la domanda, facendo riferimento alla sentenza n. 89/2020 per le questioni ivi già chiarite. La Provincia non ha accolto per le funzioni amministrative espressamente attribuite dalla legge all'organo politico il principio della separazione tra compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa. Di conseguenza, resta ferma in capo al Presidente della Provincia la competenza per l'adozione del provvedimento. Il T.R.G.A. ritiene infondate le doglianze incentrate sulla mancata partecipazione degli interessati al procedimento, trattandosi di un atto amministrativo a carattere generale. Per quanto all'argomento dell'eccesso di potere, rimanda alla giurisprudenza amministrativa relativa alla limitazione del traffico e al valore che la Costituzione riconosce all'ambiente, al paesaggio e alla salute.

Sentenza n. 174/2020: Annullamento dell'autorizzazione per lo sviluppo supplementare delle zone sciistiche "Gitschberg" e "Vals Jochtal"
Ricorso n. 250/2019 dell'Associazione dirigente per la protezione della natura e dell'ambiente in Alto Adige, Club Alpino Alto Adige e del Club Alpino Alto Adige sezione Bressanone contro la Provincia Autonoma di Bolzano e il

Comune di Rio di Pusteria. È contestata l'approvazione di uno studio di fattibilità per l'ampliamento di dette aree sciistiche da parte del governo provinciale.
Il tribunale dichiara il ricorso inammissibile in quanto le associazioni appellanti non hanno provato sufficientemente la loro legittimazione a ricorrere. Soprattutto, non vi è alcun interesse a ricorrere, perché lo studio di fattibilità non include di per sé il progetto finalmente da realizzare e quindi non ha ancora effetti negativi sugli interessi dei ricorrenti.

Sentenza n. 213/2020: Annullamento dell'approvazione del Piano Urbano del traffico di Merano
Ricorso n. 222/2019 proposta da Lydia Benedetti e dalla Rennweg 114 S.r.l. contro il Comune di Merano. La ricorrente sancisce la mancata sottoposizione del Piano generale del traffico urbano (PGTU) a valutazione ambientale strategica (VAS), inoltre l'assoggettabilità del PGTU alla VAS non è stata verificata da parte del Comune. La legge provinciale in materia (LP n. 17/2017) disciplina che per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS degli strumenti di pianificazione comunali sono competenti i Comuni. Il T.R.G.A. ritiene che anche nel caso di approvazione di un Piano del traffico sia necessaria la verifica di assoggettabilità dello stesso a VAS. Questa valutazione avrebbe dovuto risultare da un provvedimento motivato del Comune.
A sua difesa il Comune di Merano ritiene che il PGTU sia strumento attuativo del Piano di mobilità (PUM) approvato dalla Comunità comprensoriale Burgraviato nel 2014 e sottoposto a VAS. Il T.R.G.A. però afferma che il PGTU è uno strumento "distinto ed autonomo" dal PUM annullando l'approvazione del PGTU del Comune di Merano.

Sentenza n. 269/2020: Bando di gara per servizi di autobus extraurbani
Ricorso n. 106/2018, presentato dalla SAD s.p.a. (società di autolinee) contro la decisione del governo provinciale (n. 660 del 6 luglio 2018), che annulla, in via di autotutela, la gara per le linee di autobus extraurbane. Il governo provinciale ha giustificato questa decisione affermando che i documenti del dipartimento di mobilità erano diventati pubblici, il che significa che, tra l'altro, l'autenticità delle offerte non poteva più essere garantita.
Con questa sentenza il T.R.G.A. annulla la decisione del governo provinciale a base dell'insufficiente motivazione di questa.
Inoltre, il T.R.G.A. dichiara infondate le accuse di parzialità

mosse dalla SAD s.p.a. contro il governatore della provincia, che è stato presidente della “Seis-Seiser Alm Bahn AG” fino a settembre 2013, alla quale partecipa anche un diretto concorrente della SAD s.p.a. nel bando in questione (Markus Silbernagel, LiBUS). Non c'è conflitto di interessi se l’ufficio è stato consegnato cinque anni prima.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provinciale

https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx

Legge provinciale 29 ottobre 2020, n. 11
Modificazioni della legge provinciale sulla ricerca 2005

Legge provinciale 22 ottobre 2020, n. 10
Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice, e altre disposizioni riguardanti gli enti locali

Decreto del presidente della provincia 1 settembre 2020, n. 12-25/Leg
Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg "Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)"

Decreto del presidente della provincia 13 agosto 2020, n. 11-24/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e abrogazione di disposizioni connesse [Materia: Opere pubbliche]

Decreto del presidente della provincia 12 agosto 2020, n. 10-23/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)"

Legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8
Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici

Legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022

Legge provinciale 3 agosto 2020, n. 5
Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2019

Decreto del presidente della provincia 17 luglio 2020, n. 8-21/Leg
Disposizioni regolamentari relative alla valutazione ambientale strategica riguardante i corridoi infrastrutturali di accesso al Trentino e modificazione del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10)

Legge provinciale 3 luglio 2020, n. 4
Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali

Giurisprudenza amministrativa
Banca dati con i provvedimenti del TAR Trento:
https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-trga-trento

Provvedimenti ed atti Trga Trento per EMERGENZA COVID 19
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/covid19-trga-trento

T.R.G.A. Trento, sez. I, 31/08/2020, n. 145
La disposizione dell'art. 36, comma 1, lett. a) del regolamento urbanistico - edilizio provinciale di Trento non fissa un criterio di localizzazione delle stazioni radio base che si traduce in "un vincolo surrettizio, ostativo allo sviluppo della rete di telecomunicazione mobile", atteso che tale disposizione non esclude affatto una localizzazione alternativa degli impianti stessi nella medesima zona del territorio comunale come individuata dal gestore dei servizi di telefonia e, quindi, non comporta l'effetto di rendere impossibile la copertura di rete del

territorio nazionale. A ben vedere, la Provincia di Trento con tale criterio, al dichiarato fine di "tutelare e valorizzare il paesaggio" (ossia nell'esercizio delle proprie competenze in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio) si è limitata a fissare modalità di realizzazione degli impianti di telecomunicazioni volte a limitare l'impatto degli impianti stessi sul paesaggio circostante.
Spetta alle Regioni e agli enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze in materia urbanistica, regolare l'uso del proprio territorio, purché i criteri localizzativi e gli standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli impianti stessi. Si tratta di un principio, il quale - nel verificare il corretto esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli enti locali - ha sottolineato come il formale utilizzo degli strumenti urbanistici e il dichiarato intento di esercitare le proprie competenze in materia di governo del territorio non possono giustificare l'adozione di misure che, nella sostanza, costituiscono indirettamente una deroga ai limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali ad esempio il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale, che ha lo stesso effetto di sovrapporre una determinazione cautelativa ispirata al principio di precauzione alla normativa statale che ha fissato i limiti di radiofrequenza, di fatto eludendo tale normativa.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 31/08/2020, n. 141
La sottoscrizione della candidatura contenuta nella dichiarazione di presentazione della lista alla carica di consigliere comunale presenta un carattere lato sensu volitivo, e non meramente dichiarativo ed informativo; pertanto, essa non può sanare la mancata indicazione della lista cui si riferisce la candidatura stessa.
L'art. 244, Codice degli enti locali della Regione Trentino - Alto Adige, nella parte in cui prevede la cancellazione dalle liste dei nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale "qualora, in riferimento agli stessi, manchi ovvero sia incompleta la dichiarazione di accettazione prescritta dall'art. 242", va interpretato nel senso che (nel caso dei Comuni della Provincia di Trento) la dichiarazione di accettazione della candidatura è incompleta laddove manchi un elemento essenziale della dichiarazione stessa, quale è l'indicazione della lista alla quale si riferisce la candidatura. Laddove si ritenesse che il candidato nella dichiarazione di accettazione della candidatura non sia tenuto a specificare anche la lista alla quale si riferisce la

propria candidatura, si ammetterebbe nel procedimento elettorale un fattore di incertezza assolutamente incompatibile con la natura e la tempistica del procedimento stesso.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 15/07/2020, n. 115

L'accesso ai documenti amministrativi va valutato ex ante e in astratto, e non già con riferimento alla pertinenza nel merito dei documenti individuati dall'interessato, dato che la concreta valutazione della rilevanza e pertinenza della documentazione ai fini del giudizio cui accede va apprezzata nell'ambito di quest'ultimo. I presupposti per il diritto di accesso documentale sono previsti dall'art. 32, comma 1, l. prov. n. 23 del 1992 così come, in termini analoghi, stabiliti dall'art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 01/07/2020, n. 109

La disciplina di cui all'art. 88, comma 4 bis, l. prov. n. 15/2015 (''Riduzione del contributo di costruzione'') rinviene la propria ratio nella necessità di immettere nell'ordinamento una disciplina specifica ed omogenea per la riduzione del contributo di concessione nei casi di demo-ricostruzione, accomunati dal ricorrere di un volume preesistente che l'interessato si accinge a riedificare. Il legislatore ha confermato l'irrilevanza della categoria di intervento utilizzato per il riuso dei volumi pregressi, poiché risultano indubitabilmente equivalenti gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di ristrutturazione edilizia o anche di nuova costruzione, superando così le difficoltà interpretative sul punto che nel tempo avevano - tra l'altro - dato luogo, sia pure in contesti ordinamentali ben diversi rispetto alla specialità della competenza primaria della Provincia autonoma di Trento in materia urbanistica, e ciò anche e soprattutto in ragione dell'evoluzione della normativa di fonte statuale.
È illegittimo l'art. 46 comma 3 del Regolamento urbanistico provinciale di Trento, da cui consegue che la riduzione del contributo di costruzione, nel caso di interventi di demo-ricostruzione, dovrà essere determinata attraverso la sostanziale ''sterilizzazione'' della superficie utile netta preesistente, in stretta applicazione del comma 4 bis dell'art. 88 della l. prov. n. 15 del 2015, fino all'eventuale nuovo esercizio della discrezionalità del legislatore. Non è, infatti, precluso al legislatore provinciale, de iure condendo, esercitare nuovamente la discrezionalità legislativa a lui spettante per la specifica fattispecie considerata, mediante la determinazione degli elementi necessari a circoscrivere i criteri direttivi e i limiti entro i quali può esprimersi la fonte secondaria (v. Cons. St.,

ad. plen., 30/08/2018, n. 12). Infatti, il contributo di concessione, definito dalla l.p. Trento n. 15/2015 quale "contributo di costruzione" costituisce un corrispettivo di diritto pubblico previsto a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione, cioè una prestazione patrimoniale di carattere non tributario, e ha carattere generale, prescindendo totalmente dalle singole opere di urbanizzazione che devono in concreto eseguirsi, venendo altresì determinato indipendentemente sia dall'utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio, sia dalle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione delle relative opere.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 01/07/2020, n. 107

Non contrasta con il riparto di attribuzioni tra legislatore provinciale e legislatore statale l'esercizio della competenza legislativa di cui è espressione l'art. 67 bis, l. prov. n. 7/1997. Pertanto, deve essere confermata la spettanza al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva avente riguardo ai rapporti di lavoro per personale dipendente dal Corpo permanente dei Vigili del Fuoco provinciali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, comma 4, d.lg. n. 165 del 2001 e dell'art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a. in relazione all'attuale testo dell'art. 67 bis l. prov. n. 7 del 1997.
L'esercizio della competenza legislativa circa la definizione della natura giuridica del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti dall'Amministrazione provinciale in senso aderente alle norme fondamentali di riforma economico-sociale espresse dalle leggi dello Stato, è stato reputato fin dall'origine conforme a Costituzione dalla stessa Consulta. Deve, pertanto, ritenersi non esorbitante dalle competenze del legislatore provinciale il recepimento della disciplina di diritto pubblico del rapporto di lavoro dei componenti del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco, in assonanza con la previsione della legislazione dello Stato per quanto segnatamente attiene al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ex artt. 108 e 117, c. 2, lett. l), Cost., il riparto di giurisdizione è comunque tema di stretta pertinenza del legislatore statale, in quanto la relativa disciplina non può che essere unitaria su tutto il territorio nazionale, non essendo consentite soluzioni difformi da Regione a Regione.

T.R.G.A. Trento, sez I, 16/06/2020, n. 91

Le società di gestione del risparmio (SGR) sono riconducibili alle istituzioni finanziarie (non bancarie) e appartengono alla categoria degli investitori istituzionali.
Il comma 3-ter dell’art. 144, d.lgs. n. 163 del 2006 – secondo cui “Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla

dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario" – non impone l'obbligo di prevedere nel bando, a pena di esclusione, la presentazione, a corredo dell'offerta, della dichiarazione di uno più istituti finanziatori, recante la manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, perché il legislatore, con una formula aperta, ha riconosciuto a ciascuna amministrazione la facoltà di determinarsi in proposito.

NEWS

La giuria internazionale della nona edizione del **programma Federal Scholar in Residence** di Eurac Research ha conferito il primo premio al lavoro presentato da Daniel Cetrà, ricercatore presso il Centre on Constitutional Change e la University of Aberdeen. La sua ricerca si concentra principalmente sul nazionalismo e comprende, tra le altre cose, anche studi sulla Brexit, sul nazionalismo nelle minoranze e sui movimenti indipendentisti in Catalogna, nelle Fiandre, in Scozia e nei Paesi Baschi. Durante il suo soggiorno presso Eurac Research, Cetrà discuterà il suo paper "State Nationalism and Territorial Accommodation: Founding Moments and their Legacies in Spain and India" e presenterà ulteriori lavori e focus di ricerca. Come di consueto, il termine per la presentazione delle candidature per il programma Federal Scholar in Residence 2022 è il 1 luglio 2021. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare la pagina www.eurac.edu/federalscholar.

L'Istituto di studi federali comparati e l'Istituto sui diritti delle minoranze di Eurac Research hanno avviato una nuova serie di working papers: **DiGoP** (*Diversity Governance Papers - Constitutional, Territorial and Societal Pluralism*). All'interno della serie vengono pubblicati contributi che affrontano l'argomento da diverse prospettive. I contributi saranno *peer reviewed* e disponibili online gratuitamente. Maggiori info http://bit.ly/DiGoPapers

COVID-19

Misure collegate al contenimento del Coronavirus

TIROLO

Portale Coronavirus del Land Tirol con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19: https://www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/infekt/coronavirus-covid-19-informationen/

VfGH 14.07.2020, G 180/2020 et al.; provvedimenti del Tirolo in tema di Covid-19:
Inammissibilità di ricorsi individuali da parte di albergatori tirolesi relativi alla legittimità dell'emanazione di regolamenti ai sensi della Legge sui provvedimenti in tema di COVID-19 (COVID-19-MaßnahmenG) e in opposizione a diversi provvedimenti regolamentari per l'arginamento della diffusione di COVID-19, a causa del non ricorrere di un interesse legittimo immediato o la non dimostrata ricorrenza di detto interesse legittimo, nonché per la mancata esposizione dei profili di illegittimità di detti regolamenti che venivano contestati nella loro integrità; inoltre rigetto della trattazione dei ricorsi riguardanti la mancata previsione di indennizzi per il lucro cessante.

VfGH 14.07.2020, V 355/2020 et al.; provvedimenti del Tirolo in tema di Covid-19:
Inammissibilità di ricorsi individuali per l'annullamento di due regolamenti emanati da una *Bezirkshauptmannschaft* contenenti l'abrogazione di misure in tema di COVID-19; si è ritenuto che i regolamenti contestati non contenessero violazioni della sfera giuridica e che la società ricorrente non fosse legittimata a richiedere la persistenza dei regolamenti abrogati.

Legge del Tirolo sull'adeguamento dei tributi in seguito a COVID-19, LGBl. Nr. 59/2020:
Disciplina di adeguamento dei tributi alla Legge di adeguamento riguardo a COVID-19 (COVID-19-Anpassungsgesetz, LGBl. Nr. 51/2020).

Legge del Tirolo sul sostegno finanziario ai Comuni (Tiroler Finanzzuweisungsgesetz) 2020 (riforma), LGBl. Nr. 67/2020:
Sostegni finanziari per COVID-19 da parte del Land Tirolo ai comuni tirolesi, in forma di sostegni privilegiati, a parziale compensazione delle minori entrate.

Ordinamento comunale del Tirolo, diritto civico di Innsbruck (riforma), LGBl. Nr. 109/2020 e 110/2020:
Tra l'altro disposizioni speciali per la pubblicità delle sedute del consiglio comunale a causa di COVID-19

2ª Legge di adeguamento riguardo a COVID-19 (2. Tiroler COVID-19-Anpassungsgesetz), LGBl Nr. 118/2020:
Proroga di numerose disposizioni speciali del Land Tirolo fino alla fine dell'anno 2021.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Portale Coronavirus con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19. http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus.asp

Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
Disposizioni collegate all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2020

e per il triennio 2020-2022
La legge prevede la sospensione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2020 per alcune categorie catastali a causa della pandemia di Covid-19 (come gli alloggi e i rifugi). Permette inoltre alle autorità locali di rinunciare all'affitto e ai canoni di concessione a causa dell'emergenza epidemiologica. Anche in altri settori si stanno modificando le leggi provinciali per rispondere alle situazioni create dalla pandemia (ad esempio, l'istruzione e l'economia).

Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni.
La legge autorizza la provincia a partecipare alla creazione di una fondazione legata al riconoscimento delle Dolomiti come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.
L'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, prevista dalla l. p. 19 agosto 2020, n. 9, sarà estesa e saranno adottate anche altre misure di sostegno per contrastare gli effetti negativi della pandemia di Covid-19.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Portale Coronavirus della Provincia autonoma di Trento con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Rubrica-Coronavirus/Ordinanze-documenti-e-comunicazioni/Normativa-e-Linee-guida

Provvedimenti ed atti T.R.G.A. Trento per EMERGENZA COVID 19
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/covid19-trga-trento

Decreto del presidente della provincia 13 luglio 2020, n. 7-20/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19)

Decreto del presidente della provincia 11 giugno 2020, n. 6-19/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19) e del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)

Decreto del presidente della provincia 11 giugno 2020, n. 5-18/Leg
Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19), concernente il riconoscimento dei costi derivanti

dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro

NOVITÀ EDITORIALI

M. Cozzio, G. Gios (cur.), La gestione della risorsa acqua nelle aree montane. Profili economici e giuridici rilevanti in tema di concessioni idroelettriche, Trento, Università degli studi di Trento, 2020.

Bußjäger/Gamper/Ranacher (Hg), Tiroler Landesverfassungsrecht (Il diritto costituzionale del Tirolo, 2020)

Bußjäger/Kronister/Schramek (Hg), Herausforderungen der Bezirksverwaltung (Le sfide dell'amministrazione circoscrizionale – 2020)

Institut für Föderalismus (Hg), 44. Bericht über den Föderalismus in Österreich (44° Rapporto sul federalismo in Austria – 2020)

Lienbacher/Pürgy (Hrsg), Ist die Gesetzgebungskompetenz der Länder noch sinnvoll? (Ha ancora senso la competenza legislativa dei Land? – 2020)

Lopatka, Die Stellung der österreichischen Bundesländer in der unionalen Rechtsetzung (Il rango dei Land austriaci nella legislazione comunitaria – 2020)

Alber Elisabeth, Guest Editor's Introduction: Squaring the Circle: Constitutionalism and Pluralism in Overseas France, in: IACL Blog Symposium Constitutionalism and Pluralism in Overseas France, 03/11/2020, https://blog-iacl-aidc.org/constitutionalism-and-pluralism-in-overseas-france/2020/11/3/guest-editors-introduction-squaring-the-circle-constitutionalism-and-pluralism-in-overseas-france

Alber Elisabeth, New Caledonia Rejects Once Again Full Independence, but the Die Is Not Yet Entirely Cast, in: IACL Blog, 06/10/2020, https://blog-iacl-aidc.org/2020-posts/2020/10/6/new-caledonia-rejects-once-again-full-independence-but-the-die-is-not-yet-entirely-cast

Alber Elisabeth, L'autonomie du Tyrol du Sud en Italie: une analyse contextuelle, in: Félix Mathieu/David Guénette/Alain-G.

Gagnon (Hg.), Cinquante déclinaisons de fédéralisme. Théorie, enjeux et études de cas, Presses de l'Université du Québec, Montreal, 2020, 379-392.

Alber Elisabeth /Engl Alice, Border Crossers and Border Studies: Eine multiperspektivische Bestandsaufnahme zum Grenzraum Tirol-Südtirol-Trentino, in: Theo Hug/Andreas Maurer/Thomas Walli, Crossing Borders – Passaggi di confine – Grenzgänge. Festschrift für Günther Pallaver, innsbruck university press, 2020, 29-45.

Alber Elisabeth / Keil Soeren, Introduction: Federalism as a Tool of Conflict Resolution, in: Soeren Keil/Elisabeth Alber (Hg), Federalism as a Tool of Conflict Resolution, Ethnopolitics Special Issue, volume 4/2020, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17449057.2020.1795469

Alber Elisabeth / Mariacher Lukas, Der Regionalstaat Italien und Südtirols Sonderstellung: Grundlagen und Entwicklungen, in: Rudolf Hrbek, Martin Große Hüttmann, Carmen Thamm (Hg), Autonomieforderungen und Sezessionsbestrebungen in Europa und der Welt. Beweggründe - Entwicklungen – Perspektiven, Nomos, Baden-Baden, 2020, 56-75.

Habicher Daria / **Windegger Felix** / **Gruber Mirjam** / **Dibiasi Andreas** / **Klotz Greta** / **Erschbamer Greta** / **Pechlaner Harald** / **von der Gracht Heiko** / **Gigante Silvia** / **Ghirardello Linda**, Denkanstoß Covid-19: Zukunftsszenarien für ein nachhaltiges Südtirol 2030+, Eurac Research, Bozen, 2020, http://www.eurac.edu/en/research/center-for-advanced-studies/projects/PublishingImages/Pages/Suedtirol-Alto-Adige-2030+/Covid-19_Szenarien_WEB.pdf

Habicher Daria / **Windegger Felix** / **Gruber Mirjam** / **Dibiasi Andreas** / **Klotz Greta** / **Erschbamer Greta** / **Pechlaner Harald** / **von der Gracht Heiko** / **Gigante Silvia** / **Ghirardello Linda**, Spunti di riflessione covid-19: scenari futuri per un Alto Adige 2030+ più sostenibile, Eurac Research, Bozen, 2020.

Kössler Karl, Bougainville Moving Towards Independence? The Role of Autonomy for Conflict Resolution in Past and Present, in: Soeren Keil/Elisabeth Alber (Hg), Federalism as a Tool of Conflict Resolution, Ethnopolitics Special Issue, volume 4/2020, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17449057.2020.17

95475

Palermo Francesco / Parolari Sara / Valdesalici Alice (eds.), Costituzioni finanziarie e riforme: Italia e Spagna a confronto, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020.

Palermo Francesco, The Elephant in the Room: Ukraine between Decentralization and Conflict, in: Soeren Keil/Elisabeth Alber (Hg), Federalism as a Tool of Conflict Resolution, Ethnopolitics Special Issue, volume 4/2020, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17449057.2020.1795473

Palermo Francesco, La forma di governo regionale a vent'anni dalla riforma: cosa resta della specialità?, in: Osservatorio sulle fonti, 2/2020, 1063-1075.

Palermo Francesco, La gestione della crisi pandemica in Austria: regolarità costituzionale e qualche distonia politica, in: Diritto pubblico comparato ed europeo – DPCE online, 2/2020, 1743-1758, http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/979.

Palermo Francesco, *Reducing the Size of the Italian Parliament: The Wrong Means to the Right End*, in: International Journal of Constitutional Law Blog (18 September 2020), http://www.iconnectblog.com/2020/09/symposium-|-part-iii-|-the-wrong-means-to-the-right-end.

Palermo Francesco, Quelques perspectives sur le fédéralisme compare, in: Félix Mathieu/David Guénette/Alain-G. Gagnon (Hg.), Cinquante déclinaisons de fédéralisme. Théorie, enjeux et études de cas, Presses de l'Université du Québec, Montreal, 2020, 137-144.

Palermo Francesco, Les enseignements de l'Union européenne pour comprendre le fédéralisme, in: Félix Mathieu/David Guénette/Alain-G. Gagnon (Hg.), Cinquante déclinaisons de fédéralisme. Théorie, enjeux et études de cas, Presses de l'Université du Québec, Montreal, 2020, 415-423.

Palermo Francesco, The Resilience of Austrian Federalism and How the Constitutional Court Supports It, in: IACL-AIDC Blog (8 October 2020), https://blog-iacl-aidc.org/100th-anniversary-of-the-austrian-constitutional-court/2020/10/8/quts03apxmajno427qwudax8eq4fmz

Valdesalici Alice / Chanchal Kumar Sharma, Fiscal Federalism, in: Rainer Grote / Frauke Lachenmann / Rüdiger Wolfrum (eds.), Max Planck Encyclopaedia of Comparative Constitutional Law (OUP 2017-), 2020; available at www.mpeccol.com.

Valdesalici Alice, Measuring Fiscal Responsibility: From “Law in Books” to “Law in Action”’, in: Nico Steytler / Balveer Arora / Rekha Saxena (eds.), The Value of Comparative Federalism: The Legacy of Ronald L. Watts, Routledge, 2020, 123-145.

Valdesalici Alice, Riforma del federalismo fiscale e Regioni speciali: gli opposti a volte si attraggono, in: Francesco Palermo / Sara Parolari / Alice Valdesalici (eds.), Costituzioni finanziarie e riforme: Italia e Spagna a confronto, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, 205-222.

Zwilling Carolin / **Alber Elisabeth**, Italiens Regionalismus im Ausnahmezustand: die Regierung Conte II auf der Suche nach Stabilität und Koordination, in: Europäischen Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (EZFF) (Hg.), Jahrbuch des Föderalismus 2020. Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa, 2020, 307 – 320.

Copyright © 2020

mailchimp

cancellazione newsletter | cambiare abbonamento

Newsletter n.: 1/2020
relativa al periodo: 11/2019 - 05/2020

www.jus-euroregionale.org

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti

AUSTRIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DIRITTO DEL LAND TIR
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Su
Tribunale amministrativo
Land Tirolo

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DEL CONSI
STATO
PROVINCIA AUTONOM
BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amminis
PROVINCIA AUTONOM
TRENTO
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amminis

NEWS

COVID-19

NOVITÀ EDITORIALI

Contatto

Euroregionale Vereinigu
vergleichendes öffentlich
und Europarecht / Assoc
Euroregionale di Diritto F
Comparato ed Europeo,

Redazione e traduz

Matthias Haller, Esther
Happacher, Hannes Hap
Christian Ranacher, Sigr
Rosenkranz, Alexander S
Florian Schwetz, Daniel

AUSTRIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

VfGH 03.12.2019, V 83/2019; illegittimità di un regolamento:
Contrarietà alla legge di un regolamento riguardante la dichiarazione di una via quale strada comunale per grave vizio nell'emanazione; violazione del principio di pubblicità a causa della mancata previsione di un punto dell'ordine del giorno per la discussione del regolamento da emanare nel consiglio comunale.

VfGH 12.12.2019, G 164, 171/2019; Legge quadro sul sussidio minimo (Sozialhilfe-Grundsatzgesetz):
Non siamo in presenza di un'invasione illecita nella competenza dei Länder: la concessione di prestazioni in caso di stato di bisogno – cosiddetta "assistenza in caso di povertà" – è di per sé competenza dei Länder. Il Bund è tuttavia competente a stabilire i principi della legislazione dei Länder in questo settore. Tale competenza consente al Bund di emettere anche norme dettagliate, sempreché esse abbiano ad oggetto questioni di rilevanza fondamentale per tutto il territorio federale. Le disposizioni della Legge sui principi in relazione al sussidio minimo soddisfano tale presupposto; inoltre, ai Länder rimangono ambiti di intervento in merito.

VfGH 13.12.2019, G 78-81/2019-56; 13.12.2019, G 67-71/2019-53; 13.12.2019, G 211-213/2019-21; 13.12.2019, G 119/2019 eccetera; riforma dell'organizzazione della previdenza sociale:
L'accorpamento delle casse mutue territoriali rientra nell'ambito della discrezionalità politica del legislatore e non è in contrasto con il criterio di ragionevolezza, in particolare nella forma del principio di efficienza; l'art. 120a segg. B-VG (Legge costituzionale federale) non garantisce l'esistenza delle singole casse e non proibisce l'accorpamento o lo scioglimento di una di esse.

DIRITTO DEL LAND TIROLO

Avvertenza: per le Gazzette ufficiali autentiche del Land e le versioni consolidate consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative, sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto "Parlamentarische Materialien" (Materiali parlamentari).

Costituzione del Tirolo (Tiroler Landesordnung) (riforma), LGBl. Nr. 133/2019:
Previsione della tutela del clima come finalità dello Stato.

Legge del Tirolo sul turismo (Tiroler Tourismusgesetz) 2006 (riforma),

Sigmund, Anna Simonat Tischler, Jens Woelk. Nc assume responsabilità p informazioni.

Sponsorizzato da

LAND TIROL

LGBl. Nr. 134/2019:
Associazioni turistiche; nuove disposizioni per l'elezione dell'organo di vigilanza nonché ulteriori modifiche sulla base di esperienze derivanti dalla pratica attuativa della legge.

Legge sugli adeguamenti dell'Ordinamento giuridico del Tirolo in seguito alla riorganizzazione della previdenza sociale, alle nuove norme sulla tutela di soggetti adulti portatori di disabilità ("Erwachsenenschutzercht"), all'introduzione nei Comuni di albi elettroniche per gli annunci pubblici ("Amtstafel") e all'aggiornamento di norme giuridiche, LGBl. Nr. 138/2019:
Modifica di oltre 80 leggi a causa degli elementi di cui sopra.

Legge sui provvedimenti di accompagnamento all'attuazione di determinati regolamenti dell'Unione Europea nell'ambito dell'Ordinamento giuridico del Tirolo (riforma), LGBl. Nr. 141/2019:
Provvedimenti di accompagnamento al Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali (Regolamento sui controlli).

Legge sulla partecipazione ai sensi della Convenzione di Aarhus 2019, LGBl. Nr. 163/2019:
Attuazione dell'art. 9 comma 3 come anche degli artt.6 e 9 comma 2 della Convenzione di Aarhus, nelle materie tutela della natura, caccia e pesca.

Legge del Tirolo sull'apicoltura (Tiroler Bienenwirtschaftsgesetz) 2019, LGBl. Nr. 1/2020:
Nuova emanazione; facilitazioni per l'apicoltura sul territorio urbano.

Legge del Tirolo sulla pubblica sicurezza (Landes-Polizeigesetz) (riforma), LGBl. Nr. 5/2020:
Disposizioni di legge sull'obbligo di guinzaglio e museruola nonché sui corsi per proprietari di cani senza esperienze precedenti oltre a ulteriori provvedimenti; inoltre, adeguamento alla giurisdizione della Corte europea di giustizia (Rs C-230/18) di disposizioni riguardanti la chiusura di una casa di appuntamenti.

Legge del Tirolo sul sostegno finanziario ai Comuni (Tiroler Finanzzuweisungsgesetz) 2020, LGBl. Nr. 7/2020:
Ulteriori sostegni finanziari ai Comuni in forma di emolumenti annuali al fine di tener conto dell'aumento delle spese nei settori dell'assistenza minima, dei sussidi, degli aiuti per disabili e minori.

Legge sui provvedimenti di accompagnamento per l'attuazione di determinati regolamenti dell'Unione Europea e dela Legge del Tirolo sull'energia elettrica (Tiroler Elektrizitätsgesetz) del 2012, LGBl. Nr. 20/2020:
Attuazione di disposizioni comunitarie relative all'efficienza energetica per

le reti di teleriscaldamento e telerefrigerazione.

Regolamento del Parlamento (Landtag) del Tirolo 2015 (riforma), LGBl. Nr. 39/2020:
Previsione per legge di un parlamento per gli alunni delle scuole.

Legge del Tirolo sulla salute delle piante (Tiroler Pflanzengesundheitsgesetz), LGBl. Nr. 45/2020:
Norme di accompagnamento e di attuazione del nuovo quadro normativo eurounitario in seguito al Regolamento (UE) 2016/2031.

Legge del Tirolo sulla gestione del territorio (Tiroler Raumordnungsgesetz) 2016, Ordinamento edilizio del Tirolo (Tiroler Bauordnung) 2018, Legge tributaria del Tirolo (Tiroler Abgabengesetz), Legge del Tirolo sui tributi di residenza (Tiroler Aufenthaltsabgabegesetz) 2003 e Legge del Tirolo sui tributi per domicili per il tempo libero (Tiroler Freizeitwohnsitzabgabegesetz) (riforma), LGBl. Nr. 46/2020:
Garanzia di un controllo effettivo delle disposizioni di legge relativamente ai domicili per il tempo libero e informazioni reciproche tra uffici pubblici, nell'ambito normativo, sulla gestione del territorio e sui tributi in relazione alle seconde case.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Corte Amministrativa Suprema

VwGH 22.10.2019, Ra 2018/10/0133; Legge del Tirolo sull'assistenza minima (Tiroler Mindestsicherungsgesetz):
Un "caso di particolare onerosità" nel senso indicato dalla TMSG (Legge del Tirolo sulle tutele minime) si presenta quando la persona richiedente si trovi, senza la sua responsabilità – senza dunque che ricorrano circostanze ad essa imputabili –, in una situazione di straordinaria gravità. L'allontanamento dalla dimora familiare con divieto di accesso a causa di notevoli violenze commesse a danno della sorella non può essere trascurato al momento della decisione di merito.

VwGH 11.12.2019, Ro 2018/05/0018; Legge del Tirolo sulla tutela della salute (TNSchG):
Per poter parlare di "attività rumorosa" nel senso indicato dalla Legge del Tirolo sulla tutela della salute (TNSchG) e dal Regolamento sulle zone di quiete, non è sufficiente che l'emissione acustica sia percepibile nelle immediate vicinanze senza che sia dimostrabile una molestia del bisogno di ristoro ai danni di chi sia in cerca di quiete all'interno di un apposito territorio. La strada che deve servire al trasporto di scarti edilizi fino alla discarica si trova al di fuori della zona di quiete, e non può essere dunque considerato al momento di giudicare se la discarica costituisca o meno attività rumorosa.

VwGH 23.01.2020, Ra 2018/07/0443; ripartizione catastale; comunità agricola (“Agrargemeinschaft”) transfrontaliera:
La competenza per territorio delle autorità amministrative agrarie per le questioni riguardanti la formazione della volontà degli organi di una comunità agricola è determinata, in applicazione del § 1 AgrVG (Legge sui procedimenti in materia agraria) nel combinato disposto con il § 3 n. 2 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario), dalla sede della comunità agricola, senza limitazione a quella porzione di territorio della medesima che si trovi nella circoscrizione dell’autorità in questione. Si deve presumere la competenza delle autorità austriache nelle decisioni in materia nel caso in cui la comunità abbia una sede nel territorio nazionale.

VwGH 28.01.2020, Ra 2019/03/0121; Legge del Tirolo sulle attività venatorie 2004:
La necessaria comunanza di tutte le parti del territorio assegnato a una cooperativa di caccia permane anche se è accertata la titolarità di un territorio di caccia individuale come richiesto dalla ricorrente.

VwGH 25.02.2020, Ra 2020/06/0060; Legge del Tirolo sulla gestione del territorio (TROG):
Rigetto del ricorso promosso dall’autorità amministrativa; giudizio relativo a un caso singolo di proiezione territoriale da parte del Tribunale amministrativo (LVwG) ai sensi del § 61 comma 5 lit. a della Legge del Tirolo sulla gestione del territorio (TROG); non risulta alcun errore di giudizio.

VwGH 20.03.2020, Ra 2019/10/0197; autorizzazione di tutela della natura:
Rigetto del ricorso relativo all’assegnazione di una autorizzazione di tutela della natura per la creazione di una pista da sci e il trasferimento dell’impianto di innevamento compresi i cavi di erogazione energetica e di comando, successiva all’accoglimento del ricorso promosso dall’Ufficio ambientale del Land da parte del Tribunale amministrativo (LVwG) del Tirolo.

Tribunale amministrativo del Land Tirolo
20.01.2020, LVwG-2019/20/1563-3; sfruttamento del turismo; organi; qualità dell’impresa; fatturati interni; compensazione delle spese; obbligo contributivo; favorito il commercio all’ingrosso; Regolamento sui gruppi di contribuenti:
Ai sensi del § 30 della Legge del Tirolo sul turismo, l’obbligo al pagamento dei contributi sussiste se i fatturati maturati da società consociate siano soggetti a imposta ed entrambe godano, dal punto di vista del fatturato, di una intensificazione del flusso turistico.
Un ammorbidimento dell’eventuale “effetto cascata” dell’obbligo tributario va ravvisato nell’agevolazione ai sensi del § 1 comma 2 del Regolamento sui gruppi di contribuenti, ai sensi del quale, in caso di allineamento di

diversi esercizi commerciali, anche gli esercizi all'ingrosso della stessa tipologia devono essere inclusi nel gruppo di contribuenti con l'aliquota percentuale immediatamente più bassa.
L'esenzione prevista dal § 31 comma 1 lit. a – j della Legge del Tirolo sul turismo può essere presa in considerazione solo se la fattispecie astratta ivi contemplata ricorra anche nel caso di specie.

03.02.2020, LVwG-2019/48/1756-7; rapporto tra volume e superficie; cumuli di terra:
Dalla concessione edilizia deriva il diritto e anzi la delega ad asportare i mucchi di terra e gli accumuli relativi, ma non un obbligo in tal senso. Il costruttore ha facoltà di non eseguire i lavori edilizi che siano stati autorizzati in via definitiva, a meno che essi non siano inseparabili dall'opera edilizia complessiva e non siano rilevanti e necessari dal punto di vista costruttivo e urbanistico. Gli accumuli di terra che non siano adiacenti alla superficie esterna ma siano ammonticchiati a distanza di ca. 40 cm dalla superficie medesima non riducono il rapporto tra volume e superficie ai sensi del § 61 comma 3 della Legge del Tirolo sulla gestione del territorio (TROG) del 2016.

07.02.2020, LVwG-2019/37/2038-7; comunità agricola; quota; "Absonderung"; azienda agricola:
Per "Absonderung", concetto generale del diritto pubblico, si intendono tutte le soluzioni di diritto privato, a qualsiasi titolo, dei diritti spettanti alle singole quote a favore del terreno principale. Qualsiasi decisione di merito su una richiesta di autorizzazione al trasferimento di un diritto spettante a una singola quota verso la comunità agricola presuppone che si sia verificato un negozio giuridico efficace, il quale abbia disposto tale trasferimento.

17.02.2020, LVwG-2020/31/0098-2; domicilio per il tempo libero ("Freizeitwohnsitz"):
L'affermazione, non meglio specificata, secondo cui la figlia del costruttore probabilmente si iscriverà a un'università distante circa 80 km dal luogo di edificazione e avrà il suo domicilio principale nell'edificio progettato, in modo tale da occuparsi delle abitazioni per vacanza, non costituisce prova credibile del fatto che l'edificio non verrà utilizzato quale domicilio per il tempo libero ai sensi del § 29 comma 4 TBO (Ordinamento edilizio del Tirolo) del 2018.

30.03.2020, LVwG-2019/22/0732-1; permesso di soggiorno per "motivi di studio"; prova del risultato conseguito nello studio:
Il risultato conseguito nello studio ai fini della proroga del titolo "permesso di soggiorno per motivi di studio" (§ 64 comma 2 NAG – Legge sui titoli di soggiorno – 2005) non deve essere sottoposto a verifica per l'intera durata del corso di studio fino al momento della richiesta, ma solo per l'anno

precedente la fine della validità del titolo sussistente. Nel caso in cui, a causa della durata del procedimento di proroga, sia già trascorso un ulteriore anno di studio, si potrà tener conto, al fine di valutare con valore di attualità il risultato conseguito, dell'ultimo anno di studio trascorso.

30.03.2020, LVwG-2019/41/1827-4; obbligo di indicazione di provenienza della carne di cinghiale:
L'indicazione di provenienza della carne di cinghiale non è possibile ai fini del Regolamento di attuazione (UE) n. 1337/2013 poiché nel caso specifico non esiste né un Paese di allevamento, né un Paese di macellazione. La formulazione "Abbattuto in…" non può essere dedotta dal Regolamento citato e non soddisferebbe pertanto i requisiti di legge previsti. L'indicazione di provenienza richiesta non può essere motivata nemmeno riferendosi all'art. 26 comma 2 lit. a del Regolamento EU 1169/2011.

ITALIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 78/2020: Norme statali sul rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori nella sanità
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale in riferimento di varie disposizioni della legge n. 145 del 2018, promosso tra altri dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. La legge statale prevede in particolare al suo articolo 1, comma 865, che gli enti del Servizio sanitario nazionale che pagano in ritardo i fornitori hanno l'obbligo di prevedere, nei contratti dei direttori generali e amministrativi, uno specifico obiettivo che condiziona almeno il 30 per cento dell'indennità di risultato al rispetto dei tempi di pagamento previsti per legge. La legge ha la concreta finalità di contrastare il fenomeno dei ritardi nei pagamenti.
La Corte rigetta le censure delle ricorrenti e dichiara la legge conforme alla Costituzione. Il trattamento economico dei dipendenti pubblici, compresa la disciplina delle varie componenti della retribuzione va ricondotto alla materia dell'"ordinamento civile", prevalendo quest'ultimo ambito di competenza su ogni tipo di potestà legislativa delle Regioni e anche delle autonomie speciali. Inoltre, la sentenza evidenzia che la norma impugnata non si applica qualora l'ente rispetti i tempi di pagamento (per cui nulla è innovato per gli enti virtuosi) e gradua le misure in relazione alla gravità dell'inadempimento.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

Sentenza n. 367/2020*: Casse Raiffeisen

Ricorso n. 5383/2017 proposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust contro la Cassa Raiffeisen Silandro Soc Coop per la riforma della sentenza n. 4748/2017 del TRGA per il Lazio (Sezione Prima) che dichiara legittima l'accordo preso tra le Casse Raiffeisen avente ad oggetto il coordinamento delle politiche commerciali attraverso lo scambio di informazioni in riguardo al mercato degli impieghi alla famiglie consumatrici nella Provincia in quanto non idoneo ad essere qualificato come anticoncorrenziale.

L'appellante contesta che l'intesa stipulata tra le Casse Raiffeisen presenta un'intesa che abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante fissando direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita. Il C.d.S. dichiara che tra le singole Casse manca il rapporto concorrenziale, siccome il sistema delle Casse Raiffeisen, basato sui principi del "mutualismo" e del "localismo", esclude in modo sufficientemente chiaro anche solo un rapporto concorrenziale potenziale. Inoltre, l'intesa in questione essendo qualificabile come "intesa per oggetto" non ha l'attitudine a produrre effetti restrittivi della concorrenza in quanto un cartello formato da imprese che complessivamente rappresentano solo il 25/30 % del mercato non è idoneo a produrre un apprezzabile effetto anticoncorrenziale.

*Questa sentenza è esemplare per le altre sentenze che hanno come parte resistente una Cassa Raiffeisen con sede nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. In specifico si vedano le sentenze 489, 488, 371, 370, 369, 368, 367, 365, 363, 362, 361, 296 e 364 del 2020.

Sentenza n. 776/2020: Perfezionamento dell'espropriazione senza intavolazione nel libro fondiario

Ricorso n. 5307/2016 proposto dal sig. Höllwarth contro la Provincia autonoma di Bolzano per la riforma della sentenza del TRGA di Bolzano, n. 102/2016, che dichiara la regolarità della espropriazione avvenuta.

In riguardo all'espropriazione da parte della pubblica amministrazione il ricorrente pretende che essa non si sia mai perfezionata a causa della mancata intavolazione dell'acquisizione nel libro fondiario. Il C.d.S. dichiara che l'iscrizione del decreto di espropriazione per pubblica utilità nel libro fondiario assolve una mera funzione di pubblicità-notizia, avendo sul piano sostanziale un'efficacia erga omnes ed in quanto tale è sempre opponibile agli eventuali successivi acquirenti dell'immobile espropriato. Inoltre, il C.d.S. conferma la facoltà, prevista in via interpretativa da una legge provinciale (art. 32 l.p. n. 10/1991) di regolarizzare tavolarmente acquisti extratavolari già perfezionati sul piano del diritto sostanziale e risalenti nel tempo, ferma restando la riserva di giurisdizione

sull’accertamento dei relativi diritti da parte della competente autorità giudiziaria.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Legislazione provinciale

Legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11

Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all’organizzazione delle XXV Olimpiadi invernali e delle XV Paralimpiadi invernali del 2026.

La legge provinciale prevede la costituzione di due organismi (Comitato Organizzatore, Agenzia di Progettazione Olimpica) previsti dal dossier di Candidatura per le Olimpiadi del 2026.

Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12

Codice del commercio

La legge provinciale contiene nuove norme di disciplina dell’attività commerciale in provincia di Bolzano. Fra l’altro vengono regolamentati le autorizzazioni per le aperture di strutture di vendita in zone residenziali e in zone non residenziali. La legge provinciale contiene regole generali per le attività commerciali nonché per la pianificazione territoriale (commerciale/urbanistica) nonché per la formazione del tecnico/tecnica del commercio. La disciplina della presente legge si applica a tutte le forme di attività commerciale quali il commercio all’ingrosso e al dettaglio in sede fissa, al commercio al dettaglio su aree pubbliche, alla vendita della stampa quotidiana e periodica, alle forme speciali di vendita al dettaglio e ai distributori di carburanti. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio - con l’esclusione del commercio su aree pubbliche - sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. Altri regole specifiche riguardano il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda per atto tra vivi o in caso di morte.

Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13

Modifica alla legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)

La legge prevede modificazioni meramente terminologiche dell’art. 1 della legge provinciale del 17 ottobre 2019 n. 10, per garantire la corrispondenza dei testi in entrambe le lingue (“Südtirol” – “Alto Adige” invece die “Provincia di Bolzano”).

Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 14

Debito fuori bilancio

Questa legge provinciale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa come lo prevede il D.Leg. n. 118/201.

Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15

Legge di stabilità provinciale per l'anno 2020

La legge prevede fra l'altro disposizioni in riferimento all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, la modifica delle disposizione riguardante le agevolazioni IRAP nonché disposizioni in materia di spesa (correttivi tecnici alle norme di contabilità della Provincia). La legge agevola la rappresentanza dei gruppi linguistici negli organi sociali e precisa, che i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza sono fissati con decreto del Presidente della Provincia. Ulteriore dettaglio contenuto nella legge è che anche i direttori di Ripartizione della Provincia sono autorizzati a prestare fino a 40 ore di straordinario al mese.

Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2020-2022

Legge provinciale 20 dicembre 2019, n. 17

Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, "Territorio e paesaggio"

Con questa legge viene spostata al 1 luglio 2020 la data di entrata in vigore della legge "territorio e paesaggio". Modificazioni importanti riguardano agevolazioni per proprietari di seconda casa con vincolo (a costoro viene concessa la possibilità di spostare il vincolo sulla prima casa, qualora decidono di utilizzare la seconda casa come abitazione principale) e distanze relative all'edificazione, nonché comuni caratterizzati da debolezza strutturale. In riferimento a tali comuni, rimane il vincolo di convenzioni per 60 %, anche se sono disponibili più del 10 % di seconde case sul territorio.

La legge provinciale contiene anche regole in riferimento a parcheggi per edifici esistenti, alloggi di servizio e al contributo di intervento per il permesso di costruire (l'importo di tale contributo sarà maggiore quanto maggiore sarà l'impatto urbanistico dell'intervento in questione).

Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1

Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2020

La legge prevede modificazioni puntuali in varie settori, di cui nel settore degli espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale, per la raccolta dei funghi, impianti a fune in aree sciabili, Leasing e noleggio a lungo termine di veicoli elettrici inclusi ibridi „plug-in", formazione di base, specialistica e continua in ambito sanitario, olimpiadi 2026 e ordinamento del personale della provincia autonoma.

Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2

Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, formazione professionale, enti locali, ordinamento degli uffici e del personale, tutela dei consumatori e degli utenti, rapporti della Provincia con l'Unione

europea, beni culturali, istruzione, pubblico spettacolo, utilizzo delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell'ambiente, caccia e pesca, agricoltura, turismo, artigianato, esercizi pubblici, economia, commercio, igiene e sanità, edilizia scolastica, comunicazione, lavoro e trasporti

Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni

Giurisprudenza amministrativa

Le sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.

Sentenza n. 89/2020: Divieto di transito sulla strada provinciale "lago di Braies"
Ricorso n. 184/2019 proposto da un titolare di un agriturismo e gestore di un parcheggio pubblico di Braies contro la Provincia Autonoma di Bolzano e il comune di Braies per l'annullamento dell'ordinanza provinciale che consiste in un divieto di transito relativo alla strada provinciale "lago di Braies" e "Braies Vecchia". Il ricorrente sosteneva che il provvedimento di chiusura giornaliera dalle ore dieci alle ore quindici per due mesi non compara in modo adeguato gli interessi pubblici e privati.
Il TRGA respinge il ricorso, indicando che il divieto diretto a tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, si basa su un'approfondita istruttoria condotta nell'elaborazione del piano di viabilità su cui si fonda il divieto. Inoltre, secondo il Tribunale il fatto che possono transitare taxi, biciclette, fornitori e veicoli di ospiti di prenotazione, nonché servizi pubblici, dimostra un adeguato bilanciamento tra la tutela degli interessi degli operatori e l'interesse pubblico perseguito conseguendone la ragionevolezza della scelta amministrativa.

Sentenza n. 47/2020: Ampliamento di una zona sciistica a Castelrotto
Ricorso n. 148/2019 proposto dalla Federazione Protezionisti Sudtirolesi e associazione "Alpenverein Südtirol" contro la Provincia Autonoma di Bolzano e la Marinzen S.r.l, per l'annullamento della delibera che dispone ampliamento della zona sciistica Marinzen con la zona sciistica Alpe di Siusi.
Il TRGA ha accolto il ricorso e non ritiene fondato il motivo del resistente che la Federazione Protezionisti Sudtirolesi e "Alpenverein Südtirol" non disponesse della legittimazione ad agire in giudizio, perché associazioni ambientali possono agire in giudizio per fattori ambientali sia "in senso lato che in senso stretto", a condizione che la deduzione degli argomenti sia collegato con la tutela dell'ambiente. Secondo il Tribunale, inoltre ci sia una situazione di contrarietà con precedenti provvedimenti amministrativi, siccome le perizie del comitato ambientale hanno dato esito negativo

all’intervento, la Giunta Provinciale comunque ha dato 30 giorni alla Maritzen S.r.l. per presentare nuovi argomenti. La Maritzen S.r.l non presentava nessuna nuova osservazione, tuttavia la Giunta Provinciale, a contrario delle perizie, ha stabilito di approvare una variante sotto determinati condizioni.

Sentenza n. 90/2020: Aeroporto Bolzano

Ricorso n. 45/2019 proposto dal Comune di Laives contro la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Ente nazionale aviazione civile (ENAC) tra l’altro per l’annullamento della delibera della Giunta Provinciale che dichiara improcedibili le modifiche del Piano Urbanistico comunale (PUC) e il piano paesaggistico comunale da parte del Comune di Laives. La Giunta Provinciale aveva mutato con delibera nel 2013 la destinazione delle aree poste a sud dell’aeroporto da verde agricolo in zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici. In vista dell’esito del referendum consultativo sull’aeroporto di Bolzano il Comune di Laives criticava questa scelta e ha successivamente avviato la procedura di modifica del PUC per ricondurre la zona riguardante aeroporto alla situazione antecedente.
Il TRGA ritiene il ricorso fondato e dichiara illegittima la delibera provinciale in quanto, la Giunta provinciale intervenendo al posto della Commissione provinciale per paesaggio e sviluppo territoriale, ha violato la procedura prevista per la modifica del PUC.

Sentenza n. 92/2020: Areale ferroviario Bolzano

Ricorso n. 206/2019 proposto da Eni S.p.A. contro la Provincia Autonoma di Bolzano e il Comune di Bolzano tra l’altro per l'annullamento di un Accordo di Programma, relativo al Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale dell’Areale ferroviario di Bolzano.
Il TRGA ha respinto il ricorso, dichiarando che, siccome l’intervento si pone al di fuori delle finalità di mero governo del territorio non trova applicazione la legge urbanistica provinciale, ma l’Accordo di programma che è lo strumento specifico per regolare le manovre di valorizzazione economica e sociale del territorio attraverso il miglior utilizzo degli immobili pubblici. Inoltre, il Tribunale stabilisce, trattandosi di un’operazione innovativa e di grandi dimensioni, potevano essere comprese in misura marginale dei beni di proprietà private oltre ai beni pubblici, essendo imprescindibili le aree private per il perseguimento dell’interesse pubblico, cioè la realizzazione della nuova stazione ferroviaria e del bus terminal.

Sentenza n. 69/2020: Biotopo zona di Glorenza

Ricorso n. 140/2019 da sig. Warger, sig. Prieth e l’Associazione Agraria Interessenza di Glorenza contro il Comune di Glorenza, la Provincia Autonoma di Bolzano e il Heimatpflegeverband Südtirol per l’annullamento della deliberazione provinciale che modifica il piano paesaggistico comunale in base all’individuazione del biotopo “Obere Au”.

Il TRGA ha respinto il ricorso, dichiarando che l'iniziativa della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio per l'individuazione del biotopo è pienamente ammissibile ex lege ed è ampiamente motivata. Inoltre, il Tribunale afferma che la destinazione a biotopo è del tutto compatibile con l'utilizzo come bosco o pascolo permanente e quindi non venendo meno il vincolo di uso civico, non è dovuto nessuna indennità. Rispetto alle limitazioni delle facoltà dominicali connessi al maso chiuso, il Tribunale stabilisce, che trattandosi di piccole restrizioni dei diritti reali che rientrano nel concetto di espropriazione per pubblica utilità non è necessaria la previa autorizzazione della Commissione locale dei masi chiusi.

Sentenza n. 42/2020: Circonvallazione nord ovest di Merano
Ricorso n. 186/2019 dall'Impresa Pizzarotti & C. s.p.a., Collini Lavori s.p.a contro la Provincia autonoma di Bolzano e l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'annullamento dell'aggiudicazione della gara avente ad oggetto la circonvallazione nord ovest di Merano.
Il TRGA di Bolzano accoglie il ricorso, dichiarando che con la presentazione di concordato preventivo in bianco da parte del controinteressato è venuto meno il requisito di partecipazione che deve sussistere ed essere mantenuto dalla presentazione della domanda di richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento fino alla completa esecuzione del contratto. Oltre a ciò, accerta che l'avvenuta modifica soggettiva in corso di procedura in capo al raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI) essendo diretta ad eludere l'esclusione del RTI dalla gara per difetto di requisiti in capo ad un componente è inammissibile per violazione della par condicio dei concorrenti, essendo la modifica esclusivamente ammessa per esigenze organizzative del raggruppamento.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provinciale

https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx

Decreto del presidente della provincia 2 marzo 2020, n. 2-15/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 21 agosto 2008, n. 34-141/Leg (Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali (articolo 68 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11))

Decreto del presidente della provincia 19 febbraio 2020, n. 1-14/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg (Regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in provincia di Trento)

Legge provinciale 12 febbraio 2020, n. 1
Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà

Decreto del presidente della provincia 30 dicembre 2019, n. 12-13/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg "Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)"

Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 12
Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020

Decreto del presidente della provincia 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg (Regolamento di esecuzione dell'articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di autorizzazione unica territoriale, e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg., che dà esecuzione alla medesima legge e modifica disposizioni regolamentari connesse)

Giurisprudenza amministrativa
Banca dati con i provvedimenti del TAR Trento:
https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-trga-trento

Provvedimenti ed atti Trga Trento per EMERGENZA COVID 19
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/covid19-trga-trento

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 12/02/2020, n. 23
L'Allegato 3 del d.lgs. 18 aprile 2011 n. 59, con cui sono state attuate le Direttive n. 2006/16/Ce e 2009/113 CE concernenti la patente di guida e in particolare il d.m. 26 gennaio 2018 che ha recepito la Direttiva n. 2016/16 impongono un'attenta valutazione delle malattie cardiovascolari, le quali costituiscono "motivo per restrizioni alla guida". Inoltre, l'età anagrafica avanzata, se di per sé, non giustifica restrizioni alla guida, incide in ogni caso sulla prontezza di riflessi e sull'attenzione, inesorabilmente escludendo possibilità di miglioramento delle patologie e conseguentemente costituendo, in ogni caso, un fattore non irrilevante dell'ambito della valutazione affidata alla Commissione medica. Deve, quindi, ritenersi non irragionevole la limitazione alla guida entro un raggio di 15 Km dal Comune di residenza prudentemente imposta dalla Commissione Medica ad un cittadino affetto da malattie cardiovascolari. Del resto, la delega alla Provincia autonoma di Trento dell'esercizio delle funzioni della Motorizzazione Civile non comprende l'emissione (così come

la conferma) della patente di guida che, ex artt. 116 e 126 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, permane in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Commissione Medica Locale di Trento è un organo tecnico provinciale in considerazione sia dell'eterogenea provenienza dei componenti, sia del fatto che è costituita presso i servizi dell'Azienda Sanitaria Locale - e cioè se ne avvale, ma non ne fa parte - sia infine, della competenza provinciale alla nomina.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 05/02/2020, n. 15

L'art. 105, l. prov. Trento n. 15/2015 nell'ammettere la sopraelevazione entro il limite massimo di un metro si riferisce, in ogni caso, non all'altezza dell'edificio, ma alla misura sufficiente per il raggiungimento dell'altezza minima utile per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, per cui trovano applicazione le modalità di misurazione relative, in particolare, a "sottotetto" e "altezza utile" indicate dall'art. 3, comma 6, lett. e) e j) d.P.P. 19 maggio 2017 n. 8 - 61/Leg, recante il Regolamento urbanistico - edilizio provinciale. Vale a dire che il riferimento è una misura interna (fino all'intradosso) e non esterna (fino all'estradosso) comprensiva del pacchetto termico del tetto.

Il mero criterio della vicinitas di un fondo o di una abitazione all'area oggetto dell'intervento urbanistico - edilizio non può ex re radicare la legittimazione al ricorso, dovendo sempre il ricorrente fornire la prova concreta del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica, quali il deprezzamento del valore del bene o la concreta compromissione del diritto alla salute e all'ambiente. In effetti, il criterio della vicinitas, se è idoneo a definire la sussistenza di una posizione giuridica qualificata e differenziata in astratto configurabile come interesse legittimo, tuttavia, non esaurisce le condizioni necessarie cui è subordinata la legittimazione al ricorso, dovendosi da parte di chi ricorre fornire invece la prova del concreto pregiudizio patito e patiendo (sia esso di carattere patrimoniale o di deterioramento delle condizioni di vita o di peggioramento di caratteri urbanistici che connotano l'area) a cagione dell'intervento edificatorio.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 04/02/2020, n. 9

Il decreto di condanna pronunciato ai sensi dell'art. 3, l. n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è perciò idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato ai fini dell'ammissibilità del ricorso per ottemperanza.

Il rimedio a carattere sanzionatorio della penalità di mora è riferibile anche ai casi di mancata esecuzione dei decreti di condanna al pagamento di somme di denaro ex legge Pinto, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione anche dopo il giudizio di ottemperanza, che matura dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di ottemperanza. Relativamente al termine finale, ossia la data in cui la penalità di mora non deve essere più pagata, esso coincide con il momento in cui

l'Amministrazione esegue il pagamento delle somme dovute, ovvero non dispone più del potere, perché effettivamente trasferito al Commissario ad acta.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 21/01/2020, n. 8
Il verbale di sequestro preventivo/probatorio redatto dal Comando Carabinieri per la tutela ambientale - nucleo operativo ecologico, recante un sequestro a fini probatori ex art. 354 c.p.p. e a fini preventivi ex art. 321 c.p.p. - non è annoverabile tra i provvedimenti amministrativi, dovendosi ad esso attribuire, invece, natura di tipico atto di polizia giudiziaria, rispetto al quale il G.A. difetta di giurisdizione. Il suddetto verbale non può, quindi, essere impugnato davanti al G.A., restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del G.O. penale, presso il quale deve essere fatta valere ogni doglianza.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 19/12/2019, n. 175
L'art. 62 della l. reg. Trentino-Alto Adige, n. 2/2018 postula che il Sindaco, quando intende esercitare il potere di ordinanza ivi previsto, indichi in motivazione sia il potere esercitato, sia i presupposti richiesti dalla legge per il ricorso a tale potere extra ordinem, specificando che occorre fronteggiare una situazione di urgente necessità che non può essere affrontata con gli strumenti ordinari. Dunque, in mancanza di puntuali indicazioni in tal senso, deve ritenersi che il Sindaco abbia esercitato uno dei poteri ordinari allo stesso attribuiti dalla legge.
Non è sufficiente per ritenere sussistenti i requisiti della concretezza ed attualità dell'interesse ad agire la mera esigenza di assicurare la legalità dell'azione amministrativa, mentre l'individuazione di coordinate giuridiche atte a orientare la futura attività dell'Amministrazione è preclusa dall'art. 30, comma 2, c.p.a., ai sensi del quale in nessun caso il Giudice Amministrativo può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 19/12/2019, n. 174
L'avvalimento operativo, alla luce del portato dell'art. 89 del Codice dei contratti, deve riposare su clausole contrattuali che non possono essere afflitte da eccessiva genericità ma devono rendere puntualmente apprezzabili quali siano le risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria, al fine di evitare che il requisito sia attribuito in via meramente cartolare e non effettiva; in caso contrario, si versa in situazione di nullità del contrato di avvalimento.
Quando il bando di gara richiede quale requisito il pregresso svolgimento di servizi analoghi, tale nozione non può se non con grave forzatura interpretativa essere assimilata a quella dei servizi identici, dovendo dunque giudicarsi soddisfatta la prescrizione ove il concorrente abbia dimostrato lo svolgimento di servizi comunque rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferisce l'appalto e anche

per questo aspetto è irrilevante che, nella fattispecie, il requisito sia stato o meno soddisfatto mediante avvalimento.
Il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato specifico medio annuo, nel settore delle attività oggetto dell'appalto (art. 83, comma 1, lett. b del d.lgs. n. 50/2016), non postula affatto la necessità di comprovare il conseguimento del fatturato (sia esso in avvalimento che conseguito direttamente dal concorrente) in contratti identici a quello oggetto di gara, e in tal senso la disposizione della lex specialis che riporta la precisazione relativa al settore di attività "servizio di controllo e manutenzione dei dispositivi di protezione collettiva (cappe da chimica, cabine biologiche, armadi aspirati, aspirazioni localizzate) e interventi di riparazione con posa di eventuali complementi impiantistici" deve intendersi quale rinvio all'oggetto del servizio posto in gara. Diversamente opinando si farebbe coincidere il predetto requisito con la richiesta di esperienza in servizi identici, in palese fraintendimento della finalità che presiede la previsione normativa e della volontà dell'Amministrazione appaltante, espressa a garanzia dell'apertura del mercato soprattutto in un settore in cui la partecipazione non è particolarmente numerosa.
A seguito dell'abrogazione del rito super-accelerato di cui all'art. 120, comma 2 bis, c.p.a., il dies a quo di decorrenza del termine di impugnativa dei provvedimenti di esclusione o ammissione alla pubblica gara coincide con la comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 comma 5, Codice dei contratti, da applicarsi in combinato disposto con l'art. 120 c.p.a..

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 17/12/2019, n. 165
La commissione di reati (nei quali si annovera quello di maltrattamenti in famiglia) incompatibili con i principi costituzionali che impongono alla Repubblica di garantire i diritti inviolabili di ogni persona sia come singolo che nelle formazioni sociali, come il nucleo familiare in esame, in cui si svolge la propria personalità con particolare riguardo nella fattispecie considerata a precetti costituzionali che impongono la tutela della vita, dell'integrità fisica della parità e della libertà della donna, esclude la valorizzazione di circostanze e dei vincoli familiari evidenziati dal ricorrente e ne esclude la portata di elisione del giudizio negativo ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per lungo periodo.
Nel caso di rinnovo o aggiornamento del permesso di soggiorno per lungo periodo, è esclusa ogni forma di automatismo tra le sopravvenute sentenze di condanna e il provvedimento negativo di diniego, postulando invece un giudizio articolato che si sostanzi nell'apprezzamento in concreto dell'eventuale pericolosità sociale dello straniero e tenga conto della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato. Tuttavia, ciò non esclude che l'istruttoria possa palesare in maniera sintetica e non controversa gli elementi di fatto e di diritto idonei a fondare, secondo canoni di ragionevolezza, il giudizio svolto

dalla pubblica autorità sulla prevalenza della pericolosità sociale rispetto ai rimanenti elementi oggetto di bilanciamento (durata del periodo di permanenza nel territorio nazionale, inserimento familiare, sociale e lavorativo).

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 17/12/2019, n. 164

La presenza dei rappresentati della società ricorrente alla seduta di gara in cui sono state aperte e rese note le offerte economiche, i quali non hanno richiesto per la valutazione delle predette offerte lo svolgimento di una seduta riservata, pur consentita dal disciplinare di gara, impedisce di dare reale consistenza alla censura di violazione, tramite pubblicazione telematica, della segretezza dell'offerta, dato che le offerte, in quanto aperte e rese note in seduta pubblica, non erano già più segrete.
In una procedura diretta all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa, la specifica previsione del capitolato di gara della decadenza dell'aggiudicazione in caso di mancata produzione degli accordi di convenzione con la rete degli esercizi commerciali aderenti, si pone in linea con quanto dispone l'art. 144 comma 7, d.lgs. n. 50/2016, ed è riconducibile alla necessità di disincentivare la presentazione di offerte con un alto rischio di inattuabilità. Altrimenti detto, la richiesta di produzione entro il termine stabilito degli accordi di convenzione configura un adempimento a carico dell'aggiudicatario, prodromico e necessario per la sottoscrizione del contratto, adempimento che mira a tutelare l'Amministrazione dal rischio di presentazione di offerte non adeguatamente ponderate e distorsive della concorrenza. La fissazione del termine per soddisfare tale adempimento non può incorrere nella sospensione prescritta dall'art. 32, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 per sottoscrivere il contratto, poiché la ratio di quest'ultima disposizione è funzionale all'esigenza di consentire ai concorrenti di far valere i propri interessi in giudizio senza essere pregiudicati dalla stipula del contratto, ma la sua applicazione non può essere sviata ad un fine del tutto estraneo e strumentale ad un diverso vantaggio, quale quello di differire i termini prescritti per un preciso adempimento procedimentale. L'invocata sospensione del termine di convenzionamento in conseguenza della sospensione del termine per sottoscrivere il contratto non trova, pertanto, alcuna giustificazione e determinerebbe una palese e illegittima modifica di una precisa condizione contrattuale.

T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 03/12/2019, n. 162

L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso, e tale principio non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso.

NEWS

Siete interessati a un periodo di ricerca come **Federal Scholar in Residence** presso l'Istituto di studi federali comparati oppure conoscete un candidato o una candidata qualificata? Il bando **Federal Scholar edizione 2021** è aperto! Un periodo di ricerca di tre settimane presso l'Istituto di studi federali comparati offre l'occasione di portare avanti un proprio progetto di ricerca, di tenere vari seminari e di sviluppare, insieme ai collaboratori e alle collaboratrici dell'istituto, nuove idee per progetti comuni. La scadenza per la presentazione della domanda è il 1° luglio 2020. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar.

Winter School on Federalism and Governance 2021 "Federalism and Local Self-Government":
La prossima edizione della Winter School transfrontaliera organizzata dall'Università di Innsbruck e da Eurac Research sarà dedicata al ruolo degli enti locali nei sistemi multilivello. L'evento si terrà dal 1° al 12 febbraio 2021, una settimana a Innsbruck e una settimana a Bolzano. La Winter School è dedicata a studenti, ricercatori e professionisti di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito https://winterschool.eurac.edu/. Sarà possibile iscriversi a partire da agosto fino all'11 ottobre 2020.

COVID-19

Misure collegate al contenimento del Coronavirus

TIROLO

Portale Coronavirus del Land Tirol con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19: https://www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/infekt/coronavirus-covid-19-informationen/

Legge del Tirolo di adeguamento riguardo a COVID-19 (Tiroler COVID-19-Anpassungsgesetz), LGBl. Nr. 51/2020:
Con questo intervento legislativo è stata emanata una legge del Tirolo su COVID-19 e si è proceduto a modifiche di (circa 40) leggi. Punti essenziali sono l'adeguamento della decorrenza di termini, le disposizioni per gli annunci pubblici, la proroga dei termini relativi ai bilanci nonché le disposizioni organizzative relative alla durata dei mandati, alle date delle sedute, delibere a distanza, videoconferenze ecc. Oltre a ciò, sono previste discipline speciali relative ai nosocomi, eccezioni ai criteri minimi richiesti per la cura dei minori e per l'assistenza sociale ai minori, nonché disposizioni speciali in tema di legislazione scolastica e lavorativa. In merito si veda anche il Regolamento del Tirolo sui termini relativo a COVID-19 (Tiroler COVID-19-Fristenverordnung), LGBl 52/2020 e il Regolamento del Tirolo sulle pubblicazioni relativo a COVID-19 (Tiroler COVID-19-Auflegungsverordnung), LGBl 53/2020.

Legge del Tirolo sull'adeguamento dei tributi relativo a COVID-19 (Tiroler

COVID-19-Anpassungsgesetz Abgaben), LGBl. Nr. 59/2020: Norme tributarie di accompagnamento.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Portale Coronavirus con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19. http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus.asp

Legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4
Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività
La legge disciplina la graduale ripresa della libertà di movimento dei cittadini e la ripresa delle attività economiche e delle relazioni sociali. Fondamentalmente adulti e bambini in età scolare hanno l'obbligo di indossare mascherine in tutti i casi in cui c'è la possibilità di incontrare altre persone con cui non si convive. Le attività sportive, la caccia e la pesca sono consentite, a condizione che siano rispettate le opportune misure di sicurezza. Per tutta la durata dello stato di emergenza non possono avere luogo eventi pubblici o eventi a cui partecipano più persone (ad eccezione degli eventi specificati con ordinanza del Presidente della Provincia). In tutte le attività economiche deve essere assicurato un adeguato rapporto tra la superfice e le persone, in modo da garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Per alcuni settori (alberghi e ristoranti, alloggi turistici, commercio al dettaglio) si applicano le norme specifiche del settore. La legge consente la riapertura delle attività di vendita al dettaglio (con data dell'entrata in vigore), delle attività relative ai servizi alla persona, alla ristorazione, alle biblioteche, ai musei e ai centri giovanili (11 maggio) e ai servizi di alloggio (25 maggio). Fino al termine delle attività formative secondo il calendario scolastico è possibile offrire un servizio di emergenza per i bambini nelle scuole dell'infanzia e per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola elementare. I sindaci possono adottare misure ulteriori e più restrittive, a tal fine individuando quei luoghi del loro territorio comunale in cui potrebbero potenzialmente verificarsi assembramenti di persone e possono adottare misure adeguate per evitarli. Qualora a livello nazionale siano previste mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione del virus, queste possono essere recepite con ordinanza del Presidente della Provincia. La legge prevede anche l'istituzione di una commissione di esperti come organo consultivo incaricata di un monitoraggio costante dell'andamento della curva di infezione che propone al Presidente della Provincia misure adeguate, tra cui la sospensione delle attività consentite, anche limitatamente ad alcune aree circoscritte all'interno del territorio della Provincia. La Commissione è composta da almeno cinque membri con esperienza riconosciuta nei rispettivi settori di competenza, tra cui epidemiologia, virologia, statistica, igiene e sanità pubblica.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Portale Coronavirus della Provincia autonoma di Trento con informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19 https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Rubrica-Coronavirus/Ordinanze-documenti-e-comunicazioni/Normativa-e-Linee-guida

Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3
Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022

NOVITÀ EDITORIALI

Elisabeth Alber / Alice Engl / Günther Pallaver (a cura di), Politika 2020. Südtiroler Jahrbuch für Politik, Raetia, Bozen/Bolzano, 2020

Peter Bußjäger / Martin P. Schennach (a cura di), 1919 – Länderkonferenzen und Landesverfassungen (2020)

Mathias Eller, Mehr-Ebenen-Föderalismus in Österreich. Die Funktionen der Gemeinde im Lichte vertikaler Gewaltenteilung und der Bundesstaatlichkeit (2019)

Anna Gamper, The Methods and Parameters of Comparative Constitutional Reasoning, ZaöRV 2/2019, 415 ss.

Anna Gamper, Entstehung und Constitutional Engineering des Bundesstaats, in: Peter Bußjäger (a cura di), 3. November 1918 - Die Länder und der neue Staat, Wien (new academic press) 2019, 17 ss.

Anna Gamper, Second Chambers in Federal States, in: Soeren Keil/Paul Anderson (a cura di), 50 Shades of Federalism, Canterbury (Canterbury Christ Church University)
2020, http://50shadesoffederalism.com/theory/1045/

Anna Gamper, Constitutional Borrowing from Austria? Einflüsse des B-VG auf ausländische Verfassungen, ZÖR 2020, 99 ss.

Anna Gamper, Länder ohne Gesetzgebung: Was bliebe von der Bundesverfassung?, in: Georg Lienbacher/Erich Pürgy (a cura di), Ist die Gesetzgebungskompetenz der Länder noch sinnvoll?, Wien (Jan Sramek) 2020, 51 ss.

Matthias Haller, Sprachenrechte in Südtirol am Prüfstand des Ärztemangels, in: Simon Burger et al (a cura di), Recht und Sprache. Tagung der Österreichischen Assistentinnen und Assistenten Öffentliches Recht, Wien (Jan Sramek) 2019, 135–169 (https://www.jan-sramek-verlag.at/fileadmin/user_upload/Burger_et_al_Hrsg_Recht_und_Sprache_AssOER_Bd_09_Salzburg_2018_978-3-7097-0190-4.pdf).

Esther Happacher, Der „differenzierte Regionalismus“: Neue Entwicklungen im italienischen Mehrebenensystem, ZöR 2/2020, Wien/Vienna, 447–469.

Esther Happacher, L'attuazione regionale del diritto dell'Unione europea: spunti dall'Alto Adige/Südtirol, federalismi.it n. 7/2020, 173-186.
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41397

Karl Kössler, Zentralisierung Italiens auf Zeit oder autonome Regionen als Opfer von Covid-19?, in: Foederalismus.at, 07/04/2020, https://www.foederalismus.at/blog/zentralisierung-italiens-auf-zeit-oder-autonome-regionen-als-opfer-von-covid-19_231.php

Karl Kössler, Territorial Referendums from a Constitutionalist Perspective: Functions, Justifications and Legal Design. in: López Basaguren, Alberto / Escajedo San-Epifanio, Leire (eds.), Claims for Secession and Federalism: A Comparative Study with a Special Focus on Spain, Springer, Heidelberg, 2019, 278-310.

Francesco Palermo / Patrizia Lattarulo / Andrea Omizzolo / Vincenzo Provenzano / Thomas Streifeneder (a cura di), Le Regioni d'Europa tra identità locali, nuove comunità e disparità territoriali, Franco Angeli, Milano, 2019, https://iris.unipa.it/retrieve/handle/10447/399234/839583/prefazione_provenzano%26altri2019.pdf

Francesco Palermo, The Lund Recommendations from the Perspective of the Framework Convention (with P. Roter), in: W. Romans, I. Ulasiuk, A. Petrenko Thomsen (eds.), Effective Participation of National Minorities and Conflict Prevention, Brill-Nijhoff, Leiden-Boston, 2020, 81-104.

Francesco Palermo, Is there a space for federalism in times of emergency?, in Verfassungsblog.de, 13/05/2020, https://verfassungsblog.de/is-there-a-space-for-federalism-in-times-of-emergency/

Francesco Palermo, Italy: did the virus infect the regional system?, in forumfed.org, 12/05/2020, http://www.forumfed.org/wp-content/uploads/2020/05/ItalyCOVID.pdf

Francesco Palermo, Südtirol als eine autonome Region Italiens, in: Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft, 100 Jahre nach der Pariser Friedenskonferenz – Vier Regionen im Vergleich, Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft, Eupen, 2020, 29-36.

Francesco Palermo, Il ruolo dello Stato nel federalismo asimmetrico, in: federalismi.it 15/2019, 2019, 1-20, https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=40081

Francesco Palermo, Federalism and the European Union: asymmetry, policies and some recurring federal dilemmas, in: J. Kincaid (ed.), A Research Agenda for Federalism Studies, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2019, 198-208.

Gabriel Toggenburg, All EU-r Rights series, in: EUreka! blog, Institute for Comparative Federalism, Eurac Research, 2020, https://blogs.eurac.edu/eureka/category/all-eur-rights/

Alice Valdesalici, The peregrinations of fiscal federalism: past, present and future of a research agenda, in: J. Kincaid (ed.), A Research Agenda for Federalism Studies, Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton, 2019, 93-105.

Copyright © 2020

mailchimp

Newsletter No.: 2/2019
relativa al periodo: 06/2019 - 11/2019

www.jus-euroregionale.org

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti

AUSTRIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DIRITTO DEL LAND TIROLO
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
Tribunale amministrativo del Land Tirolo

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa

NEWS

EVENTI

NOVITÀ EDITORIALI

Contatto

Euroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Recht und Europarecht / Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2019

AUSTRIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

VfGH 11.06.2019, E4632/2018 e altri; la fissazione di un contributo alle spese per l'assistenza domestica per persone disabili è inammissibile a causa del divieto costituzionale di azione di regresso verso persone non autosufficienti:
A torto il Tribunale amministrativo (LVwG) di Salisburgo ha presunto che la fissazione di un contributo alle spese per l'assistenza domestica prevista dal § 17 comma 2 Z 3 della Legge del Land Salisburgo sull'assistenza ai disabili (Sbg BehindertenG) non rientrasse nel "Divieto di azione di regresso verso persone non autosufficienti" (§ 330a del Testo unico sulla previdenza sociale – ASVG), e che tale disposizione non sarebbe stata applicata dal 01/01/2018, in quanto tale divieto farebbe riferimento solo al settore "assistenza a persone in stato di bisogno" e non anche al settore dell'assistenza ai disabili.

VfGH 13.06.2019, V35/2018; l'Ordinanza di blocco edilizio del Comune di Götzens non viene annullata:
La concretizzazione della finalità di soddisfare il costante fabbisogno di abitazioni da parte della popolazione "a condizioni sostenibili" tramite il riferimento a "Direttive e valori-soglia del programma di sostegno all'edilizia abitativa del Tirolo" è ammissibile. Non sussistono perplessità nei confronti della dichiarazione di una perizia urbanistica quale "parte essenziale integrante" dell'Ordinanza di blocco edilizio.

VfGH 14.06.2019, V81/2018 e altri; esattezza delle planimetrie nella normativa sui piani regolatori:
Non è necessario sottoporre a verifica finale il collegamento di un fondo alle vie di circolazione già al momento dell'elaborazione del piano regolatore. Contrariamente alla giurisprudenza costante, per il rispetto dell'esattezza delle planimetrie è ormai sufficiente, in mancanza di altri profili interpretativi, applicarle al "centro assiale"

Redazione e traduzion
Jakob Egger, Anna Gamper, Matthias Haller, Esther Happacher, Hannes Happacher, Christian Ranacher, Sigmund Rosenkranz, Alexander Schuste Anna Simonati, Maria Tischler, Jens Woelk. Non si assume responsabilità per le informazion

Sponsorizzato da



dei confini previsti nel piano, poiché infatti, almeno per planimetrie in scala 1:5.000, esiste una tolleranza che, date le irregolarità del territorio naturale, rende accettabili le imprecisioni che non superino i pochi decimetri.

VfGH 17.06.2019, G75/2019 (G75/2019-9); mancanza di competenza di una disposizione della Legge della Stiria sugli appalti pubblici (Stmk VergaberechtsschutzG) del 2012:
L'accertamento di sentenze impugnabili separatamente rappresenta una parte della "normativa sostanziale degli appalti pubblici" ai sensi dell'Art 14b comma 1 B-VG (Legge costituzionale federale), dunque rientra nella competenza del Bund e non, in quanto parte del controllo, in quella dei Länder ai sensi dell'Art 14b comma 3 B-VG.

VfGH 18.06.2019, G216/2018 e G299/2018; l'applicazione della "teoria del controllo" per la determinazione della nazionalità delle persone giuridiche non rappresenta una inammissibile discriminazione a rovescio delle persone giuridiche austriache.
Al fine di perseguire l'interesse pubblico di disciplinare in modo specifico la proprietà immobiliare da parte di soggetti stranieri ("Ausländergrundverkehr") è competenza del legislatore regionale fissare criteri dettagliati per la determinazione della nazionalità austriaca o straniera di una persona giuridica. La teoria del controllo espressa (in alternativa alla teoria della sede legale) dal § 2 comma 7 lit. e della TVGV, Legge del Tirolo sulla proprietà immobiliare da parte di soggetti stranieri (secondo la quale sono da considerarsi straniere le associazioni con sede legale in Austria quando però almeno la metà dei soci non abbiano la cittadinanza austriaca), teoria che considera anche le persone fisiche riunitesi nell'associazione, non è uno strumento irragionevole per la soluzione di tale compito.

VfGH 26.06.2019, E89/2019; rifiuto di trattare un ricorso riguardante la negazione del conferimento della cittadinanza austriaca per mancanza della capacità di provvedere al proprio mantenimento:
Non rappresenta una discriminazione per motivi di età il fatto di considerare, al fine di stabilire la capacità di un soggetto di provvedere al proprio mantenimento nella terza età, la possibilità di un accumulo pensionistico adeguato nel periodo in cui un'attività lavorativa non rappresenti un gravame eccessivo in considerazione dell'età del soggetto stesso; si deve tuttavia anche verificare se per il soggetto straniero tale forma di previdenza fosse davvero possibile per i motivi indicati dalla legge.

VfGH 23.09.2019, E3480/2018-20; rifiuto di trattare un ricorso relativo all'ordinanza che vieta di pernottare all'aperto a Innsbruck:
L'Ordinanza di divieto di pernottamento all'aperto emanata dal Consiglio comunale del capoluogo tirolese Innsbruck rappresenta un provvedimento proporzionato all'esigenza di impedire o contenere un fenomeno che costituisce una turbativa nella vita della società locale. Il concetto di "pernottamento all'aperto" contenuto nel § 1 dell'ordinanza in questione può essere sottoposto a interpretazione.

VfGH 03.10.2019, G189/2019; rifiuto di trattare un'istanza individuale per l'abrogazione di disposizioni della Legge sul commercio dei tabacchi e la tutela dei non fumatori (Tabak- und NichtraucherInnen- bzw. NichtraucherschutzG):
Il potere di indirizzo politico di cui dispone, consente al legislatore di prevedere un divieto di fumo senza eccezioni nei locali di ristorazione (notturna).

DIRITTO DEL LAND TIROLO

Avvertenza: Per le Gazzette ufficiali del Land e le versioni consolidate delle varie leggi consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le relative bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto "Parlamentarische Materialien" (Materiali parlamentari).

Legge del Tirolo sull'allevamento di animali del 2019 – TTZG 2019, LGBl. Nr. 60/2019:
Adeguamento al Regolamento UE sull'allevamento di animali.

Legge del Tirolo sull'istruzione e l'assistenza all'infanzia (riforma), LGBl. Nr. 66/2019:
Attuazione dell'accordo stipulato, ai sensi dell'Art. 15a B-VG (Legge costituzionale federale), tra Bund e Länder circa la pedagogia elementare per gli anni di asilo infantile 2018/19 – 2021/22, LGBl. (Gazzetta ufficiale del Land) n. 6/2019; promozione dell'assistenza mirata dei minori in età scolare durante le vacanze scolastiche.

Costituzione del Tirolo 1989 (riforma), LGBl. Nr. 71/2019:
Nuova versione dell'Art. 58 della Costituzione del Tirolo (Tiroler Landesordnung) del 1989 per adeguamento al diritto costituzionale federale e parziale riformulazione dei fondamenti giuridici dell'organizzazione dell'ufficio del Governo regionale.

Legge sull'organizzazione delle Bezirkshauptmannschaften (riforma), LGBl. Nr. 77/2019:
Adeguamento alla luce dell'Art. 15 comma 11 B-VG (Legge costituzionale federale), nonché introduzione della possibilità di una cooperazione, da parte delle Bezirkshauptmannschaften del Tirolo.

Legge del Tirolo sulle case vacanza – TFWAG, LGBl. Nr. 79/2019:
Con l'emanazione di questa legge si rende possibile l'esazione di un tributo sulle case vacanza da parte dei comuni.

Legge del Tirolo sulle attività di gioco d'azzardo, LGBl. Nr. 98/2019:
Normativa interamente nuova sul gioco d'azzardo nell'ambito dell'adeguamento a criteri espressi dal diritto dell'UE, attuazione di detti criteri.

Ordinamento sull'edilizia del Tirolo 2018 – TBO 2018 (riforma), LGBl. Nr. 109/2019:
Attuazione di chiarimenti, semplificazioni procedurali e deregolamentazioni tecnicamente giustificabili, nonché primi passi per la necessaria attuazione di criteri di efficienza energetica espressi dal diritto dell'UE.

Legge del Tirolo sulla gestione del territorio 2016 – TROG 2016 (riforma), LGBl. Nr. 110/2019:
Con la presente riforma si intende tener conto soprattutto del pacchetto di provvedimenti approvato dal Governo regionale e mirante alla riduzione del costo delle unità abitative in Tirolo, nell'ambito della disciplina sulla gestione del territorio. Un altro fulcro della riforma è rappresentato dalla finalità di uno sviluppo sostenibile del turismo nel Land, che garantisca al tempo stesso l'alta qualità dell'offerta turistica in ambito alberghiero. Inoltre, per singole disposizioni di legge, si dà luogo a chiarimenti resi necessari dalla giurisprudenza della Corte suprema amministrativa e del Tribunale amministrativo del Land.

Legge del Tirolo sulle tasse di soggiorno 2003, LGBl. Nr. 114/2019:
Introduzione di un obbligo di comunicazione e registrazione per la messa a disposizione di alloggi nell'ambito dell'attività alberghiera, con un particolare riguardo alla registrazione in caso di alloggi offerti o prenotati tramite piattaforme online.

Legge del Tirolo sulla gestione del territorio 2016 – TROG 2016 (riforma), LGBl. Nr. 122/2019:
Adeguamenti resisi necessari in seguito alla pronuncia della Corte suprema amministrativa del 12/03/2019, G 386/2018, V 78-80/2018, in tema di piano regolatore elettronico.

Legge del Tirolo per gli incentivi alle biomasse – TBFG, LGBl. Nr. 123/2019:
Legge di attuazione della Legge federale sugli incentivi alle biomasse, BGBl. I Nr. 43/2019, emanata dopo che la riforma della Legge sulle energie rinnovabili del 2012 è stata bocciata dal Bundesrat (Camera di rappresentanza dei Länder), al fine di garantire la prosecuzione degli incentivi agli impianti a biomassa già esistenti quando essi siano scaduti o siano in scadenza entro la fine del 2019.

Costituzione del Tirolo (riforma) LGBl. Nr. 133/2019:
Previsione della tutela del clima come finalità dello Stato.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Corte Amministrativa Suprema

VwGH 30.04.2019, Ra 2017/06/0220; "Edificio secondario" e "complesso secondario" nella Legge del Tirolo sulla gestione del territorio (TROG):
In mancanza di una definizione dei concetti di "edificio secondario" e "complesso secondario" nella Legge del Tirolo sulla gestione del territorio (TROG) del 2011, è applicabile, in considerazione del fatto che l'Ordinamento dell'edilizia del Tirolo (TBO) del 2011 e la TROG del 2011 si integrano a vicenda e in ogni caso sono strettamente collegati, la definizione corrispondente contenuta nel TBO del 2011. Ai sensi della definizione contenuta nel § 2 comma 10 del TBO 2011, l'ammissibilità di edifici secondari e complessi secondari presuppone, ai sensi del § 38 comma 4 della TROG 2011, l'esistenza di un edificio principale sullo stesso fondo.

VwGH 26.06.2019, Ra 2017/04/0130 fino a 0132; diritto a prendere visione degli atti relativi ai sistemi di sicurezza di un'azienda quando ciò configuri un'informazione rilevante ai fini ambientali:
Nel procedimento di specie la richiesta di presa visione degli atti relativi ai sistemi di sicurezza è stata respinta dall'amministrazione e il relativo ricorso innanzi il Tribunale amministrativo (LVwG) del Tirolo è stato rigettato. Secondo la Corte amministrativa suprema (VwGH) invece tali atti, relativi a un'azienda rientrante nella Direttiva Seveso, rappresenta un'informazione rilevante ai sensi della Legge sulle informazioni rilevanti ai fini ambientali (UIG), motivo per cui, ai sensi delle disposizioni di detta legge, e indipendentemente da eventuali ricorsi, sussiste il diritto all'accesso ai dati in oggetto. Il concetto di "informazione rilevante ai fini ambientali" utilizzato in questo ambito deve essere inteso in senso ampio.

VwGH 19.08.2019, Ra 2019/03/0079; sospensione della licenza taxi a causa di gravi infrazioni stradali:
Oggetto del procedimento era la sospensione di una licenza per l'esercizio del servizio taxi per la durata di quattro anni, poiché l'autore del ricorso per cassazione non aveva fermato il mezzo malgrado la polizia glielo avesse ordinato, attraversando inoltre un incrocio con semaforo rosso ad alta velocità, e tutto ciò sotto l'effetto di alcol. La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha ritenuto che la sospensione della licenza per la durata indicata fosse congrua proprio a causa delle gravi infrazioni alle norme della sicurezza stradale.

VwGH 02.09.2019, Ra 2019/03/0094; criterio della diligenza nella custodia di armi:
L'obbligo della diligenza nella custodia di armi incombe anche a chi viva da solo in un'abitazione o in un appartamento; se l'unità abitativa è condivisa con coinquilini oppure vi facciano accesso, non solo occasionalmente, terzi soggetti, tale criterio diventa più stringente. Tale obbligo di diligenza ai sensi della legge esige dunque in linea di massima, anche nei confronti di una persona che conviva nella stessa unità abitativa, che l'arma sia custodita sotto chiave.

15.10.2019, Ra 2019/11/0033 (ancora non contenuto nel RIS – Sistema di informazioni giuridiche del Bund); non proporzionalità del cumulo di pene pecuniarie:
Vedi in proposito più sotto Tribunale amministrativo del Land Tirolo (LVwG) 17/09/2019, LVwG-2019/27/0451-3.

Tribunale amministrativo del Land Tirolo
27.05.2019, LVwG-2017/36/2597-30; utilizzo temporaneo di fondi vicini:
Nel contemperare gli interessi di cui al § 43 comma 2 lit b dell'Ordinamento dell'edilizia del Tirolo (TBO) del 2018, al vantaggio di chi richieda la concessione edilizia per apportare migliorie al proprio edificio deve essere contrapposto lo svantaggio subito dal vicino per il temporaneo utilizzo del suo fondo derivante dalla realizzazione del progetto. Il Tribunale amministrativo (LVwG) del Tirolo ha ritenuto che, nell'operare tale contemperamento di interessi previsto dalla legge, si dovesse considerare in particolare se il necessario utilizzo del fondo vicino derivi già dalla peculiarità del cantiere e se non vi siano alternative.

03.07.2019, LVwG-2018/44/2664-5; il divieto di circolazione per le

biciclette non accorda una priorità agli autoveicoli:
Non è possibile che l'intenzione del legislatore fosse quella di concedere una priorità all'utilizzo di autoveicoli al posto delle biciclette nel parco nazionale, contro gli interessi del parco stesso e dell'interesse per la tutela della natura. Per tale motivo non è legittima l'interpretazione del § 6 lit d della Legge sui parchi nazionali (Nationalparkgesetz) secondo la quale un agricoltore possa essere costretto a raggiungere la sua malga utilizzando un autoveicolo anziché una bicicletta.

07.08.2019, LVwG-2019/13/1053-1; sostituto nella notifica:
Una s.r.l. non è abilitata a ricevere una notifica ai sensi del § 16 della Legge sulle notifiche giudiziali (ZustG).

22.08.2019, LVwG-2019/22/0775-6; la richiesta di rimozione di immondizie e di altri oggetti che turbino il paesaggio non può essere fatta sulla base di disposizioni edilizie:
La possibilità di rimozione ai sensi del § 46 dell'Ordinamento dell'edilizia del Tirolo (TBO) del 2018 sussiste solo quando si sia in presenza di cantieri edili. L'autorità di sorveglianza dell'edilizia non può dunque far rimuovere qualsiasi oggetto che a suo avviso rappresenti una turbativa o sia dannoso per l'ambiente servendosi degli strumenti del diritto dell'edilizia. Essa dovrà invece rispettare in ogni caso l'esatto limite giuridico delle sue competenze fissato dalle diverse leggi. Fuori da questi casi (salvo dunque che si possa applicare il § 59 TBO) la competenza dell'autorità di sorveglianza dell'edilizia è esclusa.

22.08.2019, LVwG-2019/26/1589-1; informazioni relative al conducente; tutela dei dati:
In caso di "informazioni relative al conducente" ai sensi del § 103 comma 2 della Legge sulla circolazione degli autoveicoli (KFG), l'amministrazione chiede all'intestatario dell'autoveicolo utilizzato nel commettere un'infrazione il nome e il recapito del conducente, vale a dire i suoi dati personali, allo scopo di sanzionare una violazione penale-amministrativa. Tali informazioni relative al conducente previste dal § 103 comma 2 KFG rientrano dunque tra le eccezioni contemplate dall'Art 2 comma 2 lit d RGPD. L'RGPD, dunque, non è applicabile ai casi di informazioni relative al conducente rilevate ai sensi del § 103 comma 2 KFG.

17.09.2019, LVwG-2019/27/0451-3; priorità nell'applicazione del diritto dell'UE:
La CGUE, con la sentenza del 12/09/2019, Rs C-64/18 e altre, Maksimovic, ha deciso, in merito alle disposizioni del § 7d commi 1 e 2, nonché del § 7i comma 4 della Legge di riforma dei contratti di

lavoro (AVRAG), che l'Art 56a del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) debba essere interpretato nel senso di una opposizione di esso all'ipotesi di una disciplina nazionale come quella di cui nel procedimento in questione; quest'ultima prevede la commina di pene pecuniarie nel caso di inadempienza agli obblighi derivanti dal diritto del lavoro in riferimento alla richiesta di autorizzazioni amministrative e alla presentazione di documenti relativi al reddito dei lavoratori, pene pecuniarie che non possono essere inferiori a un importo fissato in anticipo e che vengono irrogate per ogni singolo dipendente, in misura cumulativa e senza limitazioni; ad esse si aggiunge inoltre, in caso di rigetto del ricorso intentato avverso il provvedimento penale, un importo del 20% della somma della pena per spese processuali; infine, in caso di inesigibilità di detta pena, essa può essere convertita in una pena detentiva. Nel caso di specie, dunque, le disposizioni nazionali di cui al § 7d comma 1 e 2 e al § 7i comma 4 AVRAG sono in aperto conflitto con disposizioni UE immediatamente applicabili, motivo per cui dette disposizioni non possono essere applicate, nel procedimento in questione, nella misura in cui esse sono in contrasto con il diritto dell'UE. La sentenza della CGUE impone il rispetto della priorità di applicazione delle norme UE; la pena dunque andava ridotta e ai fini di essa doveva essere considerata solo una delle violazioni.

23.09.2019, LVwG-2019/20/1505-7; perplessità relative all'idoneità psicofisica alla guida di autoveicoli a causa del coinvolgimento in vari incidenti stradali e dell'età della persona interessata:
Il fatto di aver commesso diverse violazioni del codice della strada può, a determinate condizioni, motivare perplessità circa l'idoneità psicofisica del soggetto alla guida di autoveicoli. Tali perplessità possono derivare ad esempio dal fatto che simili infrazioni facciano legittimamente ritenere che l'integrità psicofisica della persona sia compromessa e che ciò sia stato determinante al momento di commettere l'infrazione o le infrazioni. Dal momento in cui sia stata accertata tutta una serie di violazioni del codice della strada, le quali siano state eventualmente commesse anche a causa di tali carenze psicofisiche, per rispondere alla questione dell'idoneità alla guida del soggetto è lecito attribuire importanza anche alla sua età avanzata, tanto più che è un dato esperienziale il fatto che a una certa età le limitazioni psicofisiche aumentino e che esse possano compromettere l'idoneità di una persona alla guida di autoveicoli.

27.09.2019, LVwG-2019/37/1572-4; notifica in caso di deposito di una disposizione penale, presentazione non tempestiva di opposizione:
I documenti lasciati in deposito a terzi si intendono generalmente

notificati, in caso di avviso correttamente comunicato, nel giorno in cui essi possono essere effettivamente ritirati. Il rischio di danneggiamento o sottrazione dal luogo di deposito indicato nell'ordinanza di notifica correttamente indicato nell'avviso è a carico del destinatario, mentre la notifica mantiene la sua validità ai sensi del § 17 comma 4 della Legge sulle notifiche giudiziali (ZustG).

21.10.2019, LVwG-2019/34/1763-9; violazione di disposizioni relative al piano di abbattimento:
Nel caso in cui il cacciatore principiante, malgrado abbia superato il relativo esame e negli ultimi anni abbia maturato una certa esperienza, non sia in grado di riconoscere l'età di una preda libera, dovrà astenersi dall'abbatterla.

25.10.2019, LVwG-2019/37/1105-14, LVwG-2019/37/1106-13; riassegnazione di un diritto di sfruttamento delle acque:
Nel concetto di "richiesta di concessione per lo sfruttamento delle acque" ai sensi del § 103 comma 1 WRG (Legge sullo sfruttamento delle acque) del 1959 sono da considerarsi ricomprese anche le richieste di riassegnazione di diritti di sfruttamento delle acque già esercitati in passato ai sensi del § 21 comma 3 WRG 1959. La mancata presentazione di documenti per la richiesta di riassegnazione non fa sì che detta richiesta debba essere interpretata nel senso di una richiesta di nuova assegnazione di tali diritti. In caso di mancanza di tali documenti si procederà come previsto dal § 13 comma 3 della Legge generale sul procedimento giudiziario (AVG).
La riassegnazione di un diritto di sfruttamento delle acque ai sensi del § 21 comma 3 WRG 1959 non configura un caso di proroga o continuazione del diritto precedentemente esercitato, ma si presenta come assegnazione di un nuovo diritto che sostituisce il precedente, decaduto per effetto del passaggio del tempo.

ITALIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 215/2019: Leggi provinciali in materia prevenzione e intervento concernenti i grandi carnivori in attuazione della direttiva 92/43/CEE.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di

legittimità costituzionale in riferimento a due leggi provinciali delle provincie autonome di Trento e di Bolzano che - in attuazione della “direttiva habitat” (direttiva 92/43/CEE) - attribuiscono ai Presidenti delle due Province autonome la competenza ad autorizzare il prelievo, la cattura e l’uccisione dell’orso e del lupo, purché ciò avvenga a specifiche condizioni ovvero al dichiarato fine di dare attuazione alla normativa comunitaria in materia di conservazione degli habitat naturali e di prevenire danni gravi. È però, in ogni caso, richiesto il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Nel caso di specie, la Corte doveva verificare se il potere delle Province autonome di dare applicazione all’art. 16 della direttiva in questione.
La Corte ha ritenuto che le competenze statutarie delle Province autonome nel loro insieme assicurino la complessiva tutela del particolare ecosistema provinciale e, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’habitat alpino, giustifichino l’attribuzione della competenza all’esercizio della deroga all’autonomia provinciale, prevedendo un sostanziale bilanciamento, legittimamente rimesso dalle leggi provinciali impugnate ai Presidenti delle Province autonome, quali organi idonei alla valutazione della dimensione anche localistica degli interessi coinvolti. La Corte ha stabilito che le finalità di proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali, di prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque attengono in misura rilevante alle materie di competenza provinciale primaria di alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna (art. 8, numero 16, StA) e di agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico dello statuto speciale (art.8, numero 21, StA). Inoltre il coordinamento con lo Stato è assicurato dal parere ISPRA.

Sentenza n. 149/2019: Questione di leggitimità costituzionale.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale censurando delle disposizioni nella parte in cui non prevedono che il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza - rilasciato ai discendenti di persone nate e residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e prima di tale data emigrate all'estero - consenta lo svolgimento di attività di lavoro. La Corte dichiara inammissibile la questione, rilevando la peculiarità di questa domanda di cittadinanza, cui non né applicabile la disciplina limitativa dell’accesso al mercato del lavoro. Il Giudice dovrà quindi pervenire ad una interpretazione costituzionale orientata volta a garantire a questi soggetti il diritto al

lavoro, diritto costituzionale essenziale.

Sentenza n. 138/2019: Legge provinciale e regionale che prevedevano la trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell'incarico.

La Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, nel corso di due giudizi di parificazione per l'esercizio finanziario 2017 dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcune disposizioni di leggi provinciali e regionali che, a partire dal 1992, hanno consentito ai dirigenti dei predetti enti territoriali di conservare, come assegno personale, l'indennità di direzione e coordinamento a vario titolo percepita dopo la cessazione dei relativi incarichi. La Corte Costituzionale ha dichiarato fondato la questione in quanto la Provincia autonoma e la Regione autonoma incidevano in due materie di competenza esclusiva statale, quali l'ordinamento civile e la previdenza sociale. Inoltre la Corte ha confermato in generale la legittimazione della Corte dei Conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di parificazione. Per aversi un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, è sufficiente che ricorra il requisito oggettivo dell'esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge, da parte di organi pur estranei alla organizzazione della giurisdizione ed istituzionalmente adibiti a compiti di diversa natura, che di quelle siano investiti anche in via eccezionale, e siano all'uopo posti in posizione super partes. Infatti, la parificazione dei consuntivi regionali da parte della Corte dei conti consente di perseguire violazioni altrimenti confinate in zone d'ombra e per ciò stesso più insidiose per la sana gestione finanziaria della spesa pubblica. Nel caso concreto è stato sottolineato che a) gli interessi erariali alla corretta spendita delle risorse pubbliche non hanno, di regola, uno specifico portatore in grado di farli valere processualmente in modo diretto; b) le disposizioni contestate non sono state impugnate nei termini dal Governo, unico soggetto abilitato a far valere direttamente lo sforamento dei vincoli di spesa del personale, divenendo così intangibili per effetto della decorrenza dei predetti termini e della decadenza conseguentemente maturata. La normativa censurata pone in essere una lesione diretta dei principi posti a tutela dell'equilibrio del bilancio e della copertura della spesa.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

Sentenza n. 5053/2019: Elezioni proviniciali del 2018
Riforma T.R.G.A. Trento, sez. I, 24/04/2019, n. 22 e T.R.G.A. Trento, sez. I, 04/04/2019, n. 57, confermando così la proclamazione degli eletti del Consiglio provinciale di Trento in occasione delle elezioni provinciali del 2018.

Sentenza n. 5692/2019: Principo di legalità
L'intesa sancita in data 14 dicembre 2006 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di compensazione degli aiuti comunitari con i debiti delle aziende per prelievi supplementari, previsti nel complesso sistema delle "quote latte", non viola il principio di legalità, potendo per sua natura indicare regole per omogeneizzare le scelte operative degli Enti territoriali, senza che le stesse debbano poi essere riversate in una fonte primaria.

Sentenza n. 5778/2019: SAD – Trasporto Locale S.p.A.
Ricorso n. 8431/2018 proposto dall'impresa SAD – Trasporto Locale S.p.A. e ricorso n. 8445/2018 e 8447/2018 dal Consorzio LiBUS contro la Provincia Autonoma di Bolzano per la riforma delle sentenze n. 248 e 247/2018 del TRGA – Sezione autonoma di Bolzano, con le quali ha dichiarato ammissibile la limitazione dei chilometri di trasferimento dei servizi pubblici di linea e la riduzione del contributo ordinario di esercizio integrativo (delibera GP n. 903/2017).
Il Consiglio di Stato respinge il ricorso e ritiene ammissibile l'introduzione di un limite massimo di conteggio dei chilometri di trasferimento (o a vuoto) ai fini del calcolo dei contributi integrativi erogabili alle imprese. La finalità del contributo è diretta alla compensazione degli obblighi che l'impresa di trasporto, ove avesse considerato il proprio interesse commerciale, non avrebbe assunto affatto, oppure non avrebbe assunto nella stessa misura né alle stesse condizioni.
Inoltre, il Consiglio di Stato afferma che la delibera impugnata come atto regolatorio a contenuto generale è potenzialmente diretta ad una platea indeterminata di destinatari e come tale soggiace all'obbligo di motivazione. È irrilevante che a causa della circostanza, di natura contingente e fattuale, nel ristretto contesto geografico e socio-economico i gestori siano di fatto individuabili.
Oltre a ciò il Consiglio di Stato dichiara che il contraddittorio procedimentale nei confronti delle imprese attuali concessionarie non comporta, di per sé, la qualificazione della delibera conclusiva

come atto a contenuto individuale, costituendo la stessa espressione tipica della funzione di regolazione di un settore a concorrenza regolamentata, necessaria per acquisire gli elementi conoscitivi utili ad una decisione ponderata ed indispensabile per l'obbligo d'istruttoria.

Sentenza n. 6652/2019: centro commerciale Tewety

Ricorso n. 5017/2016 proposto dalle imprese Podini Holding S.p.A. e Twentyone S.r.l. e ricorso n. 5142/2016 proposto dalla Provincia Autonoma di Bolzano contro l'impresa Aspiag Service S.r.l. per la riforma della sentenza n. 84/2016 del TRGA – Sezione autonoma di Bolzano, con la quale ha annullato il diniego dell'autorizzazione alla variazione di settore merceologico.

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso e dichiara ammissibile l'introduzione di limiti territoriali all'esercizio del commercio al dettaglio nelle zone produttive, in quanto con essi vengono perseguiti finalità volte alla tutela dell'equilibrato sviluppo dell'ambiente urbano e sono necessari per un organico e controllato sviluppo ambientale e del traffico.

Inoltre, il Consiglio di Stato chiarisce che, per quanto riguarda l'impugnazione degli atti aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciali, sono legittimati soggetti titolari di un'impresa nel cui bacino d'utenza l'attività commerciale dell'altra impresa ha un'influenza economica ed è quindi idonea a incidere sulle posizioni di mercato del controinteressato. Di conseguenza gli operatori del settore di mercato delle grandi strutture di vendita al dettaglio, che esercitano la loro attività d'impresa nell'ambito del medesimo bacino d'utenza sono titolari non già di un mero interesse di fatto, bensì di una situazione giuridica qualificata, e sono perciò legittimati al ricorso contro l'autorizzazione che abilita l'impresa concorrente all'esercizio di commercio a dettaglio nel medesimo bacino d'utenza.

Sentenza n. 5465/2019: Trasferimento della residenza – alloggio di Edilizia Abitativa Agevolata

Ricorso n. 5638/2018 proposto dalla Provincia Autonoma di Bolzano contro Strappelli Ladina Luana per la riforma della sentenza n. 160/2016 del TRGA – Sezione autonoma di Bolzano, con la quale ha annullato la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia abitativa agevolata.

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso e afferma che il vincolo sociale richiesto dall'edilizia agevolata non viene violato, se l'alloggio viene occupato in via effettiva e continuativa da parte del coniuge dell'assegnataria, nonché nei periodi delle ferie scolastiche dell'assegnataria e delle due figlie. Il Consiglio di Stato dichiara che secondo i principi informatori del diritto di famiglia, può ugualmente

parlarsi di residenza della famiglia, anche nei casi in cui, per motivi lavorativi, le residenze anagrafiche dei coniugi siano tra di loro diverse. Perciò anche se i coniugi trasferiscono la residenza in luoghi tra di loro diversi e distanti dalla residenza familiare, i coniugi comunque mantengano ferma la residenza familiare nell'alloggio in Alto Adige, il quale pertanto continua ad assolvere ad un'esigenza abitativa primaria della famiglia dell'assegnataria. Una siffatta situazione non può certamente essere qualificata come mancata occupazione dell'alloggio da parte della beneficiaria e del suo nucleo familiare in violazione degli obblighi inerenti al vincolo sociale.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Legislazione provinciale

Legge provinciale del 9 giugno 2019 n.3

Semplificazioni negli appalti pubblici

Si semplificano ulteriormente i procedimenti previsti dalla legge provinciale in materia degli appalti (legge provinciale n. 16/2015), per garantire più chiarezza ed efficienza basata sulla prassi amministrativa e giurisprudenza. Inoltre si inseriscono varie disposizioni della legge sul procedimento amministrativo nella legge degli appalti, per dare agli operatori del diritto un'unica ed omogenea norma.

Legge provinciale 30 luglio 2019 n. 4

Rendiconto generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2018

Legge provinciale 30 luglio 2019 n. 5

Rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2018.

Legge provinciale 30 luglio 2019 n. 6

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021. Fra l'altro è previsto che la Giunta provinciale emana provvedimenti per limitare gli accessi inappropriati ai servizi di pronto soccorso negli ospedali. Ad inizio ottobre questa norma è stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale.

Legge provinciale 30 luglio 2019 n. 7

Debito fuori bilancio

Legge provinciale 24 settembre 2019 n. 8

Le modifiche più importanti concernono la formazione del maestro

artigiano, l'anagrafe degli animali di affezione, la struttura dirigenziale della Provincia autonoma nonché le disposizioni in materia di pubblici spettacoli e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche.

Legge provinciale 17 ottobre 2019 n. 9
Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021.

Legge provinciale 17 ottobre 2019 n. 10
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2019).
Tramite questa legge è stata fra l'altro attuata la direttiva 2005/36/EG in riferimento all'iscrizione agli ordini professionali. La nuova disposizione precisa che gli ordini o collegi professionali, competenti per l'iscrizione, devono iscrivere anche professionisti che conoscono solo la lingua tedesca, limitando gli effetti dell'iscrizione all'esercizio della professione al solo territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

Giurisprudenza amministrativa Le sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.

Sentenza n. 237/2019: limitazione del traffico veicolare Passo Sella
Ricorso n. 237/2019 proposto da una pluralità di aziende alberghiere contro la Provincia Autonoma di Bolzano per l'annullamento dell'ordinanza che prevede la limitazione del traffico veicolare sul Passo Sella e in parte sulla strada statale di Val Gardena.
Il Tribunale respinge il ricorso e dichiara la motivazione del comune infondata, secondo la quale il Passo di Sella in quanto non attiene al patrimonio Unesco non possa essere oggetto di una limitazione del traffico veicolare. Secondo il tribunale la limitazione del traffico veicolare è ammissibile in quanto i beni tutelati hanno una particolare valenza dal punto di vista paesaggistico o naturalistico. Inoltre, il Tribunale dichiara infondato il motivo d'impugnazione da parte del comune con cui lamenta la mancata convocazione di una conferenza di servizi, in quanto le Province Autonome si sono concordati già nella fase preparatoria e nella fase istruttoria tramite l'istituito "Tavolo interprovinciale Passi Dolomitici". Invece nell'adozione del proprio provvedimento della chiusura della strada le Province agiscono separatamente, ciascuna per la propria competenza territoriale (art. 19 DPR n. 381/1974).

Sentenza n. 236/2019: Divieto d'utilizzo prodotti fitosanitari

Ricorso n. 77/2018 proposta da un litisconsorzio contro il Comune di Malles tra l'altro per l'annullamento del regolamento comunale, il quale prevede il divieto d'utilizzo di taluni prodotti fitosanitari e prevede distanze minime vincolanti per lo spargimento di prodotti fitosanitari per i campi.

Il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara l'incompetenza del comune a normare in materia di salute e ambiente in quanto materie già disciplinate da normative superiori. Il Tribunale rigetta l'argomento del comune che indica come base della potestà normativa comunale la legge costituzionale n. 3/2001 e il principio comunitario di prevenzione; dichiara che il Comune si deve attenere ai limiti imposti dalla legge e che il principio di prevenzione si riferisce soltanto al legislatore comunitario in attuazione della politica ambientale.

Sentenza n. 157/2019: centro commerciale Twenty

Ricorso n. 117/2013 proposta da Aspiag Service s.r.l. contro la Provincia Autonoma di Bolzano e il Comune di Bolzano tra l'altro per l'annullamento della deliberazione che prevede la modifica della destinazione di una parte della zona produttiva di Bolzano per la realizzazione di un centro commerciale di rilievo provinciale.

Il Tribunale accoglie il ricorso censurando la delibera della Provincia per mancato rispetto del principio di trasparenza e imparzialità, nonché del principio di parità di trattamento e la valutazione equa di potenziali candidati, a causa dell'omessa definizione e pubblicazione dei criteri di valutazione e delle modalità (art. 12 l. n. 241/1990) per la procedura selettiva e l'individuazione del sito. La mancata predeterminazione dei criteri e delle modalità di scelta determina l'arbitrarietà della argomentazione della Provincia concernente l'individuazione della idoneità del sito. Inoltre, il Tribunale dichiara la procedura di scelta viziato d'eccesso di potere per illogicità riferita alla valutazione di determinati criteri per l'individuazione del sito nonché per erroneità di presupposti e difetto istruttorio come pure per vizi motivazionali.

Sentenza n. 139/2019: SAD – Trasporto Locale S.p.A.

Ricorso n. 45/2018 proposto da SAD – Trasporto Locale S.p.A. contro la Provincia Autonomo di Bolzano tra l'altro per l'annullamento dell'approvazione del "Piano provinciale delle mobilità".

Il Tribunale respinge il ricorso e dichiara infondato il mezzo di gravame del ricorrente secondo il quale la suddivisione dei servizi di linea in cinque bacini di mobilità violerebbe la legislazione statale e comunitaria. Il Tribunale invece dichiara la suddivisione in cinque

bacini, ognuno dei quali corrisponde ad un lotto di gara, ammissibile in quanto garantisce maggiore contendibilità e una procedura di gara equa, aperta a tutti gli operatori nonché favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese in quanto sono in grado di effettuare il servizio. Inoltre, secondo il Tribunale la suddivisione in bacini viene giustificato dalla loro definizione in ragione della conformazione territoriale e insediativa oltre che dell'analisi della struttura della domanda di trasporto; in questo senso è funzionale di prevedere un bacino di mobilità urbano e quattro extraurbani.

Sentenza n. 131/2019: contributo finanziario per i concessionari del trasporto pubblico locale

Ricorso n. 86/2017 proposto da Libus – Consorzio contro la Provincia Autonoma di Bolzano per l'annullamento del rigetto della domanda di Libus per l'erogazione di un contributo finalizzato al rinnovo del parco rotabile.

Il Tribunale accoglie il ricorso censurando il mancato rispetto del principio di trasparenza da parte della Provincia Autonoma in quanto ha omesso la predeterminazione dei criteri e modalità per l'assegnazione del contributo (art. 12 l. n. 241/1990). Inoltre, il Tribunale afferma la violazione del principio di parità di trattamento per applicazione arbitraria dell'unico criterio predeterminato – "la vetustà degli autobus". Oltre a ciò secondo il Tribunale devono essere rispettati i principi generali di predisposizione dei criteri di riparto nonché il divieto di discriminazione in quanto un unico criterio non è sufficiente nel determinare la scelta del beneficiario del vantaggio economico.

Sentenza n. 199/2019: Complesso edilizio in zona produttiva

Ricorso n. 125/2017 proposto dall'impresa Gatterer Holding S.r.l. contro il Comune di Brunico e la Provincia Autonoma di Bolzano per l'annullamento del diniego della domanda per la riqualificazione urbanistica (ex art. 55 quinquies LP n. 13/1997).

Il Tribunale respinge il ricorso dichiarando che le scelte urbanistiche sono assoggettabili al solo sindacato estrinseco di legittimità e quindi sindacabili solo in riferimento ad errori di fatto, illogicità e violazioni delle regole procedimentali; invece il merito tecnico-amministrativo resta escluso al giudizio del Tribunale. Secondo il Tribunale il provvedimento non è inficiato da detti vizi e la motivazione del comune di mantenere la vocazione residenziale dei centri urbani contrastando la tendenza allo "spopolamento" degli stessi presenta l'interesse pubblico ed è pienamente ammissibile. Inoltre, il Tribunale afferma che la politica comunale è conforme alla giurisprudenza comunitaria, che ritiene legittima la restrizione della libertà di stabilimento diretta a contrastare l'abbandono dei centri

urbani da parte delle imprese di commercio.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provinciale

https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx

Legge provinciale 30 ottobre 2019 n. 11,
Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per il rafforzamento della tutela del lavoro negli appalti pubblici, e partecipazione della Provincia autonoma di Trento al comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all'agenzia di progettazione olimpica.
L'articolo 2 reca modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici (l.p. 2/2016), disponendo una tutela rafforzata, una clausola sociale "forte" nei confronti dei lavoratori nel caso di subentro di un nuovo appaltatore, nell'ambito degli appalti e delle concessioni di servizi ad alta intensità di manodopera. Vengono approntate una serie di tutele verso possibili peggioramenti per i lavoratori con riferimento alla retribuzione, al calcolo dell'anzianità o del monte ore, che potrebbero derivare dall'affidamento ad appaltatori diversi dai precedenti a seguito di nuove procedure di aggiudicazione.

Legge provinciale 18 ottobre 2019 n. 9,
Modificazione dell'articolo 4 della legge sui referendum provinciali 2003
La legge determina una riduzione del quorum costitutivo al 40% degli aventi diritto.

Legge provinciale 18 ottobre 2019 n. 8,
Modificazioni della legge sui referendum provinciali 2003

Legge provinciale 25 settembre 2019 n. 7,
Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo alla protezione civile

Legge provinciale 19 settembre 2019 n. 6,
Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, concernenti il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale, di disposizioni connesse e della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Legge provinciale 6 agosto 2019 n. 5,
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021

Legge provinciale 25 giugno 2019 n. 3,
Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)

Giurisprudenza amministrativa Le sentenze sono reperibili al link https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-trga-trento inserendo anno e numero.

Sentenza n. 110/2019
Le norme recanti agevolazioni - come quella relativa al prolungamento della durata della concessione per l'estrazione e la lavorazione del porfido - sono di stretta interpretazione perché vanno a derogare a prescrizioni di carattere generale e, quindi, non sono suscettibili di interpretazioni estensive e tantomeno di applicazioni analogiche. Non è possibile dedurre una disparità di trattamento in presenza di eventuali condotte illegittime che siano state tenute dall'amministrazione in casi analoghi a quello preso in esame.
Sentenza n. 108/2019
La presentazione di una domanda di sanatoria di un abuso edilizio dopo l'impugnazione dell'ordine demolitorio non determina l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnativa proposta.

Sentenza n.106/2019
Ex art. 83, c. 9, d. lgs. n. 50/2016, il soccorso istruttorio non trova applicazione con riferimento all'offerta tecnica e a quella economica; inoltre, il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle pubbliche gare non presuppone una espressa comminatoria dell'esclusione ad opera del codice, delle leggi o del regolamento, essendo legittimo che siano imposti adempimenti doverosi nella logica del *numerus clausus*.

Sentenza n. 96/2019
È possibile dichiarare l’inefficacia del contratto di appalto appena stipulato con una società, il cui oggetto sociale risulti inadeguato rispetto all’intero servizio oggetto di appalto.

Sentenza n. 91/2019

E’ legittimo l’Accordo tra la Provincia autonoma di Trento e l'Automobile club italiano per la gestione delle tasse automobilistiche atteso che, pur non essendo l’ACI titolare per legge (ma solo per statuto) di funzioni pubbliche o di obblighi di servizio pubblico relativi alla gestione della tassa automobilistica provinciale (gestione che spetta solo alla Provincia di Trento), ricorre tuttavia la condizione prevista dall’art. 5, comma 6, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui l’accordo deve realizzare “una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune”.

Sentenza n. 90/2019

Nella legislazione della Provincia di Trento risulta recepito il principio in base al quale il procedimento espropriativo si articola nelle diverse fasi indicate dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001 consistenti nell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nella dichiarazione di pubblica utilità, con i relativi termini per il compimento dei lavori e delle espropriazioni, e nella determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio.

Sentenza n. 88/2019

L'adozione dell'ordine demolitorio non necessita della comunicazione di avvio del relativo procedimento; inoltre, va escluso un legittimo affidamento in capo al responsabile dell'abuso e al suo avente causa, anche in caso di decorso di un lungo arco di tempo dal commesso abuso.

Sentenza n. 86/2019

E' devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante la contestazione della legittimità degli esiti della procedura di gara, volta ad individuare l'aggiudicatario della gestione del servizio di ristoro ed attività commerciali connesse (c.d. non oil) di un'area di servizio del tratto autostradale. Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso avente ad oggetto detta richiesta ed incardinato nelle forme del processo amministrativo.

NEWS

La giuria internazionale dell’ottava edizione del **programma Federal Scholar in Residence** di Eurac Research ha assegnato il premio a Rebecca Nelson, senior lecturer presso la Melbourne Law School, che si occupa principalmente di diritto e politiche ambientali e delle risorse naturali. Il suo manoscritto intitolato “The Regulating Cumulative Environmental Change in Multi-layered Legal Contexts”

si è aggiudicato il primo posto tra le candidature pervenute, e verrà presentato nel corso del suo periodo di ricerca presso Eurac Research.
Le domande per il programma Federal Scholar in Residence 2020 devono essere inviate entro il 1° luglio 2020. Per informazioni si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar.

L'Istituto di studi federali comparati di Eurac Research ha lanciato un blog su varie tematiche dell'Unione europea. Sia studenti che professori sono invitati a contribuire al blog EUreka! scrivendo un articolo su tematiche e attualità europee:
https://blogs.eurac.edu/eureka/

EVENTI

Seminario dal titolo "La tutela multilivello dell'ambiente in Italia e Germania: l'esempio del cambiamento climatico" nel contesto della cooperazione tra la Fondazione Friedrich Ebert e l'Istituto di studi federali comparati il giorno 2 dicembre 2019, dalle 14:15 alle 17:15 presso Eurac Research a Bolzano. È prevista una traduzione simultanea (ita-ted).

Seminario dal titolo "Die Außenbeziehungen von Regionen" con Alexander Homann (Direttore della Rappresentanza della Comunità germanofona del Belgio a Berlino) il giorno 13 dicembre 2019 presso Eurac Research a Bolzano.

Convegno dal titolo "Il dibattito pubblico in prospettiva multilivello: tra mito partecipativo e prassi istituzionale" i giorni 30 e 31 gennaio 2020 presso il Dipartimento di scienze giuridiche, Università di Verona.

Winter School on Federalism and Governance: Dal 17 al 28 febbraio 2020 si terrà la decima Winter School Federalism and Governance. L'edizione del 2020 ha come tema "Federalism and Language". La prima settimana si svolgerà all'Università di Innsbruck, la seconda presso Eurac Research a Bolzano. Per ulteriori informazioni: http://winterschool.eurac.edu/

Mercoledì 18 dicembre 2019 (9:30-17:00), Palazzo di Giurisprudenza, Sala Conferenze, via Verdi 53, Trento: **Incontro di studio "Comitato delle Regioni, Regioni e Regioni alpine: riflessioni ed esperienze sul futuro dell'Unione Europea".**

Convegno "100 Jahre B-VG. Verfassung und Verfassungswandel im nationalen und internationalen Kontext", 23 aprile 2020, Universität Innsbruck, Aula.

NOVITÀ EDITORIALI

Elisabeth Alber/**Alice Engl**/**Greta Klotz**/**Ingrid Kofler**, Governance transfrontaliera e vicinanza ai cittadini: Il ruolo dei comuni di confine nell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, 2019.

Elisabeth Alber/**Alice Engl**/**Greta Klotz**/**Ingrid Kofler**, Grenzüberschreitende Governance und Bürgernähe: Die Rolle von "Grenz"-Gemeinden in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino, 2019.

Hermann Atz/**Günther Pallaver**, Der Reiz des Neuen. Unzufriedenheit bestraft die Regierungsparteien gleich wie die etablierte Opposition, in: Alice Engl/Günther Pallaver/Elisabeth Alber (cur): Politika 2019. Südtiroler Jahrbuch für Politik/Annuario di politica dell'Alto Adige/Anuar de politica dl Südtirol, 2019, 115 ss.

Peter Bußjäger/**Esther Happacher**/**Walter Obwexer** (cur), Verwaltungskooperation in der Europaregion. Potenziale ohne Grenzen?, 2019.

Peter Bußjäger/**Georg Keuschnigg**/**Christoph Schramek** (cur), Raum neu denken. Von der Digitalisierung zur Dezentralisierung, Schriftenreihe des Instituts für Föderalismus, Bd. 127, 2019.

Peter Bußjäger/**Georg Keuschnigg**/**Christoph Schramek** (cur), Kleines Föderalismus ABC, Institut für Föderalismus (Innsbruck) 2019, 16 s und 43.

Federica Cittadino, Incorporating Indigenous Rights in the International Regime on Biodiversity Protection: Access, Benefit-Sharing and Conservation in Indigenous Lands, 2019.

Anna Gamper, Direct Democracy, in: Rainer Grote/Frauke Lachenmann/Rüdiger Wolfrum (cur), Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law (MPECCol), 2019, 1 ss.

Anna Gamper, Entstehung und Constitutional Engineering des Bundesstaats, in: Peter Bußjäger (cur), 3. November 1918 - Die Länder und der neue Staat, 2019, 17 ss.

Anna Gamper, Austria, in: Richard Albert et al (cur), 2018 Global Review of Constitutional Law, Boston (I•CONnect and the Clough Center for the Study of Constitutional Democracy) 2019, 13 ss.

Institut für Föderalismus (cur), 43. Bericht über den Föderalismus in Österreich (2018), 2019.

Roberto Louvin (cur), Autonomie(s) en Mouvement. L'evoluzione delle autonomie regionali speciali, Edizioni Scientifiche Italiane, Collana Ius publicum europaeum di Eurac, Napoli, 2019 con saggi, fra gli altri, di Esther Happacher, Francesco Palermo, Gianfranco Postal, Roberto Toniatti.

Walter Obwexer/**Esther Happacher**/**Carolin Zwilling** (cur), EU-Mitgliedschaft und Südtirols Autonomie II: die Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft auf die Autonomie des Landes Südtirol am Beispiel ausgewählter Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen II, 2019.

Francesco Palermo, Le sfide del diritto delle minoranze in ambito internazionale e il ruolo dell'UE, con particolare riferimento all'iniziativa Minority Safe Pack, in: R. Toniatti (cur), Le minoranze linguistiche nell'Unione europea. Le prospettive di nuovi strumenti di tutela e promozione, e-book, Università degli Studi di Trento, Trento 2019, 33 ss.

Francesco Palermo, Autonomia in movimento. Verso dove?, in: R. Louvin (Hg), Autonomie(s) en movement. L'evoluzione delle autonomie regionali speciali, 2019, 15 ss.

Francesco Palermo, Towards a Comparative Constitutional Law of Secession?, in: G. Delledonne, G. Martinico (cur), The Canadian Contribution to a Comparative Law of Secession. Legacies of the Quebec Secession Reference, 2019, 265 ss.

Francesco Palermo/**Alice Valdesalici**, Irreversibly Different. A Country Study of Constitutional Asymmetry in Italy, in Patricia Popelier, Maja Sahadžić (cur), Constitutional Asymmetry in Multinational Federalism, 2019, 287 ss.

Günther Pallaver, Austria: Vince Kurz, popolari in cerca di un alleato, in: Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 30.9.2019, https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/austria-vince-kurz-popolari-cerca-di-un-alleato-24052.

Günther Pallaver, Signori, si cambia! Die Parlamentswahlen in Italien und die neue Regierung Lega - Movimento 5 Stelle, in: Beatrix Karl et al. (cur): Steirisches Jahrbuch für Politik 2018, 2019, 221 ss.

Günther Pallaver/**Christian Traweger**, Verwaltungskooperation im Bewusstsein der Bevölkerung, in: Peter Bußjäger/Esther Happacher/Walter Obwexer (cur): Verwaltungskooperation in der

Europaregion. Potenziale ohne Grenzen?, 2019, 157 ss.

Günther Pallaver, Kontinuität und Wandel. Die Auswirkungen der Landtagswahlen auf die Beziehungen unter den Parteien, auf das Parteien- und politische System, in: Alice Engl/Günther Pallaver/Elisabeth Alber (cur): Politika 2019. Südtiroler Jahrbuch für Politik/Annuario di politica dell'Alto Adige/Anuar de politica dl Südtirol, 2019, 155 ss.

Christian Warzilek, Das Dienstrecht der Tiroler Landesbediensteten. Entstehungsprozess und Entwicklungstendenzen, Schriftenreihe Verwaltungsrecht, Bd. 14, 2019.

Carolin Zwilling/Elisabeth Alber, Italiens Spagat zwischen Einheit und Differenzierung: Reformen und differenzierter Regionalismus unter der „Regierung der Veränderung, in: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung (cur), Jahrbuch des Föderalismus, 2019, 303 ss.

Copyright © 2019

mailchimp

cancellazione newsletter | cambiare abbonamento

Newsletter No.: 1/2019
relativa al periodo: 12/2018 - 05/2019

La posta elettronica viene illustrato in modo errato? Clicca qui.

www.jus-euroregionale.org

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti

AUSTRIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DIRITTO DEL LAND TIROLO
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
Tribunale amministrativo del Land Tirolo

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa

NEWS

EVENTI

NOVITÀ EDITORIALI

Contatto Euroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Recht und Europarecht / Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2019**Redazione e traduzione** Mathias Eller, Anna Gamper, Esther Happacher, Anna Masoner, Andreas Pillon, Christian Ranacher, Sigmund Rosenkranz, Alexander Schuster, Anna Simonati, Jens Woelk. Non si assume responsabilità per le

AUSTRIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

VfGH 11.12.2018, E 3717/2018; E 3728/2018; E 3753/2018; violazione del principio di uguaglianza per mezzo di una pronuncia di decadenza dalla cittadinanza austriaca:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha stabilito che una “lista degli aventi diritto al voto” non autentica non costituisce un mezzo idoneo a provare l’avvenuto riacquisto della cittadinanza turca. L’obbligo di cooperazione della parte non esime l’amministrazione dall’obbligo di accertamento d’ufficio dei fatti rilevanti. In nessun caso l’onere della prova del (non) riacquisto della cittadinanza turca può essere attribuito al soggetto interessato senza ulteriore specificazione.

VfGH 11.12.2018, V 19/2018 e altri; il regolamento che vieta di mendicare nella città di Feldkirch non è illegittimo:
In merito alla portata del regolamento in oggetto, la Corte Costituzionale (VfGH) non ha condiviso le perplessità del Tribunale amministrativo (LVwG) del Vorarlberg. Sussiste dunque anche per il futuro la possibilità di mendicare in silenzio, anche nel centro cittadino, in zone ampie e molto frequentate.

VfGH 26.02.2019, V 44/2018; regolamento del sindaco del Comune di Gries am Brenner circa il divieto di accesso per il rischio di caduta massi:
La pena detentiva prevista in alternativa alla pena pecuniaria dall’Art III del regolamento non trova giustificazione né nel § 18 comma 2 TGO – Legge tirolese sui comuni – né in un’altra disposizione di legge cui il sindaco potrebbe richiamarsi nel caso presente. Esso è dunque destituito di fondamento legale. Per il resto, il regolamento in oggetto va tuttavia considerato alla stregua di un regolamento di polizia locale, ammissibile e conforme a costituzione.

VfGH 12.03.2019, G 386/2018 ua; annullamento di disposizioni, contenute tra l’altro nella TROG 2016 (Legge del Tirolo sulla gestione del territorio del 2016) in merito alla pubblicazione per via elettronica di piani regolatori:
La pubblicazione per via elettronica, prevista nella TROG 2016 in merito ai piani regolatori comunali da parte del governo del Land, viola l’autonomia comunale (Art. 118 comma 2 e 3 B-VG – Legge costituzionale federale). In merito a un’eventuale nuova regolamentazione della pubblicazione dei piani regolatori, la Corte Costituzionale rileva che il legislatore ha facoltà di prevedere la partecipazione di organi del Land o di altre istituzioni all’attuazione di fatto di tale pubblicazione, quando l’organo comunale

informazioni. **Sponsorizzato da**

competente alla pubblicazione stessa se ne assuma la responsabilità giuridica.

VfGH 12.03.2019, G 276/2018; effetti dell'abolizione dell'azione di regresso in tema di assistenza a persone non autosufficienti, tramite riforma costituzionale, anche nell'ambito dell'assistenza a persone disabili:
Dal 1° gennaio 2018 è fatto divieto ai Länder di rivalersi sul patrimonio di persone accolte in istituti per non autosufficienti e in stato di bisogno a copertura delle relative spese (§ 330a Testo unico sulla previdenza sociale – ASVG); eventuali disposizioni emanate dai Länder che non tengano conto di tale divieto perdono efficacia a partire da quel momento. La normativa riguarda tutte le prestazioni di cura, indipendentemente dal fatto che esse siano necessarie a causa dell'età o a causa di una disabilità

VfGH 12.03.2019, G 315/2018; violazione del principio di uguaglianza in merito ai requisiti per l'acquisto della licenza di caccia in Tirolo:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha ritenuto incostituzionale, con la sentenza in oggetto, il § 28 comma 2 lett. f della Legge del Tirolo sulle attività venatorie del 2004. Il collegamento, in esso contenuto, alla residenza principale del soggetto, non costituisce requisito oggettivo atto a determinare l'idoneità di esso all'attività venatoria.

VfGH 12.03.2019, G 156/2018; abrogazione parziale di disposizioni della Legge dell'Alta Austria sulle tutele minime (Oö BMSG)
La Corte Costituzionale (VfGH) ha rigettato in gran parte le istanze, ritenute ammissibili, del Tribunale amministrativo (LVwG) dell'Alta Austria, aventi ad oggetto l'abrogazione di disposizioni della Legge del Land sulle tutele minime. Si è rivelata incostituzionale, tuttavia, la disposizione contenuta nel § 13a comma 1 della Legge sulle tutele minime ai sensi della quale, ai fini del calcolo della somma dello standard vitale minimo in una comunità familiare, dovrebbero considerarsi fittiziamente anche quelle persone che non abbiano presentato alcuna domanda o che non abbiano, né al momento né in futuro, alcun diritto a prestazioni.

DIRITTO DEL LAND TIROLO

Avvertenza: Per le Gazzette ufficiali del Land e le versioni consolidate delle varie leggi consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le relative bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative sono consultabili sulla homepage del Parlamento

(Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Legge del Tirolo sull’elaborazione dei dati – TDVG, LGBl. Nr. 143/2018:
Attuazione dei nuovi standard del diritto dell’UE previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, soprattutto dal punto di vista organizzativo.

Legge del Tirolo di adeguamento sull’elaborazione dei dati, LGBl. Nr. 144/2018:
Adattamenti specifici nelle materie regolate dal Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Legge con cui la “Landes-Hypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung” viene sciolta e si regolamentano i rapporti giuridici tra la Hypo Tirol Bank AG e il Land Tirolo, LGBl. Nr. 152/2018:
Scioglimento della “Landes-Hypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung” a decorrere dal 31 dicembre 2018, allo scopo di assicurare al Land Tirolo il ruolo di proprietario esclusivo della Hypo Tirol Bank AG.

Legge del Tirolo per la promozione e la tutela della gioventù (modifica), LGBl. Nr. 7/2019:
Il punto centrale della modifica è l’innalzamento dell’età minima per i divieti di acquisto, consumo in pubblico e cessione di tabacco e altre merci rischiose per la gioventù fino al compimento del 18° anno di età, nonché l’estensione dell’orario di uscita per i minori fino alle ore 23.

Legge del Tirolo sulle tutele minime (modifica), LGBl. Nr. 15/2019:
Adattamento della medesima alla luce del § 330a del Testo unico sulla previdenza sociale (ASVG), che ha rango costituzionale e disciplina il divieto costituzionale dell’azione di regresso in tema di persone non autosufficienti.

Legge del Tirolo sulla “Zukunftsstiftung” (Fondazione futuro) (riforma), LGBl. Nr. 16/2019:
Con la riforma di detta legge si consente la trasformazione della “Zukunftsstiftung” tirolese, in quanto fondazione pubblica, in una società a responsabilità limitata.

Legge del Tirolo per la realizzazione di un procedimento di informazione in ambito tecnico (“Notifikationsgesetz”) (riforma), LGBl. Nr. 21/2019:
Con la presente bozza si dà attuazione, nell’ambito della

“Notifikationsgesetz” del Tirolo, alle disposizioni previste nella direttiva 2015/1535 e relative ai servizi della società di informazioni.

Legge del Tirolo sulla responsabilità ambientale (riforma), LGBl. Nr. 23/2019:
Adeguamento della Legge del Tirolo sulla responsabilità ambientale alla sentenza della CGUE contenuta in Rs C-529/15, *Folk.* La cerchia delle persone legittimate a richiedere l’emanazione di provvedimenti in caso di danni ambientali è stata ampliata, dunque, in conformità dei dettami comunitari.

Legge del Tirolo sulle misure collegate alla Brexit, LGBl. Nr. 35/2019:
Con il presente disegno di legge vengono presi, a livello di legislazione del Land, i provvedimenti necessari nel caso in cui il Regno Unito esca dell’UE senza convenzioni di uscita vincolanti, ai sensi dell’Art. 50 comma 2 del Trattato UE. Le disposizioni proposte mirano in particolare a garantire, nelle materie regolate tramite leggi del Land, che non si verifichino casi di particolare onerosità per quei cittadini britannici e relativi parenti e congiunti (cittadini di stati terzi) che abbiano esercitato il proprio diritto alla libera circolazione al momento dell’uscita.

Legge del Tirolo di promozione della cultura del 2010 (riforma), LGBl. Nr. 41/2019:
Introduzione di discipline sul prestito internazionale di beni culturali (“garanzia di immunità”).

Legge contenente provvedimenti collegati all’esecuzione di determinati regolamenti dell’Unione Europea nell’ambito della legislazione del Tirolo (riforma), LGBl. Nr. 54/2019
Norme di armonizzazione sul “Regolamento UE per la presentazione di documenti pubblici” n. 2016/1191.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Corte Amministrativa Suprema

VwGH 05.10.2018, Ra 2018/03/0027; sanzioni penali per turbamento della quiete notturna tramite lavori di insilamento:
Ai sensi della Legge del Tirolo sulla pubblica sicurezza (Tiroler Landes-Polizeigesetz) è vietato produrre rumori molesti in quantità eccessiva. Da tale divieto non sono investite, in via eccezionale, le attività svolte nell’ambito dei normali lavori agricoli e forestali. Il pesante turbamento della quiete notturna derivante da attività di tale natura non rientra più, tuttavia, nell’eccezione prevista dalla

legge.

VwGH 22.11.2018, Ro 2017/07/0033, Ro 2017/07/0034 fino a 0036; Legge sulla valutazione di impatto ambientale (UVP-G): i vincoli per il ripristino dell'habitat naturale nelle brughiere sono troppo vaghi:
Oggetto del procedimento era la costruzione di una centrale con un ulteriore impianto di accumulazione, comprensiva di bacino di raccolti nella zona di quiete naturale delle Alpi dello Stubai. Secondo l'avviso della VwGH – Corte amministrativa suprema – il provvedimento di sostituzione imposto dalla Corte amministrativa federale per assicurare il ripristino dell'habitat naturale nelle brughiere non era sufficientemente determinato.

VwGH 14.12.2018, Ra 2018/02/0294; non svolgimento di udienza di discussione orale:
Nel caso di specie il Tribunale amministrativo aveva celebrato un'udienza di discussione orale in un procedimento per ritiro della patente di guida. Le risultanze in essa accertate sono state poi da esso utilizzate ai fini della decisione nel procedimento penale-amministrativo per guida di un autoveicolo sotto il forte influsso di bevande alcoliche, senza celebrazione, in quella sede, di una nuova udienza di discussione orale. Il non svolgimento di essa deve essere valutato e motivato ai sensi del § 44 VwGVG (Codice di procedura amministrativa). Dato che in questo caso specifico il Tribunale amministrativo di primo grado non lo ha fatto, la successiva sentenza è stata annullata dalla VwGH – Corte amministrativa suprema – per violazione delle norme procedimentali.

VwGH 19.12.2018, Ra 2018/03/0098; non si procede ad archiviazione del procedimento penale-amministrativo ai sensi del § 45 comma 1 n. 4 VStG (Legge sugli illeciti amministrativi) in caso di omessa sosta a un segnale di luce rossa presso un incrocio ferroviario:
I presupposti dell'archiviazione del procedimento penale non ricorrevano, secondo l'avviso della VwGH – Corte amministrativa suprema – poiché già il significato del bene giuridico tutelato penalmente – nel caso specifico la sicurezza della circolazione e la protezione della vita a dell'incolumità degli utenti – non può essere considerato di scarso rilievo.

VwGH 03.04.2019, Ro 2019/08/0003; l'apripista in occasione dei campionati mondiali di volo con gli sci è da considerarsi un dipendente soggetto a piena copertura previdenziale:
La VwGH – Corte amministrativa suprema – ha accertato che il

ricorrente per cassazione era un lavoratore dipendente presso l'organizzatrice dei campionati mondiali di volo con gli sci e che pertanto egli era soggetto a obbligo di copertura previdenziale per malattia ed infortunio, nonché ai fini pensionistici, ai sensi del Testo unico sulla previdenza sociale (ASVG), e a obbligo di assicurazione per disoccupazione ai sensi della Legge sulle assicurazioni per disoccupazione (AlVG).

Tribunale amministrativo del Land Tirolo

21.12.2018, LVwG-2017/43/1551-5; capanno non può essere costruito in campo aperto:

Il "capanno per gli attrezzi" di cui nel caso in oggetto non va qualificato, ai sensi del TBO (Ordinamento sull'edilizia del Tirolo) 2018, quale immobile assoggettato a obbligo di denuncia e richiesta di autorizzazione, ma a causa di disposizioni contenute nei piani regolatori non può essere ugualmente edificato in campo aperto, motivo per cui l'ufficio competente ha emanato, a ragione, un ordine di rimozione.

14.01.2019, LVwG-2018/15/2306-5; ghiacciaio; divieto di utilizzo quale pista da sci; impianto unitario:

Il Tribunale amministrativo (LVwG) del Tirolo non ha espresso perplessità giuridiche, nel caso di specie, nei confronti del divieto di utilizzo di una pista da sci presso la località sciistica vicino al ghiacciaio Pitztaler Gletscher, poiché i lavori di edificazione in cresta, aventi lo scopo di ampliare artificialmente la pista, avrebbero dovuto essere sottoposti ad autorizzazione naturalistica.

17.01.2019, LVwG-2019/25/0087-2; denominazione di attività professionale "training per l'alimentazione"; attività professionali libere ("Gewerbe"); presupposti di legge per l'esercizio di tale attività:

Nel procedimento di registrazione delle attività professionali libere il diritto di esercitare una tale attività si acquista con la registrazione ("Anmeldung"); tali attivitàinfatti possono essere esercitate, qualora ne sussistano i requisiti generali e speciali previsti dalle norme, sulla base di detta registrazione (§ 5 comma 1 GewO – Ordinamento sulle attività professionali). La registrazione di una professione ai sensi di detto § 5 GewO ha dunque carattere costitutivo (VwGH – Corte amministrativa suprema - 29.04.2014, 2013/04/0155). Al momento della registrazione di una attività quale "Gewerbe", la sua denominazione deve consentire, in particolare, una netta differenziazione rispetto alle professioni non libere e a quelle attività che non sottostanno all'Ordinamento di cui sopra

(VwGH 17.11.2004, 2002/04/0139). La mera denominazione di “training per l’alimentazione” è troppo imprecisa poiché non soddisfa il necessario criterio di differenziazione rispetto alle professioni non libere e alle attività che non sottostanno all’Ordinamento di cui sopra. Per tale motivo la denominazione di “training per l’alimentazione” non può essere validamente registrata ai fini dell’esercizio di un “Gewerbe”.

28.01.2019, LVwG-2018/35/2702-3; segnale pubblicitario; autorizzazione ai sensi delle legge sulla tutela della natura; effetto pubblicitario:
Un segnale con la scritta “Attenzione, marmotte” delle dimensioni di 0,5 x 0,6 è idoneo a esercitare un’influenza negativa sul paesaggio circostante. Nonostante il cartello in questione non miri a produrre alcun effetto pubblicitario, esso è da considerarsi “segnale pubblicitario” ai sensi del TNSchG (Legge del Tirolo sulla tutela della natura) del 2005 e avrebbe quindi dovuto essere subordinato ad autorizzazione.

29.01.2019, LVwG-2018/37/2603-3; condanna di ripristino ai sensi della Legge sullo sfruttamento delle acque:
Con decisione passata in giudicato il ricorrente è stato condannato a riversare senza indugio le acque reflue dal locale di raccolta del latte dell’azienda agricola “B” nel canale di scarico comunale. Al fine di riversare le acque reflue prodotte nel locale di raccolta del latte dell’azienda agricola “B” nel canale di scarico comunale si rendeva tuttavia necessaria la realizzazione di un canale il cui tracciato doveva passare per un fondo che non è di proprietà del ricorrente. Il proprietario di detto fondo ha negato finora il suo consenso alla realizzazione del canale. Il ricorrente si è visto dunque impossibilitato, dal punto di vista giuridico, a dare esecuzione immediata ai provvedimenti cui era stato condannato. Qualora l’esecuzione di una condanna di ripristino ai sensi della WRG (Legge sullo sfruttamento delle acque) del 1959 sia giuridicamente impossibile, la persona ritenuta responsabile non commetterà in tal modo alcun illecito amministrativo ai sensi del § 137 comma 3 n. 8 WRG data la non ricorrenza dell’elemento soggettivo.

25.02.2019, LVwG-2018/15/1757-4; l’offerta di un alloggio su piattaforme di intermediazione costituisce esercizio di libera professione alberghiera (“Gastgewerbe”):
Il fatto di offrire un alloggio su piattaforme di intermediazione è soggetto alle disposizioni dell’Ordinamento sulle attività professionali, tanto più che non è possibile parlare di una mera attività di locazione di unità abitativa che, in quanto tale, non

rientrerebbe tra i casi previsti da detta legge: il grande lavoro amministrativo determinato dal continuo avvicendarsi degli ospiti, l'offerta di alloggi su internet a una cerchia di persone indeterminata, la locazione non solo dell'alloggio ma anche del relativo arredamento, la fatturazione di compensi forfettari non suddivisi in costi locativi, accessori ed energetici, sono tipici dell'esercizio di una libera professione alberghiera.

12.03.2019, LVwG-2019/40/0279; denuncia di opera edilizia; condanna all'eliminazione del vizio; vizio materiale non eliminabile:
La presa di posizione dell'ufficio per la tutela dell'edilizia e antincendio dell'autorità contro cui si ricorreva suggerisce una attività di edificazione oltre i confini del fondo, cosa che compromette la possibilità di autorizzare il progetto in questione e che non rappresenta un vizio sanabile ai sensi del § 13 comma 3 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario). Il progetto si rivela essere, secondo tale presa di posizione, inammissibile dal punto di vista delle disposizioni di legge in materia di edilizia, fatto che andrebbe stabilito entro il termine previsto dal § 30 comma 3 del TBO (Ordinamento sull'edilizia del Tirolo) del 2018.

12.03.2019, LVwG-2018/27/0270-1; LVwG-2018/27/0270-1; prestazione di garanzia:
Il § 34 della Legge per il contrasto al dumping retributivo e contributivo ("Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz"), il quale prevede la possibilità di una interruzione dei pagamenti o di una prestazione di garanzia in caso di fondato sospetto di (meglio specificate) violazioni amministrative, viola le norme del diritto dell'UE. Se una disposizione di legge nazionale è apertamente in contrasto con norme dell'UE immediatamente applicabili, essa deve essere disapplicata (principio di prevalenza nell'applicazione).

23.04.2019, LVwG-2019/22/0732-1; responsabilità penale-amministrativa; amministratore di immobile abitativo:
L'amministratore di un immobile ad uso abitativo ha il potere esclusivo di rappresentare i condomini nell'amministrazione del fondo (§ 20 WEG – Legge sulla proprietà immobiliare – del 2002) e non anche nelle questioni che siano di esclusivo interesse di un singolo proprietario. Da tale considerazione deriva una generale responsabilità penale-amministrativa dell'amministratore, la quale non richiede alcune espressa previsione nella Normativa antincendio del Tirolo del 1998, dato che il § 35 comma 1 lett. b di tale normativa parla in modo alquanto generale della punibilità di chi non assolva a un obbligo derivante dal § 19 della normativa medesima (cit.: "chi… non assolva"). Il dovere di assolvere a detti obblighi, i quali riguardano l'amministrazione del fondo in generale,

spetta all'amministratore dell'immobile e di conseguenza la violazione di essi è punibile.

ITALIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 210/2018: Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich), in riferimento agli artt. 5 e 6 Cost. e all'art. 99 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso n. 3/2018.

La legge impugnata istituisce il comune Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan, fusionando i comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich. Il ricorrente ritiene violato l'articolo 99 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol nel punto in cui "la tutela delle minoranze linguistiche non può avvenire facendo a meno dell'utilizzo della lingua ufficiale nazionale ", in quanto la legge utilizza solamente il toponimo ladino e non anche quello italiano, cioè "San Giovanni". La regione resistente a sua volta sottolinea in particolare che i Comuni di Pozza di Fassa-Poza e di Vigo di Fassa-Viech mantengono in entrambe le versioni "il nome "Sèn Jan" «in ragione del profondo significato storico-identitario dell'intera comunità legato alla "Pief de Sèn Jan", il luogo in cui si riuniva fin dalle origini l'assemblea di tutti i vicini della Comunità di Fassa»." Ritiene che l'art. 8, primo comma, numero 2 dello Statuto speciale prevede l'obbligo del bilinguismo in materia di toponomastica soltanto nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. La regione sottolinea che "l'interpretazione propugnata dal ricorrente dovrebbe indurre a ritenere illegittime tutte le vigenti denominazioni espresse in lingua diversa dall'italiano e senza l'indicazione del corrispondente toponimo italiano, come accade per varie località della Valle d'Aosta e del Piemonte." A quest'ultimo argomento l'Avvocatura generale dello Stato replica che "la denominazione monolingue francese sarebbe stata resa possibile, in via eccezionale, da legge dello Stato, mentre non

esisterebbe alcuna norma statale che consenta l'utilizzo esclusivo del solo toponimo ladino." Come ultimo argomento la regione adduce il rispetto dell'obbligo della denominazione in lingua italiana dalla prima parte del toponimo (Sèn Jan di Fassa).
La Corte ritiene fondata la questione di legittimità in riferimento all'art. 99 dello Statuto speciale e dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 4, della norma impugnata, "nella parte in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan»" ed "in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, 6, comma 1, 9, commi 2 e 3, 10, comma 1, 12, 13 e 14" della norma impugnata, "nella parte in cui utilizzano la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan»".

Sentenza n. 62/2019: Legge di stabilità provinciale 2018 di Trento
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018), in riferimento degli artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettera l), in relazione al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), 117, secondo comma, lettera o), e 117, terzo comma, per il coordinamento della finanza pubblica, della Costituzione, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso n. 20/2018.
L'art. 17 della legge provinciale è rubricato «Interventi per la riduzione dell'età media del personale provinciale e per l'assunzione di giovani». Secondo il ricorrente lo stesso articolo "promuove un incentivo all'esodo dal lavoro del personale a tempo indeterminato, che si dimette dal servizio in via anticipata rispetto al termine per il conseguimento del diritto alla pensione" con la conseguenza che "è suscettibile di determinare maggiori oneri previdenziali per anticipo di trattamento di fine servizio, non quantificati né aventi copertura", violando in tal modo l'art. 81 Cost., in tema di equilibrio di bilancio e di mancata previsione di entrate idonee a far fronte ai maggiori oneri provocati.
La Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). L'argomento della difesa, secondo la quale «l'ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» appartiene alla propria competenza, non è fondata,

perché bisogna distinguere tra “i profili normativi relativi al rapporto di lavoro da quelli organizzativi.” Inoltre, la Corte dichiara che “la previsione normativa oggetto d’impugnazione che stabilisce, […] la possibilità d’incentivi all’esodo, andava rimessa alla contrattazione collettiva propria del pubblico impiego privatizzato.”

Sentenza n. 77/2019: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), “in riferimento agli articoli 8, 16, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) e agli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 della Costituzione, nonché al principio dell’accordo in materia di rapporti finanziari tra Provincia autonoma e Stato di cui agli artt. 104 e 107 dello statuto speciale e all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., all’art. 81 Cost., anche in relazione alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione)”, promosso dalla Provincia autonoma di Trento, con ricorso n. 22/2018.
L’art. I, comma 828, della legge n. 205 del 2017 abroga il comma 483 dell’art. I della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale recava una specifica clausola di salvaguardia delle competenze della Provincia autonoma e impediva al sistema sanzionatorio previsto dall’art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012, in caso di mancato raggiungimento del saldo in equilibrio di produrre direttamente i suoi effetti in ambito provinciale. La Corte dichiara infondata la questione in quanto l’art. 79 dello Statuto speciale stabilisce che a decorrere dal 2018 si applica anche alle Province autonome il pareggio di bilancio e dunque tali autonomie sono

passate alla nuova disciplina dell'equilibro di bilancio. Inoltre spetta al legislatore statale creare un omogeneo sistema di sanzioni e premi sul territorio nazionale e quindi anche per gli enti locali appartenenti alle autonomie speciali.

Sentenza n. 93/2019: Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 28, comma 5 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018), in contrasto con gli artt. 5 e 117, secondo comma, lettere m) ed s), Cost., in riferimento agli artt. 7-bis, comma 8, e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale (codice ambientale), con il principio di leale collaborazione e con l'art. 97 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto per il Trentino-Alto Adige), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso n. 19/2018.
Il ricorrente ritiene che detto articolo violerebbe le competenze statali dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in ambito di tutela dell'ambiente e che la Provincia autonoma potrebbe solamente "esercitare la loro competenza legislativa entro gli ambiti precisi e limitati delineati dall'art. 7-bis, comma 8, [cosiddetto] cod. ambiente."
"Lo Stato vanterebbe anche un ulteriore titolo di intervento esclusivo, rappresentato dalla competenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., a dettare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale."
La corte sottolinea questo argomento dichiarando che "la materia […] deve essere ricondotta, in via prevalente, alla competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, poiché la normativa in tema di VIA [valutazione di impatto ambientale] rappresenta, «anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale."
Per detto motivo la Corte ritiene fondata la questione di illegittimità in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera. s), Cost., e dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 17.

Sentenza 108/2019: Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 1, 2,

3 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, recante «Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti», nei cui «applicano con efficacia retroattiva la nozione di "valore attuale medio", prevedendo l'obbligo di restituzione di somme e/o quote del Fondo Family già percepite legittimamente da ex consiglieri regionali sulla base della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6», in riferimento all'art. 3 Cost., promosso dal Tribunale ordinario di Trento, con ordinanza n. 72 del 2017 – Non fondatezza; inammissibilità.
Le disposizioni legislative regionali sottoposte a scrutinio pretendono "di offrire un'interpretazione autentica" che in realtà non è un'interpretazione autentica, ma "introduce nuovi criteri per l'attualizzazione" avente natura retroattiva. Nonostante il divieto di retroattività contenuto nell'art. 11 delle Disposizioni preliminari al codice civile, da considerare principio fondamentale di civiltà giuridica, non è escluso che il legislatore possa approvare disposizioni con efficacia retroattiva, se "la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo", giustificazione che la Corte individua nel fatto che "l'intervento legislativo mira a correggere gli effetti di una normativa che aveva complessivamente determinato un ampliamento della spesa pubblica regionale, in controtendenza rispetto alle generali necessità di contenimento e risparmio in quegli stessi anni. […] Tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata sono stati chiamati, proprio in quel periodo di tempo, a concorrere – secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. – all'equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale, a prescindere dalla condizione di maggiore o minore equilibrio del proprio bilancio."
Da ciò risulta la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 2; 3, commi 1, 2, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 3 e 5 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014." Inoltre, la Corte dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 4; 3, commi 5 e 6; 4, comma 4, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, perché "tali disposizioni disciplinano distintamente situazioni diverse e non assimilabili [al caso a quo]."

Ordinanza 111/2019: Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio

2014, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica», in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 117, primo comma Cost, promossi dal Tribunale ordinario di Trento, con quattro distinte ordinanze n. 133, 134, 135, 176 del 2018 – Manifesta inammissibilità.
Gli artt. 2 e 3 della legge impugnata «applicano, peraltro con effetto retroattivo, permanente ed irreversibile, il divieto di cumulo con il limite massimo di € 9.000,00 lordi mensili e/o la riduzione del 20% dell'assegno vitalizio erogato dalla Regione a tutti i titolari di assegno vitalizio regionale e parlamentare, diretto o indiretto, senza gradualità di sorta». La Corte ritiene "che la mancata presa di posizione sulle modalità di interpretazione e applicazione delle disposizioni censurate, che si traduce in un'inadeguata descrizione del quadro normativo, nonché il conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate su quelle disposizioni, rendono le questioni stesse manifestamente inammissibili.".

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

Sentenza n. 955/2019: Covelano marmi

Ricorso n. 8524/2015 del ricorrente Covelano Marmi S.r.l. contro il Sig. Gurschler, nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, del Comune di Silandro e del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio; ricorso n. 9181/2015 del Comune di Silandro contro il Sig. Gurschler e nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, della Covelano Marmi S.r.l., del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio e dell'Amministrazione Separata dei Beni in Uso Civico di Covelano; ricorso n. 10585/2015 della Provincia autonoma di Bolzano contro il Sig. Gurschler e nei confronti della Covelano Marmi S.r.l., del Comune di Silandro, del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio e dell'Amministrazione Separata dei Beni in Uso Civico di Covelano per la riforma della sentenza n. 307/2015 del TAR di Bolzano, concernente l'ottemperanza alla sentenza n. 61/2015 dello stesso tribunale. La sentenza n. 61/2015

a sua volta aveva annullato il provvedimento autorizzatorio del 23 maggio 2014, rilasciato nella stagione estiva del 2014 a favore del Comune di Silandro per il transito con mezzi pesanti sulla strada per l'accesso alla cava marmifera di Covelano e per il trasporto del materiale estrattivo. Nel ricorso per ottemperanza della sentenza n. 307/2015 il Sig. Gurschler aveva invece chiesto "la declaratoria di nullità, per violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 61/2015, del nuovo provvedimento dell'assessore provinciale per l'agricoltura e le foreste prot. n. 32.0/84.07.4/326187 del 29 maggio 2015, con cui il Comune di Silandro era stato autorizzato al transito sulla strada forestale per il trasporto di marmo nell'imminente stagione estiva 2015, nuovamente senza chiedere il consenso del ricorrente […]".
Il Consiglio di Stato accoglie alcuni motivi di ricorso del Comune di Silandro (ricorso n. 9181/2015), sottolineando che l'oggetto del giudicato formatosi sulla sentenza n. 61/2015, oggetto a sua volta dell'impugnata sentenza n. 307/2015, era limitato al provvedimento autorizzativo impugnato del 2014 e non poteva invece "proiettarsi nel futuro, su eventuali nuovi procedimenti autorizzatori non ancora richiesti e adottati". Il provvedimento autorizzatorio del 29 maggio 2015 per la stagione del 2015 invece era stato adottato all'esito di un nuovo procedimento e su istanza non solo del Comune di Silandro ma anche dell'Amministrazione Separata dei Beni in Uso Civico di Covelano e inoltre in presenza di un nulla-osta da parte dell'ente Parco Nazionale dello Stelvio. "Il precedente provvedimento autorizzatorio del 23 maggio 2014, relativo alla stagione estiva/autunnale 2014, annullato con la sentenza ottemperanda n. 61/2015, era, invece, stato adottato su istanza del solo Comune di Silandro e senza previa acquisizione del nulla-osta dell'ente Parco." "Risulta dunque evidente la diversità, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, delle due concrete fattispecie autorizzatorie dedotte in giudizio rispettivamente nel giudizio cognitorio e nel giudizio di ottemperanza, con conseguente inconfigurabilità, anche sotto tale profilo, di una violazione o elusione di giudicato." Il Consiglio di Stato dispone di seguito che "il ricorso per ottemperanza volto a dichiarare la nullità e/o inefficacia, per violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 61/2015" deve essere respinto. Anche il motivo di ricorso per il quale dovrebbe essere dichiarata la nullità e/o l'inefficacia "per contrasto con la sentenza esecutiva n. 72/2015" dello stesso TAR, appellata dal Comune di Silandro, non viene accolto dal Consiglio di Stato.

Sentenza n. 1618/2019: SALE GIOCHI

Dieci ricorsi riuniti per la riforma delle rispettive dieci sentenze del

TAR di Bolzano, le quali avevano respinto “i ricorsi proposti dalle imprese odierne appellanti, che gestiscono sale giochi” in diversi luoghi dell’Alto Adige, “avverso i provvedimenti di decadenza, per intervenuta scadenza legale, delle rispettive autorizzazioni alla gestione delle sale giochi e di contestuale diniego di rinnovo negli stessi siti, adottati nei mesi di aprile e maggio 2016 dall’amministrazione provinciale sul rilievo che le sale giochi erano ubicate entro un raggio di 300 m da luoghi c.d. sensibili, quali definiti dall’art. 5-bis, comma 1, l. prov. 13 maggio 1992, n. 13 – articolo, inserito dall’art. 1, comma 1, l. prov. 22 novembre 2010, n. 13”.

Il Consiglio di Stato respinge gli appelli confermando le impugnate sentenze perché ritiene infondati gli appelli anche in riferimento alle “censure dedotte avverso le statuizioni dichiarative della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis l. prov. n. 13/1992, per asserito contrasto con gli artt. 3, 41, 117, comma 2, lettere e), h) e m), e 118 della Costituzione.” Per quanto riguarda un eventuale contrasto con gli articoli 117 comma 2, lett. e), h) e m) e 118 Costituzione il Consiglio rinvia alla sentenza n. 300/2011 della Corte costituzionale che aveva già dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, riconducendo le disposizioni in questione alla materia della tutela dei minori e a quella della tutela del territorio, dove la Provincia autonoma di Bolzano esercita la potestà legislativa esclusiva ex art. 8 numeri 25) e 5) dello Statuo speciale. Il Consiglio di Stato si riferisce anche all’ormai consolidata giurisprudenza amministrativa in materia, la quale “ha ripetutamente affermato la legittimità delle discipline, regionali e delle Province autonome, che pongono limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale”. Anche in riferimento alla questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in riguardo all’art. 41 Cost., il Consiglio di Stato esclude “che la censurata disciplina legislativa determini un’interdizione assoluta del diritto all’esercizio dell’attività economica del gioco lecito in ambito comunale e/o provinciale e una soppressione di tale settore di mercato” e deduce da ciò anche la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale per la mancata “violazione della libertà di iniziativa economica sancita dall’art. 41, primo comma, della Costituzione”.

Sentenza n. 544/2019: Casa circondariale di Bolzano

Ricorso n. 8263/2015 proposto dalla Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.a., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria

di costituenda associazione temporanea di imprese - a.t.i. con Guerrato S.p.a. contro la Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, contro l'ANAC e nei confronti della Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.a. e Inso Sistemi per Infrastrutture Sociali S.p.a., per la riforma della sentenza del TAR di Bolzano n. 270/2015 concernente l'"esclusione dalla procedura per l'affidamento della concessione di finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione della nuova Casa Circondariale di Bolzano" e il risarcimento dei danni.
La Mantovani S.p.a. "è stata esclusa dalla procedura di evidenza pubblica per aver comunicato tardivamente e in modo incompleto gli elementi che dimostrassero che si fosse dissociata dalla condotta del suo amministratore", che a sua volta il 5 dicembre 2013 era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 29 marzo 2014 "per i reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di associazione a delinquere e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, reato continuato e in concorso". Tale sentenza non è stata menzionata nelle dichiarazioni in sede di gara, momento antecedente del passaggio in giudicato della sentenza penale, ma solo con le memorie del 10 giugno 2014 e del 17 ottobre 2014, dopo che l'autorità di gara aveva chiesto dei chiarimenti. Ai fini della decisione dell'appello veniva investita la Corte di giustizia UE della questione pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto dell'Unione Europea dell'art. 38, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 163 del 2006, concernente l'estensione della disciplina dell'obbligo dichiarativo sull'assenza di sentenze definitive di condanna "ai soggetti titolari di cariche nell'ambito delle imprese concorrenti, cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando".
Il Consiglio di Stato ritiene infondato l'appello, ad eccezione del motivo con cui viene specificamente impugnata la statuizione sulle spese. Considerando che anche la Corte di giustizia Ue aveva concluso, che una normativa nazionale non si pone in contrasto con il diritto dell'Ue, ove prevede di tener conto di una condanna penale ancorché non ancora definitiva, per un reato che incide negativamente sulla "moralità professionale di tale impresa" "qualora il suddetto amministratore abbia cessato di esercitare le sue funzioni nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara d'appalto pubblico, e di escludere tale impresa dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione di appalto in questione con la motivazione che, omettendo di dichiarare detta condanna non ancora definitiva, l'impresa non si è effettivamente e completamente dissociata dalla condotta del suddetto amministratore". Si ritiene quindi legittima l'esclusione della

Mantovani S.p.a., basata sulla “mancata dissociazione dell’impresa dalla condotta dell’amministratore delegato, “dell’omessa tempestiva dichiarazione della condanna non ancora definitiva pronunciata nei confronti dell’amministratore, cessato dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara”.

Sentenza n. 2485/2019: tutela delle minoranze linguistiche

Ricorsi n. 8974/2018 e n. 8976/2018 proposti dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza contro più appellati, tutti assistenti e agenti della Polizia di Stato, e contro la Provincia autonoma di Bolzano per la riforma della sentenza del TAR di Bolzano n. 100/2018 concernente la domanda di annullamento nonché di diversi altri atti e per la riforma della sentenza del TAR di Bolzano n. 101/2018, anch’essa concernente domanda di annullamento e di altri atti. Con le sentenze summenzionate il TAR di Bolzano aveva accolto i ricorsi proposti dagli odierni appellati, assistenti e agenti della Polizia di Stato con quattro anni di servizio e in possesso dell’attestato di bilinguismo di livello C, avverso determinati atti, tra i quali vari decreti del Direttore Centrale per le Risorse Umane, i quali avevano assegnato ai concorrenti per i posti ordinari, “dei posti rientranti nella riserva per la Provincia di Bolzano rimasti scoperti per insufficienza o per rinuncia dei concorrenti muniti del necessario titolo linguistico, nelle annualità 2008 e 2010 (oggetto della sentenza n. 100/2018) rispettivamente 2011 e 2012 (oggetto della sentenza n. 101/2018)”. Così si vedevano vanificate “le disposizioni in materia di uso della lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione, sancite dagli artt. 99 e 100 dello Statuto speciale di autonomia approvato con d.P.R. n. 670/1972 e ulteriormente specificate nelle norme di attuazione dello Statuto speciale di cui agli artt. 33 d.P.R. n. 574/1988 e 4 d.P.R. n. 752/1976”.

Il Consiglio di Stato respinge i ricorsi e conferma le impugnate sentenze. Sottolinea tra l’altro la necessità di interpretare la disciplina di riferimento costituzionalmente orientato “tenendo conto sia del principio della tutela delle minoranze linguistiche sancito dall’art. 6 della Costituzione, sia degli artt. 99 e 100 dello Statuto speciale di autonomia – secondo cui nella Regione Trentino - Alto Adige la lingua tedesca è parificata a quella italiana e i cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi della pubblica amministrazione […]”. Il Consiglio di Stato si riferisce espressamente all’art. 33 d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, il quale mirerebbe “a garantire il rispetto del bilinguismo da parte delle Forze di polizia” e dispone di seguito che “deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente […] una

aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca". Il fondamento per la riserva nel reclutamento del personale delle Forze di polizia ai possessori dell'attestato di adeguata conoscenza delle lingue può quindi essere trovato nella "disciplina di rango costituzionale e para-costituzionale".

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Legislazione provinciale

Legge provinciale n. 22 del 3 dicembre 2018

"Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica"

La legge provinciale contiene la novazione degli strumenti della democrazia diretta e partecipativa ed abroga la legge n. 18 del 18 novembre 2005 e le regole comprese.

Le più importanti regolarizzazioni sono: Il referendum può essere richiesto da almeno 8.000 elettrici/elettori. È da distinguere tra: il referendum abrogativo, il quale dà la possibilità di abrogare una legge vigente; il referendum propositivo, il che dà la possibilità di votare una legge che le cittadine/i cittadini hanno elaborato; il referendum confermativo, con il quale viene deciso se una legge varata dal Consiglio provinciale deve entrare in vigore o meno, il cui deve essere chiesto da almeno 300 promotrici/promotori entro 20 giorni dall'approvazione della legge in consiglio, ed escluse sono le leggi approvate a maggioranza di due terzi; il referendum consultivo su proposte legislative di competenza del Consiglio o della Giunta provinciale: è l'unico che è valido anche se al voto non hanno partecipato almeno il 25 per cento degli aventi diritto, i quali sono tutti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età entro il giorno dell'elezione. Inoltre, sono regolati l'iniziativa popolare, la possibilità di creare Consigli delle cittadine e dei cittadini, quale processo partecipativo ha come obiettivo di coinvolgere nel processo politico la popolazione e le sue competenze e conoscenze su questioni che riguardano la collettività, il che fanno esprimendo suggerimenti e raccomandazioni. Installato viene anche l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione, che fra l'altro mira al rafforzamento della formazione politica della popolazione, l'organizzazione dei Consigli delle cittadine e dei cittadini e dare informazioni sull'oggetto dei referendum.

Legge provinciale n. 1 del 23 aprile 2019

"Abrogazione della legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15, (Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della

consulta cartografica provinciale) e altre disposizioni”
La legge provinciale contiene al primo articolo l’abrogazione della legge provinciale n. 15 del 20 settembre 2012, con la quale si mira di revocare il procedimento di controllo di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso n. 182/2012. Così manca ancora una regolarizzazione come previsto nell’art. 8, cifra 2, D.P.R. nr. 670/1972 (statuto speciale).
Secondo l’art. 2 viene inserito l’art. 4-bis nella legge provinciale n. 26 del 12 giugno 1975, il quale stabilisce che un luogo pubblico non può essere intitolato al nome di persone decedute da meno di dieci anni. Eccezioni possono essere consentiti, dopo aver sentito il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali, per persone particolarmente benemerite per la collettività.

Legge provinciale n. 2 del 29 aprile 2019
“Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni”

Giurisprudenza amministrativa Le sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.

SENTENZA N. 82/2019: ZONA SCIISTICA CAREZZA
Ricorso n. 124/2018 del Dachverband für Natur- und Umweltschutz Südtirol (Federazione Protezionisti Sudtirolesi), dell’Alpenverein (AVS) Südtirol e dell’Alpenverein Sezione di Bolzano contro la Provincia Autonoma di Bolzano, contro i Comuni di Tires e Nova Levante e nei confronti della Tierser Seilbahn AG per l’annullamento di più deliberazioni, studi di fattibilità, protocolli e pareri, nonché della Deliberazione della Provincia Autonoma di Bolzano n. 159/2018 e degli allegati, concernente l’“Intervento integrativo alla zona sciistica ‘Carezza’ nei Comuni di Tires e Nova Levante per la realizzazione del collegamento funiviario Tires/San Cipriano-Malga Frommer. Approvazione”.
Il TAR rigetta i motivi di ricorso in confronto a tutti gli atti, i quali non hanno carattere di un provvedimento e che non sono dunque atti amministrativi impugnabili, come per esempio lo studio di fattibilità in questione. Ciò vale anche per pareri puramente interni, i quali non producono nessun effetto all’esterno o non sono configurabili come provvedimenti conclusivi-finali. Il ricorso da parte dell’Alpenverein Südtirol e della Sezione bolzanina viene dichiarato inammissibile, ritenuto mancante un relativo legame al progetto e

considerando che la Sezione AVS di Nova Levante non si è espressa in nessun modo in riguardo al progetto e che la Sezione AVS di Tires per iscritto ha preso le distanze dal ricorso proposto. Il TAR accoglie invece il motivo di ricorso del Dachverband für Natur- und Umweltschutz Südtirol in riferimento al difetto di motivazione, annullando di seguito il parere n. 1/2018 del Comitato ambientale, nonché la Deliberazione della Provincia Autonoma di Bolzano n. 159/2018. Ritiene manifestamente violato sia l'obbligo generale di motivazione, nonché le disposizioni che stabiliscono, che la decisione del Comitato ambientale deve essere espressa in modo analitico. In addizione a ciò mancherebbe anche la motivazione in riferimento alla cooptazione di altri membri con diritto di voto al Comitato ambientale per particolari progetti. Nel protocollo suddetto non può essere trovata la relativa motivazione, né in relazione al progetto, né in riferimento alle competenze specifiche degli esperti esterni.

SENTENZA N. 62/2019: DIRITTO SOGGETTIVO E INTERESSE LEGITTIMO IN MATERIA DI CONTRIBUTI

Ricorso n. 141/2018 dell'associazione "Die Kinderwelt Onlus" contro la Provincia Autonoma di Bolzano per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia di più decreti della Direttrice dell'Agenzia per la famiglia della Provincia Autonoma di Bolzano, con i quali sono stati revocati vari contributi a favore di enti privati e pubblici per iniziative di accompagnamento e assistenza extrascolastica integrativa per bambini e ragazzi.
Il TAR ritiene inammissibile il ricorso, visto che la materia del contendere non rientra tra le materie di competenza del Giudice amministrativo ma tra quelle della giurisdizione ordinaria. Con riferimento alla giurisprudenza consolidata del Tribunale, il TAR sottolinea la necessità di distinguere tra la fase dell'assegnazione dei contributi e quella del mantenimento delle agevolazioni. Nella prima fase, il soggetto beneficiario è sempre titolare di un interesse legittimo, nella seconda fase invece, il soggetto privato spesso è titolare di un diritto soggettivo, come in particolare in quei casi, dove i contributi vengono revocati da parte della Pubblica amministrazione a causa del mancato rispetto degli obblighi connessi alla loro concessione. Nel caso attuale, la revoca è dovuta alla mancata osservanza delle disposizioni in materia di rendiconto ai sensi dell'art. 12 delle direttive della delibera e riguarda dunque un diritto soggettivo del beneficiario, motivo per il quale sussiste la competenza del giudice ordinario.

SENTENZA N. 15/2019: MARINZEN SRL

Ricorso n. 183/2018 della società Marinzen Srl contro la Provincia Autonoma di Bolzano e contro il Comune di Castelrotto per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112 ss cpa della sentenza n. 365 del 22.12.2017 del TAR di Bolzano, nonché per la nomina di un commissario ad acta, il quale delibera in luogo dell'amministrazione inerte ai sensi dell'art. 9-bis comma 3 del Decreto del Presidente della Provincia sullo studio di fattibilità della Marinzen Srl. Inoltre il ricorrente chiede l'annullamento della Delibera provinciale n. 1079 del 16.10.2018, con la quale è stata nuovamente rigettata la domanda della Marinzen Srl riguardante il collegamento della zona sciistica Marinzen alla zona sciistica Alpe di Siusi, e di atti connessi.
Il TAR accoglie il ricorso e dichiara di seguito la nullità della Delibera n. 1079 del 16.10.2018 e degli atti consecutivi. Viene rilevato tra l'altro, che nella nuova trattazione della questione, la Pubblica amministrazione ha applicato delle disposizioni entrati in vigore solo dopo la notifica della sentenza. Gli avvenimenti verificatosi solo dopo la notifica della sentenza, a parere della giurisprudenza, sono però irrilevanti per il riesame della questione. Per l'attuazione e la conclusione del procedimento in questione vige quindi il termine ordinario di 30 giorni e non quello di 150 giorni, come introdotto dalla Delibera provinciale n. 169 del 27.02.2018. Inoltre a ciò, il TAR stabilisce che le due alternative di progetto proposte dalla Marinzen Srl, non possono essere qualificate come modifica al progetto, la quale avrebbe portato a una riproposizione dello stesso, ma come collaborazione leale e trasparente, per procurare all'Amministrazione tutte le informazioni rilevanti e necessari per il dovuto bilanciamento degli interessi. Il TAR di Bolzano conferma quindi l'obbligo per l'Amministrazione provinciale, di proseguire con il procedimento per la valutazione dello studio di fattibilità del 2015, nonché delle sue varianti in base alle disposizioni in vigore al 26.02.2018. Il Tribunale ordina all'Amministrazione di emanare entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza il parere del Comitato ambientale sul progetto e sulle varianti e di rilasciare entro i 30 giorni successivi il provvedimento finale di chiusura.

SENTENZA N. 23/2019: SAD

Ricorso n. 279 del 2017 proposto da Consorzio dei Concessionari di Linea della Provincia Autonoma di Bolzano – LIBUS in proprio e quale mandante del costituendo RTI con SAD Trasporto Locale S.p.A. contro la Provincia Autonoma di Bolzano e contro l'Acp Agenzia per i Procedimenti e La Vigilanza in materia di Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per l'annullamento della Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di

Bolzano n. 1147 del 24.10.2017 “avente ad oggetto ,Proposta di project financing di servizi avente a oggetto l'affidamento in concessione di un bacino omogeneo nella Provincia di Bolzano del servizio di trasporto su gomma e su sede fissa’, con la quale è stata dichiarata ‘non ammissibile’ la proposta di project financing” e di diversi altri atti e provvedimenti. Inoltre trattato in modo congiunto il ricorso n. 280 del 2017 proposto da SAD Trasporto Locale S.p.A. e LIBUS contro la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Acp per l’annullamento della stessa Deliberazione n. 1147 del 24.10.2017 ed altri atti e provvedimenti.
Il TAR di Bolzano rigetta i ricorsi siccome in parte inammissibili e per il resto infondati.
Per quanto riguarda la prima serie di motivi di gravame, basata sull’assunto dell’incompatibilità dell’istituto del project financing con l’affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale, il Tribunale enuncia che “[…] appare giustificato il rifiuto dell’amministrazione provinciale di sottoporre a verifica di fattibilità o di rispondenza al pubblico interesse la proposta di finanza di progetto per cui è lite, con conseguente infondatezza del mezzo di gravame in esame.” Alla stregua della delibera n. 566 del 31.05.2017 “dell’Autorità nazionale anticorruzione, come richiamata nella parte motiva della delibera n. 1147/2017” si deve escludere “la possibilità di ricorrere alla finanza di progetto quando – come normalmente avviene nei servizi di trasporto pubblico su gomma – si discuta di concessioni di servizi ‘pure’ in cui non sia contemplata la realizzazione di opere infrastrutturali.” Da queste valutazioni dell’ANAC si potrebbe inoltre ricavare “una seconda controindicazione all’ammissibilità della finanza di progetto, ogniqualvolta la stessa sia indirizzata ad agevolare iniziative che si connotano per un elevato tasso di ‘contribuzione pubblica’.”
“Contraddice, infatti, la ratio che connota gli strumenti di partenariato pubblico privato - finalizzati all’attrazione di risorse finanziarie private nell’esecuzione e gestione di opere e servizi pubblici - l’uso degli stessi in relazione alla prestazione di servizi caratterizzati da significativa copertura finanziaria pubblica. Viene meno, in siffatta ipotesi, anche la giustificazione dell’attribuzione a favore del promotore di vantaggi concorrenziali che fungono da contropartita dell’esposizione finanziaria richiesta.”
Un’altra serie di doglianze riguarda invece “la configurabilità di un vincolo normativo che imponga la necessaria ripartizione del territorio provinciale in più bacini territoriali omogenei, ovvero escluda la possibilità di mettere a gara la gestione del servizio dei TPL sulla base di un unico bacino territoriale provinciale e, conseguentemente, di un unico lotto”. Non accogliendo detti motivi, il Tribunale sottolinea che il “ruolo di ‘governo’ attribuito all’ente provinciale rispecchia il riparto delle competenze legislative in

materia che lo Statuto d'autonomia attribuisce in via primaria alla PAB (art. 8, comma 1, cifra 18 del D.P.R. n. 670/1972). Devono quindi, per ciò soltanto, disattendersi le censure rivolte a denunciare l'obliterazione di norme statali (art. 48 del D.L. n. 50/2017 e art. 3-bis del D.L. n. 138/2011) che dettano criteri dimensionali minimi dei bacini riferiti alle Regioni ordinarie e che, per tale aspetto, non paiono integrare gli estremi di norme fondamentali di riforma economico-sociali della Repubblica, venendo legittimamente derogate dalle richiamate disposizioni di legge provinciali. Queste ultime tengono conto delle peculiarità territoriali dell'ente ad autonomia differenziata e prevalgono sulle norme statali 'divergenti', anche in virtù dei meccanismi di adeguamento stabiliti dalle norme di attuazione recate dall'art. 2 del D.Lgs. n. 266/1992." Inoltre a ciò viene preso in considerazione il principio secondo il quale si deve tenere conto delle piccole e medie imprese nella gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica e ciò si traduce nel criterio della normale suddivisione in lotti o nell'aggravio motivazionale per la mancata suddivisione. Anche la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata a favore della divisione in lotti e quindi contro il lotto unico per garantire un "efficace elemento di concorrenzialità degli affidamenti delle concessioni e di apertura del mercato". E di seguito il Tribunale accerta anche la facoltà della Pubblica Amministrazione "di non entrare nel merito di un progetto di partenariato pubblico-privato ove lo stesso non rispetti requisiti minimi ritenuti essenziali dall'ente pubblico gestore" come tra l'altro l'esclusione del lotto unico o anche il ridotto tasso di contribuzione pubblica.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provinciale

https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx

Decreto del presidente della provincia 20 febbraio 2019, n. 3-4/Leg
Regolamento concernente "Terzo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali"

Legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1
Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021

Giurisprudenza amministrativa Le sentenze sono reperibili al link https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-trga-trento inserendo anno e numero.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 04/04/2019, n. 57
Accoglimento di ricorso per l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia di Trento per vizi di legittimità nell'assegnazione di alcuni voti

T.R.G.A. Trento, sez. I, 11/02/2019, n. 31
La circostanza che il recesso dal contratto di lavoro autonomo professionale, da parte del medico, derivi dalla comprensibile opzione riguardo un'opportunità lavorativa oltremodo favorevole rispetto alla possibilità di lavoro offerta dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari non configura in ogni caso una ragione sufficiente per escludere o di cui tenere conto ai fini dell'imposizione della penale. Inoltre, la finalità della l. prov. Trentino-Alto Adige n. 4/1991 è quella di ottenere la collaborazione quantomeno per due anni di professionalità specialistiche rivelatesi carenti nell'ambito del Servizio Sanitario Provinciale e per le quali è stato speso denaro pubblico, con la conseguenza che il fatto che il medico abbia assunto un impiego presso una struttura sanitaria della Regione Veneto non risulta di alcuna rilevanza. Pertanto, la penale, applicabile al medico, a seguito del recesso anticipato dal contratto di lavoro autonomo con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, è proporzionalmente ridotta in relazione alla durata dell'incarico assegnato.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 29/01/2019, n. 28
La violazione del principio di proporzionalità non è invocabile di fronte ad un diniego di sanatoria, di natura rigorosamente vincolata. In tal caso, non trova spazio la lamentata violazione del principio di proporzionalità né l'asserita ingiustizia manifesta del provvedimento gravato.
Nelle aree agricole è consentita la sola realizzazione di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo e non con finalità abitativa, ai sensi dell'art. 3 comma 4, del d.P.P. di Trento n. 84/2010.
Il richiamo preciso al dato testuale dell'art. 61 delle N.T.A. del vigente P.R.G., che vieta nuove edificazioni ed ampliamenti volumetrici dell'esistente nelle aree di protezione dei contesti paesaggistici, ove risulta situato l'edificio di cui trattasi, costituisce già sufficiente ragione del diniego di sanatoria per le opere irregolarmente realizzate.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 17/01/2019, n. 17

La l.p. n. 5/2006 (come successivamente modificata) esplicitamente demanda alla Giunta provinciale la fissazione dei titoli valutabili (o meno) ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto. Tale normativa, vigente, incontestata e di perdurante applicazione nel territorio provinciale, non ha posto vincoli di sorta a riguardo dei titoli valutabili. Il D.M. 1 giugno 2017, n. 374, di cui si pretende l'applicazione per quanto riguarda la valutabilità dei titoli relativi a servizi di insegnamento resi senza il possesso del prescritto titolo di studio, afferma, all'art. 6, comma 5, la vigenza nella Provincia di Trento di specifiche disposizioni e autonomi provvedimenti, escludendo che trovi applicazione la procedura prevista del decreto stesso. La vigenza nella Provincia di Trento di disposizioni di legge diverse da quelle valide per il restante territorio nazionale, giustificata dal particolare statuto di autonomia, impedisce di apprezzare la disparità di trattamento e la manifesta ingiustizia lamentate dalla ricorrente.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 17/01/2019, n. 12

La l. prov. Trento n. 15 del 2015 (art. 49 comma 2) affida solo al piano attuativo un eventuale incremento dei volumi, salva l'esplicita eccezione della realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche (e per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e pubblici) rispetto alle quali è permesso il superamento del volume edilizio.
Secondo le N.T.A. del P.R.G. di Trento, il volume urbanistico è pari alla somma dei prodotti delle superfici utili nette dei singoli piani per le rispettive altezze interne nette, e dei piani seminterrati, qualora abbiano un'altezza netta interna non superiore a 3 metri, ove si considera solo l'altezza fuori terra, calcolata dal piano di spiccato. Il volume edilizio è, invece, quello complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra.
Il miglioramento delle condizioni di funzionalità, pur previsto dalla lett. d) comma 1, dell'art. 77 della l. prov. n. 15/2015, riguarda in ogni caso interventi di adeguamento dell'unità edilizia compatibili con il risanamento conservativo, che solo in tal caso sono ammissibili. La trasformazione dell'edificio preesistente, in particolare la modifica dell'altezza utile interna (nonché del volume) conseguente all'abbassamento del piano di calpestio, impedisce, anche alla stregua del prevalente indirizzo giurisprudenziale, di attribuire natura di risanamento conservativo agli interventi in questione.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 03/01/2019, n. 1

La localizzazione di impianti di telefonia ai sensi dell’art. 78 l.p.

Trento n. 15/2015 e del regolamento edilizio non è assoggettata ad autorizzazione paesaggistica.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 06/12/2018, n. 272

La contraffazione o alterazione di un permesso di soggiorno o del visto di ingresso o di una carta di soggiorno determina la reiezione della domanda di permesso, senza alcun margine di discrezionalità per l'Amministrazione. il permesso è revocato se è stato acquisito fraudolentemente (art. 9, c. 7, lett. a) del d. lgs. n. 286/1998. Pertanto, in difetto di un valido passaporto non è consentito all'Amministrazione rilasciare il titolo di soggiorno richiesto e l'uso di un passaporto falso impone la reiezione della domanda di permesso senza lasciare margini di discrezionalità all'Amministrazione, essendo venuto meno un requisito imprescindibile per il rilascio, essendo l'allegazione di un documento falso indice presuntivo di pericolosità sociale e giustificato motivo di annullamento o di diniego del titolo di soggiorno.

T.R.G.A. Trento, sez. I, 04/12/2018, n. 271

L'art. 5 comma 5, parte seconda, d. lgs. n. 286/1998 richiede che i vincoli familiari dello straniero esistenti devono essere effettivi, escludendo, da un lato, che questi assumano di per sé carattere preminente e, dall'altro, che possano costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Le condanne riportate per i reati previsti dall'art. 4, T.U. sull'immigrazione (e fra questi quelli elencati nell'art. 380, cc. 1-2, c.p.p.) sono considerate automaticamente causa impeditiva al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, senza che occorra una specifica valutazione di pericolosità del condannato da parte dell'Amministrazione, atteso che detto giudizio è espresso preventivamente e direttamente dal legislatore in considerazione del grave disvalore attribuito e del particolare allarme sociale dagli stessi ingenerato. La condanna di cui sopra costituisce per lo straniero elemento ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso, prescindendo dalla circostanza che - per detti reati - sia anche previsto obbligatoriamente, nel caso di flagranza, l'arresto e che tale misura non sia stata applicata (rectius, non si sia potuta applicare). Le norme del T.U. sull'immigrazione ricollegano, infatti, l'ostatività alla pronuncia di una sentenza penale di condanna per i reati previsti nei commi 1 e 2 dell'art. 380 c.p.p., senza operare alcun discrimine fra soggetti condannati che, al momento della commissione dei fatti delittuosi, sono stati colti o meno in flagranza, e dunque nei cui confronti sia stata applicata o non applicata la misura dell'arresto.

NEWS

La giuria internazionale della settima edizione del **programma Federal Scholar in Residence** di Eurac Research ha assegnato il premio ad Andrew J. Harding, professore di diritto presso la National University of Singapore, e si occupa principalmente di diritto costituzionale comparato e diritto dei paesi asiatici. Il suo manoscritto intitolato “The Constitutional Dimensions of Decentralisation and Local Self-Government in Asia” si è aggiudicato il primo posto tra le candidature pervenute, e verrà presentato nel corso del suo periodo di ricerca presso Eurac Research.
Le domande per il programma Federal Scholar in Residence 2020 devono essere inviate entro il 1° luglio 2019. Per informazioni si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar.

Nell’ambito del progetto **GaYA – Governance and Youth in the Alps**, al quale l’Istituto di studi federali comparati ha partecipato assieme ad altri partner della regione alpina, sono stati elaborati strumenti e spunti per decisori pubblici e funzionari locali e regionali per promuovere la partecipazione giovanile. Come aiuto iniziale, è stata sviluppato una “toolbox online”, una cassetta degli attrezzi che presenta metodi ed esempi e mostra come aggirare gli ostacoli che si verificano più frequentemente. La toolbox è disponibile online all‘indirizzo: http://www.alpine-space.eu/projects/gaya/en/project-results/participation-toolbox. Esemplari fisici della scatola possono essere richiesti presso l’Istituto di studi federali comparati di Eurac Research.

EVENTI

Convegno "1919 - Länderkonferenzen und Landesverfassungen", il 27 giugno 2019, dalle 14:00 alle 18:00 nella Università Innsbruck, Innrain 52, HS F.

14 giugno 2019: **Modelli di gestione delle risorse naturali. Il caso dell’acqua nelle aree montane. profili economici e giuridici**, **convegno** presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento, con la partecipazione anche di Anac e Agcom

NOVITÀ EDITORIALI

Peter Bußjäger/Esther Happacher/Walter Obwexer (cur), Verwaltungskooperation in der Europaregion. Potenziale ohne Grenzen?, 2019.

Anna Gamper, Koordination vs. Durchgriff: Aktuelle Herausforderungen des österreichischen Bundesstaats, in: Eppler/Maurer (cur), Europapolitische Koordination in Österreich. Inter- und intrainstitutionelle Regelwerke, Funktionen und Dynamiken, 2019, 77 ss.

Esther Happacher/Roberto Toniatti (cur), Gli ordinamenti dell'Euregio. Una comparazione, 2018.

Günther Pallaver/Theo Hug, Right to vote for robots? Considerations on legal and political consequences of granting citizenship to social humanoid robots. Paper presented at the International Conference: Media in Transition 10: Democracy and Digital Media, May 17-18, 2019. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA. http://media-in-transition-10.mit.edu/

Günther Pallaver/Giorgio Mezzalira (cur), Der identitäre Rausch. Rechtsextremismus in Südtirol/Ubriacatura identitaria. L'estrema destra in Alto Adige, 2019.

Alice Engl/Günther Pallaver/Elisabeth Alber (cur), Politika 2019. Südtiroler Jahrbuch für Politik/Annuario di politica dell'Alto Adige/Anuar de politica dl Südtirol, 2019.

Newsletter No.: 2/2018
relativa al periodo: 06/2018 - 11/2018



Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti

AUSTRIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DIRITTO DEL LAND TIR
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Sup
Tribunale amministrativo
Land Tirolo

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

DECISIONI DEL CONSIG
STATO
PROVINCIA AUTONOMA
BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amminist
PROVINCIA AUTONOMA
TRENTO
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amminist

NEWS

EVENTI

NOVITÀ EDITORIALI

Contatto Euroregiona
Vereinigung für vergleich
öffentliches Recht und
Europarecht / Associazio
Euroregionale di Diritto P
Comparato ed Europeo,

AUSTRIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

VfGH 15.06.2018, G 77/2018; diritto delle persone intersessuali ad essere designate in modo adeguato nel registro delle nascite – “terzo genere”:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha accertato, tramite un’interpretazione conforme a costituzione della Legge sullo stato civile del 2013, che le persone caratterizzate da intersessualità, il cui genere cioè non sia decisamente “maschile” o “femminile”, hanno il diritto ad essere registrate in modo conforme alla loro appartenenza di genere nel registro delle nascite e sui certificati.

VfGH 14.09.2018, UA 1/2018; obbligo per il Ministro Federale dell’Interno di presentare ulteriori documenti tratti dal cosiddetto “Verbale governativo (Kabinettsakt)”:
Nell’ambito dei lavori della Commissione di inchiesta sulla possibile influenza politica esercitata sul BVT, Ufficio federale per la difesa della costituzione e la lotta al terrorismo, la Corte Costituzionale, su ricorso presentato da oltre un quarto dei membri della Commissione di inchiesta di cui sopra, era chiamata a dirimere la questione se il rifiuto totale o parziale della presentazione di determinati atti e documenti alla Commissione di inchiesta fosse giustificato. Secondo la Corte Costituzionale la soluzione dipende in modo determinante dalla rilevanza astratta delle parti del Verbale riguardanti l’inchiesta.

VfGH 27.09.2018, G 149/2018; smaltimento dei rifiuti; risanamento di siti contaminati:
La Legge di riforma della giurisdizione amministrativa (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle) del 2012 ha eliminato in gran parte i vari gradi del giudizio amministrativo. La previsione tramite legge ordinaria della possibilità di proporre un ricorso amministrativo nei confronti di provvedimenti della P.A. prima di ricorrere al Tribunale amministrativo competente sarebbe dunque incostituzionale, salvo per l’eccezione prevista nell’Art. 118 comma 4 (Art. 132 comma 6) B-VG (Legge Costituzionale Federale). Il § 10 della Legge sul risanamento dei siti contaminati (AISAG) non prevede tuttavia un’articolazione in gradi della giurisdizione amministrativa in tal senso, ma solo un potere di

2018**Redazione e traduzione** Mathias E
Anna Gamper, Esther
Happacher, Petra Malferi
Anna Masoner, Christian
Ranacher, Sigmund Rosi
Alexander Schuster, Fritz
Staudigl. Non si assume
responsabilità per le infor
Sponsorizzato da



sorveglianza da esercitarsi d'ufficio. Tali poteri di sorveglianza sono tuttora ammissibili anche dopo l'entrata in vigore della Legge di riforma sulla giurisdizione amministrativa del 2012.

VfGH 27.09.2018, W I 2/2018; impugnazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Innsbruck:
La Corte Costituzionale ha deciso, nel procedimento in oggetto, che le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Innsbruck del 22/04/2018 non dovranno essere ripetute. La decisione viene motivata con il fatto che le affissioni erronee nelle cabine elettorali, rilevate nel ricorso presentato da alcuni comitati di cittadini, riguardavano tutt'al più le contemporanee votazioni per l'elezione del Sindaco, non invece quelle per il rinnovo del Consiglio comunale. Inoltre, secondo la Corte, le copie delle liste elettorali da affissare o depositare nelle cabine elettorali e riguardanti l'elezione del Sindaco non hanno un'importanza tale da indurre i votanti in errore nelle operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio comunale.

VfGH 09.10.2018, G 9/2018 ua, abrogazione parziale di disposizioni riguardanti le tasse sulle operazioni agli sportelli bancomat:
Su richiesta di circa 500 istituti di credito austriaci la Corte Costituzionale era chiamata a pronunciarsi circa alcune disposizioni della Legge di tutela dei consumatori nelle operazioni di conto corrente (VZKG). La Corte ha considerato non contrario a costituzione il fatto che le banche concordino "singolarmente" con i clienti eventuali tasse. Tuttavia il § 4a comma 2 VZKG viola il diritto fondamentale degli istituti di credito all'inviolabilità della proprietà poiché tale disposizione concede a soggetti terzi indipendenti offerenti servizi di pagamento la possibilità di fissare a piacimento tasse sui prelievi di contanti, rappresentando un fattore di incertezza ingiustificabile sulle spese affrontate da chi offre servizi di pagamento.

VfGH 10.10.2018, E 229/2018; diritto di regresso per cure a persone non autosufficienti: inammissibile rivalersi su patrimoni oltre il 01/01/2018:
Nel procedimento in oggetto la Corte Costituzionale ha chiarito in generale la propria posizione riguardo al divieto del diritto di regresso nell'ambito delle cure a persone non autosufficienti, disciplinato al § 330a del Testo unico sulla previdenza sociale (ASVG) in caso di ricovero degli interessati in casa di riposo: rivalersi sul patrimonio degli interessati, di loro familiari, eredi o donatari, è "in ogni caso inammissibile", anche quando tale diritto di rivalsa sia stato pronunciato con efficacia di giudicato già prima del 01/01/2018.

DIRITTO DEL LAND TIROLO

Avvertenza: Per le Gazzette ufficiali del Land e le versioni consolidate delle varie leggi consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le relative

bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Adeguamento dell’ordinamento giuridico del Tirolo alla Dir. 2016/801/UE, LGBl. Nr. 58/2018:
Con la presente legge si è recepita la Direttiva 2016/801 dell’UE e si è proceduto all’adeguamento di diverse leggi del Land Tirolo nell’ambito delle attività professionali e della previdenza sociale (ad es. la Legge del Tirolo per il riconoscimento delle qualifiche professionali nell’UE, Tiroler EU-Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetz, – Art. 1; la Legge del Tirolo per l’istruzione e la cura dei figli minori, Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz, – Art. 2 ecc.). La direttiva prevede obblighi di equiparazione per le condizioni di ingresso sul territorio nazionale e di soggiorno per i cittadini di stati terzi a fini di ricerca e studio.

Legge del Tirolo sulla circolazione stradale (modifica), LGBl. Nr. 59/2018:
Con la modifica in oggetto si dà in primo luogo esecuzione dalla Direttiva 2015/996 dell’UE riguardante la valutazione e la riduzione del rumore provocato dal traffico. Partendo dalle cosiddette “Carte strategiche sulle emissioni acustiche dal traffico” si persegue l’elaborazione di piani d’azione per la diminuzione di tale rumore.

Legge del Tirolo sulla protezione dei dati 2018, LGBl. Nr. 87/2018:
Il motivo di questa legge è costituito dai necessari adattamenti all’ordinamento del Land in base al Reg. (UE) 2016/679 (cosiddetto “Regolamento generale sulla protezione dei dati”), ora in vigore e immediatamente applicabile. In tal modo si intende garantire in modo più ampio la protezione delle persone fisiche nell’elaborazione dei dati personali, non da ultimo anche tramite la possibilità di comminare sanzioni amministrative sensibilmente più severe in caso di violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Legge sul Presidente della Direzione istruzione e formazione (Bildungsdirektion) del Tirolo, LGBl. Nr. 91/2018:
A partire dal 1° gennaio 2019 le intendenze scolastiche (Landesschulrat) nonché le “sezioni scuola” (Schulabteilung) verranno sostituite da nuovi autorità, chiamate “Bildungsdirektion”. Si tratta di autorità alle dipendenze sia della Federazione che del Land (“autorità mista”). Ai sensi dell’Art. 113 comma 8 B-VG (Legge Costituzionale Federale) una legge del Land può prevedere che il Capo del Governo del Land (Landeshauptmann) presieda la Direzione istruzione e formazione. Ora il Tirolo fa uso di questa possibilità.

Legge del Tirolo di assegnazione di personale alla Direzione istruzione e formazione, LGBl. Nr. 92/2018:
Con questa legge si dà esecuzione al compito, previsto dalla Legge Costituzionale Federale, di assegnare alla Direzione istruzione e formazione, ai sensi dell'Art. 113 comma 9 B-VG, un numero sufficiente di addetti per assolvere ai suoi compiti.

Legge del Tirolo di verifica degli appalti pubblici 2018, LGBl. Nr. 94/2018:
Attuazione delle nuove direttive in materia di appalto con nuove discipline per le concessioni di opere pubbliche e di servizi.

Legge del Tirolo di riforma del sistema scolastico, LGBl. Nr. 96/2018:
Adattamenti alla Legge del Tirolo di organizzazione delle scuole (Tiroler Schulorganisationsgesetz) del 1991, alla Legge del Tirolo di organizzazione delle scuole di formazione professionale (Tiroler Berufsschulorganisationsgesetz) del 1994 e alla Legge del Tirolo sulla competenza d'ufficio alle carriere dei docenti (Tiroler Lehrer-Diensthoheitsgesetz) del 2014, resi necessari dall'istituzione della Direzione istruzione e formazione.

Legge del Tirolo sull'energia elettrica 2012 (riforma), LGBl. Nr. 117/2018:
Nell'ambito di tale riforma si è data attuazione, nella legislazione del Land, a diverse disposizioni di leggi quadro ordinarie emanate dal legislatore federale. Inoltre si è dato corso a un adattamento a obblighi dettati dall'Unione Europea in tema di efficienza energetica. In settori specifici – ad esempio sull'esonero dai permessi per le erogazioni ad edifici temporanei – si è perseguito infine l'obiettivo di una deregulation.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Corte Amministrativa Suprema

VwGH 22.03.2018, Ra 2018/01/0045; decadenza della cittadinanza austriaca a causa dell'acquisizione volontaria della cittadinanza turca:
Nel caso di specie la ricorrente ha perso la cittadinanza austriaca a causa dell'acquisizione volontaria della cittadinanza turca. La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha rilevato tra l'altro che l'eventuale erronea convinzione circa gli effetti dell'acquisizione volontaria della cittadinanza di altro paese – anche se scusabile – non elimina l'effetto giuridico della domanda rivolta all'acquisizione della cittadinanza di un paese straniero. L'attribuzione formale della cittadinanza di altro paese non svolge in ciò alcun ruolo.

VwGH 10.07.2018, Ra 2018/01/0094; idoneità del registro delle nascite turco di fornire prova dei dati in esso contenuti:
La Corte amministrativa suprema ha accertato in questo procedimento

che le iscrizioni nel registro delle nascite turco hanno carattere di atto pubblico. Sono suscettibili di controprova ma sono ampiamente idonee a fornire prova dei dati in esso contenuti. In fin dei conti gli interessati, nell'ambito dell'obbligo di cooperazione loro incombente, devono perciò presentare attivamente controprove se è messo in dubbio la correttezza di un estratto del registro delle nascite turco.

VwGH 24.04.2018, Ra 2018/05/0056; incompatibilità tra un pollaio e la destinazione abitativa del suolo:
Nel procedimento di specie la Corte amministrativa suprema era chiamata a decidere se determinati animali possano essere allevati su un fondo ad uso abitativo e se su di esso possano essere erette opere edilizie atte allo scopo di detto allevamento. La risposta a tale questione era strettamente legata alla questione della tipicità del fatto di allevare pollame nel proprio domicilio in immobili ad uso abitativo. La Corte si è pronunciata nel senso del Tribunale amministrativo competente, secondo il quale il pollame non viene allevato tipicamente nel proprio domicilio e di solito la popolazione di zone residenziali non è autorizzata ad erigere opere edilizie a tale scopo.

VwGH 19.06.2018, Ra 2017/02/0102; non si dà luogo ad archiviazione del procedimento penale-amministrativo per la presunta scarsa gravità del mancato rispetto di un cartello di "stop":
In tale procedimento la Corte amministrativa suprema è giunta alla conclusione che il mancato rispetto di un cartello di "stop" non consentiva l'archiviazione del procedimento ai sensi del § 45 comma 1 riga 4 VStG (Legge sugli illeciti amministrativi). Al contrario, il rispetto dello stop costituisce una delle regole fondamentali della circolazione stradale e ad esso tutti i soggetti della circolazione devono prestare, in qualsiasi circostanza, particolare diligenza.

VwGH 08.08.2018, Ra 2017/10/0103; in merito all'apertura di una farmacia, nel caso in cui in tal modo un'altra farmacia già esistente scenda al di sotto del bacino di utenza minimo previsto per legge:
La Corte amministrativa suprema era chiamata a rispondere, in questo procedimento, su quali siano i presupposti per la concessione di apertura di una nuova farmacia in presenza di una "particolare situazione locale" ai sensi del § 10 comma 6a della Legge sull'attività delle farmacie, nonostante in tal modo si scenda al di sotto del minimo di 5.500 persone servite da una farmacia già esistente, stabilito per legge. La presenza di una "particolare situazione locale" deve essere valutata, secondo la Corte, nell'ambito di una considerazione globale. La concessione dev'essere attribuita in tale ambito solo se, a parte questioni demografiche particolari (ad es. in caso di zona difficilmente raggiungibile), senza l'apertura della nuova farmacia si creerebbe una carenza nell'accessibilità di prodotti farmaceutici da parte della popolazione, e l'apertura della nuova farmacia

sia pertanto necessaria al fine di garantire tale distribuzione tra la popolazione interessata. Nel caso di specie tali presupposti non ricorrono interamente, motivo per cui la Corte amministrativa suprema ha rigettato il ricorso.

Tribunale amministrativo del Land Tirolo

26.06.2018, LVwG-2018/40/0929-3; parte integrante di via pubblica:
Ai sensi del § 1 comma 3 lett. d dell'Ordinamento edilizio del Tirolo (Tiroler Bauordnung) del 2018, le vie pubbliche, ivi comprese le loro parti integranti, non rientrano nell'ambito di applicazione di esso. Sono parti integranti delle vie pubbliche, ai sensi del § 3 comma 1 lett. b della Legge del Tirolo sulle strade, tra le altre cose, gli argini, i declivi, i ponti, i muri di sostegno e simili. Il muro di sostegno di cui si tratta nel caso presente, a forma di declivio, è dunque da considerarsi anch'esso parte integrante della via pubblica.

09.07.2018, LVwG-2017/12/1997-6; affidabilità del soggetto; movimento sovranista; Legge sul possesso delle armi:
Dato che il ricorrente mette in discussione la legittimazione dello Stato e delle sue istituzioni professando tale ideologia (movimento sovranista) manifestatasi in azioni pubbliche, e dato che lo stesso dichiara di non sentirsi interamente vincolato dalla legislazione federale o del Land, si è indotti a temere che non rispetterà rigorosamente nemmeno le disposizioni della Legge sul possesso delle armi e il regolamento di attuazione di essa. Per tale motivo non è nemmeno garantito che il ricorrente non farà un uso illecito o irresponsabile di armi. L'affidabilità del ricorrente, richiesta dalla Legge sul possesso delle armi ai sensi del § 8 della medesima (WaffG), non è dunque assicurata.

17.07.2018, LVwG-2018/32/1382-2; proprietà di abitazione; necessità del consenso:
Dalla previsione esplicita del § 29 comma 2 lett. a dell'Ordinamento edilizio del Tirolo del 2018 deriva senza alcun dubbio che dopo la richiesta della concessione edilizia, in caso di edificazione nuova o supplementare su un fondo di cui si sia proprietari, la prova della comproprietà del fondo stesso o la dichiarazione di consenso da parte del comproprietario interessato è necessaria solo se il richiedente la concessione non sia egli stesso comproprietario. In caso di opere edilizie non qualificabili quali edificazioni nuove o supplementari nel senso indicato dal § 2 commi 7 e 8 del TBO (Ordinamento edilizio del Tirolo) del 2018, tale prova non è invece necessaria.

20.07.2018, LVwG-2017/20/1858-1; imposizione forfettaria per domicilio a fini non lavorativi:

Il § 6 comma 6 della Legge del Tirolo sui tributi di residenza (Tiroler Aufenthaltsabgabegesetz) regolamenta, in applicazione di determinati criteri, la forfettizzazione dei tributi di residenza per i domicili a fini non lavorativi, escludendo il riferimento al numero effettivo di pernottamenti e anche la presenza di eventuali esoneri ai sensi del § 4 della legge citata, e quindi il riferimento a singoli pernottamenti o singole persone.

30.07.2018, LVwG-2018/25/1640-1; revoca di concessione:
Il § 27 riga 3 SeilbG (Legge sulla gestione di funivie) prevede, per la revoca della concessione, esclusivamente considerazioni sulla sicurezza della gestione previo ammonimento al gestore, mentre non prevede a tal fine considerazioni relative all'economicità della gestione stessa.

02.08.2018, LVwG-2016/44/0948-15; utilizzo delle acque; innevamento artificiale:
Una concessione relativa all'utilizzo delle acque non può essere negata solo perché creerebbe un eventuale danno di immagine o perché l'opinione pubblica ha un atteggiamento critico rispetto alla concessione.

08.08.2018, LVwG-2017/12/2824-2; violazione della morale pubblica; Facebook; pubblica sicurezza locale:
In considerazione della competenza del legislatore del Land, la quale è limitata all'ambito della pubblica sicurezza locale, una condotta può essere disciplinata nella Legge del Tirolo sulla pubblica sicurezza (Tiroler Landes-Polizeigesetz) solo se essa si verifica di fronte a un "pubblico" situato in una "comunità locale". Dato che il ricorrente è accusato di aver "postato" contenuti su una pagina Facebook in lingua tedesca, tali contenuti, secondo l'avviso del Tribunale amministrativo del Land, raggiungono sì un "pubblico", tuttavia un gruppo Facebook formato da 12.176 persone la cui appartenenza al gruppo stesso è stata ottenuta premendo un semplice tasto non è più limitato a una comunità locale e il contenuto dei post non è più destinato, esclusivamente o prevalentemente, all'interesse di una comunità da considerarsi locale. Pertanto il compito di porre un freno a tali violazioni della morale pubblica non può essere in ultima analisi perseguito all'interno dei limiti di una comunità locale.

27.08.2018, LVwG-2018/37/1355-3; servitù prediali; servitù di passaggio:
Ai sensi dei §§ 1, 14 e 15 della Legge del Tirolo sul passaggio di beni e il trasporto a fune del 1970, a favore di determinati fondi sussistono diritti di servitù prediale. L'appartenenza a una comunità di beneficiari della servitù (Bringungsgemeinschaft) è collegata alla proprietà di fondi esattamente definiti. Il numero di particella catastale dei fondi dominanti e/o serventi non è giuridicamente rilevante ai fini della concessione di una servitù prediale e nemmeno ai fini dell'appartenenza a una comunità di beneficiari

della servitù.

07.09.2018, LVwG-2018/37/1917-1; concetto soggettivo e oggettivo di "rifiuto solido urbano"; possessore di rifiuti solidi urbani; deposito:
Ai sensi della Legge sui rifiuti solidi urbani (Abfallwirtschaftsgesetz) del 2002, ogni deposito di rifiuti, anche se di breve durata, soggiace alle disposizioni contenute nel § 15 comma 3 della legge medesima (AWG 2002). Non è possibile evincere dalla AWG 2002 un'eccezione applicabile a depositi di "durata particolarmente breve". Un luogo è in ogni caso idoneo al deposito ai sensi del § 15 comma 3 riga 2 AWG 2002 quando tramite la raccolta, il deposito o la trattazione dei rifiuti non vengano pregiudicati beni meritevoli di tutela che rientrino tra quelli indicati dal § 1 comma 3 AWG 2002, e quando non vengano violate disposizioni federali, del Land o comunitarie. Sono considerati luoghi adatti alla raccolta o alla trattazione dei rifiuti, ad esempio, i contenitori per rifiuti di uso domestico o le isole ecologiche situate sulle vie pubbliche.

19.09.2018, LVwG-2018/26/058-17; sorveglianza sul cane:
Non è compatibile con gli obblighi di cura e sorveglianza imposti ai titolari di cani dal § 6a comma 1 della Legge del Tirolo sulla pubblica sicurezza il fatto che un titolare non abbia la possibilità di influenzare la condotta del proprio cane, per avervi rinunciato, tanto da non essere più in grado di controllare il comportamento del cane nell'incontro con persone o altri animali. Il fatto di lasciar "girovagare liberamente" il cane "Fidel" senza alcuna sorveglianza sul cane medesimo, addebitato alla ricorrente, contraddice senza alcun dubbio agli obblighi di cura e sorveglianza imposti dal § 6a comma 1 della Legge del Tirolo sulla pubblica sicurezza.

08.10.2018, LVwG-2014/44/0738-17; contemperamento di interessi; tutela delle specie; pendio; via di accesso alla malga; paesaggio:
I divieti di cui al § 23 TNSchG (Legge del Tirolo sulla tutela della natura) del 2005, nel combinato disposto con i §§ 2 e 3 del TNSchVO (Regolamento del Tirolo sulla tutela della natura) del 2006, a difesa del territorio di piante o fitocenosi sottoposte a tutela, si intendono violati già nel momento in cui le condotte riguardino il territorio di singoli individui delle specie protette. I divieti vigono dunque indipendentemente dal fatto che nelle vicinanze del luogo in cui si concreta la condotta crescano ulteriori individui della specie tutelata.

11.10.2018, LVwG-2018/20/0967-3; impugnazione delle elezioni per l'Associazione del Turismo del Tirolo Orientale (TVB Osttirol):
Il fatto di non osservare gli orari previsti per le elezioni e dal luogo stabilito per la votazione è da considerarsi quale vizio qualificato, cosicché già quest'unica violazione di legge doveva necessariamente condurre

all’annullamento delle operazioni di voto.

ITALIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 122/2018: Leggi provinciali in materia di istruzione

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 1, comma 2; 3, comma 2; e 4, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2016, n. 14 (Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 50/2016. L’art. 1 comma 2 aveva inserito nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 giugno 2000, n. 12 concernente l’autonomia delle scuole, l’art. 13-bis, dedicato alla “valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici”. Gli artt. 3 e 4 invece riguardavano la “valutazione delle competenze degli studenti fino al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado”, e le “particolari modalità di reclutamento ed assunzione del personale insegnante”. Mentre il processo si estingueva per questi ultimi a causa dell’abrogazione di suddetti articoli da parte della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 80 entrata in vigore nel frattempo, per quanto riguarda l’art. 1, comma 2, la Corte valutava la legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 4, 5 e 9 comma primo, numero 2) dello Statuto e alle norme di attuazione statutaria, nonché agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione. A parere del ricorrente, „la Provincia autonoma avrebbe introdotto un sistema di valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici differente da quello previsto dalla legislazione statale ed in contrasto con i principi fondamentali posti da quest’ultima, i quali prevedono una diversa composizione del nucleo di valutazione, nonché diversi criteri e modalità operative dello stesso. Inoltre, nello stabilire modalità di valutazione dei dirigenti scolastici diverse da quelle previste nel rimanente territorio nazionale, avrebbe violato il principio di uguaglianza e di parità di trattamento“.

La Corte esclude l’illegittimità delle norme provinciali in riferimento ad una violazione delle norme secondarie invocate dalla parte ricorrente, „essendo le prime inidonee a stabilire principi della legislazione statale e a fungere da parametro interposto.“ Viene però ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale della norma impugnata “nella parte in cui introduce il comma 3 dell’art. 13-bis della legge prov. Bolzano n. 12 del 2000 – limitatamente all’esclusione del carattere sempre collegiale dell’organo chiamato a svolgere le verifiche e ad esprimere la proposta”. Visto che tale procedimento di valutazione “è volto all’acquisizione di elementi informativi utili per misurare l’efficienza delle istituzioni

scolastiche presenti sul territorio e, quindi, per orientare le future scelte", ciò "comporta la necessaria omogeneità del metodo e del procedimento attraverso i quali vengono acquisiti gli elementi informativi."

Sentenza n. 124/2018: Legge di stabilità provinciale 2017 di Trento

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 10, comma 2, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), in riferimento all'art. 117, terzo comma, per la materia di coordinamento della finanza pubblica, della Costituzione, in relazione all'art. 1, commi 475 e 476, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e all'art. 79, commi 3 e 4, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 30/2017. A parere del ricorrente, la norma impugnata detterebbe un "articolato e diverso sistema di sanzioni in caso di mancato rispetto del saldo di equilibrio previsto dal comma 466 dell'art. 1 della medesima legge."

La Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, lettera d), della legge prov. di Trento n. 20 del 2016 in riferimento all'art. 79, comma 3, dello statuto
speciale per il Trentino Alto-Adige e all'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione all'art. 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016. Si riferisce tra l'altro alla sentenza n. 101 del 2018, sottolineando che "la materia della finanza provinciale di Trento e di Bolzano è ispirata al principio dell'accordo". Inoltre, "il carattere generale e indefettibile dei vincoli di finanza pubblica esige che, indipendentemente dallo speciale regime di cui godono gli enti locali delle autonomie speciali nel perseguimento degli obiettivi macroeconomici, i colpevoli scostamenti registrati nelle singole gestioni di bilancio debbano trovare riscontro in un omogeneo sistema sanzionatorio, proporzionato all'entità delle infrazioni – nel caso in esame riferite ad un ordito normativo di matrice regionale o provinciale – commesse dagli enti locali." Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, "[l]a finanza delle Regioni a statuto speciale è […] parte della 'finanza pubblica allargata' nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica" (sentenza n. 425 del 2004)."

Sentenza n. 198/2018: Valutazione impatto ambientale

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale di varie disposizioni del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva

2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), promosso tra l'altro dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. "Il decreto legislativo impugnato è stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dagli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), al fine di dare attuazione alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati." "Sulla base delle norme di delega, il decreto legislativo impugnato ha realizzato un'ampia riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (da ora in poi, anche: cod. ambiente). Le doglianze delle ricorrenti traggono origine dal rilievo che le modifiche operate hanno comportato un riassetto – nel segno di una marcata e, in assunto, illegittima centralizzazione – delle competenze, tanto normative quanto amministrative, dello Stato e delle Regioni nella materia considerata."

La Corte, dichiarando inammissibili o infondate la gran parte delle questioni di legittimità, accoglie invece il ricorso proposto dalle Province autonome di Trento e di Bolzano riguardando la questione di legittimità dell'art. 23 del decreto legislativo n. 104/2017.

Le Province autonome avevano denunciato "il contrasto della norma impugnata con il già ricordato meccanismo di adeguamento della legislazione provinciale di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992." Si censurava soprattutto "che il termine previsto dalla norma impugnata, pari a 120 giorni, sia più breve di quello stabilito dalla citata norma di attuazione statutaria, pari invece a sei mesi." La Corte ritiene fondato questo motivo sottolineando che si tratta di un onere di adeguamento della propria legislazione "che, per quel che riguarda le Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere assolto secondo i termini dettati dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. La disposizione impugnata – lì dove invece prevede, anche in riferimento a tali enti territoriali, che l'adeguamento deve avvenire entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2017 – si pone dunque in contrasto con la richiamata norma di attuazione statutaria, che prevede il diverso e più ampio termine di sei mesi, e va conseguentemente dichiarata illegittima limitatamente a tale parte."

Sentenza n. 201/2018: Ordinamento forestale

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 8, comma 4, e 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23

ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 1/2015.

La Corte dichiara l'estinzione del processo limitatamente all'impugnazione dell'art. 8 comma 4 della legge provinciale n. 10/2014 a causa della intervenuta rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritiene invece infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 comma 2 della legge n. 10/2014 in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 142, comma 1, lettera g), e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) per erroneità del presupposto interpretativo. Una corretta interpretazione sistematica della disposizione censurata avrebbe consentito di escludere ogni contrasto tra la legislazione provinciale in essere e le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio richiamate come parametro interposto.

Oggetto della normativa impugnata è l'attività ordinaria di taglio del legname, avente anche un effetto di manutenzione del manto boschivo, essendo assoggettata a pianificazione, indirizzo e controllo dell'autorità forestale. Il taglio del legname, riconducibile all'ordinaria attività silvicola, è permesso sulla base della sola autorizzazione forestale; viceversa, tutto ciò che esula dal taglio colturale e comporta una trasformazione del bosco necessita, invece, del titolo paesaggistico. Questa distinzione è rinvenibile anche nella legislazione statale, considerato che l'art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 ha escluso l'autorizzazione paesaggistica, tra l'altro "per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste […] purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia (comma 1, lettera c)."

"Il legislatore statale ha dunque esonerato dall'autorizzazione paesaggistica quegli interventi che, pur incidendo su beni vincolati, quali sono i boschi e le foreste (art. 142, comma 1, lettera g), non ne comportano un'alterazione permanente mediante trasformazioni dell'assetto idrogeologico (art. 149, comma 1, lettera b) e si configurano invece come attività di gestione e manutenzione ordinaria, prevista e autorizzata dalla normativa vigente in materia (art. 149, comma 1, lettera c), che, nel caso in esame, è quella forestale."

"Così delineato il contenuto della norma censurata e quello della disposizione statale assunta a parametro interposto, non si configura il contrasto denunciato nel ricorso, in quanto la disposizione provinciale, nel consentire il taglio ordinario del legname previo assenso dell'autorità forestale e senza necessità di autorizzazione paesaggistica, rispecchia sostanzialmente il contenuto della disciplina statale."

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

Sentenza n. 2994/2018: Covelano Marmi

Ricorso n. 4788/2016 proposto dalla Covelano Marmi Srl contro Gurschler J.S., la Provincia autonoma di Bolzano e il Comune di Silandro per la riforma della sentenza del TRGA – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano, n. 111/2016, con la quale il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione ex art. 108 comma 1 cod. proc. amm. dell'odierna appellante, avverso la sentenza del TRGA n. 61 del 26 febbraio 2015. Con quest'ultima il Tribunale aveva accolto il ricorso n. 258 del 2014 proposto da Gurschler J.S. "nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano e del Comune di Silandro ad impugnazione del provvedimento prot. n. 314081 del 23 maggio 2014 dell'assessore provinciale per le foreste, con cui il Comune di Silandro era stato autorizzato a circolare con camion sulla strada forestale tra Covelano e Silandro per trasportare a valle i blocchi di marmo estratti dalla cava in questione, per il periodo dal 26 maggio 2014 al 31 dicembre 2014, per la mancata acquisizione del consenso del ricorrente Gurschler".
Il Consiglio di Stato respinge il ricorso e di seguito conferma l'impugnata sentenza. Considerando che "l'odierna appellante, non qualificabile come litisconsorte necessario o controinteressato pretermesso, per un verso, non era titolare di una posizione autonoma pregiudicata in via immediata e diretta dalla sentenza di annullamento del provvedimento autorizzatorio rilasciato al Comune […]" e visto che con la concessione della cava il Comune di Silandro „si era assunto l'obbligo di garantire alla concessionaria il trasporto a valle dei blocchi di marmo a spese dell'Amministrazione comunale […] senza specificazione alcuna in ordine alle modalità del trasporto, il quale avrebbe potuto essere effettuato anche attraverso un sistema alternativo a quello sulla strada forestale in questione", l'odierna appellante "era titolare di una posizione derivata e dipendente, e non già autonoma, con conseguente carenza di interesse e di legittimazione all'opposizione di terzo ordinaria ex art. 108, comma 1, cod. proc. amm.".

Sentenza n. 4066/2018: Schloss Maretsch

Ricorso n. 2909/2012 proposto dal Comune di Bolzano contro il signor A.P. per la riforma della sentenza del TRGA Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 14 del 2012.
Quest'ultima aveva annullato gli atti di diniego comunale che riguardavano la domanda di sanatoria proposta dalla società Schloss Maretsch KG di A.P., avendo a sua volta come oggetto gli "interventi di stabilizzazione del terreno e di successiva sistemazione mediante posa di 'rete a nido d'api'".
Il tribunale riteneva gli atti comunali di diniego "non sufficientemente

motivati e giudicando gli interventi di tipo non sostanziale ‘Bagatelleingriffe’, che in base alla legge provinciale sulla tutela del paesaggio potrebbero essere autorizzati direttamente dal Sindaco.”
Il Collegio ritiene invece fondato l’appello, dispone la riforma della sentenza impugnata e rigetta il ricorso di primo grado. A parere del Collegio, “l’intervento in questione rappresenta una trasformazione del territorio rilevante, e non un semplice ‘spianamento del terreno agricolo’ […] per cui deve ritenersi soggetto non solo al regime del permesso di costruire (e alla conseguente valutazione sulla compatibilità urbanistica), ma anche all'autorizzazione paesaggistica dell'ufficio provinciale”, visto che le zone sono destinate a “verde agricolo” con “uno speciale regime di tutela, che prevede il divieto assoluto di edificazione fuori terra, nonché, essendo queste aree inserite quale zona di rispetto della ‘Gerstburg’, il divieto di sostituzione di vigneti con altre culture”.

Sentenza n. 4012/2018: Diniego di collocamento in aspettativa
Ricorso n. 5704/2017 proposto dal ricorrente contro il Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze per la riforma del TRGA – sezione autonoma di Bolzano n. 171/2017 e concernente il diniego di collocamento in aspettativa. Con detta sentenza il TRGA aveva respinto il ricorso proposto dal ricorrente, maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri e vincitore della procedura per la selezione pubblica di un incarico dirigenziale a tempo determinato per la funzione di comandante della polizia municipale di Bressanone avverso un provvedimento del Ministero della Difesa, con il quale era stata respinta a sua volta la sua istanza di collocamento in aspettativa per l’intera durata del menzionato incarico dirigenziale conferitogli dal Comune di Bressanone dal 22 agosto 2016 al 31 maggio 2020.
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso in parziale riforma dell’impugnata sentenza disponendo che i provvedimenti impugnati devono “ritenersi viziati dal non corretto esercizio del potere discrezionale nel bilanciamento del complesso degli interessi sottesi alla disciplina di cui agli artt. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e 26 l. n. 183/2010, con conseguente annullamento degli atti impugnati in primo grado”. Ciò facendo riferimento anche alla motivazione del diniego che tra l’altro si basa su una “situazione di carenza di personale con adeguate conoscenze della lingua tedesca nell’organico dell’Amministrazione di provenienza”, la quale non permetterebbe di sostituire il ricorrente nell’attuale incarico di maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri, attualmente assegnato alla stazione CC di Campo Tures, in tempi brevi, precludendo però così al ricorrente ogni possibilità di “crescita professionale e possibilità di carriera”.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Legislazione provinciale

Legge provinciale del 11 maggio 2018, n. 6

Modifica della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14 “Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale”
La legge contiene tra l’altro vari disposizioni rispetto alle liste dei candidati, la loro presentazione, il numero e l’elenco dei nomi dei candidati, nonché regole in riferimento alla rappresentanza dei due generi.

Legge provinciale del 15 maggio 2018, n. 7

“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e altre disposizioni”

Legge provinciale del 22 giugno 2018, n. 8

“Agricoltura Sociale”
La legge mira a promuovere l’agricoltura sociale e la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, nonché di favorire la diversificazione dell’agricoltura in conformità con i programmi di sviluppo rurale dell’Unione europea.
E’ istituito un Elenco provinciale degli operatori dell’agricoltura sociale, che esercitano varie attività nell’ambito dell’agricoltura sociale come per esempio l’inserimento socio-lavorativo di persone, interventi di promozione della salute delle persone mediante l’impiego di animali, piante o della natura allo scopo di sostenerne o migliorarne il benessere sociale, fisico, psichico e/o pedagogico.

Legge provinciale del 10 luglio 2018, n. 9 – ripubblicazione con note

“Territorio e paesaggio”
La legge disciplina la tutela e la valorizzazione del paesaggio, il governo del territorio e il contenimento del consumo del suolo.

Legge provinciale del 11 luglio 2018, n. 10

“Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell’ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca”

Legge provinciale del 16 luglio 2018, n. 11

“Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE”
Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori ai fini della tutela dell'alpicoltura
Il Presidente della Provincia può, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e limitatamente alle specie Ursus arctos e Canis lupus, autorizzare il prelievo, la cattura o l'uccisione di esemplari di dette specie, a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che tali azioni non pregiudichino il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale.

Legge provinciale del 16 luglio 2018, n. 12
"Promozione dell'amministrazione di sostegno"
La legge disciplina la promozione e la valorizzazione dell'istituto giuridico dell'amministrazione di sostegno, riconoscendo il suo valore quale strumento di aiuto e tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi. Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso diverse misure, tra l'altro attraverso il rafforzamento e il coordinamento di una rete provinciale e locale tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nella promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, nonché più in generale tramite l'informazione, la consulenza e il sostegno.

Legge provinciale del 1 agosto 2018, n. 13
"Debito fuori bilancio"
È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa.

Legge provinciale del 7 agosto 2018, n. 14
" Rendiconto generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2017"

Legge provinciale del 7 agosto 2018, n. 15
"Rendiconto generale consolidato della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2017"

Legge provinciale del 7 agosto 2018, n. 16
"Disposizioni collegate all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020"

Legge provinciale del 7 agosto 2018, n. 17
"Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020"

Legge provinciale del 7 agosto 2018, n. 18

“Modifiche della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, ‘Disciplina del volontariato e della promozione sociale’”

Nel rispetto delle disposizioni generali in materia di trasparenza, la Provincia autonoma di Bolzano può incaricare il Centro di servizio per il volontariato di prestare attività e servizi per la promozione del Terzo settore, come per esempio della programmazione e attuazione di iniziative di formazione, della diffusione di informazioni sull’attività di volontariato, della programmazione e attuazione di misure per la promozione del volontariato o della programmazione e attuazione di misure per la promozione dei servizi volontari.

Legge provinciale del 18 settembre 2018, n. 19

“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020”

Legge provinciale del 21 settembre 2018, n. 20

“Legge di stabilità provinciale per l’anno 2019”

Legge provinciale del 21 settembre 2018, n. 21

“Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2019-2021

Giurisprudenza amministrativa Le sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.

Sentenza n. 222/2018: Finanziamenti Ue

Ricorso n. 304/2015 del ricorrente contro la Provincia autonoma di Bolzano per l’annullamento di vari atti e provvedimenti amministrativi, con i quali sono stati revocati le indennità compensative e i premi ambientali erogati a favore del ricorrente tra il 2008 e il 2011 nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) pari a Euro 37.067,00, maggiorato degli interessi e con i quali sono stati annunciati ulteriori tagli. Come motivo della revoca è stata indicata la mancanza di un titolo giuridico valido per la coltivazione di certe superfici di verde agricolo elencati nella domanda per concessione del contributo.

Il Tribunale accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati, motivando ciò con la normativa comunitaria la quale non subordina l’erogazione dei contributi alla sussistenza di un titolo giuridico valido. Inoltre, sottolinea che anche i provvedimenti contengono solo un rinvio molto generico alle disposizioni nazionali in vigore che prevederebbero siffatta disciplina. Ciò però non è stato ulteriormente specificato, così che il Tribunale ritiene fondato il motivo d’impugnazione della mancata motivazione. In addizione si rinvia a un decreto del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali (n. 1922 del 20.03.2015) il quale stabilisce che “nelle annualità 2006 - 2013, l’assenza di opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all’agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione di tali terreni.” A tal fine si comunicano ai proprietari gli identificativi dei terreni invitandoli a esprimere un’eventuale opposizione entro trenta giorni, in assenza della quale gli aiuti sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati. Visto che da parte dell’Esercito in veste di proprietario e amministrazione competente per le superfici oggetto della controversia non risulta emanata una siffatta opposizione, gli aiuti erogati nel periodo dal 2008 al 2011 devono essere considerati legittimamente erogati.

Sentenza n. 221/2018: Ammissione alla prova orale per l’esame d’idoneità per la nomina a guardiacaccia

Ricorso n. 277/2017 proposto dal ricorrente contro la Provincia autonoma di Bolzano per l’annullamento del “Verbale sull’esame di guardiacaccia dal 4 all’8 settembre 2017” dell’ufficio Caccia e pesca del 11.09.2017, nonché della mancata ammissione alla prova orale e del verbale sulla valutazione negativa dell’esame scritto.
Il Tribunale accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati. Il ricorrente aveva ottenuto nell’esame scritto il punteggio richiesto dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, art 34, e cioè un punteggio non inferiore a sei decimi in ogni singola materia d’esame e di seguito avrebbe dovuto ottenere un voto positivo. La motivazione della commissione secondo la quale il ricorrente non avrebbe raggiunto il punteggio minimo di diciannove punti, dalla stessa commissione fissato, non è giustificato visto che una siffatta valutazione si pone in contrasto con i principi di trasparenza e pubblicità, nonché con il principio che i criteri e le modalità d’esame devono essere prestabiliti prima della valutazione. Anche un punteggio diviso per singoli settori o ambiti specifici all’interno dell’esame non è da considerare legittimo, vistoche manca una precedente ripartizione trasparente e oggettiva delle singole domande alle singole materie.

Sentenza n. 268/2018: Telecom Italia Spa contro il Comune di Appiano

Ricorso n. 140/2017 proposto da Telecom Italia Spa contro il Comune di Appiano per l’annullamento tra l’altro del diniego assunto dalla Giunta comunale di Appiano in relazione a quattro istanze presentate da Telecom al fine di ottenere il rilascio delle autorizzazioni “per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane”, finalizzati alla realizzazione di collegamenti con cavi in fibra ottica.

Il Tribunale accoglie il ricorso censurando il diniego del Comune per "difetto assoluto di motivazione e per incongruenza rispetto agli obiettivi di diffusione, liberalizzazione e condivisione delle reti di telecomunicazioni perseguiti dalle citate fonti normative." Accerta in primo luogo una violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo, causata soprattutto dall'omessa comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza ex art. 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ad avviso del Tribunale, il preavviso di rigetto deve inoltre richiamare tutte le circostanze su cui si fonderà il provvedimento conclusivo. In addizione a ciò, la constatazione del Comune, che esso stesso "ha già scavato o scaverà in queste strade" non è motivazione idonea a legittimare il diniego di autorizzazione.

Sentenza n. 213/2018: "Rientro dei cervelli"

Ricorso n. 171/2017 del ricorrente professore contro la Libera Università di Bolzano per l'azione di accertamento e il risarcimento di danni, riguardando il "pagamento del danno patrimoniale subìto in conseguenza della mancata attribuzione dell'indennità per attività scientifica e delle agevolazioni fiscali previste dalla cosiddetta legislazione 'rientro dei cervelli', nonché risarcimento danni non patrimoniali per offesa al decoro ed alla dignità professionale."
Il tribunale dichiara il ricorso infondato nel merito e lo rigetta. Il tribunale sottolinea che il giudizio tecnico-discrezionale riservato alla PA in ordine alla "[…] valutazione dei singoli titoli e delle pubblicazioni, […] va esteso anche alla fattispecie in esame, relativa alla valutazione dei titoli utili ai fini del riconoscimento dell'indennità scientifica integrativa revista dalla LUB […]". Non spetta quindi al giudice amministrativo di esercitare "[…]in questa materia giurisdizione con cognizione estesa al merito", ma il "sindacato giudiziale è circoscritto alla verifica sulla (in)sussistenza di evidenti profili di difetto di istruttoria o di motivazione o di eccesso di potere in particolare sotto le figure sintomatiche della palese irragionevolezza, della sproporzione valutativa e del travisamento dei fatti". Il "sindacato del giudice amministrativo è limitato in questi casi ai vizi logici, agli errori di fatto e ai profili di contraddizione ictu oculi rilevabili, che non si ravvisano sussistere nel caso di specie."

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provinciale

https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx

Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9

Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21

maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale

Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 12
Modificazioni della legge provinciale sulla pesca 1978

Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica), sull'obbligatorietà di certificazioni sanitarie in ambito scolastico

Legge provinciale 13 giugno 2018, n. 8
Modificazioni della legge provinciale sull'handicap 2003, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

Legge provinciale 28 maggio 2018, n. 7
Integrazione dell'articolo 48 della legge sul personale della Provincia 1997 relativa all’istituzione delle ferie solidali, e modificazioni di altre disposizioni provinciali in materia di graduatorie e di spesa per il personale

Legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6.
Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani) e della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)

Decreto del presidente della provincia 21 settembre 2018, n. 13-88/Leg.
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)

Giurisprudenza amministrativa Trga Trento 31 maggio 2018, n. 120: Limiti all’apertura di grandi strutture di vendita nella Provincia di Trento.

Trga Trento, ord., 9 ottobre 2018, n. 211: Alla Corte costituzionale la cittadinanza allo straniero discendente di persone nate e già residenti nei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, emigrate all'estero.

Trga Trento 19 ottobre 2018, n. 228: Acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico
È legittimo il provvedimento teso all'espropriazione ex art. 90, d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 per l'acquisizione in proprietà di un'area già in possesso della società di telefonia mobile, anche nel caso in cui l'impianto sia già stato realizzato e il contratto di locazione sia in corso, dato che l'interesse presidiato dalla norma consiste nella garanzia di stabilità dell'impianto stesso e nella certezza e produttività dell'investimento necessario alla sua realizzazione.

Trga Trento 21 novembre 2018, n. 259: Appalto di fornitura di dispositivi medici
E' illegittima l'esclusione da una procedura d'appalto di fornitura di dispositivi medici disposta per mancata dichiarazione di requisiti che si devono presumere certificati dalla marchiatura CE.

Trga Trento 21 novembre 2018, n. 256: Ricorso proposto da genitori per sottrarsi all'obbligo di vaccinare i figli minorenni
E' inammissibile il ricorso proposto da alcuni genitori e volto a sottrarsi liberamente all'obbligo di sottoporre in figli minorenni all'obbligo vaccinale imposto dal d.l. 7 giugno 2013, n. 73, convertito nella l. 31 luglio 2017, n. 119.

NEWS

La giuria internazionale della settima edizione del **programma Federal Scholar in Residence** di Eurac Research ha assegnato il premio ad Andrew J. Harding, professore di diritto presso la National University of Singapore, e si occupa principalmente di diritto costituzionale comparato e diritto dei paesi asiatici. Il suo manoscritto intitolato "The Constitutional Dimensions of Decentralisation and Local Self-Government in Asia" si è aggiudicato il primo posto tra le candidature pervenute, e verrà presentato nel corso del suo periodo di ricerca presso Eurac Research.
Le domande per il programma Federal Scholar in Residence 2020 devono essere inviate entro il 1° luglio 2019. Per informazioni si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar.

Nell'ambito del progetto **GaYA – Governance and Youth in the Alps**, al

quale l'Istituto di studi federali comparati ha partecipato assieme ad altri partner della regione alpina, sono stati elaborati strumenti e spunti per decisori pubblici e funzionari locali e regionali per promuovere la partecipazione giovanile. Come aiuto iniziale, è stata sviluppato una "toolbox online", una cassetta degli attrezzi che presenta metodi ed esempi e mostra come aggirare gli ostacoli che si verificano più frequentemente. La toolbox è disponibile online all'indirizzo: http://www.alpine-space.eu/projects/gaya/en/project-results/participation-toolbox. Esemplari fisici della scatola possono essere richiesti presso l'Istituto di studi federali comparati di Eurac Research.

EVENTI

Seminario dal titolo "La partecipazione dei cittadini ai processi di decision-making: possibile soluzione alla crisi della democrazia o incentivo alle derive populiste?" nel contesto della cooperazione tra la Fondazione Friedrich Ebert e l'Istituto di studi federali comparati il giorno 10 dicembre 2018, dalle 14:00 alle 18:30 presso Eurac Research a Bolzano. È prevista una traduzione simultanea (ita-ted).

Winter School on Federalism and Governance: Dal 4 al 15 febbraio 2019 si terrà la decima Winter School Federalism and Governance. L'edizione del 2019 ha come tema "Federalism and the Rule of Law". La prima settimana si svolgerà all'Università di Innsbruck, la seconda presso Eurac Research a Bolzano. Per ulteriori informazioni: http://winterschool.eurac.edu/

Evento di chiusura del progetto "Governance alpina transnazionale e vicinanza ai cittadini: Il ruolo dei comuni nell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino" di Eurac Research Governance Group in collaborazione con l'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, il 27 febbraio 2019 dalle 15:00 alle 18:00 nella Conference Hall, Eurac Research.

Convegno: **"Incontri pubblici di diritto costituzionale. La qualità della democrazia: rappresentativa, diretta, partecipativa?"**, il 7 dicembre 2018.

NOVITÀ EDITORIALI

Peter Bußjäger/Matthias Germann/Christian Ranacher/Christoph Schramek/Wolfgang Steiner (cur), Kontinuität und Wandel. Von "guter Polizey" zum Bürgerservice, Festschrift 150 Jahre Bezirkshauptmannschaften, 2018.

Peter Bußjäger/Christoph Schramek (cur), Die Neuorganisation der Bildungsverwaltung in Österreich, 2018.

Peter Bußjäger/Christoph Schramek, "… an ihren Taten messen". Subsidiarität und Föderalismus im Regierungsprogramm der ÖVP/FPÖ-Koalition in Österreich, in: Vorstand des Europäischen Zentrums für Föderalismus-Forschung (cur), Jahrbuch des Föderalismus 2018, 273 ff.

Federica Cittadino, Shaping the Convention on Biological Diversity: The Rising Importance of Indigenous Peoples within the Nagoya Protocol on Access and Benefit-Sharing, in: Summers/Gough (cur), Non-State Actors and International Obligations: Creation, Evolution and Enforcement, 2018, 126 ff.

Anna Gamper (cur), Representing Regions, Challenging Bicameralism, Perspectives on Federalism 10/2, 2018.

Anna Gamper, 100 Years of Austrian Republicanism – 100 Years of Austrian Federalism?, International Journal of Constitutional Law Blog, 30.10.2018, http://www.iconnectblog.com/2018/10/100-years-of-austrian-republicanism-100-years-of-austrian-federalism.

Anna Gamper, Legalitätsfragen des katalanischen Gesetzes über das Selbstbestimmungsreferendum, EJM 2018, 267 ff.

Karl Kössler, Hegemonic or Shared Autonomy? Two Approaches and Their Implications for Constitutional Design, in: Gagnon/Burgess (cur), Revisiting Unity and Diversity in Federal Countries, www.constitutionnet.org/news/streamlining-austrias-federation-comprehensive-reform-after-nearly-century, 2018, 399 ff.

Francesco Palermo/Stéphanie Marsal, Commentary of Article 3 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, in: Hofmann/Malloy/Rein (cur), The Framework Convention for the Protection of National Minorities. A Commentary, 2018, 92 ff.

Günther Pallaver: Südtirols Parteien. Analysen, Trends und Perspektiven, 2018.

Christian Traweger/Günther Pallaver: Die Europaregion Tirol - Südtirol - Trentino. Erwartungen und Potentiale. Ergebnisse einer Bevölkerungsbefragung/L'Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino. Aspettative e potenzialità. Risultati di un sondaggio, 2018.

Günther Pallaver: South Tyrol II. From the Second Autonomy Statute (1972) to 2014/Südtirol I. Vom Zweiten Autonomiestatut (1972) bis 2014/Le Tyrol du Sud II. Du Deuxième statut d'autonomie (1972) à 2014, in: Steinweg (cur): Succesful Prevention of War and Civil War/Gelungene

Kriegs- und Bürgerkriegsprävention/Prévention réussie de guerres internationales et de guerres civiles, 2018, 46 s, 104 s, 156 s, 178.

Günther Pallaver/Saskia Thorbecke: South Tyrol I. From the First World War to the Second Statute of Autonomy 1972/Südtirol I. Vom Ersten Weltkrieg bis zum Zweiten Autonomiestatut 1972/Le Tyrol du Sud I. De la Première Guerre mondiale jusqu'au Deuxieme statut d'autonomie (1972), in: Steinweg (cur): Succesful Prevention of War and Civil War/Gelungene Kriegs- und Bürgerkriegsprävention/Prévention réussie de guerres internationales et de guerres civiles, 2018, 45, 102 s, 156 s, 177 s.

Günther Pallaver: Die Illusion der selbstbestimmten Räume, in: skolast. Zeitschrift der Südtiroler HochschülerInnenschaft 1/2018, 47 ss.

Sara Parolari/Carolin Zwilling, Die Südtiroler Autonomie: eine ausgewählte Bibliografie – Bibliografia ragionata sull'Autonomia dell'Alto Adige – A Bibliography on the Autonomy of South Tyrol, http://webfolder.eurac.edu/EURAC/Publications/Institutes/autonomies/sfereg/Bibliografie_Autonomie.pdf, 2018.

Martina Trettel, El sistema federal alemán: marco institucional y estructura de las relaciones intergubernamentales, in: Bernal/Pizzolo (cur), Modelos para armar: Procesos federales actuales, descentralización del poder y desafíos del gobierno multinivel, 2018, 39 ff.

Alice Valdesalici, Federalismo fiscale e responsabilizzazione politico-finanziaria. Comparazione giuridica ed esercizi di misurazione del diritto, 2018.

Alice Valdesalici/Cristina Fraenkel-Haeberle, La terza riforma del federalismo tedesco: il Finanzausgleich tra vecchie e nuove previsioni normative, Le Regioni, 3, 2018.

Copyright © 2018

mailchimp

cancellazione newsletter | cambiare abbonamento

Newsletter No.: 1/2018
relativa al periodo: 12/2017 - 05/2018

La posta elettronica viene illustrato in modo errato? Clicca qui.

www.jus-euroregionale.org

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti

AUSTRIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DIRITTO DEL LAND TIROLO
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
Tribunale amministrativo del Land Tirolo

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

NORMATIVA STATALE D'INTERESSE PROVINICALE
DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa

NEWS

EVENTI

AUSTRIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

VfGH 10.10.2017, G 419/2016; la competenza del Ministro federale in questioni riguardanti il culto religioso non viola il sistema dell'amministrazione federale indiretta:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha sottoposto al suo sindacato, nel procedimento in oggetto, la competenza del Ministro federale, disciplinata nella Legge sul riconoscimento della personalità giuridica delle comunità religiose, nel primo e nell'ultimo grado di giudizio di quei procedimenti per il riconoscimento nei quali venivano trattate questioni che, ai sensi dell'Art. 102 B-VG (Legge federale costituzionale), vanno eseguite in via amministrativa federale diretta. In ciò la Corte ha accertato che già nel 1920, al momento dell'entrata in vigore della B-VG, la competenza era di spettanza del Ministro, ragion per cui la VfGH ha presunto che i Padri della Costituzione, all'emanazione dell'Art. 102 B-VG, abbiano voluto presumere che le decisioni relative al riconoscimento delle chiese e delle comunità religiose rimanessero per il futuro di spettanza del Ministro medesimo. Inoltre, ha ritenuto la Corte, non è da escludere che nell'ambito dell'amministrazione federale indiretta possano essere attribuite al Ministro, in una certa misura e nel rispetto delle altre norme costituzionali, competenze proprie di primo e di ultimo grado.

VfGH 24.11.2017, G 278/2017 ua.; rigetto della domanda di annullamento del referendum relativo alle Olimpiadi del 2026:
Una domanda di annullamento deve contenere tra le altre cose una determinata istanza (richiesta motivata di annullamento del procedimento elettorale o di una determinata parte di esso). In caso di mancanza di tale istanza l'impugnazione è viziata alla

NOVITÀ EDITORIALI

Contatto Euroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Recht und Europarecht / Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2018**Redazione e traduzione** Elisabeth Alber, Mario Ceccato, Michele Cozzio, Anna Gamper, Esther Happacher, Christian Ranacher, Sigmund Rosenkranz, Johanna Schlatter, Alexander Schuster, Anna Wolf, Jens Woelk. Non si assume responsabilità per le informazioni. **Sponsorizzato da**



radice nel suo contenuto e non può più essere sanata. Nel procedimento in oggetto la domanda di annullamento conteneva un'istanza di accertamento circa l'illiceità del quesito referendario, ma non la richiesta di annullamento o di sospensione delle operazioni di voto (o di parte di esse).

VfGH 13.12.2017, G 408/2016 ua.; distinzione tra diritto penale giudiziario e amministrativo – modifica dell'orientamento giurisprudenziale:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha rigettato le istanze della Corte Amministrativa Federale (BVwG) per l'annullamento di disposizioni della Legge di disciplina del settore bancario a causa delle elevate sanzioni pecuniarie comminate dall'Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari (FMA). L'entità delle pene previste dalla Legge di disciplina del settore bancario, che giungono fino a importi di diversi milioni, tocca, secondo la Corte Amministrativa Federale, il nucleo centrale della giurisdizione penale ed è dunque da ritenersi anticostituzionale. La Corte Costituzionale non ha seguito tale avviso e ha modificato espressamente la propria precedente giurisprudenza. La distinzione operata finora tra diritto penale giudiziario e amministrativo, che utilizzava come discrimine l'entità della pena, non è (più) idonea a tener conto delle potenziali situazioni. L'entità della pena comminata non si rivela, nel suo effetto, idonea ai fini di tale distinzione. Si deve inoltre tener conto del fatto che dall'introduzione della giurisdizione amministrativa a due fasi le decisioni penali amministrative sono sottoposte a un ampio controllo da parte della Corte Costituzionale.

VfGH 06.03.2018, G 129/2017; costituzionalità di una norma dell'Ordinamento edilizio di Vienna riguardante disposizioni speciali per alloggi provvisori destinati ai rifugiati:
Il § 71c dell'Ordinamento edilizio di Vienna prevede sgravi per la creazione e l'utilizzo di alloggi per rifugiati. La Corte Costituzionale (VfGH) ha stabilito che la norma impugnata è sufficientemente determinata e che, di fronte al suo limitato ambito di applicazione, ai limiti temporali della concessione speciale e ai suoi criteri flessibili in base alla durata dell'utilizzo, essa è giustificata dal punto di vista materiale.

VfGH 07.03.2018, G 136/2017 ua.; dichiarazione di incostituzionalità della Legge della Bassa Austria sulle tutele minime:
Nel procedimento in oggetto la Corte Costituzionale ha deciso che un periodo di attesa dipendente dalla durata del soggiorno in Austria per la concessione piena delle tutele minime e un regime rigido di quote minime per nuclei familiari formati da più persone

sono contrari alla Costituzione. Il sistema non fa una considerazione media ma impedisce piuttosto la considerazione delle situazioni di bisogno individuale di persone che condividono una comunità abitativa. Lo scopo reale della normativa (impedire e combattere situazioni di emergenza sociale allo scopo di aiutare persone bisognose) non verrebbe in tal modo assolto.

DIRITTO DEL LAND TIROLO

Avvertenza: Per le Gazzette ufficiali del Land e le versioni consolidate delle varie leggi consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le relative bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Legge del Tirolo sugli archivi 2017, LGBl. Nr. 128/2017:
La nuova Legge del Tirolo sugli archivi intende garantire che il patrimonio archivistico pubblico venga mantenuto e preservato per il futuro, e che rimanga utilizzabile nel rispetto della tutela della privacy. Per sostenere i Comuni in tale compito è stata creata, nel caso in cui ricorrano circostanze degne di considerazione, la possibilità di trasferire il loro contenuto nell’Archivio del Land Tirolo.

Ordinamento edilizio del Tirolo (modifica), LGBl. Nr. 129/2017:
Tramite la presente modifica l’obbligo di creazione di parchi giochi per bambini viene esteso ad altre tipologie di progetti per complessi edilizi ad uso abitativo. Nei casi eccezionali in cui non sussista alcun obbligo in tal senso sono previsti singoli provvedimenti di esonero.

Ordinamento forestale del Tirolo (modifica), LGBl. Nr. 133/2017:
Tramite la presente modifica, la tassa che può essere prelevata dai Comuni dai proprietari di territori forestali in regime di concessione è disciplinata in modo completamente nuovo.

Legge tirolese sui tributi sociali sugli edifici del 2011 (modifica), LGBl. Nr. 134/2017:
Tramite la modifica citata si forniscono chiarimenti in relazione ai tributi dovuti ai sensi della Legge tirolese sui tributi sociali sugli edifici del 2011 (TVAG 2011). Inoltre si introduce un tributo di compensazione per i parchi giochi.

Legge ospedaliera del Tirolo (modifica), LGBl. Nr. 7/2018:

La presente modifica consente l'esecuzione di obblighi derivanti dalla Legge di attuazione dell'accordo sulla sanità (Vereinbarungsumsetzungsgesetz), BGBl. (Gazzetta ufficiale federale) I n. 26/2017, dalla Legge di attuazione della modifica del sistema sanitario (Gesundheitsreformumsetzungsgesetz) del 2017, BGBl. I n. 131/2017 e della 2a Legge di tutela dei pazienti adulti (Erwachsenenschutz-Gesetz), BGBl. I Nr. 59/2017.

Legge del Tirolo sull'uso del gas, degli impianti di riscaldamento e di condizionamento del 2013 (modifica), LGBl. Nr. 8/2018:
Tramite detta modifica si dà esecuzione alla direttiva 2015/2193/EU nell'ambito degli impianti di riscaldamento.

Legge sul servizio sanitario ad opera dei Comuni (modifica), LGBl. Nr. 13/2018:
Con la presente modifica alla Legge sul servizio sanitario ad opera dei Comuni si dà risposta all'urgente necessità di un miglioramento del servizio operato dai medici legali ("Sprengelärzte"). Secondo le norme finora vigenti potevano essere nominati quali medici legali a contratto solo i medici autorizzati all'esercizio autonomo della professione di medico di medicina generale. Al fine di consentire, in futuro, l'esercizio dell'attività di medico legale anche a medici specializzati, si modifica il sistema vigente in modo da eliminare la limitazione ai medici di medicina generale.

Legge sul Difensore civico tirolese ("Landesvolksanwalt") (modifica), LGBl. Nr. 17/2018:
In considerazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità si rileva ormai che il "Landesvolksanwalt" deve tenere in considerazione, nell'espletamento delle sue funzioni, anche le questioni riguardanti le persone portatrici di disabilità. A supporto di ciò è prevista ora anche dalla Legge su Difensore civico tirolese la figura di un interlocutore istituzionale per i disabili, figura che esiste fin dal 2000 e che si chiamerà d'ora innanzi "Behindertenanwalt beim Landesvolksanwalt" (Difensore civico delle persone con disabilità presso il Difensore civico).

Legge del Tirolo sulle tutele minime (modifica), LGBl. Nr. 18/2018:
Tra le tutele minime, prima dell'attuale modifica, il "Pflegegeld" (sussidio per persone non autosufficienti) non veniva considerato rientrante nel reddito del beneficiario (§ 15 comma 2 lit. f TMSG – Legge del Tirolo sulle tutele minime). A fronte di ciò si dava luogo a un conguaglio sul reddito quando la persona interessata riceveva prestazioni in denaro con l'utilizzo del sussidio spettante alla persona verso la quale eseguiva funzioni di cura. Per mezzo

dell'attuale modifica il sussidio non viene più conteggiato come reddito della persona non autosufficiente quando si tratta di stabilire l'entità della tutela minima se a svolgere la funzione di cura è un parente.

Ordinamento sull'edilizia del Tirolo 2018 – TBO 2018 (ripubblicazione, LGBl. Nr. 28/2018:
Il testo ripubblicato è applicabile a partire dal 1° marzo 2018.

Legge del Tirolo sul Fondo per la salute (modifica), LGBl. Nr. 31/2018:
Con l'accordo raggiunto tra Bund e Länder ai sensi dell'Art. 15a B-VG (Legge Costituzionale Federale) per gli obiettivi di politica sanitaria (Zielsteuerung-Gesundheit) LGBl. (Gazzetta Ufficiale del Land) n. 68/2017, si dà seguito all'esistente sistema di partnership per la definizione della struttura, dell'organizzazione e del finanziamento del sistema sanitario austriaco. Con la presente modifica la Legge del Tirolo sul Fondo per la salute viene adattata agli accordi presi ai sensi dell'Art. 15a B-VG.

Legge del Tirolo sulla partecipazione (Tiroler Teilhabegesetz – THG), LGBl. Nr. 32/2018:
Con la legge in questione il settore del sostegno a persone con disabilità, disciplinato finora dalla Legge del Tirolo sulla riabilitazione che dà attuazione alle norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è sottoposto a un orientamento completamente nuovo. La legge contiene innovazioni essenziali in ampi settori del sostegno di persone con disabilità, ad esempio un elenco contenente la descrizione di prestazioni e standard qualitativi, la previsione della possibilità di concedere un budget personale per il raggiungimento di una vita autodeterminata e la valorizzazione dell'estensione di prestazioni a domicilio a favore delle persone con disabilità. Oltre a ciò vengono posti in essere i presupposti per una migliore integrazione sul posto di lavoro per persone con disabilità. La legge istituisce infine una rappresentanza interna di utenti che agirà per la realizzazione del principio di partecipazione e vedrà, in diversi gruppi di lavoro e organismi, la diretta cooperazione di persone con disabilità nell'ulteriore sviluppo, nella modifica o nell'adeguamento di prestazioni e sussidi. La legge entrerà in vigore il 1° luglio 2018.

Legge del Tirolo sulle fondazioni e i fondi 2008 (modifica), LGBl. Nr. 33/2018:
Motivo della modifica in oggetto è la necessaria attuazione della Direttiva 2015/849/EU (cd. "direttiva antiriciclaggio").

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Corte Amministrativa Suprema

VwGH 22.11.2017, Ro 2017/03/0012; quello alla pesca è un diritto soggettivo:

L'esercizio della pesca può essere disciplinato e quindi anche limitato tramite leggi regionali nell'interesse generale di questo settore economico e per ragioni specifiche di pubblica sicurezza.

VwGH 22.11.2017, Ra 2017/03/0059; responsabilità per il rispetto di disposizioni amministrative:

La ripartizione delle competenze all'interno del Governo regionale del Tirolo prevede, per determinate questioni legate all'amministrazione dell'economia privata, la competenza di un singolo membro del Governo stesso. Nel procedimento di specie si è attribuito all'organo che agiva in rappresentanza del Governo una violazione ai sensi della Legge sulla trasparenza nella cooperazione e nel sostegno ai media, in seguito alla quale si è dato corso a un ammonimento sanzionatorio ("Ermahnung"). La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha deciso in tale contesto che tale ripartizione di competenze non rappresenta solo una norma interna vigente tra membri (pur sempre) dotati di poteri collettivi, ma di un potere attribuito al singolo membro, motivo per cui questi era responsabile dal punto di vista del diritto penale-amministrativo nel suo ambito di competenza.

VwGH 28.03.2017, Ra 2015/07/0055 e Ra 2015/07/0152; qualità di parte processuale e legittimazione a ricorrere per organizzazioni ambientaliste riconosciute in procedimenti inerenti allo sfruttamento delle acque:

I due procedimenti in questione si riferiscono alla sentenza della Corte di giustizia europea del 20/12/2017, Rs C-664/15, *Protect*. Ai sensi di essa spetta ad un'organizzazione regolarmente costituita e che agisca ai sensi di un ordinamento nazionale la possibilità di impugnare dinanzi al Tribunale amministrativo del Land (LVwG) un provvedimento amministrativo che violi possibilmente un obbligo derivante dalla Direttiva quadro sulle acque. La Corte amministrativa suprema ha annullato, nel primo dei due procedimenti, la decisione del Tribunale amministrativo (LVwG) del Land Bassa Austria poiché al ricorso da parte dell'organizzazione ambientalista riconosciuta era stata obiettata la carenza di qualità di parte processuale ai sensi del § 42 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario). L'organizzazione ambientalista non poteva infatti presumere che nel presente procedimento sarebbe stata trattata alla stregua di parte processuale. Nel secondo dei

due procedimenti la Corte amministrativa suprema ha annullato la decisione del Tribunale amministrativo (LVwG) del Land Stiria, dato che sarebbe stato necessario riconoscere ad un'organizzazione ambientalista, in ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia europea, la qualità di parte processuale.

Tribunale amministrativo del Land Tirolo

04.04.2018, LVwG-2018/37/0537-2; definizione soggettiva di rifiuto, conservazione, deposito, provvedimento, determinatezza:
Nel caso in cui un provvedimento che ordina lo smaltimento ai sensi del § 73 comma 1 della Legge sui rifiuti solidi urbani del 2002 si riferisca a "rifiuti" e a "oggetti da qualificare quali rifiuti ingombranti" senza però specificare a quali oggetti / beni mobili ci si riferisca, tale provvedimento non assolve al presupposto di determinatezza previsto al § 59 comma 1 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario).

03.04.2018, LVwG-2017/17/2738-4; accordo assistenziale; diritto di soggiorno permanente in forza di legge:
Ai sensi del § 81 della Legge sui titoli di soggiorno (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz), per i cittadini dello Spazio economico europeo e della Svizzera che risiedessero legalmente in Austria già prima dell'entrata in vigore di questa legge federale e che siano registrati ai sensi della Legge anagrafica (Meldegesetz) del 1991, il titolo legittimo rilasciato ai sensi di tale legge è valido in quanto titolo di soggiorno. Secondo le note in merito al § 81 comma 4 della Legge sui titoli di soggiorno (NAG) allegate alla versione originaria di detta legge, tale disposizione si rivolge a cittadini dello Spazio economico europeo che siano già residenti e regolarmente registrati. In tale ambito è da rilevarsi altresì che ai sensi delle delucidazioni in merito all'accordo sull'Art. 15a tra Bund e Länder, relativo a un regime di tutele minime a livello federale orientato ai bisogni reali delle persone (BGBl. – Gazzetta ufficiale federale – I n. 96/2010), anche i soggetti dotati di legittimo titolo di soggiorno ai sensi del § 81 della Legge sui titoli di soggiorno e i soggetti equiparati rientrano nella cerchia degli aventi diritto ai sensi dell'Art. 4 comma 3 dell'accordo medesimo.

22.03.2018, LVwG-2016/27/0631-4; equiparazione SEE; amministratori di immobili: limitazione alle abitazioni di proprietà; esame di idoneità:
La conoscenza della Legge sui contratti di locazione è necessaria per chi amministri immobili e pertanto non è possibile dispensare

tali soggetti dall'esame relativo.

05.03.2018, LVwG-2017/20/2039-2; tassa di allaccio idrico; allaccio obbligatorio; approvvigionamento di acqua potabile con mezzi propri:
Con l'allaccio del fondo del ricorrente all'impianto di approvvigionamento idrico del Comune è sorto nell'amministrazione il diritto a pretendere il pagamento della relativa tassa. Ai fini del sorgere di tale diritto alla corresponsione del tributo non conta che l'allaccio all'impianto di approvvigionamento idrico sia avvenuto per volontà del soggetto o per via di provvedimento obbligatorio. Allo stesso modo, in tale contesto non è decisivo che il ricorrente disponga o meno di una propria fonte di acqua potabile, che egli abbia operato investimenti in tal senso e che in conseguenza dell'approvvigionamento con mezzi propri egli non utilizzi più, dopo l'allaccio, l'impianto idrico del Comune.

05.03.2018, LVwG-2018/26/0316-1; modifica del fondo; destinazione unitaria: motivazioni del rifiuto:
Ai sensi del § 2 comma 1 della Legge sulla divisione dei fondi (Liegenschaftsteilungsgesetz), una mappa catastale ai sensi della legge medesima può essere iscritta nel libro fondiario solo per intero e in una visura catastale si può richiedere dunque solo l'intera mappa. Questo obbligo previsto dalla Legge sulla divisione dei fondi rende chiaro senza dubbio alcuno che la mappa catastale di cui al procedimento in oggetto deve essere considerata quale un'unità indivisibile; la conseguenza di ciò è che, nell'ambito di un procedimento di concessione ai sensi del § 16 TBO (Ordinamento sull'edilizia del Tirolo) 2018, le autorità preposte all'edilizia possono decidere circa la modifica di un fondo per cui sia necessaria l'autorizzazione ai sensi del § 14 comma 1 TBO, concedendo tale autorizzazione per l'intera mappa (unitaria) o negandola del tutto.

20.02.2018, LVwG-2018/38/0172-2; muro di sostegno; comproprietà; ordine dell'autorità di polizia edilizia:
In caso di muro di sostegno in comproprietà (opera edile) il compito dell'eliminazione deve essere rivolto a tutti i comproprietari. Essenziale nel caso in questione era la questione se abbia la qualità di comproprietario di un'opera edile anche chi non ne sia il costruttore né abbia acconsentito, in quanto proprietario del fondo, alla costruzione del muro. La norma di cui al § 418 ABGB (Codice civile austriaco) è da applicarsi solo a opere edili a carattere autonomo. Nel caso di un muro di sostegno, dunque, il § 418 deve essere applicato. Il costruttore di mala fede acquista, con l'edificazione sul fondo altrui, la qualità di "amministratore senza

committente", e questo fa sì che l'acquisto della comproprietà sul muro di contenimento in pietra si verifichi. L'ordine dunque è da intendersi correttamente emesso riferendosi all'intero muro e a entrambi i ricorrenti.

19.02.2018, LVwG-2017/20/2739-4; strada a circolazione pubblica; sentiero per malga; sbarramento:
Dato che le strade forestali e i sentieri boschivi possono essere utilizzati da qualsiasi pedone alle stesse condizioni, essi rivestono la qualità di "strade a circolazione pubblica". Strade forestali e sentieri boschivi non rivestono più la qualità di strade a circolazione pubblica solo se, ai sensi del diritto forestale o di altre disposizioni di legge, siano sbarrate in modo efficace contro l'accesso da parte della collettività e non siano dunque aperte all'utilizzo pedonale.

ITALIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

SENTENZA N. 247/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell'art. 1, comma 1, lettere b), ed e), della legge 164/2016 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Veneto – rigetto
La Provincia autonoma di Bolzano afferma che diverse disposizioni della legge 164/2016 presentino profili di contrasto con la disciplina statutaria in materia di equilibrio dei bilanci e di concorso alla sostenibilità del debito pubblico da parte della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, oltre a ledere specifiche competenze della Provincia ricorrente, e comprimano fortemente l'autonomia, anche finanziaria, concessa alla stessa in forza dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione; anche con riguardo al cosiddetto "Accordo di Milano" e al "patto di garanzia"; esse collliderebbero inoltre con le leggi costituzionali 3/2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e 1/2012, oltre a contrastare con i principi di cui agli artt. 3, 81, 97, secondo comma, 117, commi terzo, quinto e sesto, 119 e 120 Cost., nonché con il «principio pattizio/consensualistico» e quello della leale collaborazione. Afferma che l'introduzione di restrizioni all'utilizzo del fondo

pluriennale vincolato (uno strumento per reimputare su esercizi successivi spese già impegnate ma non ancora giunte a scadenza) si concretizzi in una violazione dei principi di autonomia finanziaria e di bilancio contenuti nel Titolo VI dello statuto speciale e, in particolare, del principio di autonomia finanziaria dal lato della spesa.
La Corte afferma che tali disposizioni siano da intendere nel senso di una mera specificazione di aggregati economico-finanziari senza alcun effetto precettivo sul quadro normativo di riferimento, e che non si verifica alcuno dei lamentati pregiudizi per gli enti territoriali. Questi ultimi mantengono, infatti, la piena facoltà di gestire, secondo l'art. 42 del d.lgs. 118/2011, il fondo pluriennale vincolato, indipendentemente dalla sua collocazione nei contestati titoli di bilancio. Secondo la Corte «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, è nella disponibilità dell'ente che lo realizza». Viene chiarito che le risorse delle regioni non possono essere vincolate a priori per contribuire agli obiettivi di finanza pubblica.

SENTENZA N. 252/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell'art. 2, comma 1, lettere a) e c), della legge 164/2016 (Modifiche alla legge 243/ 2012, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia, dalle Regioni Veneto, Lombardia e Liguria. Le varie doglianze della Provincia autonoma di Bolzano sono state decise come segue:
La Provincia autonoma di Bolzano reclama l'introduzione anche delle modalità attuative del potere sostitutivo e la soppressione della precisazione del carattere tecnico della normativa attuativa. Sussisterebbe la violazione dell'art. 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale 1/2012 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) con lesione anche del giudicato costituzionale (art. 136 Cost.), in quanto nella sostanza viene ripristinata una legge già dichiarata illegittima. La Corte dichiara infondata la questione proposta in relazione alla violazione del giudicato costituzionale – rigetto
Ai sensi degli artt. 2 e 4 del decreto legislative 266/1992 non sono vincolanti le fonti secondarie per le Province Autonome, ed è escluso l'esercizio di funzioni amministrative statali in materie di competenza provinciale. Nell'insieme viene prospettato la violazione degli artt. 120, secondo comma, in particolare l'ultimo

periodo, e 117, terzo, quinto e sesto comma, Cost. non facendo la norma riferimento ad alcuno dei presupposti costituzionali che giustificano il potere sostitutivo. La Corte afferma che le ipotesi in cui può essere esercitato il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni o delle Province autonome e le modalità di esercizio dello stesso debbono essere previste da un atto fornito di valore di legge –accoglimento
Un'ulteriore questione pone il problema della riconducibilità della disciplina in esame alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, quale presupposto della potestà regolamentare ex art. 117, sesto comma, Cost., e della necessità di un carattere meramente tecnico. Il comma 5 dell'art. 10 della legge 243/2012, è dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo» – accoglimento.

SENTENZA N. 270/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell'art. 7 del d. l. 193/2016 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla l. 225/2016 e degli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della l. 232/2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promossi dalla Provincia autonoma di Trento, e dalla Provincia autonoma di Bolzano, ritenendoli in contrasto con gli artt. 75, 75-bis, e 79, nonché con gli artt. 103, 104 e 107 dello statuto speciale, inoltre per lesione degli artt. 5 e 6 della norma di attuazione 268/1992 e del principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.).
Le province affermano che in forza delle disposizioni impugnate venga sottratto alle Province il gettito ottenuto attraverso la nuova procedura di collaborazione volontaria e che le norme quindi si pongono in contrasto con le disposizioni dell'ordinamento finanziario previsto dallo statuto di autonomia, che prevedono una devoluzione pro quota. La Corte argomenta però nel senso che l'allocazione nell'apposito capitolo di bilancio, contemplato dalla legge di bilancio per il 2017, della somma "emersa" in attuazione della nuova fase della collaborazione volontaria non incida sul successivo, necessario, riparto secondo le normative statutarie e di attuazione statutaria. Le norme impugnate non configurano "alcuna riserva erariale in senso tecnico" – inammissibilità rispettivamente rigetto.

SENTENZA N. 9/2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 44, 44-bis e 44-ter, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13/1997 (Legge urbanistica provinciale), il primo come novellato dall'art. 8, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10/2014 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura) e l'ultimo come novellato dall'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3/2013 (Modifica della legge provinciale 5/2001, n "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci" e di altre leggi provinciali), promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, nel procedimento promosso da Aspiag Service srl contro la Provincia autonoma di Bolzano e altri.

Aspiag srl, Methab srl e Podini Holding spa intendevano aprire un centro commerciale a Bolzano, ma siccome l'art. 44-bis della legge provinciale 13/1997 consente l'apertura di solo un unico centro commerciale di rilevanza provinciale in una delle zone produttive del territorio comunale di Bolzano (previa trasformazione della zona stessa in zona produttiva con destinazione particolare), la Giunta provinciale ha selezionato l'areale di proprietà della Podini Holding spa, in esito a un procedimento che includeva una fase di comparazione tra i siti. Dinanzi al tribunale amministrativo venivano impugnati la concessione edilizia e i provvedimenti corrispondenti per contrasto con i principi di liberalizzazione sanciti in ambito europeo (cfr. direttiva 2006/123/CE). In via subordinata, la ricorrente aveva chiesto l'annullamento degli atti a causa del metodo seguito per la scelta del sito, in quanto sarebbero mancate un'adeguata pubblicità preventiva, la predeterminazione dei criteri di scelta e una partecipazione dei concorrenti in condizioni di parità.

Il tribunale solleva questione di legittimità costituzionale affermando che le disposizioni degli artt. 44 e 44-bis, che hanno l'intento di limitare l'apertura di nuovi esercizi commerciali, violino anzitutto l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost: anziché limitarsi a identificare aree interdette agli esercizi commerciali per i motivi tassativamente previsti dall'art. 31, comma 2, del d.l. 201/2011, conv., con mod., dalla l. 214/2011, la Provincia autonoma avrebbe disciplinato in maniera esaustiva il commercio al dettaglio in zone produttive, introducendo limitazioni con giustificazioni diverse da quelle consentite. Le norme violerebbero altresì l'art. 41 Cost. perché restringono la libertà economica. Il solo art. 44-bis della legge provinciale 13/ 1997 violerebbe l'art. 3 Cost., perché la previsione di un singolo centro commerciale di

rilevanza provinciale nelle zone produttive contrasterebbe con il divieto di disparità di trattamento riconducibile al principio costituzionale di eguaglianza. Infine, una terza questione è sollevata sull'art. 44-ter, comma 3, della legge provinciale 13/1997, come sostituito dall'art. 3 della legge provinciale 3/2013, il quale – sino alla emanazione da parte della Giunta degli indirizzi e criteri vincolanti in merito all'idoneità delle aree ricomprese in zone produttive per l'esercizio del commercio al dettaglio – conferma il previgente divieto del commercio al dettaglio in zone produttive, eccettuati il centro commerciale di rilevanza provinciale e le attività relative a merci ingombranti.
La prima e la terza questione, considerate congiuntamente, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, nonché un'impostazione dubitativa. La seconda questione di legittimità costituzionale è inammissibile per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

ORDINANZA N. 26/2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 14/2016 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 81, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, nonché in riferimento all'art. 79 dello statuto speciale. Ad avviso del ricorrente, la disposizione censurata deve ritenersi in contrasto con l'art. 9 della legge 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la legge 164/2016 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali).
Il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, però ha dichiarato di rinunciare al ricorso in ragione delle modifiche alla disposizione censurata, apportate dalla resistente con l'art. 5 della legge provinciale 20/ 2016 (Legge di stabilità provinciale 2017); Con deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento la resistente ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso. Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia al ricorso, accettata dalla resistente costituita, determina l'estinzione dei processi.

ORDINANZA N. 76/2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 17, co 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 9/2014 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13/2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993), promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento nel procedimento vertente tra l'Impresa Mazzotti Romualdo spa e la Provincia autonoma di Trento e altra. La Provincia autonoma di Trento aveva invitato sette imprese a un confronto concorrenziale per l'affidamento di lavori di sistemazione stradale. Dopo l'avvenuta aggiudicazione, l'Amministrazione provinciale aveva accertato che il legale rappresentante della società aggiudicataria risultava gravato da una condanna penale, relativa a reato in materia ambientale. Di seguito ha annullato l'aggiudicazione, affidando la commessa all'impresa collocata al secondo posto della graduatoria di gara. Il rimettente dubita della legittimità costituzionale del citato art. 17 comma 2, che regola il caso della incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, che devono essere prodotte dai concorrenti al bando.
La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale per erroneità del presupposto interpretativo cui è collegata la loro rilevanza.

SENTENZA N. 94/2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, commi 709, 711, 723, lettera a), terzo periodo, e 730, della legge n. 208/2015 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016»), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento. La Provincia autonoma di Bolzano afferma che ci sia un contrasto con gli artt. 117, co. 3, e 119 Cost., con il principio di leale collaborazione, nonché con gli artt. 79, 80, 81 e 107 dello statuto speciale e con gli artt. 17, 18, 19 del d.lgs. n. 268/1992 . La ricorrente ricorda che in forza del Titolo VI dello statuto speciale, la Provincia autonoma di Bolzano gode di una particolare autonomia in materia finanziaria, sistema rafforzato dalla previsione di un meccanismo peculiare per la modificazione delle disposizioni recate dal medesimo Titolo (intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo previa intesa con la Regione e le Province autonome, art. 104 st.).

La Provincia autonoma richiama il cosiddetto “Accordo di Milano” (2009), con il quale la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato e il cosiddetto “Patto di garanzia” (2014), sempre tra lo Stato, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano (successive modifiche del Titolo VI dello statuto di autonomia, secondo la procedura rinforzata prevista dall’art. 104 dello statuto medesimo). È previsto espressamente che nei confronti della Regione, delle Province non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi o riserve all’erario o concorsi comunque denominati diversi da quelli previsti dal Titolo VI dello statuto speciale di autonomia e che sono la Regione e le Province autonome a provvedere alle finalità di coordinamento della finanza pubblica, adeguando, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 266/1992, la propria legislazione ai principi costituenti limiti nelle materie individuate dallo statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione della spesa. La Provincia lamenta poi che tutte le disposizioni contenute nei commi da 707 a 734 siano definite dal co. 709 come «principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica», ai sensi dell’art. 117, co. 3, Cost. obiettando che la qualificazione nominalistica di determinate norme come “principi fondamentali” da parte del legislatore statale non sia vincolante qualora il contenuto concreto delle medesime non sia corrispondente. La Provincia di Trento afferma violazioni simili e sottolinea inoltre come il vincolo posto dalla legge di stabilità si porrebbe in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall’art. 97, co. 2, Cost.

La difesa dello Stato invece rileva la non applicabilità agli enti ad autonomia differenziata delle disposizioni impugnate, come espressamente stabilito nella seguente clausola di salvaguardia: «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 3/2005», ragione che viene accolta dalla Corte. La Corte riafferma che l’autoqualificazione operata dal legislatore non determina alcun effetto vincolante, ma solo l’esame analitico del «contenuto normativo» e dello «scopo» della singola disposizione. In conclusione la Corte afferma che non sono fondate le questioni promosse poiché detta disposizione, se correttamente interpretata secundum Constitutionem, non lede le prerogative delle ricorrenti, e ricorda il principio generale più volte affermato, secondo cui la tutela degli equilibri della finanza pubblica allargata «riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata, non potendo

dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della “finanza pubblica allargata”.

SENTENZA N. 101/2018
Disposizioni statali che comportano, per le province autonome, l'indisponibilità dell'avanzo di amministrazione e limitazioni alla computabilità del fondo pluriennale vincolato, sottraendo loro risorse - contrastano coi principi costituzionali perché non prevedono che l'impiego di queste risorse abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio di bilancio e perché costringono a non onorare le obbligazioni o a cercare nuove coperture per impegni già perfezionati. Sanzioni agli enti locali in caso di saldo negativo fra entrate e spese finali - il relativo importo non può confluire legittimamente nelle casse statali anziché in quelle delle province autonome

NORMATIVA STATALE D'INTERESSE PROVINICALE

LEGGE COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2017, N. 1

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina

LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 – ARTICOLO 1, COMMI 831 - 834
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020

DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2017, N. 236
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernenti i requisiti di nomina e le categorie di appartenenza dei componenti del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano

DECRETO LEGISLATIVO 11 GENNAIO 2018, N. 9
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di pianificazione urbanistica

DECRETO LEGISLATIVO 6 FEBBRAIO 2018, N. 18

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di formazione del personale docente in provincia di Bolzano

DECRETO LEGISLATIVO 1 MARZO 2018, N. 24

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernenti le scuole situate in località della provincia di Trento nelle quali è parlato il ladino, il mocheno e il cimbro

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

Sentenza n. 907/2018: Progetto di elettrificazione della tratta ferroviaria della Val Venosta

Ricorso n. 3363 del 2017 proposto da Bureau Veritas Italia S.p.A. contro la Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - ACP, Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. – STA e nei confronti di Tüv Süd Rail GmbH per la riforma della sentenza del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano n. 99/2017 concerncente la „gara per l'affidamento dei servizi di verifica tecnica nell'ambito del progetto di elettrificazione della tratta ferroviaria della Val Venosta". La sentenza del TRGA aveva respinto il ricorso della seconda classificata Bureau Veritas Italia S.p.A. "avverso gli atti di gara e l'aggiudicazione disposta in favore della controinteressata" Tüv Süd Rail GmbH.
Il Consiglio di Stato invece accoglie il ricorso in appello ritenendo fondati diversi motivi di impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, annulla l'impugnata aggiudicazione a favore di Tüv Süd Rail GmbH e dispone che l'appellante Bureau Veritas Italia S.p.A. subentri nell'aggiudicazione e nello stipulando contratto. Ciò riferendosi al fatto che l'originaria aggiudicataria aveva prodotto unicamente una dichiarazione unilaterale di avvalersi di un'impresa ausiliaria, visto che non possedeva la qualificazione tecnica per l'esecuzione di un servizio richiesto. Questo avvalimento è stato realizzato però senza produrre un contratto o una dichiarazione unilaterale provenienti dall'impresa ausiliaria, con i quali quest'ultima "si fosse assunta l'obbligo di fornire alla prima il

requisito in oggetto e di mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto". Visto che l'impresa concorrente e quella ausiliaria sono da ritenere responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante, l'impresa ausiliaria deve documentare l'assunzione dell'obbligazione nei confronti dell'impresa concorrente, dato che una "dichiarazione unilaterale della sola impresa concorrente non è ex se idonea a far sorgere obbligazioni in capo ad un soggetto terzo".

Sentenza n. 1271/2018: Revoca di misure di accoglienza

Ricorsi n. 8996/2017, n. 8997/2017 e n. 8999/2017 del Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, in persona del Ministro in carica, contro i ricorrenti delle sentenze di primo grado per la riforma delle sentenze del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano n. 164/2017, n. 165/2017 e n. 164/2017, tutti concernenti le revoche di misure di accoglienza, "avendo gli stessi partecipato a una violenta rissa, riconducibile ad un 'regolamento di conti' tra gruppi di cittadini appartenenti a differenti etnie, svoltasi il 1° ottobre 2016 in un parco pubblico molto frequentato della città di Bolzano". Le sentenze di primo grado del TRGA avevano accolto i ricorsi degli odierni appellati, accogliendo il *motivo di ricorso riguardante il vizio di eccesso di potere per insufficienza e superficialità dell'istruttoria, motivazione illogica e carente e violazione del principio di proporzionalità*.
Il Collegio accoglie invece il ricorso in appello e in riforma delle impugnate sentenze e respinge i ricorsi di primo grado. Ciò ritenendo che gli originari ricorrenti avevano partecipato ad una rissa utilizzando bastoni, mazze, coltelli e altri oggetti, e partecipando così ad un vero e proprio "regolamento di conti" in un ambiente pubblico e frequentato, esponendo "la cittadinanza ivi presente al grave rischio di un coinvolgimento involontario, con evidente pregiudizio per l'incolumità pubblica". Questo risulterebbe anche dai provvedimenti di revoca, impugnati in primo grado, i quali a parere del Collegio sono "suffragati da ampia e articolata motivazione non solo in punto di ricostruzione dei fatti, ma anche in punto di bilanciamento degli interessi in conflitto". Le risultanze istruttorie a base dei provvedimenti sarebbero così fondamento probatorio idoneo per la qualifica delle condotte come "comportamenti gravemente violenti", i quali erano considerati la causa di revoca delle misure di accoglienza.

Sentenza n. 1589/2018: Risarcimento danni da mobbing

Ricorso n. 3007 del 2016 del ricorrente ex-appartenente alla Polizia di Stato ("dispensato dal servizio in maniera permanente per ragioni psico-fisiche") contro il Ministero dell'Interno per la

riforma della sentenza del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano n. 279/2015 concernente il risarcimento dei danni da mobbing. Il ricorrente voleva aver accertato di essere rimasto vittima di mobbing da parte di funzionari dell'Amministrazione nel periodo tra il 2003 e il 2009, nonché aver risarcito i danni patrimoniali e non patrimoniali causati dal mobbing. Detta sentenza del TRGA aveva respinto il ricorso originario del ricorrente, motivando che ancorché si possa verificare una situazione conflittuale, non sarebbero comunque presenti gli estremi della fattispecie dell'illecito di mobbing.
Il Consiglio di Stato dichiara infondato l'appello, confermando l'impugnata sentenza e facendo riferimento al consolidato orientamento giurisprudenziale dello stesso Collegio in materia "di individuazione degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria da mobbing nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego e della conseguente responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ.". A parere del Collegio, "il mobbing si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica." Spetta al lavoratore di dare la prova degli elementi essenziali della condotta di mobbing, non bastando di "dolersi di esser vittima di un illecito (ovvero ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi), ma deve quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice amministrativo possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione". Dai fatti allegati dal ricorrente nel caso concreto, il Collegio non può pervenire a una conclusione diversa da quella del TRGA non ritenendo presenti gli estremi dell'illecito di mobbing.

Sentenza n. 2253/2018: SAD

Ricorso n. 5815 del 2017 della ricorrente SAD Trasporto Locale S.p.A. contro il Comune di Campo di Trens e nei confronti di Auto Rainer s.r.l. Silbernagl Markus & Co. S.a.s. per la riforma della sentenza del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano n. 227/2017, concernente la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di citybus nel Comune di Campo di Trens.
Il Consiglio di Stato ritiene infondato l'appello, accogliendo in gran parte i motivi di primo grado e confermando così la sentenza del TRGA, il quale aveva a sua volta annullato l'aggiudicazione a favore dell'a.t.i. aggiudicataria SAD-Kofler. Il Consiglio di Stato

conferma fra l'altro il motivo d'impugnazione di primo grado che riguarda la non comparabilità degli autobus sostitutivi dell'a.t.i. aggiudicataria SAD-Kofler con il requisito minimo fissato nella lex specialis, requisito che dovrebbe essere soddisfatto anche dai mezzi sostitutivi, i quali però erano solo muniti di un numero di 9 o 10 posti a sedere per passeggeri, invece che almeno 15 posti a sedere richiesti nella lettera d'invito del 21 novembre 2016 per gli autobus da impiegare come mezzi principali, e trattandosi di seguito di "una divergenza macroscopica di un terzo dal requisito minimo fissato nella lex specialis". L'a.t.i. aggiudicataria non aveva la disponibilità di un autobus idoneo allo svolgimento del servizio richiesto "né al momento della presentazione dell'offerta, né al momento dell'aggiudicazione (avvenuta il 20 dicembre 2016), né, infine, al momento fissato come data d'inizio della prestazione (il 9 gennaio 2017)", ancorché la lettere d'invito prevedeva espressamente l'ammissione alla gara delle sole imprese "'le quali dispongono di mezzi per il trasporto pubblico di persone', e richiedeva, che all'offerta fosse allegata la documentazione attestante i requisiti minimi del mezzo stabiliti nella stessa lex specialis".

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Legislazione provinciale

Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18

"Riordino degli enti locali"

La legge stabilisce principi e regole sul riordino delle funzioni e dei servizi svolti dagli enti locali e dalla Provincia stessa. Gli obiettivi sono di garantire a tutta la popolazione le medesime opportunità di sviluppo e livelli minimi uniformi delle prestazioni pubbliche, e di valorizzare l'autonomia dei Comuni, (attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza). Inoltre riordina le funzioni amministrative e i servizi pubblici provinciali (la Provincia mantiene le funzioni di programmazione, di coordinamento e di vigilanza). Valorizza le forme collaborative intercomunali e ad intensificare la collaborazione tra Provincia e Comuni nello svolgimento delle funzioni e dei servizi di interesse comune rispettando il principio della leale collaborazione. Favorisce il coinvolgimento dei Comuni nello svolgimento delle funzioni provinciali tramite il Consiglio dei Comuni. Disciplina l'autonomia finanziaria dei comuni e prevede l'attribuzione ai Comuni delle risorse finanziarie necessarie secondo l'effettivo fabbisogno dei Comuni e in considerazione delle risorse proprie dei Comuni e con il fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della amministrazione. In caso di mancata adozione di atti obbligatori da parte dei comuni, individua il procedimento da osservare dalla

Giunta provinciale per l’esercizio del potere sostitutivo.

Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 19
“Debito fuori bilancio”

Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 2018 e 2019”

Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2017)”
La cd. legge europea provinciale per l’anno 2017 prevede disposizioni per la programmazione e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito delle politiche dell'Unione europea e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo e introduce la possibilità di attivare ulteriori interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti europei (cd. “overbooking”). Inoltre regola l’utilizzazione del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale.
La legge dispone la sostituzione del termine “ordinamento giuridico comunitario” dalle parole: “ordinamento dell’UE”, ossia che la denominazione “comunitaria” è sostituita dalle parole “dell’UE” nella legislazione provinciale.

Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
“Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2018”

Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
“Legge di stabilità provinciale per l’anno 2018”

Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
“Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020”

Legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1
“Norme in materia di personale”
La legge contiene l’interpretazione autentica di una serie di leggi provinciali riguardanti la materia di indennità connesse con incarichi dirigenziali e in generale la struttura dirigenziale nell’amministrazione provinciale. In conseguenza, le relative leggi sarebbero da interpretare nel senso che le erogazioni avvenute in forza dei meccanismi di trasformazione graduale dell’indennità di funzione e di coordinamento e di quella per dirigenti sostituti per il personale degli enti facenti parte dell’intercomparto provinciale in assegno personale pensionabile sono da considerare, sin dalla sua istituzione, elemento fisso e continuativo della retribuzione.

Legge provinciale 13 marzo 2018, n. 2
“Promozione di iniziative contro lo spreco di prodotti alimentari e non alimentari"
La legge regola la gestione delle eccedenze alimentari e farmaceutiche, nonché di altri prodotti non alimentari, al fine di contrastare la povertà e il disagio sociale oltre a valorizzare l’attività di solidarietà e di beneficenza ispirata ai principi della responsabilità sociale. Al fine di promuovere una migliore sostenibilità ambientale e un consumo responsabile la legge intende ridurre gli sprechi in ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari e non alimentari (risoluzione del Parlamento europeo 2012 “strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE”). La legge prevede il recupero, la donazione e la distribuzione di eccedenze alimentari ancora destinabili al consumo e di prodotti non commestibili, quali farmaci invenduti ma ancora nel loro periodo di validità e articoli di abbigliamento usati, a beneficio di persone in situazioni di disagio sociale. Intende promuovere l’autonoma iniziativa di singoli cittadini e cittadine e di associazioni nonché le attività di volontariato (principio di sussidiarietà) e le azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e al recupero e al trasporto di generi alimentari. In aggiunta, la legge

incoraggia la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione di consumatori, imprese e istituzioni.

Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e altre disposizioni”

Legge provinciale 19 aprile 2018, n. 5
“Modifiche della legge provinciale sui masi chiusi e della legge urbanistica provinciale”
La legge contiene nel primo capo delle modifiche della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17,“legge sui masi chiusi”, discilpina in particolare la costituzione di un maso chiuso prevedendo per esempio che i masi neocostituiti su richiesta di giovani agricoltori/agricoltrici, non possono essere alienati per un periodo di 20 anni a partire dalla rispettiva iscrizione nel libro fondiario (eccezione: a favore del o della coniuge, di parenti entro il terzo grado o di giovani agricoltori in possesso di determinati requisiti). Sono previsti inoltre delle modifiche puntuali delle disposizioni recanti le modificazioni della consistenza di un maso chiuso, l‘autorizzazione all’aggregazione di altri immobili e unione di più masi chiusi, l’assunzione del maso dagli eredi, e i diritti del o della coniuge superstite. Dell’altro viene riformata la composizione e la nomina della commissione locale per i masi chiusi. Viene instaurata la Commissione provinciale per i masi chiusi, che viene nominata dalla giunta provinciale e rimane in carica per la durata di cinque anni. Contro le decisioni della commissione locale per i masi chiusi è ammesso ricorso alla Commissione provinciale per i masi chiusi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica delle stesse. Infine rileva che per tutto quanto non disciplinato, trovano applicazione gli usi locali. Per quanto concerne la modifica della legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13, legge urbanistica provinciale, la legge contiene soltanto un’interpretazione autentica dell’art. 107 co. 7 prima frase, nel senso che il volume non agricolo realizzato in un maso chiuso sia da considerare comunque volume residenziale, a prescindere dalla destinazione d’uso della zona.

Giurisprudenza amministrativa Le sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.

Sentenza n. 35/2018: Dieta vegana all'asilo

Ricorso n. 204/2016 dei ricorrenti genitori della figlia minore contro l'Azienda dei Servizi sociali di Bolzano (ASSB) in persona del legale rappresentante per l'annullamento della delibera di diniego alla richiesta di erogazione di pasti vegani a favore della minore per l'anno scolastico 2016/2017 e per l'"impugnazione incidentale" e/o disapplicazione delle delibere del Consiglio comunale di Bolzano nella parte in cui omette di prevedere l'alternativa della dieta vegana. I motivi di gravame si basano soprattutto su una violazione di principi costituzionali nonché di diritti fondamentali come l'art. 2 Cost., il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), i diritti di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), di libera educazione dei figli (art. 30 Cost.) e il diritto alla salute (art. 32 Cost.).

Il TRGA rigetta il ricorso siccome infondato, spiegando che "[…] il riconoscimento del diritto di consumare pasti conformi alle proprie convinzioni etico-filosofiche all'interno di una struttura educativa pubblica non è assoluto e incontra limiti sia esterni, posti dall'esistenza di diritti costituzionali di pari rango, che interni, connaturati all'assetto organizzativo dell'amministrazione e dal sistema di erogazione del servizio in questione. Il TRGA si limita a valutare se questa scelta amministrativa sia viziata di evidente illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà o irragionevolezza – limiti che a parere del TRGA non sono stati superati nel caso di specie. Senza entrare nel merito delle scelte, il TRGA ritiene "appropriata e sufficientemente variegata" la possibilità di personalizzazione dei menu in concreto offerta agli utenti delle scuole dell'infanzia in Bolzano e cioè "la disponibilità di quattro diete alternative a quella 'ordinaria', basate su menu elaborati dal Servizio di dietetica e di nutrizione clinica del Comprensorio sanitario di Bolzano e scelte sulla base di un criterio di 'maggiore richiesta' delle stesse […] [che] risulta coerente con l'evidenziata necessità di contemperare il 'pluralismo' dell'offerta nutrizionale con le esigenze organizzative e di efficiente prestazione del servizio da parte dell'Azienda convenuta.".

Sentenza n. 11/2018: Mancata promozione alla classe superiore

Ricorso n. 188/2017 dei genitori ricorrenti contro l'Istituto comprensivo della Scuola media X e contro la Provincia autonoma di Bolzano per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della valutazione finale del consiglio di classe per l'anno scolastico

2016/2017 concernente la mancata promozione dello studente e la relativa delibera del consiglio di classe.
Il TRGA accoglie il ricorso vedendo nel comportamento della scuola una violazione dell'art. 3 comma 9 dello Statuto dello Studente e della Studentessa, rendendo così illegittima la mancata promozione dell'alunno alla seconda classe della scuola media, che dovrà di seguito essere annullata. A parere del TRGA, la scuola non ha adempiuto al suo obbligo ex art. 3 comma 9 del sopracitato Statuto, che consiste nell'informare i genitori dell'incerto successo formativo dell'alunno. Nella lettera della scuola del 30/03/2017, indirizzata ai genitori, di fatto non è stata menzionata l'incertezza del successo formativo del figlio. Inoltre a ciò, la lettera non è stata portata direttamente a conoscenza dei genitori, ma essa è stata consegnata all'alunno stesso, il quale in precedenza era già stato descritto dalla stessa scuola come "non organizzato bene". Da ciò non solo si lascerebbe desumere un certo grado di indifferenza da parte della Scuola in confronto all'alunno, ma soprattutto non sarebbe possibile dare una prova dell'effettiva consegna della lettera ai genitori.

Sentenza n. 365/2017: Impianti di risalita Marinzen

Ricorso n. 326/2016 della Marinzen S.r.l. contro la Provincia autonoma di Bolzano e contro il Comune di Castelrotto per l'annullamento di diversi atti fra i quali la delibera della Giunta provinciale del 04/10/2016, n. 1060 concernente il rigetto dell'intervento integrativo alla zona sciistica "Castelrotto" e "Alpe di Siusi" nei sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Provincia del 12/01/2012, n. 3., con il quale è stato rigettato lo studio di fattibilità della Marinzen S.r.l. per il collegamento del comprensorio sciistico Marinzen (zona sciistica Castelrotto) al comprensorio sciistico Alpe di Siusi (zona sciistica Alpe di Siusi).
Il TRGA accoglie il ricorso siccome fondato e annulla gli atti impugnati.
Nell'impugnata delibera della Giunta è stato fatto riferimento ad un parere del Comitato ambientale, il quale però è stato emanato dal Comitato in composizione illegittima, visto che un esperto esterno e membro effettivo del Comitato al contempo ha sottoscritto come presidente dell'AVS un'osservazione contro l'intervento, la quale è stata valutata poi dal Comitato e quindi anche da lui in qualità di esperto. Ravvisando in tale comportamento un conflitto di interessi, il TRGA sottolinea non solo la necessità di tutelare l'attività della Pubblica Amministrazione, ma anche l'importanza di aver riguardo alla percezione della stessa Amministrazione da parte dell'opinione pubblica.
Il vizio nella composizione del Comitato incide sulla legittimità del parere emanato e di tutti gli atti successivi, come anche la delibera

della Giunta, la quale aveva fatto riferimento al parere viziato nella sua valutazione.

Sentenza n. 6/2018: Bando Polizia di Stato

Ricorso n. 226/2015 e ricorso n. 31/2017 di più ricorrenti contro il Ministero dell'Interno, Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Direttore Centrale per le Risorse umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t. e nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano per l'annullamento di più atti fra i quali il decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane n. 333 - B/12.0.5.13/6066 di data 17 luglio 2015, il quale "ha approvato le graduatorie di merito e nominato i vincitori del concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso a concorso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato per la parte relativa all'aliquota di posti riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano e destinati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del D.P.R. 752/76."

Il TRGA accoglie il ricorso nel merito, riferendosi fra l'altro al DPR 15 luglio 1988, n. 574 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari") e alla riserva di "una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca" come prevista dall'art 1. Oltre a ciò, il Tribunale sottolinea, che "in caso di passaggio, a qualunque titolo, a una funzione superiore, vi deve essere sempre una corrispondenza tra il titolo di studio richiesto per accedere a quella funzione e il livello di conoscenza delle due lingue richiesto per esercitare la relativa funzione". Considerando che per le qualifiche di agente o assistente di Polizia all'epoca era richiesto il possesso del "titolo di studio della scuola dell'obbligo", cui corrispondeva il livello "C" dell'attestato di bilinguismo, e che nelle impugnate graduatorie di merito erano presenti nei posti riservati anche candidati in possesso di attestato di bilinguismo di livello inferiore a "C", il TRGA dichiara l'illegittimità di dette graduatorie e dispone che "vanno annullate nella parte in cui includono anche candidati in possesso del solo attestato di bilinguismo di livello 'D', corrispondente al diploma di scuola primaria."

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provinciale

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/Pages/default.aspx?zid=03ffba89-5675-495a-aae6-

48c12b38c128

LEGGE PROVINCIALE 29 DICEMBRE 2017, N. 17
Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018

LEGGE PROVINCIALE 29 DICEMBRE 2017, N. 18
Legge di stabilità provinciale 2018

LEGGE PROVINCIALE 12 MARZO 2018, N. 4
Modificazioni della legge elettorale provinciale 2003 in tema di parità di genere e promozione di condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali fra uomo e donna

LEGGE PROVINCIALE 15 MARZO 2018, N. 5
Modificazioni della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e disposizione in materia di autorizzazione integrata ambientale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 MARZO 2018, N. 2-77/LEG
Regolamento di esecuzione dell'articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di autorizzazione unica territoriale, e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg, che dà esecuzione alla medesima legge e modifica disposizioni regolamentari connesse

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 APRILE 2018, N. 3-78/LEG
Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale

Giurisprudenza amministrativa
Sentenza 08/01/2018, n. 4
Gara telematica ed utilizzo, per l'invio dell'offerta, del file.pdf caricato a sistema delle liste di lavorazioni e forniture
Contratti della Pubblica amministrazione – Gara telematica - Liste di lavorazioni e forniture - Scansione del relativo modulo in luogo del file.pdf caricato a sistema delle liste di lavorazioni e forniture – Esclusione dalla gara – Legittimità – Soccorso istruttorio – Impossibilità.
Deve essere escluso dalla gara telematica, ex art. dall'art. 57, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il concorrente che, invece di utilizzare,

per l'invio dell'offerta, il file.pdf caricato a sistema delle liste di lavorazioni e forniture, come specificato dalla lettera di invito, ha proceduto alla scansione del modulo contenente le predette liste, compilandolo e inviandolo alla stazione appaltante, senza che sia possibile fare ricorso al soccorso istruttorio in quanto l'irregolarità rilevata concerne le modalità di formulazione dell'offerta economica e va ad incidere sul contenuto dell'offerta stessa, sì da dover essere qualificata come non sanabile (1).

Sentenza 19.01.2018, n. 13

Contratti della Pubblica amministrazione – Offerte – Principio dell'anonimato – Violazione – Presupposti – Individuazione.

Nella procedura ad evidenza pubblica, per determinare la violazione del principio dell'anonimato nella presentazione dell'offerta e la conseguente esclusione, non è sufficiente una imperfezione nella confezione della documentazione di gara, ma occorre anche la concreta portata decettiva, da verificare anche alla luce dell'inesistenza di modalità più facilmente esperibili.

Sentenza 27.02.2018, n. 44

Soccorso istruttorio in caso di pagamento del contributo ANAC per un lotto diverso da quello per il quale è stata presentata offerta.

Contratti della Pubblica amministrazione – Soccorso istruttorio – Contributo Anac – Pagamento per lotto diverso da quello per il quale è stata presentata offerta – Obbligo di soccorso istruttorio - Sussiste.

Il pagamento del contributo Anac per un lotto diverso da quello per il quale è stata presentata offerta, dovuto ad evidente errore materiale nell'inserimento nel sistema on line del codice identificativo della gara (C.I.G.), deve essere oggetto di soccorso istruttorio al fine della regolarizzazione mediante il versamento dell'esatto ammontare.

Sentenza 02.03. 2018, n. 50

Interesse ad impugnare la revoca della procedura espropriativa

Espropriazione per pubblica utilità – Revoca – Impugnazione – Interesse all'annullamento – Individuazione.

L'effettivo interesse azionato dal soggetto che impugna la revoca della procedura di esproprio, chiedendo che il procedimento si svolga fino all'esito dell'espropriazione delle aree di proprietà, è relativo agli effetti patrimoniale della procedura, e cioè alla riscossione dell'intera indennità di esproprio e al risarcimento dei danni che l'interessato pretende gli siano fin qui derivati.

Sentenza 06.03.2018, n. 54

Regolamentazione della mobilità in zone di competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano
Circolazione stradale – Mobilità – Trento e Bolzano – Disciplina – Art. 19, d.P.R. n. 381 del 1974 – Conferenza di servizi decisoria – Esclusione.
Il modello generale della conferenza di servizi decisoria, di cui all'art. 14, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, non si applica alla peculiare fattispecie di cui all'art. 19, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, secondo il quale le Province di Trento e Bolzano sono tenute ad agire d'intesa tra loro e a richiedere il parere del Ministero competente in materia di infrastrutture e mobilità (1).

Sentenza, 28.03.2018, Nr. 75
Istanza di rinvio della trattazione della causa
Processo amministrativo – Rinvio della trattazione della causa – Per presentare motivi aggiunti - Profili incidenti solo sulla quantificazione dei danni dei quali è chiesto il risarcimento – Esclusione.
Non deve essere accolta la richiesta di parte di rinvio dell'udienza per consentire la presentazione di motivi aggiunti riguardanti profili incidenti solo sull'esatta quantificazione dei danni dei quali si chiede il risarcimento, e non, quindi, domande o ragioni nuove connesse con quella principale (caducatoria) veicolata con il ricorso (1).

Sentenza 13.04.2018, n. 86
Comunicazioni relative alla modificazione delle sostanze immesse nell'ambiente che il titolare dell'AIA è tenuto ad effettuare
Ambiente - Autorizzazione integrata ambientale – Modifica sostanze immesse nell'ambiente – Comunicazione – Al solo Ente titolare del potere autorizzatorio.
Ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale è sufficiente segnalare all'Ente titolare del potere autorizzatorio – e non anche al Comune – la modificazione delle sostanze immesse nell'ambiente, senza distinzione tra "materia prima" e "sostanza", rilevando soltanto gli effetti dell'immissione(1).

Sentenza 30.04.2018, n. 93
Giurisdizione Ago nella controversia risarcitoria proposta per i danni subiti dai lavori eseguiti in dipendenza del provvedimento di espropriazione
Giurisdizione – Risarcimento danni – Espropriazione per pubblica utilità – Danni conseguenti a lavori eseguiti in dipendenza del provvedimento di espropriazione – Giurisdizione del giudice ordinario.
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia

avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno asseritamente causato da lavori di messa in sicurezza di una strada statale, eseguiti in dipendenza di un provvedimento di espropriazione, ove si tratti di conseguenze dannose di meri comportamenti (1).

Sentenza 15.05.2018, n. 112
Giurisdizione del giudice amministrativo sulla selezione per l'assunzione a tempo determinato di un medico addetto ad una casa di riposo in Trentino Alto Adige
Giurisdizione - Pubblico impiego privatizzato - Sanitario – Assunzione a tempo determinato in casa di riposo pubblica – Art. 37, l. reg. Trentino Alto Adige n. 7 del 2005 – Controversia - Giurisdizione del giudice amministrativo.
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto una procedura di selezione bandita, nella Provincia di Trento, da una casa di riposo pubblica (Azienda pubblica di servizi alla persona "Anaunia") ex art. 37, l. reg. Trentino Alto Adige 21 settembre 2005, n. 7 per l'assunzione a tempo determinato di un medico addetto ad una casa di riposo la quale, sulla base del relativo avviso, assume i caratteri non di una mera procedura idoneativa, ma di un vero e proprio concorso (1).

NEWS

Oltre al suo account Twitter, l'Istituto di studi federali comparati di Eurac Research ha da poco anche una pagina Facebook, con cui tenersi informati sugli eventi e i progetti dell'istituto, le attività e le pubblicazioni dei suoi ricercatori.

Facebook: www.facebook.com/EuracFederalism

Twitter: @EuracFederalism

Trentino – autonomia:
Approvato all'unanimità dalla Consulta e consegnato il Documento conclusivo con proposte per la riforma dello statuto di autonomia
Il 26 marzo 2018 la Consulta per la riforma dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ha approvato all'unanimità il Documento conclusivo con proposte per la riforma dello Statuto di autonomia. Dopo 25 sedute di confronto e riflessione, una fase

di partecipazione della durata di 6 mesi, con 17 incontri territoriali e molte iniziative di presentazione e dibattito con la cittadinanza, la Consulta ha terminato il proprio lavoro.
Chiusa la fase di partecipazione, la Consulta aveva analizzato tutti i contributi pervenuti e ha elaborato il Documento conclusivo contenente le proposte per la riforma dello Statuto di autonomia.
Le linee guida per la riforma dello Statuto contenute nel Documento conclusivo sono raccolte in 10 ambiti tematici.
Tutti i contributi pervenuti nella fase di partecipazione sono disponibili su iopartecipo . Sono inoltre a disposizione le sintesi degli incontri sui territori e brevi resoconti, integrati da contributi video, di tutte le iniziative che la Consulta ha promosso per favorire la partecipazione dei cittadini su ioracconto con i principali elementi emersi nel dibattito. Una playlist di interviste video che raccoglie diversi punti di vista sulla riforma dello Statuto è disponibile nella sezione news, insieme a 13 puntate radiofoniche sull'autonomia e la riforma dello Statuto, realizzate e trasmesse da Rai Radio Uno.
Il Documento conclusivo è stato presentato ai presidenti della Giunta e del Consiglio provinciale di Trento il 4 maggio 2018, in Sala Depero, Palazzo della Provincia autonoma.
(Sito web: www.riformastatuto.tn.it)

EVENTI

Seminario „**Federalism in Argentina and Latin America: Laws and Politics of Redistribution**", Giovedì 14 giugno 2018, ore 15:30-17:00. Il professore Lucas González (Facoltà di Scienza Politica, Universidad Nacional de San Martín e CONICET, Argentina), vincitore della sesta edizione del programma Eurac Research Federal Scholar in Residence, parlerà di sistemi federali e politiche di ridistribuzione in America Latina. Per registrarsi al seminario si prega di inviare una mail a federalscholar@eurac.edu

Eurac Research Federal Scholar in Residence: Si accettano domande entro il primo luglio. Per ulteriori informazioni: www.eurac.edu/federalscholar

Winter School on Federalism and Governance 2019 "Federalism and the Rule of Law"
La decima edizione della Winter School si terrà dal 4 al 15 febbraio 2019, come ogni anno una settimana a Innsbruck e una settimana a Bolzano e viene organizzata dall'Università di Innsbruck insieme a Eurac Research di Bolzano. Si possono trovare maggiori informazioni e dettagli circa l´iscrizione sul sito winterschool.eurac.edu. Sarà possibile iscriversi a partire da inizio settembre fino al 21 ottobre 2018.

XXXIX Conferenza Scientifica Annuale dell'AISRe sul tema "Le regioni d'Europa tra identità locali, nuove comunità e disparità

territoriali", che si terrà a Bolzano dal 17 al 19 settembre 2018. Sessione organizzata numero 08: Le variabili della specialità: evidenze e riscontri tra soluzioni istituzionali e politiche settoriali) Coordinatori: Sara Parolari, Francesco Palermo; relatori: Roberta Medda/Andrea Carlà, Anna Simonati, Martina Trettel, Alice Valdesalici

United Nations International Workshop: "Global Mountain Safeguard - Emerging Risks and Future Challenges for Mountain regions worldwide", convegno che si terrà dal 17 al 19 ottobre 2018 presso Eurac Research in cooperazione con l'United Nations University Institute for Environment and Human Security. Per ulteriori informazioni: http://glomos.eurac.edu

Convegno conclusivo del progetto Alpine Space "**GaYA – Governance and Youth in the Alps**" di Eurac Research il 30 novembre 2018 a Chambéry http://www.alpine-space.eu/projects/gaya/en/home

NOVITÀ EDITORIALI

Alber Elisabeth/Engl Alice/Pallaver Günther (cur), Politika 2018. Südtiroler Jahrbuch für Politik, 2018.

Alber Elisabeth/Trettel Martina, The Italian Education System: Constitutional Design, Organization and Policy-Making, in: Wong Kenneth K./Knüpling Felix/Kölling Mario/Chebenova Diana (cur), Federalism and Education, 2018, 131 ff.

Cozzio Michele, Rivista Trimestrale degli Appalti, 2018/1 e 2, passim.

Evrard Estelle/Engl Alice, Taking Stock of the European Grouping of Territorial Cooperation/EGTC): From Policy Formulation to Policy Implementation, in: Medeiros/Eduardo (cur), European Territorial Cooperation, 2018, 209 ff.

Gamper Anna (cur), Staat und Verfassung. Einführung in die Allgemeine Staatslehre, 2018. (Weblink)

Gamper Anna, Menschenwürde und Föderalismus, in: Europäisches Journal für Minderheitenfragen 1-2, 2018, 33 ff. (Weblink)

Obwexer Walter/Happacher Esther/Zwilling Carolin (cur), EU-Mitgliedschaft und Südtirols Autonomie: Die Auswirkungen der EU-

Mitgliedschaft auf die Autonomie des Landes Südtirol am Beispiel ausgewählter Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen, Band II (Handbuch), 2018.

Obwexer Walter/Bußjäger Peter/Gamper Anna/Happacher Esther (cur), Integration oder Desintegration? Herausforderungen für die Regionen in Europa, 2018.

Palermo Francesco/Parolari Sara (cur), Le variabili della specialità: evidenze e riscontri tra soluzioni istituzionali e politiche settoriali, 2018

Valdesalici Alice/Palermo Francesco (cur), Comparing Fiscal Federalism, 2018

Copyright © 2018

cancellazione newsletter | cambiare abbonamento

Newsletter No.: 2/2017
relativa al periodo: 06/2017 - 11/2017

www.jus-euroregionale.org

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti

AUSTRIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DIRITTO DEL LAND TIRO
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Sup
Tribunale amministrativo d
Land Tirolo

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Decisioni del Consiglio di
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministr
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministr

NEWS
EVENTI
NOVITÀ EDITORIALI

Contatto Euroregionale Vereinigung für vergleiche öffentliches Recht und Europarecht / Associazior Euroregionale di Diritto Pu Comparato ed Europeo, 2017**Redazione e traduzione** Elisabeth A Michele Cozzio, Anna Gal Esther Happacher, Anna Masoner, Christian Ranac Sigmund Rosenkranz, Ph Rossi, Johanna Schlatter, Alexander Schuster, Anna Simonati, Jens Woelk. No assume responsabilità pe

AUSTRIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

VfGH 14.03.2017, G 405/2016 ua; conferma delle norme sul rimborso delle spese di difesa tecnica:

Il § 393a del Codice di procedura penale austriaco prevede, in caso di assoluzione o di archiviazione di un procedimento, un rimborso delle spese di difesa tecnica. In linea generale l'imputato deve provvedere a sue spese ai costi relativi alla sua difesa tecnica. Dal punto di vista costituzionale il rimborso delle spese di difesa tecnica, secondo quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale (VfGH), non è assolutamente dovuto e la sua concessione rientra nel potere discrezionale del legislatore. Anche lo scaglionamento degli importi rimborsabili può essere ricondotto a criteri ragionevoli e non è pertanto contrario al principio di uguaglianza.

VfGH 28.06.2017, V 27/2017 ua; VfGH 22.09.2017, V 58/2017; illegittimità dei divieti di mendicare (Salisburgo, Bludenz):

Illegittimità del Regolamento del Comune di Salisburgo sul divieto di mendicare (V 27/2017) poiché non è stata dimostrata la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un regolamento in tal senso, previsti nella Legge regionale sulla pubblica sicurezza di Salisburgo. Il presente divieto di mendicare, secondo la Corte Costituzionale (VfGH), si presenta quale divieto assoluto e come tale è contrario alle norme costituzionali. In tal modo alcune persone verrebbero escluse dall'utilizzo delle vie cittadine enumerate nel provvedimento.

Il Regolamento del Comune di Bludenz sul divieto di mendicare (V 58/2017) proibiva la richiesta di elemosine in determinate zone del territorio comunale, attività non interdetta ai sensi del § 7 comma 1 della Legge regionale sulla pubblica sicurezza del Vorarlberg. Poiché esso, in effetti, proibiva senza limitazioni di sorta l'attività di "richiesta silente di elemosine" non solo in determinati luoghi o in determinati orari, ma capillarmente, senza alcuna differenziazione e senza limiti di orario, esso è stato ritenuto contrario alla legge.

VfGH 29.06.2017, E 875/2017 ua; violazione del principio di uguaglianza causata da un errore manifesto di valutazione della normativa – "Terza pista":

La Corte Costituzionale (VfGH) era chiamata a giudicare, nel procedimento in oggetto, circa la pronuncia della Corte amministrativa suprema nella quale la creazione e la messa in esercizio di una pista parallela e lo spostamento di una strada regionale (Landestraße) della Flughafen Wien AG (Società di gestione dell'aeroporto di Vienna) veniva rigettata in quanto inammissibile. La Corte ha ritenuto che a causa di un manifesto e ripetuto errore di valutazione della normativa si è verificata una violazione del principio di uguaglianza. L'interpretazione delle norme relativa alle finalità dell'azione statale, nel caso specifico quelle che prevedono un'ampia tutela ambientale, è dovuta dal punto di vista

informazioni. **Sponsori:**



costituzionale, tuttavia gli “ulteriori interessi pubblici” citati nella legge devono essere dedotti solo dalla Legge austriaca sul trasporto aereo. Le norme relative alla finalità dell’azione statale, secondo la Corte, non giustificano un ampliamento di tali interessi pubblici. Argomentazioni come la tutela ambientale e il presunto ampio consumo del suolo non dovevano quindi essere addotte a sostegno della pronuncia.

VfGH 30.06.2017, G 53/2017; esproprio della casa natale di Hitler:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha sottoposto al proprio vaglio la Legge federale sull’esproprio del fondo Salzburger Vorstadt Nr 15, Braunau am Inn, BGBl (Gazzetta ufficiale federale) I 4/2017, ritenendo legittima l’espropriazione quale conseguenza diretta della legge. Secondo l’avviso della Corte l’immobile in questione è dotato di “particolare potenziale identitario”, ragion per cui ogni tentativo di paragonare il caso presente ad altre espropriazioni è destinato a fallire. In considerazione del contesto storico, gli organi dello stato sono portatori della particolare responsabilità di impedire la propagazione di ideologie (neo)naziste e in questo senso la questione riveste interesse pubblico. L’esproprio dell’intero fondo sarebbe dunque necessario al fine di attuare qualsiasi provvedimento in tal senso. Dato che detto esproprio prevede un indennizzo, le norme impugnate dalla parte ricorrente non contravvengono al suo diritto all’inviolabilità della proprietà.

VfGH 26.10.2017, G 39/2017; non è incostituzionale il sostegno alle attività anche economiche nell’ambito di manifestazioni organizzate da partiti politici:
Ai sensi di disposizioni eccezionali, in caso di somministrazione di cibo e bevande da parte di partiti politici nell’ambito di manifestazioni, non è applicabile, a determinate condizioni, la Legge austriaca sulle attività economiche. Nel corso del procedimento si è addotto che tale disciplina privilegerebbe le attività economiche compiute dai partiti politici nei confronti di quelle dei normali soggetti della vita economica. La Corte Costituzionale (VfGH) ha ritenuto, nel caso di specie, che le attività dei partiti politici costituiscono finalità degne di tutela costituzionale. Il sostegno ai partiti politici è garantito nell’interesse della collettività a ragione dell’importanza che essi rivestono per la formazione della volontà democratica.

DIRITTO DEL LAND TIROLO

Avvertenza: Per le Gazzette ufficiali del Land e le versioni consolidate delle varie leggi consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le relative bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative sono consultabili sulla

homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische Materialien” (Materiali parlamentari).

Legge sulle garanzie minime (riforma), LGBl 52/2017:
Tra le altre cose, creazione di presupposti di legge al fine di aiutare in modo rapido ed efficace persone che sono già senza dimora o che sono a rischio acuto di perdere la propria dimora, nuova disciplina dei tassi indicativi di sussidio per l’infanzia e precisazione dei tassi minimi per comunità abitative o di reciproca assistenza; scaglionamento a livello regionale delle prestazioni in denaro di assistenza all’abitazione tramite un regolamento del governo del Land; assistenza all’abitazione in forma di prestazioni in natura; nuova disciplina della cerchia delle persone non aventi diritto, miglioramento del sistema di incentivi per l’inizio o la ripresa di un’attività lavorativa che comprenda un inquadramento pensionistico e assicurativo.

Legge regionale sulla pubblica sicurezza (riforma), LGBl 56/2017:
Rielaborazione delle disposizioni relative alla prostituzione allo scopo di realizzare una più efficace lotta alla prostituzione illegale.

Legge tirolese sugli allibratori e il gioco d’azzardo (riforma), LGBl 57/2017:
Attuazione della direttiva 2015/849/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo per impedire che il sistema finanziario sia utilizzato a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento di attività terroristiche, per la modifica del Regolamento (EU) 648/2012, per l’estensione delle disposizioni riguardanti le qualifiche professionali e l’affidabilità dei proprietari di beni economici, per l’introduzione di un obbligo di accertamento dell’identità degli scommettitori.

Ordinamento elettorale per il Parlamento del Tirolo 2017 – TLWO 2017, LGBl 74/2017:
Emanazione di una nuova normativa elettorale per il Parlamento del Tirolo con numerosi chiarimenti e adattamenti, in particolare assegnazione del conteggio di tutte le schede elettorali inviate per corrispondenza ai comuni nella giornata elettorale, con l’effetto di consentire la comunicazione del risultato definitivo preliminare della consultazione nella stessa giornata delle votazioni.

Ordinamento elettorale di Innsbruck 2011 (riforma), LGBl 75/2017;
Ordinamento elettorale comunale del Tirolo 1994 (riforma), LGBl 76/2017:
Armonizzazione con l’Ordinamento elettorale per il Parlamento regionale.

Ordinamento comunale del Tirolo 2001 (riforma), LGBl 77/2017:
Vari piccoli adattamenti.

Legge del Tirolo per gli incentivi all'edilizia abitativa 1991 (riforma), LGBl 78/2017:
Adattamento alla Legge per l'istituzione della "Wohnbauinvestitionsbank" (Banca per gli investimenti nell'edilizia abitativa), alla Legge sulle imposte sul reddito del 1988 e alla Legge di modifica della normativa fallimentare del 2010, nonché attuazione dell'accordo ai sensi dell'Art. 15a B-VG (Legge costituzionale federale) circa i provvedimenti da avviare nel settore edilizio allo scopo di ridurre le emissioni di gas serra.

Legge del Tirolo sugli accatastamenti 1996 (riforma), LGBl 86/2017:
Nuova disciplina delle disposizioni disapplicate dalla Corte costituzionale (VfGH) tramite la sua sentenza del 13/10/2016, G 219/2015 (cosiddetta "disciplina delle date-soglia").

Legge del Tirolo sull'imposta sulle attività ricreative del 2017, LGBl 87/2017:
Abolizione dell'imposta sulle attività ricreative per manifestazioni; nuova disciplina e adattamento alle riforme finora avvenute nel settore del gioco d'azzardo.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Corte Amministrativa Suprema

VwGH 11.05.2017, Ro 2017/04/0004; l'acquisto di alcool nell'ambito di un test non costituisce un'istigazione illegittima a delinquere
La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha ritenuto che un'istigazione a delinquere è a sua volta illegittima solo nel caso in cui la persona interessata sia spinta a commettere un reato che altrimenti non sarebbe stato commesso. Secondo la Corte è decisivo il fatto che la condotta dell'acquirente che partecipava al test sia andata oltre quella di un comune cliente o meno. Da questo punto di vista la condotta dell'acquirente che partecipava al test, un giovane, non sarebbe stata idonea a mettere sotto pressione la cassiera. Per tale motivo non ricorrono gli estremi di un'istigazione a delinquere sanzionabile in quanto tale.

VwGH 20.06.2017, Ra 2016/01/0288; motivazioni dei ricorsi in lingua tedesca:
Nel procedimento in oggetto la Corte amministrativa suprema (VwGH) ha affrontato la questione se un ricorso alla Corte amministrativa federale (BVwG) sia viziato o meno quando non tutte le motivazioni siano presentate in lingua tedesca. Il ricorrente per cassazione aveva accluso al ricorso formulato (in lingua tedesca) da un consulente giuridico un allegato scritto a mano che motivava ulteriormente il ricorso in lingua

araba, con ragioni da lui stesso formulate. La Corte amministrativa suprema ha ritenuto che quanto viene addotto nel ricorso in forma scritta od orale deve essere formulato in lingua tedesca, a pena delle conseguenze di cui al § 13 comma 3 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario). Nel procedimento di specie quanto dedotto in lingua tedesca era sufficiente a comprendere le motivazioni del ricorso. Per tale motivo non sussiste il vizio di cui al § 13 comma 3 AVG, ragion per cui la Corte amministrativa federale non aveva facoltà di respingere il ricorso in quanto inammissibile.

VwGH 29.06.2017, Ra 2017/04/0055; intervento di subappaltatori nel procedimento di assegnazione di appalti pubblici:
Nel procedimento in oggetto la Corte amministrativa suprema (VwGH) si è espressa circa l'intervento di subappaltatori nel procedimento di assegnazione di appalti pubblici. Nella Legge federale sugli appalti pubblici i partecipanti alla gara possono, a determinate condizioni, impiegare subappaltatori per la presentazione di una richiesta. La Corte amministrativa suprema ha operato in questo caso una differenziazione tra subappaltatori necessari e non necessari, ritenendo che i subappaltatori siano necessari quando chi partecipa alla gara ne abbia bisogno per dimostrare la propria idoneità. La mancata idoneità dei subappaltatori provoca l'esclusione dalla gara. I subappaltatori non necessari possono invece essere rifiutati dall'appaltante, nel qual caso il partecipante alla gara sarà tenuto in seguito ad eseguire egli stesso la prestazione, senza però essere escluso dalla gara.

VwGH 18.08.2017, Ra 2015/04/0010; diritto alle informazioni e obblighi di legge alla riservatezza:
Nel procedimento in oggetto il ricorrente richiedeva informazioni circa l'entità complessiva degli onorari corrisposti da un comune a uno studio legale avente la forma giuridica di società a responsabilità limitata. La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha deciso che le informazioni sull'entità complessiva dell'importo (ma non quelle sulle singole voci) non rappresentano una violazione del segreto aziendale o professionale della SRL in questione. Per tale motivo non sussiste alcun obbligo di legge alla riservatezza ai sensi del § 5 comma 1 Z 1 nella Legge sulle informazioni nell'amministrazione ("Auskunftsgesetz") della Bassa Austria.

Tribunale amministrativo del Land Tirolo
04.10.2017, LVwG-2017/25/0609-5; utilizzo comune di una fermata autorizzata:
Il § 33 comma 2 della Legge sul trasporto di persone a mezzo di autoveicoli non stabilisce quali criteri debbano essere presi in esame per la concessione di utilizzo comune di una fermata già autorizzata. La consulenza tecnica prevede espressamente che tutte le fermate indicate

nel documento in questione, e quindi anche la fermata “Z/Bahnhof” in direzione T e in direzione X assolvono ai criteri tecnici richiesti. Per tale motivo non sussiste alcun fondamento giuridico, sulla base del § 33 comma 2 della Legge sul trasporto di persone a mezzo di autoveicoli (KflG), che consenta di negare la concessione, tanto più che anche questa fermata è stata già concessa dal Capo del governo del Tirolo (“Landeshauptmann”) alla società per azioni CC Verkehrsbetriebe AG.

09.10.2017, LVwG-2017/26/1290-20; procedimento di allestimento di terreni edificabili; non sono stati violati diritti soggettivi pubblici spettanti alle parti:
Nel ricorso si adduce che manca un piano di circolazione stradale per il territorio edificabile che forma oggetto del procedimento e che non esistono sufficienti vie d’accesso, dato che vi è solamente una via molto stretta ad una sola corsia. In caso di auto procedenti in senso contrario è dunque necessario deviare su terreni privati o viaggiare in retromarcia fino al primo slargo. La portata del diritto soggettivo pubblico, spettante alle parti in causa, a godere di un collegamento alla rete stradale pubblica, non è tuttavia tale da attribuire ad esse un diritto acciocché la rete stradale pubblica prospiciente il terreno edificabile debba essere sistemata o costruita in modo da consentire in ogni punto, in caso di incontro tra due autoveicoli, la possibilità di passare senza problemi e senza che uno dei due sia costretto ad abbandonare la sede stradale.

27.09.2017, LVwG-2017/34/2067-2; prestazione sostitutiva; sanzione; provvedimento per la prevenzione di danni provocati dalla selvaggina; abbattimento; prestazione non fungibile:
Il conferimento di un permesso di caccia (cfr. § 12 Legge del Tirolo sulle attività venatorie TJG 2004) e l’emissione di un permesso speciale per cacciatori ospiti (cfr. § 27a TJG 2004) spettano unicamente al titolare della licenza di caccia e non possono quindi essere surrogati da una prestazione sostitutiva. La prestazione in oggetto, a causa della sua peculiare natura, non è quindi tale da poter essere eseguita da un terzo soggetto. A maggior ragione perché la funzione di cui al § 52 comma 1 TJG 2004, nella versione contenuta nella Legge regionale 103/2014, contiene in tal senso l’obbligo di compiere un atto ai sensi del § 5 comma 1 VVG (Legge sui contratti assicurativi), l’amministrazione contro cui si ricorreva non avrebbe avuto facoltà di ordinare il compimento di una prestazione sostitutiva ai sensi del § 4 comma 1 VVG, ma sarebbe stata piuttosto obbligata a sanzionare la condotta.

13.09.2017, LVwG-2017/S2/2045-7; legittimazione a presentare istanze; verifica dell’assegnazione dell’appalto:
Dato che la parte ricorrente si rivolgeva solo contro la sua esclusione dalla gara senza opporsi contemporaneamente alla decisione di assegnazione dell’appalto, essa ha perduto in seguito a ciò la

legittimazione a presentare istanza di verifica.

05.09.2017, LVwG-2017/37/0121-33; consolidamento; piano di consolidamento; potere di verifica:
Se un ricorso è rivolto a contestare diversi provvedimenti distinguibili tra loro nell'ambito di un piano di consolidamento, la domanda "integrativa", presentata nell'ambito dell'udienza di discussione e rivolta contro la disposizione di un'amministrazione agraria, se non ha punti di contatto con i provvedimenti oggetti del ricorso non rientra nemmeno nel potere di verifica del Tribunale amministrativo del Land ai sensi del § 27 del Codice di procedura amministrativa (VwGVG).

23.08.2017, LVwG-2017/20/1259-6; tassa per allaccio alla rete idrica; allaccio obbligatorio; libero potere di delibera dei comuni:
È da ritenersi che, con il primo allaccio alla rete idrica del comune di mercato Z, sia sorto, a favore di esso, l'obbligo di pagamento della relativa tassa. Il fatto che prima di tale allaccio l'approvvigionamento idrico fosse garantito da un altro ente erogatore non cambia la situazione e, in mancanza di relativa disciplina, non è nemmeno idoneo a provocare la riduzione dell'entità dell'obbligo contributivo.

21.08.2017, LVwG-2016/20/2169-7; prescrizione; evasione; atto d'ufficio con effetto di estensione dei termini; imposta comunale:
Omettere di richiedere informazioni può sì configurare una condotta colposa, ma non la fattispecie di evasione, la quale ultima può essere unicamente dolosa. Nel caso in oggetto, e in particolare nell'amministratore del fondo finanziario ricorrente, non è riscontrabile alcuna condotta che abbia rilevanza esterna o alcuna dichiarazione equivalente che giustifichino la deduzione che egli, in relazione ai periodi rilevanti nel caso in oggetto, si aspettasse il sorgere di un obbligo alla corresponsione di un'imposta comunale o fosse addirittura a conoscenza di tale obbligo, e che non si sia preoccupato di dar corso al regolare pagamento di tale imposta. Anche l'esternalizzazione, il conteggio e il pagamento dei contributi per i redditi dei dipendenti al competente ufficio del governo regionale, nonché l'attività del fondo, prossimo al raggio d'azione della pubblica amministrazione, fanno ritenere che l'amministratore non fosse a conoscenza dell'obbligo di corresponsione dell'imposta comunale e che egli non abbia inteso evaderla.

ITALIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 126/2017

Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta degli artt. 1 comma 2, 2 comma. 2 e 17 comma 3 della L.P. n. 10/2016 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri – rigetto.
Preliminarmente il Presidente del Consiglio ha rinunciato all'impugnazione degli artt. 2 c. 2 e 17 c. 3 in seguito ad un intervento legislativo della Provincia autonoma di Bolzano, il giudizio riguarda pertanto il solo art. 1 c. 2 della L.P. n. 10/2016.
La suddetta disposizione disciplina il c.d. "tutorato" nell'ambito dei corsi di formazione specifica in medicina generale. Ai medici tutori è richiesto un periodo di convenzione con il servizio sanitario nazionale di almeno sei anni. Ad avviso del ricorrente, tale norma contrasterebbe con l'art. 27 c. 3 del d.lgs. n. 368/1999, il quale prevede un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale. La norma provinciale eccederebbe la competenza legislativa concorrente in materia di "igiene e sanità" (art. 9 n. 10 Statuto speciale), poiché violerebbe un principio stabilito dalla legge statale. Sarebbe comunque violato anche l'art. 117, c. 3 della Costituzione – che il ricorrente ritiene applicabile in forza dell'art. 10 della l. cost. n. 3/2001 – in quanto la norma impugnata contrasterebbe con i principi fondamentali di "tutela della salute".
La Provincia di Bolzano non ravvisa tale violazione di principi, in quanto la disciplina rientrerebbe tra le materie di competenza esclusiva del legislatore provinciale *ex* art. 8 n. 29 ("addestramento e formazione professionale"). Inoltre, la Provincia ritiene di aver dato attuazione alla disciplina comunitaria, contenuta in più direttive a partire dal 1987, prevedendo un approccio formativo più pratico che teorico.
La Corte non ravvisa i motivi di incostituzionalità individuati dal Presidente del Consiglio e dichiara non fondata la questione.

Sentenza n. 154/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell'art. 1, commi 680, 681 e 682 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2016), promosso dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalle Regioni autonome Friuli – Venezia Giulia e Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla Regione Veneto – rigetti e dichiarazioni di inammissibilità.

Sentenza n. 191/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell'art. 1, commi 219, 228, 236, 469, secondo periodo, 470, 505, 510, 512, 515, 516, 517, 548, 549, 672, 675 e 676 della legge n. 208/2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2016), promosso dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalla Regione Veneto – accoglimenti e rigetti.

Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni varie per il contenimento della spesa in materia di impiego pubblico (dirigenza; trattamento accessorio; assunzioni a tempo indeterminato; oneri per i rinnovi contrattuali) - Obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionamento esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori - Limite ai compensi massimi di amministratori, dirigenti e dipendenti delle societa' a controllo pubblico - Obbligo di pubblicazione di informazioni concernenti il conferimento degli incarichi e dei compensi - Obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di approvazione, comunicazione e pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro - Responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti in caso di inosservanza.

Sentenza n. 193/2017

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 5 della L.P. n. 33/1978 (Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, e alla legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22), promosso dal Tribunale di Bolzano – accoglimento.

Il Tribunale dubita della legittimità costituzionale della suddetta disposizione, la quale prevede che, nei masi chiusi, tra i chiamati alla successione nello stesso grado ai maschi spetti la preferenza nei confronti delle donne. Tale norma si porrebbe in contraddizione con l'art. 3 della Costituzione. Il rimettente ritiene di dover applicare la norma, successivamente modificata dal legislatore provinciale, poiché, al momento dell'apertura della successione in data 12 agosto 2001, essa costituiva il diritto sostanziale in materia.

La Corte, confermando il principio di irretroattività della modifica normativa in seguito intervenuta, ritiene la preferenza di genere contenuta nella disposizione in questione incompatibile con il principio di uguaglianza di genere sancito dall'art. 3 Cost. Pur riconoscendo il valore storico-culturale dell'istituto del maso chiuso, essa ritiene che le regole in questione, abrogate dalla Provincia di Bolzano con la L.P. n. 17/2001, presuppongano una ormai superata concezione patriarcale della famiglia.

Per tali motivi, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della L.P. n. 33/1978, nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetti la preferenza nei confronti delle femmine.

Sentenza n. 212/2017

Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta degli artt. 1, 4, comma 4, 7, commi 1, 5 e 7, 8, 14, commi 1, 3 e 5, 15, commi 2, 3 e 4, e 16, commi 2 e 4, secondo periodo della legge n. 132/2016 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento – accoglimenti, rigetti e dichiarazioni di inammissibilità.
Ambiente - Disposizioni varie relative all'Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (conferimento di personalita' giuridica alle agenzie regionali e provinciali; requisiti di nomina e anagrafe dei direttori generali; modalita' di individuazione del personale ispettivo e di svolgimento delle attivita' ispettive; attribuzioni dell'ISPRA; assetto tariffario) - Applicabilita' agli enti ad autonomia differenziata.

Sentenza n. 228/2017
Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 32, comma 3 della L.P. n. 25/2016 (Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri – accoglimento.
Le disposizioni impugnate riguardano il riequilibrio dei bilanci degli enti locali. La Corte ha dichiarato inammissibile parte del ricorso, ovvero il riferimento, da parte dell'Avvocatura generale dello Stato, all'art. 81 Cost., non menzionato nella delibera del Consiglio dei ministri. Ha invece ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della L.P. n. 25/2016, in quanto la Provincia non ha recepito "mediante rinvio formale recettizio" la disciplina statale volta a garantire il riequilibrio dei bilanci. In particolare, la legislazione provinciale non ha tenuto conto delle indicazioni contenute nell'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), il quale assume il valore di norma interposta in relazione ai parametri costituzionali richiamati. La Corte ha altresì dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 32, c. 3 della L.P. 25/2016, affermando che i controlli che la norma impugnata vorrebbe intestare alla Provincia consistono in controlli di legittimità-regolarità se non addirittura di attribuzioni di natura giurisdizionale.

Sentenza n. 231/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell'art. 1, commi 541, 542, 543, 544 e 574 della legge n. 208/2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2016), promosso dalle Province autonome di Bolzano e Trento e dalla Regione Veneto – accoglimenti, dichiarazioni di inammissibilità e di manifesta infondatezza.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni varie in materia di organizzazione e di spesa sanitaria (riduzione dei posti letto ospedalieri a carico del S.S.R.; predisposizione e comunicazione di piani per il fabbisogno di personale; possibilita' di ricorso a forme di lavoro flessibile in deroga alle disposizioni in materia, nonche' di indizione di concorsi straordinari per l'assunzione di personale sanitario; acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' da istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS - a favore di cittadini residenti in Regioni

diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilita' interregionale).

Sentenza n. 235/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 164/2016 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), promosso dalle Province autonome di Bolzano e Trento, dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e dalle Regioni Veneto, Lombardia e Liguria – accoglimento.
Bilancio e contabilita' pubblica - Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali - Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali - Modalita' da definirsi con legge ordinaria.

Sentenza n. 237/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via diretta dell’art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), della legge n. 164/2016 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), promosso dalle Province autonome di Bolzano e Trento, dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e dalle Regioni Veneto, Lombardia e Liguria – dichiarazioni in inammissibilità e di infondatezza.
Bilancio e contabilita' pubblica - Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali - Concorso delle Regioni e degli enti locali alla sostenibilita' del debito pubblico ed alla sua riduzione mediante versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Modalita' da definirsi con legge ordinaria.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Decisioni del Consiglio di Stato

Sentenza n. 3587/2017
Ricorso presentato dal legale rappresentante dell’impresa Gissbach S.r.l. contro la Provincia autonoma di Bolzano ed il Comune di Brunico, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la riforma della sentenza del Tribunale regionale di giustiza amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano n. 20/2017, concernente la decadenza dall’autorizzazione alla gestione di una sala giochi e il diniego di rinnovo dell’autorizzazione, in quanto la suddetta sala giochi sarebbe ubicata entro un raggio di 300 m da luoghi c.d. sensibili quali una chiesa ed una “casa delle associazioni” e, di conseguenza, non conforme alla normativa.
Il ricorso viene accolto in secondo grado, poiché l’art. 5-bis c. 1 della legge n. 13/1992 non cita espressamente le chiese né le “case delle

associazioni” nell’elenco dei luoghi suscettibili della vigenza del raggio di 300 m, bensì soltanto istituti scolastici, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. Ponendosi tali c.d. luoghi sensibili come requisiti negativi per l’esercizio dell’attività, l’onere di allegazione e di prova di eventuali fatti ostativi al libero esercizio incombeva alla Pubblica Amministrazione, la quale non lo ha minimamente assolto.

Sentenza n. 4313/2017

Ricorso dei ricorrenti contro la Provincia autonoma di Bolzano e contro il Comune di Sesto per la riforma della sentenza n. 184/2010 del T.R.G.A. – sezione autonoma di Bolzano concernente la “cancellazione anticipata di vincolo di convenzionamento edilizio” come prevista dall’art. 79-bis della legge urbanistica provinciale dell’11 agosto 1997, n. 13. Tale sentenza respingeva tra l’altro il ricorso originale avverso la deliberazione consiliare n. 5 del 18 marzo 2009, la quale a sua volta aveva respinto la formale richiesta di svincolo degli interessati, proposta nel 2007, motivando che in seguito alle modifiche giuridiche riguardanti i vincoli di convenzionamento, per quanto concernente la cancellazione del vincolo stesso, si applicherebbe la nuova disciplina introdotta dall’art. 18 comm. 2 della legge provinciale del 2 luglio 2007, n. 3. Detta disposizione rimetterebbe ad un atto di natura regolamentare, deliberato dal consiglio comunale e approvato dalla giunta provinciale, la decisione riguardante la cancellazione del vincolo, configurando la situazione giuridica dell’interessato in un interesse legittimo.
Il Consiglio si pronuncia sull’appello, riformando l’impugnata sentenza e accogliendo il ricorso di primo grado, riferendosi al comma 5 dell’art. 79-bis della l. urb. prov., come novellato dalla l. n. 3/2007, il quale prevede la non-applicazione del nuovo regime alla cancellazione del vincolo finché non sia stato emanato il regolamento da parte del consiglio comunale. La disciplina transitoria inserita poi nel 2008 avrebbe disposto l’ultrattività della disciplina vigente prima dell’introduzione del nuovo regime nel 2007 anche per quanto concernente l’istituto dello svincolo e soprattutto per la richiesta in questione, tenendo presente che la pratica di cancellazione del vincolo è stata avviata già in data anteriore all’entrata in vigore del nuovo regime. La deliberazione consiliare del 2009 verrà di seguito annullata e il consiglio comunale dovrà provvedere nel merito sull’istanza di svincolo in esame.

Sentenza n. 4830/2017

Ricorso della ricorrente Crazzolara Ingrid, in proprio e come legale rappresentante dell’impresa Ciasa Milandura S.a.s. di Ingrid Crazzolara contro il Comune di Badia, nei confronti di Pizzinini Hugo, Pizzinini Paolo e la Società Rosa Alpina S.r.l. per la riforma della sentenza n. 265/2017 del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano, concernente l’impugnazione di concessione edilizia n. 42/2016 “per l’esecuzione dei lavori di

realizzazione di una nuova sede di maso chiuso (stalla/fienile e casa d'abitazione) sulle pp.ff. 4516/1 e 4517 C.C. Badia a San Cassiano", e ricorso di Crazzolara Ylenia ed altri intervenienti *ad adiuvandum* contro e nei confronti degli stessi soggetti per la riforma della sentenza n. 264/2017 del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano.
Il Consiglio si pronuncia definitivamente sugli appelli, tra di loro riuniti, respingendoli e confermando di seguito le impugnate sentenze di primo grado. Per quanto riguarda il primo ricorso, conferma la tardività del ricorso introduttivo di primo grado, ritenendo in base a diversi elementi probatori, che nonostante la ricorrente era già a piena conoscenza dell'intervento progettato sin da maggio 2016, il ricorso originario è stato poi notificato solo il 3 aprile 2017. Per quanto riguarda il secondo motivo d'appello concernente la decisione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e d'interesse in capo alla seconda ricorrente, conferma anche qui la sentenza di primo grado motivando che oltre all'elemento della *vicinitas*, manca anche la prova dell'avvenuta compromissione della propria situazione giuridica soggettiva sofferta dagli atti impugnati.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Legislazione provinciale

Legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5
"Riforma delle indennità per gli organi del Consiglio e della Giunta provinciali"

Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6
"Legge provinciale sui musei e sulle collezioni"

Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
"Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 e altre disposizioni"

Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
"Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, foreste e caccia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti, artigianato, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, appalti pubblici e altre disposizioni"

Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9
"Disciplina dell'indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale"

Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10

“Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2016”

Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
“Rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2016”

Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
“Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”

Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”

Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14
“Disposizioni sull’elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale”

Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 2018 e 2019”

Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17
“Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti”

Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18
“Riordino degli enti locali”

Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2017)”

Giurisprudenza amministrativa Le sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.

Sentenza n. 150/2017
Ricorso n. 13/150 presentato dal ricorrente L.C. contro il Comune di Badia e la Provincia autonoma di Bolzano nei confronti di M.C. per l’annullamento del provvedimento del Comune di Badia avente carattere di diniego e/o rigetto, con il quale il Comune di Badia si rifiuta di dare esecuzione e di attuare d’ufficio, sia il piano di recupero per la zona

residenziale A2 San Cassiano 3, che la sua integrazione ed il suo ampliamento, nonché per l'annullamento del silenzio rigetto e/o diniego della Provincia autonoma di Bolzano, la quale non ha esercitato il proprio potere sostitutivo per l'attuazione del piano di recupero.
Il ricorso viene accolto in riferimento alla questione se il Comune sia tenuto a dare attuazione ad un piano di recupero. Tra i motivi della risposta figurano alcuni riferimenti alla normativa vigente e alla giurisprudenza, le quali considerano i piani di recupero atti normativi e, di conseguenza, intravedono un obbligo di attuazione. Si ritiene inoltre che le contromisure atte ad evitare il degrado del patrimonio edilizio, da realizzarsi tramite l'attuazione del piano di recupero, seguano un interesse pubblico che supera l'interesse individuale del privato.

Sentenza n. 153/2017
Ricorso n. 133/2016 contro il Ministero dell'Interno – Commissariato del Governo della Provincia di Bolzano per l'annullamento dopo la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza, la quale prevede il ritiro della patente del ricorrente in seguito ad una sentenza di condanna penale passata in giudicato emessa dal Tribunale di Bolzano.
Il ricorso viene ritenuto inammissibile per difetto di giurisdizione, poiché la giurisprudenza più recente ha ritenuto che l'impugnazione di ordinanze emesse in seguito ad una condanna penale debba rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice amministrativo.

Sentenza n. 208/2017
Ricorso n. 164/2016 presentato da vari ricorrenti contro il Comune di Malles Venosta e contro il rappresentante del comitato promotore "per una Malles libera dai pesticidi" per l'annullamento di tre delibere del consiglio comunale riguardanti il "Referendum popolare comunale 22.08. - 05.09.2014 – interpretazione autentica dell'art. 40, c. 6 dello Statuto comunale e presa d'atto della conferma dell'Avviso di data 01.07.2014", l'"Approvazione di modifiche allo Statuto comunale", nonché in riferimento al "Regolamento di attuazione in materia di utilizzo di prodotti fitosanitari nel territorio comunale".
In riferimento alla giurisdizione del Tribunale di giustizia amministrativa si stabilisce innanzitutto che le misure adottate in relazione ad un referendum rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, mentre i provvedimenti amministrativi emanati dopo la pubblicazione dei risultati come gli atti in questione rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso viene tuttavia ritenuto inammissibile per mancanza di interesse ad agire, poiché il ricorrente deve, secondo la giurisprudenza, dimostrare di aver sofferto "una menomazione diretta ed immediata della propria posizione giuridica", e ciò non è avvenuto.

Sentenza n. 301/2017

Ricorso n. 206/2017 presentato da Fercam s.p.a. contro IDM Südtirol/Alto Adige nei confronti di Gruber Logistics s.p.a. per l'annullamento della determina comunicata alla ricorrente via PEC in data 21 agosto 2017, con la quale è stata comunicata a Gruber Logistics s.p.a. l'affidamento di un servizio di spedizione, aggiudicato tramite procedura aperta, dei verbali di gara del 24 luglio 2017, del 4 agosto 2017 e del 17 agosto 2017, del provvedimento di ammissione alla gara di Gruber Logistics e di di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la condanna di IDM al risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Il ricorrente ha ravvisato una violazione dell'art. 83 c. 9 del d.lgs. n. 50/2016, essendo stata richiesta due volte la firma digitale inizialmente omessa da parte di Gruber Logistics.
Il tribunale accoglie in parte il ricorso asserendo che il difetto di firma digitale nell'offerta economica di Gruber Logistics pregiudica le possibilità di corretta imputazione soggettiva dell'offerta. Pertanto si tratta di irregolarità essenziale e non sanabile. Di conseguenza, il tribunale annulla il provvedimento di affidamento a Gruber Logistics ed i restanti provvedimenti impugnati e dispone l'aggiudicazione della procedura aperta in favore della ricorrente Fercam s.p.a.

Sentenza n. 309/2017
Ricorso presentato da M.S. contro la Provincia autonoma di Bolzano e contro l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nei confronti di C.Z. per l'annullamento di più provvedimenti amministrativi concernenti il procedimento di nomina del direttore del comprensorio sanitario di Bressanone e relativa richiesta di risarcimento del danno. Il ricorso viene dichiarato definitivamente inammissibile, poiché l'oggetto del contenzioso e la richiesta di risarcimento del danno non rientrano nella giurisdizione del Tribunale di giustizia amministrativa, bensì in quella del giudice ordinario. Il tribunale fa riferimento alle disposizioni contenute nella L.P. n. 7/2011 nonché ad alcune sentenze della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, in quanto il relativo procedimento di selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali da parte del Direttore generale dell'Azienda sanitaria consiste in un giudizio discrezionale fondato su un esclusivo rapporto di fiducia. La decisione spetta al Direttore generale, il quale sceglie il/la candidato/-a ritenuto/-a più idoneo/-a sulla base dei nominativi contenuti in una lista redatta dalla commissione esaminatrice. Non si tratta quindi di un procedimento di selezione di carattere concorsuale.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provinciale

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-

archivi/Pages/default.aspx?zid=03ffba89-5675-495a-aae6-48c12b38c128

Decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg
Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) Prot. n. 103/17cdz

Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 3
Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia

Legge provinciale 20 giugno 2017, n. 5
Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori

Legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6
Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile

Legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7
Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale

Legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10
Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse

Legge provinciale 22 settembre 2017, n. 11
Interventi per valorizzare la memoria del popolo trentino durante la Prima Guerra mondiale

Legge provinciale 22 settembre 2017, n. 12
Promozione e tutela dell'attività di panificazione

Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 13
Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007, della legge provinciale sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse

Decreto del presidente della provincia 20 ottobre 2017, n. 18-71/Leg
Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg (Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

Decreto del presidente della provincia 20 ottobre 2017, n. 19-72/Leg
Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre

2003, n. 28-149/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica")

Decreto del presidente della provincia 27 ottobre 2017, n. 20-73/Leg
Modificazioni dell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg (Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), come modificato dal decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2017, n. 18-71/Leg

Giurisprudenza amministrativa

Sentenza 21/04/2017, n. 138 - A. di Serso ed altro C. Comune di Sant'Orsola Terme ed altro
Esigenze da valutare per realizzare un rifugio forestale.
Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) - Criteri ai quali deve attenersi la P.A. - Realizzazione di un rifugio forestale - Possibilità - Presuppone la dimostrazione, da parte dell'interessato, della necessità dell'intervento per soddisfare le esigenze di preservazione e potenziamento dell'attività di forestazione.

Sentenza 24/05/2017, n. 180 - Comune di Romeno e altri c. Comune di Fondo e altri
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Competenza e giurisdizione - Giudice competente
Nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei provvedimenti costitutivi della procedura referendaria comunale consultiva, siano essi positivi o negativi (per i promotori o per coloro che ad essi si oppongono), si configura sempre la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Sentenza 12/06/2017, n. 196 - L.S. ed altro
Trentino-Alto Adige - Uffici provinciali e regionali (personale) - Trento - Art. 37, l. prov. Trento n. 7 del 1997, come novellato dalla l. prov. n. 22 del 2010 - Che prevede la riserva al personale in servizio a tempo indeterminato del 50% dei nuovi posti e prescrive il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla categoria - È norma di rango primario sovraordinata rispetto all'art. 5 dell'ordinamento professionale del 2004 - Equiparazione del corso - Concorso al concorso.

NEWS

Appalti**:**

Si segnala la prossima attivazione di una sezione dell'Osservatorio di Diritto Comunitario e Nazionale sugli Appalti Pubblici della Facoltà di Giurisprudenza di Trento dedicata al progetto "QUALITÀ E DIRITTI - POLITICHE STRATEGICHE E LIVELLI DI TUTELE NEI CONTRATTI PUBBLICI" promosso insieme con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università Bocconi e dell'Università degli Studi di Pavia, ed in collaborazione con l'Alleanza delle Cooperative Italiane. L'obiettivo è quello di monitorare se e come le stazioni appaltanti riescono a perseguire in occasione dei contratti pubblici, oltre l'interesse base all'economicità della prestazione richiesta in una dimensione di legalità e di trasparenza, anche obiettivi ulteriori quali l'inclusione sociale, le politiche attive del lavoro, la tutela rafforzata dei diritti dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. Gli ambiti di ricerca sono i bandi di gara indetti dalle stazioni appaltanti italiane e la giurisprudenza comunitaria e nazionale. Il progetto di ricerca prevede un dialogo ulteriore tramite una periodica newsletter informativa e momenti di confronto tematici tramite workshop organizzati sul territorio. Nell'ambito del progetto è prevista l'attivazione di collaborazioni con varie Università (anche con Bolzano, ref. prof.ssa Laura Valle), amministrazioni e professionisti operanti nel settore della contrattualistica pubblica.

D.lgs. 162/2017: nuova norma di attuazione in materia di contratti pubblici

Link al comunicato stampa della Provincia autonoma di Bolzano: www.provincia.bz.it/acp/news.asp?aktuelles_action=300&aktuelles_image_id=965199

Link per l'estratto della Gazzetta Ufficiale: www.osservatorioappalti.unitn.it/content.jsp?id=21

La Consulta trentina per la riforma statutaria è entrata nella fase finale

Dopo la presentazione, nella scorsa primavera, del documento preliminare con delle indicazioni per una riforma dello statuto e dopo la fine della fase di partecipazione della cittadinanza nel mese di settembre, è stata prorogata la Consulta per un altro anno (al massimo) al fine di portare a termine i suoi lavori con la stesura di un documento finale. Tale documento finale conterrà le proposte concrete per una riforma dello statuto considerando i suggerimenti, contributi e commenti raccolti nella fase partecipativa dai cittadini e dalla società civile nonché nelle varie audizioni. (Sito web: www.riformastatuto.tn.it)

Convenzione sull'Alto Adige:

i due organi della Convenzione sull'Autonomia per la revisione dello Statuto d'autonomia Trentino-Alto Adige, il Forum dei 100 e la Convenzione dei 33, hanno concluso i loro lavori a fine giugno 2017 e presentato i risultati il 22 settembre 2017 presso il Consiglio provinciale. Per visionare i risultati sia della Convenzione dei 33, sia del Forum dei 100 (in lingua italiana, tedesca e ladina) si prega di visionare il sito www.convenzione.bz.it

EVENTI

Convegno „L'amministrazione trasparente in Austria e in Italia. L'accesso dei privati fra principi e applicazione." Mercoledì 28 febbraio 2018, dalle ore 14 alle ore 18 presso l'Università degli studi Trento – Facoltà di Giurisprudenza. Non è richiesta l'iscrizione. Per informazioni: Anna.Simonati@unitn.it

Convegno "**Representing Regions, Challenging Bicameralism**", 22 e 23 marzo 2018, Universität Innsbruck, Aula.

Winter School on Federalism and Governance: Dal 05 al 10 febbraio 2018 si terrà la nona Winter School Federalism and Governance. L'edizione del 2018 ha come tema "Federalism in the Making". La prima settimana si svolgerà all'Università di Innsbruck, la seconda all'EURAC a Bolzano. Per ulteriori informazioni vedasi http://winterschool.eurac.edu/

Lucas I. González, ricercatore presso il "**National Council for Scientific and Technical Research (CONICET)**", la "Argentine Catholic University" e professore associato presso la „National University of San Martin", Buenos Aires, Argentinien, è stato insignito del premio della giuria internazionale della sesta edizione del programma **Federal Scholar in Residence**. Il suo paper si intitola "Federalism, Inequality, and Redistribution in Latin America", e verrà presentato nel corso del suo periodo di ricerca presso l'EURAC Research in giugno 2018. Si possono fare domande per l'edizione 2019 del programma Federal Scholar in Residence. Il programma è rivolto a ricercatori, studenti post graduate e operatori del diritto con esperienze in ambito professionale e universitario nello studio comparato del federalismo e del regionalismo. Gli interessati possono inviare un paper in una lingua a scelta fra inglese, tedesco, italiano, francese o spagnolo entro il 1 luglio 2018. Per informazioni si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar

NOVITÀ EDITORIALI

Alber Elisabeth, South Tyrol's Negotiated Autnonomy, in: Treatises and Documents - Journal for Ethnic Studies, 78, 2017, 41 ss.

Atz Hermann/Haller Max/Pallaver Günther (cur.)**,** Differenziazione etnica e stratificazione sociale in Alto Adige. Una ricerca empirica, 2017.

Bernardini Giovanni/Pallaver Günther (cur.), Dialogue against Violence. The Question of Trentino-South Tyrol in the International Context (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento/Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient; Contributi/Beiträge 32), 2017.

Bußjäger Peter/Gsodam Christian (cur.), Tourismus und Multi-Level-Governance im Alpenraum, 2017, 113 ss.

Gamper Anna, Untersuchungsausschüsse der Landtage - Rechtslage, Problemstellungen und Perspektiven, in: Österreichischer Juristentag (cur.), Parlamentarische Untersuchungsausschüsse: Erfahrungen und Perspektiven, 2017, 20 ss.

Gamper Anna, Grundverkehrsrecht, in: Rath-Kathrein Irmgard/Weber Karl (cur.), Besonderes Verwaltungsrecht$^{10(\text{überarbeitet})}$, 2017, 81 ss.

Gamper Anna, Tausch und Reform: Die Änderung des Grundgesetzes 2017, in: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (cur.), Jahrbuch des Föderalismus 2017, 2017, 114 ss.

Karlhofer Ferdinand/Pallaver Günther (cur.), Federal Power-Sharing in Europe, 2017.

Palermo Francesco/Kössler Karl, Comparative Federalism, 2017

Pallaver Günther, The Südtiroler Volkspartei. Success through conflict, failure through Consensus, in: Mazzoleni Oscar/Mueller Sean (cur.), Regionalist Parties in Western Europe. Dimensions of Success, 2017, 107-134.

Schwamberger Helmut/Ranacher Christian, La Costituzione del Tirolo (Tiroler Landesordnung) del 1989, breve commentario, 6^ edizione 2017.

Trettel Martina/Valdesalici Alice/Alber Elisabeth/Kress Annika/Meier Alice/Ohnewein Vera/Klotz Greta, Innovazione e partecipazione democratica nella regione alpina - report comparativo, Testo online: http://webfolder.eurac.edu/EURAC/Publications/Institutes/autonomies/sfereg/GaYa_Report_IT_online.pdf

Institut für Föderalismus, 41. Bericht über den Föderalismus in Österreich, 2016.

Zwilling Carolin/Klotz Greta, Grenzüberschreitende Kooperation im Mehrebenensystem des Alpenraums: Implikationen für den Tourismus, in: Bußjäger Peter/Gsodam Christian (cur.), Schriftenreihe des Instituts für Föderalismus, 2017, 69 ss.

Zwilling Carolin, Italiens Regionen zwischen Reform und Stillstand, in Europäisches Zentrum für Föderalismus- Forschung (cur.), Jahrbuch des Föderalismus 2017, 369 ss.

Copyright © 2017

cancellazione newsletter | cambiare abbonamento

Newsletter No.: 1/2017
relativa al periodo: 12/2016 - 5/2017

www.jus-euroregionale.org

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti

AUSTRIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DIRITTO DEL LAND TIROLO
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
Tribunale amministrativo del Land Tirolo

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale

AUSTRIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

VfGH 01.12.2016, E 1110/2015 ua; la limitazione legislativa dell'utilizzo e dell'imitazione del simbolo della Croce Rossa non presenta profili di incostituzionalità:

Il § 8 della Legge sulla Croce Rossa vieta tra le altre cose l'utilizzo del simbolo della Croce Rossa e di altri simboli che ne rappresentino un'imitazione. In occasione di un ricorso di un'organizzazione di soccorso e di una clinica veterinaria, la Corte Costituzionale (VfGH) ha ritenuto che la chiara possibilità di distinguere la Croce Rossa da altre organizzazioni sia indispensabile per l'adempimento dei suoi compiti umanitari in ottemperanza ai trattati internazionali, e che essa non sia sproporzionata allo scopo a fronte del fatto che le altre organizzazioni, per caratterizzare tramite l'uso di simboli la propria attività, dispongono di ampie alternative. La norma impugnata, secondo la Corte, non è dunque incostituzionale, né relativamente al diritto involabile della proprietà, né relativamente al principio di uguaglianza.

Contatto Euroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Recht und Europarecht / Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2017**Redazione e traduzione** Elisabeth Alber, Anna Gamper, Lukas Gamper, Esther Happacher, Christian Ranacher, Sigmund Rosenkranz, Teresa Sanader, Alexander Schuster, Jens Woelk. Non si assume responsabilità per le informazioni. **Sponsorizzato da**



VfGH 02.12.2016, G 105/2015; non è incostituzionale il divieto di custodire le salme al di fuori degli impianti destinati alla sepoltura:
Il § 10 della Legge regionale viennese sulla custodia delle salme e le sepolture prevede che le salme dei defunti, immediatamente dopo la constatazione della morte da parte del medico a ciò preposto, vengano condotte nella camera mortuaria di un impianto destinato alla sepoltura e che l'esposizione delle medesime per la durata della cerimonia funebre debba avvenire in una sala a ciò preposta all'interno di tale impianto.
La Corte Costituzionale (VfGH) ha ritenuto, nel caso presente, che il fondamentale divieto di esposizione delle salme al di fuori di un impianto destinato alla sepoltura non violi il principio di uguaglianza e nemmeno la libertà di esercizio dell'attività economica di un'impresa privata di pompe funebri. A giudizio della Corte tale disciplina non è inopportuna dato che la limitazione da essa prevista è assolutamente nell'interesse della collettività (ad es. per evitare il rischio di infezioni) e dato che, tramite la disposizione in oggetto, si evita tra l'altro che le salme siano oggetto di ulteriori trasporti.

VfGH 23.02.2017, E 70/2017; non è incostituzionale l'applicazione dei limiti di velocità per motivi di tutela ambientale alle auto elettriche:
Non è irrazionale che, basandosi sulle disposizioni della Legge sulla tutela dalle emissioni nell'aria, un regolamento disponga un limite di velocità dovuto alla quantità delle emissioni, che sia uguale per tutti senza distinguere tra le varie tipologie di autoveicoli e l'emissione di sostanze nocive prodotta da ciascuna di esse. Il motivo di ciò, come la Corte Costituzionale (VfGH) ha già accertato in VfSlg. – Decisioni della Corte Costituzionale – 19.498/2011, è che stabilire diversi limiti di velocità per le autovetture comprometterebbe il flusso della circolazione costituendo un fattore di rischio per la sicurezza nel traffico. Inoltre si verificherebbe un "sistema a velocità differenziate" a causa del quale il limite di velocità perderebbe almeno in parte il suo effetto di riduzione delle emissioni. La nuova sentenza della Corte Costituzionale era stata originata dal ricorso promosso dal proprietario di un'auto elettrica, il quale sosteneva che il limite di velocità fissato sull'autostrada Linz ovest non lo riguardasse per il fatto che la sua vettura non produce sostanze nocive per l'atmosfera.

VfGH 24.02.2017, E 257/2017; rigetto del ricorso circa il riconoscimento dei sudtirolesi quali cittadini austriaci:
Con la pronuncia in questione la Corte Costituzionale (VfGH) ha respinto cinque ricorsi contro decisioni del Tribunale amministrativo

di Vienna, i quali miravano al riconoscimento dei sudtirolesi quali cittadini austriaci. La Corte Costituzionale ha rigettato da un lato la trattazione del ricorso poiché le violazioni di diritti in esso contestate derivavano in gran parte da un'erronea applicazione di una legge ordinaria, senza dare dunque origine ad alcuna questione di diritto costituzionale. Dall'altro la Corte, in riferimento ad eventuali questioni di costituzionalità, ha rimandato alla sua giurisprudenza costante circa l'interpretazione delle disposizioni riguardanti la cittadinanza contenute nel Trattato di Saint-Germain e ha rigettato la trattazione del ricorso in quanto "ricorso temerario". Nel prossimo futuro anche la Corte Amministrativa Suprema (VwGH) dovrà decidere su tale materia.

VfGH 14.03.2017, V 23/2016; parziale illegittimità costituzionale del Regolamento del Comune di Bregenz sul divieto di mendicare:
Il § 1 del Regolamento del Comune di Bregenz sul divieto di mendicare proibisce in generale la richiesta di elemosine in determinati mercati e in occasione di determinate manifestazioni pubbliche. La Corte Costituzionale (VfGH) ha ritenuto che il Consiglio comunale di Bregenz, capitale del Vorarlberg, non è stato in grado di fornire la prova del fatto che lo specifico danno, che deve ricorrere affinché sia vietata la richiesta di elemosine (anche se) silente in luoghi pubblici, ricorra veramente per le manifestazioni pubbliche comprese nel regolamento in questione. Inoltre il divieto di mendicare previsto dal Regolamento del Comune di Bregenz non prevedeva sufficienti differenziazioni in merito all'orario.

VfGH 14.03.2017, E 3282/2016; il monopolio del gioco d'azzardo vigente in Austria non integra una violazione del diritto dell'Unione Europea e nemmeno una discriminazione al rovescio; il caso *Karelin contro la Russia* non è applicabile all'Austria:
La Corte Costituzionale (VfGH) rimanda, nel caso presente, alle sue precedenti esposizioni (E 945/2016 ua del 15/10/2016; vedi anche newsletter 2/16), secondo le quali le disposizioni della Legge sul gioco d'azzardo non violano il diritto dell'Unione Europea e quindi non si può nemmeno parlare di una discriminazione al rovescio.
Inoltre il cosiddetto "principio della decisione d'ufficio" vigente nel cosiddetto "procedimento penale-amministrativo" austriaco e riguardante sia le pubbliche amministrazioni che i Tribunali amministrativi – anche in assenza, nell'udienza dinanzi al Tribunale amministrativo, dell'autorità che commina la sanzione penale-amministrativa – non viola, secondo la Corte, l'art. 6 CEDU. La decisione della Corte EDU nella causa *Karelin contro la Russia* (EGMR 20.09.2016, App Nr 926/08) è, non da ultimo a causa della

piena tutela giuridica assicurata dai Tribunali amministrativi dotati di piena competenza, inapplicabile all'ordinamento austriaco.

VfGH 14.03.2017, G 164/2016; il divieto di vendita per corrispondenza di sigarette elettroniche previsto dalla legge non è incostituzionale:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha decisoche il divieto di vendita per corrispondenza di sigarette elettroniche previsto dalla Legge sui prodotti del tabacco, il divieto di fumo e la tutela dei non fumatori non rappresenta una violazione della libertà di esercizio delle attività economiche (Art 6 StGG, Costituzione Statale del 1867) o della libertà di impresa (Art 16 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea). Rientra nel potere politico del legislatore vietare la vendita per corrispondenza di determinati prodotti quando essi possano avere ripercussioni negative sulla salute; ciò è nell'interesse pubblico alla tutela della salute, dei consumatori e dei minori; il divieto, oltre a ciò, è da considerarsi non sproporzionato alla causa.

DIRITTO DEL LAND TIROLO

Avvertenza: Per le Gazzette ufficiali del Land e le versioni consolidate delle varie leggi consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le relative bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto "Parlamentarische Materialien" (Materiali parlamentari).

Legge ospedaliera del Tirolo (riforma), LGBl 152/2016:
La presente riforma dà esecuzione ai principi stabiliti da diverse leggi federali.

"Riforme del pubblico impiego" (Gemeindebeamtengesetz – Legge sui pubblici funzionari presso i Comuni 1970, LGBl 153/2016; Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz – Legge sugli impiegati a contratto presso i Comuni 2012, LGBl 154/2016; Innsbrucker Gemeindebeamtengesetz – Legge sui pubblici funzionari del Comune di Innsbruck 1970, LGBl 155/2016, Innsbrucker Vertragsbedienstetengesetz – Legge sugli impiegati a contratto presso il Comune di Inssbruck, LGBl 156/2016):
Creazione della possibilità di distaccamento in servizio presso altri Comuni, Consorzi di Comuni o altri enti.

Legge del Tirolo di informazione ambientale 2005 (riforma), LGBl 12/2017:

Adeguamento alla normativa federale della Legge di informazione ambientale e nuova disciplina della tutela giuridica.

Legge del Tirolo per la riforma amministrativa 2017, LGBl 26/2017:
Prosecuzione e integrazione delle misure prese negli ultimi anni al fine di snellire le strutture amministrative esistenti, di ridurre la burocrazia nonché di deregolamentare e consolidare l'ordinamento giuridico del Land, anche tramite l'accorpamento di numerosi fondi nel bilancio del Land, l'abrogazione di una serie di leggi regionali e di provvedimenti per l'accelerazione dei tempi nello svolgimento di procedimenti e progetti.

Legge del Tirolo di adeguamento dell'ordinamento giuridico 2017, LGBl 32/2017:
Integrazione delle misure di riforma amministrativa e di deregolamentazione; abrogazione di tutte le norme vigenti nella forma di leggi regionali ordinarie entrate in vigore, nella loro forma originaria, prima del 1° gennaio 1980 (salvo eccezioni tassativamente indicate).

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Corte Amministrativa Suprema
16.12.2016, Ra 2016/02/0228; è legittimo, nonostante la sopravvenuta autorizzazione ai sensi della Legge regionale viennese sulle scommesse, il sequestro di dispositivi automatici per scommesse:
Nel caso in oggetto quattro dispositivi automatici per scommesse appartenenti alla s.r.l. in causa erano stati sequestrati per ordine dell'amministrazione del Comune di Vienna quale sanzione per impedire la prosecuzione dell'attività. La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha deciso, nel caso presente, che la s.r.l., nel momento in cui si è verificato il provvedimento, non disponeva dell'autorizzazione prevista dalla Legge sulle tasse per i totalizzatori e gli allibratori (GTBW-G); tale circostanza non era modificata dall'autorizzazione, ottenuta comunque in un momento successivo, ai sensi della Legge regionale viennese sulle scommesse. Come già la GTBW-G, anche la Legge regionale viennese sulle scommesse prevede l'illecito amministrativo dell'intermediazione di scommesse senza la necessaria autorizzazione e, quale sanzione, il sequestro degli oggetti. Di conseguenza anche ai sensi della Legge regionale viennese sulle scommesse, una volta emanata, era rilevabile il sospetto di illecito amministrativo, cosicché il sequestro dei dispositivi per impedire l'attività era da considerarsi legittimo.

21.12.2016, Ra 2016/04/0117; qualità di parte in causa di organizzazioni per la tutela ambientale riconosciute nel procedimento di accertamento della necessità della verifica di impatto ambientale (UVP-Feststellungsverfahren):
Ai sensi della Legge sulle certificazioni di impatto ambientale del 2000, le organizzazioni per la tutela ambientale riconosciute hanno il diritto di presentare ricorso alla Corte suprema amministrativa nei confronti di un provvedimento che stabilisca la non necessità della verifica di impatto ambientale. Nel caso presente la Corte (VwGH) era chiamata a giudicare circa l'estensione della qualità di parte e argomentava che le organizzazioni di tutela ambientale devono avere la possibilità, nel corso del procedimento di accertamento della necessità della verifica di impatto ambientale, di esercitare gli stessi diritti esercitati dai singoli soggetti. A tali organizzazioni riconosciute spetta dunque il diritto di richiedere il rispetto di quelle norme ambientali che tutelino gli interessi della collettività, ma anche al rispetto di beni giuridici spettanti a singoli soggetti.

07.03.2017, Ra 2016/02/0145-0146-5; rilevamento dell'identità della persona alla guida di un veicolo: anche le persone giuridiche possono essere obbligate a fornire informazioni:
Il § 103 comma 2 della Legge sulla circolazione dei veicoli (Kraftfahrgesetz) del 1967 prevede che l'amministrazione possa chiedere al soggetto cui sia intestato un veicolo di dichiarare chi fosse alla guida di esso in un determinato momento e in un determinato luogo. Nel caso in cui il soggetto cui il veicolo è intestato non sia in grado di fornire di persona tale informazione, questi avrà l'obbligo di nominare la persona che sia in grado di farlo. Nel caso in oggetto la Corte suprema amministrativa (VwGH) ha chiarito che anche le persone giuridiche ai sensi di questa disposizione possono essere obbligate a fornire tale informazione, poiché la lettera della legge non prevede alcuna limitazione nel senso che il soggetto intestatario debba essere necessariamente una persona fisica.

29.03.2017, Ra 2016/10/0141; verifica del fabbisogno di farmacie – la nuova situazione giuridica è conforme alla giurisprudenza della CGUE; non si ha alcuna discriminazione incostituzionale dei cittadini austriaci all'interno di un periodo transitorio giustificato:
Ai sensi della Legge sull'esercizio delle farmacie (Apothekengesetz) la concessione per una farmacia pubblica ancora non esistente può essere conferita solo a condizione che sia riscontrabile un bisogno in tal senso. La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha deciso nel caso in oggetto che dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-

367/12, C-634/15) si evince che non è la verifica della necessità di una farmacia non ancora esistente a dover essere considerata contraria al diritto dell'UE, ma solo il fatto che si stabilisca "in generale" come base di calcolo un numero di potenziali clienti fissato una volta per tutte. Secondo la Corte inoltre non ricorre alcuna discriminazione al rovescio, poiché tramite la riforma di cui in BGBl I Nr 103/2016 la flessibilità richiesta della CGUE nell'accertare l'effettivo bisogno di una farmacia non ancora esistente è rispettata.

Tribunale amministrativo del Land Tirolo

03.01.2017, LVwG-2016/22/2811-1; concessione edilizia; organo competente; vicesindaco; nullità assoluta:

Se, dalla dovuta disamina complessiva di un atto, e in particolare da quella del dispositivo della delibera (in questo caso: "Il vicesindaco del Comune di XY, in quanto ufficio competente in materia edile ai sensi del § 53 TBO – Ordinamento sull'edilizia del Tirolo – del 2011 delibera circa l'istanza in oggetto"), risulti che una concessione edilizia non è attribuibile al sindaco in quanto organo competente ai sensi del § 53 comma 1 TBO 2011, ma al vicesindaco, e dunque a organo sfornito di competenza, detta delibera sarà affetta da nullità assoluta. Il ricorso contro l'atto è dunque da considerarsi inammissibile.

13.01.2017, LVwG-2016/23/2127-6; piano di abbattimento; provvedimenti per il contenimento di danni provocati dalla selvaggina; limitazione:

Il piano di abbattimento è da considerarsi obbligatorio e il caso dell'inadempimento è sottoposto alla sanzione prevista dal § 70 TJG (Legge tirolese sulle attività venatorie). Solo nel caso in cui l'abbattimento si verifichi diversamente da come previsto dal piano l'autorità competente dovrà prescrivere che esso si svolga ai sensi del § 52 TJG. Per tale motivo, in caso di esercizio regolare dell'attività venatoria e di sufficiente adempimento dei piani di abbattimento, non dovrebbe essere necessario emanare provvedimenti per il contenimento dei danni provocati dalla selvaggina.

02.02.2017, LVwG-2016/20/2573-3; violazioni al codice della strada (StVO) e alla Legge sulla circolazione dei veicoli (KFG); superamento della velocità massima consentita; impennate in motocicletta:

Il sollevamento della ruota anteriore e l'esecuzione della cosiddetta "impennata" integra una condotta del conducente che non corrisponde alla specificità del veicolo. Il ricorrente ha violato in tal modo il § 102 comma 3 quarta frase KFG. Allo stesso modo,

finendo sul lato sinistro della carreggiata, ha compiuto altresì una condotta contraria alla norma che impone la guida a destra, contenuta nel § 7 comma 1 StVO. L'interesse alla sicurezza nella circolazione stradale perseguito dalla norma violata è stato compromesso in misura rilevante. Le statistiche degli incidenti stradali mostrano che i motociclisti sono utenti particolarmente a rischio. L'elevata velocità comportava senza dubbio un notevole fattore di rischio.

23.02.2017, LVwG-2016/37/2313-1; comunità agricola su fondo comunale, controversia derivante dalla qualità di socio, competenza dell'autorità amministrativa agraria:
Una controversia derivante dalla qualità di socio è caratterizzato dal fatto di avere ad oggetto diritti (o obblighi) della comunità agricola (Agrargemeinschaft) nei confronti del socio, diritti (o obblighi) del socio nei confronti della comunità agricola e diritti (o obblighi) del socio nei confronti degli altri soci della comunità agricola. Oggetto della decisione dell'autorità amministrativa agraria può essere dunque solo quanto stabilito dalla TFLG (Legge catastale del Land Tirolo) del 1996, dai piani regolatori e dagli statuti amministrativi circa la qualità di socio in dette comunità. Sulle controversie che esulino da tale ambito e che non hanno più nulla a che fare con la qualità di socio deve pronunciarsi fondamentalmente, ai sensi del § 1 JN (Ordinamento giudiziario austriaco), il giudice ordinario.

27.02.2017, LVwG-2017/35/0384-2; divieto di guida notturna, ignoranza del divieto, obbligo di informarsi:
L'ignoranza del divieto è imputabile al soggetto quando questi non si sia informato su di esso malgrado ciò sia imposto dalla norma in questione. Sussiste dunque, quanto a ciò, un obbligo di informarsi. Domandare informazioni al datore di lavoro non soddisfa, in tale ambito, il criterio di una richiesta di informazioni compiuta secondo diligenza. L'informazione ricevuta da un "agente di polizia" di cui il ricorrente non conosceva il nome e che egli non ha saputo individuare in nessun modo non scusava in alcun modo l'errore del ricorrente circa la sussistenza del divieto.

17.03.2017, LVwG-2017/22/0451-1: registrazione di domicilio presso la seconda casa; mancato rispetto del termine; termine "di diritto sostanziale"; non remissione in termini:
Il termine stabilito dal § 17 comma 3 TROG 2016 (Legge del Tirolo sulla gestione del territorio del 2016), ai sensi del quale i domicili i quali a) fossero utilizzati legittimamente quali secondi domicili, ai sensi delle disposizioni sulla gestione del territorio, alla data del 31 dicembre 1993 e b) siano stati utilizzati in quanto secondi domicili

anche in seguito, potevano essere registrati successivamente dal loro proprietario o da altri aventi diritto entro e non oltre il 30 giugno 2014 presso il sindaco, è un “termine di diritto sostanziale”. Una remissione in termini ai sensi del § 71 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario) in seguito alla scadenza di tale termine è dunque esclusa.

ITALIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 270 del 15.12.2016

Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione all’ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – rigetto.

La Provincia autonoma articolava il ricorso per conflitto di attribuzione in tre censure.

Innanzitutto, lamentava la violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, nonché all’art. 117 co. 3 Cost. L’ordinanza violerebbe dunque a suo avviso le competenze in materia di agricoltura, patrimonio zootecnico e di tutela della salute pubblica, nonché le competenze provinciali in materia di igiene e sanità.

Inoltre la Provincia autonoma riteneva violata la competenza riconosciuta in materia di trasposizione delle norme europee di cui all’art. 117 co. 5 Cost., visto che l’ordinanza in questione abbia introdotta la diretta identificazione elettronica dei bovini senza il rispetto del limite temporale previsto in capo alla Provincia autonoma per dare attuazione sul proprio territorio alle norme dell’Unione europea.

Con l’ultima censura la Provincia autonoma prospettava l’invasione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale di autonomia, in relazione agli artt. 99, 100, 101 e 102 dello statuto medesimo, ossia in relazione alle disposizioni statutarie che tutelano il diritto all’utilizzo della propria madrelingua e che parificano la lingua tedesca a quella italiana.

La Corte costituzionale in seguito riteneva le censure come infondate. A suo avviso, infatti, l’ordinanza ministeriale attenga alla materia di competenza esclusiva dello Stato la “profilassi

internazionale" di cui all'art. 117 co. 1, lit. q) Cost.. Accolta questa impostazione, anche la seconda censura relativa alla violazione dell'art. 117 co. 5 era da respingere, poiché la norma in questione riconoscerebbe alle Regioni il potere di attuare gli atti dell'UE soltanto nelle materie di loro competenza. Anche la terza censura non convinceva la Corte, e pertanto il conflitto di attribuzione è stato dichiarato inammissibile.

Sentenza n. 283 del 21.12.2016

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20-ter co. 1 lit. b) e d) e co. 4 della legge provinciale n. 2/1987 (Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano) promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano con riferimento agli artt. 3 e 177 co. 2 lit. l) Cost. - accoglimento

La questione di legittimità costituzionale del predetto articolo è stata sollevata in seguito ad un procedimento civile tra una persona privata e la Provincia autonoma. L'articolo in questione, infatti, introduceva nuove categorie di beneficiari di un diritto di prelazione agraria sui fondi agricoli "ex beni dello Sato", sconosciute alla disciplina statale. Inoltre fissava un ordine di priorità diverso ai fini della vendita da quello previsto dalla normativa statale, dando luogo così ad un'invasione nella materia dell'ordinamento civile. Anche il mezzo di comunicazione dell'intenzione di vendere i fondi agricoli era difforme dalla disciplina statale, in quanto prevedeva l'affissione all'albo della Comune e non la comunicazione individuale ai titolari di diritti di prelazione.

Il giudizio dunque ruotava dintorna alla questione se le competenze regionali abbiano o no trasgredite in modo eccessivo il limite del diritto privato, materia di competenza esclusiva dello Stato. Condizioni imprescindibili, per giustificare l'intervento regionale ai sensi della Corte sarebbero: 1) la sua marginalità, 2) la connessione con una materia di competenza regionale e 3) il rispetto di ragionevolezza. La Corte costituzionale riteneva nel caso in esame che difettasse proprio la marginalità dell'intervento, poiché le norme scrutinate non prevedevano adattamenti, integrazioni o specificazione della disciplina statale, ma derogavano proprio al principio fondamentale dell'ordinamento civile della libertà negoziale. È stata dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 20-ter della L.P. n. 2/1987.

Sentenza n. 80 del 13.04.2017

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 7 co. 4, 8, 14, 15, 16, 17, 18 e 66 della L.P. n. 17/2015 (Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri – accoglimento.

Il ricorrente ravvisava un contrasto dei predetti articoli col D.Lgs. n. 118/2011, il quale disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni ai fini di garantire l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina contabile dei bilanci pubblici. La materia in questione a suo avviso, infatti, entrerebbe nella potestà legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117 co. 2 lit. e). Pertanto anche la Provincia autonoma di Bolzano avrebbe dovuto rispettare l'ambito di competenza esclusiva dello Stato e la normativa statale interposta.
Nel corso del giudizio è stata anche promulgata la L.P. n. 25/2016 che ha abrogato, a far data dal 1° gennaio 2017, le disposizioni originarmene impugnate. In caso di ius superveniens ai sensi della Corte, la questione di legittimità può però essere trasferita sul nuovo testo, a condizione che quest'ultimo non appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo. Il ricorrente dunque chiedeva alla Corte che questo trasferimento avvenga, visto che sussistevano i presupposti.
Infine, la Corte costituzionale, accogliendo il ricorso, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Sentenza n. 118 del 22.05.2017
Tasse automobilistiche: valide le esenzioni stabilite dalla provincia autonoma di Trento
Con la sentenza n. 118 del 2017 il Giudice delle leggi ha affermato che nell'attuale sistema statutario la tassa automobilistica provinciale è un tributo proprio in senso stretto della Provincia autonoma di Trento, la cui disciplina è attribuita alla sua competenza, con la conseguenza che il legislatore provinciale può disporre le esenzioni che reputa opportune, ivi compresa la possibilità di reinserire un'esenzione inizialmente prevista dalla legge statale e poi abrogata, il che non contrasta con i principi generali del sistema tributario statale, alla cui osservanza restano vincolati anche i tributi propri in senso stretto.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGELegislazione provinciale

Legge provinciale n. 22 del 16 novembre 2016:
"Debito fuori bilancio"

Legge provinciale n. 23 del 2 dicembre 2016:
"Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e altre disposizioni"

Legge provinciale n. 25 del 12 dicembre 2016:
“Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano”

Legge provinciale n. 26 del 12 dicembre 2016:
“Disposizioni in materia di personale dei gruppi consiliari del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano”

Legge provinciale n. 27 del 22 dicembre 2016:
“Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017“

Legge provinciale n. 28 del 22 dicembre 2016:
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 (Legge di stabilità 2017)”

Legge provinciale n. 29 del 22 dicembre 2016:
“Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2017-2019”

Legge provinciale n. 1 del 27 gennaio 2017:
“Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, "Disposizioni sugli appalti pubblici"

Legge provinciale n. 2 del 7 aprile 2017:
„Debito fuori bilancio e altre disposizioni”

Giurisprudenza amministrativa Le sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.

Sentenza n. 311/2016 – Rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno
Ricorso n. 367/2014 del ricorrente albanese per l’annullamento del rigetto di rinnovo del permesso di soggiorno effettuato dal Questore di Bolzano. Il TAR, in seguito, riteneva legittimo il provvedimento del Questore e motivava la sua decisione con il mancato inserimento nel contesto sociale, nonostante il soggiorno quasi decennale e la mancanza di legami familiari, tali da giustificare un rinnovo del permesso. Il ricorso dunque è stato

respinto.

Sentenza n. 319/2016 – Adozione di un provvedimento di divieto di accedere alle manifestazioni sportive (DASPO)
Ricorso n. 239/2015 del ricorrente contro il Ministero dell'Interno – Questura di Bolzano per l'annullamento di un provvedimento contenente un divieto di accedere alle manifestazioni sportive per un periodo di cinque anni. Il ricorrente lamentava nel caso in questione un eccesso di potere perché riteneva che l'Amministrazione sia proceduta nei suoi confronti travisando i fatti. A suo avviso, infatti, l'Amministrazione emanante del provvedimento non avrebbe tenuto conto della sua non attiva partecipazione alla rissa durante un incontro di calcio. Dalle indagini risultava però che è stato proprio il ricorrente ad istigare lo scontro tra i due gruppi di tifosi avversari, anche se in seguito abbia assunto una posizione passiva. Il Tar pertanto, ritenendo infondato il ricorso, lo ha respinto.

Sentenza n. 333/2016 – Violazione delle disposizioni sull'igiene
Ricorso n. 133/2015 del ricorrente contro il Comune di Ponte Gardena e contro l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige – Distretto di Bressanone per l'annullamento di un protocollo d'ispezione e l'ordinanza, mediante la quale è stata disposta l'immediata cessazione dell'attività di alloggio effettuata dall'albergo "Weißes Lamm". Il ricorrente usava il fabbricato predetto ai fini di alloggiare persone in stato di bisogno. Poiché gli inquilini erano autoresponsabili per la pulitura delle camere, l'ispezione sanitaria accertava una situazione d'igiene precaria e pertanto ne ordinava l'effettuazione di corrispondenti misure di risanamento. Il ricorso in seguito è stato accolto siccome il provvedimento si basava sulla L.P. n. 1/1992, la quale prevede come presupposto per l'adozione espressamente un "immediato pericolo per la salute pubblica". Nel caso in questione il TAR adito però non ravvisava questo pericolo imminente.

Sentenza n. 10/2017 – Pronuncia di decadenza dell'autorizzazione alla gestione di una sala giochi
Ricorso n. 131/2016 del ricorrente contro la Provincia Autonoma di Bolzano per l'annullamento di un provvedimento avente ad oggetto la decadenza dell'autorizzazione alla gestione della sala giochi di proprietà dello stesso ricorrente e la deliberazione della Giunta provinciale n. 341/2012, la quale individuava i cosiddetti "luoghi sensibili" ai sensi della L.P. n. 13/1992. Nel caso in questione il locale gestito dal ricorrente è ubicato in un raggio di 300 metri da luoghi sensibili (in concreto il Jugendwohnheim "Kolping" e la biblioteca comunale) e pertanto l'autorizzazione in origine

concessa non veniva rinnovata. A questo proposito il ricorrente lamentava tra l'altro carenza di istruttoria e di motivazione. In particolare, affermava, che gli atti predetti avrebbero omesso di individuare le "categorie di persone" che il legislatore provinciale intendeva tutelare. Il TAR riteneva la censura però come palesemente infondata, poiché la categoria dei "giovani" è individuata direttamente e in modo inequivoco dall'art. 5bis della L.P. n. 13/1992. Lo stesso articolo, infatti, prevede che le sale gioco non possono essere ubicate in un raggio di 300 metri da istituti frequentati principalmente da giovani. Il ricorso dunque è stato respinto, visto che il focolare per i giovani ("Jugendwohnheim") rientra sicuramente in tale definizione.

Sentenza n. 47/2017 – Annullamento di una valutazione complessiva per l'ammissione all'esame finale

Ricorso n. 197/2017 del ricorrente contro la Provincia autonoma di Bolzano per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della valutazione complessiva per l'anno scolastico 2015/2016 emessa dal consiglio di classe della scuola alberghiera di Brunico, mediante la quale è stata disposta la non ammissione all'esame finale di un alunno. Il ricorrente lamentava tra l'altro la violazione del principio di buona collaborazione tra scuola e genitori, previsto dall'art 1 L. n. 53/2003. I genitori eccepivano che per la mancata conoscenza della situazione scolastica in cui si trovava il figlio, non avrebbero potuto prendere provvedimenti idonei a evitare la non promozione. Tuttavia le censure si mostravano come infondate. Considerando il sistema d'informazione del registro digitale, la pagella del primo quadrimestre e la partecipazione al giorno per il colloquio con i genitori non si possa venire alla conclusione che i genitori nel caso in questione non abbiano infatti avuto sufficiente conoscenze del imminente pericolo di non promozione di loro figlio. Anche l'eccezione che la scuola non abbia offerta adeguate misure di assistenza al di fuori delle lezioni è da respingere, visto che l'alunno non approfittava delle ore di ripetizione effettivamente offerte da parte della scuola. Per questi motivi il ricorso è stato respinto per infondatezza.

Sentenza n. 68/2017 – Accertamento dell'obbligo di provvedere

Ricorso n. 306/2016 della Gatterer Holding S.r.l. contro il Comune di Brunico per l'accertamento dell'obbligo di provvedere e conseguentemente dell'illegittimità del silenzio da parte dell'Amministrazione comunale. La società ricorrente ha presentato all'amministrazione resistente una proposta di accordo di programma ai sensi della L.P. n. 13/1997 per la riqualificazione urbanistica di un'area situata nella zona industriale di Brunico. La Comune affermava che non sussistesse una pretesa

giuridicamente rilevante in capo alla società proponente a vedere trattata la proposta dall'Amministrazione comunale. Il TAR riteneva però esistente un tale obbligo, visto che l'art. 55quinquies della predetta legge attribuisce il potere d'iniziativa di un'attività di pianificazione anche al privato. Il Comune di Brunico dunque è stato condannato a completare il procedimento urbanistico.

Sentenza n. 104/2017 – Criteri per la subconcessione e il subaffidamento di servizi di trasporto pubblico di persone

Ricorso n. 213/2016 del CAA – Consorzio Alto Adige Autonoleggiatori contro la Provincia Autonoma di Bolzano, con l'intervento del Consorzio LIBUS a sostegno dell'amministrazione resistente, per l'annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 562/2016 avente ad oggetto i criteri per la subconcessione e il subaffidamento di servizi di trasporto pubblico di persone e modalità di utilizzo dei veicoli". La deliberazione contestata dava attuazione all'art. 5 L.P. n. 16/1985, introducendo criteri qualitativi e standard comuni per la subconcessione o il subaffidamento di servizi di trasporto di linea. La parte ricorrente riteneva violata la predetta norma per falsa applicazione di legge. La Giunta provinciale, infatti, ha deciso di riservare l'assegnazione delle subconcessioni solo a quegli imprenditori che già fossero concessionari diretti della Provincia Autonoma di Bolzano. Il ricorrente sosteneva che l'art. 5 L.P. n. 16/1985 invece non prevedeva la necessità del possesso di questo determinato requisito soggettivo ai fini della subconcessione. Il TAR ha respinto il ricorso esponendo che la norma in questione debba essere interpretata nel senso che la Giunta era autorizzata a disciplinare l'intero istituto della subconcessione, anche i presupposti soggettivi e non solamente lo svolgimento del procedimento di subselezione, come invece affermava il ricorrente.

Sentenza n. 107/2017 – Pasto vegano nella scuola dell'infanzia

Ricorso n. 241/2016 della ricorrente contro il Comune di Merano per l'annullamento di una determinazione dirigenziale, con la quale è stata rifiutata l'istanza di erogazione di pasto vegano presso la scuola dell'infanzia "Texelpark" di Merano. La ricorrente lamentava tra l'altro la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto l'Amministrazione non ha posto a fondamento del diniego alcuna previsione normativa o regolamentare. Il Tribunale riteneva, infatti, fondata la censura di difetto di motivazione, visto che l'Amministrazione non è mai libera di agire secondo arbitrio, ma ha sempre il dovere di operare secondo legge e il corrispondente obbligo di esporre le ragioni giuridiche del diniego.

Sentenza n. 112/2017 – Mancato recepimento della Legge c.d.

"Buona Scuola"

Ricorso n. 272/2016 dei ricorrenti, tutti docenti abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie di lingua italiana, contro la Provincia Autonoma di Bolzano per l'annullamento degli atti provinciali di mancato recepimento della L. 107/2015 (c.d. "Buona Scuola"), destinata all'assunzione dei docenti "precari". I ricorrenti imputavano all'amministrazione resistente di non aver adatto l'ordinamento provinciale ai principi generali della riforma di sistema ai sensi dalla citata normativa statale. In particolare lamentavano l'omessa predisposizione di un piano straordinario d'immissione in ruolo dei docenti non stabilizzati, ai fini di promuovere uno svuotamento delle graduatorie. I docenti dunque ravvisavano un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti delle altre province. Il TAR adito però rigettava il ricorso considerando vari ostacoli che si frapponevano all'accoglimento del ricorso. Tra l'altro, la c.d. "clausola di salvaguardia" contemplata dal comma 77 dell'art. 1 L. n. 107/2015 deroga al generico obbligo di adeguamento alle disposizioni di principio previste dalla stessa legge. Pertanto le diverse determinazioni adottati dalla Provincia autonoma in materia di assunzione del personale docente sono da ritenere legittime in vista delle specifiche esigenze degli organici provinciali.

Sentenza n. 123/2017 – Chiusura di un immobile delle Forze armate in quanto adibito a gestione alberghiera

Ricorso n. 194/2016 del Ministero della Difesa – Comando Truppe Alpine contro il Comune di Castelrotto per l'annullamento di un'ordinanza del Sindaco avente ad oggetto l'immediata chiusura dell'esercizio "Villa Ausserer" e il pagamento di una sanzione amministrativa. Il bene in questione costituiva base logistica delle Forze Armate ed è stata gestita direttamente dal Comando delle truppe alpine. Il Comune invece ravvisava un esercizio ricettivo a carattere extralberghiero che richiederebbe una licenza per l'esercizio dell'attività di somministrazione di pasti e bevande nonché ricettiva. Il TAR adito rilevava che la "Villa Ausserer" sia indubbiamente un'opera destinata alla difesa nazionale e in quanto tale costituisca un bene demaniale. Di conseguenza il bene debba soccombere alla potestà legislativa ed amministrativa dello Stato. Considerando che il provvedimento impugnato ha fatto applicazione di una norma provinciale ad un caso che non rientrava nel relativo ambito di applicazione, lo stesso è stato ritenuto illegittimo. Il ricorso dunque è stato accolto.

Sentenza n. 138/2017 – Chiusura del punto di nascita di Vipiteno

Ricorso n. 238/2016 della Comune di Vipiteno contro la Provincia Autonoma di Bolzano e l'Azienda Sanitaria della Provincia

Autonoma di Bolzano per l'annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale avente a oggetto "l'applicazione delle disposizioni in materia dei punti di nascita". In base all'atto in questione è stata decisa la chiusura del punto di nascita presso l'Ospedale di Vipiteno, a partire dal giorno 1 novembre 2016. Il ricorrente lamentava a questo proposito vari eccessi di potere e violazioni di legge, soprattutto sotto il profilo della mancanza d'istruttoria. Infatti, la PA di Bolzano a suo avviso avrebbe deliberato di chiudere il punto nascita presso l'ospedale di Vipiteno senza verificare se questo fosse riuscito a organizzarsi in modo da soddisfare i requisiti previsti dalla normativa. Il ricorso però è stato respinto dal TAR adito perché ha ravvisato la mancanza dei requisiti minimi per evitare la soppressione del punto nascita di Vipiteno. Mancano, infatti, un numero di parti superiore a 500/anno, la qualificazione come struttura sanitaria di area disagiata e la disponibilità all'interno della struttura della guardia attiva h24 di tutte le quattro figure professionali richieste (ostetrica, ginecologo, pediatra ed anestesista).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provinciale

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/Pages/default.aspx?zid=03ffba89-5675-495a-aae6-48c12b38c128

Legge provinciale n. 17 del 1 dicembre 2016
Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018

Legge provinciale n. 18 del 7 dicembre 2016
Interventi di promozione dell'informazione locale

Decreto del presidente della provincia n. 18-52/Leg del 12 dicembre 2016
Regolamento recante "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno""

Legge provinciale n. 19 del 29 dicembre 2016
Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017

Legge provinciale n. 20 del 29 dicembre 2016
Legge di stabilità provinciale 2017

Legge provinciale n. 21 del 29 dicembre 2016
Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019

Decreto del presidente della provincia n. 1-54/Leg del 25 gennaio 2017
Regolamento concernente modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e articolo 5 ter della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9)"

Decreto del presidente della provincia n. 2-55/Leg del 31 gennaio 2017
Regolamento concernente "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)"

Legge provinciale n. 1 del 10 febbraio 2017
Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse

Decreto del presidente della provincia n. 5-58/Leg del 21 febbraio 2017
Regolamento concernente modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg (Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica")

Decreto del presidente della provincia n. 6-59/Leg del 23 febbraio 2017
Regolamento d'esecuzione dell'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) in materia di misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale

Decreto del presidente della provincia n. 7-60/Leg del 28 febbraio 2017
Regolamento di attuazione degli articoli 10, comma 3, 21, comma

6, 26, comma 13, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di corrispettivo per l'affidamento della progettazione di lavori pubblici, di compensi dei commissari esterni all'amministrazione nei concorsi di idee e nei concorsi di progettazione e di sospensione dei pagamenti dell'appaltatore o del concessionario

Giurisprudenza amministrativa

Sentenza 419/2016 - C.S. ed altro C. Comune di Baselga di Pinè ed altro
Trentino - Alto Adige - Urbanistica e edilizia - Definizione di bed and breakfast - Di cui all'art. 33 comma 1, l. prov. Trento n. 7 del 2002 - Evidenzia la connotazione residenziale che contraddistingue tale forma di attività extra-alberghiera e che ne preclude l'insediamento nell'ambito delle "zone alberghiere".

Sentenza 14/2017 - I. s.r.l. ed altro C. Provincia autonoma di Trento ed altro
Atto amministrativo - Discrezionalità tecnica - Sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sugli atti che costituiscono espressione di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione - Profili e limiti.

Sentenza 19/2017 - .S. s.r.l. ed altro C. Provincia autonoma di Trento ed altro
Pubblica amministrazione (P.A.) - Contratti della P.A. - In genere - Appalto - Gara - Concorrenti - Commissione di gara - Composizione - Ai sensi dell'art. 84 comma 2, d.lg. n. 163 del 2006.
La Commissione di gara deve essere composta da esperti nell'area di attività in cui ricade l'oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e ciascuna delle materie tecniche e scientifiche. La composizione plurale dell'organo è finalizzata a garantire proprio la presenza al suo interno di uno spettro ampio di competenze e ciò senza esigere necessariamente che l'esperienza professionale copra tutti gli aspetti oggetto della gara.

Sentenza 71/2017 - T.P. s.r.l. in proprio e quale mandataria della costituenda A.T.I. con R.G. s.r.l., A.I. s.r.l., P.T. s.r.l. e M.S. & C. s.a.s. ed altro C. Consorzio irriguo rotaliano d.N. ed altro
Pubblica amministrazione (P.A.) - Contratti della P.A. - Procedura di gara - Fissazione dei criteri selettivi di valutazione delle offerte - Deve sempre precedere l'apertura delle buste contenenti le offerte medesime. Aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Determinazione dei criteri di aggiudicazione da applicarsi nelle valutazioni delle offerte e

comunicazione ai partecipanti al momento della presentazione delle offerte - Necessità - Al fine di garantire la par condicio e la trasparenza dell'azione amministrativa.

NEWS

Federal Scholar in Residence 2018 – SCADENZA ISCRIZIONI: 1 luglio 2017

L'Istituto di studi federali comparati ha bandito l'assegno di ricerca Federal Scholar in Residence 2018. Il programma è rivolto a ricercatori, studenti post graduate e operatori del diritto con esperienze in ambito professionale e universitario nello studio comparato del federalismo e del regionalismo. Sono aperte le iscrizioni per l'edizione del 2018. Gli interessati possono inviare un paper in una lingua a scelta fra inglese, tedesco, italiano, francese o spagnolo entro il 1 luglio 2017. Per si prega di consultare il sito ww.eurac.edu/federalscholar

Convenzione sull'Alto Adige: Il Forum dei 100 ha presentato i suoi risultati il 12 maggio 2017 ai membri della Convenzione dei 33. La Convenzione dei 33 li analizza e terrà conto delle proposte per l'elaborazione del suo documento finale. La Convenzione dei 33 il 30 giugno si riunisce per la sua ultima seduta di lavoro. Durante l'estate sia i documenti del Forum dei 100 sia quelli della Convenzione dei 33 verranno tradotti in italiano, tedesco e ladino. A fine settembre tutti i documenti saranno presentati al Consiglio provinciale in una seduta straordinaria. Per ulteriori informazioni: www.konvent.bz.it

Consulta: In Trentino la Consulta ha concluso i suoi lavori e presentato il suo documento preliminare che contiene proposte per la revisione dello Statuto della Regiona Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Il processo partecipativo è iniziato e tutti i cittadini sono invitati a commentare ed intergrare il documento elaborato dalla Consulta in una serie di incontri pubblici in tutto il territorio trentino. Per ulteriori informazioni si prega di visionare il sito www.riformastatuto.tn.it

EVENTI

Workshop „Beteiligung von jungen BürgerInnen an politischen Entscheidungen im Alpenraum“, 29 giugno 2017, 9.30-17.00, EURAC Research, Bolzano/Bozen (parte integrante del progetto Interreg Alpine Space „Governance and Youth in the Alps“, GaYA). Per iscriversi e per ulteriori informazioni si prega di scrivere all'Istituto di studi federali comparati, Eurac Research, gaya@eurac.edu

Professor André Lecours (Facoltà di Scienze Politiche, università di Ottawa, Canada), vincitore della quinta edizione del programma **Federal Scholar in Residence di EURAC Research** presenta la sua ricerca „Federalism and State Responses to Nationalist Movements in Spain, Belgium, Canada, and the United Kingdom: Approaches and Outcomes“ il 3 luglio 2017 dalle ore 11-12.30. Per iscriversi e per ulteriori informazioni si prega di scrivere a federalscholar@eurac.edu

Workshop „Partizipation und Governance – Herausforderungen und neue Ansätze in Politik, Recht und Praxis“ in collaborazione con il Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik ed il Lehrstuhl Diversitätssoziologie della Technische Universität München dal 25-27 settembre 2017 in Eurac Research. Per ulteriori informazioni si prega di scrivere a federalism@eurac.edu

Tavola rotonda „Überarbeitung des Statuts der Autonomen Region Trentino-Südtirol - Autonomiekonvent (Südtirol) und Consulta (Trentino)“ con Arno Kompatscher, presidente della provincia autonoma di Bolzano; Esther Happacher, membro della Convenzione dei 33; Edith Ploner, membro del Forum dei 100 e della Convenzione dei 33; Christian Tschurtschenthaler, presidente della Convenzione dei 33; Jens Woelk, vice-presidente della Consulta; 26.10.2017 in EURAC Research dalle ore 16.30 fino alle ore 18.00.

NOVITÀ EDITORIALI

Bußjäger Peter/Gamper Anna/Ranacher Christian (cur.), Landesverwaltungsgerichtsbarkeit. Funktionsbedingungen und internationaler Vergleich, 2017.

Gamper Anna, Art 34, 35, 36, 37 B-VG, in: Karl Korinek/Michael Holoubek/Christoph Bezemek/Claudia Fuchs/Andrea Martin/Ulrich E. Zellenberg (cur.), Österreichisches Bundesverfassungsrecht, 2017.

Happacher Esther, Südtirols Autonomie im Spiegel der italienischen Verfassungsreformen, Europäisches Journal für Minderheitenfragen 3-4 (2016), 537 ss.

Medda-Windischer Roberta/Kössler Karl (cur.), Regional Citizenship: A Tool for Inclusion of New Minorities in Subnational

Entities? Special Focus of the European Yearbook of Minority Issues, Bd. 13, 2017.

Pallaver Günther/Alber Elisabeth/Engl Alice (cur.), Politika 17 – Annuario di politica dell'Alto Adige, 2017.

Schramek Christoph, Gerichtsbarkeit im Bundesstaat, 2017.

Toniatti Roberto/Woelk Jens (cur.), Regional Autonomy, Cultural Diversity and Differentiated Territorial Government: The Case of Tibet – Chinese and Comparative Perspectives, 2017.

Trettel Martina/Klotz Greta, Die Alpen als Laboratorium für grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Der EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino" und die makroregionale Strategie für den Alpenraum, in: Bos Ellen/Griessler Christina/Walsch Christopher (cur.), Die EU-Donauraumstrategie auf dem Prüfstand. Erfahrungen und perspektiven, Andrassy Studien zur Europaforschung, 2017, 199 ss.

Warner Johannes, Betteln in Tirol. Vom absoluten Verbot bis zum Versuch einer Regulierung, 2017.

Woelk Jens, From compromise to compact? Working autonomy in South Tyrol, in Roberto Toniatti, Jens Woelk (cur.), Regional Autonomy, Cultural Diversity and Differentiated Territorial Government: The Case of Tibet – Chinese and Comparative Perspectives, 2017, 133 ss.

Copyright © 2017

cancellazione newsletter | cambiare abbonamento



www.jus-euroregionale.org

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti

AUSTRIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DIRITTO DEL LAND TIROLO
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
Tribunale amministrativo del Land Tirolo

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa

NEWS
EVENTI
NOVITÀ EDITORIALI

Contatto Euroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Recht und Europarecht / Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2016**Redazione e traduzione** Elisabeth Alber, Anna Gamper, Julia Gruber, Esther Happacher, Agnes Ladurner, Christian Ranacher, Sigmund Rosenkranz, Teresa Sanader, Jens Woelk. Non si

AUSTRIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

VfGH 13.06.2016, W I 22/2015; annullamento di elezioni per un'assemblea circoscrizionale:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha accertato l'illegittimità del procedimento elettorale con riferimento ai voti espressi per corrispondenza a Leopoldstadt (2^ circoscrizione del Comune di Vienna) a fronte della differenza riscontrata tra le schede elettorali per corrispondenza incluse nel risultato elettorale e le persone effettivamente votanti. L'accertamento di tale illegittimità può aver influito, possibilmente, sul risultato finale delle elezioni (il partito dei Verdi – Grüne – ha ottenuto 10.031 voti, la FPÖ 10.010 voti).

VfGH 01.07.2016, W I 6/2016; annullamento del secondo turno elettorale in occasione delle elezioni per il Presidente Federale:
La Corte Costituzionale (VfGH) ha accertato in primo luogo diversi profili di illegittimità nel procedimento elettorale con riferimento ai voti espressi per corrispondenza in numerose circoscrizioni elettorali. Anche se non è stata confermata alcuna diretta manipolazione del risultato delle elezioni, non si è potuto escludere, in ragione del risultato elettorale estremamente esiguo, un possibile influsso dei profili di illegittimità riscontrati sul risultato finale della consultazione. La VfGH ha applicato in questo caso un criterio estremamente severo nel valutare il rispetto delle disposizioni che in riferimento alle condizioni del voto per corrispondenza, sono volte ad assicurare l'effettiva attuazione dei principi che regolano l'esercizio del diritto di voto. In secondo luogo la trasmissione di informazioni anticipate ai mass media e agli istituti di statistica da parte del Ministero federale dell'interno in quanto suprema autorità elettorale ancor prima della chiusura degli ultimi seggi elettorali viola il principio della libertà di voto.
Limitare l'annullamento della consultazione a determinati elettori per corrispondenza o a determinate circoscrizioni non era possibile; i confini delle singole circoscrizioni non erano infatti accertabili data la possibilità di "circolazione" dei voti espressi per corrispondenza. Non si può accertare con sicurezza quali elettori abbiano espresso il loro voto per corrispondenza. La relativa

assume responsabilità per le informazioni. **Sponsorizzato da** 

scheda elettorale infatti può essere inviata per posta o essere consegnata a un qualsiasi seggio elettorale.

VfGH 02.07.2016, G 95/2016: incostituzionalità della limitazione alla parte proponente un mezzo di impugnazione del diritto di una parte processuale di sollevare una “Gesetzesbeschwerde” (controllo di costituzionalità di una legge):
Dai materiali preparatori della legge consegue, secondo la Corte Costituzionale (VfGH), che anche alla parte processuale vincente in primo grado il legislatore debba concedere la possibilità di presentare una richiesta di controllo di costituzionalità (“Gesetzesbeschwerde”).

VfGH 12.10.2016, E 1316/2015; 13.10.2016, G 219/2015 (comunità agrarie con beni condivisi):
In G 219/2015 si è dichiarata incostituzionale la disciplina delle date determinanti per le divisioni patrimoniali relative al passato, in comunità agrarie, per i beni comunitari, contenuta nel § 86d della Legge tirolese sull’accorpamento dei fondi (“Flurverfassungslandesgesetz”) del 1996, in quanto contraria al principio di uguaglianza. La premessa alla base di tale disciplina, secondo la quale esiste una correlazione continuativa tra le prestazioni eseguite e i ricavati, applicata all’indennizzo reciproco dei diritti patrimoniali regolarmente corrisposto tra i soggetti legittimati allo sfruttamento e il Comune titolare del diritto principale, è stata considerata applicabile, dalla Corte Costituzionale (VfGH), alla gestione delle attività agricole e forestali, non invece a determinati ricavati provenienti dal diritto principale. La domanda è stata rigettata in riferimento alle disposizioni relative ai contributi di malga e pascolo da corrispondere, e respinta in riferimento alle ulteriori domande circa il procedimento di divisione patrimoniale.
Con l’ordinanza di rifiuto E 1316/2015 si è inoltre data conferma della costituzionalità delle discipline relative all’amministrazione del diritto principale nelle comunità agrarie con beni condivisi.

VfGH 15.10.2016, E 945/2016 ua; il monopolio del gioco d’azzardo non è contrario al diritto dell’Unione Europea e non è nemmeno incostituzionale:
Le disposizioni della Legge sul gioco d’azzardo oggetto di ricorso di fronte alla Corte Costituzionale (VfGH) assolvono tutti i criteri prescritti dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea. In particolare, le disposizioni garantiscono in modo sufficiente il fatto che le campagne pubblicitarie messe in atto dai titolari di concessioni per il gioco d’azzardo non entrino in conflitto con le finalità della legge (ad esempio prevenzione della dipendenza dal gioco). Il sistema

austriaco di concessioni per il gioco d'azzardo non viola pertanto il diritto dell'Unione Europea, e di conseguenza non sussiste nemmeno un profilo di "discriminazione a rovescio".

VfGH 15.10.2016, G 7/2016-29; la Legge venatoria della Carinzia del 2000 non è incostituzionale quanto all'obbligo, imposto al proprietario, di tolleranza dell'attività di caccia su un fondo:
L'obbligo di tollerare l'esercizio della caccia non integra un'interferenza eccessiva sull'esercizio del diritto di proprietà spettante al proprietario di un fondo, il quale rifiuti la caccia per motivi etici. Poiché infatti la sovrappopolazione di animali costituisce un fattore di rischio rilevante per i boschi, sussiste un interesse specifico a che l'attività venatoria sia esercitata capillarmente; la finalità di tutelare il patrimonio boschivo può essere raggiunta adeguatamente solo esercitando un'attività venatoria capillare.

DIRITTO DEL LAND TIROLO

Avvertenza: Per le Gazzette ufficiali del Land e le versioni consolidate delle varie leggi consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/. Le relative bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto "Parlamentarische Materialien" (Materiali parlamentari).

Divieto di circolazione settoriale, LGBl 44/2016 e sua riforma LGBl 115/2016:
Riduzione delle immissioni provocate dalla circolazione stradale su un tratto dell'Autostrada A12 Inntal realizzata tramite un divieto per autotreni che trasportino determinati beni; in vigore dall'1/11/2016.

Legge tirolese sulle tecnologie genetiche (riforma), LGBl 60/2016:
Delega al governo del Tirolo ad emettere regolamenti aventi ad oggetto il divieto di determinate coltivazioni.

"Riforma del pubblico impiego" (Landesbeamtengesetz – Legge sui pubblici funzionari del Land 1998, LGBl 78/2016; Landesbedienstetengesetz – Legge sugli impiegati del Land, LGBl 79/2016; Gemeindebeamtengesetz – Legge sui pubblici funzionari presso i Comuni 1970, LGBl 82/2016; Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz – Legge sugli impiegati a contratto presso i Comuni 2012, LGBl 83/2016; Innsbrucker Gemeindebeamtengesetz – Legge sui pubblici funzionari del Comune di Innsbruck 1970, LGBl 84/2016, Innsbrucker

Vertragsbedienstetengesetz – Legge sugli impiegati a contratto presso il Comune di Inssbruck, LGBl 85/2016):
Riconoscimento retroattivo di determinati periodi di servizio trascorsi e con riferimento alla decisione della Corte di Giustizia dell'11.11.2014, Causa C-530/13, *Schmitzer*, adeguamenti necessari all'accertamento dei periodi rilevanti ai fini degli avanzamenti di carriera; introduzione della possibilità di periodi "sabbatici".

Legge del Land sul Tribunale amministrativo del Land (riforma), LGBl 80/2016:
Introduzione della possibilità di periodi "sabbatici", adeguamenti delle date rilevanti ai fini degli avanzamenti di carriera.

Legge sulla parità di trattamento a livello di Land del 2005 e Legge sulla parità di trattamento a livello comunale (riforma), LGBl 81/2016:
Attuazione della Direttiva 2014/54/UE circa i provvedimenti per facilitare l'esercizio dei diritti spettanti ai lavoratori nell'ambito della libertà di circolazione.

Legge sull'impiego di personale addetto all'insegnamento della musica, LGBl 86/2016:
Nuova disciplina del pubblico impiego per personale addetto all'insegnamento delle Scuole pubbliche di musica del Land Tirolo e presso il Conservatorio del Tirolo.

Legge del Tirolo sulla tutela della maternità del 2005 e Legge del Tirolo sui congedi parentali del 2005 (riforma), LGBl 87/2016:
Modifiche in concomitanza con l'emanazione della Legge sull'impiego di personale addetto all'insegnamento della musica.

Legge del Tirolo sull'istruzione scolastica per l'infanzia e sugli asili infantili (riforma), LGBl 88/2016:
Maggior flessibilità negli orari di apertura di strutture per asili infantili, custodia dei bambini in orario post-mattutino, estensione della custodia dei bambini a tempo pieno, attuazione dell'accordo contenuto nell'Art. 15a relativo all'istruzione prescolastica a mezza giornata, gratuita ed obbligatoria, in strutture istituzionali di istruzione e custodia per l'infanzia.

Legge del Tirolo sul governo del territorio 2011 (riforma), LGBl 93/2016 e nuova pubblicazione, LGBl 101/2016:
Precisazione del concetto di domicilio per il tempo libero e adeguamento delle disposizioni relative al domicilio per il tempo libero, modifiche nell'ambito delle attività edilizie contrattuali, in

parte nuove normative relative all'utilizzo di aree abitabili e miste, nonché alle costruzioni consentite su superfici di carattere speciale.

Ordinamento edilizio del Tirolo 2011 (riforma), LGBl 94/2016:
Semplificazioni procedurali e deregolamentazione.

Legge del Tirolo sulle operazioni immobiliari 1996 (riforma), LGBl 95/2016:
Semplificazione amministrativa e deregolamentazione: abrogazione delle disposizioni circa i domicili per il tempo libero; abrogazione delle disposizioni sulle aree edificabili in relazione ai fondi già edificati, proroga a 10 anni dei termini di edificazione per fondi non ancora edificati; semplificazioni per l'acquisto di fondi non edificati tramite consorzi edilizi riconosciuti senza scopo di lucro al fine di accedere alle sovvenzioni edilizie.

Legge del Tirolo sulle scuole di sci 1995 (riforma), LGBl 126/2016:
Adeguamento delle disposizioni concernenti la cosiddetta "circolazione" delle scuole di sci provocato da una procedura d'infrazione contro l'Austria: abrogazione del divieto di ricezione di ospiti anche in Tirolo e rinuncia alla verifica della competenza tecnica. In futuro sarà sufficiente la semplice comunicazione dello svolgimento di tale attività.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Corte Amministrativa Suprema

24.05.2016, Ro 2016/01/0001-0004; a causa del grande numero di richieste di asilo, all'Ufficio federale per l'immigrazione e il riconoscimento delle domande di asilo (BFA) non è fondamentalmente imputabile la violazione dei termini previsti per le delibere:
La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha accertato che il BFA si trova ad affrontare una situazione estremamente gravosa molto diversa dalle normali situazioni di sovraccarico di lavoro. Il rispetto dei termini di legge per il disbrigo delle pratiche può rivelarsi dunque, in certi casi, molto difficile: una famiglia aveva fatto richiesta, nel gennaio 2015, di tutela internazionale e aveva presentato, in seguito, un ricorso per mancato rispetto dei termini al Tribunale amministrativo federale poiché il BFA non aveva deliberato in merito alle richieste entro i termini previsti. La Corte amministrativa suprema ha ritenuto che la condotta del BFA non è illegittima in considerazione della situazione estremamente gravosa in cui si trova ad operare.

30.06.2016, Ra 2016/11/0024; nessun rinvio dal Tribunale amministrativo all'ufficio competente nelle cause di diritto penale amministrativo:
La Corte amministrativa suprema (VwGH) ha giudicato che la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo annulla l'atto impugnato rinviando la questione all'ufficio competente non è ammissibile nelle cause di diritto penale amministrativo ai sensi del § 50 VwGVG (Codice di procedura amministrativa). Tali fattispecie infatti prevedono un obbligo categorico di decisione da parte del Tribunale amministrativo; il concetto di "causa di diritto penale amministrativo" deve essere inoltre inteso in senso ampio.

13.09.2016, Ro 2016/03/0013; reintroduzione in natura e mantenimento delle popolazioni di animali selvatici ai sensi della Legge della Stiria sulle attività venatorie:
Ai sensi del § 59 comma 1 della legge della Stiria sulle attività venatorie del 1986, gli animali selvatici, tranne quando si tratta di sostenere le popolazioni, possono essere reintrodotti in natura solo sulla base di un'autorizzazione (un cacciatore aveva immesso nella sua riserva 1500 fagiani senza autorizzazione del Governo del Land). Secondo la Corte amministrativa suprema (VwGH) la reintroduzione in natura non è lecita se si immette nell'ambiente un numero di animali tale da non trovare poi un habitat idoneo a causa delle circostanze e se esso deve poi essere ridotto tramite l'attività venatoria in modo da essere riportato a una misura idonea.

Tribunale amministrativo del Land Tirolo
21.07.2016, LVwG-2016/35/0415-5; Pagamento rateale:
Il VwGVG (Codice di procedura amministrativa) non contempla alcuna disciplina che attribuisca al Tribunale amministrativo la competenza a giudicare circa una richiesta di pagamento rateale. Ai sensi del § 38 VwGVG tuttavia al procedimento circa i ricorsi di cui all'Art. 130 comma 1 B-VG (Legge costituzionale federale), in caso di causa di diritto penale amministrativo, vanno applicate le disposizioni della VStG (Legge sugli illeciti amministrativi), ad eccezione della 5^ sezione della II parte. Il § 54 comma 3 VStG, applicabile in tale contesto, si rivolge decisamente alla pubblica amministrazione. Se tuttavia finora l'amministrazione contro la quale si ricorre non si è pronunciata circa la concessione del pagamento rateale in mancanza di un'istanza che lo richieda, nemmeno il Tribunale amministrativo del Land potrà pronunciarsi in tal senso nell'ambito del procedimento provocato dal ricorso stesso.

27.07.2016, LVwG-2016/11/1465-2; legittimazione all'istanza ai

sensi del § 5 della Legge del Tirolo sui masi chiusi:
Nel procedimento per la revoca della qualità di “maso chiuso” ai sensi del § 7 della Legge del Tirolo sui masi chiusi, solo il proprietario del maso può presentare l’istanza relativa al cambio di qualifica.
Nel § 5 della Legge del Tirolo sui masi chiusi invece la legittimazione a presentare l’istanza non è espressamente disciplinata. Tra la perdita permanente dell’idoneità del maso chiuso al mantenimento della famiglia (vedi § 7 delle Legge del Tirolo sui masi chiusi) e la separazione, richiesta in oggetto ai sensi del § 5, di singole componenti di un maso chiuso che continui però a essere tale, sussiste una differenza essenziale, la quale esige anche risposte differenziate alla questione di chi possa partecipare, o anche presentare istanze, nell’ambito dei relativi procedimenti ai sensi del § 8 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario) in forza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. Secondo la giurisprudenza della Corte suprema amministrativa, per la domanda di cui al § 5 della Legge del Tirolo sui masi chiusi si deve presumere che l’autorizzazione (concessione) possa essere richiesta da chiunque sia in grado di dimostrare un interesse legittimo a ciò (cfr. VwSlg – Rassegna di giurisprudenza amministrativa – 5103/A). Di tale interesse può essere titolare ad esempio una legataria che sia beneficiaria di una parte del fondo che debba ancora essere separata dal resto (VwGH 20.11.1990, 90/18/0157).

28.07.2016, LVwG-2015/15/3208-24, LVwG-2015/15/3209-6, LVwG-2016/15/1184-3; impianto idroelettrico; qualità di parte; organizzazioni ambientaliste; ONG:
Nella questione se chi proponga un ricorso (in questo caso si tratta di organizzazioni ambientaliste) possa acquisire la qualità di parte in un procedimento per la tutela della natura, tali organizzazioni non possono richiamarsi al fatto che è il diritto dell’unione Europea ad essere attuato in concomitanza con i permessi di modifica della tutela della natura, e la questione va invece giudicata esclusivamente in base al diritto nazionale.

28.07.2016, LVwG-2016/23/1371-4; ricorso contro costruzione; sospensione dell’esecuzione dell’opera edilizia; stato di pericolo immediato:
La sospensione dell’esecuzione dell’opera edilizia tramite l’esercizio del potere di ordinanza e coercizione diretta è possibile, ai sensi del § 35 comma ultima proposizione dell’Ordinamento sull’edilizia del Tirolo, solo in caso di pericolo immediato. L’accertamento del fatto che il pericolo sia immediato, in considerazione degli interessi degni di tutela e delle esigenze di

sicurezza, è un accertamento tecnico e deve essere affidato a un perito. L'organo che ha eseguito gli atti coercitivi oggetti di esame in questa sede ha dichiarato, quale teste, di aver considerato soprattutto questioni di statica. Secondo l'opinione di detto organo la costruzione di un tetto in cemento al posto di un tetto in legno avrebbe creato uno stato critico proprio dal punto di vista della statica. Secondo l'organo in questione, il quale non dispone di particolari nozioni di tecnica edilizia, una perizia relativa alla situazione effettiva venutasi a creare non c'è stata. Inoltre l'agente di polizia municipale autore diretto dell'atto coercitivo nel giorno del medesimo non ha fatto accesso nemmeno una volta al cantiere, traendo le proprie nozioni esclusivamente dalle dichiarazioni del ricorrente. Una "valutazione dello stato di pericolo" di tal fatta non costituisce né una perizia da parte di un esperto, né un parere tecnico da parte di persona esperta in materia edilizia.

03.08.2016, LVwG-2016/44/1013-2; comunità agricola con beni spettanti alla comunità; richiesta di esecuzione di separazione; procedimento di divisione:
Per la divisione patrimoniale di comunità agricola atipica con beni spettanti alla comunità, la Legge catastale del Tirolo del 1996 non prevede alcuna separazione ("Hauptteilung") tra comunità agricola e comune, ma solo un procedimento di divisione.

03.08.2016, LVwG-2015/43/3092-1; ripristino della situazione prevista dalla legge; costruzione in malga in una posizione che deroga dalla concessione; esecuzione senza autorizzazione; modifica non irrilevante di un'opera edilizia:
L'avvio o la prosecuzione di un procedimento di polizia edilizia per il ripristino della situazione prevista dalla legge non costituisce, anche quando in seguito sia stata presentata la registrazione del bene o la domanda di concessione edilizia, una violazione dei diritti dell'interessato, dato che nemmeno l'ordine esecutivo di ripristino della situazione prevista dalla legge è eseguibile finché sia in corso un procedimento di sanatoria edilizia.

04.08.2016, LVwG-2015/46/0909-10; se un odontoiatra sia fededegno:
Il rapporto di fiducia o il fatto che un odontoiatra sia o meno fededegno non riguarda solo il rapporto diretto tra odontoiatra e paziente, vale a dire il nocciolo dell'attività odontoiatrica, ma anche, in linea di massima, la fiducia che il pubblico nutre nei confronti della professione medica. Paragonabile a tale concetto è sicuramente il concetto di "indegnità" ("Unwürdigkeit") che sarebbe applicato nel diritto tedesco.

16.08.2016, LVwG-2016/23/1277-16, LVwG-2016/23/1278-16, LVwG-2016/23/1279-16; negazione dell'autorizzazione da parte dell'autorità di sorveglianza; riserva di autorizzazione; accensione di un mutuo; garanzia per il finanziamento

Il § 123 dell'Ordinamento comunale del Tirolo stabilisce una riserva di autorizzazione ai sensi della quale le delibere degli organi comunali – ad esempio anche le delibere relative all'accensione di mutui – necessitano dell'autorizzazione da parte dell'autorità di sorveglianza. Costituisce parte in causa nel procedimento dinanzi l'autorità di sorveglianza esclusivamente il comune la cui delibera è oggetto del procedimento medesimo. Se non è possibile assicurare la garanzia di un finanziamento pianificato nella forma di un mutuo si deve presumere che il credito non sia garantito e che esso abbia quindi carattere speculativo; è corretto dunque in questo caso il rifiuto dell'autorizzazione da parte dell'autorità di sorveglianza. Nell'accendere un mutuo non si deve partire infatti dal presupposto fittizio che "tutto vada bene", ma si deve considerare piuttosto che qualsiasi mutuo – anche quand'esso costituisca una forma di finanziamento intermedio – costituisce un gravame reale sul bilancio del comune.

ITALIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 115 del 20.05.2016

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 3/2006 sul Governo dell'autonomia, promosso con ordinanza dal Consiglio di Stato – remissione degli atti al giudice a quo.

Il Consiglio di Stato ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 114, 118 e 128 della costituzione e dell'art. 5 Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in un procedimento che aveva per oggetto l'annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 1449/2012. Questa deliberazione applicava l'art. 8-bis della legge Provinciale n. 27/2010, in base al quale le Comuni e le unioni di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sono obbligate ad esercitare mediante le comunità di appartenenza i compiti e le attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate, informatica, contratti e appalti di lavori, servizi e forniture e, con progressiva estensione, i compiti e le attività relativi al commercio.

Inoltre la legge provinciale n. 3/2006 prevedeva la possibilità di

istituire enti con autonomia politica i cui organi venivano eletti parzialmente eletti dal popolo e perciò godevano di l'autonomia politica. La legge Provinciale n. 12/2014 ha modificato la legge impugnata nel senso che gli organi non vengono più eletti dal popolo e l'art. 8-bis della legge Provinciale n. 27/2010 nel senso che non è più previsto l'obbligo di istituire unioni per lo svolgimento dei citati compiti, ma solo una mera possibilità. In base alla normativa sopravvenuta che ha inciso sia sulle disposizioni censurate, sia sulla disposizione sulla base della quale era stato adottato l'atto impugnato nel giudizio principale la Cte costituzionale ha deciso di restituire gli atti al Consiglio di Stato.

Sentenza n. 137 del 10.06.2016

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 6/2015 promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri – estinzione del processo.
L'art. 29 della legge Provinciale n. 6/2015 prevede la possibilità di collocamento a riposo d'ufficio del personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti con la conseguente estinzione del rapporto di lavoro al fine di accelerare il ricambio generazionale. Il ricorrente, però, rileva nel ricorso, che non compete alla Provincia autonoma di Bolzano di legiferare nell'ambito della previdenza sociale, perché la competenza legislativa esclusiva in questa materia appartiene in base alla lettera o) del comma 2 dell'art. 117 della Costituzione allo stato. La Provincia non si è costituita in giudizio, ma ha abrogato l'impugnato art. 29 della legge Provinciale n. 6/2015 con l'art. 23, comma 1, lettera f) della legge Provinciale n. 11/2015. In base a questa circostanza il ricorrente ha rinunciato al ricorso e il processo si è estinto.

Sentenza n. 190 del 20.07.2016

Conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano contro la Presidenza del Consiglio dei ministri – accoglimento.
Il comando Carabinieri per la tutela della salute – Nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) ha effettuato un controllo presso gli uffici dell'Assessorato alla sanità della Provincia autonoma di Bolzano e per verificare le esenzioni dalle spese sanitarie e con il conseguente verbale ha richiesto di fornire i dati per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 . La ricorrente ha basato il suo ricorso sulla sua competenza concorrente nel ambito igiene e sanità (art. 9, primo comma, n. 10) e l'art. 2 DPR n. 474/1975 che attribuiscono alla Provincia le potestà legislative e amministrative nell'ambito della gestione e del funzionamento delle istituzioni ed

enti sanitari, tenendo conto degli standard previsti dalla normativa statale e comunitaria senza che venga attribuito alcun potere di controllo allo Stato. La Corte costituzionale ha accolto il ricorso e affermato la competenza della Provincia.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGELegislazione provinciale

Legge Provinciale n. 10 del 24 maggio 2016:
“Modifiche di leggi Provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità”

Legge Provinciale n. 13 del 20 giugno 2016:
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2016, 2017 e 2018”

Legge Provinciale n. 14 del 20 giugno 2016:
“Modifiche di leggi Provinciali in materia di istruzione”

Legge Provinciale n. 15 del 12 luglio 2016:
“Modifiche di leggi Provinciali in materia di diritto allo studio, cultura, personale, procedimento amministrativo, utilizzazione delle acque pubbliche, urbanistica, agricoltura, sanità, bilancio e contabilità e appalti pubblici”

Legge Provinciale n. 16 del 21 luglio 2016:
“Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2015”

Legge Provinciale n. 17 del 21 luglio 2016:
“Disposizioni collegate all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018”

Legge Provinciale n. 18 del 21 luglio 2016:
“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2016-2018”

Legge Provinciale n. 20 del 13 ottobre 2016:
“Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2016, 2017 e 2018”

Legge Provinciale n. 21 del 18 ottobre 2016:
“Modifiche di leggi Provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque

pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo”

Giurisprudenza amministrativa Le sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.

Sentenza n. 181/2016 – Subentro nella concessione
Ricorso n. 261/2015 dell’impresa individuale Farcas Mariana contro il Comune di Bolzano, per l’annullamento del rigetto dell’istanza di subentro nella concessione per l’occupazione del suolo pubblico con un chiosco.
Dopo l’acquisto del chiosco, la ricorrente aveva presentato in comune la SCIA per l’avvio dell’attività di commercio, ma non aveva presentato l’istanza di subentro nella concessione entro i 15 giorni seguenti. La ricorrente fa valere che si tratta di un termine ordinatorio e non perentorio, e che perciò non sarebbe decaduta dal suo diritto – Accoglimento. L’osservazione del comune, che la norma vuole evitare che l’area pubblica rimanga inutilizzabile, non è valida, poiché la normativa prevede la decadenza automatica qualora l’area non venga utilizzata per più di due mesi all’anno.

Sentenza n. 186/2016 – Revoca del permesso di soggiorno
Ricorso n. 130/2014 da parte di un cittadino marocchino contro la revoca del permesso di soggiorno per lavoro, a causa di diversi reati. Il ricorso è respinto, perché, oltre alla verifica della sussistenza di diversi reati, è stata anche accertata, come previsto dalla normativa, la pericolosità del ricorrente per l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza.

Sentenza n. 188/2016 – Applicazione di una sanzione per plagio e copiatura durante un esame universitario
Ricorso n. 24/2016 della ricorrente contro la Libera Università di Bolzano per l’annullamento della sanzione ex art. 5 del regolamento universitario, applicata a causa di truffa durante un esame (risposte identiche nella forma e nel contenuto e con gli stessi errori). La spiegazione che le studentesse non avrebbero copiato l’una dell’altra, ma avrebbero studiato a memoria lo stesso materiale didattico di provenienza anonima, per ovviare a problemi linguistici, viene respinto in quanto si ritiene sussistere l’ipotesi di plagio ogni qual volta un lavoro altrui, anche se di provenienza ignota, viene presentato come elaborato proprio. Il tribunale dubita, che le studentesse abbiano studiato a memoria diverse pagine di un testo molto difficile, fino ai minimi particolari (riproducendo anche errori ortografici e imprecisioni linguistiche) e tende a

ritenere che, nonostante il numero ridotto di partecipanti, siano riuscite in qualche modo a copiare le parti in questione dell'esame.

Sentenza n. 208/2016 – Revoca del porto d'armi per la custodia non regolamentare di armi denunciati e detenuti regolarmente
Ricorso n. 192/2015 del ricorrente per la revoca del provvedimento del Commissario del governo, riguardante la revoca del porto d'armi e il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi – rigetto. La detenzione privata di armi non è un diritto soggettivo, ma un'eccezione e viene solo concessa a persone che rispettino le misure precauzionali. La pericolosità del comportamento del ricorrente e il pericolo per la pubblica sicurezza possono anche sussistere indipendentemente dalla classificazione del comportamento come reato. L'obiezione che il provvedimento sarebbe esagerato, perché fino ad adesso il ricorrente è rimasto incensurato, è infondata, poiché l'inosservanza delle norme sulla detenzione delle armi giustifica in ogni caso la revoca del porto d'armi.

Sentenza n. 234/2016 – astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice per lavoro pericoloso, faticoso o insalubre
Ricorso n. 146/2014 dell'Aspiag Service Srl contro la Provincia Autonoma di Bolzano, per la revoca del diniego dell'interdizione anticipata dal lavoro della lavoratrice incinta. Una lavoratrice incinta può sollevare solo occasionalmente pesi superiori a tre chili e se le sue mansioni prevedono un sollevamento regolare, deve essere temporaneamente adibita o spostata ad altre mansioni o in casi straordinari l'Ispettorato del lavoro può disporre l'interdizione anticipata. Il ricorso viene respinto perché si ritiene che non ci sia l'impossibilità di svolgere mansioni diverse. Ci sono numerosi esercizi di vendita e potrebbero essere modificate le condizioni di lavoro.

Sentenza n. 278/2016 – diniego di concessione edilizia per la ricostruzione di una baita
Ricorso n. 217/2014 di Renzo Pedevilla contro il comune di Marebbe, per l'annullamento del diniego di concessione edilizia per la ricostruzione di una baita. La baita in questione era stata costruita e poi ampliata dal dante causa del ricorrente ed infine era stata demolita d'ufficio a causa della mancanza di concessione edilizia. Il diritto alla ricostruzione non è sanzionato con decadenza, ma il ricorso va ugualmente respinto, perché le particelle fondiarie non sono di proprietà del ricorrente ma del comune. Non è possibile l'acquisto per usucapione, perché si tratta di beni soggetti ad uso civico, i quali sono simili ai beni soggetti a regime demaniale.

Ordinanza n. 94/2016 – sospensione dell'efficacia

Ricorso n. 149/2016 del ricorrente per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento, con il quale è stata revocata la licenza alla gestione di una sala giochi, perché detta sala si trova in un raggio di 300 metri da cosiddetti luoghi sensibili, dove è vietata l'attività in questione. Il provvedimento viene sospeso, perché non si può escludere la fondatezza del ricorso e la sussistenza del pregiudizio lamentato.

Ordinanza n. 116/2016 e 117/2016 – diniego della sospensione dell'efficacia

Ricorsi n. 169/2016 della Podini Holding Spa e Twentyone Srl e n. 178/2016 della Generalmarket Srl e Consortium Centrum Srl contro il comune di Bolzano e contro la Aspiag Service Srl, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della concessione edilizia rilasciata ad Aspiag Srl, per lavori di adeguamento edificio e cambio di destinazione ad uso produttivo. I ricorsi sono respinti: Il ricorso n. 169/2016 a causa della distanza notevole tra i centri commerciali che fa mancare il requisito della vicinitas, e fa difettare di interesse il ricorrente perché non fa sorgere una pretesa anticoncorrenziale, il ricorso n. 178/2016 perché in seguito alla liberalizzazione del commercio non si può più constatare l'ingiustificato sviamento di clientela.

Ordinanza n. 152/2016 – sospensione dell'efficacia

Ricorso n. 87/2016 della Federazione Protezionisti Sudtirolesi e del Club alpino sudtirolese, contro la Provincia Autonoma di Bolzano e la Schnalstaler Gletscherbahnen spa per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento col quale era stata autorizzata la costruzione di una nuova pista da sci nel centro sciistico Ghiacciai Val Senales. La continuazione del progetto di costruzione porta a una modifica irreversibile della zona e l'interesse pubblico di impedire un danno irreparabile viene valutato come più importante degli interessi economici dei controinteressati, e quindi il provvedimento è sospeso fino alla sentenza definitiva.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provinciale

Legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5

Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983

Legge provinciale 6 maggio 2016, n.6
"Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 e della legge provinciale sull'agriturismo 2001 in materia di floricoltura"

Legge provinciale 6 maggio 2016, n. 7
Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Modificazione dell'articolo 12 quater della legge sulla programmazione provinciale 1996

Legge provinciale 17 maggio 2016, n. 8
Modificazioni della legge provinciale sulla caccia 1991 relative ai cacciatori delle riserve

Legge provinciale 23 maggio 2016, n. 9
Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003: disciplina e promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo. Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20, in materia di proroga di graduatorie

Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10
Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006

Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 11
Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010

Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 12
Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli asili nido 2002 in materia di agricoltura sociale

Legge provinciale 28 luglio 2016, n. 13
Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2015

Legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018

Legge provinciale 26 settembre 2016, n. 15
Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di piccola editoria libraria indipendente

Legge provinciale 26 settembre 2016, n. 16
Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi sociali e di tutela dei minori

Giurisprudenza amministrativa
Sentenza 327/2016 - Società Mobilità Alternativa S-M-C. Spa Finanza di progetto - 1. Dichiarazione di pubblico interesse - Discrezionalità PA - Altissimo grado di discrezionalità - Obbligo di adeguata motivazione - Atto plurimotivato - 2. Domanda risarcitoria - Costi progettuali - Responsabilità PA - Presupposti - Non sussistono

NEWS

Francesco Palermo è stato eletto presidente della International Association of Centers for Federal Studies (IACFS). IACFS è stata fondata nel 1977 e riunisce i centri di ricerca che si occupano di studi federali dalla prospettiva disciplinare dei studi giuridici, politologici ed economici. Eurac Research con il suo Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo ne fa parte dal 2006 e ha organizzato la conferenza annuale della IACFS nell'anno 2013. Per ulteriori informazioni vedasi http://iacfs.org/

Christoph Schramek e **Alice Valdesalici** sono stati insigniti del premio „Föderalismus-Preises 2016" dell' Institut für Föderalismus (IFÖ). Per ulteriori informazioni vedasi http://www.foederalismus.at/foederalismuspreis/preistraeger_2016.php

Alice Valdesalici è stata insignita del premio IACFS Ronald Watts Award 2016. Il lavoro premiato si intitola "Measuring fiscal responsibility: from 'law in books' to 'law in action'", ed è stato presentato in sede della conferenza annuale della IACFS a Nuova Delhi il 17 novembre 2016.

Il professore **André Lecours** (Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Ottawa, Canada) è stato insignito del premio della giuria internazionale della quinta edizione dell' "EURAC Federal Scholar in Residence Program". Il suo paper si intitola „Federalism

and State Responses to Nationalist Movements in Spain, Belgium, Canada, and the United Kingdom: Approaches and Outcomes“, e verrà presentato nel corso del suo periodo di ricerca presso l’EURAC nel 2017 (tbd).

EURAC Federal Scholar in Residence 2018 – SCADENZA ISCRIZIONI: 1 luglio 2017
L’Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell’EURAC ha bandito l’assegno di ricerca EURAC Federal Scholar in Residence 2018. Il programma è rivolto a ricercatori, studenti post graduate e operatori del diritto con esperienze in ambito professionale e universitario nello studio comparato del federalismo e del regionalismo. Sono aperte le iscrizioni all’EURAC Federal Scholar in Residence Program 2018. Gli interessati possono inviare un paper in una lingua a scelta fra inglese, tedesco, italiano, francese o spagnolo entro il 1 luglio 2017. Per informazioni sull’EURAC Federal Scholar in Residence Program si prega di consultare il sito ww.eurac.edu/federalscholar

Markus Frischhut è diventato professore "Jean Monnet" ("integrazione europea ed etica") presso il Management Center Innsbruck (http://jeanmonnet.mci.edu).

EVENTI

Presentazione del volume "Föderale Kompetenzverteilung in Europa" il 12 gennaio 2017 a Innsbruck (Landhaus).

Winter School on Federalism and Governance
Dal 30 gennaio al 10 febbraio 2017 si terrà l’ottava Winter School Federalism and Governance. L’edizione del 2017 ha come tema “Federalism and Power-Sharing“. La prima settimana si svolgerà all’Università di Innsbruck, la seconda all’EURAC a Bolzano. Per ulteriori informazioni vedasi http://winterschool.eurac.edu/

Convenzione sull’Alto Adige: i due organi della Convenzione sull’Autonomia per la revisione dello Statuto d’autonomia Trentino-Alto Adige, il Forum dei 100 e la Convenzione dei 33, hanno iniziato i loro lavori in primavera 2016. Le prossime sedute sono: Convenzione dei 33 il 02.12.2016 (ore 18-21, EURAC), Forum dei 100 il 10.12.2016 (ore 9.30-17, EURAC), Convenzione dei 33 il 13.01.2017 (ore 18-21, Consiglio provinciale), Convenzione dei 33 il 27.01.2017 (ore 18-21, EURAC), Convenzione dei 33 il 17.02.2017 (ore 18-21, EURAC), Convenzione dei 33 il 24.02.2017 (ore 18-21, EURAC), Forum dei 100 il 11.03.2017 (9.30-17, EURAC), Convenzione dei 33 il 17.03.2017 (ore 18-21, Consiglio provinciale), Convenzione dei 33 il 24.03.2017 (ore 18-21, Consiglio provinciale), Convenzione dei 33 il 07.04.2017 (ore 18-21, EURAC), Convenzione dei 33 il 21.04.2017 (ore 18-21, Consiglio provinciale),

Forum dei 100 il 29.04.2017 (ore 9.30-17, EURAC), Convenzione dei 33 il 05.05.2017 (ore 18-21, EURAC), Convenzione dei 33 il 12.05.2017 (ore 18-21, EURAC), Convenzione dei 33 il 16.06.2017 (ore 18-21, EURAC) e Convenzione dei 33 il 30.06.2017 (ore 18-21, EURAC). Per ulteriori informazioni vedasi www.convenzione.bz.it

Consulta: In Trentino, la Consulta ha iniziato i suoi lavori agli inizi di settembre 2016. Le prossime sedute sono i seguenti lunedì: 12.12.2016 e 09.01.2017. A partire da gennaio 2017 tutti i cittadini possono esprimersi sui risultati intermedi della Consulta in un processo partecipativo che durerà sei mesi. Durante quel periodo i cittadini possono altrettanto avanzare delle proposte sulla revisione dello Statuto d'autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Per ulteriori vedasi www.riformastatuto.tn.it

NOVITÀ EDITORIALI

Alber Elisabeth/Engl Alice/Pallaver Günther (cur.), Politika 16 - Südtiroler Jahrbuch für Politik, 2016, 339 ss.

Alberton Mariachiara/Cittadino Federica, La tutela dell'ambiente tra stato e regioni alla luce della riforma costituzionale, 2016.

Benacchio Gian Antonio/Cozzio Michele/Titomanlio Federico (cur.), I contratti pubblici nella giurisprudenza dell'Unione Europea, 2016.

Gamper Anna/Bußjäger Peter/Karlhofer Ferdinand/Pallaver Günther/Obwexer Walter (cur.), Föderale Kompetenzverteilung in Europa, 2016.

Palermo Francesco/Parolari Sara (cur.), Il futuro della specialità regionale alla luce della riforma costituzionale, 2016.

Weber Karl/Rath-Kathrein Irmgard (cur.), Besonderes Verwaltungsrecht[9] – Diritto amministrativo speciale, 2016.

Woelk Jens, Südtirols Zukunft: Freistaat oder Vollautonomie?, in: Rudolf Hrbek/Martin Goße Hüttmann (cur.), Föderalismus – das Problem oder die Lösung? Sammelband zur Ringvorlesung anlässlich des 20-jährigen Bestehens des EZFF, 2016, 84 ss.

Copyright © 2016

cancellazione newsletter | cambiare abbonamento

Newsletter No.: 1/2016
relativa al periodo: 12/2015 - 5/2016

www.jus-euroregionale.org

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti

AUSTRIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
Tribunale amministrativo del Land Tirolo

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa
Fusioni dei comuni

AUSTRIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

VfGH (Corte costituzionale) 09/12/2015, E 50/2015 e altri; la pena inflitta al ricorrente per l'infrazione a un regolamento locale di polizia che prevede il divieto di consumo di bevande alcoliche a Innsbruck non rappresenta una violazione dei suoi diritti costituzionalmente garantiti:

Il divieto di consumo di bevande alcoliche è un provvedimento la cui emanazione, in quanto materia rientrante nell'ambito della pubblica sicurezza locale ai sensi dell'art. 118 comma 3 Z B-VG (Legge costituzionale federale), è tra le competenze di un Comune. Il divieto di consumo di bevande alcoliche in determinate zone della città è idoneo a contrastare spiacevoli situazioni di disturbo all'interno della vita della comunità (ad es. occupazione di posti a sedere da parte di soggetti con dipendenze croniche dall'alcol; abbandono di bottiglie vuote, molestie a passanti) ed è un provvedimento proporzionato all'esigenza di arginare localmente concrete situazioni indesiderate, legate al consumo di alcol.

VfGH (Corte costituzionale) 29/02/2016, K I4/2015; risposta affermativa a un conflitto di competenza tra un organo della giurisdizione ordinaria e il Tribunale amministrativo del Land Tirolo riguardo a un'azione di manutenzione sul possesso di un fondo

EVENTI
NOVITÀ EDITORIALI

Contatto Euroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Recht und Europarecht / Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2016**Redazione e traduzione** Elisabeth Alber, Kevin Erlacher, Anna Gamper, Esther Happacher, Christian Ranacher, Sigmund Rosenkranz, Teresa Sanader, Jens Woelk. Non si assume responsabilità per le informazioni.

Sponsorizzato da

appartenente a una Comunità agraria ("Agrargemeinschaft"):
Sulla controversia, vertente sul possesso di fondi compresi in procedimenti di accorpamento, è competente, ai sensi del § 72 comma 5 lit a della Legge tirolese sull'accorpamento dei fondi ("Flurverfassungslandesgesetz") del 1996, il Tribunale amministrativo del Land Tirolo e non il Tribunale circoscrizionale di Reutte.

VfGH (Corte costituzionale) 02/03/2016, G 370/2015 e altri; rigetto di domande individuali da parte di associazioni islamiche per l'abrogazione di disposizioni della Legge sull'esercizio della religione islamica del 2015, nella parte in cui essa prevede lo scioglimento di associazioni che abbiano lo scopo di diffondere la dottrina religiosa di una società islamica riconosciuta:
Le domande presentate dalle associazioni ricorrenti sono rigettate poiché esse non fondano sufficientemente il proprio interesse a ricorrere, data l'indeterminatezza delle domande e la grande varietà degli scopi delle associazioni stesse. Di fronte a tale varietà di scopi presente negli statuti non è chiaro in che misura sussista un obbligo di modifica degli statuti medesimi per il timore, in caso contrario, di scioglimento.

VfGH (Corte costituzionale) 08/03/2016, E 1477/2015; la mancata autorizzazione alla costituzione di un'associazione per l'eutanasia ("Letzte Hilfe – Verein für selbstbestimmtes Sterben" – "Ultimo aiuto – Associazione per l'autodeterminazione della morte") non rappresenta violazione di diritti costituzionalmente garantiti dato che essa persegue scopi che violano la legge penale:
Nel valutare la gravità di un reato e nel commisurare la pena inflitta nel caso in cui venga commesso, spetta al legislatore un'ampia discrezionalità di valutazione politica; di tale discrezionalità non si è abusato nel proibire in generale la cooperazione nel suicidio (§ 78 StGB – Codice penale). Il § 78 non viola né il rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) né il divieto di discriminazione (art. 14 CEDU). Nemmeno la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso *Pretty*, ha espresso perplessità circa il divieto generale della complicità nel suicidio (U 29/04/2002, *Pretty,* Appl 2346/02, n. 76 segg.); un'eventuale limitazione di tale divieto della complicità nel suicidio spetterebbe in primo luogo agli stessi Paesi membri, e ciò rappresenta un altro argomento a favore della discrezionalità politica del legislatore nazionale.

VfGH (Corte costituzionale) 08/03/2016, G 440/2015 e altri; non è abrogata la normativa circa la perdita dello status di soggetto sussidiariamente protetto in seguito a condanna penale per delitto:
Il fatto che un reato rientri o meni nella categoria dei "delitti"

("Verbrechen"), puniti con pene più severe (a differenza delle "contravvenzioni", "Vergehen"; cfr. § 17 StGB – Codice penale) è oggetto di valutazione da parte del legislatore. Non si può impedire al legislatore di ricorrere a tale differenziazione, già presente nel diritto austriaco, al fine di concretizzare il concetto di "reato grave" ai sensi dell'art. 17 comma 1 lit b della Direttiva in tema di status giuridico di soggetto beneficiario di tutela internazionale.

VfGH (Corte costituzionale) 08/03/2016, E 2310/2015; rigetto del ricorso del Comune di Ossiach nei confronti di un provvedimento riguardante l'utilizzo di un immobile quale centro rifugiati:
Il Comune di Ossiach si opponeva a un provvedimento della Ministra federale dell'interno tramite il quale, senza un precedente procedimento, si ordinava l'utilizzo e l'adattamento di una costruzione presente sul fondo in questione per l'accoglienza di rifugiati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge costituzionale sull'accoglienza dei rifugiati. Dato che tale decisione non ha il carattere di sentenza o ordinanza emanata da un Tribunale amministrativo, la Corte costituzionale non è competente a decidere su tale ricorso.

VfGH (Corte costituzionale) 09/03/2016, G 606/2015 e altri; legittimità costituzionale delle disposizioni relative all'obbligo di registratori di cassa:
L'obbligo, imposto alle aziende, di tenere la contabilità del flusso di contanti tramite sistemi di registrazione elettronica allo scopo di ridurre le possibilità di manipolazione rientra nell'interesse pubblico. Esso è inoltre adeguato al raggiungimento dello scopo (impedire le evasioni tributarie) e non rappresenta pertanto una limitazione indebita della libertà di esercizio dell'attività professionale; non ricorrono neppure violazioni del principio di eguaglianza e del diritto di proprietà.

LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO

Avviso: le gazzette ufficiali del Land sono pubblicate in forma elettronica e con valore autentico, nel RIS (Sistema di informazione giuridica dell'Austria), le versioni consolidate delle varie leggi sono anch'esse consultabili nel RIS (http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/).
Le relative bozze delle consulenze e i pareri nonché le proposte presentate dal Governo, comprensive di Annotazioni Esplicative, sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto "Parlamentarische Materialien" (Materiali parlamentari).

Legge del Tirolo sull'assistenza ai bambini e ai giovani (riforma),

LGBl 134/2015:
Con questa riforma sono stati effettuati adattamenti in singoli settori in modo da garantirne un'attuazione efficiente (ad es. modifica della competenza territoriale delle amministrazioni circoscrizionali, obbligo per le assistenti in disponibilità di frequentare corsi di aggiornamento).

Legge del Tirolo per la limitazione delle pensioni speciali, LGBl 3/2016:
I Land austriaci, dopo le disposizioni di chiarimento allegate alla Legge federale per la limitazione delle pensioni speciali (BGBl I n. 46/2014), erano tenuti a dettare una disciplina in materia nei limiti delle competenze legislative ad essi attribuite. Ciò è stato fatto con la presente legge, rivolta a ex funzionari e dipendenti pubblici di imprese del Land e comunali.

Legge per l'introduzione di provvedimenti di affiancamento per l'esecuzione del regolamento (UE) n. 1143/2014 sulla prevenzione e la gestione in caso di importazione e diffusione di specie invasive estranee al territorio LGBl 9/2016.

Legge del Tirolo per la tutela dei giovani del 1994 (riforma), LGBl 21/2016:
Tale riforma prevede tra l'altro, ai fini della prevenzione delle dipendenze e per meglio tutelare la salute, ulteriori divieti relativi a prodotti rischiosi per i giovani (narghilè, sigarette elettroniche), ampliando le sanzioni in materia. È istituito inoltre un consiglio consultivo per i giovani.

Legge del Tirolo sui prodotti per l'edilizia del 2016, LGBl 41/2016:
Attuazione degli accordi intercorsi tra i Land ai sensi dell'art. 15a B-VG (Legge costituzionale federale) circa la sorveglianza di mercato dei prodotti per l'edilizia (LGBl n. 46/2010), nonché circa la cooperazione nell'edilizia, l'introduzione sul mercato dei prodotti per l'edilizia e il loro utilizzo (LGBl Nr 55/2013); attuazione delle direttiva 2009/125/CE e della direttiva 2010/30/UE.

"Riforma delle pause nel lavoro" (Riforma della legge sul rapporto di lavoro dei funzionari del Land del 1998, della Legge sul rapporto di lavoro nel pubblico impiego, della Legge sul rapporto di lavoro dei funzionari comunali del 1970, della Legge sui contratti per il pubblico impiego nei comuni del 2012, della Legge sul rapporto di lavoro dei funzionari della città di Innsbruck del 1970 e della Legge sui contratti per il pubblico impiego nella città di Innsbruck, LGBl 42/2016):
Chiarimento legislativo, in occasione della sentenza del VwGH –

Corte amministrativa suprema (si veda più avanti: Ra 2015/12/0051), ai sensi della quale le pause dal lavoro non fanno parte dell'orario lavorativo.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Corte Amministrativa Suprema

21/01/2016, Ra 2015/12/0051; rapporto di servizio dei pubblici funzionari – la pausa quotidiana di mezz'ora è conteggiata nell'orario lavorativo:

Qualora l'orario di servizio di una giornata superi le sei ore, spetta al funzionario, secondo la Legge sul rapporto di servizio dei pubblici funzionari (BDG), una pausa di mezz'ora. Secondo la BDG, nell'orario di servizio non rientra solo il tempo dedicato allo svolgimento attivo del lavoro (orario lavorativo), ma anche i periodi dedicati alla ricreazione. Sulla base dei materiali legislativi si deve presumere che il legislatore fosse a conoscenza della prassi, diffusa nel rapporto di pubblico impiego a livello federale, per la quale, "nei settori in cui è attuato un normale piano di servizio", era concessa anche in passato una pausa di mezzogiorno per la consumazione del pranzo. Nella proposta di legge presentata dal Governo per la relativa riforma della BDG il legislatore si è espresso nel senso di una "coincidenza" della pausa, che (a questo punto) va concessa, con tali periodi di ricreazione.

27/01/2016, Ra 2015/10/0058; "abitazione comune" ai sensi della Legge del Tirolo sulle tutele minime:

Secondo quanto previsto dal § 2 comma 4 della Legge del Tirolo sulle tutele minime del 2010 (Tir MSG) una persona bisognosa di aiuto è considerata "singola" quando non condivide una "abitazione comune" con il proprio partner. Secondo la definizione di legge di cui al § 2 comma 6 Tir MSG, il concetto di abitazione comune presuppone il fatto di condividere un alloggio e di avere una "gestione economica unitaria". Nel caso in cui la persona bisognosa di aiuto condivida con il proprio partner un alloggio e una comunità di vita, detta persona, il cui mantenimento è garantito dal sussidio minimo dello Stato ("Grundversorgung"), costituisce per questo motivo, insieme al proprio partner, una "comunità abitativa" ai sensi dei materiali legislativi per la Tir MSG del 2010. L'opinione secondo cui una gestione economica unitaria non sussisterebbe già a partire dal momento in cui il partner di chi riceve il sussidio non contribuisca economicamente (in modo adeguato) alla comunità di vita per insufficienza reddituale, non trova punti di sostegno nella legge in oggetto.

01/03/2016, Ra 2015/11/0106; controllo discrezionale da parte del Tribunale amministrativo:

Non si è in presenza, fondamentalmente, di una decisione discrezionale illecita ogni volta che la Pubblica Amministrazione abbia esercitato il potere discrezionale ad esso attribuito così come inteso dalla legge. Tale verifica presuppone che tutte le circostanze di fatto essenziali, determinanti ai fini della decisione, siano state individuate e prese in considerazione nel rispetto delle norme procedurali rilevanti. Nel caso in cui l'esercizio della discrezionalità da parte dell'Amministrazione non risulti effettuato, in seguito a tale disamina, così come inteso dalla legge, il Tribunale amministrativo avrà il potere di esercitare eventualmente un proprio potere discrezionale dopo aver completato l'istruttoria delle circostanze di cui sopra.

06/04/2016, Fr 2015/03/0011; posizione giuridica dell'Amministrazione nei confronti della quale si ricorre dinanzi al Tribunale amministrativo:
L'Amministrazione nei confronti della quale si ricorra dinanzi al Tribunale amministrativo ha il potere di chiedere alla VwGH – Corte amministrativa suprema – di fissare un termine in caso di inattività del Tribunale stesso. Nel procedimento l'Amministrazione contro cui si ricorre ha la qualità di parte formale, organica o d'ufficio. Nel caso in cui essa promuova il procedimento per cassazione dinanzi alla VwGH nei confronti della sentenza di un Tribunale amministrativo, non è in gioco l'esercizio di diritti soggettivi spettanti a detta Amministrazione, ma l'interesse legittimo ad ottenere una sentenza da parte del Tribunale amministrativo. Alla competenza a ricorrere per cassazione corrisponde la pretesa dell'Amministrazione nei confronti della quale si ricorre, verso il Tribunale amministrativo, a che questo si pronunci in modo conforme al diritto e conduca dunque il processo amministrativo in modo legittimo. Nel processo di fronte al Tribunale amministrativo spetta all'Amministrazione nei confronti della quale si ricorre un interesse a che il diritto oggettivo sia realizzato nel modo migliore possibile. Pertanto essa ha anche un diritto a che il Tribunale amministrativo rispetti il proprio obbligo di pronunciarsi.

Tribunale amministrativo del Land Tirolo
18/01/2016, LVwG-2015/40/1641-4; registrazione successiva di un domicilio per il tempo libero:
Ai sensi del § 17 comma 1 lit b TROG 2011 (Legge del Tirolo sulla gestione del territorio del 2011), di fronte alla registrazione successiva di un domicilio per il tempo libero è necessario che sussista l'intenzione di "continuare a utilizzarlo come domicilio per il tempo libero". In considerazione della chiara formulazione presente nel testo di legge della norma indicata (cfr. "continuare a")

è necessario che almeno nel giorno della registrazione il domicilio registrato sia utilizzato per il tempo libero e non come primo domicilio. Non è contemplata dal § 17 comma 1 TROG 2011 la mera pianificazione di un utilizzo quale domicilio per il tempo libero in futuro, e in tal modo non è possibile proporre con successo un'azione di accertamento sulla base di tale mera pianificazione.

29/02/2016, LVwG-2016/46/0087-2; Invalidità della licenza di caccia; colpa:
Nel giudicare se si sia agito con diligenza oggettiva si deve partire dalla condotta di un individuo dotato di capacità di discernere e valutare proveniente dalla cerchia cui appartiene l'autore dell'infrazione. Tale figura di riferimento avrebbe in ogni caso verificato se il bonifico effettuato via internet fosse andato a buon fine. Un cacciatore deve accertarsi di avere il permesso di effettuare l'attività venatoria, verificare cioè che la sua licenza di caccia sia (ancora) valida. Pertanto ci si può aspettare da lui che si sinceri del fatto che il bonifico relativo alla tassa dovuta per la licenza di caccia e determinante ai fini della validità della licenza medesima sia effettivamente stato effettuato sul conto della Federazione caccia del Land.

04/03/2016, LVwG-2016/34/0243-8; accertamento dell'identità del conducente; curatore fallimentare; veicoli multiassi facenti parte della massa fallimentare:
Nel caso in cui sia aperto un procedimento di insolvenza nei confronti del patrimonio di un soggetto titolare di veicoli e sia nominato un curatore fallimentare, la richiesta di informazioni circa l'identità del conducente deve essere indirizzata al curatore stesso. Alle richieste erroneamente indirizzate al debitore il curatore non è tenuto a rispondere. Il curatore fallimentare è obbligato, in relazione ai veicoli multiassi facenti parte della massa fallimentare, anche ad effettuare le registrazioni eventualmente necessarie e a rispondere alle richieste anche quando queste ultime si riferiscano a periodi precedenti all'apertura della procedura fallimentare e alla sua nomina quale curatore.

08/03/2016, LVwG-2015/42/2132-6; domicilio per il tempo libero, scopi del domicilio, registrazione del domicilio principale:
La registrazione di un indirizzo quale domicilio principale può servire unicamente da indizio dell'utilizzo del medesimo quale domicilio principale. Essa non rappresenta invece la (contro-) prova all'effettivo utilizzo in quanto domicilio per il tempo libero / secondo domicilio.

10/03/2016, LVwG-2015/40/3077-2; ritiro del permesso di

esercitare un'attività professionale autonoma; carenza di affidabilità; mancato rispetto delle norme sulla previdenza sociale:
Le tre violazioni attribuite al ricorrente – e non contestate – ai sensi della Legge sull'impiego di dipendenti di nazionalità straniera e le quattro violazioni ai sensi della Legge generale sulla previdenza sociale sono equiparabili in ogni caso, nel loro complesso, a "violazioni gravi" ai sensi del § 87 comma 1 Z 3 GewO (Testo unico sulle attività professionali autonome) del 1994. Dato che la carenza di affidabilità per l'esercizio dell'attività professionale autonoma è da presumersi obbligatoriamente in presenza di tali violazioni, non è necessario procedere a un giudizio circa la personalità del professionista nel giudicare se siano realizzati i presupposti per il ritiro del permesso ai sensi del § 87 comma 1 Z 3 GewO del 1994.

04/04/2016, LVwG-2014/35/0059-3; beni spettanti alla comunità; comunità agraria ("Agrargemeinschaft"); vendita di legname; fabbisogno per la casa e per il terreno; valore sostanziale; eccedenze ("Überling"); eccedenze nel ricavato: piano regolatore:
Coerentemente con quanto accertato dalla VfGH (Corte costituzionale) in data 02/10/2013, B 550/2012 e altri, secondo la quale le eccedenze ("Überling") derivanti dall'utilizzo agricolo e forestale vanno attribuite al valore sostanziale del terreno comune ai sensi del § 33 comma 5 TFLG (Legge catastale del Land Tirolo) del 1996, i diritti di utilizzo sul terreno comune sono limitati al fabbisogno della casa e del terreno appartenenti all'immobile in questione; di conseguenza non sono possibili "eccedenze di ricavato" non spettanti alla comunità. Non sussistono dubbi sul fatto che, quanto alla vendita del legname, si è in presenza di una questione che riguarda il valore sostanziale dei fondi appartenenti alla comunità agraria. Infatti la progettata vendita chiarisce implicitamente che il fabbisogno della casa e del terreno è già coperto. La fissazione di diritti pro quota nel piano regolatore non modifica il fatto che ai membri della comunità agraria spettino unicamente utilità nell'ambito del fabbisogno per la casa e per il terreno, e che le eccedenze spettano invece alla comunità.

05/04/2016, LVwG-2016/22/3270-6; legge sul trasporto aereo; paracadutismo; base jumping:
Il base jumping rappresenta una forma di paracadutismo che rientra nella normativa sul trasporto aereo. Il base jumping nel suo insieme deve essere considerato alla stregua di un paracadute, e quindi quale veicolo aereo ai sensi del § 11 comma 1 LFG (Legge sul trasporto aereo). Ne consegue ovviamente che ai cosiddetti "base jump", equiparati a lanci in paracadute, sono applicabili direttamente quelle disposizioni in tema di trasporto aereo che si riferiscono ai suddetti lanci. Secondo il § 10a LFG i lanci in

paracadute di natura civile possono essere eseguiti solo da veicoli aerei da un'altitudine minima di 600 metri al di sopra del terreno. Un lancio da una roccia caratterizzata da un dislivello di 140 metri è dunque una violazione a questa disposizione. Ai sensi del § 9 comma 1 LFG (cosiddetto "obbligo di aerodromo") per il decollo e l'atterraggio di veicoli aerei (e un paracadute è un veicolo aereo secondo la previsione del § 11 comma 1 LFG) possono essere utilizzati, salve le diverse previsioni di cui ai commi 2 – 4 e al § 10, unicamente appositi aerodromi o piste di atterraggio (§ 58). Al di fuori di tali aerodromi e piste il decollo e l'atterraggio sono consentiti solo previa autorizzazione del Capo del governo del Land ("Landeshauptmann"). L'autorizzazione di un "base jump" all'atterraggio al di fuori di tali aree non è tuttavia possibile a causa della disposizione cogente di cui al § 10a. Un lancio in paracadute al di fuori degli aerodromi e delle piste di cui sopra, se non autorizzato dal Landeshauptmann, rappresenta dunque una violazione del § 9 comma 1 LFG.

ITALIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 75/2016

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 11/2014 (Disposizioni in materia di enti locali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri – non fondatezza.

L'art. 11 della legge regionale n. 11/2014 attribuisce al segretario comunale rogante una quota pari al 75 per cento – e comunque non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento – del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al Comune per una serie di atti previsti dalla legge. Non sono fondate le censure relative alla violazione degli artt. 3, 117 secondo comma, lettera g) ed l) e 117 terzo comma Cost.. Ai sensi dello statuto speciale, le Province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti degli enti locali, hanno la competenza legislativa in materia di finanza locale e corrispondono ai comuni idonei mezzi finanziari. La Regione autonoma, pertanto, non grava sul bilancio dello Stato per il finanziamento della spesa dei propri Comuni. Alla luce della giurisprudenza della Corte, lo Stato, non concorrendo al finanziamento delle Comuni, non può neppure adottare norme per il loro coordinamento finanziario. Non è ravvisabile alcuna invasione della materia del coordinamento della

finanza pubblica, perché la norma regionale si limita a richiamare, ai fini del riconoscimento dei diritti di segreteria, i medesimi atti previsti dalla legislazione statale.

Sentenza n. 90/2016
Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10/1991 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale), come sostituito dall'art. 38, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4/2008 (la norma si trova attualmente nell'art. 7-quater della legge provinciale n. 10/1991 a seguito di modifiche recate ad essa dalla legge provinciale n. 9/2009), promosso dalla Corte d'appello di Trento – non fondatezza.
L'art. 8, comma 3, della legge provinciale n. 10/1991 come sostituito dall'art. 38, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4/2008 (secondo il quale l'indennità d'espropriazione per le aree non edificabili consiste nel giusto prezzo da attribuire, entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla Commissione di cui all'art. 11), violerebbe gli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del 1 Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto il criterio di determinazione dell'indennità espropriativa da esso previsto prescinderebbe dal valore effettivo del bene e non terrebbe conto delle sue caratteristiche specifiche. L'espressione "giusto prezzo" si trova in diverse disposizioni ed evoca l'idea di un corrispettivo commisurato al valore effettivo del bene espropriato. Il riferimento alle caratteristiche effettive del bene nella quantificazione dell'indennità si desume con chiarezza dall'analisi sistematica della legge. L'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, terzo comma, Cost., se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita non può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro. Alla luce della giurisprudenza della Corte il punto di riferimento per determinare l'indennità di espropriazione deve essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato. La norma in esame non disattende i criteri fissati dalla Corte. Impone all'organo competente a determinare l'indennità di esproprio di tenere in adeguata considerazione le caratteristiche effettive dell'area da espropriare e, dunque, il suo effettivo valore di mercato.

GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Sentenza n. 1836/2016 (VI. Sezione del Consiglio di Stato) – Conoscenze linguistiche nel bando di concorso in Polizia

Ricorso al Consiglio di Stato n. 945/2016 di Fabian Ferrari et al. contro il Ministero dell'Interno per la riforma della sentenza n. 360/2015 del T.R.G.A. – Sezione autonoma di Bolzano, concernente il concorso interno per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente di Polizia – accoglimento.
Il bando di concorso conteneva sì clausole inerenti alle conoscenze linguistiche; nondimeno, coloro i quali non presentassero almeno un attestato di bilinguismo C non venivano espressamente esclusi. Al concorso per vice sovrintendente di Polizia possono partecipare soltanto assistenti capo oppure agenti con quattro anni di servizio. Per assumere tali ruoli è necessario un diploma di istruzione secondaria di primo grado, che corrisponde al patentino C. Per tali ragioni non possono partecipare al concorso candidati privi di almeno l'attestato di bilinguismo C, sebbene essi non vengano espressamente esclusi dal concorso.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGELegislazione provinciale

Legge provinciale n. 15 del 23/11/2015:
Mobilità pubblica
B.U. del 01/12/2015 n. 48

Legge provinciale n. 16 del 17/12/2015:
Disposizioni sugli appalti pubblici
B.U. del 22/12/2015 n. 51

Legge provinciale n. 17 del 22/12/2015:
Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali
B.U. del 29/12/2015 n. 52

Legge provinciale n. 20 del 23/12/2015:
Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2016-2018
B.U. del 29/12/2015 n. 52

Legge provinciale n. 7 del 15/04/2016:
Modifiche alla legge provinciale 4 luglio 2012, n.12, "Ordinamento dell'apprendistato"
B.U. del 19/04/2016 n. 16

Legge provinciale n. 8 del 15/04/2016:
Norme in materia di tutela fitosanitaria
B.U. del 19/04/2016 n. 16

Giurisprudenza amministrativa Le sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.

Sentenza n. 356/2015 – Espropriazione

Ricorso n. 129/2015 di Franz Josef Moser contro il comune di San Lorenzo per l'annullamento del provvedimento del sindaco inerente l'accertamento del mancato rispetto di un'ordinanza di demolizione nonché la comunicazione di avvio di un procedimento volto alla demolizione e rimozione di annessi, tettoie e capanne di legno alla costruzione abbandonata – Accoglimento.

Il ricorrente aveva più volte richiesto il rilascio di una concessione edilizia per il terreno in oggetto, la quale veniva tuttavia sempre negata dal sindaco. Nel 2005 il tecnico comunale competente accertava la presenza di illegittime costruzioni sul terreno. Di conseguenza il Comune emetteva un'ordinanza di demolizione e rimessione in pristino. Nel 2015 i Carabinieri accertavano che tale ordine non era stato rispettato, sicché all'attuale ricorrente veniva comunicato l'avvio di un procedimento volto all'acquisizione a titolo gratuito del terreno al patrimonio del Comune. Il ricorrente chiedeva conseguentemente al Comune quali edifici fossero interessati e confermava che la demolizione sarebbe stata eseguita. Il Comune nuovamente accertava la mancata demolizione, comunicando contemporaneamente che tale provvedimento costituiva un titolo idoneo al trasferimento della proprietà e all'intavolazione gratuita nel libro fondiario. Con decreto tavolare il terreno veniva così attribuito al Comune. Il Tribunale ha accertato l'assenza di qualsivoglia misurazione e computo della superficie da trasferirsi in proprietà al Comune. Ciò costituisce tuttavia presupposto per la legittimità dell'atto, in quanto – a norma di legge – può essere acquisita un'area non superiore a dieci volte la superficie complessiva utile abusivamente costruita. Non risulta inoltre perché sia stata interessata dall'atto l'intera superficie e non soltanto l'area illegittimamente edificata. Per tali ragioni il modo di procedere del Comune è da ritenersi illegale e inoltre espressione di abuso di potere ed eccesso di potere. Il ricorso volto all'annullamento giudiziale del provvedimento del sindaco contiene implicitamente l'istanza di ripristino del libro fondiario, la quale viene pertanto accolta.

Sentenza n. 20/2016 – Violazione delle norme sull'uso della lingua

Ricorso n. 266/2015 di Cristian Kollmann contro Poste Italiane S.p.a. per l'annullamento della lettera con cui egli veniva sollecitato dall'amministrazione delle Poste al pagamento di determinate spese legali, per violazione delle disposizioni degli artt. 8 e 9 del

D.P.R. del 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei procedimenti giudiziari) – rigetto. Il Tribunale sottolinea come l'obbligo di bilinguismo sia connesso con l'espletamento del servizio postale. Nel caso in esame si trattava tuttavia di una diffida di pagamento di carattere civilistico, non inerente al servizio postale.

Sentenza n. 48/2016 – Limitazione della concorrenza in occasione di un bando di gara per una commessa dell'Azienda sanitaria

Ricorso n. 190/2015 di Berica Hygiene S.p.a. contro l'Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano e Clini-Lab S.r.l. per l'annullamento del bando di gara per la fornitura triennale di guanti monouso non sterili, in quanto il bando conterrebbe clausole che impedirebbero al ricorrente di partecipare alla gara – accoglimento. L'Azienda sanitaria aveva pubblicato un bando di gara per la fornitura di guanti monouso non sterili per l'importo complessivo a base d'asta di € 3.750.000,00, suddiviso in due lotti. Il primo concerneva la fornitura di 27.000.000 pezzi, mentre il secondo di 78.000.000 pezzi. Il bando di gara per il secondo lotto prevedeva tuttavia la specifica tecnica che le scatole contenenti i guanti fossero compatibili con i dispenser in uso presso l'ASL. Essendo Clini-Lab l'unica impresa in tutta Italia commercializzante un prodotto corrispondente a tali caratteristiche, il ricorrente lamentava che tale clausola comportasse de facto la propria esclusione dalla gara. Il Tribunale ha ritenuto che le richieste caratteristiche del prodotto costituiscano una clausola avente carattere direttamente impeditivo della partecipazione di altre imprese alla gara. Essa, infatti, renderebbe impossibile – o possibile solo a condizioni particolarmente gravose – a imprese diverse da Clini-Lab di partecipare con successo alla gara. Tale clausola, prevista per il secondo lotto, è stata motivata in maniera insufficiente dalla stazione appaltante, rimanendo incerto perché soltanto una parte della fornitura debba corrispondere a tale specifica tecnica. Per tali ragioni è stato leso il principio di concorrenza e la par condicio tra gli operatori economici.

Sentenza n. 79/2016 – Divieto di ampliamento della superficie di vendita

Ricorso n. 112/2014 di Aspiag Service S.r.l. (Austria SPAR International S.p.a.) contro il Comune di Bolzano per l'annullamento del provvedimento n. 44 del 27.01.2014 del Comune. Quest'ultimo aveva dichiarato l'inefficacia di due segnalazioni certificate di inizio attività risalenti al 2012, tramite le

quali Aspiag segnalava al Comune i propri progetti di ampliamento della superficie di vendita, e vietava tale ampliamento – accoglimento.
La segnalazione certificata di inizio attività è disciplinata nelle sue caratteristiche essenziali, in maniera uniforme a livello nazionale, dall'art. 19 L. 214/1990 (legge sul procedimento amministrativo). Tale disciplina vige anche in Alto Adige. Essa impone che il controllo dell'attività ed eventuali misure inibitorie e repressive siano esercitabili ad opera della Pubblica Amministrazione soltanto a posteriori ed entro il termine decadenziale di 60 giorni. Decorso tale termine, rimane soltanto il potere di autotutela, per l'esercizio del quale non è tuttavia sufficiente il mero accertamento dell'illegittimità bensì è necessario, entro un termine ragionevole, dare conto delle ragioni di interesse pubblico a favore dell'annullamento e valutare tutti gli interessi in gioco.
Nel caso concreto il Comune ha lasciato consumare il termine decadenziale. Di conseguenza, esso avrebbe dovuto osservare le più stringenti condizioni necessarie per un annullamento in autotutela, cosa che tuttavia non ha fatto.

Sentenza n. 86/2016 – Violazione delle norme sull'uso della lingua ad opera delle Poste

Ricorso n. 2/2016 di Myriam Atz Tammerle contro Poste Italiane S.p.a. per la dichiarazione di nullità di 11 stampati e moduli nonché di un avviso al pubblico messi a disposizione solo in lingua italiana, e quindi per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.P.R. del 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei procedimenti giudiziari) – inammissibilità.
L'art. 92 del D.P.R. n. 670/1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) consente anche ai consiglieri provinciali di adire il giudice amministrativo per l'accertamento della violazione delle norme sull'uso della lingua nell'adozione di atti amministrativi. Presupposto di legittimazione attiva e pertanto di ammissibilità del ricorso è, tuttavia, che la violazione delle disposizioni sull'uso della lingua sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico che si ritiene leso nei propri diritti. A tal fine è necessario che la maggioranza dei consiglieri di tale gruppo linguistico sottoscriva in maniera autografa una dichiarazione che riconosca tale lesione.
Questo presupposto manca nel caso di specie; in aggiunta, il Tribunale ha ricordato come il procedimento volto alla dichiarazione di nullità ex art. 10 D.P.R. n. 574/1988 sia

validamente percorribile soltanto a seguito dell'esplicito rigetto dell'eccezione di nullità ex art. 8 dello stesso decreto. Ciò non è avvenuto nel caso concreto.

Sentenza 162/2016 – Caccia alla volpe

Ricorso n. 183/2015 di Lega Anti-Vivisezione L.A.V. Onlus contro la Provincia Autonoma di Bolzano per l'annullamento del decreto n. 10853/2015 avente ad oggetto l'autorizzazione ad un piano di controllo della volpe dal 1. agosto sino al 20 settembre 2015 nei dintorni di allevamenti di pollami – improcedibilità.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il decreto impugnato non è più in vigore. Punto fondamentale è però che la Provincia Autonoma di Bolzano può autorizzare piani di abbattimento su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica qualora quest'ultimo verifichi l'inefficacia dei metodi ecologici. Analogamente l'assessore provinciale competente in materia di caccia può permettere in ogni tempo la cattura o l'uccisione di specie cacciabili per motivi di sanità e incolumità pubblica. Il provvedimento impugnato adottato al fine di realizzare un controllo selettivo della fauna selvatica per ristabilire un equilibrio tra la volpe e gli allevamenti rurali di pollami è preceduto da una dettagliata relazione tecnica dell'Ufficio provinciale caccia e pesca dalla quale risulta motivato suddetto intervento.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provinciale

Legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1

Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol
La Consulta per la riforma dello statuto è l'organismo, costituito presso il Consiglio provinciale di Trento in base alla legge provinciale n. 1 del 2016, che ha il compito di preparare una proposta di revisione dello statuto speciale. Questa proposta sarà scritta dopo aver raccolto le osservazioni e i suggerimenti della comunità trentina, sulla base di una procedura di partecipazione che sarà condotta dalla stessa Consulta.
I 25 componenti della Consulta sono rappresentanti delle categorie economiche (3), della cooperazione (1), dei sindacati (3), del Consiglio delle autonomie locali (3), delle minoranze linguistiche (1), dell'associazionismo (3), dell'università (2), nonché 5 consiglieri provinciali della maggioranza politica e 3 consiglieri provinciali delle minoranze politiche. La *Consulta* inizierà con i propri lavori dopo la designazione degli ultimi componenti (associazionismo) prevista per il mese di luglio.

Sulla proposta di revisione dello statuto, una volta elaborata dalla Consulta, potrà essere avviata la procedura prevista dall'articolo 103, secondo comma, dello Statuto speciale, secondo cui l'iniziativa per le modificazioni dello Statuto appartiene anche al Consiglio regionale, su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.
È stato istituito un sito in cui saranno collocate le informazioni fondamentali sulla costituzione e sull'attività della Consulta, i documenti da questa elaborati, le notizie e i documenti utili per avere un quadro complessivo sul processo di riforma statutaria in corso: https://www.riformastatuto.tn.it

Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2
Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012

Legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4
Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino

Giurisprudenza amministrativa
Sentenza 57/2016
Ricorso di 247 ricorrenti contro la Provincia autonoma di Trento, per l'annullamento della delibera della Giunta provinciale di Trento n. 1957 del 18.11.2014 di annullamento della precedente delibera n. 633/2014 e di riapprovazione del nuovo regolamento per la formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia di Trento e – con motivi aggiunti – della deliberazione della giunta provinciale 12 maggio 2015, n. 764, di approvazione del bando recante termini, modalità e documentazione per la presentazione delle domande per l'inserimento nell'ulteriore fascia delle graduatoria provinciali per titoli, in particolare, a) nella parte in cui non consente l'inserimento nell'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente in possesso del diploma magistrale acquisito entro l'anno scolastico 2001/2002; b) nella parte in cui dispone che gli aspiranti docenti presentino la domanda esclusivamente attraverso istanza on-line, e vieta la presentazione delle domande in formato cartaceo. Nonché l'accertamento del diritto del

personale docente in possesso del diploma magistrale acquisito entro l'anno scolastico 2001/2002 ad essere collocato nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento provinciali o in subordine nella IV o in quella che il giudicante riterrà opportuna, nonché nella I fascia della G.I., con il diverso valore del diploma magistrale. – Ricorso in parte inammissibile ed estinto, in parte rigettato. Inammissibili i motivi aggiunti.

Fusioni dei comuni

Dopo i referendum del 22 maggio scorso, al processo di riduzione dei comuni trentini si sono aggiunte le ulteriori quattro fusioni approvate per Novella, San Michele all'Adige, Terre d'Adige e Ville di Fiemme. Con questi risultati, nonostante la bocciatura referendaria di altre sette fusioni, procede il processo di razionalizzazione delle autonomie locali trentine condotto nell'ambito della nuova normativa della legge provinciale 3/2006, come modificata dalla legge provinciale 12/2014. I Comuni in Trentino erano 217 nel 2014 e, a seguito di tale ultima serie di fusioni, sono stati ridotti a 169.

EVENTI

EURAC Federal Scholar in Residence 2016 – SCADENZA ISCRIZIONI: 1 luglio 2016!

L'Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell'EURAC ha bandito l'assegno di ricerca EURAC Federal Scholar in Residence 2017. Il programma è rivolto a ricercatori, studenti post graduate e operatori del diritto con esperienze in ambito professionale e universitario nello studio comparato del federalismo e del regionalismo. Sono aperte le iscrizioni all'EURAC Federal Scholar in Residence Program 2017. Gli interessati possono inviare un paper in una lingua a scelta fra inglese, tedesco, italiano, francese o spagnolo entro il 1 luglio 2016. Per informazioni sull'EURAC Federal Scholar in Residence Program si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar.

Convenzione sull'Alto Adige: i due organi della Convenzione sull'Autonomia per la revisione dello Statuto d'autonomia Trentino-Alto Adige, il Forum dei 100 e la Convenzione dei 33, hanno iniziato i loro lavori in primavera 2016. Le prossime sedute sono: Convenzione dei 33 il 10 giugno dalle ore 18 alle 21 in EURAC, Forum dei 100 il 18 giugno dalle ore 9.30 alle 17.00 in EURAC, Convenzione dei 33 il 2 luglio dalla ore 9.30 alle 12.30 in EURAC ed il 9 luglio dalla ore 18 alle 21 in EURAC. Per ulteriori informazioni: www.convenzione.bz.it

Convegno "Tribunali amministrativi regionali: condizioni di funzionamento e confronto internazionale": 13 ottobre 2016, l'Università di Innsbruck (con traduzione simultanea).

NOVITÀ EDITORIALI

Brandmayr Gerhard/Zangerl Günther/Stockhauser Peter/Sonntag Niklas, Kommentar zur Tiroler Gemeindeordnung, 2001², 2016.

Brunazzo Marco/Pallaver Günther, From important parties to pivotal parties. The role of regional parties in Italy's Second Republic, in: Robert Kaiser/Jana Edelmann (cur.), Crisis as a Permanent Condition? The Italian Political System between Transition and Reform Resistance, 2016, 35 ss.

Bußjäger Peter/Gamper Anna (cur.), Demokratische Innovation und Partizipation in der Europaregion, 2015, 23 ss.

Bußjäger Peter/Keuschnigg Georg/Lütgenau Stefan E., Regionale Kompetenzverteilung und wirtschaftlicher Erfolg, Föderalismusdokumente, Bd. 36, 2016.

Bußjäger Peter/Sonntag Niklas, Verwaltungsgerichtsbarkeit: Erfahrungen und Praxisberichte in Tirol, Föderalismusdokumente, Bd. 37, 2016.

Engl Alice/Pallaver Günther/Alber Elisabeth (cur.), Politika16. Südtiroler Jahrbuch für Politik/Annuario di politica dell'Alto Adige/Anuar de politica dl Südtirol/Südtiroler Gesellschaft für Politikwissenschaft/Società di Scienza Politica dell'Alto Adige/Sozietà de scienza politica de Südtirol, 2016.

Gamper Anna, Mitwirkung des nationalen Parlaments an der Subsidiaritätskontrolle, in: Stefan Griller/Arno Kahl/Benjamin Kneihs/Walter Obwexer (cur.), 20 Jahre EU-Mitgliedschaft Österreichs, 2015, 339 ss.

Gamper Anna, Constitutional Courts and Judicial Law-Making: Why Democratic Legitimacy Matters, Cambridge Journal of International and Comparative Law 4/2, 2015, 423 ss.

Gamper Anna, Verfassungsgerichtsbarkeit und

Gewaltenverbindung, 2016.

Karlhofer Ferdinand/Pallaver Günther, Politik in Tirol, Jahrbuch 2016, 2016.

Klotz Greta/Trettel Martina, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Alpenraum: Wechselwirkung zwischen EUSALP und EVTZ?, in: EURAC (cur.), European Diversity and Autonomy Papers – EDAP, 2016.

Palermo Francesco/Parolari Sara/Valdesalici Alice, Italy, in: Merloni Francesco (cur.), Regionalisation trends in European countries 2007-2015 - a study by members of the Group of Independent Experts of the European Charter of Local Self-Government, Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, 2016, 134-141.

Südtiroler Landtag/EURAC Research, Opuscolo dei risultati degli Open-Space eventi nella Convenzione sull'Alto Adige, scaricabile dal sito www.konvent.bz.it/de/files (23.05.2016)

Valdesalici Alice, Autonomia finanziaria e specialità sarda: una prospettiva comparata, in: Pinto Comenale Michele M. (cur.), La continuità territoriale della Sardegna passeggeri e merci, low cost e turismo, Quaderni della Rivista del diritto della navigazione, n. 5, 2015, 47-79.

Woelk Jens, **Guella Flavio**, **Pelacani Gracy** (cur.), Modelli di disciplina dell'accoglienza nell'"emergenza immigrazione", dal diritto internazionale a quello regionale, Collana della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento, Edizioni Editoriale Scientifica, 2016 (in corso di stampa).

Zwilling Carolin/Mitterhofer Johanna, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Gemeinden in der Europaregion, in: Engl Alice/Pallaver Günther/Alber Elisabeth (cur.), Politika16. Südtiroler Jahrbuch für Politik/Annuario di politica dell'Alto Adige/Anuar de politica dl Südtirol/Südtiroler Gesellschaft für Politikwissenschaft/Società di Scienza Politica dell'Alto Adige/Sozietà de scienza politica de Südtirol), 2016.

Copyright © 2016

cancellazione newsletter | cambiare abbonamento

Newsletter No.: 2/2015
relativa al periodo: 06/2015 - 11/2015

www.jus-euroregionale.org

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti

AUSTRIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
Tribunale amministrativo del Land Tirolo

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa

NEWS
EVENTI
NOVITÀ EDITORIALI

Contatto Euroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Recht und Europarecht / Associazione

AUSTRIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

VfGH (Corte Costituzionale) 11.6.2015, E591/2015; rigetto di un ricorso contro una decisione di una “Rechtspflegerin” del Tribunale Amministrativo di Vienna per carenza di legittimazione:
Le norme della B-VG (Legge Costituzionale Federale) circa la giurisdizione amministrativa non offrono appigli alla possibilità che una decisione presa da un funzionario non dotato di potere giurisdizionale all’interno di un Tribunale amministrativo ai sensi dell’Art. 135a B-VG, ovvero da un “Rechtspfleger” ai sensi del VwGVG (Codice di procedura amministrativa), possa essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’Art. 144 B-VG. Nei confronti della decisione da parte di una “Rechtspflegerin” può essere esperita l’impugnazione all’interno dello stesso grado di giudizio presso il membro competente del Tribunale amministrativo. È garantita la decisione da parte di un “Tribunale” ai sensi dell’Art. 6 CEDU (cfr. VfSlg – Decisioni della Corte Costituzionale – 19.825/2013).

VfGH (Corte Costituzionale) 18.6.2015, A15/2013; rigetto di un’azione da parte di tre comuni nei confronti di un altro comune per il risarcimento pro quota delle spese per l’ampliamento di un cimitero esteso al territorio di più Comuni, per carenza di competenza da parte della Corte Costituzionale – controversia di diritto civile per la quale sono competenti gli organi della giurisdizione ordinaria:
L’azione riguardante un diritto patrimoniale nei confronti di un ente

Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2015

Redazione e traduzione

Elisabeth Alber, Maria Bertel, Cristina Fraenkel-Haeberle, Ann Gamper, Flavio Guella, Esther Happacher, Anna Masoner, Christian Ranacher, Sigmund Rosenkranz, Jens Woelk. Non si assume responsabilità per le informazioni.

Sponsorizzato da



territoriale deve essere proposta in ogni caso al tribunale ordinario e con l'esclusione della competenza della Corte Costituzionale ai sensi dell'Art. 137 B-VG (Legge Costituzionale Federale) quando la competenza della giurisdizione ordinaria per l'azione esercitata derivi dal § 1 JN (Ordinamento giudiziario austriaco) (VfSlg – Decisioni della Corte Costituzionale – 3076/1956). Ai fini dell'attribuzione di una determinata azione alla competenza della giurisdizione civile ai sensi del § 1 JN è determinante il fatto che l'ordinamento giuridico sottoponga i rapporti giuridici in questione a un regime di diritto privato e non di diritto pubblico, e inoltre di quali specifici atti giuridici un ente territoriale si sia servito per rifiutare una prestazione di carattere patrimoniale.

VfGH (Corte Costituzionale) 18.6.2015, G55/2015 e altri; rigetto dell'istanza presentata dal Tribunale amministrativo dell'Alta Austria relativamente al ricorso riguardante la presunta incostituzionalità della prevalenza del diritto penale amministrativo sul diritto penale, nonché la competenza dei Tribunali amministrativi in riguardo all'applicazione della Legge sul gioco d'azzardo:
La prevalenza del diritto penale sul diritto penale amministrativo contenuta nel § 22 comma 1 VStG (Legge sugli illeciti amministrativi) (prevalenza) è applicabile solo nel caso in cui una norma di diritto amministrativo non contenga altra disposizione che ne preveda l'applicazione sussidiaria o che disciplini la concorrenza tra una disciplina penale e una disciplina di diritto penale amministrativo. Nel § 52 comma 3 GSpG (Legge sul gioco d'azzardo) nella versione di cui al BGBl (Gazzetta ufficiale federale) I 13/2014, il legislatore in materia fa uso di tale possibilità al § 22 comma 1 VStG prevedendo, per un fatto che integri sia la fattispecie di un illecito amministrativo ai sensi del § 52 GSpG, sia la fattispecie del reato di cui al § 168 StGB (Codice penale), che esso sia perseguibile dai sensi del § 52 GSpG.
Il § 52 comma 3 GSpG nella versione di cui al BGBl 13/2014 non è una norma che faccia eccezione rispetto a quanto stabilito dal § 22 comma 1 VStG, e che quindi sarebbe da valutare alla stregua dell'Art. 11 comma 2 B-VG (Legge Costituzionale Federale) per valutare una deroga, in quanto il § 22 comma 1 VStG si distanzia espressamente dall'eventualità di una disciplina unitaria, lasciando al legislatore in materia la possibilità di stabilire delle deroghe.

VfGH (Corte Costituzionale) 15.6.2015, UA2/2015-14, UA4/2015-4; trasmissione di fascicoli alle commissioni d'inchiesta:
Per adempiere ai suoi compiti, una commissione d'inchiesta costituita ai sensi dell'Art. 53 B-VG (Legge Costituzionale Federale) ha bisogno di prendere conoscenza di tutti i fascicoli e documenti rilevanti. L'entità dell'obbligo di messa a disposizione dei fascicoli è

commisurata ai compiti della commissione d'inchiesta. Non si oppongono alla trasmissione di informazioni non barrate né il § 1 DSG 2000 (Legge sulla tutela dei dati del 2000) né l'Art. 8 CEDU, e le informazioni che necessitano particolare tutela possono essere tutt'al più classificate ai sensi dell'InfoG (Legge europea sulle informazioni). Ciò tuttavia non comporta un'autorizzazione alla pubblicazione (nemmeno nel rapporto finale [scritto] della Commissione d'inchiesta).

VfGH (Corte Costituzionale) 25.6.2015, G7/2015; patrocinio gratuito; disapplicazione del § 40 VwGVG (Codice di procedura amministrativa):
L'Art. 6 comma 3 lit c CEDU prevede il patrocinio gratuito unicamente in caso di accuse penali ai sensi dell'Art. 6 comma 1 della citata Convenzione. Tuttavia la Corte Europea dei diritti umani estende tale diritto al patrocinio gratuito, in particolari circostanze, anche a procedimenti riguardanti azioni di diritto civile derivanti dall'Art. 6 comma 1 CEDU.
Nell'attuale sistema della giurisdizione amministrativa tuttavia – tranne che nei procedimenti per cause penali-amministrative (cfr. § 40 VwGVG) – il patrocinio gratuito è semplicemente impossibile. Ciò è rafforzato dal fatto che i Tribunali amministrativi hanno una funzione di filtro nello stato di diritto e che l'intervento della Corte Amministrativa Suprema si verifica unicamente su questioni giuridiche di importanza fondamentale. L'esclusione assoluta del patrocinio gratuito in procedimenti riguardanti diritti e obblighi civilistici che rientrino nella previsione dell'Art. 6 CEDU è dunque incostituzionale.

VfGH (Corte Costituzionale) 30.6.2015, G233/2014 e altri; § 106 StPO, parziale disapplicazione per insufficiente esattezza della disciplina relativa alle attribuzioni delle autorità amministrative:
La disposizione del § 106 StPO (Codice di procedura penale) già abrogata una volta (VfSlg 19.281/2010 – Decisioni della Corte Costituzionale) era stata reintrodotta nel suo spirito con l'entrata in funzione della giurisdizione amministrativa.
Ai sensi del diritto vigente in seguito alla riforma del Codice di procedura penale, la tutela giuridica del soggetto nei confronti di provvedimenti di pubblica sicurezza non ha più a che vedere col fatto che ci sia o meno un ordine da parte di un organo giudiziario o del pubblico ministero, quanto con la base giuridica sulla quale si fonda l'intervento delle autorità e degli organi chiamati a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. In mancanza di una chiara disciplina legislativa in tal senso, il ricorrere di tale base giuridica a volte non è riconoscibile da parte del soggetto colpito dall'azione dell'amministrazione.

A cagione di ciò, di regola, chi cerchi tutela dovrebbe presentare opposizione ai sensi del § 106 StPO e al contempo ricorrere al Tribunale amministrativo, in modo da non perdere la tutela cui ha diritto. In tal modo il soggetto in cerca di tutela deve sostenere unilateralmente le conseguenze della decisione che lo riguarda (ivi comprese le spese).
Poiché la competenza giudiziaria (amministrativa) non è disciplinata o non è sufficientemente disciplinata fin dall'inizio, la disposizione impugnata è incostituzionale per violazione del diritto al giudice naturale stabilito per legge (Art. 83 comma 2 B.VG – Legge Costituzionale Federale).

VfGH (Corte Costituzionale) 25.6.2015; E473/2015; nullità di una decisione di un Tribunale amministrativo di Land per violazione del diritto costituzionalmente garantito all'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge a causa della condanna penale di un organo amministrativo supremo per atti compiuti nell'ambito dell'esecuzione della legge:
L'Esercito Federale è un'istituzione dotata di poteri sovrani e l'alimentazione dei militari costituisce un compito essenziale per l'assolvimento dei suoi compiti; ciò rappresenta un presupposto fondamentale per la capacità di intervento dei medesimi ai sensi della Legge sulla difesa del 2001. La responsabilità penale amministrativa del Ministro Federale responsabile per il relativo dicastero, chiamato a rispondere ai sensi del § 9 comma 1 VStG (Legge sugli illeciti amministrativi) in quanto organo amministrativo supremo per gli atti compiuti nell'ambito dell'esecuzione sovrana della legge, non è perciò ammissibile. Per tale motivo si è ritenuto che il § 9 comma 1 VStG contenga un profilo di incostituzionalità.

VfGH (Corte Costituzionale) 3.7.2015, G239/2014 e altri; V14/2015 e altri; annullamento della Legge Federale per le misure di risanamento della HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL AG (HaaSanG):
L'annullamento dell'intera legge è giustificata dal fatto che tutte le sue disposizioni presentano un legame indissolubile con quelle nei confronti delle quali i ricorrenti hanno sollevato perplessità. Il motivo di incostituzionalità è rappresentato dal fatto che l'estinguersi di determinate obbligazioni e responsabilità secondarie operato dalla legge viola i diritti di proprietà dei creditori interessati; è in particolare la prevista "soluzione senza scalini" ("Stichtaglösung") a rappresentare uno svantaggio irragionevole, che rappresenta una limitazione sproporzionata del diritto di proprietà di tali soggetti. Anche la svalutazione totale della responsabilità *ex post* da parte del Land, stabilita dalla legge, è considerata inammissibile.

LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO

Avvertenza: la pubblicazione delle leggi regionali dei Länder si verifica dal 1° gennaio 2014 in forma elettronica, con valore autentico, nel RIS (Sistema di informazione giuridica dell'Austria), le versioni consolidate delle leggi sono anch'esse consultabili sul RIS (http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/). Le relative bozze di consulenza, i pareri nonché le proposte presentate dal Governo, ivi comprese le note esplicative, sono consultabili sul sito del Parlamento Tirolese (Tiroler Landtag - http://www.tirol.gv.at/landtag/) alla voce "Parlamentarische Materialien" ("Materiali parlamentari").

Costituzione del Tirolo 1989 (modifica), LGBl 61/2015:
Tramite la presente modifica si è data attuazione alle modifiche rese necessarie dall'emanazione del nuovo Regolamento del Parlamento (Landtag) del Tirolo.

Regolamento del Landtag del Tirolo 2015, LGBl 63/2015:
Nuova versione e nuova emanazione.

Legge tirolese per l'utilizzo delle informazioni 2015, LGBl 79/2015:
Emanata in attuazione della Direttiva 2013/37/UE.

Legge del Tirolo di riconoscimento delle qualifiche professionali UE, LGBl 86/2015:
Riassume in una legge regionale, integrandovi le norme circa il Certificato professionale europeo, le discipline di attuazione per il riconoscimento di qualifiche professionali.

Codice dell'edilizia del Tirolo 2011 (modifica), LGBl 103/2015:
Emana disposizioni speciali per strutture di accoglienza allo scopo di assolvere alle necessità basilari dei profughi; esse prevedono semplificazioni dal punto di vista del diritto sostanziale ma anche procedimentale. Oltre a ciò, attuazione della Direttiva 2014/16/UE circa le misure per la riduzione delle spese di ampliamento delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità riguardo a quei settori che ricadono nella materia dell'edilizia di competenza dei Länder.

Legge del Tirolo sugli istituti di riabilitazione medica (modifica), LGBl 116/2015:
Con questa modifica la cerchia degli aventi diritto ai trattamenti è stata ampliata come previsto dal diritto UE, si è realizzata pertanto una riformulazione degli elenchi delle cure per le quali il Land Tirolo, in quanto titolare di diritti di carattere privatistico, garantisce sostegni economici. Inoltre sono state ampliate le disposizioni circa i casi di sospensione delle riabilitazioni mediche e sono stati

concretizzati gli obblighi di cooperazione da parte degli istituti di riabilitazione.

Legge del Tirolo sulla tutela della salute nel pubblico impiego 2003 (modifica), LGBl 105/2015:
La presente modifica realizza l'attuazione della Direttiva 2014/27/UE. Inoltre con essa si verifica un adeguamento dell'obbligo di nomina di addetti al primo soccorso e incaricati antincendio indipendentemente dalle dimensioni dell'ufficio, adeguamento resosi necessario in seguito alla causa C-428/04 di fronte alla CGUE del 6 aprile 2006.

Legge di modifica della Normativa antincendio del Tirolo del 1998, LGBl 104/2015:
Adeguamento alla modifica di cui in BGBl I Nr 48/2015, Testo unico sulle professioni del 1994.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Corte Amministrativa Suprema

28.05.2015, Ro 2014/07/0096; programma sulla qualità dell'aria; interpretazione conforme alla direttiva; diritto soggettivo:
A fronte della Rs C-237/07 *Janecek* e della Rs C-404/13 *ClientEarth*, alle persone fisiche spetta, nel caso in cui siano direttamente colpite dal superamento dei valori limite relativi alla qualità dell'aria (e sempreché ne ricorrano i relativi presupposti), un diritto soggettivo all'integrazione di un piano sulla qualità dell'aria ai sensi dell'Art. 23 della Direttiva sulla qualità dell'aria ambiente considerato insufficiente (nel caso: emanazione di un programma ai sensi del § 9 IG-L – Legge per la tutela dalle immissioni – Aria), oppure all'emanazione di un regolamento contenente un piano per la qualità dell'aria che si basi su detta Direttiva.

22.6.2015, 2015/04/0002; 4.8.2015, Ra 2014/06/0044; il procedimento sulla valutazione dell'impatto ambientale non dispiega effetti vincolanti nei confronti dei vicini:
Dalla sentenza della CGUE Rs C-570/13, *Gruber*, deriva che la CGUE valuta la decisione di non effettuare alcuna verifica di impatto ambientale alla stregua di una decisione, azione od omissione ai sensi dell'Art. 11 della Direttiva 2011/92/EU. Secondo la sentenza della CGUE, le disposizioni dell'Art. 11 della Direttiva 2011/92 circa la possibilità di impugnazione da parte del pubblico colpito dalle decisioni, azioni od omissioni che rientrino nella presente Direttiva, non devono essere interpretate restrittivamente. Si deve piuttosto perseguire l'obiettivo di garantire al pubblico un ampio diritto di accesso alla tutela giudiziale. In tal senso la figura del vicino in quanto facente parte del pubblico, nel procedimento di

autorizzazione di un impianto industriale, presenta caratteristiche che lo rendono portatore di un interesse legittimo ai sensi del diritto nazionale, e dunque soggetto legittimato a ricorrere in giudizio quando non sia stata effettuata la verifica di impatto ambientale. Dato che i vicini ai sensi del GewO (Ordinamento sulle attività professionali) non hanno la possibilità, secondo l'ordinamento nazionale – § 3 comma 7 UVP-G (Legge sulla valutazione dell'impatto ambientale) – di figurare come parti in causa nel procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, la presente decisione dell'amministrazione di non effettuare alcuna verifica di impatto ambientale non ha effetti diretti nei confronti di detti vicini (2015/04/0002). Lo stesso vale per i "vicini" ai sensi dell'Ordinamento edilizio del Tirolo del 2011 (Ra 2014/06/0044).

3.9.2015, Ro 2015/21/0032; diritto al gratuito patrocinio nel procedimento amministrativo fondato direttamente sul diritto UE: Nei casi in cui una decisione sia emanata "in esecuzione del diritto UE" ai sensi dell'Art. 51 comma 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, l'Art. 47 della Carta medesima garantisce un diritto al gratuito patrocinio (desumibile direttamente da tale disposizione) che deve essere rispettato dal Tribunale amministrativo nel momento in cui ricorrano determinati presupposti (vedi CGEU Rs C-279/09 *DEB*, secondo la quale la questione della concessione del gratuito patrocinio garantito dal diritto UE deve essere valutata di caso in caso alla luce dei seguenti criteri: fondata possibilità di vittoria dell'attore, importanza della causa per il medesimo, complessità della normativa vigente e delle norme processuali applicabili, nonché la capacità dell'attore di difendere efficacemente – egli stesso – la propria causa.) Se all'interno dell'ordinamento statale tale diritto non trova ancora alcuna base giuridica (ciò accade attualmente in Austria, vedi sopra VfGH – Corte Costituzionale – 25.6.2015, G7/2015), esso deve essere concesso direttamente sulla base dell'Art. 47 comma 3 della Carta dei diritti fondamentali.

8.9.2015, Ra 2015/18/0113; obbligo di verifica dettagliata in Ungheria relativamente al procedimento *ex* Dublino III: Relativamente all'Ungheria la Corte Amministrativa Suprema (VwGH) ritiene non più valida la "presunzione di sicurezza" ex § 5 comma 3 AsylG (Legge sulla concessione dell'asilo politico) a causa della nuova situazione che notoriamente si è venuta a creare in seguito alle fondate critiche espresse dai partiti che chiedono una revisione della normativa in materia. Sarebbe dunque stato legittimo aspettarsi che la Corte Amministrativa Federale (BVwG) affrontasse l'attuale situazione in Ungheria sulla base di studi effettuati in tempi brevi e che tenessero conto dei nuovi sviluppi,

per poi decidere circa la questione se ci si trovi di fronte a carenze sistemiche o se non sia necessario un intervento diretto dell'Austria al fine di impedire violazioni di diritti umani ai sensi dell'Art. 3 della CEDU (o dell'Art. 4 della Carta dei diritti fondamentali).

Tribunale amministrativo del Land Tirolo

18.09.2015, LVwG-2015/39/1683-6; atto nullo; provvedimento; forma scritta; emanazione:
Negli uffici amministrativi organizzati in modo monocratico, è responsabile dell'atto ai sensi del § 18 comma 4 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario) in ogni caso chi, essendo titolare dell'organo in questione, abbia preso la decisione tramite autorizzazione (interna) al compimento dell'atto (*ex* § 18 comma 3 AVG). Nel caso in questione l'autorizzazione interna è stata data dal Sindaco in qualità di titolare dell'organo; questi tuttavia non compariva chiaramente nell'atto quale responsabile di esso. Il fatto che il nome del Sindaco quale organo pubblico agente compaia nel dispositivo non rende superfluo riportare il suo nome separatamente in qualità di responsabile dell'atto. Quando tuttavia venga a mancare così uno degli elementi fondamentali dell'atto scritto ai sensi del § 18 comma 4 AVG, l'atto è assolutamente nullo, non ha valore di provvedimento e non è nemmeno impugnabile in quanto tale.

15.09.2015, LVwG-2015/35/2023-1; prestazione provvisoria di garanzia, decadenza, impossibilità della persecuzione penale:
Nel caso di specie non era stata ancora comminata una pena passata in giudicato. La dichiarazione di decadenza di una prestazione provvisoria di garanzia per l'impossibilità di eseguire la pena presuppone tuttavia che la pena sia stata già inflitta. Poiché, oltre a ciò, nel caso di specie l'esecuzione di un procedimento penale è senza dubbio possibile, dato che l'indagato, il quale non ha la cittadinanza austriaca e la cui residenza usuale è all'estero, è rappresentato in giudizio da un avvocato austriaco, la pronuncia della decadenza non poteva ancora essere effettuata in quel momento.

09.09.2015, LVwG-2015/26/1244-3; informazioni ambientali:
Un ufficio cui incomba l'obbligo di fornire informazioni – com'è un Ufficio Distrettuale ("Bezirkshauptmannschaft") – non è (più) obbligato a fornire informazioni ambientali quando la relativa richiesta riguardi informazioni ambientali che siano già note al richiedente; in tal caso la richiesta di informazioni ha carattere di abuso.

04.09.2015, LVwG-2015/35/1819-2; StVO (Codice della strada),

divieto di guida in orario notturno, veicoli pesanti, classe di emissione, certificato di riduzione delle emissioni acustiche ("Lärmarmzertifikat"), doppia persecuzione penale:
Secondo quanto asserito dal ricorrente nel caso di specie, il divieto di guida ai sensi dell'IG-L (Legge per la tutela dalle immissioni – Aria) deve essere considerato norma speciale prevalente su quelle del StVO (Codice della strada); pertanto la pena comminata per violazione del § 42 comma 6 StVO deve essere considerata illegittima; tale asserzione è però infondata. Le fattispecie penali amministrative qui contemplate non sanzionano lo stesso illecito. Mentre le norme dell'IG-L sono ispirate in primo luogo alla tutela ambientale e tendono quindi a realizzare una determinata qualità dell'aria ambiente, l'obiettivo del § 42 comma 6 StVO è soprattutto quello di tutelare la popolazione dall'inquinamento acustico notturno. Non si può ritenere che un illecito ricomprenda in ogni riguardo il profilo di illegittimità dell'altro illecito, escludendo la necessità di un'ulteriore sanzione penale.

03.09.2015, LVwG-2015/26/1947-2, LVwG-2015/26/1948-2; piano regolatore, progetto urbanistico, idoneità ad essere parte del procedimento:
Nel procedimento di autorizzazione da parte delle autorità di sorveglianza riguardo alla proroga di un progetto urbanistico, il Comune ha l'idoneità a rivestire la qualifica di parte. Nessun'altra soluzione è possibile, a giudizio del collegio giudicante, per il procedimento di modifica del progetto locale urbanistico. Allo stesso modo, anche in relazione al procedimento di sorveglianza riguardante la modifica del piano regolatore, si deve constatare che l'idoneità a rivestire la qualifica di parte in tale procedimento spetta unicamente al Comune: ne va infatti di un provvedimento amministrativo generale di quest'ultimo, dato che il procedimento di autorizzazione da parte dell'autorità di sorveglianza riguarda esclusivamente il rapporto tra Comune e autorità di sorveglianza.

27.08.2015, LVwG-2015/43/1505-2; Diritti spettanti ai vicini nel procedimento di concessione edilizia, incompletezza della richiesta di concessione, rispetto del Regolamento su garage e posti macchina:
Dato che il procedimento di concessione edilizia è un procedimento avente ad oggetto l'approvazione di un progetto, il vicino non ha diritto alla "completezza" dei documenti del progetto, se non nell'ambito del progetto del richiedente la concessione. Il rispetto del Regolamento comunale su garage e posti macchina non può essere fatto valere giudizialmente dal vicino ai sensi del § 26 comma 3 TBO (Ordinamento sull'edilizia del Tirolo) del 2011; allo stesso modo, nemmeno la situazione del traffico sulla strada

pubblica è a disposizione del pubblico.

11.08.2015, LVwG-2015/23/1900-1; notifica all'estero della sentenza di condanna penale:
La finalità dell'Art. 5 della Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale all'interno dell'Unione Europea, riguardo alla spedizione e notifica di atti giudiziari all'estero, è che il destinatario del documento riceva notizia del contenuto del medesimo. Se quindi una mera presa in consegna del documento conducesse a una sanatoria della violazione dell'obbligo di traduzione dell'atto, la finalità della Convenzione di assistenza giudiziaria non verrebbe realizzata. La mancata traduzione del documento da notificare quando essa – come si dà nel caso di specie – sia prevista da una convenzione internazionale, comporta l'incompletezza del documento, e una sanatoria di detto difetto di notifica ai sensi del § 7 ZustG (Legge sulle notifiche giudiziali) non è possibile. Tale risultato è auspicabile anche in considerazione del diritto al giusto processo tutelato dall'Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali e dall'Art. 6 comma 3 lett. a CEDU.

21.07.2015, LVwG-2015/31/1260-1; idoneità fisica e psichica alla guida, perplessità fondate:
Alcune tipiche violazioni amministrative e le divergenze di opinione che ne derivano con gli organi di sorveglianza non sono ancora sufficienti a fondare serie perplessità riguardo alla previsione di un'idoneità fisica e psichica alla guida di autovetture.

04.05.2015, LVwG-2014/40/3370-4; registrazione successiva di domicilio per fini non lavorativi:
Nel caso di alloggi di servizio si presume che essi siano atti a soddisfare un'esigenza abitativa duratura. Il loro utilizzo nel tempo libero o a fini di ristoro è in ogni caso escluso dalla generale esperienza. Ai sensi del § 17 comma 1 ROG Tir (Legge urbanistica del Tirolo) il domicilio a fini non lavorativi deve essere utilizzato "anche in seguito come tale". In ragione della formulazione univoca di tale disposizione (cfr. "anche in seguito") il domicilio deve essere utilizzato per scopi non lavorativi per lo meno nel giorno della registrazione dell'inquilino. La legge attuale non contempla un ipotetico ed eventuale utilizzo futuro quale domicilio per fini non lavorativi.

ITALIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

http://www.cortecostituzionale.it/actionPron

uncia.do

Ordinanza n. 116/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17, e 14, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell' art. 1, comma 380, lettere b), f), h) ed i), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), e degli artt. 2-bis, comma 2, e 3, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, promossi dalle Provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Sentenza n. 120/2015:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26 (Ratifica dell'accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori), e degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto), in relazione, per tutte le norme indicate, all'art. 10 dell'«Accordo tra Provincia autonoma di Trento e Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico attualmente in essere interessanti il territorio della Provincia autonoma di Trento e della Regione del Veneto», sottoscritto disgiuntamente il 25 ed il 29 novembre 2005, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 104 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Ordinanza n. 121/2015:

Giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 448, da 454 a 466 e 472, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Sardegna.

Sentenza n. 125/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale: nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento è incostituzionale l’art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, che ridefinisce, diminuendolo, il numero dei posti letto per abitante al fine del contenimento della spesa sanitaria. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, la ridefinizione del numero dei posti letto fruibili va ricondotta alle materie della «tutela della salute» e del «coordinamento della finanza pubblica». Tali interventi non costituiscono enunciati generali riconducibili alla categoria dei principi fondamentali della materia, ma pongono in essere una disciplina di dettaglio, che non rientra nell’ambito competenziale dello Stato.

Ordinanza n. 172/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 15, 16, 17 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento.

Ordinanza n. 203/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 2014, n. 5, promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento.

Ordinanza n. 208/2015:
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Ordinanza n. 213/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 3, ultimo periodo, e 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori

misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, promossi dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Sentenza n. 214/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento.

Ordinanza n. 224/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE**Legislazione provinciale**

Legge provinciale n. 7 del 14/07/2015:
Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità
B.U. del 21/7/2015 n. 29

Legge provinciale n. 8 del 14/07/2015:
Modifiche di leggi provinciali nei settori artigianato, industria, commercio, servizi, urbanistica ed altre disposizioni
B.U. del 21/7/2015 n. 29

Legge provinciale n. 13 del 29/09/2015:
Modifiche della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, recante "Norme sulle telecomunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione"
B.U. del 6/10/2015 n. 40

Legge provinciale n. 14 del 12/10/2015:
Disposizioni sulla partecipazione della Provincia autonoma di

Bolzano alla formazione e all’attuazione della normativa dell’Unione europea
B.U. del 20/10/2015 n. 42

Giurisprudenza amministrativa Le sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.

Sentenza n. 291/2015:
Ricorso n. 413/2014 di J. G. Fleischmann e “Gasthof zum See des Fleischmann Marcel & Co. KG“ contro la Provincia Autonoma di Bolzano e contro l’albergo „Enzianhütte“ di Hanny Günther & Co. KG per l’annullamento della deliberazione n. 1175/2014 della Giunta Provinciale riguardo all'annullamento in autotutela della concessione del contributo per la costruzione della centrale idroelettrica nel Comune di Martello.
Il ricorso è infondato e viene rigettato, visto che tramite la deliberazione n. 1175/2014 la Pubblica Amministrazione era competente a revocare il contributo concesso ingiustificatamente al ricorrente dieci anni fa, siccome quest'ultimo non presentava i requisiti richiesti per il ricevimento del contributo, dunque è fondato l'interesse pubblico a chiedere la restituzione del contributo di € 179.943,00 ingiustificatamente concesso al ricorrente, anche se nel frattempo sono passati 10 anni.

Sentenza n. 279/2015:
Ricorso n. 399/2014 del ricorrente (ex appartenente alla Polizia di Stato dal 1985 al 2012) contro il Ministero dell'Interno per l'accertamento dell'esistenza di atti dannosi in forma di "mobbing" da parte di funzionari dell'Amministrazione e in seguito per il risarcimento del danno non patrimoniale pari a € 1.537.203,32 e del danno patrimoniale di € 249.577,71.
Il ricorso va respinto, perché dall'esame delle condotte descritte emerge che non si tratta del c.d. "mobbing", quindi di "comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici", durevoli nel tempo e finalizzati alla "persecuzione o alla vessazione del lavoratore" che producono degli effetti lesivi alla salute psicofisica di quest'ultimo, ma che si tratta di una semplice situazione conflittuale, la quale conferma l'insussistenza dell'illecito "mobbing" rendendo quindi infondata la domanda risarcitoria del ricorrente.

Lodo arbitrate n. 177/2015:
Ricorso n. 33/2011 proposto da Unione Sindacale SGB CISL della Provincia Autonoma di Bolzano, contro la Provincia Autonoma di Bolzano e l'Unione dei Sindacati Autonomi Sudtirolesi ASGB USAS avverso il silenzio del Consiglio della Provincia Autonoma in ordine

all'istanza di revoca e di revisione dell'accertamento ex. Art. 9, comma 3 del d.P.R n. 58/1978 della maggiore rappresentatività del sindacato provinciale ASGB USAS.
L'istituto del sindacato etnico maggiormente rappresentativo è stato introdotto come strumento di tutela nel 1978, quando avvenne anche l'unico accertamento avutosi finora con la conseguente attribuzione di questo status in favore dell'ASGB USAS. Condizione per la nomina è la verifica che l'associazione sia costituita esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti ai gruppi linguistici tedesco e ladino e che vi ci sia la maggiore rappresentatività tra le organizzazioni così costituite, due presupposti che secondo questo stesso Tribunale devono essere riaccertati al fine del mantenimento di questo status.
L'istanza presentata dal ricorrente il 18.06.2010 davanti al Consiglio provinciale mirava ad attivare l'esercizio ex novo del potere di accertamento di cui all'art. 9 comma 3 del d.P.R. n. 58/1978 per riaccertare la maggiore rappresentatività etnica del sindacato in modo che non possa essere ricoperto questo status sine die dallo stesso sindacato. Inoltre il ricorrente ha rilevato i motivi e gli elementi essenziali dai quali sorgerebbe il suo interesse qualificato alla proposizione dell'istanza in questione.
Il ricorso del sindacato ricorrente è stato accolto e il silenzio del Consiglio della Provincia Autonoma è stato dichiarato illegittimo obbligando quest'ultimo a provvedere sull'istanza presentata dal ricorrente entro il termine di 180 giorni, visto che l'interesse legittimo del ricorrente a proporre detta istanza davanti al Consiglio provinciale di Bolzano è attuale e che è necessario dunque un nuovo accertamento dei requisiti del sindacato etnico maggiormente rappresentativo da parte del Consiglio provinciale di Bolzano.

Sentenza n. 297/2015:
Ricorso n. 131/2014, proposto da Hotel Tirol des Unterthurner Stefan & Co. KG contro il Comune di Scena nei confronti di Società Südtiroler Baugesellschaft Srl e M. Mair ed E.R. Mair per l'annullamento di vari atti tra cui la concessione edilizia n. 30/2014 e la delibera comunale 2/14 (approvazione del piano di attuazione), i quali due provvedimenti sono stati gli unici ad essere impugnati tempestivamente.
Il ricorso viene accolto parzialmente ed in seguito viene annullato la concessione edilizia n. 30/2014 in quanto è stata illegittimamente aumentata del 15% la cubatura della costruzione edilizia da parte dei controinteressati a titolo di bonus cubatura, il quale però spetta solo alle costruzioni esistenti in funzione di un incentivo al risanamento e alla riqualificazione energetica e non alle nuove costruzioni come a quella progettata dai controinteressati (art. 127

l.p. n. 13/1997).
Per quanto riguarda invece la delibera 2/2014, il ricorso viene rigettato in ragione che è stato redatto uno "studio di pianificazione concreto riguardante l'architettura ed il paesaggio", contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente.

Sentenza n. 307/2015:
Ricorso n. 139/2015 proposto da J.S. Gurschler contro la Provincia Autonoma di Bolzano e il Comune di Silandro nei confronti dell'Amministrazione Separata dei Beni in Uso Civico di Covelano, con l'intervento di Covelano Marmi srl per l'ottemperanza della sentenza passata in giudicato di questo Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa- Sezione autonoma di Bolzano n. 61/2015 ed in seguito per la dichiarazione di nullità del provvedimento dell'Assessore provinciale per le foreste prot. n. 32.0/84.07.4/326187 dd. 29/05/2015, il quale autorizzava il trasporto del marmo dalla cava di Covelano a valle sulla strada del ricorrente per il biennio 2015-2016 senza aver chiesto il consenso del ricorrente Gurschler, e quindi violando il giudicato sopra citato. Il ricorso viene accolto e di seguito è dichiarata la nullità del provvedimento impugnato, visto che la Pubblica Amministrazione ha violato ed eluso il giudicato alla sentenza n. 61/2015, il quale annullava l'autorizzazione per la stagione 2014 della P.A. per il trasporto di blocchi di marmo dalla cava della soc. Covelano Marmi srl sulla strada del ricorrente al fondovalle. Non vale l'obiezione che il giudicato n. 61/2015 riguarderebbe soltanto un provvedimento già scaduto, non avendo dunque nessun effetto sul futuro, ma l'esatto contrario: l'effetto conformativo di una sentenza passata in giudicato vincola la futura attività della Pubblica Amministrazione. Di seguito, l'autorizzazione per il biennio 2015-2016 non è un atto autonomo ma è soggetta all'esito della precedente sentenza passata in giudicato, trattandosi del medesimo vizio.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provinciale

Legge provinciale 17 giugno 2015, n. 11:
Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente

Legge provinciale 17 giugno 2015, n. 12:
Disposizioni in materia di scuole musicali: sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 e integrazione della legge provinciale sulla scuola 2006

Legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13:
Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco

Legge provinciale 22 luglio 2015, n. 14:
Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativamente ad assunzioni di personale del comparto scuola

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15:
Legge provinciale per il governo del territorio

Legge provinciale 16 ottobre 2015, n. 16:
Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Giurisprudenza amministrativa

Ordinanza n. 129/2015:
Ricorso di Impresa Mazzotti Romualdo S.p.a. contro Provincia autonoma di Trento e nei confronti di Gruppo Adige Bitumi S.p.a., per l'annullamento della determinazione del Dirigente il Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento n. 109, del 4.11.2014, ad oggetto: “Confronto concorrenziale per l'affidamento a cottimo della fornitura, franco impianto di produzione, di conglomerato bituminoso […]. Annullamento dell'affidamento disposto a favore dell'impresa prima in graduatoria e conseguente affidamento alla seconda in graduatoria”. In particolare, il TRGA ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’art. 8, primo comma, n. 1) e n. 17), dello Statuto speciale d’autonomia, e all’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 23 ottobre 2014, n. 9. La disposizione sottoposta al giudizio della Corte costituzionale ha introdotto l’art. 35 ter nella l.p. n. 26 del 1993, il quale recita: “nei casi di mancanza, di incompletezza e di ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base a questa legge o ad altre disposizioni di legge applicabili, al regolamento di attuazione, al bando o al disciplinare di gara, si applica la normativa statale. Se il concorrente procede alla presentazione, all'integrazione o alla regolarizzazione nel termine di tre giorni dal ricevimento della richiesta, non è tenuto al pagamento della sanzione”; il comma 2 dell’art. 17 ha nondimeno stabilito che il nuovo art. 35 ter “si applica solo alle procedure i cui bandi sono pubblicati o le cui lettere di invito sono inviate successivamente alla

data di entrata in vigore di questa legge” (ossia dopo il 29 ottobre 2014).

Sentenza n. 149/2015:
Ricorso di Giorgio Bertotti contro la Provincia di Trento e il Ministero della salute, per l'annullamento del provvedimento implicito pronunciato on line attraverso la piattaforma tecnologica del Ministero della Salute, con cui non è stata ammessa la partecipazione del Dr. Bertotti al concorso straordinario per l'assegnazione delle farmacie disponibili nella Provincia Autonoma di Trento. Si afferma che è illegittimo il provvedimento pronunciato on line attraverso la piattaforma tecnologica predisposta su base nazionale in quanto al sistema informatico nazionale risultava l'aspirante già avesse chiesto di partecipare ad analoghe selezioni in altre due regioni, ma con domande inammissibili, e tale circostanza avrebbe dovuto essere in ogni caso apprezzata dal responsabile del procedimento presso l'amministrazione provinciale. – Annullamento parziale.

Sentenza n. 240/2015:
Ricorso di Giordana Droghei contro Provincia Autonoma di Trento, Università degli Studi di Trento, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Istituto comprensivo “Trento 1”, per l'annullamento della graduatoria d’istituto e del relativo provvedimento. Il TRGA Trento dichiara il proprio difetto di giurisdizione in quanto la materia della giusta posizione o collocazione nelle graduatorie provinciali d’insegnamento per il conferimento di incarichi o supplenze rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

Sentenza n. 389/2015:
Ricorso del Comune di Vezzano contro la Provincia autonoma di Trento e nei confronti di Hydro Dolomiti Enel S.r.l., Enel S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A., per l'annullamento delle rendite catastali provvisorie e del presupposto "Accordo fra il Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento e le Società Concessionarie di impianti per la produzione di energia idroelettrica", sottoscritto il 18.05.2011, dove sono indicati gli elementi estimali per centrali idroelettriche e altri indicatori per la determinazione della rendita catastale per ciascun immobile, a favore del Comune amministrativo posto sul percorso degli impianti per la produzione di energia idroelettrica. Il medesimo ricorso è inoltre proposto per la condanna alla correzione/rideterminazione delle rendite catastali delle società proprietarie/concessionarie degli impianti per la produzione di energia idroelettrica e/o già firmatarie dell'Accordo. Il TRGA Trento dichiara la carenza di giurisdizione del giudice

amministrativo, indicando il giudice tributario come adeguata sede giurisdizionale per le controversie aventi ad oggetto gli atti di attribuzione delle rendite catastali definitive.

NEWS

Il professore associato Karlo Basta (Dipartimento di Scienze Politiche, Memorial University of Newfoundland St. John's, Canada) è stato insignito del premio della giuria internazionale della quarta edizione dell' ”EURAC Federal Scholar in Residence Program”.
L’11 febbraio 2016 dalle ore 17 il professore Karlo Basta (Dipartimento di Scienze Politiche, Memorial University of Newfoundland St. John's, Canada) terrà la relazione “Toward a Positive Theory of Multinational Federalism: Identifying Gaps in the Scholarship and Pointing to Future Lines of Inquiry” all’EURAC nella Conference Hall.

EURAC Federal Scholar in Residence 2017 – SCADENZA ISCRIZIONI: 1 luglio 2016!
L’Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell’EURAC ha bandito l’assegno di ricerca EURAC Federal Scholar in Residence 2017. Il programma è rivolto a ricercatori, studenti post graduate e operatori del diritto con esperienze in ambito professionale e universitario nello studio comparato del federalismo e del regionalismo. Sono aperte le iscrizioni all’EURAC Federal Scholar in Residence Program 2017. Gli interessati possono inviare un paper in una lingua a scelta fra inglese, tedesco, italiano, francese o spagnolo entro il 1 luglio 2016. Per informazioni sull’EURAC Federal Scholar in Residence Program si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar.

EVENTI

Winter School on Federalism and Governance
Dal 1 al 12 febbraio 2016 si terrà la settima Winter School Federalism and Governance. L’edizione del 2016 ha come tema “Conflict and Cooperation in Federal Systems“. La prima settimana si svolgerà all’Università di Innsbruck, la seconda all’EURAC a Bolzano. Per ulteriori informazioni vedasi:
www.eurac.edu/winterschool

Rassegna “L’autonomia dell’Alto Adige: oggi – domani?” in biblioteca EURAC il 04.12.2015, ore 18.00-19.00: *L’esempio del Parco dello Stelvio: Governance multilivello nel territorio alpino – utopia o realtà?*
Discute con il pubblico: Marco Onida, Commissione Europea –

Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana; già segretario generale della Convenzione delle Alpi. Modera: Mariachiara Alberton, Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell'EURAC.

Rassegna "L'autonomia dell'Alto Adige: oggi – domani?" in biblioteca EURAC il 15.01.2015, ore 18.00-19.00:
Il nuovo Senato una seconda camera federale – finzione o realtà?
Discute con il pubblico: Claudio Tucciarelli, consigliere parlamentare della Camera dei deputati
Modera: Francesco Palermo, direttore dell'Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell'EURAC.

Convegno Internazionale di Studi "Il formante dottrinale nella costruzione del formante giurisprudenziale: una riflessione sul ruolo della dottrina nel diritto pretorio", Verona, 4-5 dicembre 2015, Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi di Verona.

Convegno "ACCOGLIENZA NELL'EMERGENZA. Il ruolo degli enti territoriali nella gestione del fenomeno migratorio"
Trento, 30 novembre 2015 (Università, Facoltà di Sociologia, Via Verdi, aula Kessler)
Sulla base del binomio accoglienza-emergenza, il convegno mira a delineare forme e sviluppi del fenomeno migratorio contemporaneo all'interno dei territori dell'Euregio, dedicando particolare attenzione ai profili giuridici. A questo scopo, gli interventi della giornata di studio si svilupperanno lungo tre direttive: (a) la ricostruzione del quadro generale internazionale, europeo e nazionale all'interno del quale si collocano le politiche locali; (b) l'indagine dei principali settori di intervento degli enti territoriali nella gestione emergenziale del fenomeno, analizzati in ottica trasversale; (c) l'analisi, alla luce dell'inquadramento generale, delle prassi e delle politiche messe in atto nei territori dell'Euregio.
Il convegno è organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento in collaborazione con l'Associazione Euroregionale per il Diritto Pubblico Comparato ed Europeo e con il sostegno finanziario di quest'ultima e del GECT Tirolo-Alto Adige/Südtirol-Trentino (https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/7091/accoglienza-nellemergenza).

NOVITÀ EDITORIALI

Alber Elisabeth/Trettel Martina (cur), Partecipazione e democrazia partecipativa nell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino:

riflessioni ed esempi, Bolzano (EURAC Book) 2015.

Bertel Maria, Surgimiento de identidades regionales en la normatividad regional del Perú. Un análisis legal, BIRA - Boletín del Instituto Riva-Agüero 37 (2014), 207 ff (http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/boletinira/article/view/13018).

Busatta Lucia, La cittadinanza della salute nell'Unione Europea: il fenomeno della mobilità transfrontaliera dei pazienti, dalla libera circolazione alla dimensione relazionale dei diritti, DPCE online 2015-3 (http://www.dpce.it/wp-content/uploads/2015/11/A6-Busatta.pdf).

Gamper Anna/Bußjäger Peter (cur), Demokratische Innovation und Partizipation in der Europaregion, Wien (nap) 2015.

Gamper Anna, Administrative Law, in: Christoph Grabenwarter/Martin Schauer (cur), Introduction to the Law of Austria, Alphen (Wolters Kluwer) 2015, 19 ss.

Gamper Anna, "Explicit" Interpretation in Comparative Constitutional Law, in: Luigi Melica/Luca Mezzetti/Valeria Piergigli (cur), Studi in Onore di Giuseppe de Vergottini, Bd 1, Padua (Wolters Kluwer/Cedam) 2015, 417 ss.

Gamper Anna, Ni la force, ni la rigueur? Judicializing Direct Democracy, Percorsi Costituzionali 2015, 125 ss.

Gamper Anna, Weltkulturerbe Verfassung, in: Giovanni Biaggini/Oliver Diggelmann/Christine Kaufmann (cur), Polis und Kosmopolis - FS Daniel Thürer, Zürich/Baden-Baden (Dike/Nomos) 2015, 183 ss.

Gruppo di lavoro per gli accordi ai sensi dell'Articolo 15a B-VG (Legge Costituzionale Federale) dei servizi costituzionali della Federazione e dell'Ufficio per i rapporti tra i Länder federali (cur), Gli accordi ai sensi dell'Articolo 15a B-VG, Wien (nap) 2015.

Guella Flavio, Le garanzie per le minoranze linguistiche nel sistema elettorale c.d. Italicum, Rivista AIC, 3/2015, 1 ss (http://www.rivistaaic.it/le-garanzie-per-le-minoranze-linguistiche-nel-sistema-elettorale-c-d-italicum.html).

Hofmann Rainer et al. (cur), Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten: Handkommentar, Baden-Baden (Nomos) 2015 (con commenti agli articoli da parte di Alber Elisabeth, Kössler

Karl, Woelk Jens).

Malloy Tove/Palermo Francesco (cur), Minority Accommodation through Territorial and Non-territorial Autonomy, Oxford (Oxford University Press) 2015.

Obwexer Walter/Happacher Esther/Baroncelli Stefania/Palermo Francesco (cur), L'impatto del diritto dell'Unione Europea sull'autonomia dell'Alto Adige/Südtirol, Napoli (ESi) 2015.

Penasa Simone, Responsabilità per omissione delle autorità nazionali? Le condizioni della detenzione della persona gravemente disabile come causa potenziale di violazione dell'art. 3 CEDU - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: Helhal c. Francia, sez. V, 19 febbraio 2015, DPCE online 2015-2 (http://www.dpce.it/wp-content/uploads/2015/07/20152-8e-Penasa.pdf).

Ranacher Christian, L'amministrazione generale dello Stato nei Länder quale organizzazione governativa efficiente – Elogio di un progetto tuttora attuale, JRP 2015, 199 ss.

Strazzari Davide, Obblighi di integrazione linguistica e immigrazione: un sostanziale "via libera" dalla Corte di Giustizia – Corte giust. Seconda Sezione, sent. 4 giugno 2015, Causa C-579/13, P. e S. c. Commissie Sociale Zekerheid Breda, DPCE online 2015-3 (http://www.dpce.it/wp-content/uploads/2015/11/C7-Strazzari.pdf).

Trettel Martina/Klotz Greta (cur), Gruppo POP! Bolzano, Democrazia partecipativa: una guida per amministratori locali dell'Alto Adige/Südtirol, Bolzano (EURAC Research) 2015.

Copyright © 2015

cancellazione newsletter | cambiare abbonamento

Newsletter No.: 1/2015
relativa al periodo: 12/2014 - 5/2015

www.jus-euroregionale.org

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti

AUSTRIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte di giustizia amministrati
Tribunale amministrativo regionale del Tirolo

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa

EVENTI
NOVITÀ EDITORIALI

Contatto Euroregionale Vereinigung für vergleichende öffentliches Recht und Europarecht / Associazione Euroregionale di Diritto Pubbli Comparato ed Europeo, 2015

Redazione e traduzic
Maria Bertel, Paulina Borowsł Cristina Fraenkel-Haeberle, A Gamper, Agnese di Giorgio, Flavio Guella, Esther Happacl Christian Ranacher, Sigmund Rosenkranz, Jens Woelk. Noi assume responsabilità per le informazioni.

AUSTRIA

Giurisprudenza costituzionale

29.11.2014, G 30/2014; il Tribunale amministrativo deve avere la qualità di parte nei procedimenti ai sensi dell'art. 144 B-VG (Legge federale costituzionale): illegittimità costituzionale del § 83 della VfGG (Legge austriaca sulla Corte Costituzionale):
Oggetto del sindacato della Corte Costituzionale, secondo quanto previsto dall'art. 144 B-VG, non è il procedimento amministrativo ma la decisione del Tribunale amministrativo impugnata. L'art. 144 B-VG si basa sul principio costituzionale secondo il quale la costituzionalità della decisione impugnata è discussa nel procedimento di fronte alla Corte Costituzionale insieme all'organo che ha emanato la decisione in questione. Con ciò si intende che l'organo giudiziario in questione sia chiamato esso stesso ad addurre i motivi a favore della costituzionalità della sua sentenza ed eventualmente anche a favore della costituzionalità delle disposizioni applicate.
Di conseguenza è incompatibile con l'art. 144 B-VG che il legislatore preveda che parti del procedimento costituzionale siano le parti del procedimento di fronte al Tribunale amministrativo contro la cui decisione si ricorre, ma non il Tribunale amministrativo stesso.

2.12.2014, G 148/2014; presupposti per l'ammissibilità del diritto processuale speciale ai sensi dell'art. 136 comma 2 B-VG (Legge federale costituzionale):
La Corte costituzionale (VfGH) in questa decisione ha espresso per la prima volta concetti fondamentali riguardo ai presupposti in base ai quali il legislatore competente in materia possa derogare alle norme contenute nel Codice processuale amministrativo (VwGVG):
Il criterio secondo il quale è possibile legiferare sul procedimento dei Tribunali amministrativi tramite leggi federali o dei Länder quando tali interventi siano "necessari" per disciplinare l'oggetto ai sensi dell'art. 136 comma 2 B-VG corrisponde a quello espresso dall'art. 11 comma 2, frase finale della B-VG. Norme in deroga al VwGVG dunque possono essere emanate solo se esse siano "assolutamente necessarie" alla disciplina dell'oggetto (giurisprudenza costante relativa all'art. 11 comma 2 B-VG, che può essere applicata

Sponsorizzato da



analogicamente all'art. 136 comma 2 B-VG).
Le disposizioni in deroga sono inoltre ammissibili solo se non siano in contraddizione con altre disposizioni costituzionali, ad esempio con il principio dello stato di diritto e quello che ne deriva dell'effettività della tutela giuridica (cfr. le decisioni della Corte Costituzionale VfSlg 15.218/1998, 17.340/2004); a tal proposito nemmeno la disciplina dell'art. 136 comma 2 ultima frase della B-VG ha apportato modifiche. Per tale motivo una norma contenuta nel § 77 comma 2 della Legge sulla pubblica sicurezza, riguardante l'esclusione generale dell'effetto sospensivo nei ricorsi contro il rilevamento dei dati personali e biometrici, era da considerarsi "non necessaria" e dunque incostituzionale. Dato che il Tribunale amministrativo di un Land non è autorizzato a riconoscere l'effetto sospensivo in un procedimento contro l'ordine scritto di rilevamento dei dati personali, chi ne sia colpito è costretto ad accettare lo svolgimento del rilevamento dei dati, almeno in via provvisoria, anche nel caso in cui, nel caso concreto, tale invasione della sua sfera giuridica sia da ricondursi in teoria a una decisione illegittima da parte dell'autorità. Tale disciplina attribuisce alla persona che necessita di tutela giuridica unilateralmente un serio rischio fino alla concessione definitiva della tutela che gli spetta, in un ambito particolarmente sensibile che riguarda i suoi diritti fondamentali.

9.12.2014, B 891/2013 e altri; è costituzionale il § 40 comma 6 seconda frase della TFLG (Legge catastale del Land Tirolo) 1996:
Il fatto che la legge, al § 40 comma 6 seconda frase della TFLG del 1996, preveda la divisione a metà dei ricavati derivanti da utilizzo parallelo del c.d. "Teilwald" (bosco suddiviso), che comporta la limitazione dell'utilizzo per i titolari dei singoli diritti che ne derivano, non solleva perplessità riguardo al rispetto del principio di uguaglianza e del fondamentale diritto alla proprietà, dato che la divisione a metà di tali ricavati è in armonia con l'intero sistema di rapporti giuridici tra proprietario fondiario e titolari di diritti da "Teilwald" derivante da quelle norme della TFLG del 1996 che si riferiscono al "Teilwald" e ai diritti da esso derivanti (cfr. VfSlg 19.800/2013). Gli utilizzi che impediscano i diritti sul "Teilwald" sono inammissibili oppure conducono a un'estinzione dei medesimi (cfr. § 40 comma 5 della TFLG del 1996); il § 40 comma 6 seconda frase in tal caso non si applicherà. In caso di utilizzi paralleli che pregiudichino soltanto un diritto di utilizzo sul bosco già esistente, si darà luogo alla divisione dei ricavi prevista dal § 40 comma 6. Nel caso in cui un tale diritto non risulti pregiudicato tramite un diverso utilizzo, non vi sarà alcuna divisione dei ricavi.

10.12.2014, G 104/2013; decadenza della tutela del copyright per effetto del rimando a una ÖNORM dichiarata vincolante nel rispetto delle disposizioni regionali sulla pubblicazione delle norme giuridiche:

La ÖNORM B1600 è stata dichiarata vincolante in base alle Regole tecniche per l'edilizia del 2008 ai sensi del § 5 della NormenG (Legge austriaca sugli standard tecnici) del 1971. Secondo le disposizioni regionali relative alla pubblicazione di norme giuridiche, applicabili a questo caso, non era necessaria, per la ÖNORM dichiarata vincolante, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Land, vale a dire sul "Bote für Tirol".
Il contenuto della ÖNORM B1600 non è stato pubblicato dal legislatore quando essa è stata dichiarata vincolante. Ciononostante il legislatore ha fatto proprio il suo contenuto, in pratica, facendo rimando ad essa e dichiarandola vincolante. Alla luce della decisione della Corte costituzionale VfSlg.14.668/1996 la riproduzione di detta ÖNORM – anche da parte della società ricorrente – non è impedita dalla disposizione del § 7 della NormenG del 1971 contro cui si ricorre (secondo il cui comma 1 le ÖNORM possono essere messe in circolazione e riprodotte solamente da parte dell'Austrian Standards Institute ASI), e non è nemmeno ammissibile la richiesta di un compenso ai sensi del § 7 comma 2 della NormenG del 1971.

11.12.2014, B 116/2012; l'obbligo di pagamento dei tributi sociali a carico degli edifici che sorgono alla sommità di pozzetti di salvataggio è contrario al principio di uguaglianza:
È irragionevole e quindi contrario al principio di uguaglianza, classificare costruzioni come quella in questione quali edifici ai sensi del § 2 comma 3 della Legge tirolese sui tributi sociali sugli edifici del 2011 (TVAG 2011) sottoponendoli al regime contributivo previsto dalle norme di questa legge. Le costruzioni in parola sono direttamente collegate a tunnel ferroviari e si trovano all'estremità di pozzetti di emergenza che servono a fuoriuscire dalle gallerie. Esse contengono impianti per le telecomunicazioni, centraline elettriche, ventilatori e a volte l'impianto di aerazione del tunnel e altri impianti atti all'abbandono della galleria in caso di emergenza.
Anche se tali costruzioni corrispondono, prendendo alla lettera il § 2 comma 3 della TVAG del 2011, ai requisiti previsti dalla legge, sono le caratteristiche dei tributi disciplinati dalla TVAG del 2011 a impedire che esse possano essere annoverate tra gli edifici sottoposti a tali oneri. La ratio legis è che gli impianti ferroviari possano essere sottoposti agli obblighi tributari solo nel caso in cui il proprietario del fondo tragga utilità dalle infrastrutture presenti in modo da renderli simili agli edifici sottoposti a concessione ai sensi della normativa edilizia del Tirolo. Ciò tuttavia non ricorre nel caso degli edifici in questione, i quali sorgono alla sommità dei pozzetti di salvataggio di un tunnel ferroviario.

3.3.2015, G 181/2014; incostituzionalità dell'attribuzione ai "Rechtspfleger" del Land di decisioni riguardanti sanzioni

amministrative, prevista dalla Legge sul Tribunale amministrativo di Vienna:
La Corte Costituzionale (VfGH) in questa decisione ha avuto per la prima volta la possibilità di esprimersi riguardo alle competenze che possono essere attribuite, presso i nuovi Tribunali amministrativi, ai cosiddetti “Rechtspfleger”, persone non appartenenti alla magistratura ma dotate di una specifica formazione.
Con riguardo alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, la competenza a decidere spettante ai “Rechtspfleger”, anteposta al procedimento davanti al giudice competente del Tribunale amministrativo (circa la carenza di qualifica come organo giudiziario dei “Rechtspfleger cfr. la decisione della Corte costituzionale VfSlg 19.825/2013), il cui obiettivo precipuo è un aumento dell’efficienza nel procedimento amministrativo, è ammissibile alla luce dell’art. 6 della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo (CEDU).
La delega a trasferire “singoli” poteri e competenze ai “Rechtspfleger” ai sensi dell’art. 135a B-VG (Legge federale costituzionale) è sottoposta a limiti di natura sia quantitativa che qualitativa.
Al fine di giudicare se un certo tipo di cause sia attribuibile al “Rechtspfleger” da un punto di vista qualitativo, occorre ricordare qual era l’obiettivo della creazione di tale figura. Esso era – ed è ancora – uno “sgravio” del lavoro dei giudici.
Determinati tipi di attività della giurisdizione amministrativa di primo grado sono attribuiti esclusivamente ai giudici dalla Costituzione stessa; tali attività possono essere delegate ai “Rechtspfleger” solo nella misura in cui esse siano delegabili per loro natura. Una attività sarà per sua natura adatta ad essere svolta da un “Rechtspfleger”, in particolare, quando presenti un basso grado di difficoltà o un’alta possibilità di essere standardizzata.
Il principio già enunciato nell’art. 135 B-VG, secondo il quale la giurisdizione amministrativa deve essere esercitata da parte di giudici, non può essere compensato dal solo fatto che nei processi condotti autonomamente dai “Rechtspfleger” vengano attribuiti ai giudici poteri di sorveglianza, di intervento e di indirizzo.La situazione, che caratterizza molti casi di intervento dei “Rechtspfleger” nella giurisdizione ordinaria, in cui oggetto del procedimento è il raggiungimento di una prima decisione, non è tipica dei casi in cui i “Rechtspfleger” agiscano in primo grado nella giurisdizione amministrativa (e nel caso presente non sussiste affatto). La natura del procedimento dinanzi al tribunale amministrativo prevede infatti che esso controlli le decisioni prese dalla pubblica amministrazione, vale a dire, volendo fare un confronto con la giurisdizione ordinaria, che esso operi, da un punto di vista sostanziale, come organo giudiziario vero e proprio. Dunque il “Rechtspfleger” nella giurisdizione amministrativa di primo grado è competente tipicamente (e nel caso

presente assolutamente), come il giudice amministrativo, in casi nei quali il ricorrente sia in cerca di una tutela giuridica nei confronti di una decisione della pubblica amministrazione. Al fine di giudicare se i procedimenti che mirano al controllo delle decisioni della pubblica amministrazione siano idonei per loro natura ad essere espletati interamente dai “Rechtspfleger”, è dunque necessario prendere in particolare considerazione la posizione occupata dal procedimento giurisdizionale amministrativo all’interno del sistema di tutele giuridiche nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione circa un ricorso avverso una sanzione amministrativa (“Straferkenntnis”) non è idonea, per i motivi seguenti, ad essere demandata a un “Rechtspfleger”, ed è quindi in violazione dell’art. 135 e 135a B-VG: di regola il Tribunale amministrativo deve, in tali procedimenti amministrativi, acquisire e valutare materiale probatorio nell’ambito di un dibattimento orale al fine dell’accertamento dei fatti rilevanti, deve giungere a un accertamento relativo alla responsabilità dell’autore della violazione, quindi giudicare sull’importanza del bene giuridico tutelato tramite la sanzione amministrativa e sull’intensità del danno da esso subito tramite la condotta dell’autore della violazione, operando altresì un bilanciamento tra le eventuali circostanze aggravanti ed attenuanti. In tal senso i procedimenti amministrativi di ricorso nei confronti delle sanzioni penali-amministrative non sono idonei, per sua loro, ad essere interamente demandati ai “Rechtspfleger”; solo determinate tipologie di atti da compiersi nell’ambito di un tale procedimento derivante da un ricorso nei confronti di sanzioni amministrative – tra queste non rientra di sicuro lo svolgimento del dibattimento orale – sono idonee ad essere trasmesse ai “Rechtspfleger” (cfr. § 25 VGWG – Legge sul tribunale amministrativo di Vienna). Per questo motivo anche la limitazione al valore di € 1.500, fissato per la sanzione pecuniaria inflitta e incassata dall’autorità amministrativa contro cui è intentato il ricorso, non è idonea di per sé a fondare la costituzionalità della norma contro cui si ricorreva. Tale limitazione di valore inoltre non costituisce di per sé una ragione valida per ritenere che per loro natura atti di questo tipo siano idonei ad essere demandati all’attività dei “Rechtspfleger”.

12.3.2015, E 58/2015; costituzionalità dell’esclusione differenziata dell’efficacia sospensiva dei ricorsi contro le concessioni edilizie ai sensi dell’OÖ BauO (Ordinamento edilizio dell’Alta Austria):
Il § 56 comma 1 Oö BauO (Ordinamento edilizio dell’Alta Austria) del 1994 dispone, in deroga al § 13 comma 1 VwGVG (Codice processuale amministrativo), che nelle questioni inerenti l’Ordinamento edilizio dell’Alta Austria del 1994 i ricorsi intentati ai sensi dell’art. 130 comma 1 n. 1 B-VG (Legge costituzionale federale) non abbiano efficacia sospensiva quando l’atto amministrativo impugnato attribuisca una facoltà.

Tale esclusione dell'efficacia sospensiva del ricorso non ha però validità generale e prevede delle eccezioni. Il § 56 comma 1 Oö BauO del 1994 infatti concede all'autorità amministrativa di ultimo grado o (in seguito al passaggio della competenza) al Tribunale amministrativo la possibilità, nell'ambito del procedimento di concessione edilizia, di attribuire efficacia sospensiva al ricorso intentato dal vicino contro la concessione edilizia già concessa in presenza di dati presupposti. Nel prendere tale decisione l'autorità amministrativa di ultimo grado, o il Tribunale amministrativo, ha il dovere di contemperare gli interessi pubblici nonché gli interessi del soggetto titolare della concessione e tutti gli interessi fatti valere dai vicini. Indipendentemente dal fatto che in un caso simile i costi per l'eliminazione dall'opera edilizia cui sia stata sottratta la concessione sarebbero a carico del titolare della concessione, l'autorità amministrativa è tenuta a considerare in modo ampio tutti questi criteri. Il § 56 comma 1 Oö BauO del 1994 non è dunque in contraddizione con il principio dello stato di diritto e con il principio, da esso derivante, dell'effettività della tutela giuridica e, considerandone la ratio e tenendo presente le particolarità del procedimento di concessione edilizia, è compatibile anche con l'art. 136 comma 2 B-VG.

Legislazione del Tirolo

Avviso: le gazzette ufficiali del Land sono pubblicate, dal 1° gennaio 2014, in forma elettronica e con valore autentico, nel RIS (Sistema di informazione giuridica dell'Austria), le versioni consolidate delle varie leggi sono anch'esse consultabili nel RIS (http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/). Le relative bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto "Parlamentarische Materialien" (materiali parlamentari).

Legge tirolese di adeguamento a Seveso III, LGBl 187/2014:
Contiene gli adeguamenti necessari alla cosiddetta Direttiva Seveso III della Legge tirolese sulla gestione delle calamità naturali, della Legge tirolese sulle attività edilizie del 2011 e dell'Ordinamento tirolese dell'edilizia, della Legge tirolese sulle strade e della Legge tirolese sull'elettricità del 2012.

4. Riforma della LBedG (Legge tirolese sulla retribuzione dei dipendenti pubblici del Land), LGBl 188/2014:
Amplia il sistema di retribuzione già in vigore dal 1° gennaio 2007 per i dipendenti dell'amministrazione del Land, applicandolo anche ai

dipendenti degli enti ospedalieri del Land a partire dal 1° gennaio 2015.

Modifica della Legge tirolese sul tributo per vittime di guerra e disabili, LGBl 189/2014:
Abolizione completa del tributo per vittime di guerra e disabili.

Modifica della Legge tirolese per il sostegno ai lavoratori dipendenti, LGBl 191/2014:
Vari adattamenti di lieve entità alle disposizioni sul sostegno ai lavoratori dipendenti.

Modifica della Legge tirolese sulla tutela della natura del 2005, LGBl 14/2015:
Contiene diversi sgravi che favoriscono l'ulteriore sviluppo dell'energia idroelettrica nonché la modernizzazione e il consolidamento delle centrali idroelettriche già esistenti, consente però al contempo la possibilità futura di dichiarare il libero scorrimento di tratti di corsi d'acqua tramite regolamento emanato dal Governo del Land. Ulteriori modifiche riguardano l'abolizione del diritto di indirizzo nei confronti dell'Avvocato del Land per l'ambiente (Landesumweltanwalt), la preferenza per impianti pubblicitari rivolti verso l'interno in impianti sportivi già esistenti o autorizzati, nonché un miglior sostegno e una miglior promozione della custodia professionale delle aree protette ("Schutzgebietsbetreuung").

Modifica della Legge tirolese sul turismo del 2006, LGBl 15/2014:
Riguarda in particolare l'istituzione di un'organizzazione di vertice degli enti tirolesi del turismo in forma di ente pubblico e contiene ulteriori modifiche nella disciplina organizzativa degli enti del turismo.

Giurisprudenza amministrativa Corte di giustizia amministrativa

21.10.2014, Ro 2014/03/0076; situazione di fatto e di diritto rilevante per il Tribunale amministrativo:
Quando il Tribunale amministrativo giudica nel merito di una questione è obbligato ad orientare la sua decisione alla situazione di fatto e di diritto rilevante al momento della decisione stessa. Lo stesso vale anche nel caso in cui un Tribunale amministrativo non decida nel merito di una questione, tanto più che in caso contrario verrebbe contraddetta la norma per cui l'autorità amministrativa è vincolata alla motivazione espressa dalla sentenza del Tribunale amministrativo (cfr. § 28 VwGVG – Codice di procedura amministrativa – del 2014, in particolare i commi 3 e 4).

29.10.2014, Ro 2014/04/0069; ordinanza d'urgenza nel procedimento per cassazione:
Malgrado nella VwGG (Legge sulla Corte amministrativa suprema) sia assente una regolamentazione in materia, nel procedimento per cassazione l'emanazione di ordinanze d'urgenza può essere ritenuta opportuna in applicazione immediata di norme UE. In assenza di regole che ne fondino la competenza, per la determinazione di essa si può ricorrere al principio della "competenza materialmente più vicina". Il "materialmente più vicino" organo giudiziario che possa essere chiamato a valutare l'opportunità di un'ordinanza d'urgenza è il Tribunale amministrativo poiché esso, in quanto organo giudiziario iniziale, è il primo a prendere conoscenza del ricorso per cassazione e della richiesta di tutela cautelativa, e poiché esso, grazie alle altre funzioni esercitate nel procedimento per cassazione, di regola ha tale dimestichezza con le circostanze del procedimento da poter decidere in modo più rapido ed efficace rispetto alla Corte amministrativa suprema circa la necessità di una tutela giuridica cautelativa in forma di ordinanza d'urgenza imposta dalle norme dell'Unione europea. Nemmeno la presentazione del ricorso per cassazione alla Corte amministrativa suprema modifica tale competenza del Tribunale amministrativo.

15.12.2014, Ro 2014/17/0121; validità del principio dell'azione d'ufficio e del principio di verità sostanziale nel processo in relazione a illeciti amministrativi innanzi al Tribunale amministrativo:
Non è compito dei Tribunali amministrativi di nuova istituzione dare risposta a questioni giuridiche astratte, quanto piuttosto decidere circa ricorsi contro atti di una pubblica amministrazione nei quali si affermi l'illegittimità degli atti medesimi. Ai sensi del § 38 VwGVG – Codice processuale amministrativo – nel combinato disposto con il § 25 VStG (Legge sugli illeciti amministrativi), nel procedimento per illeciti amministrativi di fronte ai Tribunali amministrativi vigono il principio dell'azione d'ufficio e quello della ricerca della verità sostanziale. Applicati all'indagine sul fatto concreto, tali principi comportano che i Tribunali amministrativi siano obbligati a indagare d'ufficio, senza riguardo a richieste, condotte e affermazioni della parti, i fatti rilevanti ai fini della decisione e ad accertarne la verità. Tale principio istruttorio realizza il principio della verità sostanziale (obiettiva), il quale proibisce la possibilità di basare una decisione su di un fatto che sia vero solo dal punto di vista formale (soggettivo). Il compito della ricerca della verità sostanziale obbliga i Tribunali amministrativi a intraprendere quanto in loro potere al fine di far emergere la verità. In tal senso, tutte le fonti di indagine che si offrano devono essere attinte in modo approfondito; in particolare dovranno essere assunte quelle prove che si presentino a seconda delle circostanze reali del singolo caso o che possano risultare utili allo scopo. 'istruttoria dei fatti deve

essere effettuata autonomamente e senza limitazioni. Nemmeno l'eventuale obbligo di cooperazione che ricada sugli autori dell'illecito esonera il Tribunale amministrativo dal suo dovere, derivante dal principio dell'azione d'ufficio, di assumere di propria iniziativa – sempre che sia possibile – ogni prova che sia utile a chiarire i fatti. L'obbligo di cooperazione incombente sulla parte acquista importanza in particolare laddove un fatto possa essere chiarito unicamente con la collaborazione della parte stessa.

17.12.2014, Ra 2014/03/0049; oggetto del procedimento per ricorso innanzi al Tribunale amministrativo:
"Oggetto" del procedimento per ricorso innanzi al Tribunale amministrativo – indipendentemente dall'ambito del suo accertamento così come previsto dal § 27 VwGVG (Codice processuale amministrativo) del 2014 – è in ogni caso solo la questione che formava oggetto della decisione della pubblica amministrazione contro cui è intentato il ricorso innanzi al Tribunale amministrativo.

17.12.2014, Ro 2014/03/0066; il Tribunale amministrativo non è strettamente vincolato al contenuto del ricorso:
L'espressione contenuta nel § 27 VwGVG (Codice di procedura amministrativa) "in base al ricorso" (§ 9 comma 1, nn. 3 e 4) può essere intesa nel senso che il legislatore volesse chiarire con essa che il Tribunale amministrativo è tenuto ad affrontare nel loro contenuto, nell'ambito della sua opera di accertamento riguardante l'atto impugnato, sia i motivi del ricorso che la domanda. La Corte amministrativa suprema non ha travalicato i suoi poteri cognitivi nella motivazione della propria decisione – diversamente da quanto fatto dalla pubblica amministrazione – fondando l'obbligo di esame di impatto ambientale imposto all'ampliamento di un impianto sciistico da parte della ricorrente non sul § 3a comma 1 n. 1 nel combinato disposto con l'Allegato 1 n. 12 lett. b della Legge sulla valutazione di impianto ambientale (UVPG) del 2000, quanto sul § 3a comma 2 nel combinato disposto con l'Allegato 1 n. 12 lett. b della Legge sulla valutazione di impianto ambientale (UVPG) del 2000, tanto più che oggetto del giudizio di merito innanzi al Tribunale amministrativo era la questione se, per l'ampliamento dell'impianto sciistico, fosse obbligatorio l'esame di impatto ambientale. Nell'affrontare tale questione sulla base del ricorso ai sensi del § 27 VwGVG (Codice processuale amministrativo) il Tribunale amministrativo non era vincolato, nella sua decisione di merito, a quanto contenuto nel ricorso, ed era legittimato a porre anche elementi di fatto, emersi nel procedimento giudiziario durante l'opera di cognizione condotta in base al ricorso, alla base della propria decisione.

18.2.2015, Ko 2015/03/0001; conflitto di competenza tra Tribunali

amministrativi:
Indipendentemente dalla possibilità, offerta anche ai Tribunali amministrativi tramite l'applicabilità sussidiaria del § 6 AVG (Legge generale sul procedimento amministrativo) di trasmettere tramite un'ordinanza di rimando ai sensi del § 31 comma 2 VwGVG (Codice processuale amministrativo) all'Ufficio competente – che può essere un altro Tribunale amministrativo competente per materia o per territorio – questioni per le quali non siano competenti, essi dovranno comunque decidere (cfr. riguardo al § 6 AVG ad esempio le ordinanze del 23 novembre 1993 e del 29.10.1994, Ro 2014/04/0069; al riguardo vedi anche sopra) circa la competenza nella forma prevista dalle leggi che regolano la procedura (ordinanza di rigetto per mancanza di competenza o pronuncia sull'oggetto, ovvero rigetto per altri motivi o archiviazione nonostante la competenza) ogni volta che la non competenza di un Tribunale amministrativo sia dubbia e non evidente.

24.2.2015, Ra 2014/19/0171; udienza orale innanzi al Tribunale amministrativo:
Per l'interpretazione del § 24 comma 1 VwGVG (Codice processuale amministrativo) vale analogicamente la giurisprudenza circa il § 67d comma 1 AVG (Legge generale sul procedimento amministrativo). Ai sensi di essa lo stesso Tribunale amministrativo, quando la parte sia rappresentata da un avvocato, anche senza richiesta in tal senso e d'ufficio, è tenuto a dar luogo a udienza orale ogni volta che lo ritenga necessario, considerando che la decisione, se non vi sia richiesta di parte, non è lasciata alla libera disponibilità del Tribunale ma rientra nella sua discrezionalità. Ciò, secondo la giurisprudenza, deve essere presupposto quando la valutazione delle prove da parte dalla pubblica amministrazione sia contestata con buona ragione da parte della pubblica amministrazione e/o quando siano ammesse comparse che si riferiscono a fatti specifici.

Tribunale amministrativo regionale del Tirolo
28.01.2015, LVwG-2013/23/0488-13; salmonella – responsabilità amministrativa del commerciante al dettaglio:
L'argomentazione della ricorrente, secondo la quale il regolamento in materia n. 2073/2005 non è applicabile al commercio al dettaglio, è stata decisamente negata dalla Corte europea di giustizia, nella sua motivazione nella causa C-433/13 in riferimento alla prima questione sollevata. La Corte rilevava che il pollame fresco di cui alla normativa europea deve rispondere ai criteri microbiologici relativi alla presenza di salmonella ai sensi del regolamento n. 2073/2005 in ogni stadio della sua distribuzione e quindi anche nello stadio della vendita al dettaglio. Ciò significa che alle imprese che commerciano in generi alimentari può essere inflitta una pena per la vendita di carne

contaminata dalla salmonella anche quando la merce contaminata sia stata prodotta e imballata da altra impresa. Se detti criteri microbiologici non dovessero essere rispettati in tutte le fasi della distribuzione (compreso il commercio al dettaglio), ciò rappresenterebbe una contraddizione alla finalità fondamentale della disciplina del commercio di alimentari, vale a dire un alto livello di tutela della salute della popolazione. Gli stati membri sono obbligati a dettare norme che sanzionino le violazioni alla disciplina del commercio di alimentari facendo sì che le sanzioni siano efficaci, proporzionate ai fatti e atte a dissuadere i soggetti dal commettere violazioni.

10.02.2015, LVwG-2014/20/3296-2; possesso di più patenti di guida; obbligo di riconsegna della patente di guida ulteriore:
Chi sia in possesso di più patenti di guida valide entro lo Spazio economico europeo è obbligato a riconsegnare all'amministrazione tutte le sue patenti tranne l'ultima in ordine di conseguimento. Tale obbligo sussiste nei confronti dell'autorità competente all'emanazione delle patenti di guida. Non ha rilievo dunque che il controllo di polizia nel quale sia stata rilevata la doppia patente sia avvenuto al di fuori del territorio austriaco.

25.02.2015, LVwG-2014/22/2687-5; edificazione senza concessione:
È probabilmente vero che la costruzione di certe strutture coperte per autoveicoli (carports) non necessita essenzialmente di conoscenze generali di tecnica delle costruzioni, e che in casi determinati sia sufficiente anche una comunicazione di opera edilizia fatta ai sensi del § 23 del TBO (Ordinamento sull'edilizia del Tirolo) del 2011. In tal caso deve però trattarsi solo di costruzioni la cui edificazione è relativamente facile e con superficie limitata. L'opera edilizia in questione non rientra in tale categoria a causa di una variante edilizia costituita dall'uso di strutture d'acciaio zincato e delle sue dimensioni di ca. 12 m di lunghezza, 2,50 m di larghezza e 2,80 m di altezza. Siamo dunque in presenza di un'opera edilizia che necessita di regolare concessione (cfr. in tal senso anche VwGH – Corte amministrativa suprema – 30/5/2006, 2004/06/2010). Per la corretta realizzazione dell'opera sono assolutamente necessarie conoscenze di statica e di fisica delle costruzioni.

26.02.2015, LVwG-2014/44/1774-2; vendita di fondi appartenenti a comunità agricole:
La formazione della volontà delle comunità agricole ("Agrargemeinschaft") in quanto enti pubblici è sottoposta fondamentalmente al principio di uguaglianza. In relazione ai soci delle comunità agricole tuttavia tale principio è limitato ai diritti derivanti dalla qualità di socio della comunità medesima. L'intenzione

da parte di un socio di acquistare fondi appartenenti alla comunità non ha dunque alcuna relazione con la sua qualità di detentore di quote della comunità stessa; il socio non va dunque trattato diversamente da qualsiasi altro soggetto interessato all'acquisto e non facente parte della comunità. La scelta del soggetto cui alienare i fondi appartenenti alla comunità rimane dunque nell'ambito del libero esercizio della volontà da parte della comunità agricola.

26.02.2015, LVwG-2015/23/0464-1; Tir JagdG (Legge tirolese sulle attività venatorie); qualità di parte processuale:
Ai sensi della TJG (Legge tirolese sulle attività venatorie) ai proprietari di fondi la qualità di parte processuale spetta, in un procedimento giudiziario, solo in casi isolati ed espressamente previsti (ad es. Corte amministrativa suprema VwGH 27/4/1992, 91/19/0059). Nell'ambito di applicazione della norme di cui al § 52 TJG, rilevante ai fini del giudizio, la proprietaria del fondo può acquisire la qualità di parte processuale solo se il procedimento è stato promosso con una domanda in tal senso da parte della proprietaria stessa (VwGH 27/4/1992, 91/19/0059 con ulteriori prove). Tutto ciò non ricorre nel caso presente. Ma anche promuovendo la domanda in qualità di parte la ricorrente non potrebbe assumere tale qualità per carenza di diritto. Ai sensi del § 52 TJG i proprietari immobiliari hanno diritto a una tutela sufficiente della loro proprietà per mezzo di provvedimenti a ciò idonei, come ad esempio l'ordine di ulteriori abbattimenti di selvaggina. La ricorrente tuttavia tenta di ottenere, tramite quanto dedotto nel suo ricorso, esattamente il contrario, e cioè una quantità inferiore di abbattimenti di selvaggina. Tale deduzione tuttavia non è in armonia con l'interesse soggettivo di tutela contenuto nella norma rilevante ai fini del provvedimento.

02.03.2015, LVwG-2014/26/1477-12; distruzione boschiva; dichiarazione della qualità di bosco:
Nel caso presente, di fronte alla trasformazione di una superficie boschiva in parco, non è possibile in nessun modo parlare, come sostenuto dal ricorrente con riguardo alle disposizioni della Legge tirolese per la tutela della natura, di "usuali misure di economia agraria e forestale". La Corte amministrativa suprema di Vienna, nella sua sentenza del 24/07/2012, Zl 2012/10/0144, ha dunque chiarito senza possibilità di dubbio che la trasformazione di pascoli o terreni agrari in bosco o viceversa non rientra tra le misure di usuale utilizzo agrario e forestale ai sensi delle disposizioni della Legge tirolese per la tutela della natura del 2005. Alla luce di tale sentenza della Corte non sussistono più dubbi, a giudizio del giudice di merito, sul fatto che la presente trasformazione di una superficie boschiva in parco non possa essere ritenuta "usuale misura di economia agraria e forestale".

17.03.2015, LVwG-2014/37/3406-8; fondo comune atipico, fabbisogno della casa e del fondo, eccedenze:
Il diritto di utilizzo del fondo comunale sussiste solo per quanto riguarda il fabbisogno della casa e del fondo dell'immobile in questione (cfr. anche § 70 comma 2 prima frase del TGO – Legge tirolese sui comuni) del 2011. Al comune spettano il "valore sostanziale" e le eccedenze provenienti da attività agricole e forestali derivanti dalla loro qualità di proprietari (VfGH – Corte costituzionale – 2/10/2013, B 550/2012, e altri).
I diritti di utilizzo spettanti ai membri delle comunità agricole sui fondi di proprietà comunale sussistono esclusivamente riguardo a "prestazioni in natura" che vadano a coprire il fabbisogno della casa e del fondo. Gli utilizzi che non mirino alla soddisfazione di tali fabbisogni naturali ma che comportino unicamente un vantaggio finanziario non rientrano nel fabbisogno della casa e del fondo (cfr. VfGH 2/10/2013, B 550/2012 con riferimento alla giurisprudenza costante; da ultimo VfGH 9/12/2014, B 891/2013, e altri).
Le eccedenze ricavate da parte del titolare e derivanti dall'utilizzo agricolo e forestale, che vadano al di là del fabbisogno della casa e del fondo ("Überling"), rientrano nel "valore sostanziale" di fondi agrari comuni atipici ai sensi del § 22 comma 2 lett. c n. 2 TFLG (Legge catastale del Land Tirolo) del 1996.

18.03.2015, LVwG-2014/37/2473-14; WRG (Legge sullo sfruttamento delle acque); collisione tra doveri:
Nel caso in cui l'adempimento di un ordine della pubblica amministrazione fondato sul § 121 WRG del 1959 contraddica ad altri doveri derivanti dal diritto pubblico – nel caso di specie il dovere di mantenimento in funzione di condotti per il gas autorizzati dalla pubblica amministrazione – si è in presenza di una collisione tra doveri. In tal caso la condotta illecita vale a dire il non adempimento dell'ordine emesso ai sensi del § 121 WRG, è giustificata dalla necessità di non dar vita a tale collisione. La collisione di doveri in quanto causa di giustificazione comporta ai sensi del § 43 comma 1 n. 2 VStG (Legge sugli illeciti amministrativi) la non sanzionabilità della condotta illecita.

ITALIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 82/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 28, commi 2, 3, 6, 7, 8, 9,

10 e 11-ter, e 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossi dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, dalla Regione siciliana, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Sardegna e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ordinanza n. 79/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale dell'art 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento.

Sentenza n. 77/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 3, 4 e 9, e 24-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135; dell'art 1, comma 118, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), e dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64, promossi dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Sardegna e dalla Regione siciliana.

Ordinanza 68/2015:
Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 138, 141, 142, 143, 145 e 146 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013) e dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Sardegna.

Sentenza n. 65/2015:
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 35, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, promossi dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione siciliana e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Ordinanza n. 61/2015:
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 25, 28 e 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2013), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento.

Sentenza 46/2015:
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promossi dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione siciliana.

Sentenza n. 19/2015:
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2012), promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Regione siciliana.

Sentenza n. 269/2014:
Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 5, 16, comma 1, 17, comma 1, 21, comma 11, 27, commi 4 e 6, lettera c), 51, commi 4, 5, lettera a), 9, 12 e 18, 57, commi 4 e 5, e 77 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento – Legge finanziaria provinciale 2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso in via principale spedito per la notifica il 27 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 6 marzo 2012 ed iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2012. Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1; dell’art. 27, comma 4; dell'art. 51, comma 12; dell'art. 57, comma 4; dell'art. 57, comma 5.

L'esclusione di alcune categorie di dipendenti e contrattisti dall'ammontare complessivo della spesa per il personale, disposta dal legislatore provinciale, non rispetta il vincolo generale di spesa legittimamente imposto con legge dello Stato a tutte le Regioni per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, a loro volta condizionati anche dagli obblighi comunitari (art. 16 c.1). Le altre disposizioni provinciali dichiarate incostituzionali riguardano vari settori disciplinati dal legislatore provinciale, tra cui l'ordinamento civile, gli appalti e discipline sui rifiuti pericolosi e non e la tutela dell'ambiente.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

ALTO ADIGE

Legislazione provincial

Legge provinciale n. 3 del 23/04/2015:
Istituzione di una Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige
B.U. del 28/04/2015 n. 17

Legge provinciale n. 13 del 13/05/1992:
RIPUBBLICAZIONE NELLA LINGUA LADINA (IDIOMA DELLA VAL BADIA)
Norme in materia di pubblico spettacolo
B.U. del 7/04/2015 n. 14

TESTO COORDINATO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO:
Come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale del 25 novembre 2014, n. 1418. Modifiche alle delibere della Giunta Provinciale del 19 aprile 2010, n. 671 e del 14 ottobre 2013, n. 1524.
B.U. del 27/01/2015 n. 4

Legge provinciale n. 11 del 23/12/2014:
RIPUBBLICAZIONE CON NOTE
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)
B.U. del 20/01/2015 n. 3

Giurisprudenza amministrativaLe sentenze possono essere consultate al sito https://www.giustizia-amministrativa.it/.

Sentenza n.22/2015 - rimozione di apparecchi da gioco lecito dalle

zone sensibili individuate tramite legge provinciale per la tutela dei minori:

Ricorso per l´annullamento della relativa ordinanza di Stefano Benamati e Sonia Lucchiari, soci amministratori della società Soste s.n.c., di Lucchiari Sonia e Benamati Stefano, esercente l'attività commerciale denominata "Bar Capolinea", contro Comune di Bolzano, Consiglio dei Ministri, Ministero dell´Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, G.Matica Spa, e con l´intervento ad adiuvandum di G. Matica Spa. Rigetto.

Il legislatore provinciale esercita potestà legislativa in materia di tutela dei minori e del territorio in conformità all´art.8 numeri 25 e 5 dello Statuto di Autonomia, norme che gli conferiscono il diritto di regolamentare la localizzazione degli apparecchi da gioco lecito. La disciplina contenuta nell´art.11, co.1bis legge provinciale n.58/1988, per cui gli apparecchi da gioco lecito possono essere collocati solo a distanza di 300 m da zone sensibili, è espressione di un ragionevole bilanciamento tra l´interesse dei titolari al mantenimento degli apparecchi da gioco lecito negli esercizi pubblici e di quello alla tutela delle persone più deboli, quindi, più esposte al rischio del gioco compulsivo. A fronte di questo bilanciamento, la libertà d´iniziativa economica sancita all´art.41 Cost. non viene violata. Inoltre, le disposizioni che prevedono una limitazione alla possibilità di apertura di locali con apparecchi da gioco al fine di prevenirne la dipendenza, non sono da qualificarsi come „ regole tecniche" nel senso della direttiva 98/34/CE, dunque non devono essere comunicate alla Commissione Europea. La normativa provinciale, peraltro, segue i principi fondamentali contenuti nel c.d. decreto „Balduzzi" (D.L. 158 del 13.9.2012, convertito con L. 189 del 8.11.2012), che ex art.2 D.Lgs. n.266/1992 quale disposizione statale cronologicamente successiva alla disposizione provinciale non trova diretta applicazione nel territorio della Provincia Autonoma.

Sentenza n.70/2015 - accesso agli atti amministrativi:

Ricorso di Sice S.r.l contro Provincia Autonoma di Bolzano e nei confronti di Volcan S.r.l. e Unionbau S.r.l., per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di accesso documentale presentata dalla ricorrente nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad esercitare l'accesso agli atti amministrativi. Accoglimento.

Il diritto di accesso agli atti sussiste ogni qual volta il richiedente dimostri di avere un relativo interesse ai fini di salvaguardare la propria posizione soggettiva. È questo il caso di Sice s.r.l. con riguardo alla propria posizione in merito alla risoluzione del contratto, concluso in seguito all´aggiudicazione di una gara d´appalto ad evidenza pubblica della Provincia Autonoma di Bolzano, ed alla relativa domanda di risarcimento da parte della Provincia per il danno

derivatole dalla necessità di riappaltare i lavori. Inoltre, il diritto di accesso agli atti amministrativi è autonomo rispetto all´azione giudiziale cui la conoscenza della documentazione amministrativa è funzionale, in quanto l´autorità amministrativa, a fronte di una determinata istanza, è chiamata a verificare solamente la sussistenza dei presupposti necessari relativi. Il silenzio della Provincia Autonoma è pertanto illegittimo e gli atti oggetto della richiesta devono essere esibiti.

Sentenza n.94/2015 - personale infermieristico sui mezzi di soccorso in Alto Adige:

Ricorso di collegio provinciale degli infermieri, assistenti sanitari ed infermieri pediatrici di Bolzano contro provincia Autonoma di Bolzano e nei confronti di Croce bianca - Associazione provinciale di soccorso-Onlus, per l´annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale n. 922 del 6.6.2011, avente ad oggetto l'impiego del personale infermieristico sui mezzi di soccorso in Alto Adige. Rigetto.
In materia di igiene e sanità, pur dovendosi uniformare ai livelli essenziali di assistenza, la Provincia autonoma di Bolzano ha margini di autonomia per una disciplina in parziale difformità da quella statale con riguardo alla presenza di personale infermieristico sui mezzi di soccorso, secondo quanto previsto dall´art.10, legge costituzionale 3/2001 e dall´art.117 Cost. Le relative disposizioni provinciali rispettano i livelli minimi nazionali fissati dalle linee guida adottate in accordo tra Stato e Regioni. Allo stesso modo, la previsione di un determinato livello di formazione del personale infermieristico corrisponde alle relative linee guida. Inoltre, considerato che nel territorio provinciale gli interventi del soccorso in elicottero riguardano prevalentemente incidenti in montagna e che l'elicottero ha una limitata capacità di trasporto, la previsione secondo cui la squadra di elisoccorso sia composta non da infermieri, ma da tecnici (es. membri del soccorso alpino), sembra corretta.

Sentenza n.145/2015 - aggiudicazione della gara per il servizio di trasporto e accompagnamento per bambini/e ed alunni/e con disabilità per gli anni scolastici 2014/15 – 2017/18:

Ricorso di Lebenshilfe Onlus contro Provincia Autonoma di Bolzano, nei confronti di Tundo Vincenzo Srl, per l´annullamento dei provvedimenti di aggiudicazione della gara “AOV/CA 010/2014” a Tundo Vincenzo Srl. Rigetto.
La presentazione di una cauzione provvisoria irregolare non costituisce ex se una causa di esclusione dalla gara. Inoltre, Tundo Vincenzo Srl non ha reso alcuna dichiarazione non veritiera riguardo alla propria classificazione come PMI, poichè a tal fine non si deve aver riguardo al numero dei dipendenti, bensì al numero delle unità lavorative annue (ULA), che nel caso di specie risultava inferiore a

250.
Non sussiste alcuna violazione dell´art.82 D.Lgs. n.163/2006 e dell´art.53 della direttiva 2004/18/CE, in quanto dal disciplinare di gara emerge chiaramente che il calcolo dell´offerta più conveniente, secondo il criterio del prezzo più basso, doveva essere individuato sulla base del maggior ribasso percentuale rispetto alle somme forfetarie e a chilometro indicate dalla stazione appaltante al netto dell'IVA.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provinciale

Legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12:
Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), e di disposizioni connesse

Legge provinciale 5 dicembre 2014, n. 13:
Disposizioni in materia di esenzione dei terreni agricoli dall'imposta municipale propria

Legge provinciale 21 gennaio 2015, n. 1:
Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003

Legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2:
Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale; c.d. Legge provinciale sull'Europa 2015

Legge provinciale 6 marzo 2015, n. 4:
Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i titolari di reddito da pensione, e modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, in materia di imposta provinciale di soggiorno

Legge provinciale 2 aprile 2015, n. 6:
Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale sulle politiche sociali 2007: programmazione integrata delle politiche sanitarie e delle politiche sociali

Legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7:
Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia:

modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015

Legge provinciale 22 aprile 2015, n. 8:
Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

Giurisprudenza amministrativa

Ordinanza 366/2014:
Ricorso di Tita e altri contro Ministero della Giustizia e altri, nell'ambito del quale è stata rimessa alla Corte di Giustizia una questione relativa alla corretta interpretazione del diritto dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento UE. Si chiede in particolare se i principi fissati dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2007, n. 2007/66/CE, e del Consiglio n. 89/665/CEE e n. 92/13/CEE, sul miglioramento e sull'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici, ostino ad una normativa nazionale italiana, quale quella sul contributo unificato delineata dagli articoli 9, 13, commi 6-bis e 6-bis.1, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi), e dall'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), che stabiliscono elevati importi di contributo unificato per l'accesso alla giustizia amministrativa in materia di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici.

Sentenza 42/2015:
Ricorso di Casa di Cura Villa Bianca S.p.A. contro Provincia autonoma di Trento e Centro Sanitario Trentino - C.S.T. Trento S.r.l. per l'annullamento della determinazione 20 marzo 2014, n. 42, del dirigente del Dipartimento salute e solidarietà sociale della Provincia autonoma di Trento, avente a oggetto "C.S.T. Trento S.r.l. - Accreditamento istituzionale", nella parte in cui ha concesso l'ampliamento dell'accreditamento istituzionale per l'attività di diagnostica per immagini relativamente alla prestazione di risonanza magnetica per uso diagnostico. Si afferma il principio per cui in ambito sanitario le Amministrazioni competenti tendono ad ampliare per quanto possibile l'ambito dei soggetti accreditati, purché in possesso di adeguati requisiti qualitativi, mentre le limitazioni sono riservate alla successiva fase di eventuale convenzionamento, in cui possono trovare adeguata applicazione le regole sulla concorrenza e sui risparmi di spesa. – Accoglimento parziale.

Sentenza 95/2015:
Ricorso di Sezione Cacciatori di Terragnolo dell'Associazione Cacciatori Trentini contro Provincia autonoma di Trento e nei confronti di Sezione Cacciatori di Trambileno dell'Associazione Cacciatori Trentini, per l'annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale di Trento di data 11.4.2014 n. 561, Prot. n. 01/2014 e di ogni altro atto presupposto o conseguente ivi compresi il parere del Comitato Faunistico Provinciale e della competente Commissione permanente del Consiglio, con conseguente dichiarazione di appartenenza alla Sezione di Terragnolo di tutto il territorio di proprietà del Comune di Terragnolo, anche se in catasto di Trambileno. Si afferma il principio per cui ai fini della tutela nella fauna è il numero complessivo dei capi cacciabili, a prescindere da dove lo siano, ad essere rilevante; di conseguenza, rileva principalmente il fatto sostanziale che le estensioni delle riserve interessate risultano equilibrate in relazione al numero di cacciatori presenti per ettaro e che entrambe le riserve hanno superfici accorpate e non creano difficoltà nella gestione dell'attività venatoria. – Rigetto.

EVENTI

8 giugno 2015, ore 9.00-16.00, “Comparing Experiences of Cross-border Science Regions”, EURAC Conference Hall, Bolzano.

19 giugno 2015, ore 9.00-18.00, "Innovazione democratica e partecipazione nell’Euroregio", Palais Widmann, Palazzo provinciale 1, Bolzano.

EURAC Federal Scholar in Residence 2016 – SCADENZA ISCRIZIONI: 1 luglio 2015!
L’Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell’EURAC ha bandito l’assegno di ricerca EURAC Federal Scholar in Residence 2016. Il programma è rivolto a ricercatori, studenti post graduate e operatori del diritto con esperienze in ambito professionale e universitario nello studio comparato del federalismo e del regionalismo. Sono aperte le iscrizioni all’EURAC Federal Scholar in Residence Program 2016. Gli interessati possono inviare un paper in una lingua a scelta fra inglese, tedesco, italiano, francese o spagnolo entro il 1 luglio 2015. Per informazioni sull’EURAC Federal Scholar in Residence Program si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar.

NOVITÀ EDITORIALI

Alber Elisabeth/Engl Alice/Pallaver Günther (cur), Politika15. Südtiroler Jahrbuch für Politik/Annuario di politica dell'Alto Adige/Anuar de politica dl Südtirol (Südtiroler Gesellschaft für Politikwissenschaft/Società di Scienza Politica dell'Alto Adige/Sozietà de scienza politica de Südtirol) (2015).

Fraenkel-Haeberle Cristina et al (cur.), Citizen Participation in Multi-Level Democracies (2015).

Gamper Anna, Parlamentarische Rechtsetzung und direkte Demokratie: Verfassungsrechtliche Grenzen, in: Georg Lienbacher/Erich Pürgy (cur.), Parlamentarische Rechtsetzung in der Krise (2014) 101 ff.

Gamper Anna, Was heißt "mehr direkte Demokratie"? Versuch einer Sichtung, in: Theo Öhlinger/Klaus Poier (cur.), Direkte Demokratie und Parlamentarismus. Wie kommen wir zu den besten Entscheidungen? (2015) 183 ff.

Gamper Anna, Grundlagen grenzüberschreitender interuniversitärer Zusammenarbeit nach österreichischem Universitätsrecht, zfhr 2015, 2 ff.

Gamper Anna, Foreign Precedents in Austrian Constitutional Litigation, ICL-Journal 9 (2015), 27 ff.

Grabher Gudrun M./Mathis-Moser Ursula (cur.), Regionalism(s). A Variety of Perspectives from Europe and the Americas (2014).

Karlhofer Ferdinand/Pallaver Günther (cur), Politik in Tirol. Jahrbuch 2015 (2015).

Karlhofer Ferdinand/Pallaver Günther (cur), Politik in Tirol. Jahrbuch 2014 (2014).

Obwexer Walter/Happacher Esther/Baroncelli Stefania/Palermo Francesco (cur), L'impatto del diritto dell'Unione europea sull'autonomia dell'Alto Adige/Südtirol (2015).
Le competenze legislative e amministrative degli enti autonomi risentono sempre di più dell'impatto del diritto dell'Unione europea. Allo stesso tempo, un potere legislativo e amministrativo autonomo rappresenta un aspetto cruciale per la tutela delle minoranze in quanto permette loro la gestione autonoma degli aspetti economici, sociali e culturali del loro territorio. Queste premesse costituiscono il quadro entro il quale un gruppo di ricercatori, appartenenti all'Istituto

di diritto europeo e internazionale, all'Istituto di diritto italiano, entrambi presso l'Università di Innsbruck, nonché all'Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell'Accademia Europea di Bolzano (EURAC) e alla cattedra di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia della Libera Università di Bolzano, hanno condotto un progetto di ricerca dedicato agli effetti dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea su competenze legislative e amministrative scelte della Provincia autonoma di Bolzano. I risultati del progetto, finanziato dalla Provincia autonoma di Bolzano in base alla legge provinciale per la ricerca e l'innovazione e pubblicati sia in lingua italiana che tedesca, non solo forniscono una guida alla Provincia Autonoma di Bolzano per sfruttare in maniera ottimale gli spazi di manovra politici, legislativi e amministrativi in un sistema multilivello, ma offrono anche indicazioni rilevanti circa gli effetti del diritto dell'Unione europea sulle autonomie regionali in generale.

Palermo Francesco/Alber Elisabeth (cur.), Federalism and decision-making: changes in structures, procedures and policies (2015).

Palermo Francesco/Obwexer Walter/Happacher Esther (cur.), I 40 anni del secondo statuto di autonomia. L'autonomia speciale della Provincia Autonoma di Bolzano nel contesto dell'integrazione Europea, Ius Publicum Europaeum Bd 11 (2014).

Palermo Francesco/Parolari Sara (cur.), Riforma costituzionale e regioni: riflessioni a prima lettura sul nuovo titolo V della costituzione (2015).

Pallaver Günther, Autonomie – vom Primat des Ethnischen zum Primat des Territoriums. Reformen für das Zusammenleben, Geschichte und Region/Storia e Regione 21 (2014) 1, 145 ff.

Pallaver Günther, Reformen für das Zusammenleben – Reformen des Autonomiestatuts, in: Thomas Benedikter (cur), Mit mehr Demokratie zu mehr Autonomie. Ausbau der Südtirol-Autonomie? Bürgerinnen und Bürger reden mit. Ergebnisse eines Bildungsprojektes (politis, Südtiroler Bildungszentrum: Beiträge zur Demokratieentwicklung 2.2014) (2014) 49 ff.

Pallaver Günther, L'erba del vicino. Italien – Österreich. Nachbarn in Europa, in: Michael Gehler/Rolf Steininger (cur), Österreich und die europäische Integration von 1945 bis zur Gegenwart. Aspekte einer wechselvollen Entwicklung. 2. Aktualisierte und um die jüngste Entwicklung erweiterte Ausgabe (Erste Auflage 1993) (2014) 235 ff.

Ranacher Christian/Staudigl Fritz/Frischhut Markus (cur.),

Einführung in das EU–Recht[3] (2015).

Scantamburlo Matthias/Pallaver Günther, The 2013 South Tyrolean Election: The End of SVP Hegemony, in: Regional & Federal Studies, Published online: 30 May 2014, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13597566.2014.911732#.U654WJR_uyo.

Copyright © 2015

cancellazione newsletter | cambiare abbonamento

www.jus-euroregionale.org

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti

AUSTRIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte di giustizia amministrativa
Tribunale amministrativo regionale del Tirolo

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa
RIFORMA COSTITUZIONALE
ACCORDO FINANZIARIO

RESOCONTI
PROGETTI
NEWS
EVENTI
NOVITÀ EDITORIALI

Contatto Euroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Recht und Europarecht / Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2014

Redazione e traduzione Elisabeth Alber,

AUSTRIA

Giurisprudenza costituzionale

27.6.2014, G 47/2012; conservazione dei dati incostituzionale:
Dopo che la Direttiva 2002/58/EC sul trattamento dei dati personali ad aprile era stata dichiarata invalida dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 8.4.2014, Rs C-293/12 ua, *Digital Rights Ireland und Seitlinger*, ECLI:EU:C:2014:238), anche la Corte Costituzionale Federale (Verfassungsgerichtshof) ha annullato le norme giuridiche nazionali sulla conservazione dei dati in quanto incostituzionali. I punti principali della decisione sono:

- La lecità di una restrizione talmente gravosa dei diritti fondamentali, quale è quella compiuta tramite la conservazione dei dati, dipende da come sono disciplinati i requisiti di cancellazione di suddetti dati, le condizioni di conservazione nonché le garanzie d'accesso a tali dati. Le disposizioni contenute nella legge sulle telecomunicazioni, nel codice di procedura penale e nella legge in materia di polizia di sicurezza oggetto dell'impugnazione non soddisfano tali requisiti.
- Mancano infatti numerosi provvedimenti di sicurezza definiti dalla legge in dettaglio, come per esempio quelli riguardanti la configurazione esatta dell'obbligo di conservazione dei dati, i requisiti per l'accesso o l'obbligo di cancellazione dei dati.
- L'„ampiezza" della conservazione dei dati oltrepassa le restrizioni del diritto fondamentale alla protezione dei dati trattate dalla Corte Costituzionale Federale finora, sia per quanto riguarda la cerchia di persone interessate – quasi la totalità della popolazione – sia la tipologia dei dati in questione, nonché la modalità di utilizzo dei dati.
- Il diritto fondamentale alla protezione dei dati in una società democratica mira a rendere possibile e

Maria Bertel, Paulina Borowska, Cristina Fraenkel-Haeberle, Anna Gamper, Flavio Guella, Esther Happacher, Alessandro Monti, Christian Ranacher, Sigmund Rosenkranz, Jens Woelk. Non si assume responsabilità per le informazioni.

Sponsorizzato da



garantire la riservatezza della comunicazione interpersonale. Né il singolo individuo né il libero sviluppo della sua personalità dipendono esclusivamente dalla comunicazione pubblica all'interno della comunità; la libertà dell'individuo e della società sono determinate dalla qualità dei rapporti di informazione.

- Una disciplina come quella della conservazione dei dati può essere lecita per lottare contro la forte criminalità, ma soltanto se rispettano la protezione dei dati e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Le disposizioni impugnate riguardanti la conservazione dei dati nella legge sulle telecomunicazioni, nel codice di procedura penale e nella legge in materia di polizia di sicurezza costituiscono nel loro complesso un'ingerenza sproporzionata e quindi una violazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati.

26.9.2014, E 304/2014; i tribunali amministrativi di prima istanza nella più parte dei casi non sono tribunali di ultima istanza ai sensi dell'art. 267 TFUE:

Con questa decisione la Corte Costituzionale Federale precisa che anche nell'ambito del nuovo modello di ricorso per adire la Corte Amministrativa, questa rimane l'organo giudiziario di ultima istanza ai sensi dell'art. 267 TFUE. Infatti per la Corte Amministrativa sussiste la possibilità (ed eventualmente l'obbligo) di ammettere un ricorso in revisione (così da sottoporre alla CGUE nell'ambito del ricorso in revisione la questione pregiudiziale in relazione ad una norma del diritto dell'Ue a fini decisionali) qualificando come questione giuridica di fondamentale importanza i dubbi (non considerati dal tribunale amministrativo) sull'interpretazione del diritto dell'Ue. In questo senso, sulla base della giurisprudenza della CGUE (si veda CGUE 4.6.2002, Rs C-99/00, *Lyckeskog*, ECLI:EU:C:2002:329, e Rs C-210/06, *Cartesio*, ECLI:EU:C:2008:723), i tribunali amministrativi non sono da considerarsi tribunali di ultima istanza ai sensi dell'art. 267 comma 3 TFUE, perché le loro decisioni potrebbero ancora essere impugnate con i mezzi di impugnazione previsti dal diritto nazionale presso la Corte Amministrativa.
Ciò non vale soltanto qualora il ricorso in revisione sia escluso per legge, come per esempio ai sensi dell'§ 25a comma 2 e 4 VwGG (Legge sulla Corte Amministrativa) nel processo per reati bagatellari. Qui, in ragione dell'impossibilità di adire la Corte Amministrativa, sono già i tribunali amministrativi a

rappresentare l’ultima istanza ai sensi dell’art. 267 TFUE e quindi essi stessi tenuti al rinvio alla CGUE.

7.10.2014, E-707/2014; Costituzionalmente legittimo il ricorso ad un consulente tecnico d’ufficio da parte del Tribunale amministrativo:
Per quanto riguarda la questione, discussa in modo assai controverso in dottrina, di compatibilità con le prerogative dell’art. 6 CEDU o l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dell’obbligo dei tribunali amministrativi di ricorrere in primo luogo a consulenti tecnici d’ufficio, la Corte Costituzionale Federale, in linea con la propria attuale giurisprudenza e rimandando alla giurisprudenza della Corte Amministrativa e della Corte EDU, ha fornito i seguenti chiarimenti fondamentali. In base a quanto segue, il ricorso a consulenti tecnici d’ufficio da parte dei tribunali amministrativi non crea difficoltà ai sensi dell’art. 6 CEDU e art. 47 della Carta Diritti UE nonché art. 94 comma 1della Legge Costituzionale federale (B-VG):

- i consulenti tecnici d’ufficio sono subordinati a livello disciplinare ma non tecnico. Il vincolo di subordinazione disciplinare di per sé, tuttavia, non motiva una parzialità o l’apparenza di parzialità, poiché i consulenti tecnici d’ufficio nel redigere le proprie perizie hanno esclusivamente l’obbligo di veridicità, senza essere subordinati a nessun tipo di disposizione per quanto concerne il contenuto delle loro perizie, che sono quindi imputabili personalmente al consulente che le redige. Ne segue che la presentazione da parte di un consulente tecnico di una perizia non veritiera in favore dell’ente chiamato in giudizio è un reato penalmente perseguibile (si vedano §§ 288 e 289 StGB (Codice penale)).
- Tuttavia, il tribunale amministrativo deve sempre verificare nel caso singolo se il consulente tecnico d’ufficio è davvero imparziale, quindi di fatto indipendente dall’ente amministrativo la cui decisione è stata impugnata presso il tribunale amministrativo. Ciò presuppone che il tribunale amministrativo si incarichi esso stesso di scegliere il consulente tecnico (senza affidare ad altra autorità la scelta) e che nel fare ciò verifichi la qualifica del consulente tecnico nonché la presenza di eventuali motivi di parzialità o di apparenza di parzialità.

- Come la corte CEDU ha affermato ripetutamente, non si distingue neppure una violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto alla perizia del consulente tecnico non è attribuita nell'ambito della libera valutazione della prova (§ 45 comma 2 della Legge sul procedimento amministrativo generale - AVG) una maggiore efficacia probatoria, e peraltro a questa si può fare opposizione mediante una controperizia allo stesso livello tecnico.
- Il ricorso ai consulenti tecnici d'ufficio non lede infine neppure il principio, sancito dall'art. 94 comma 1 della Legge Costituzionale Federale (B-VG), della separazione tra potere giurisdizionale e potere amministrativo, poiché se da una parte nel caso del consulente tecnico d'ufficio si tratta di un organo che dal punto di vista organizzativo è attribuibile alla funzione statale amministrativa, cui ricorre un tribunale, dall'altra però egli partecipa all'accertamento di un fatto rilevante soltanto in qualità di organo ausiliario del tribunale amministrativo.

Legislazione del Tirolo

Avvertenza: le Gazzette Ufficiali dal 1 gennaio 2014 sono notificate in forma elettronica autentica sul RIS (sistema di informazione giuridico), anche i testi consolidati delle rispettive leggi sono disponibili sul RIS (http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/). Le relative bozze di pareri ivi incluso le prese di posizioni nonché i progetti di legge governativi comprensivi di annotazioni esplicative sono disponibili sulla homepage del Parlamento Tirolese (http://www.tirol.gv.at/landtag/) alla rubrica „Parlamentarische Materialien" (materiali parlamentari).

Novella dell'ordinamento regionale del Tirolo 1989, LGBl 65/2014:
Riguarda fra l'altro il conferimento di una delega per l'approvazione del cosiddetto "doppio bilancio" nonché emendamenti correlati all'emanazione di una legge sul difensore civico tirolese, in particolare il passaggio della comptenza per il rapporto di servizio al presidente del Consiglio e l'introduzione di un potere decisionale della Corte Costituzionale in caso di divergenze d'opinione tra la giunta regionale e il difensore civico circa le competenze di quest'ultimo.

Legge sul difensore civico del Tirolo, LGBl 66/2014:

Contiene regolamenti attuativi relativi alle disposizioni regionali costituzionali sul difensore civico, segnatamente sull'elezione dello stesso e sulle procedure di bando ad essa precedente, sulla sua posizione disciplinare, sull'organizzazione dell'apparato amministrativo ausiliario e sulla gestione dei ricorsi.

Novella della legge tirolese relativa ai tribunali amministrativi (Tiroler Landesverwaltungsgerichtsgesetz), LGBl 68/2014:
Riguarda gli adeguamenti alla retribuzione dei membri del tribunale amministrativo regionale.

Novella della legge tirolese in materia di retribuzione comunale (Gemeinde-Bezügegesetz), LGBl 69/2014:
Prevede un incremento delle retribuzione di chi copre una carica politica a livello comunale.

Novella della legge tirolese in materia di ordinamento dei terreni agricoli del 1996, LGBl 70/2014:
Questa estesa novella regolamenta in modo del tutto nuovo, in seguito alla decisione della Corte Costituzionale Federale del 2 ottobre 2013, B 550/2012, et al. *Pflach*, l'organizzazione interna e l'amministrazione finanziaria delle cosiddette comunità agricole comunali atipiche, consolidando in questo modo specificatamente la posizione dei comuni legittimati a disporre del "valore sostanziale" ("Substanzwert" e cioè il valore di un terreno dopo la detrazione dei diritti d'uso agro-forestale), che tramite la figura di un amministratore da essi predisposto sono in grado di regolamentare direttamente all'interno della comunità agricola le questioni riguardanti il "valore sostanziale". Inoltre questa novella emana particolari disposizioni per le controversie patrimoniali fra la comunità agricola o il beneficiario e il comune legittimato a disporre del "valore sostanziale", nonché per la gestione di rivendicazioni patrimoniali relative al passato.

Novella della legge tirolese sulle guide alpine sportive, LGBl 71/2014:
Concerne soprattutto l'introduzione del profilo professionale di insegnante di arrampicata sportiva, comprese le necessarie norme accessorie riguardanti la formazione e le autorizzazioni.

Pacchetto di legge sulla riforma dell'amministrazione scolastica:
Novella della legge tirolese in materia di organizzazione scolastica (Schulorganisationsgesetz) del 1991, Gazzetta ufficiale regionale (LGBl 72/2014); legge di esecuzione in

materia di sorveglianza scolastica (Schulaufsichts-Ausführungsgesetz) del 2014 (LGBl 73/2014); novella della legge tirolese in materia di amministrazione del personale insegnante (Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz) del 1998 (LGBl 74/2014); legge tirolese in materia di amministrazione del personale insegnante (Tiroler Landeslehrer-Diensthoheitsgesetzes) del 2014 (LGBl 75/2014).
Le corrispondenti leggi contengono gli adeguamenti necessari a livello di normativa regionale in seguito all'abolizione degli ispettorati scolastici distrettuali prevista dalla legge di riforma amministrativa degli enti scolastici (Schulbehörden-Verwaltungsreformgesetz) del 2013, Gazzetta Ufficiale Federale (BGBl I 164/2013). Tramite normative regionali ausiliarie, le competenze delle autorità amministrative distrettuali in materia di rapporto di servizio vengono concentrate sulla giunta regionale e contemporaneamente si snellisce la struttura burocratica per le questioni disciplinari.

Legge tirolese sull'adeguamento della legge elettorale (Tiroler Wahlrechtsanpassungsgesetz) 2014, LGBl 76/2014:
Contiene gli adeguamenti resisi necessari con l'introduzione di una giurisdizione amministrativa di primo grado riguardanti le leggi regionali che disciplinano elezioni, referendum, iniziative e consultazioni popolari nonché una serie di modifiche per semplificare e agevolare le procedure elettorali.

Novella delle legge tirolese sugli istituti ospedalieri (Tiroler Krankenanstaltengesetz), Gazzetta ufficiale regionale, LGBl 104/2014:
Contiene le disposizioni attuative regionali per il recepimento della cosiddetta direttiva sulla mobilità dei pazienti 2011/24/EU.

Novella delle legge tirolese GECT (Tiroler EVTZ-Gesetz), LGBl 149/2014:
Contiene adeguamenti alla novella del regolamento GECT (si veda la NL 1/14).

Novella della legge tirolese in materia di campeggio (Tiroler Campinggesetz) del 2001 e del regolamento edilizio tirolese (Tiroler Bauordnung) del 2011, LGBl 150/2014:
Prevede agevolazioni per il montaggio in aree di campeggio delle componenti di alloggi mobili disponibili in commercio, purché queste restino spostabili. Si permette inoltre a scopi ricreativi o per motivi di stabilità di erigere anche fabbricati di altro genere che non abbiano fondamenta fisse.

Giurisprudenza amministrativa

Corte di giustizia amministrativa

26.6.2014, Ro 2014/03/0063; obbligo dei nuovi tribunali amministrativi a decidere essi stessi la causa:
Conformemente all'§ 28 comma 2 riga 1 della legge sulla procedura dei tribunali amministrativi (VwGVG) l'annullamento da parte di un tribunale amministrativo di una decisione emessa da un'autorità amministrativa non è possibile, qualora il fatto rilevante ai fini della decisione sia chiaro; in questo caso è il tribunale amministrativo stesso che deve decidere la causa. Se il tribunale amministrativo – dando una valutazione errata della situazione giuridica – suppone la necessità - non data in caso di valutazione corretta della situazione giuridica - di integrare il fatto rilevante ai fini della decisione, e annulla quindi la decisione dell'autorità amministrativa, contravviene al proprio obbligo di „decidere esso stesso la causa". Il tribunale amministrativo è tenuto infatti non soltanto a esaminare il ricorso presentato contro la decisione dell'autorità amministrativa, bensì anche a risolvere la questione sulla quale l'autorità amministrativa si trovava a dover decidere.
La possibilità di rimandare la causa all'autorità amministrativa rappresenta un'eccezione fondamentale alla competenza decisionale di merito dei tribunali amministrativi. Nell'art. § 28 VwGVG trova espressione la finalità della velocizzazione della procedura, in conformità alla quale si usufruisce della possibilità di rimandare soltanto in casi di lacune istruttorie estreme o particolarmente gravi.
Un rinvio della causa all'autorità amministrativa per eseguire gli accertamenti necessari sarà quindi preso in considerazione soprattutto quando l'autorità amministrativa ha omesso di compiere ogni necessaria attività di accertamento.

Tribunale amministrativo regionale del Tirolo

21.08.2014, LVwG-2014/40/2092-1; residenza secondaria:
La constatazione del sindaco del Comune di X in questione, secondo la quale una residenza secondaria non è adatta all'uso abitativo per tutto l'anno, non è prevista dall'§ 17 comma 3 in combinazione con § 14 comma 1 della normativa sull'assetto territoriale TROG 2011. Che tale constatazione inoltre sia di interesse pubblico e quindi possa essere espressa d'ufficio non si ricava dalla decisione impugnata. Anche per il tribunale interpellato una constatazione in questo senso non è

nell’interesse pubblico, motivo per cui essa risulta infondata.

05.08.2014, LVwG-2014/27/1984-1; estratto del casellario giudiziario; diritto aziendale:
Per un’autorità deve essere possibile, a motivo di un estratto del casellario giudiziario attuale per la registrazione di un’attività produttiva – e in questo senso un certificato penale del paese d’origine – verificare i presupposti per intraprendere un‘attività produttiva.

30.06.2014, 2014/12/0191-2; porto d‘armi; guardie alpine:
Se il ricorrente dichiara che durante il suo servizio di guardia alpina, in particolare quando usufruisce delle facoltà previste dall‘§ 5 della normativa tirolese in materia di guardie alpine (Tiroler Bergwachtgesetz), prestato spesso durante le ore notturne, desidera portare su di sé una pistola per poter reagire difendendosi da attacchi criminali immediati o imminenti, ciò non è sufficiente per una concreta illustrazione del pericolo. Solo perché una persona viene colta in flagranza di commissione di un illecito amministrativo non si può supporre che da questo – tenendo conto delle conseguenze prevedibili di un illecito amministrativo – scaturisca immediatamente “un rischio incalcolabile“.

05.06.2014, LVwG-2014/37/0019-5; bene comunale atipico; riforma di un piano regolatore; statuto:
La decisione definitiva dell’autorità in base alla quale una comunità agricola era nata dalla proprietà fondiaria di un comune giustifica la modifica del piano regolatore vigente e l’approvazione dello statuto. Tali misure di natura giuridica non inficiano le quote di partecipazione dei membri delle comunità agricole, eccezion fatta per la quota di partecipazione del comune in quanto membro della comunità agricola, comprendente la rivendicazione del “valore sostanziale”.

27.05.2014, LVwG-2014/11/0206-1; edificio agricolo; lotto edificabile; procedura degli interessati; interesse di protezione:
Nel caso dell’acquisto di un terreno agricolo da parte di un non-agricoltore, se non c’è un interessato o se, come nel presente caso, il regolamento sugli interessati non si applica (cfr. § 7a comma 8 lit i della normativa tirolese sui trasferimenti immobiliari (TGVG 1996), l’osservanza dei principi ai sensi dell‘§ 6 comma 1 lit a riga 1 e 2 TGVG 1996 deve essere verificata solo da parte del venditore, mentre per il compratore – quindi il non-agricoltore – come prerogativa per la concessione di un’autorizzazione da parte dell’autorità competente in materia

di trasferimenti immobiliari è sufficiente che sia garantita in particolar modo la gestione sostenibile e regolare dei terreni agricoli interessati, ma anche che non sussistano i motivi di rifiuto di cui all'§ 7 TGVG 1996.

02.05.2014, LVwG-2014/37/0539-5; obblighi degli organi delle comunità agricole, pena detentiva sostitutiva, ammonimento:
Il presidente di una comunità agricola, in qualità di organo dotato di poteri di rappresentanza, è penalmente responsabile ai sensi dell'§ 9 comma 1 della legge amministrativa penale (VStG). Conformemente all'§ 37 della normativa tirolese in materia di ordinamento dei terreni agricoli (TFLG), i membri e gli organi della comunità agricola sono tenuti a presentare agli organi dell'autorità agricola documentazione scritta su richiesta. In caso di inadempienza a tale richiesta, si verifica un illecito amministrativo ai sensi dell'§ 85 comma 1 lit d della TFLG.

30.04.2014, LVwG-2014/37/0084-4; emergenza di trasporto / difficoltà di trasporto:
Il transito su terreni di proprietà altrui soltanto previo avviso di una settimana almeno o revocabile in qualsiasi momento etc. rappresenta una possibilità di accesso inadeguata. Anche una strada con accesso precario, cioè revocabile in qualsiasi momento, non rappresenta un legame sufficiente dal punto di vista giuridico.

ITALIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 187/2014:
E' costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - l'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (come modificato dall'art. 58, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2006) che prevede, quale criterio di calcolo dell'indennità di espropriazione delle aree non edificabili (cioè le aree agricole e quelle insuscettibili di classificazione edificatoria), il valore agricolo medio del suolo secondo i tipi di coltura praticati in relazione alle singole zone agrarie, valore annualmente determinato dalla Commissione

provinciale per le espropriazioni previa ripartizione del territorio provinciale in zone agrarie omogenee.
La normativa trentina - sostanzialmente coincidente con quella nazionale dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 181 del 2011 - prende in considerazione un valore che prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo ed ignora ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene, così trascurando le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno, la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale di esso. Il censurato criterio, dunque, ha un carattere inevitabilmente astratto, che elude il ragionevole legame con il valore di mercato, prescritto dalla giurisprudenza della Corte EDU e coerente con il serio ristoro richiesto dalla giurisprudenza costituzionale.

Sentenza n. 188/2014:
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Sentenza n. 190/2014:
Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, comma 2, e 21, commi 3 e 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Sentenza n. 213/2014:
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale), sostituito dall’art. 38, comma 7-bis (recte: comma 7), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), promosso dalla Corte di cassazione.

Sentenza n. 224/2014:

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Sentenza n. 256/2014:
Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2013), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Ordinanza n. 257/2014:
Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla Regione siciliana.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

Sentenza n. 4775/2014 (Sezione VI) - costruzione di un impianto per la produzione di energia eolica nel Comune di Brennero:
"WPP UNO Spa" contro "WWF Italia Onlus", "Österreichischer Alpenverein (ÖAV)" e Comune di Gries am Brenner (non costituitosi in giudizio) e nei confronti di Provincia Autonoma di Bolzano e Comune di Brennero (quest'ultimo non costituitosi in giudizio) per la riforma della sentenza del TAR Sezione Autonoma di Bolzano n. 330/2012, con la quale era stato accolto il ricorso del WWF Italia Onlus e Comune di Gries am Brenner per l'annullamento della delibera della Giunta provinciale di Bolzano con cui si autorizzava la costruzione di un impianto per la produzione di energia eolica nel territorio del Comune di Brennero, in prossimità del confine italo-austriaco, ed era stato dichiarato inammissibile il ricorso dell'ÖAV per carenza di legittimazione. Respingimento dell'appello principale e conferma della sentenza del TAR Sezione Autonoma di Bolzano per quanto riguarda la statuizione di annullamento della

delibera. Accoglimento dell’appello incidentale dell’ÖAV e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarazione della legittimazione a ricorrere in capo ad esso.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

ALTO ADIGE

Legislazione provincial

Legge provinciale n. 9 del 16/10/2014:
Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata, integrazione, parificazione, servizi sociali, invalidi civili, sanità, famiglia e sudtirolesi nel mondo
B.U. n. 43 del 28.10.2014

Legge provinciale n. 10 del 23/10/2014:
Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura
B.U. n. 43 del 28.10.2014

Legge provinciale n. 3 del 23/04/2014:
PUBBLICAZIONE NELLA LINGUA LADINA (IDIOMA DELLA VAL BADIA)
Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)
B.U. n. 39 del 30.9.2014

Legge provinciale n. 7 del 26/09/2014:
Modifiche di leggi provinciali in materia fiscale, di patrimonio, di commercio, di artigianato, di turismo, di esercizi pubblici, di ricerca e innovazione nonché di sostegno dell’economia
B.U. n. 38 del 29.9.2014 (numero straordinario n. 1)

Legge provinciale n. 8 del 26/09/2014:
Modifiche di leggi provinciali in materia di spettacoli pubblici, enti locali, formazione e procedimento amministrativo
B.U. n. 38 del 29.9.2014 (numero straordinario n. 1)

Legge provinciale n. 5 del 21/07/2014:
Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 8, della legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5, recante "Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale"

B.U. n. 30 del 29.07.2014

Legge provinciale n. 4 del 19/06/2014:
Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”
B. U. n. 26 del 01.07.2014

Legge provinciale n. 10 del 06/11/1989:
RIPUBBLICAZIONE NELLA LINGUA LADINA (IDIOMA DELLA VAL GARDENA):
Istituzione del servizio "Casa delle donne"
B.U. n. 25 del 24.06.2014

Legge provinciale n. 3 del 23/04/2014:
RIPUBBLICAZIONE CON NOTE
Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)
B.U. n. 22 del 03.06.2014

Giurisprudenza amministrativa

Sentenza n. 172/2014 - chiusure domenicali e festive:
ZARA Italia Srl e Zara Home Srl contro Comune di Bolzano e Provincia Autonoma di Bolzano per l’annullamento dell’ordinanza n. 96986/2012 del Sindaco del Comune di Bolzano e della Deliberazione di Giunta Provinciale Bolzano 29 ottobre 2012 n. 1612, inerenti la disciplina delle chiusure domenicali e festive degli esercizi commerciali del mese di dicembre 2012 e dell’anno 2013, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Estinzione del giudizio dovuta a rinuncia al ricorso. Con sent. n. 38 del 15.3.2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 L.P. 16.3.2012 n.7, che attribuiva alla Giunta Provinciale la facoltà di emanare indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico.

Sentenza n. 217/2014 - ampliamento dell’aeroporto di Bolzano:
Comune di Laives contro Provincia Autonoma di Bolzano, Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ed ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), nei confronti di ABD Airport Spa e di Snam Rete Gas Spa per l’annullamento della non comunicata delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 524 dd. 28.3.2011, ad oggetto “approvazione del piano di sviluppo aeroportuale” ed altre delibere della Giunta provinciale sempre aventi ad oggetto il piano suddetto con successive variazioni, nonché altri atti a questi connessi. Parziale accoglimento ed annullamento degli atti impugnati.

Sentenza n. 218/2014 (sentenza) ampliamento dell'aeroporto di Bolzano:
„WWF Italia Onlus" e „Dachverband für Natur- und Umweltschutz in Südtirol" contro Provincia Autonoma di Bolzano, Comune di Laives e Comune di Bolzano, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAC-Ente nazionale per l'aviazione civile, nei confronti di "ABD Airport Dolomiti spa" per l'annullamento, declaratoria di inefficacia e/o nullità previa sospensione della delibera della Giunta Provinciale di Bolzano n. 662 del 6 maggio 2013 ed altri atti aventi ad oggetto l'ampliamento dell'aeroporto di Bolzano. Accoglimento.

Sentenza n. 236/2014 - uso della lingua tedesca e ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione:
Kollmann Cristian contro "Poste Italiane Spa" e Provincia Autonoma di Bolzano (intervenuta ad adiuvandum) per la violazione della norma di attuazione dello Statuto speciale dell'Alto Adige, DPR 574/1988, in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale e concreto, non volendo il Sig. Kollmann usufruire del servizio postale e non essendo egli legittimato in via straordinaria a proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l'accertamento della violazione delle norme sull'uso della lingua, in quanto facoltà esclusiva dei consiglieri provinciali.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Ringraziamo dott. Camillo Lutteri per la collaborazione alle ultime edizioni della Newsletter (parte trentina); il suo prezioso lavoro sarà continuato da dott. Flavio Guella (Univ. Trento), a partire dalla presente edizione.

Legislazione provincial

Legge provinciale 14 maggio 2014, n. 3:
Modificazioni della legge urbanistica provinciale, con cui è stato disciplinato il procedimento di approvazione dei piani territoriali di Comunità, e è stata di conseguenza riformata la disciplina su contenuto e procedimento di approvazione dei piani regolatori comunali (compresa la riforma della normativa sulle varianti, le misure di salvaguardia e i piani attuativi).

Legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4:
Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5, con le quali la trasparenza dell'organizzazione e dell'attività amministrativa è stata assicurata mediante la pubblicazione nel sito istituzionale delle PA dei dati, dei documenti e delle informazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione (con possibilità, in caso di omissione e diniego di accesso, di ricorso al difensore civico).

Legge provinciale 24 luglio 2014, n. 6:
Ratifica ed esecuzione dell'intesa tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazione d'acqua che interessano il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto non disciplinate dalla legge provinciale 5 febbraio 2007, n. 1

Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9:
Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale, in particolare con una disciplina organica sull'Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT), relativa a organizzazione e funzionamento, compiti e rapporti con l'ISTAT. La disciplina si estende inoltre al più ampio sistema statistico provinciale, per assicurare il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti informative pubbliche preposte alla raccolta e all'elaborazione di dati statistici, disciplinando a tal fine ruolo e funzionamento del Consiglio statistico provinciale.

Giurisprudenza amministrativa
Sentenza 254/2014:
Ricorso di A. Foletto di Foletto Alberto & C. S.n.c. contro Comune di Ledro, Provincia autonoma di Trento, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (A.P.S.S.) e Ordine dei farmacisti della Provincia di Trento, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio del Comune di Ledro n. 30, del 6 giugno 2012 avente ad oggetto l'individuazione della zona di insediamento per nuova farmacia. Il provvedimento gravato avrebbe mancato di valutare l'effettiva necessità e la sostenibilità economica della nuova attività commerciale, tenuto conto dell'esistenza di una farmacia nell'abitato di Pieve di Ledro e di un dispensario, gestito dallo stesso farmacista titolare, nell'abitato di Tiarno di Sotto. Il tutto con l'aggravante, per parte ricorrente, che l'Ordine dei farmacisti aveva espresso parere critico. – Rigetto.

Ordinanza 105/2014:

Ricorso di -OMISSIS- contro il Questore di Trento per l'annullamento del decreto cat. A.11.2013/50/IMM. di data 10.4.2013 con il quale veniva rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo con la seguente motivazione "Considerato che in data 4.12.2012 il Tribunale di Trento ha emesso sentenza di condanna per violazione della legge sugli stupefacenti". Con ordinanza viene proposta questione di legittimità costituzionale delle norme che collegano in via automatica il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno alla pronuncia di una sentenza di condanna senza che la PA accerti se in concreto lo straniero rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico.

Sentenza 92/2014:

Ricorso di Video Alp di De Martin Pinter Fulvio S.a.s. & C. contro Comun General De Fascia e nei confronti di Ercamedia S.r.l. per la condanna del Comun General de Fascia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Società ricorrente a seguito dell'adozione delle Determinazioni n. 156 del 28 maggio 2013 e Det. n. 157 del 28 maggio 2013, per le quali si chiede il previo accertamento dell'illegittimità, con cui la Responsabile dell'Unità organizzativa dei servizi linguistici e culturali ha revocato l'aggiudicazione disposta a favore della ricorrente Video Alp S.a.s. del servizio concernente la realizzazione di un rotocalco in lingua ladina della durata di dieci mesi e, successivamente, ha affidato lo stesso servizio a Ercamedia S.r.l., che si era graduata al secondo posto. – Rigetto.

Sentenza 335/2014:

Ricorso della Dott.ssa S.B. contro la Provincia autonoma di Trento e il Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza per l'annullamento della determinazione n. 259 di data 12.12.2013, con la quale l'amministrazione ha disposto, a carico della ricorrente, la restituzione della somma di Euro 27.083,33 in applicazione dell'art. 4, comma 2 bis, della legge provinciale n. 4/1991, recante "Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico". La ricorrente, avvalendosi della predetta normativa (con cui la PAT sostiene in forma convenzionata la formazione specialistica del personale medico) ha sottoscritto in data 30.6.2011 il contratto di formazione specialistica con l'Università degli Studi di Verona, interrompendo tuttavia successivamente l'iter di specializzazione. Di conseguenza, il competente servizio provinciale ha attivato, nei confronti della specializzanda, il

procedimento di recupero della somma di Euro 27.083,33, pari a circa la metà del beneficio in precedenza ottenuto dall'interessata.– Ricorso infondato.

RIFORMA COSTITUZIONALE

L'approvazione in prima lettura del testo di revisione costituzionale (Senato n. 1429, ora Camera n. 2613) – nonostante la presenza di una disposizione di rinvio degli effetti ai fini dell'adeguamento degli Statuti speciali sino alla rispettiva revisione, previa intesa con le istituzioni regionali (cfr. art. 38, co. 11, del ddl) – introduce nell'ordinamento innovazioni significative di riforma dell'assetto organizzativo e funzionale del sistema regionale italiano che si riflettono in misura non marginale anche sull'ordinamento delle autonomie speciali.
Nella sua impostazione complessiva, il ddl costituzionale si presenta come un intervento di riforma fortemente riduttivo dell'autonomia regionale ordinaria, consolidando nel titolo V gli indirizzi interpretativi più favorevoli al livello statale di governo, peraltro già affermatisi nella giurisprudenza costituzionale dell'ultimo decennio. D'altra parte, le autonomie territoriali acquisiscono uno spazio di rappresentanza nelle istituzioni centrali, grazie alla riforma del Senato.
La nuova Camera alta sarà infatti composta di 100 senatori, dei quali 95 rappresentanti delle istituzioni territoriali (74 consiglieri regionali e 21 sindaci) e cinque nominati dal Presidente della Repubblica. La rappresentanza territoriale sarà legata alle istituzioni territoriali di appartenenza, la durata del relativo mandato coincidendo con quella degli organi delle istituzioni territoriali di appartenenza. Tuttavia, quanto a effettiva dipendenza dei senatori dalle amministrazioni di appartenente, non è stato seguito il modello Bundesrat: i senatori non saranno infatti espressione delle Giunte e godranno comunque dell'assenza di vincolo di mandato. I poteri legislativi del Senato vengono inoltre confinati a materie tipiche o a interventi eventuali, abbandonando il sistema di bicameralismo paritario.
Per la parte di riforma incidente sul titolo V, si evidenzia invece l'aumento delle competenze dello Stato, con la soppressione della potestà legislativa concorrente e la riqualificazione come competenza esclusiva statale di numerose materie prima ricondotte al co. 3 dell'art. 117 Cost. Inoltre, si introduce un'elencazione esemplificativa di materie di competenza regionale residuale, e si apportano puntuali modifiche all'articolato del titolo V per dare copertura costituzionale alla standardizzazione delle spese nel sistema di federalismo fiscale e al commissariamento delle autonomie territoriali in dissesto.

ACCORDO FINANZIARIO

Nel 2009 la stipula dell'accordo di Milano intendeva fissare le traiettorie dell'autonomia finanziaria delle Province Autonome di Trento e Bolzano e il relativo coordinamento con la finanza statale. Da un lato, infatti, venne ripensata la struttura delle entrate provinciali e venne fissato il contributo alla solidarietà nazionale, per consolidare l'autonomia finanziaria garantendo al contempo certezza e programmabilità delle risorse. Dall'altro, si affermò il dovere delle province di contribuire al riequilibrio della finanza pubblica, purché il relativo concorso venisse definito d'intesa tra Stato e Province.
Ciò nonostante, negli ultimi anni l'autonomia finanziaria provinciale ha subito consistenti invasioni di campo da parte dello Stato, chiamato a garantire il rispetto dei vincoli imposti dall'Unione Europea. Pur riconoscendo il dovere di concorrere al riequilibrio della finanza pubblica, le due Province Autonome contestano tuttavia il metodo con cui lo Stato è intervenuto in spregio al principio pattizio, che dovrebbe informare invece le relazioni finanziarie intergovernative con gli enti speciali. Dal livello politico tali violazioni sono state trasposte sul piano giuridico-costituzionale traducendosi in un numero considerevole di conflitti avanti alla Corte costituzionale.
In questo contesto si colloca il nuovo accordo finanziario firmato il 15 ottobre 2014 tra i rappresentanti, rispettivamente, dello Stato e delle due Province. Una tale passo era ormai improcrastinabile nonostante il clima ostile che si riscontra in generale nei confronti delle regioni, di cui la riforma costituzionale in discussione costituisce un indizio palese.
L’intesa raggiunta viene definita come “accordo di garanzia”. Infatti, non solo si conferma la necessità di rispettare il principio pattizio, ma in esso si fissano direttamente le cifre del concorso delle province al riequilibrio finanziario statale, definendo anche la misura degli scostamenti ammessi rispetto alla regola in caso si verifichino situazioni eccezionali (che in questi tempi sembrano peraltro essere più la regola che l’eccezione).
Il trade-off appare con evidenza: le province contribuiscono con una quota consistente del loro bilancio al risanamento finanziario dello Stato italiano, ottenendo in cambio la garanzia della giustiziabilità del sistema da parte della Corte costituzionale, il cui scrutinio sarà necessariamente a maglie strette in considerazione del fatto che il nuovo accordo non si limita a determinare i criteri e il metodo per definire il concorso, ma ne fissa l'ammontare. Se il quadro - nonostante le tinte fosche - sembra avere il vantaggio di riportare le relazioni Stato-

province in quadro più rispettoso dell'autonomia, è pur vero che si tratta ancora di un accordo di natura meramente politica, che per poter riformare lo Statuto di autonomia deve essere tradotto in disposizioni normative e confluire nella legge finanziaria dello Stato per l'anno 2015.

RESOCONTI

Convegno di studio "Revisione costituzionale e autonomie speciali: fondamenti, garanzie, prospettive", Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento, 7-8 novembre 2014

La prosecuzione dell'iter della revisione presso la Camera dei Deputati – in un contesto istituzionale nel quale verosimilmente la pressione politica continuerà a privilegiare la contrazione dei tempi rispetto agli opportuni approfondimenti - richiede la tempestiva attenzione critica e costruttiva della dottrina e sollecita occasioni di riflessione ma anche di confronto e dialogo fra accademia e istituzioni ai fini di una messa a fuoco dei profili cruciali, in una prospettiva di conferma del fondamento delle autonomie speciali e di predisposizione di adeguate garanzie.
I lavori del convegno sono stati aperti dai saluti della prof.ssa D. de Pretis e da un'introduzione del prof. R. Toniatti, che hanno sottolineato l'importanza del tema, sviluppando poi considerazioni di sintesi sullo stato delle autonomie – e delle autonomie speciali in particolare – nel dibattito politico e scientifico nazionale, alla luce del ddl costituzionale in discussione.
La prima sessione presieduta dal prof. G. Falcon ha quindi visto un intervento introduttivo del presidente V. Onida, relativo all'inquadramento storico della specialità regionale, seguito da due relazioni di approfondimento sulla disciplina emergente dal disegno di riforma costituzionale, e relativo impatto sulle Regioni speciali; disciplina che è stata calata nelle logiche tipiche del regionalismo speciale italiano (differenziato e negoziale), nella lettura data dal prof. P. Giangaspero, e nella più ampia tradizione autonomista desumibile dal panorama comparato, nell'intervento del prof. G. Rolla.
La discussione sui temi esposti è stata aperta da interventi del prof. M. Cosulich e della prof.ssa E. Happacher, seguiti da ulteriori riflessioni dal pubblico.
Nella seconda giornata, introdotta da una relazione di sintesi del prof. R. Toniatti, si è tenuta una tavola rotonda dedicata ad una lettura in chiave politica delle prospettive di riforma statutaria aperte dal ddl costituzionale in discussione, e sul più generale impatto dello stesso sulla specialità dell'autonomia. Sotto la presidenza del prof. M. Carli, le riflessioni dell'on. S. Brugger,

dell'on. L. Dellai, della prof. E. D'Orlando e del prof. R. Louvin – anche nella prospettiva del ruolo delle Commissioni paritetiche e delle sedi parlamentari cui i relatori partecipano – hanno offerto un quadro degli spazi politici aperti per interventi di revisione statutaria, più o meno organici, e delle difficoltà che l'autonomia speciale deve affrontare a fronte di un disegno di revisione costituzionale particolarmente accentratore; disegno del quale però si è anche apprezzata l'apertura di credito per il sistema territoriale, con spazi per un ruolo politico più forte delle Regioni mediante il Senato, che possono bilanciare una riduzione degli spazi di competenza materiale (che – in sostanza – è già stata realizzata dalla giurisprudenza costituzionale anche nella vigenza dell'attuale testo del titolo V).
Programma e registrazione video del convegno

PROGETTI

LIA – Laboratorio di Innovazione Istituzionale per l'Autonomia Integrale
Il Progetto LIA si propone di porre in essere attività culturali e scientifiche destinate ad approfondire, con metodo giuridico-comparato, il fondamento e le modalità di sviluppo di una dinamica di innovazione istituzionale definita come «autonomia integrale» del Trentino intesa come una formula avanzata – e dunque come una esperienza innovativa rispetto all'autonomia speciale già prevista e garantita dalla Costituzione repubblicana.
Sito

Il progetto/portale LIA si articola in quattro progetti di ricerca, tutti presenti con documentazione e pubblicazioni in rete:

ASA – Autonomie Speciali Alpine / Alpine Sonderautonomien
Le Autonomie Speciali Alpine (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino, Alto Adige/Südtirol, Friuli Venezia Giulia) presentano ragioni d'ordine storico, culturale e territoriale che accentuano e rendono evidente la condivisione di temi e percorsi di autonomia differenziata. In situazioni di crisi quale l'attuale, il contenzioso costituzionale rappresenta – per frequenza e per incidenza sull'equilibrio generale dell'ordinamento – uno strumento cruciale per la garanzia dell'autonomia speciale, tale da richiedere una riflessione costante sulle articolazioni argomentative della giurisprudenza. Si rende opportuno, di conseguenza, disporre di una sede di riflessione permanente

sulla giurisprudenza costituzionale e sulle prospettive di sviluppo dell'autonomia speciale verso l'autonomia integrale. Sito

Autonomia e finanza pubblica
Modelli per la disciplina della spesa pubblica locale nei rapporti tra enti territoriali minori; indirizzo e coordinamento finanziario nei regimi a regionalismo differenziato.

Autonomia integrale e scuola

Le "Regioni della conoscenza" e le «Università territoriali» nelle prospettive di Orizzonte 2020: una comparazione giuridica

NEWS

La Rettrice dell'Università di Trento, prof.ssa Daria de Pretis, nominata giudice della Corte Costituzionale
La notizia del 18 ottobre 2014 è stata accolta e commentata in Ateneo con grande soddisfazione. Un incarico che premia la carriera e l'alto profilo della docente di diritto amministrativo, da un anno e mezzo alla guida dell'Università di Trento, ma che è anche motivo di orgoglio per tutta la comunità accademica e per il Trentino. Martedì 12 novembre, de Pretis ha prestato giuramento come giudice costituzionale presso il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il quale l'aveva nominata. Ora sono presenti tre donne nella Corte costituzionale: oltre a Daria de Pretis, la prof.ssa Silvana Sciarra, eletta a inizio novembre dal Parlamento, e la prof.ssa Marta Cartabia, nominata dal Presidente della Repubblica nel settembre 2011.

EVENTI

Convegno "Possibilità giuridiche per la cooperazione tra le Università nell'Euroregione**"**
Il 4 dicembre 2014 il convegno "**Possibilità giuridiche per la cooperazione tra le Università nell'Euroregione**", organizzato dall'**Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo e dal GECT**, si terrà all'Università di Innsbruck.

Winter School Federalism and Governance
Dal 2 al 13 febbraio 2015 si terrà la quinta edizione della Winter School Federalism and Governance. L'edizione del 2015 sarà

incentrata sulla tematica “Federalism and Democratic Participation”. La prima settimana si terrà all’università di Innsbruck e la seconda all’EURAC. Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito www.eurac.edu.

Il 20 gennaio 2015, ore 19, il professore James Gardner (SUNY Buffalo Law School, EURAC Federal Scholar in Residence 2015) farà una relazione, organizzata dal Zentrum für Interamerikanische Studien e dal Forschungszentrum Föderalismus, sul tema “**The Constraints of Federal Constitutional Design: Practice and Constitutional Change in the United States and Canada**” all’Università di Innsbruck. Il 12 febbraio 2015 il professore Gardner presenterà nel tardo pomeriggio il suo lavoro comparativo sui sistemi federali in un evento pubblico all’EURAC/Bolzano (“Distinctive Identity Claims in Federal Systems: Judicial Policing of Subnational Variance”). Il prof. James Gardner (SUNY Buffalo Law School) è stato insignito del premio della giuria internazionale della seconda edizione dell' ”EURAC Federal Scholar in Residence Program”. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito www.eurac.edu/sfere.

EURAC Federal Scholar in Residence 2016 – SCADENZA ISCRIZIONI: 1 luglio 2015!
L’Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell’EURAC ha bandito l’assegno di ricerca EURAC Federal Scholar in Residence 2016. Il programma è rivolto a ricercatori, studenti post graduate e operatori del diritto con esperienze in ambito professionale e universitario nello studio comparato del federalismo e del regionalismo. Sono aperte le iscrizioni all’EURAC Federal Scholar in Residence Program 2016. Gli interessati possono inviare un paper in una lingua a scelta fra inglese, tedesco, italiano, francese o spagnolo entro il 1 luglio 2015. Per informazioni sull’EURAC Federal Scholar in Residence Program si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar.

NOVITÀ EDITORIALI

Alber Elisabeth/Zwilling Carolin (cur.), Gemeinden im Europäischen Mehrebenensystem: Herausforderungen im 21. Jahrhundert, Baden-Baden, Nomos, 2014.

Bertel Maria, On the brink of a Federal State? The Decentralisation Model of the Peruvian Constitution,

Perspectives on Federalism 6/1 (2014), 74 ff.

Engl Alice/Zwilling Carolin (cur.), Functional and More? New Potential for the European Grouping of Territorial Cooperation – EGTC, EURAC Book 63, Bolzano, 2014.

Gamper Anna, A Real "Senato delle Autonomie"? A Critical View from Austria, Percorsi Costituzionali 2014, 477 ff.

Gamper Anna, Constitutional Courts, Constitutional Interpretation, and Subnational Constitutionalism, Perspectives on Federalism 6/2 (2014), 24 ff.

Gamper Anna, Die Stellung der Regionen und Gemeinden in Europa - Bilanz und Ausblick, Europa, in: Ebert Kurt (cur.), FS Herwig van Staa (2014) 79 ff.

Gamper Anna, Direkte Demokratie in Wien als Land und Gemeinde, RFG 2014, 135 ff

.

Gamper Anna, Der Konsultationsmechanismus als Prüfmaßstab des VfGH, Kommunal 5/2014, 14 f.

Palermo Francesco/Obwexer Walther/Happacher Esther (cur.), I 40 anni del secondo statuto di autonomia. L'autonomia speciale della provincia di Bolzano nel contesto dell'integrazione europea, CEDAM, Milano, 2014.

Pallaver Günther (cur.), Politika 14, Südtiroler Jahrbuch für Politik/Annuario di politica dell'Alto Adige/Anuar de politica dl Südtirol (2014).

Copyright © 2014

cancellazione newsletter | cambiare abbonamento

Newsletter No.: 1/2014
relativa al periodo: 12/2013 - 5/2014

www.jus-euroregionale.org

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti

AUSTRIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

ITALIA
NORMATIVA STATALE
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa

EUROPA

EVENTI

NOVITÀ EDITORIALI

Contatto Euroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Recht und Europarecht / Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2014

Redazione e traduzione
Elisabeth Alber, Maria Bertel, Paulina Borowska, Cristina Fraenkel-Haeberle, Anna

AUSTRIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Sentenza fondamentale sul meccanismo di consultazione - Corte Costituzionale Federale (Verfassungsgerichtshof – VfGH 12.3.2014, F 1/2013):

La Corte Costituzionale Federale in questa sentenza ha deciso che in rapporto al regolamento emanato dalla Signora Ministro per i trasporti, l'innovazione e la tecnologia sui passaggi a livello ferroviari che prescrive ai comuni, in qualità di enti manutentori delle strade comunali, misure edilizie per la messa in sicurezza dei passaggi a livello, si è violato l'accordo ai sensi dell'art. 15a della Legge costituzionale federale (Bundesverfassungsgesetz - B-VG) sul cosiddetto meccanismo di consultazione degli organi territoriali. Ne consegue che lo Stato Federale (in qualità di organo territoriale che ha emanato il regolamento) deve provvedere al rimborso dei costi supplementari causati dalla realizzazione della relativa misura. Questa sentenza da un lato mette in evidenza che violazioni del meccanismo di consultazione sono impugnabili dinnanzi alla Corte costituzionale, dall'altro evidenzia che l'obbligo di definire le ripercussioni finanziarie di proposte normative in una determinata forma, prevista in modo vincolante dal meccanismo di consultazione, non rappresenta una semplice norma di carattere ordinatorio, cosicché, in caso d'inosservanza delle stessa, i costi generati dalla proposta saranno sostenuti unicamente dall'organo territoriale che ha approvato la normativa.

LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO

Gamper, Elisabeth Gasser, Esther Happacher, Camillo Lutteri, Christian Ranacher, Sigmund Rosenkranz, Fritz Staudigl, Jens Woelk. Non si assume responsabilità per le informazioni.

Sponsorizzato da



Avvertenza: le Gazzette Ufficiali si trovano sulla homepage della Regione Tirolo (http://www.ris.bka.gv.at/LgblAuth-Tirol/), i testi consolidati delle relative leggi sono disponibili sul RIS (sistema di informazione giuridico) (http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/).
I relativi progetti di legge ministeriali e governativi comprensivi di annotazioni esplicative sono disponibili sulla homepage del Parlamento Tirolese https://www.tirol.gv.at/it/parlamento/documentazione-parlamentare/.

Legge tirolese a tutela dei minori (Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetz – TKJHG), LGBI 150/2013:
Con la legge tirolese a tutela dei minori totalmente revisionata, la tutela minorile in Tirolo viene dotata di una nuova e moderna base legislativa. La legge contiene norme più precise concernenti l'orientamento specifico del personale cui sono affidati i compiti di tutela minorile nonché l'obbligo di riservatezza delle persone operanti nel settore della tutela minorile, e quindi sui relativi diritti all'informazione dei minori interessati e delle loro famiglie. Altre sostanziali novità riguardano la disciplina dei centri di tutela minorile nonché enti socio-pedagogici privati. Infine viene ridisciplinata anche la determinazione di situazioni di pericolo e pianificazione dell'aiuto (già standardizzata nella prassi).

Novelle riguardanti la legge tirolese sul fondo sanitario (Tiroler Gesundheitsfondsgesetz), LGBI 151/2013, e la legge tirolese sugli istituti ospedalieri (Tiroler Krankenanstaltengesetz), LGBI 152/2013:
Concernono fondamentalmente il recepimento in legge regionale della riforma sanitaria 2013 con riferimento alla cosiddetta Zielsteuerung-Gesundheit.

Legge su una prudente gestione del bilancio della regione, dei comuni e delle associazioni comunali nonché di altri soggetti giuridici pubblici in Tirolo, LGBI 157/2013:
Contiene regole restrittive per operazioni finanziarie di enti pubblici, in particolare un esplicito divieto alle speculazioni con fondi pubblici provenienti dagli introiti fiscali. Ciò mira a garantire un orientamento prudente della gestione di bilancio dei soggetti giuridici interessati.

Legge tirolese sulla protezione dei dati (Tiroler Datenschutzgesetz 2014 – TDSG), LGBI 158/2013:
Riguarda la nuova disciplina della protezione dei dati, regolata da norme regionali (elaborazione di dati manuali), che tiene

conto delle esigenze del diritto dell'Ue nell'ambito del controllo della protezione dei dati.

Novella della legge regionale in materia di polizia (Landes-Polizeigesetzes), LGBl 1/2014:
Riguarda la revoca del divieto di accattonaggio, finora assoluto, e la riformulazione della fattispecie di reato che tiene conto della più attuale giurisprudenza della Corte Costituzionale Federale (si veda in particolare Corte Costituzionale Federale VfGH 30.6.21012, G 155/10 e VfGH 6.12.2012, G 64/11 nella misura in cui solo determinate forme di accattonaggio qualificate sono vietate, mentre l'accattonaggio passivo e silenzioso è fondamentalmente ammesso.

Novella della legge tirolese in materia di manifestazioni pubbliche (Tiroler Veranstaltungsgesetzes) 2003, LGBl 4/2014:
Concerne semplificazioni amministrative per le cosiddette manifestazioni di consolidata tradizione storica, come per esempio quelle correlate alle festività carnevalesche.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

08.01.2014, Tribunale amministrativo regionale (Landesverwaltungsgericht – LVwG-2013/12/2093-5); potere impositivo e coercitivo:
Né dalle norme relative alla sicurezza del trasporto (sicurezza dell'aviazione) né da quelle relative alla tutela da intromissioni illegittime (sicurezza nell'ambito dell'aviazione) risulta un esplicito trasferimento di potestà autoritativa alla società di gestione aeroportuale, il che – eventualmente – dovrebbe avvenire in considerazione del principio di legalità ancorato nell'art. 18 comma 1 della Legge costituzionale federale (Bundesverfassungsgesetz - B-VG).

14.01.2014, Tribunale amministrativo regionale (Landesverwaltungsgericht – LVwG-2013/23/3455-2); Discriminazione per lingua:
Avendo il ricorrente come amministratore della ditta V GmbH il giorno 02.07.2013 pubblicato sulla homepage „www.v-gmbh.com" un annuncio di lavoro per trovare un grafico (m/f) di „madrelingua tedesca (altrimenti la candidatura non sarà presa in considerazione)", egli ha in qualità di organo responsabile ai sensi del § 9 della legge federale sulle sanzioni amministrative (Verwaltungsstrafgesetz - VStG) pubblicizzato un annuncio in modo discriminatorio. Il criterio „madrelingua tedesca" non rappresenta un requisito professionale decisivo o sostanziale a

causa del tipo di attività professionale svolta o delle condizioni di esercizio della stessa, per cui non si applicano una delle deroghe previste dalla suddetta legge.

28.01.2014, Tribunale amministrativo regionale (Landesverwaltungsgericht – LVwG-2014/33/0275-1); termine di costruzione secondo la legge tirolese sui trasferimenti immobiliari (Tiroler Grundverkehrsgesetz - TGVG), termine materiale:
Il termine per la costruzione di cui all'art. 11 comma 3 TGVG è un termine giuridico-materiale. Un eventuale diritto alla proroga di tale termine può essere rivendicato solo entro la scadenza dei cinque anni. Una rimessione in termini ai sensi dell'art. 71 comma 1 AVG non é lecita.

28.01.2014, Tribunale amministrativo regionale (Landesverwaltungsgericht - LVwG-2013/15/3281-1); equipaggiamento conforme alle norme di sicurezza per automobili:
Non tutte le sostituzioni di lampadine sono sottoposte all'obbligo di omologazione. Anche qualora si violi tale obbligo, ciò non determina automaticamente una violazione del § 4 comma 2 della legge sugli autoveicoli (Kraftfahrgesetz – KFG); la sostituzione di lampadine e simili ai sensi del § 22a comma 1 cifra 2 lettera a) del regolamento esecutivo del codice della strada (Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung - KDV) può essere compiuta previa osservanza delle disposizioni anche senza informazione dell'autorità competente.

30.01.2014, Tribunale amministrativo regionale (Landesverwaltungsgericht - LVwG-2013/15/3566-3); Deroga conforme alla legge federale per la protezione dell'ambiente da immissioni di sostanze nocive (IG-L); interesse pubblico al commercio di vicinato:
Il mantenimento dell'approvvigionamento di verdura fresca per la popolazione rappresenta un interesse pubblico tale da giustificare la concessione di una deroga, conformemente alle legge federale per la protezione dell'ambiente da immissioni di sostanze nocive (IG-L), ove di fatto non vi siano altre alternative.

10.02.2014, Tribunale amministrativo regionale (Landesverwaltungsgericht - LVwG-2014/22/0171-1); concessione edilizia, principio dell'istanza di parte:
Un ente che rilascia un'autorizzazione che richiede un'istanza di parte, senza che vi sia stata l'istanza stessa, viola a livello della

legge ordinaria il rispetto dell'ordine delle competenze (cfr. Corte Suprema Amministrativa (VwGH) 16.11.1983, 83/01/0243; 9.7.1985, 83/07/022725; 23.2.1996, 93/17/0200), e a livello costituzionale il diritto al giudice naturale (cfr. Corte Costituzionale Federale - Verfassungsgerichtshof - VfGH 20.6.1964, Slg Nr 4730, 19.3.1968, Slg Nr 5685).

11.02.2014, Tribunale amministrativo regionale (Landesverwaltungsgericht – LVwG-2013/36/0517-1); identità del conducente, obbligo di fornire informazioni/deporre:
L'intestatario del veicolo (proprietario) é tenuto, ai sensi del § 103 comma 2 penultima frase della legge sugli autoveicoli (Kraftfahrgesetz – KFG), a tenere una documentazione qualora, senza di esso, non sia in grado di fornire informazioni su chi si trovava alla guida del veicolo. La mancata documentazione dell'identità del conducente grava su colui che è tenuto a dare informazioni, qualora egli non sia in grado di nominare in modo univoco la persona interessata. Conformemente alla giurisprudenza della Corte Costituzionale federale, anche per il conducente straniero sussiste l'obbligo ad informarsi sufficientemente sulle norme che deve rispettare quando circola in territorio austriaco (cfr. per es. Corte Suprema amministrativa (Verwaltungsgerichtshof - VwGH) 26.01.2000, 99/03/0294).

ITALIA

NORMATIVA STATALE

Legge 27 dicembre 2013, n. 147:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge stabilità 2014"
Art. 1: il comma 518 sostituisce l'art. 80 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di finanza locale, ampliando la competenza provinciale in materia; il comma 515 prevede nuovi trasferimenti o deleghe alle province autonome di funzioni statali in materia di agenzie fiscali, funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle riguardanti il personale della magistratura, nonché funzioni sul Parco nazionale dello Stelvio. Queste nuove funzioni dovranno essere disciplinate con norme di attuazione. (g.u. 27 dicembre 2013, n. 302, suppl. ord. N. 87).
Link

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 274/2013:
Intesa della provincia di Trento sulla realizzazione dell'autostrada Valdastico nord - la previsione statale di un termine di sessanta giorni contrasta con il principio di leale collaborazione, perché irragionevolmente breve e non accompagnata da procedure per superare le divergenze. Immediata applicazione alle province autonome di disposizioni statali per incentivare i veicoli elettrici - contrasta con le norme d'attuazione dello statuto (g.u. 27 novembre 2013, I serie speciale, n. 48)

Sentenza n. 301/2013:
Disciplina statale della libera professione intramuraria - non è immediatamente applicabile nelle province autonome, perché gli obblighi di adeguamento successivo derivanti dalle norme d'attuazione dello statuto non sono derogabili con legge ordinaria. Costituzione di comitati etici per la sperimentazione clinica ogni milione di abitanti - è irragionevole, perché contraddice la previsione che pure le regioni meno popolose ne siano fornite (g.u. 18 dicembre 2013, I serie speciale, n. 51)

Sentenza n. 309/2013:
Giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, degli artt. 3, comma 1, lettera a); 6, commi 5, 6 e 9; 15, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale).

Sentenza n. 311/2013:
Giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, degli artt. 3, comma 1, lettera b), 7, comma 1, lettere d) ed e), 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21 (Disciplina di professioni turistiche).

Ordinanza n. 323/2013:
Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della asserita pretesa del Presidente della Repubblica di valutare, su diretta sollecitazione del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, la correttezza dell’operato della Procura della Corte dei conti di Bolzano.

Sentenza n. 19/2014:
Giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 9, 7, comma 1, 8, 12, commi 1 e 2, e 15, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni).

Sentenza n. 28/2014:
Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche - spetta allo stato, in base alle norme d'attuazione dello statuto, la disciplina di questioni che attengono materie attribuite dalla costituzione all'esclusiva competenza statale, fra cui la tutela della concorrenza - a quest'ultima va ricondotta la regolamentazione delle gare, che mira ad agevolare l'accesso al mercato dell'energia secondo condizioni uniformi a livello nazionale (g.u. 5 marzo 2014, I serie speciale, n. 11)

Sentenza n. 39/2014:
Corte dei conti - dettando principi fondamentali in materia di coordinamento finanziario, vincolanti anche per le autonomie speciali, lo stato può prevedere controlli contabili ulteriori rispetto a quelli previsti dagli statuti e dalle loro norme d'attuazione, purché non contrastanti con essi - i controlli possono estendersi a bilanci e rendiconti: ma non ne possono derivare effetti cogenti sulle leggi regionali connesse; mentre ci possono essere effetti di tal genere sugli enti del servizio sanitario - possono riguardare i gruppi consiliari, sebbene il legislatore non possa individuare nel presidente della regione il destinatario dei rilievi, né far derivare misure sanzionatorie dalla mancata regolarizzazione dei rendiconti - in base agli stessi presupposti i controlli, di tipo collaborativo, possono riguardare gli enti locali delle regioni ad autonomia differenziata (g.u. 12 marzo 2014, I serie speciale, n. 12)

Sentenza n. 40/2014:
Corte dei conti - controllo sui bilanci degli enti locali - è strumentale alla verifica di conformità a vincoli europei e nazionali, connotata da neutralità, imparzialità, uniformità e legata a interessi che trascendono l'ambito provinciale - lo statuto non attribuisce queste funzioni alla provincia autonoma - le sue competenze in materia di finanza locale non le consentono di trasferire queste funzioni a un suo organo di valutazione (g.u. 12 marzo 2014, I serie speciale, n. 12)

Sentenza n. 61/2014:

Giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano, sull’art. 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (riduzione dei costi del personale amministrativo).

Sentenza n. 64/2014:
Grandi derivazioni idroelettriche - competenze concorrenti delle province autonome, in base all'art. 117 della costituzione - ricostruzione - canoni di concessione - le norme statali di principio non vietano di differenziarli secondo criteri di progressività - è legittimo prevederne l'adeguamento periodico sulla base degli indici ISTAT - nei rapporti di durata non sono vietati prevedibili e non improvvisi mutamenti sfavorevoli ai beneficiari (g.u. 9 aprile 2014, I serie speciale, n. 16)

Sentenza n. 70/2014:
Gestione dei materiali di scavo provenienti da piccoli cantieri - disciplina semplificata - riguarda il trattamento dei residui di produzione, che non è riferibile a competenze propriamente regionali o provinciali, ma è riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia ambientale, e in particolare ai relativi standard di tutela uniforme (g.u. 9 aprile 2014, I serie speciale, n. 16)

Sentenza n. 72/2014:
Principi di coordinamento della finanza pubblica - vincolano anche le regioni a statuto speciale e le province autonome - conferma che su questo non incide l'art. 79 dello statuto speciale, che riguarda solo il patto di stabilità - le disposizioni statali non vincolano direttamente gli enti e organismi che fanno capo all'ordinamento provinciale, ma valgono come disposizioni di principio (g.u. 9 aprile 2014, I serie speciale, n. 16)

Sentenza n. 76/2014:
Piccole derivazioni idroelettriche - aumento della portata - la valutazione dell'interesse ambientale è necessaria per non abbassare i livelli di tutela stabiliti dallo stato nell'esercizio delle sue competenze - non se ne può prescindere neppure a fini di semplificazione (g.u. 16 aprile 2014, I serie speciale, n. 17)

Sentenza n. 88/2014:
Pareggio di bilancio - disciplina dettagliata dell'indebitamento, più rigorosa che negli statuti - esigenze di uniformità valide

anche per le autonomie speciali - non sono necessari meccanismi consensualistici d'attuazione statutaria - manca una previsione sul carattere solo tecnico di alcuni criteri d'attuazione e sulla necessità di un'intesa, in conferenza unificata, sulla ripartizione dei contributi per l'ammortamento dei titoli di stato (g.u. 16 aprile 2014, I serie speciale, n. 17)

Sentenza n. 89/2014:
Giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano, sull'art. 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato).

Sentenza n. 99/2014:
La ripartizione costituzionale delle competenze è inderogabile, anche in casi eccezionali. Incarichi ai titolari di cariche elettive - gratuità - principio fondamentale di coordinamento finanziario, vincolante anche per le province autonome - non è necessario recepirlo nelle norme d'attuazione - l'art. 79 dello statuto regola la partecipazione delle province agli obiettivi di finanza pubblica; non incide sui limiti cui sono soggette le leggi provinciali (g.u. 23 aprile 2014, I serie speciale, n. 18)

Sentenza n. 121/2014:
Giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano, dell'art. 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (segnalazione certificata di inizio attività – SCIA).

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

ALTO ADIGE

Legislazione provincial

Legge provinciale n. 1 del 7/04/2014:
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
B.U. n. 14 del 10.04.2014

Link

Legge provinciale n. 2 del 7/04/2014:
Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2014 e bilancio triennale 2014-2016
B.U. n. 14 del 10.04.2014
Link

Legge provinciale n. 3 del 23/04/2014:
Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)
B.U. n. 17 del 29.04.2014
Link

Giurisprudenza amministrativa

Sentenza n. 314/2013:
Ricorso della ZH General Construction Company S.p.a per il risarcimento dei danni subiti dalle ricorrenti in base ai provvedimenti dichiarati illegittimi dalla sentenza n. 4533/2010 dd. 13.7.2010 del Consiglio di Stato. - Inammissibilità.
Link

Sentenza n. 324/2013:
Ricorso della Csb F.Lli Straudi S.p.a per l'accertamento nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano della responsabilità per l'ingiusto danno cagionato a seguito dell´illegittima adozione dell'autorizzazione amministrativa "commercio al dettaglio grandi strutture di vendita n. 180/2005" rilasciata a favore della ditta Aspiag Service srl e n. 172/2004 a favore della ditta Eurobrico S.p.a e per il risarcimento dei danni. - Rigetto.
Link

Sentenza n. 340/2013:
Ricorso della Telecom Italia S.p.a per l'annullamento del provvedimento del Comune di Castelrotto prot. n. 2882/2013, con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radiobase a servizio della telefonia mobile denominata "SRB SIUSI"; del parere della Commissione edilizia del Comune di Castelrotto dd. 5.2.2013 e di ogni altro provvedimento connesso. – Accoglimento.
Link

Sentenza n. 352/2013:
Ricorso n. 75/2012 e n. 41/2013 di Roberto Carotta et al. per l'annullamento della delibera della Giunta provinciale n. 75 dd. 23.1.2012 relativo al "Calendario scolastico" e l'articolazione

oraria su 5 giorni. – Improcedibilità e inammissibilità.
Link

Sentenza n. 361/2013:
Ricorso della Iniziative Methab Srl per l'annullamento del rapporto finale della “Commissione di esperti per la realizzazione del Centro Commerciale di Bolzano dd. 23 febbraio 2011”; dei non conosciuti atti di conferimento di incarico ai commissari medesimi; dei successivi e non conosciuti atti redatti dagli Assessori. - Inammissibilità.
Link

Sentenza n. 367/2013:
Ricorso della Telecom Italia S.p.a per l'annullamento del provvedimento del Comune di Bolzano, con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radiobase a servizio della telefonia mobile denominata “SRB BZ CLAUDIA AUGUSTA – BD 14”; del parere della Commissione edilizia del Comune di Bolzano; dell’allegato B al regolamento edilizio approvato con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Bolzano, nella parte in cui pone limiti illegittimi alla localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e ogni atto connesso. – Rigetto.
Link

Sentenza n. 23/2014:
Ricorso della Fonte Plose S.p.a per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Bressanone del 28 gennaio 2010, n. 7, avente ad oggetto: “Modifica al piano urbanistico comunale – Trasformazione di verde alpino – pista da sci- fonte idropotabile con zona di rispetto – in zona per attrezzature collettive – zona di iniziativa privata – C.C. Eores (Plose Ski S.p.a)”; della deliberazione del Consiglio Comunale di Bressanone del 31 maggio 2012, n. 47, avente ad oggetto: “Esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 28.01.2010 – Modifica al piano urbanistico comunale – Trasformazione di verde alpino – pista da sci – fonte idropotabile con zona di rispetto – in zona per attrezzature collettive – zona di iniziativa privata – C.C. Eores (Plose Ski S.p.a)”; del “Perizia Tutela acque – Comune di Bressanone – Delibera n. 7 del 28.1.2010” dell’Ufficio Tutela acque della Provincia Autonoma di Bolzano di protocollo 412031 del 9 luglio 2010; della perizia dell’ Ufficio geologia e prove materiali della Provincia autonoma di Bolzano del 6 agosto 2010, avente ad oggetto: “Perizia interna relativa alla delibera n. 7/2010”. –

Accoglimento.
Link

Sentenza n. 53/2014:
Ricorso di Nikolaus Vontavon et al. per l'annullamento della decisione della Commissione di Esperti per il Referendum Popolare del Comune di Bressanone dd. 23.05.2013, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum sulla base di quesito "Lei è a favore della realizzazione di un collegamento funiviario tra Bressanone e S. Andrea con sorvolo della conca di Bressanone? SI - NO". – Rigetto.
Link

Sentenza n. 56/2014:
Ricorso del avvocato Dieter Schramm et al. per l'annullamento degli provvedimenti del Tribunale di Bolzano, prot. n. 236/I/2013 di data 12.4.2013 e prot. n. 371/I/2013 dd. 26.6.2013, nella parte in cui - limitatamente alla Sezione distaccata di Brunico - dichiara operativa la soppressione delle Sezioni distaccate al 13.9.2013, concentra l'espletamento di tutti i servizi presso il Tribunale di Bolzano e anticipa il futuro assetto organizzativo del Tribunale dal 13.09.2013 al 22.07.2013. – Improcedibilità.
Link

Sentenza n. 57/2014:
Ricorso del avvocato Claudio Antonucci et al. per l'annullamento degli provvedimenti prot. n. 236/I/2013 dd. 12.4.2013 e prot. n. 371/I/2013 dd. 26.6.2013, nella parte in cui dichiara operativa la soppressione delle Sezioni distaccate di Merano e Silandro al 13.9.2013, concentra l'espletamento di tutti i servizi presso il Tribunale di Bolzano e anticipa il futuro assetto organizzativo del Tribunale dal 13.9.2013 al 22.7.2013. – Improcedibilità.
Link

Sentenza n.97/2014:
Ricorso del Dachverband für Natur und Umweltschutz in Alto Adige e del WWF Italia ONG Onlus per l'annullamento delle deliberazioni n. 963 dd. 7/06/2010 e n. 1316 dd. 26/07/2010 della Giunta provinciale di Bolzano relativo al comprensorio sciistico Monte Elmo e Croda Rossa. – Improcedibilità.
Link

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provincial

Legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1:
"Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014)" (la manovra finanziaria prevede in particolare una riduzione di 110 milioni di Irap a favore delle imprese, una serie di sgravi destinati a sostegno dell'occupazione, interventi economici per gli ammortizzatori sociali, per la realizzazione di opere pubbliche e contributi per chi acquista o ristruttura la prima casa; dispone inoltre norme per il contenimento della spesa pubblica e per la razionalizzazione dell'impiego pubblico, compresa una disciplina per il prepensionamento del personale provinciale, nonché una serie di modifiche a leggi di settore). (b.u. 24 aprile 2014, n. 16, straord. n. 1)
Link

Legge provinciale 22 aprile 2014, n. 2:
"Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento" (il bilancio assestato 2014 della Provincia autonoma di Trento ammonta a 4.489 miliardi di euro) (b.u. 24 aprile 2014, n. 16, straord. n. 1)
Link

Giurisprudenza amministrativa

Sentenza n. 326/2013:
Ricorso di K.P. contro Comun General de Fascia, S.R. e V.I. (Presidente e Commissario della Commissione per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina), per l'annullamento del verbale n. 14/2012, del 25.7.2012, della Commissione di accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina, istituita presso il Comun General de Fascia, con cui sono state valutate le prove sostenute in data 18.7.2012 dalla ricorrente e assegnato ad esse un punteggio ostativo all'ammissione alla prova orale dell'esame per il livello C1 – rigetto.

Sentenza n. 400/2013:
Ricorso di N.C contro Provincia autonoma di Trento per l'annullamento del provvedimento del Servizio Turismo della Provincia autonoma di Trento datato 14 dicembre 2012, avente ad oggetto: "dichiarazione preventiva per l'esercizio temporaneo di maestro di sci", nella parte in cui ha inibito lo svolgimento della professione di maestro di sci al richiedente, cittadino italiano in possesso di un titolo abilitativo professionale straniero

– rigetto.

Sentenza n. 30/2014:
Ricorso di Impresa Pizzarotti & C. S.p.a. (in proprio e quale mandataria di r.t.i.) contro Provincia autonoma di Trento (e altri ricorsi) per l'annullamento di vari atti connessi all'attività di aggiudicazione avviata con il bando di gara datato 15.12.2011, pubblicato il 21.12.2011 nella G.U.U.E. e il 13.1.2012 nella G.U.R.I., per mezzo del quale la Provincia autonoma di Trento ha indetto una procedura aperta per l'affidamento, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del contratto di costruzione e di gestione del nuovo Polo Ospedaliero del Trentino (NOT) – accoglimento parziale.

Sentenza n. 60/2014:
Ricorso di A.M. e O.S. C.G.I.L. Funzione Pubblica Trentino contro Provincia autonoma di Trento, Consiglio delle Autonomie Locali e Comune di Vigolo Vattaro, per l'annullamento del protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2013, sottoscritto tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie Locali in data 30 ottobre 2012, laddove, al paragrafo 2.3, ha previsto l'obbligo di gestione associata per il servizio di segreteria nei comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti – inammissibilità.

Sentenza n. 78/2014:
Ricorso di L.F. contro Comune di Mezzano, per l'annullamento dell'atto di concessione d'uso di Malga Folga, rep. n. 2090, stipulato dal Comune di Mezzano in data 6 maggio 2013, in quanto concessione avente ad oggetto un terreno demaniale di uso civico, che introduce un termine di durata inferiore a quello previsto dalla legge n. 203/1982 sui rapporti agrari – rigetto.

EUROPA

Novella del regolamento GECT
Con il regolamento (UE) n. 1302/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) per quanto riguarda il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (GUUE 2013 n. L 347, p. 303) si ampliano le opportunità del GECT per quanto ne concerne l'ambito di lavoro geografico e contenutistico, e si semplificano le procedure rendendone più

agevole la gestione. Il regolamento è entrato in vigore il 21 dicembre 2013 e si applica a decorrere dal 22 giugno 2014. I GECT esistenti non sono tuttavia obbligati ad adeguare la propria convenzione e i propri statuti per tener conto delle modifiche al regolamento. Le modifiche fondamentali in breve:

- Estensione del territorio: in futuro, dati certi presupposti, possono fare parte di un GECT anche i membri di paesi terzi limitrofi a un paese membro dell'UE.
- Estensione degli organismi o del campo di attività: in futuro potranno essere membri di un GECT anche una serie di organismi di diritto privato e pubblico, imprese pubbliche e imprese responsabili dell'operazione di servizi di interesse economico generale. In futuro, quindi, si potrà ricorrere a un GECT in particolare anche per gestire congiuntamente servizi pubblici, rivolgendo particolare attenzione ai servizi di interesse economico generale o all'infrastruttura.
- Semplificazione delle procedure di costituzione e ampliamento di un GECT.

È infine espressamente previsto che i GECT possano concludere accordi per garantire un funzionamento più efficiente delle strategie macroregionali, il che fa della costituzione di altri GECT nell'arco alpino una tematica rilevante per la Strategia Macroregionale per le Alpi, attualmente in fase di elaborazione.

Ulteriori informazioni:
Piattaforma GECT del CdR, GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino

Comitato delle Regioni: Carta per la Governance multilivello

La cooperazione europea, intergovernativa e interregionale pone questioni tanto complesse dal punto di vista contenutistico quanto delicate dal punto di vista della competenza giuridica. La loro soluzione richiede la cooperazione tra tutti i principali livelli politici. Un accesso partenariale è quindi l'elemento caratterizzante e l'obiettivo della governance multilivello per poter affrontare le sfide comuni.
Ad aprile 2014 il Comitato delle Regioni, sulla base del „Libro Bianco sulla Governance multilivello" approvato a giugno 2009, in cui si invitano le Istituzioni Europee e gli Stati Membri a coinvolgere maggiormente gli enti locali e regionali nell'elaborazione e attuazione delle politiche comunitarie, ha approvato una "**Carta della Governance multilivello in**

Europa", che, benché non direttamente vincolante dal punto di vista giuridico, è significativa come metro di valutazione concordato.
A maggio 2012 il Congresso dei poteri locali e regionali in seno al Consiglio d'Europa si é occupato, a margine di una conferenza internazionale, del concetto della Governance multilivello e nella "**Dichiarazone di Innsbruck**" invita a coinvolgere tempestivamente i livelli sub statali nei processi decisionali e di opinion making europei. Al momento le attività del Congresso sono incentrate sull'approvazione di una Carta vincolante per la governance multilivello.
Da diverso tempo ormai, anche nel contesto di convegni scientifici e pubblicazioni, la governance multilivello gioca un ruolo importante. Proprio nell'ottica delle regioni forti, dotate di proprie competenze legislative, bisogna fare tutto il possibile per garantire che alle parole facciano seguito i fatti.

EVENTI

25 giugno 2014, ore 20,30, **EURAC Science café** "HA RAGIONE CHI GRIDA PIÙ FORTE? Nuove forme di democrazia", organizzato dall'Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo, EURAC, Bolzano.

26 settembre 2014 (in serata) "**Il percorso della partecipazione**", durante la Lunga Notte della Ricerca, Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo, EURAC, Bolzano.

EURAC Federal Scholar in Residence 2015 – SCADENZA ISCRIZIONI: 1 luglio 2014!
L'Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell'EURAC ha bandito l'assegno di ricerca EURAC Federal Scholar in Residence 2015. Il programma è rivolto a giovani ricercatori, studenti post graduate e operatori del diritto con esperienze in ambito professionale e universitario nello studio comparato del federalismo e del regionalismo.
Sono aperte le iscrizione all'EURAC Federal Scholar in Residence Program 2014. Gli interessati possono inviare un saggio non pubblicato in una lingua a scelta fra inglese, tedesco, italiano, francese o spagnolo entro l'1 luglio 2013. Per informazioni sull'EURAC Federal Scholar in Residence Programme si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar.

La prossima edizione della **Winter School on Federalism and Governance** - un progetto comune dell'Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell'EURAC, della Facoltà di Giurisprudenza e della Facoltà di Scienze Politiche e di Sociologia dell'Università di Innsbruck - si terrà dal 2 al 13 febbraio 2015 e sarà dedicata al tema: "**Federalism and Democratic Participation**". Per maggiori dettagli si rinvia a www.eurac.edu/winterschool.

Il 4 dicembre 2014 il convegno **"Possibilità giuridiche per la cooperazione tra le Università nell'Euroregione"**, organizzato dall'**Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo e dal GECT,** si terrà all'Università di Innsbruck.

NOVITÀ EDITORIALI

Alberton Mariachiara (cur.), Public Participation in Environmental Decision- making in the EU and in China – The Case of Environmental Impact Assessment (2014)

Bußjäger Peter/Balthasar Alexander/Sonntag Niklas (cur.), Direkte Demokratie im Diskurs. Beiträge zur Reform der Demokratie in Österreich (2014)

Fraenkel-Haeberle Cristina, Die Universität im Mehrebenensystem – Modernisierungsansätze in Deutschland, Italien und Österreich (2014)

Gamper Anna/Koch Bernhard, Federalism and Legal Unification in Austria, in Halberstam/Reimann (cur.), Federalism and Legal Unification. A Comparative Empirical Investigation of Twenty Systems, Ius Gentium Bd 28 (2014) 103 ss

Gamper Anna, Staat und Verfassung³ (2014)

Pallaver Günther (cur.), Politika 14, Südtiroler Jahrbuch für Politik/Annuario di politica dell'Alto Adige/Anuar de politica dl Südtirol (2014)

Gamper Anna/Verschraegen Bea (cur.), Rechtsvergleichung als juristische Auslegungsmethode (2013)

Happacher Esther/Obwexer Walter (cur.), 40 Jahre Zweites Autonomiestatut. Südtirols Sonderautonomie im Kontext der

europäischen Integration (2013)

Karlhofer Ferdinand/Pallaver Günther (cur.), Gemeindewahlen in Österreich im Bundesländervergleich (2013)

Traweger Christian/Pallaver Günther, Kommunikation, Kooperation, Integration in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino. Die Meinung der Bevölkerung (2014)

Copyright © 2014

cancellazione newsletter | cambiare abbonamento

Newsletter No.: 2/2013
relativa al periodo: 5/2013 - 11/2013

www.jus-euroregionale.org

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti

AUSTRIA
LEGISLAZIONE FEDERALE
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa

EVENTI

NOVITÀ EDITORIALI

Contatto Euroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Recht und Europarecht / Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2013

Redazione e traduzione
Elisabeth Alber, Maria Bertel, Cristina Fraenkel-Haeberle, Anna Gamper, Matthias Haller, Esther Happacher, Camillo Lutteri, Christian Ranacher, Sigmund

AUSTRIA

LEGISLAZIONE FEDERALE

Legge sulla riforma amministrativa degli enti scolastici BGBl I 164/2013:
Questa (piccola) riforma dell'amministrazione scolastica riguarda in prima linea gli enti scolastici federali nei Länder. Attualmente infatti tali enti sono presenti a livello distrettuale, regionale e federale. Poiché tale assetto, risalente al 1962, risulta obsoleto a fronte delle attuali realtà politico-regionali, l'amministrazione scolastica con lo scioglimento degli ispettorati scolastici distrettuali viene ridotta a due istanze/livelli amministrativi, con efficacia a partire dal 1 agosto 2014.

Modifica della Costituzione federale (B-VG) BGBl I 114/2013 (introduzione della cd. „Gesetzesbeschwerde"):
Questa novella della Costituzione federale (B-VG) prevede di introdurre con efficacia a partire dal 1 gennaio 2015 un ricorso contro le leggi presso la Corte Costituzionale, con il quale la Corte delibera circa l'incostituzionalità delle leggi su istanza di una persona che, in quanto parte di una causa decisa in primo grado da un tribunale ordinario, contesta la violazione dei propri diritti derivante dall'applicazione di una legge incostituzionale, proprio in occasione di un mezzo di impugnazione sollevato contro tale decisione. In questo modo, in futuro esisterà anche nell'ambito del diritto civile e penale la possibilità di ricorrere direttamente alla Corte costituzionale. Tramite legge federale dovranno essere emesse disposizioni esecutive più precise entro il 1 gennaio 2015.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Decisione della Corte costituzionale VfGH del 18. 10. 2013, G 62/2010 (Legge del Tirolo sui trasferimenti immobiliari (Grundverkehrsgesetz) 1996 non incostituzionale):
Un'istanza presentata da un terzo dei deputati del Parlamento regionale del Tirolo ai sensi dell'art. 140 Costituzione federale (B-VG) per l'abrogazione di determinate disposizioni in materia di trasferimenti immobiliari agricoli e silvicoli è stata in parte respinta dalla Corte Costituzionale Federale e nel rimanente dichiarata inammissibile.
Il rigetto riguarda fondamentalmente le disposizioni impugnate del cosiddetto "regolamento degli interessati" ("Interessenten-Regelung") (che concede agli agricoltori una sorta di diritto di

Rosenkranz, Fritz Staudigl, Jens Woelk. Non si assume responsabilità per le informazioni.

Sponsorizzato da

prelazione). Per il resto la Corte Costituzionale non condivide espressamente le riserve avanzate dai ricorrenti. Ciò riguarda essenzialmente

- l'esenzione – riferite di volta in volta ai loro compiti – di determinati enti pubblici (tra i quali i comuni) all'obbligo di autorizzazione, ove la Corte Costituzionale non condivide espressamente l'avviso dei ricorrenti secondo il quale la Costituzione obbligherebbe il legislatore a dispensare in toto dall'obbligo di autorizzazione gli acquisti dei suddetti soggetti giuridici; piuttosto la definizione concreta della disposizione di deroga è oggettivamente giustificata;
- il presupposto per l'autorizzazione „creazione, salvaguardia o potenziamento di una proprietà fondiaria agrisilvicola economicamente sana„; esso è di interesse pubblico; tuttavia la Corte Costituzionale rimanda al fatto che i presupposti di autorizzazione nel complesso non intralciano un acquisto da parte degli affittuari.
- presupposto per l'autorizzazione "salvaguardia di una gestione regolare e sostenibile dei terreni acquistati"; è oggettivamente giustificato evitare per via del trasferimento immobiliare che siano sottratti all'uso agrisilvicolo fondi che fino ad allora sono stati usati a questo scopo; non sussistono riserve di costituzionalità neanche nei confronti della decisione previsionale correlata;
- la soglia bagatellare di 300m² per l'esenzione (una tantum) dall'obbligo di autorizzazione per l'acquisto di fondi immediatamente confinanti (il cosiddetto regolamento delle superfici residue - "Restflächenregelung"); tale soglia è oggettivamente giustificata sulla base di una valutazione media che al legislatore è lecito presupporre;
- l'obbligo di autorizzazione previsto dall'autorità competente per le lottizzazioni; tale obbligo è oggettivamente giustificato per evitare elusioni.

Decisione della Corte costituzionale del 3.10.2013, SV 1/2013 (Fiscal compact non incostituzionale):

La Corte costituzionale ha in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto in quanto infondata l'istanza di accertamento dell'incostituzionalità del Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'Unione economica e monetaria (il cosiddetto "fiscal compact") presentata da 70 deputati ai sensi dell'art. 140a in combinato disposto con l'art. 140 comma 1 Costituzione federale (B-VG). Essenzialmente i deputati hanno fatto presente che per la conclusione di trattati contenenti disposizioni di cosi ampia portata quali sono quelle previste dal fiscal compact, una delibera del legislatore "ordinario" non sia sufficiente, mentre sarebbe necessaria una legge costituzionale da approvare con la maggioranza dei 2/3. La Corte costituzionale non condivide, constatando piuttosto in linea di principio che anche il legislatore "ordinario" può emanare disposizioni di ampia portata con conseguenze rilevanti per il bilancio, il che nel sistema democratico-parlamentare della Costituzione è da ascriversi alla sua funzione politica che non è soltanto riservata ad una "maggioranza costituzionale". Inoltre la stipula del fiscal compact, trattandosi di un trattato di diritto internazionale esterno al diritto dell'Unione europea, non richiede la maggioranza dei 2/3 prevista al Consiglio Nazionale per i trattati dell'Ue. Peraltro, il passaggio di competenze a organi dell'Unione Europea, previsto dal fiscal compact, non fuoriesce dall'ambito di quanto è previsto dal diritto costituzionale, né viola normative costituzionali in materia di bilancio federale.

LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO

Avvertenza: le Gazzette Ufficiali si trovano sulla homepage della Regione Tirolo (http://www.tirol.gv.at/themen/politik/landesgesetzblatt/), i testi consolidati delle relative leggi sono disponibili sul RIS (sistema di informazione giuridico) (http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/).
I relativi progetti di legge governativi comprensivi di annotazioni esplicative sono disponibili sulla homepage del Parlamento Tirolese (http://www.tirol.gv.at/landtag/) alla rubrica „Parlamentarische Materialien“ (materiali parlamentari) (accesso guest).

Legge sull’organizzazione delle scuole professionali (modifica) LGBI 72/2013:
Riguarda le disposizioni giuridiche necessarie per l’inserimento di corsi intensivi per lavoratori specializzati nello schema della formazione professionale.

Regolamento del Parlamento regionale del Tirolo (modifica) LGBI 73/2013:
Concerne l’istituzione di una commissione permanente per le petizioni all’interno del Parlamento regionale Tirolese nonché la più dettagliata regolamentazione della gestione delle petizioni, inclusa la creazione della possibilità di sostenere su internet, con una relativa dichiarazione, petizioni rivolte al parlamento (si veda http://www.tirol.gv.at/landtag/petitionen/).

Legge tirolese in materia di impianti di gas, riscaldamento e climatizzazione 2013, LGBI 111/2013:
Riunisce la normativa in materia di impianti di gas, riscaldamento e climatizzazione in una unica legge e serve al recepimento della direttiva 2010/31/UE sull’efficienza energetica nell’edilizia nonché all’accordo fra i Länder conformemente all’art. 15a Costituzione federale (B-VG) sull’immissione in commercio di impianti a combustibile e la revisione di impianti di riscaldamento e centrali termoelettriche a blocco, Gazzetta ufficiale regionale (LGBI 120/2012).

Riforme del diritto del pubblico impiego per gli impiegati a livello regionale e comunale, LGBI da 112/2013 a 118/2013:
Esse riguardano – oltre ad altri adeguamenti in materia – in particolare diverse misure anticorruzione che tengono conto delle raccomandazioni espresse nel resoconto di valutazione del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), quali per es. disposizioni riguardanti la protezione degli informatori („whistle blower“) oppure il passaggio di impiegati regionali e comunali al settore privato (“post-public-employment“).

Notifica elettronica della Gazzetta Ufficiale regionale – Legge regionale sulla notificazione 2013, LGBI125/2013:
Nell’ambito della riformulazione della legge regionale sulla notificazione vengono poste le basi giuridiche per la notifica elettronica autentica della Gazzetta Ufficiale regionale all’interno del sistema federale di informazione giuridico (RIS) a partire dal 1 gennaio 2014. Da questo momento sarà peraltro dotata di notifica elettronica autentica anche la Gazzetta „Bote für Tirol“ sulla pagina internet del Governo Tirolese.

2. Legge sull’adeguamento della giurisdizione amministrativa, LGBI 130/2013:
Questa seconda tappa di misure legislative per l’adeguamento dell’ordinamento giuridico regionale all’introduzione di una giurisdizione amministrativa regionale dal 1 gennaio 2014 (si veda oltre) concerne principalmente necessari adeguamenti procedurali che tengono conto del diritto procedurale emanato dallo Stato Federale nella primavera del 2013 per i nuovi tribunali amministrativi. Inoltre sono messe a punto anche le disposizioni transitorie necessarie per i

procedimenti di ricorso ancora in corso il 1 gennaio 2014 in conseguenza dell'esclusione del mezzo di impugnazione a livello comunale per questioni di competenza comunale regolamentate da leggi regionali. Complessivamente sono emendate 85 leggi regionali; la legge sugli enti agricoli del 1948 viene abrogata totalmente, il che determina uno snellimento delle strutture amministrative anche in questi ambiti.

Primi piani di zonizzazione notificati in forma elettronica:
A decorrere dal 1 settembre 2013 i piani di zonizzazione di sette comuni (Inzing, Kartitsch, Kundl, Langkampfen, Pfaffenhofen, Ramsau im Zillertal, Schwaz) sono notificati in forma elettronica su Internet (http://www.tirol.gv.at). Le basi tecniche sono regolamentate da un decreto del governo regionale (LGBI 74/2013). Nel corso dei prossimi anni la notifica elettronica dei piani di zonizzazione sarà estesa gradualmente a tutti i comuni del Tirolo. Già oggi, la zonizzazione precisa di un terreno è disponibile online per informazione tramite il sistema tiris (http://tiris.tirol.gv.at).

Giurisprudenza amministrativa

La giurisprudenza dell'UVS è consultabile all'indirizzo: http://www.ris.bka.gv.at/Uvs/.

Avvertenza: il corpus di sentenze dell'UVS è disponibile all'indirizzo: http://www.ris.bka.gv.at/Uvs/.

UVS Tirolo 10.7.2013, 2013/18/0590-1; deroghe al divieto di circolazione notturna sulla A 12:
L'istanza di concessione di una deroga, ai sensi del decreto del Presidente della Regione, Gazzetta ufficiale regionale (LGBI- Landesgesetzblatt) Nr. 64/2010, al divieto di circolazione notturna sulla autostrada A 12 Inntal conformemente alla Legge federale per la protezione dell'ambiente da immissioni di sostanze nocive (IG-L), per l'impiego di cinque autocarri è stata accolta in sede di ricorso per un determinato periodo. Una tale deroga deve in ogni caso, e quindi indipendentemente da una valutazione degli interessi in conformità alle disposizioni dell'art. 14 comma 3 IG-L, essere concessa soltanto qualora la circolazione notturna non si possa evitare con provvedimenti di natura organizzativa.
Durante l'udienza di fronte all' UVS, la ricorrente ha illustrato intelligibilmente che non è sempre possibile, quando rifornisce i propri clienti, in particolare ristoratori o supermercati, garantire che effettivamente la maggior parte dei prodotti, sulla base della classificazione come "facilmente deperibili" conformemente al suddetto decreto del presidente della regione, sia esclusa già a priori dal divieto di trasporto.
Considerando inoltre che la ricorrente non ha alcuna possibilità di gestire le modalità di stoccaggio di tali prodotti da parte dei clienti, i provvedimenti organizzativi che renderebbero superflua la concessione di una deroga non sono praticabili.
La concessione delle relative deroghe per trasporti legati al commercio di vicinato può evitare altri tragitti di trasporto, il che indubbiamente giova all'interesse generale quanto l'approvvigionamento della popolazione con beni di uso quotidiano. Inoltre con la modifica dell'istanza si è tenuto conto degli intenti di salvaguardia della qualità dell'aria anche tramite il fatto che essa esclude ora tutti gli autocarri con una classe di emissione inferiore a Euro 4.
Dopo il termine del procedimento amministrativo, in particolare anche dopo l'avvenuta restrizione dell'istanza, è presumibile poi che la concessione della deroga richiesta non determinerà alcun significativo incremento dei tragitti di trasporto durante la notte, bensì piuttosto un'ottimizzazione

dell'impiego degli autocarri. Può darsi che i tragitti di trasporto aumentino, ma a questi corrisponderà un calo dei tragitti di trasporto diurni.

UVS Tirolo 4.6.2013, 2013/18/0590-1; sequestro di macchine mangiasoldi:
In questa decisione si conferma il sequestro delle macchine mangiasoldi - avvenuto durante un controllo delle autorità finanziarie – poiché le indagini hanno evidenziato con certezza che esiste perlomeno il sospetto che nel locale in questione l'uso continuato (da almeno un anno) delle due macchine per gioco d'azzardo proibito costituisca una violazione dell'art. 52 comma 1 riga 1 della legge in materia di gioco d'azzardo. Secondo la giurisdizione della Corte amministrativa federale (VwGH), la competenza dell'autorità amministrativa per l'ordine di sequestro sussiste anche quando è possibile una puntata di più di Euro 10,00 per gioco. Se effettivamente ne debba poi seguire una pena per l'amministratore delegato della società ricorrente, sarà chiarito in sede di procedimento amministrativo penale.
Per la procedura di sequestro in sé non è stata necessaria una ulteriore assunzione delle prove (il ricorso richiedeva di interrogare come testimoni in particolare tutti i funzionari presenti durante il controllo). Proprio a causa di tali circostanze non è stato necessario neppure tenere l'udienza richiesta, tanto più che conformemente all'art. 51e comma 4 della Legge sulle sanzioni amministrative (VStG) gli atti lasciavano concludere che una discussione in sede di udienza non avrebbe presumibilmente portato a un chiarimento della fattispecie (sequestro, sospetto di ripetuta violazione dell'art. 52 comma 1 inciso 1 della legge in materia di gioco d'azzardo) e che questo non viola l'art. 6 comma 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Entrata in vigore della riforma della giurisdizione amministrativa 2012 a partire dal 1 gennaio 2014

Con l'inizio dell'anno 2014 in Austria entra in vigore una riforma fondamentale della tutela giurisdizionale amministrativa. Al posto della precedente procedura di ricorso amministrativa, dopo la decisione delle autorità subentra una giurisdizione amministrativa a due istanze. In Tirolo, oltre al Senato Amministrativo Indipendente (UVS) altri 15 enti straordinari vengono incorporati nel tribunale amministrativo regionale. Con i nuovi Tribunali amministrativi regionali, anche i Länder per la prima volta sono partecipi della funzione giurisdizionale statale.
I nuovi tribunali amministrativi garantiranno ampia tutela giurisdizionale in quasi tutte le questioni amministrative. Al posto del ricorso presso un'autorità amministrativa si avrà il ricorso presso un tribunale amministrativo, l'accesso alla Corte amministrativa federale sarà regolamentato secondo modalità del tutto nuove e limitato a questioni di importanza fondamentale che possono essere portate di fronte alla Corte nell'ambito di un ricorso contro le decisioni dei tribunali amministrativi di primo grado. Il diritto processuale dei tribunali amministrativi è regolamentato per il Tribunale amministrativo federale e per i Tribunali amministrativi regionali dalla Legge processuale amministrativa (Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz– VwGVG), per il Tribunale federale delle finanze dall'ordinamento tributario federale (Bundesabgabenordnung – BAO).
Il Tribunale amministrativo regionale del Tirolo, che si è già costituito nel corso dei mesi passati e ha anche già stabilito e reso nota la ripartizione delle cause (si veda "Bote für Tirol" 979/2013; www.tirol.gv.at/bote/), avrà sede dove finora era collocato il Senato Amministrativo Indipendente (UVS) in Tirolo, in 6020 Innsbruck, Michael-Gaismair-Straße 1. L'indirizzo internet (a partire dal 1 gennaio 2014) sarà: www.lvwg-tirol.gv.at.

ITALIA

GIURISPRUDENZA

COSTITUZIONALE

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 114/2013:
Richiesta disponibilità dei terreni, anziché dichiarazione di pubblica utilità, in relazione a piccole derivazioni idroelettriche - non attiene la materia costituzionale della produzione dell'energia, ma quelle degli espropri e dell'utilizzo delle acque pubbliche, previste dallo statuto speciale trentino-sudtirolese - non contrasta con le disposizioni statali in materia, né coi principi costituzionali di uguaglianza e di libera iniziativa economica (g.u. 5 giugno 2013, I serie speciale, n. 23).
Link

Sentenza n. 122/2013:
Inserimento dell'autostrada Valdastico nord nella rete transeuropea dei trasporti, su proposta dello stato - non fa venir meno la necessità di un'intesa con la provincia di Trento sulla sua realizzazione, in base alle norme d'attuazione dello statuto: anche perché l'inserimento è solo una condizione per accedere, eventualmente, ai finanziamenti europei
(g.u. 12 giugno 2013, I serie speciale, n. 24)
Link

Sentenza n. 133/2013:
Giudizio di legittimità costituzionale sulla legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol − Legge finanziaria).

Sentenza n. 145/2013:
Potestà legislativa primaria delle province autonome in materia di cave - trova un limite nelle competenze esclusive statali in materia di ambiente. Proroga di lavori di coltivazione di cave - non elude la valutazione d'impatto ambientale, anche perché la normativa provinciale in materia prevede meccanismi di monitoraggio che realizzano un assetto coerente con i livelli (anche comunitari) di tutela ambientale (g.u. 26 giugno 2013, I serie speciale, n. 26).
Link

Sentenza n. 172/2013:
Requisiti differenziati per l'accesso a prestazioni assistenziali - devono essere ragionevolmente correlati alla situazione di bisogno e disagio, anche quando si tratta di prestazioni ulteriori rispetto ai livelli minimi essenziali - conseguente illegittimità dei requisiti della residenza triennale e del possesso di specifici titoli di soggiorno, per gli extracomunitari (g.u. 10 luglio 2013, I serie speciale, n. 28).
Link

Sentenza n. 176/2013:
Giudizio di legittimità costituzionale sulla legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001 n. 17 (Legge sui masi chiusi), promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione distaccata di Brunico.

Sentenza n. 187/2013:
Lavori pubblici - regime di maggior favore ricavabile dallo statuto speciale - implica l'applicazione dei relativi limiti, connessi al principio di tutela della concorrenza, derivante da prescrizioni europee, e ai pricipi dell'ordinamento, comprendenti quelli privatistici - conseguente incostituzionalità di disposizioni provinciali trentine sui bandi-tipo (riservati all'autorità per la vigilanza sui contratti, per esigenze unitarie) e sulle tariffe professionali (g.u. 17 luglio 2013, I serie speciale, n. 29).
Link

Ordinanza n. 206/2013:
Supplenze annuali per la copertura di cattedre d'insegnamento - successione di contratti di lavoro a tempo determinato - ipotizzato contrasto con norme europee - incompleta ricostruzione del quadro normativo, in base al quale, fra l'altro, i contratti a tempo determinato, nel ramo pubblico, non sono trasformabili in contratti a tempo indeterminato - conseguente difetto di rilevanza delle questioni) (g.u. 24 luglio 2013, I serie speciale, n. 30).
Link

Sentenza n. 219/2013:
D.lgs. sul federalismo fiscale - non è direttamente applicabile alle autonomie speciali - illegittimità di norme che dicono altrimenti. Previsione di relazioni di fine legislatura - eccede illegittimamente dalla delega. Dissesto finanziario - rimozione del presidente della giunta (non per attività di commissario, a lui non pienamente imputabili) e scioglimento del consiglio - è coerente con la costituzione - l'attribuzione di funzioni alla corte dei conti e la vincolatività del parere della commissione parlamentare alterano gli equilibri costituzionali. Funzionari regionali e revisori - l'interdizione da cariche per dissesto eccede dalla delega - la loro decadenza incide legittimamente (in sede di coordinamento finanziario) sull'organizzazione regionale. Verifica su tutta la gestione amministrativo-contabile regionale attribuita al governo, e non alla corte dei conti - eccede i limiti dell'acquisizione di dati a fini di coordinamento finanziario, violando le competenze regionali (g.u. 24 luglio 2013, I serie speciale, n. 30).
Link

Sentenza n. 221/2013:
Riduzione di singole voci di spesa, in base a norme statali - conferma che non impone alle regioni tagli puntuali, ma le obbliga a individuare misure analogamente incidenti sui saldi di bilancio - si tratta di principi generali sul coordinamento della finanza pubblica, vincolanti anche per le regioni a statuto speciale e su cui non incide l'art. 79 dello statuto, che disciplina in maniera specifica solo il patto di stabilità interno) (g.u. 24 luglio 2013, I serie speciale, n. 30).
Link

Sentenza n. 233/2013:
Servizio idrico integrato - conferma che rientra fra le competenze attribuite dallo statuto alla provincia, che non possono essere ristrette dalle competenze statali in materia di ambiente e

concorrenza, previste nel nuovo testo costituzionale: questo vale anche per i modelli tariffari, oltretutto disciplinati in maniera conforme a quanto stabilito dai legislatori statale ed europeo (g.u. 31 luglio 2013, I serie speciale, n. 31).
Link

Sentenza n. 252/2013:
Conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto di sequestro adottato dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige della documentazione giustificativa relativa alle spese riservate del Presidente provinciale.

Sentenza n. 255/2013:
Giudizio di legittimità costituzionale sulla legge della Provincia autonoma di Bolzano del 11 ottobre 2012, n. 16 (Assistenza farmaceutica).

Sentenza n. 263/2013:
Giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

ALTO ADIGE

Legislazione provinciale
http://www.regione.taa.it/bur/bollettino_1e2.asp?numero_bu=19&descriz=Bollettino&anno_bu=2013

Legge provinciale n. 13 del 17/09/2013:
Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, “Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008” (B.U. n. 39 del 24.9.2013)
Link http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2013/39/BO/BO39130186125.pdf

Legge provinciale n. 14 del 17/09/2013:
Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata” (B.U. n. 39 del 24.9.2013).
Link

Legge provinciale n. 15 del 17/09/2013:
Affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nella Provincia autonoma di Bolzano (B.U. n. 39 del 24.9.2013).
Link

Legge provinciale n. 16 del 17/09/2013:
Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e della legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3 (B.U. n. 39 del 24.9.2013).
Link

Legge provinciale n. 28 del 17/10/1981:
RIPUBBLICAZIONE NELLA LINGUA LADINA (IDIOMA DELLA VAL BADIA) Ordinamento dell'Azienda Provinciale Foreste e Demanio per l'Amministrazione delle proprietà Forestale Demaniali della Provincia Autonoma di Bolzano (B.U. n. 40 dell'1.10.2013).
Link

Legge provinciale n. 14 del 17/09/2013:
RIPUBBLICAZIONE NELLA LINGUA LADINA (IDIOMA DELLA VAL BADIA) Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata" (B.U. n. 41 del 10.10.2013).
Link

Legge provinciale n. 11 del 19/07/2013:
AVVISO DI RETTIFICA
Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine–guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione (B.U. n. 42 del 16.10.2013).
Link

Giurisprudenza amministrativa

Ordinanza n. 162/2013:
Istanza della Mifra KG per la concessione di provvedimenti di tutela cautelare in riferimento al ricorso per l'annullamento dell'ordinanza del Vicesindaco di Bolzano per la rimozione degli apparecchi da gioco leciti presenti presso il pubblico esercizio e la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico fino all'avvenuta rimozione dei giochi leciti - rigetto
Link

Ordinanza n. 164/2013:
Istanza della Wwf Italia Onlus per la concessione di provvedimenti di tutela cautelare in riferimento al ricorso per l'annullamento della delibera della Giunta provinciale che autorizza il progetto per il collegamento sciistico fra le aree sciistiche Monte Elmo e Croda Rossa – accoglimento
Link

Sentenza n. 199/2013:
Ricorso della ZH – General Construction Company spa per l'annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto all'Unionbau srl per l'edificazione di una palestra per l'arrampicata sportiva a Brunico - ricorso incidentale dell'Unionbau srl per l'annullamento delle impugnate determinazioni della Stazione appaltante, nella parte in cui non hanno escluso i ricorrenti dalla gara – accoglimento del ricorso incidentale e conseguente inammissibilità del ricorso principale
Link

Sentenza n. 214/2013:
Ricorso di Vincenzo Cudemo per l'annullamento di un decreto della Provincia autonoma di Bolzano che ha disposto l'espropriazione senza indennizzo di parti dei terreni di proprietà del ricorrente –

accoglimento
Link

Sentenza n. 223/2013:
Ricorso della Gatterer Holding srl per l’annullamento del provvedimento di chiusura del Comune di Brunico dopo l’inizio di attività commerciale di dettaglio in zona industriale – liberalizzazione – incostituzionalità della legge provinciale – accoglimento
Link

Sentenza n. 226/2013:
Ricorso del Comune di Predoi per l’annullamento della delibera della Giunta provinciale sul rinnovo della concessione con l’Elektrizitätswerk Snc concernente la centrale elettrica presso il museo delle miniere di Predoi e la messa a disposizione degli impianti – inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Link

Sentenza n. 296/2013:
Ricorso di Giorgio Holzmann et alii per l’annullamento del verbale relativo alla verifica delle liste dei candidati dell’Ufficio elettorale centrale con il quale veniva esclusa la lista „Fratelli d’Italia“ dalle elezioni provinciali 2013 - rigetto
Link

Sentenza n. 298/2013:
Ricorso di Domenica Pacchioni e Alessio Oss Emer per l’annullamento dell'ordinanza di rimessa in pristino del Comune di Bolzano con la quale si ingiungeva ai ricorrenti di rimuovere opere edilizie asseritamente abusive - affidamento dei ricorrenti riconducibile alla realizzazione delle opere abusive in periodo molto risalente – mancanza dell’interesse pubblico - accoglimento
Link

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provinciale (selezione)
Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9:
"Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie" (b.u. 15 maggio 2013, n. 20, straord.).
Link

Legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10:
Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze" (b.u. 2 luglio 2013, n. 27, suppl. n. 2).
Link

Legge provinciale 1 luglio 2013, n. 11:
"Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali: interventi a favore dello spettacolo" (b.u. 2 luglio 2013, n. 27, suppl. n. 2).
Link

Legge provinciale 1 luglio 2013, n. 12:
"Realizzazione di alloggi sopraelevati. Integrazione della legge provinciale sui campeggi 2012" (b.u. 2 luglio 2013, n. 27, suppl. n. 2).
Link

Legge provinciale 1 luglio 2013, n. 13:
"Misure per la trasparenza nelle concessioni idroelettriche. Integrazione della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)" (b.u. 2 luglio 2013, n. 27, suppl. n. 2).
Link

Legge provinciale 1 luglio 2013, n. 14:
"Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese" (b.u. 2 luglio 2013, n. 27, suppl. n. 2).
Link

Legge provinciale 22 luglio 2013, n. 15:
"Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)" (b.u. 23 luglio 2013, n. 30).
Link

Legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2014)" (b.u. 13 agosto 2013, n. 33, suppl. n. 3).
Link

Legge provinciale 9 agosto 2013, n. 17:
"Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016" (b.u. 13 agosto 2013, n. 33, suppl. n. 3).
Link

Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 18:
"Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2012" (b.u. 24 settembre 2013, n. 39, suppl. n. 1)
Link

Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19:
"Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)" (b.u. 24 settembre 2013, n. 39, suppl. n. 1)
Link

Sentenza n. 178/2013:
Ricorso di Industria Italiana Porfido S.r.l. contro Comune di Albiano e Provincia autonoma di Trento per l'annullamento della deliberazione comunale n. 67, di data 8 settembre 2011 (applicativa dell'art. 33 della nuova legge provinciale sull'attività di cava 24 ottobre 2006, n. 7) con la quale per il lotto-cava concesso alla ricorrente era stato definito il volume massimo estraibile ed erano stati assegnati i termini di coltivazione – accoglimento parziale

Sentenza n. 221/2013:
Ricorso di Euromatic S.r.l. contro Comune di Mezzolombardo e Provincia autonoma di Trento per l'annullamento della deliberazione comunale n. 13 del 27 marzo 2012 con cui sono stati adottati i criteri per l'insediamento di nuovi apparecchi con vincita in denaro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 13 bis della l.p. 14.7.2000, n. 9 – accoglimento parziale

Sentenza n. 228/2013:
Ricorso di PAM Panorama s.p.a. contro Comune di Trento e Provincia autonoma di Trento per l'annullamento della determinazione del Comune di Trento datata 16 dicembre 2011 con cui, in attuazione della l.p. 30.7.2010, n. 17, è stata stabilita la disciplina dell'orario dei negozi del commercio al dettaglio per l'anno 2012 – rigetto

Sentenza n. 227/2013:
Ricorso di Gruppo Coin S.p.A. contro Comune di Trento e Provincia autonoma di Trento per l'annullamento della determinazione del Comune di Trento 18 dicembre 2012 n. 47/58, con cui, in attuazione della l.p. 30.7.2010, n. 17, è stata stabilita la disciplina dell'orario dei negozi del commercio al dettaglio per l'anno 2013 – improcedibilità e rigetto parziale

EVENTI

Il 29 novembre 2013 l'Euregio Tirolo-Alto Adige/Südtirol-Trentino, in collaborazione con l'Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo e la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, ha organizzato un convegno sul diritto alla salute e sulla mobilità dei pazienti all'interno dell'Euregio. È stata un'occasione per riflettere sulla direttiva 2011/24/UE della Unione Europea, che invita gli Stati membri a creare le condizioni giuridiche necessarie per la sua realizzazione entro il 25 ottobre 2013. Durante l'evento si sono approfondite alcune questioni giuridiche relative alla mobilità sanitaria transfrontaliera, materia di particolare rilievo per l'Euregio, facendo il punto sullo stato d'attuazione della direttiva in Tirolo, Alto Adige e nel Trentino.

Il 17 gennaio 2014 avrà luogo all'EURAC il convegno internazionale **"Democrazia nel sistema**

multilivello e partecipazione dei cittadini" con cui si conclude il progetto ricerca biennale "Federalismo, forme alternative di democrazia e better governance" tra l'Istituto per lo studio del federalismo e del regionalismo dell'EURAC e l'Università di scienze amministrative di Speyer/l'Istituto di ricerca sulla pubblica amministrazione di Speyer.

La giuria internazionale della seconda edizione dell' "EURAC Federal Scholar in Residence Program" ha premiato il professore Andrew Hughes Hallett. Il suo paper **"The Practicalities of Economic Federalism: A Critical review of How to Apply the Lessons of Fiscal Autonomy in Practice"** è stato giudicato il migliore fra i lavori pervenuti per l'approccio innovativo adoperato. Il professore Andrew Hughes Hallett ha collaborato con oltre 15 università in Europa e negli Stati Uniti. Inoltre è consulente delle maggiori organizzazioni internazionali in campo economico e fiscale. Il 10 febbraio 2013 terrà all'EURAC una lezione pubblica in cui presenterà i risultati della sua ricerca, riferendosi anche agli assetti futuri economico-fiscali della Scozia. Attualmente il professore Andrew Hughes Hallett lavora presso l'università George Mason (USA) e l'università St. Andrews in Scozia. Per ulteriori informazioni sulla sua persona, sul programma e sulla lezione pubblica si prega di consultare il sito www.eurac.edu/sfere.

Winter School Federalism and Governance

Dal 3 al 14 febbraio 2014 si terrà la quinta edizione della Winter School Federalism and Governance. L'edizione del 2014 sarà incentrata sulla tematica "Federalism and Multilevel Constitutionalism". La prima settimana si terrà all'università di Innsbruck e la seconda all'EURAC. Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito www.eurac.edu/winterschool.

EURAC Federal Scholar in Residence 2015 – SCADENZA ISCRIZIONI: 1 luglio 2014!
L'Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell'EURAC ha bandito l'assegno di ricerca EURAC Federal Scholar in Residence 2015. Il programma è rivolto a giovani ricercatori, studenti post graduate e operatori del diritto con esperienze in ambito professionale e universitario nello studio comparato del federalismo e del regionalismo.
Sono aperte le iscrizione all'EURAC Federal Scholar in Residence Program 2014. Gli interessati possono inviare un saggio non pubblicato in una lingua a scelta fra inglese, tedesco, italiano, francese o spagnolo entro l'1 luglio 2013. Per informazioni sull'EURAC Federal Scholar in Residence Programme si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar.

NOVITÀ EDITORIALI

Alberton Mariachiara (cur.), Toward the Protection of Biodiversity and Ecological Connectivity in Multi-Layered Systems (2013)

Bußjäger Peter/Gamper Anna/Ranacher Christian/Sonntag Niklas (cur.), Die neuen Landesverwaltungsgerichte (2013)

Gamper Anna, Autochthoner versus europäischer Konstitutionalismus? Ein Streifzug durch die liechtensteinische Verfassung, in Schumacher/Zimmermann (cur.), 90 Jahre Fürstlicher Oberster Gerichtshof. Festschrift für Gert Delle Karth (2013) 263 ss

Palermo Francesco/Parolari Sara/Valdesalici Alice (cur.), Federalismo fiscale e autonomie territoriali: lo stato dell'arte nell'Euregio Tirolo-Alto Adige/Südtirol-Trentino (2013)

Palermo Francesco/Matteo Nicolini, Il Bicameralismo – Pluralismo e limiti della rappresentanza in prospettiva comparata (2013)

Poggeschi Giovanni (cur.), Language Rights and Duties in the Evolution of Public Law, Band 23, Minderheiten und Autonomien (2013)

Copyright © 2013

cancellazione newsletter | cambiare abbonamento

Newsletter No.: 1/2013
relativa al periodo: 12/2012 - 5/2013

Contenuti

AUSTRIA
LEGISLAZIONE FEDERALE
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO
UVS

ITALIA
NORMATIVA STATALE DI RILIEVO
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale

EVENTI
NOVITÀ EDITORIALI

Contatto Euroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Recht und Europarecht / Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2013

Redazione e traduzione

Maria Bertel, Cristina Fraenkel-Haeberle, Anna Gamper, Esther Happacher, Barbara Hofko, Camillo Lutteri, Beatrice Pesce, Christian Ranacher, Sigmund Rosenkranz, Fritz Staudigl, Jens Woelk. Non si assume responsabilità per le informazioni.

AUSTRIA

LEGISLAZIONE FEDERALE

Legge attuativa sulla giurisdizione amministrativa 2013 (BGBl I 33/2013):

Come ulteriore passo di riforma, lo stato federale ha emesso delle norme attuative relative alla novella 2012 sulla giurisdizione amministrativa. La legge attuativa comprende una legge federale concernente il procedimento davanti ai tribunali amministrativi (fatto salva la Corte amministrativa federale per le finanze) in applicazione dell'art. 136 comma 2 Costituzione federale (B-VG), una legge contenente norme transitorie in materia di giurisdizione amministrativa per regolare il passaggio di procedimenti pendenti ai nuovo tribunali amministrativi, disposizioni attuative riguardanti la legge relativa alla Corte amministrativa (*Verwaltungsgerichtshofgesetz*) (in particolare la più dettagliata definizione della revisione) e nella legge sulla Corte costituzionale nonché l'introduzione della giustizia digitale presso la Corte costituzionale (VfGH). Altre importanti modifiche concernono la legge introduttiva alle leggi di procedura amministrativa (*Verwaltungsverfahrensgesetz*) 2008, la legge generale di procedura amministrativa 1991, la legge amministrativa penale 1991, la legge relativa all'esecuzione delle decisioni amministrative (*Verwaltungsvollstreckungsgesetz*) 1991, la legge sull'esecuzione delle sanzioni penali amministrative in materia Ue, la legge sulle notifiche (*Zustellgesetz*), la legge sui reati fiscali (*Finanzstrafgesetz*), la legge sull'esecuzione forzata (*Exekutionsordnung*), la legge sui ministeri federali (*Bundesministeriengesetz*) 1986, la legge sulla responsabilità amministrativa della Pubblica amministrazione (*Amtshaftungsgesetz*), la legge sulla responsabilità cvile della Pubblica amministrazione (*Organhaftpflichtgesetz*) e la legge concernente la Gazzetta ufficiale federale (*Bundesgesetzblattgesetz)*.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Decisione della Corte Costituzionale (VfGH) sul meccanismo europeo di stabilità (MES) – del 16 marzo 2013, SV 2/12-18:

In base all' art. 140a in relazione agli art. 139 comma 1 e art. 140 comma 1 Costituzione federale (B-VG), la Corte Costituzionale ha respinto l'istanza del Governo della Carinzia in quanto infondata e ha stabilito che il MES non viola la Costituzione Federale austriaca. Il Governo della Carinzia dubitava della conformità della trasformazione della dichiarazione di interpretazione nonché del contenuto del trattato in quanto tale, in particolare della scelta del procedimento di trasformazione e del passaggio di sovranità. La Corte Costituzionale reputa la partecipazione al MES e la derivante assunzione di limitati vincoli contrattuali da parte del Governo Federale e del Consiglio Nazionale,

Sponsorizzato da

al fine di impedire possibili imprevedibili danni di natura economica e sociale, come legittima secondo la Costituzione. Inoltre, la Corte Costituzionale stabilisce che la stipula del MES non ha determinato un illecito passaggio di diritti di sovranità e che l'Austria non è tenuta a un obbligo illimitato di “versamento finanziario suppletivo”. In quanto la dichiarazione di interpretazione non modifica il MES bensì mira soltanto a garantirne la comprensione, anche il fatto che tale dichiarazione sia stata emessa senza essere stata trattata da parte del Consiglio Nazionale non viola la Costituzione.

LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO

Avvertenza:
Le Gazzette Ufficiali si trovano sulla homepage della Regione Tirolo (http://www.tirol.gv.at/themen/politik/landesgesetzblatt/), i testi consolidati delle relative leggi sono disponibili nel RIS (sistema di informazione giuridico) (http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/).
I relativi progetti di legge governativi comprensivi di annotazioni esplicative sono disponibili sulla homepage del Parlamento Tirolese (http://www.tirol.gv.at/landtag/) alla rubrica „Parlamentarische Materialien“ (materiali parlamentari) (accesso guest).

Legge in materia di trasparenza dei finanziamenti, LGBI 149/2012:
Questa legge prevede la pubblicazione di tutti i finanziamenti e di tutti i crediti concessi dal Land, fatti salvi i trasferimenti e le pubblicazioni di finanziamenti personali fino ad un importo di € 2.000, oppure qualora una pubblicazione contravvenga a esigenze di protezione dei dati o altri vincoli di riservatezza previsti dalla legge.

Legge sul finanziamento ai partiti e ai gruppi parlamentari 2012 LGBI 151/2012:
Questa legge crea una nuova base giuridica per il finanziamento ai partiti e ai gruppi parlamentari in Tirolo, prevedendo in parte regole più severe rispetto alla legge sui partiti del 2012, anche per quanto riguarda le donazioni.

Legge in materia di formazione professionale agri-silvicola 2000 (novella) LGBI 152/2012:
Concerne l'adeguamento a modifiche della legislazione di principio come per esempio il miglioramento delle norme sulla formazione professionale integrativa, la possibilità di ridurre il periodo di formazione in caso di problemi di salute, oppure la costituzione di una rappresentanza di interessi per i giovani nei centri di formazione.

Legge in materia di impianti di sollevamento e ascensori 2012 LGBI 153/2012:
La ricodificazione di questa legge era necessaria per l'applicazione del diritto dell'Unione europea in materia, nonché per via delle nuove scoperte tecniche e dello sviluppo e l'ottimizzazione dei processi amministrativi.

Ordinamento del lavoro 2000 tirolese (novella) LGBI 12/2013:
Concerne l’adeguamento a modifiche della legislazione di principio e contiene nello specifico una miglioria della tutela del lavoratore in caso di somministrazione del lavoro, potenziando il coordinamento fra utilizzatore e somministratore.

Legge sulle prestazioni minime garantite (novella), normativa tirolese sull’assistenza di base

(novella) e legge tirolese sulla riabilitazione (novella) LGBl 13/2013:
Concerne il prolungamento del patto fra il Land Tirolo e i comuni sull'assunzione delle spese per prestazioni previste dalle normative di cui sopra fino al 31 dicembre 2022.

Legge sulla Corte dei Conti tirolese (novella) LGBl 20/2013:
Concerne adeguamenti alla nuova competenza della Corte dei Conti del Land per la verifica della gestione finanziaria dei comuni con meno di 10.000 abitanti conformemente all'art. 127c n. 2 Costituzione federale (B-VG) in relazione all' art. 67 comma 4 lit. c Ordinamento del Land Tirolo (TLO).

Regolamento del Landtag del Tirolo (novella), LGBl 21/2013:
Concerne adeguamenti circa la prima riunione del Landtag, la costituzione di gruppi parlamentari, la *question time*, la nomina di commissioni, le riunioni delle commissioni e le dimissioni dei membri delle commissioni.

Legge stradale (novella) LGBl 37/2013:
Concerne in particolare chiarimenti e semplificazioni circa l'utilizzo eccezionale, nonché l'obbligo a tener conto dei requisiti tecnico-costruttivi per gli impianti utilizzati per la manutenzione stradale.

Legge sui prodotti edili e l'accreditamento (novella), LGBl 38/2013:
Concerne il nome di un ente di notifica.

Ordinamento del lavoro tirolese 2000 (novella) LGBl 39/2013:
Concerne l'adeguamento a modifiche della legislazione di principio, concretamente modifiche della legge sulle pari opportunità pubblicate su BGBl. I Nr. 7/2011. Inoltre, le persone che subiscono discriminazioni a motivo del rapporto di prossimità a persone che posseggono una caratteristica protetta ricadono anche esse sotto la tutela dei divieti di discriminazione.

Legge sulle pari opportunità tirolese 2005 (novella) LGBl 40/2013:
Concerne in particolare l'obbligo a dichiarare il salario/stipendio minimo mensile negli annunci di lavoro.

Ordinamento edilizio tirolese (novella) LGBl 48/2013:
Concerne il recepimento della Direttiva 2010/31/EU sull'efficienza energetica degli edifici, GUUE 2010 Nr. L 153, p. 13 (Direttiva sull'efficienza energetica degli edifici) nonché la determinazione dell'opportunità di vincolare l'edificabilità di terreni a rischio di catastrofi naturali non soltanto ai relativi vincoli edilizi, bensì anche a speciali misure precauzionali di natura organizzativa.

Giurisprudenza del senato amministrativo indipendente del Tirolo (UVS)

La giurisprudenza dell'UVS è consultabile all'indirizzo: http://www.ris.bka.gv.at/Uvs/.

Avvertenza: il corpus di sentenze dell'UVS è disponibile all'indirizzo: http://www.ris.bka.gv.at/Uvs/.

UVS Tirolo 14.03.2013, 2012/K4/2499-12; Procedura di controllo dell'aggiudicazione di bando a Rettungsdienst Tirol:
Il Land Tirolo in qualità di committente ha commissionato al consorzio di imprese „Rettungsdienst Tirol“ il 14.7.2010 l'organizzazione e l'espletamento capillare del servizio di soccorso via terra in Tirolo. La richiedente fin dal principio è stata rappresentata legalmente, motivo per cui le sarebbero dovute essere note le conseguenze legali derivanti dal mancato avvio di una procedura di controllo conformemente alla normativa che regola le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti (TVergNG 2006). Poiché la richiedente ha più volte lasciato scadere il termine per opporsi alla scelta erronea della procedura di aggiudicazione dell'appalto tramite avvio di una procedura di ricorso, di cui all'art. 15 comma 4 della normativa in materia (TVergNG 2006), non le era possibile presentare un'istanza di accertamento, la quale doveda essere respinta in quanto inammissibile.

UVS Tirolo 08.01.2013, 2012/25/3439-2; Percorrenza di strade forestali:
Conformemente al § 33 comma 3 Legge forestale, la percorrenza di strade forestali è lecita soltanto previo accordo della persona cui compete la manutenzione della strada forestale. Quando l'azienda forestale Oberinntal della società ÖBF AG dichiara che la ÖBF tollera la gestione silvicola operata dagli agricoltori, questa affermazione inserita agli atti non corrisponde all'autorizzazione da parte della ÖBF AG al ricorrente o a suo figlio di percorrere la strada forestale ai sensi del § 33 comma 3 Legge forestale. La garanzia del sindaco di H. al ricorrente che lui e suo figlio avrebbero potuto percorrere la strada forestale non è rilevante dal punto di vista giuridico, in quanto al Comune di H. non compete la manutenzione di tale strada forestale.

UVS Tirolo 27.11.2012, 2011/22/1053-13; simbolo della Croce Rossa, rischio di confusione:
Visto il ricorso della Croce Rossa Austriaca contro l'archiviazione di una procedura penale amministrativa contro un medico, è stato deciso che tale medico nel proprio studio di S. ha utilizzato (sul balcone dello studio medico) un simbolo, nello specifico una croce arancione su sfondo bianco coperta da un "bastone di Esculapio" bianco (bastone e serpente) su sfondo blu, nonostante che tale simbolo rappresenti un'imitazione del simbolo della Croce Rossa che potrebbe indurre in confusione o errore.

ITALIA

NORMATIVA STATALE DI RILIEVO

Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28:
Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernente disposizioni per l'attuazione delle delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita dall'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
E' una norma attuativa dell'Accordo di Milano dell'ottobre del 2009 sui nuovi rapporti finanziari fra lo stato e le province autonome.
(g.u. 3 aprile 2013, n. 78)

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 275/2012:
Impianti per produrre energie rinnovabili - procedure autorizzative - disciplina statale - è norma di principio in materia di energia, rispettosa delle concorrenti competenze paesistiche delle province autonome. Sugli installatori dei relativi impianti spetta allo stato definirne profilo professionale e titoli abilitanti, alle province attivare programmi di formazione, senza che in caso d'inattività operi la disciplina statale.
(g.u. 12 dicembre 2012, I serie speciale, n. 49)
Link

Sentenza n. 278/2012:
Caccia - la competenza primaria delle province autonome interagisce con le competenze statali in materia ambientale, caratterizzate da trasversalità e primazia - le province possono solo innalzare i livelli di tutela. Comunicazione alla commissione europea delle misure compensative relative a progetti per cui la valutazione d'incidenza dà esito negativo - mancato richiamo delle disposizioni statali - non comporta la loro inapplicabilità.
(g.u. 18 dicembre 2012, I serie speciale, n. 50)
Link

Sentenza n. 2/2013:
Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, lettera g), secondo periodo, ultima parte; 6, commi 3, lettera c), e 6; 10, comma 2; 12, comma 4; 13, comma 3; 14, commi 3 e 5; 16, commi 2, 3 e 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri)

Sentenza n. 38/2013:
Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e dell'articolo 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7 (Liberalizzazione dell'attività commerciale).

Ordinanza n. 48/2013:
Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 27 febbraio 2012, n. 5 (Modifiche alla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici").

Sentenza n. 60/2013:
Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, del 19 dicembre 2011, n. 4/2011/INPR, concernente "L'approvazione del programma dei controlli e delle analisi della sezione di controllo di Bolzano per l'anno 2012".

Sentenza n. 71/2013:
Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti avente ad oggetto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011 (Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale).

Sentenza n. 77/2013:

Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 6, 7, comma 4, 9, comma 1, 17, comma 1, 18, comma 2, 24, commi 1 e 2, 32, comma 1, e 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014. Legge finanziaria 2012).

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

ALTO ADIGE

Legislazione provinciale
http://www.regione.taa.it/bur/bollettino_1e2.asp?numero_bu=19&descriz=Bollettino&anno_bu=2013

Legge provinciale n. 3 del 08/03/2013:
Ripubblicazione con note Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci" e di altre leggi provinciali (B.U. n. 17 del 23/04/2013)
Link

Legge provinciale n. 19 del 19/11/2012:

Ripubblicazione nella lingua ladina (idioma della Val Badia) Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale (B.U. n. 16 del 16/04/2013)
Link

Legge provinciale n. 4 del 18/03/2013:
Ripubblicazione nella lingua ladina (idioma della Val Badia) Riordino e aggiornamento delle spese di rappresentanza (B.U. n. 14 del 02/04/2013)
Link

Legge provinciale n. 20 del 05/12/2012:
Ripubblicazione della legge con allegati. Disposizioni in materia di inquinamento acustico in lingua ladina (idioma della Val Badia). (B.U. n. 12 del 19/03/2013)
Link

Legge provinciale n. 21 del 05/12/2012:
Ripubblicazione nella lingua ladina (idioma della Val Badia) Disciplina di professioni turistiche (B.U. n. 10 del 05/03/2013)
Link

Legge provinciale n. 1 del 13/02/2013:
Proprietà dell'impianto di depurazione di Bronzolo (B.U. n. 8 del 19/02/2013)
Link

Giurisprudenza amministrativa

Sentenza n. 385/2012:
Ricorso di Fabrizio Cavallar per l´annullamento, causa mancata motivazione, del decreto del Presidente del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 104/10 del 23.11.2012 riguardante la nomina della Difensora civica della Provincia Autonoma di Bolzano Dott.ssa Notburga Volgger; nonché per la nomina di un commissario *ad acta* per esaminare i candidati presentatisi e nominare il piú idoneo- accoglimento per la prima parte, inammissibilità della richiesta di un commissario ad acta.
Link

Sentenza n. 13/2013:
Ricorso di Ercashopping Società Srl per l´annullamento del provvedimento dd.28.4.2010 del Sindaco di Bolzano e delle autorizzazione di commercio al dettaglio n. 10144/13700 e n.10148/13675, concesse alla Podini Holding spa, e di numerosi, e collegati provvedimenti- inammissibilità
Link

Ordinanza collegiale n. 41/2013:
Istanza da parte della Provincia autonoma di Bolzano contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte dei Conti per l´annullamento della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Trentino – Alto Adige , n. 4/2011/INPR concernente l´approvazione del programma di controllo ed analisi della Sezione di controllo di Bolzano – rinvio
Link

Sentenza n. 59/2013:
Ricorso di 3T COMMUNICATIONS spa per l´annullamento del comunicato n. 208952 dell´ 11 aprile 2012 concernente il bando per l´appalto dei lavori di realizzazione della rete radio per le Forze dell´ordine e per la Protezione civile - rinuncia
Link

Sentenza n. 81/2013:
Ricorso di FLC – GBW, Fallai Lidia et alii per l´annullamento della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano del 23 gennaio 2012, n. 75 con la quale venivano approvate le disposizioni sul calendario scolastico articolandolo su cinque giorni – improcedibilità
Link

Sentenza n. 101/2013:
Ricorso di Francesca Bortolotti et alii contro il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze , per il riconoscimento del diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni di cui al comma 22 dell'art. 9 del dl. 31 marzo 2010, n. 78. – accoglimento
Link

Sentenza n. 105/2013:
Ricorso di Cooperativa Sociale Xenia Onlus per l´annullamento del bando di gara relativo all'appalto per la fornitura del servizio di mediazione interculturale (MIC) e dell'insegnamento della madre-lingua per bambini e giovani con background migratorio presso scuole dell'infanzia e scuole

di lingua tedesca e italiana nella Provincia– rigetto
Link

Ordinanza n. 54/2013:
Istanza di Geodata Engineering Spa per la concessione di provvedimenti cautelari in riferimento alla nota prot. ZI.20786A-MZ/FH - AVA 3.3.118l.02.02 riguardo a un bando di gara relativo alla costruzione del tunnel di base del Brenner - accoglimento
Link

Sentenza n. 169/2013:
Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte dei Conti per l´annullamento della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Trentino – Alto Adige, n. 4/2011/INPR concernente l´approvazione del programma di controllo ed analisi della Sezione di controllo di Bolzano e di ogni altro atto e/o provvedimento connesso – improcedibilità
Link

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provinciale (selezione)

Legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2013)". *La manovra finanziaria di fine 2012 si è caratterizzata da una riduzione - non grande ma significativa - delle disponibilità finanziarie. La legge finanziaria ha puntato soprattutto al contenimento della spesa pubblica e alla razionalizzazione organizzativa, recependo in parte gli indirizzi nazionali.* (b.u. 27 dicembre 2012, n. 52, suppl. n. 2)
Link

Legge provinciale 14 marzo 2013, n. 2:
"Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità". (b.u. 19 marzo 2013, n. 12)
Link

Legge provinciale 20 marzo 2013, n. 3: "Modificazioni dell'articolo 8 della legge elettorale provinciale, in materia di composizione della Giunta provinciale". *Si è ridotto il numero degli assessori e si è eliminata l'incompatibilità temporanea fra la funzione di assessore e quella di consigliere. Con la prossima legislatura il Presidente della Provincia potrà quindi nominare fino ad un massimo di sei assessori (scelti fra i consiglieri) più un eventuale esterno.* (b.u. 26 marzo 2013, n. 13)
Link

Legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5:
"Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche.

Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia". *Il capo I è un tentativo di introdurre un procedimento per effettuare il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e la valutazone delle politiche pubbliche; si procederà attraverso programmi periodici concordati fra giunta e consiglio; viene valorizzato il ruolo del consiglio.*
(b.u. 2 aprile 2013, n. 14)
Link

Legge provinciale 22 aprile 2013, n. 7:
"Norme in materia di discipline bionaturali". *La competenza provinciale in materia è piuttosto ristretta: è una norma finalizzata soprattutto a garantire qualità nella formazione e negli standard dei servizi a vantaggio dei consumatori.* (b.u. 23 aprile 2013, n. 17)
Link

Legge provinciale 22 aprile 2013, n. 8:
"Integrazione della legge provinciale sull'attività amministrativa: accesso agli atti da parte dei consiglieri provinciali". *Serve per rendere più cogente per l'amministrazione provinciale (comprese le società provinciali) l'obbligo di garantire i diritti di informazione dei consiglieri, fino ad oggi disciplinato solo nel regolamento interno del consiglio provinciale.* (b.u. 23 aprile 2013, n. 17)
Link

EVENTI

EURAC Federal Scholar in Residence 2014 – SCADENZA ISCRIZIONI: 1 luglio 2013!
L'Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell'EURAC ha sviluppato in memoria di Sergio Ortino, che ha dato un contributo determinante alla nascita e alla crescita di questo filone di ricerca, il programma "EURAC Federal Scholar in Residence". L'assegno di ricerca annuale ha lo scopo di promuovere lo scambio scientifico, offrendo ad esperti in materia di federalismo e di regionalismo la possibilità di effettuare un soggiorno di una fino a tre settimane all'EURAC. Il programma è rivolto a giovani ricercatori, studenti post graduate e operatori del diritto con esperienze in ambito professionale e universitario nello studio comparato del federalismo e del regionalismo.
Nell'ambito dell'annuale EURAC-International Winter School sul federalismo e la governance, organizzata in cooperazione con l'Università di Innsbruck, il vincitore presenterà il proprio lavoro di ricerca ad un pubblico locale e internazionale.
Le iscrizione all'EURAC Federal Scholar in Residence Program 2014 sono aperte. Gli interessati possono inviare un saggio non pubblicato in una lingua a scelta fra inglese, tedesco, italiano, francese o spagnolo entro l'1 luglio 2013. Per informazioni sull'EURAC Federal Scholar in Residence Programme si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar

Inaugurazione del "Forschungszentrum Föderalismus", Innsbruck, 5 giugno 2013
http://www.uibk.ac.at/foederalismus

Presentazione del libro *Multi-level governance in Südamerika*. *Das Dezentralisationsmodell der peruanischen Verfassung*, Innsbruck, 18 giugno 2013
http://www.uibk.ac.at/zias/aktuell.html

Conferenza annuale IACFS "Federalism and Decision Making", EURAC Bolzano, 11 - 13 settembre 2013

3-Länder-Tagung "Politik der Vielfalt", Innsbruck, 19 - 21 settembre 2013

NOVITÀ EDITORIALI

Bertel Maria, Multi-level governance in Südamerika. Das Dezentralisationsmodell der peruanischen Verfassung (2013)

Bußjäger Peter/Gsodam Christian (cur.), Multi-Level-Governance im Alpenraum (2013)

Gamper Anna, Austria: Non-cosmopolitan, but Europe-friendly—The Constitutional Court's Comparative Approach, in Groppi/Ponthoreau (cur.), The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges (2013) 213 ss

Gamper Anna, Regions and Constitutional Courts in a Multilayered Europe, in Popelier et al (cur.), The Role of Constitutional Courts in Multilevel Governance (2013) 105 ss

Karlhofer Ferdinand/Pallaver Günther, Strength through Weakness: State Executive Power and Federal Reform in Austria, Swiss Political Science Review 19 (2013), 41 ss

Karlhofer Ferdinand/Pallaver Günther (cur.), Politik in Tirol. Jahrbuch 2013 (2013)

Palermo Francesco/Parolari Sara (cur.), Regional Dynamics in Central and Eastern Europe: New Approaches to Decentralization (2013)

Pallaver Günther (cur.), Politika13. Jahrbuch für Politik/Annuario di politica/Anuer de pulitica (2013)

Copyright © 2013

cancellazione newsletter | cambiare abbonamento

Newsletter No.: 2/2012
relativa al periodo: 06/2012 - 11/2012

www.jus-euroregionale.org

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti

AUSTRIA
COSTITUZIONE FEDERALE
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO
UVS

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale

ARTICOLO
EVENTI
NOVITÀ EDITORIALI

Contatto Euroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Recht und Europarecht / Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2012 **Redazione e traduzione** Elisabeth Alber, Maria Bertel, Cristina Fraenkel-Haeberle, Anna Gamper, Esther Happacher, Camillo Lutteri, Christian Ranacher, Domenico Rosani, Sigmund Rosenkranz, Fritz Staudigl,

AUSTRIA

COSTITUZIONE FEDERALE

Modifiche della Costituzione federale di interesse in una prospettiva federalista:

Legge di riorganizzazione degli uffici in materia di stranieri, BGBl. I Nr. 87/2012:
Prevede l'istituzione di un Ufficio federale in materia di stranieri e asilo con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Determinate pratiche, che finora ricadevano nella competenza indiretta federale dei Länder, passano nell'amministrazione diretta della Federazione.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Corte cost. (VfGH) del 30 giugno 2012, G 118/11 (Carinzia), G 132/11 (Alta Austria), G 155/10 (Salisburgo), riguardo al divieto di accattonaggio:
La Corte Cost. ha definito, con più decisioni, alcune constatazioni fondamentali riguardo alla competenza dei Länder in materia di divieto di accattonaggio e ai limiti costituzionali posti a tali divieti.Compete al legislatore del Land di regolare forme di accattonaggio non gradite, con rife-rimento alle fattispecie di cui all'art. 15 c. 2 della Costituzione federale, in quanto questioni di sicurezza locale.L'accattonaggio, in quanto non trattasi di attività lavorativa, non ricade nell'ambito dell'art. 6 SStG. La Corte Cost. non ritiene altresì che l'accattonaggio, in quanto forma di mitigazione della propria situazione di bisogno, sia da ritenersi una forma di manifestazione della personalità, che in quanto tale sarebbe protetta dall'art. 8 CEDU.

Jens Woelk. Non si assume responsabilità per le informazioni.

Sponsorizzato da

Riguardo alla giustificazione sostanziale del divieto d'accattonaggio, la Corte Cost. compie però una differenziazione. Lo ritiene costituzionalmente legittimo e in conformità con l'obbligo di de-terminatezza di cui all'art. 7 della Costituzione federale, se il Legislatore vieta con esso alcune determinate forme pubbliche d'accattonaggio ritenute particolarmente negative, come ad esem-pio quello aggressivo od organizzato. Un generale divieto di accattonaggio non è invece giustifi-cabile, in quanto dalla mera presenza in luogo pubblico – in quanto tale accessibile a tutti – di persone che richiamano l'attenzione sul proprio stato di indigenza, non deriva un disturbo all'ordine pubblico. Un tale divieto sarebbe poi in contrasto con il diritto alla libera espressione della propria opinione, tutelato costituzionalmente attraverso l'art. 10 CEDU.

LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO

Avviso
Le Gazzette ufficiali sono disponibili alla pagina web del Land Tirol, le versioni consolidate delle leggi si trovano nel sistema informatico RIS.
I relativi disegni di legge, atti preparatori e materiale esplicativo si trovano nella pagina web del Landtag alla voce Parlamentarische Materialien (Gastzugang).

Legge sull'edilizia agevolata (modifica), LGBl. 55/2012:
Riguarda in particolare la previsione legislativa di determinati requisiti di tutela ambientale e ri-sparmio energetico, a tutela del clima. In osservanza delle richieste da parte dell'UE, vengono poi ridefinite le regole sulla parità di trattamento.

Legge sui prodotti fitosanitari 2012 (nuova promulgazione), LGBl. 56/2012; legge di protezione delle piante (modifica), LGBl. 57/2012:
Riguardano l'attuazione dei principi stabiliti a proposito dalla legge federale e della direttiva 2009/128/CE, riguardante il campo d'azione comunitaria per l'utilizzo sostenibile di pesticidi e contenente altresì norme d'accompagnamento per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sull'immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

Legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie di funzionari pubblici e inse-gnanti (modifica),

LGBl. 60/2012:
Riguarda lo scioglimento delle commissioni amministrative superiori finora competenti per i ri-corsi e il trasferimento delle competenze all'UVS.

Legge sul trattamento economico nei comuni (modifica), LGBl. 61/2012:
Riguarda diversi adeguamenti "tecnici", quali ad es. l'estensione anche ai funzionari comunali dell'adeguamento annuale dei compensi in data 1° gennaio di ogni anno.

Ordinamento forestale (modifica), LGBl. 62/2012:
In una logica di semplificazione amministrativa, prevede l'accorpamento delle sessioni forestali e la possibilità di fissare una procedura deliberativa per iscritto nel regolamento interno delle commissioni forestali.

Legge scolastica per gli istituti agrari 2012 (nuova promulgazione), LGBl. 88/2012:
Con tale legge viene riorganizzato e modernizzato il settore delle scuole per l'avviamento a pro-fessioni agricole. Punti chiave sono la regolamentazione dell'esame di conclusione degli studi e dei modi di partecipazione degli studenti alla gestione delle scuole, nonché la possibilità di definire in futuro i piani di studio in base agli obiettivi e alle competenze da acquisirsi.

Legge sull'organizzazione scolastica (modifica), LGBl. 89/2012:
Riguarda adeguamenti a nuovi principi fondamentali della legge federale, in particolare la possi-bilità di impiegare pedagogisti del tempo libero e di creare gruppi interscolastici all'interno delle scuole a tempo pieno nonché l'introduzione della Neue Mittelschule nell'organizzazione scolastica regolare.

Legge sull'organizzazione degli istituti professionali (modifica), LGBl. 90/2012:
Riguarda diversi adeguamenti quali ad es. la giustificazione del non-raggiungimento della soglia minima di studenti per la costituzione di una classe anche sulla base di motivi pedagogici, l'attribuzione al direttore scolastico del potere di stabilire, in casi definiti, i giorni liberi dall'attività scolastica e la ridefinizione delle norme sui corsi di ripetizione, sull'insegnamento in gruppi e

sull'insegnamento in materie ed esercitazioni pratiche a partecipazione volontaria e il passaggio della competenza di esentare dall'obbligo scolastico al direttore.

Legge esecutiva sull'ispettorato scolastico, LGBl. 91/2012:
Riguarda gli adeguamenti resisi necessari dalla trasformazione della Hauptschule in Neue Mit-telschule dall'a.s. 2012/2013.

Ordinamento del lavoro agricolo 2000 (modifica), LGBl. 92/2012:
Riguarda diversi adeguamenti a nuovi principi fondamentali della legge federale.

Legge sulla prevenzione dall'utilizzo di OGM (modifica), LGBl. 92/2012:
Riguarda la tutela di prodotti apistici locali dall'utilizzazione di pollini geneticamente modificati.

Novella generale in conseguenza della riorganizzazione delle autorità di pubblica sicurezza della Federazione, LGBl. 94/2012:
Riguarda l'adeguamento di 10 leggi dei Länder alla riorganizzazione delle autorità di P.S. della Federazione, avutasi con legge costituzionale (BGBl. I. Nr. 49/2012) e legge ordinaria (BGBl. I. Nr. 50/2012), con efficacia dal 1° settembre 2012.

Legge sulla gestione delle calamità naturali e artificiali (modifica), LGBl. 95/2012:
Chiarisce che anche gli enti di smaltimento dei rifiuti di categoria A (secondo l'allegato III della direttiva 2006/21/CE riguardo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, ABl. 2006 Nr. L 102, S. 15) sono tenuti a predisporre piani di emergenza esterni.

Legge di adeguamento dell'ordinamento urbanistico 2012, LGBl. 96/2012:
Attraverso la modifica alla legge sulla giustizia amministrativa avutasi nel 2012 è stato abrogato l'art. 15 c. 5 della Costituzione federale il quale, a proposito degli edifici di proprietà della Fede-razione destinati a scopi di interesse pubblico, prevedeva una competenza amministrativa indi-retta dell'Amministrazione federale. Alla luce di tali nuovi principi, la presente legge regola la relativa competenza modificando l'ordinamento urbanistico

2011 e le relative leggi complementari.

Legge sugli istituti ospedalieri (modifica), LGBl. 122/2012:
La novella contiene diverse importante novità, in particolare riguardanti l'utilizzazione della e-card e della relativa infrastruttura, l'accertamento dell'identità dei pazienti in caso di dubbio, disposizioni sulla gestione trasparente delle liste d'attesa per operazioni chirurgiche elettive da attuarsi in istituti pubblici e interessanti determinati ambiti medici specifici, nonché la riorganizzazione delle diverse forme organizzative e aziendali attuali, allo scopo di ottenere una maggiore flessibilità.

Legge sulle onorificenze, Ordine dell'aquila tirolese (modifiche), LGBl. 123/2012 e 124/2012:
Introduce la possibilità della revoca di un'onorificenza già concessa.

Legge sull'amministrazione del personale insegnante (modifica), LGBl. 125/2012:
Contiene le modifiche alla distribuzione delle competenze sull'amministrazione degli insegnanti della scuola pubblica dell'obbligo e delle scuole professionali agricole e forestali, resesi neces-sarie dall'introduzione della Neue Mittelschule.

Legge sul trattamento economico 1998 (modifica), LGBl. 126/2012:
Prevede per il 2013 un ulteriore mancato adeguamento del trattamento economico dei politici attivi a livello del Land.

Legge sulle manifestazioni 2003 (modifica), LGBl. 129/2012:
Concerne il miglioramento della sicurezza in occasione di manifestazioni in luogo aperto al pub-blico, in particolare aumentando e precisando ulteriormente la documentazione necessaria per la notifica di una manifestazione (soprattutto se di grandi dimensioni), allungando il termine con-cesso all'Amministrazione sì da permetterle un esame più preciso, aumentando le possibilità d'intervento dell'Autorità amministrativa in caso di sgombero, e migliorando la collaborazione tra i funzionari adibiti all'esame delle manifestazioni e gli organi di pubblica sicurezza.

Attuazione della modifica alla legge sulla giustizia

amministrativa 2012, BGBl 51/2012 e riforma dell'organizzazione amministrativa:

La Dieta del Tirolo ha approvato in data 7 novembre 2012 un ampio pacchetto legge, contenente le norme necessarie alla prossima introduzione della giurisdizione amministrativa a livello del Land, prevista con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Tale fondamentale riforma dei mezzi di tutela giuridica è inoltre collegata a una riforma dell'organizzazione stessa dell'Amministrazione.

Attraverso una novella della legge sull'ordinamento del Tirolo 1989, il Tribunale amministrativo di primo grado a livello del Land è oggi previsto a livello legislativo quale futura "giurisdizione del Land".

Ulteriori aggiunte riguardano l'inserimento del principio della sostenibilità quale obiettivo di Stato, la creazione di un fondamento giuridico per la pubblicazione elettronica autentica del LBGl (pre-vista dal 2014), l'ampliamento delle competenze della Corte dei conti del Land e il rafforzamento dei diritti dei Comuni attraverso la facilitazione della cooperazione tra di essi.

La legge sulla giustizia amministrativa regola l'organizzazione del Tribunale amministrativo, il rapporto di lavoro dei relativi dipendenti e il passaggio delle competenze dall'UVS; la fase costi-tutiva comincia con il 1° gennaio 2013.

La legge che adegua l'ordinamento alla nuova giurisdizione amministrativa prevede, accanto ai necessari adeguamenti "tecnici" in circa cento leggi, le seguenti misure riorganizzative:

- Lo scioglimento di quindici autorità speciali competenti per i ricorsi contro determinati atti amministrativi (ad es. in tema di rapporto di lavoro, imposte, permuta di terreni);

- Una radicale semplificazione dell'organizzazione degli uffici pubblici e dei gradi di giuri-sdizione in tutti gli ambiti regolati da leggi del Land, comprese le attività dei Comuni; in futuro vi sarà soltanto un'unica possibilità di ricorso in opposizione (autorità amministrativa circoscrizionale/Governo del Land o Sindaco, se il caso interessa l'ambito del Comune). Contro la decisione si potrà proporre ricorso al Tribunale amministrativo di primo grado a livello del Land ed eventualmente, a sua volta, alla Corte amministrativa (VwGH);

- La completa soppressione delle competenze speciali dell'Ufficio della Giunta del Land nella sua funzione di autorità amministrativa e il loro passaggio alla Giunta;

- La soppressione delle diverse competenze giurisdizionali

riguardo a espropri o limitazioni alla proprietà e la loro concentrazione presso il costituendo Tribunale amministrativo di primo grado a livello del Land;
- Una riforma organizzativa, entrante in vigore già con il 1° gennaio 2013, nell'ambito della proprietà fondiaria e del maso chiuso, contemplante l'abolizione delle 279 commissioni fondiarie circoscrizionali e delle 279 commissioni per i masi chiusi (la cui composizione varia a seconda del Comune), il trasferimento delle relative questioni alle autorità ammi-nistrative circoscrizionali e l'abolizione della figura del referente circoscrizionale per la proprietà fondiaria.

Giurisprudenza del senato amministrativo indipendente del Tirolo (UVS)

La giurisprudenza dell'UVS è consultabile all'indirizzo: http://www.ris.bka.gv.at/Uvs/.

UVS Tirolo 23.07.2012, 2012/15/1939-2; deroga al divieto di fermata e parcheggio:
Come risulta dalle fotografie allegate alla trattazione del caso in prima istanza, il segnale di divieto di fermata e parcheggio oggetto del presente procedimento era completato con l'indicazione "eccetto hotel Goldener Engel" e "parcheggiare longitudinalmente", ai sensi de § 52 n. 13b del Codice della strada (StVO). Sulla strada erano poi delimitati i tre parcheggi oggetto del segnale, accanto ai quali ve ne erano altri quattro con la medesima indicazione. Tramite il pannello integrativo veniva espressamente fatta deroga per l'hotel "Goldener Engel", senza che si potesse dedurre trattarsi di una deroga soltanto per attività di carico/scarico, come si sarebbe potuto ricavare dal richiamo, nel preambolo dell'ordinanza, al § 43 Abs 1 lit c Codice della strada (StVO). La giurisprudenza della Corte cost. (cfr. VFSlg. 16.904/2003) e della Corte amministrativa (decisione 24.09.2010, 2009/02/0014) è però dell'opinione che non si possa at-tribuire a tale preambolo un'autonoma funzione precettiva, ragion per cui per la delimitazione della norma è determinante il solo contenuto della disposizione. In quanto l'ordinanza parla nel § 1 di "autoveicolo/i ivi parcheggiato/i", che devono essere forniti di apposita autorizzazione, è evidente che il divieto di fermata e

parcheggio viga in generale ed eventuali deroghe possano valere solo per categorie definite; ciò anche in base all'attribuzione delle competenze ex § 94d n. 4 lit a, richiamata dal Comune.
In base a quanto detto, e prescindendo dalla eventuale illegittimità costituzionale di una simile deroga (cfr. la giurisprudenza citata in Pürstl, Straßenverkehrsordnung 13, § 43 StVO, E 57), la formulazione "eccetto hotel Goldener Engel" è quindi da interpretarsi a favore dell'estensione della deroga a tutti i veicoli ivi parcheggiati da persone che abbiano una qualsivoglia incombenza in relazione all'hotel "Goldener Engel" – come è il caso per gli ospiti dell'albergo.
Secondo quanto accertato, nel momento in cui parcheggiò il veicolo il ricorrente era effettiva-mente ospite dell'hotel; egli può quindi invocare a suo favore la deroga prevista al divieto di fermata e sosta.

ITALIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 142: (addizionale erariale sulla tassa automobilistica - la sua riserva allo stato è illegittima perché non ha limiti temporali: quindi viola le norme d'attuazione dello statuto - i nove decimi del suo gettito, dunque, spettano alla provincia, in base allo statuto)
(g.u. 13 giugno 2012, I serie speciale, n. 24)
Link

Sentenza n. 167: Giudizio di legittimità costituzionale (Nuovo codice della strada)

Sentenza n. 178: (regioni a statuto speciale - coordinamento dei sistemi contabili - la legge delega prevede che si realizzi con procedura pattizia, tramite norme d'attuazione degli statuti – incostituzionalità delle disposizioni che prevedono l'applicazione automatica dei decreti statali, se le norme d'attuazione non sono adottate entro sei mesi)
(g.u. 18 luglio 2012, I serie speciale, n. 29)
Link

Sentenza n. 183: (gli indirizzi per la chiusura dei distributori

di carburante attengono in prevalenza alle competenze concorrenti in materia di energia, governo del territorio, tutela dell'ambiente, circolazione stradale e tutela dei beni culturali; prevalgono le competenze dello stato sulle competenze residuali provinciali in materia di commercio)
(g.u. 18 luglio 2012, I serie speciale, n. 29)
Link

Sentenza n. 189: Giudizio di legittimità costituzionale (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 – legge finanziaria 2011)

Sentenza n. 198: (le disposizioni statali sulla riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali sono illegittime perché richiedono una modifica degli statuti, e non possono essere condizionati da leggi ordinarie)
(g.u. 25 luglio 2012, I serie speciale, n. 30)
Link

Sentenza n. 203: (la segnalazione certificata di inizio attività - SCIA -attua un principio di semplificazione, di derivazione comunitaria, che rientra fra i principi fondamentali dell'azione amministrativa ed è riconducibile alle competenze statali sui livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti anche nelle regioni a statuto speciale)
(g.u. 25 luglio 2012, I serie speciale, n. 30)
Link

Sentenza n. 207: (il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica non è classificabile come grande riforma economico-sociale ma riguarda questioni sostanziali di tutela paesisitica ed è riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative)
(g.u. 1 agosto 2012, I serie speciale, n. 31)
Link

Sentenza n. 238: Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti (decreto del Capo dell'ufficio per lo sport)

Sentenza n. 350: Giudizio di legittimità costituzionale (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 – legge finanziaria 2010)

Link

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

ALTO ADIGE

Legislazione provincial

Legge Provinciale 16.05.2012, n. 9:
Finanziamento in materia di turismo. Legge pubblicata nel numero straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 1 giugno 2012 (B.U. 29/05/2012 n. 22)
Link

Legge Provinciale 16.05.2012, n. 9:
Finanziamento in materia di turismo. Ripubblicazione nella lingua ladina (idioma della Val Badia) Legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 5 giugno 2012 (B.U. 05/06/2012 n. 23)
Link

Legge Provinciale 13.06.2012, n. 10:
Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano". Legge pubblicata nel numero n. 25 del 19 giugno 2012 (B.U. 19/06/2012 n. 25)
Link

Legge Provinciale 04.07.2012, n. 12:
Ordinamento dell'apprendistato. Legge pubblicata nel numero n. 28 del 10 luglio 2012 (B.U. 10/07/2012 n. 28)
Link

Legge Provinciale 04.07.2012, n. 12:
Ordinamento dell'apprendistato. RIPUBBLICAZIONE CON NOTE Legge pubblicata nel numero n. 29 del 17 luglio 2012 (B.U. 17/07/2012 n. 29)
Link

Legge Provinciale 13.07.2012, n. 13:
Modifica di leggi provinciali nel settore scolastico. Legge pubblicata nel numero n. 29 del 17 luglio 2012 (B.U. 17/07/2012 n. 29)
Link

Legge Provinciale 13.07.2012, n. 14:
Modifica della legge provinciale 27 febbraio 2012, n. 5, recante modifica della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, “Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici"
Legge pubblicata nel numero n. 29 del 17 luglio 2012 (B.U. 17/07/2012 n. 29)
Link

Legge Provinciale 23.09.1992, n. 10:
Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano PUBBLICAZIONE NELLA LINGUA LADINA (IDIOMA DELLA VAL BADIA)
Legge pubblicata nel numero n. 39 del 25 settembre 2012 (B.U. 25/09/2012 n. 39)
Link

Legge Provinciale 11.10.2012, n. 18:
Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni. Legge pubblicata nel numero n. 42 del 16 ottobre 2012 (B.U. 16/10/2012 n. 42)
Link

Legge Provinciale 11.10.2012, n. 18:
Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni RIPUBBLICAZIONE CON NOTE e ALLEGATO, Legge pubblicata nel numero straordinario n. 1 al n. 42 del 16 ottobre 2012 (B.U. 16/10/2012 n. 42)
Link

Giurisprudenza amministrativa

Ordinanza n. 154/2012: Istanza di Bernard Ingenieure ZT s.r.l. per la concessione di provvedimenti cautelari riguardo a un bando di gara relativo alla costruzione del tunnel di base del Brennero – accoglimento
Link

Ordinanza n. 166/2012: Istanza da parte del Comune di Gries am Brenner (A) e dell’österreichischer Alpenverein ÖAV per la concessione di provvedimenti cautelari in riferimento al parco eolico in località Sattelberg nel Comune di Brennero (I) – rigetto

Link

Ordinanza n. 167/2012: Istanza da parte di WWF Italia onlus per la concessione di provvedimenti cautelari in riferimento al parco eolico in località Sattelberg nel Comune di Brennero (I) – rigetto
Link

Sentenza n. 172/2012: Ricorso di Radio Südtirol srl, Radio Sonnenschein sas e Radio C/104 srl per l'annullamento delle delibere della Giunta Provinciale 1838/2010 e 2091/2010 riguardanti i contributi per l'acquisizione di notizie da agenzie di stampa di lingua tedesca o ladina e i necessari requisiti di queste ultime – accoglimento
Link

Ordinanza n. 174/2012: Istanza da parte di Lega Anti-Vivisezione L.A.V. onlus per la concessione di provvedimenti cautelari in riferimento al decreto dell'assessore provinciale per le foreste n. 671/32.4 del 31.08.2012 (caccia alle marmotte) – rinuncia
Link

Ordinanza n. 182/2012: Istanza da parte di Lega Anti-Vivisezione L.A.V. onlus per la concessione di provvedimenti cautelari in riferimento a diversi decreti dell'assessore provinciale per le foreste riguardanti la caccia al tasso – improcedibile per una parte, accoglimento per il resto
Link

Ordinanza n. 184/2012: Istanza da parte di Lega Anti-Vivisezione L.A.V. onlus per la concessione di provvedimenti cautelari in riferimento ai decreti dell'assessore provinciale per le foreste n. 818/32.4 e 819/32.4 del 05.10.2012 (caccia allo stambecco) – accoglimento
Link

Sentenza n. 188/2012: Ricorso dell'Associazione per il software libero a.p.s. per l'annullamento della delibera della Giunta provinciale riguardante l'upgrade del software Microsoft e stipulazione di contratto con detta azienda – inammissibilità della domanda di annullamento del contratto; rigetto del resto
Link

Sentenza n. 210/2012: **Ricorso di Ottica Gianni et al. per l'annullamento dell'autorizzazione di commercio al dettaglio 297/2010, concessa alla Podini Holding e Mediamarket spa, e di numerosi, collegati provvedimenti della Giunta provinciale, dell'Assessore provinciale al commercio e del Sindaco di Bolzano – accoglimento**
Link

Sentenza n. 227/2012: **Ricorso per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno avverso il riconoscimento della qualifica di "vittima del dovere" a un finanziere deceduto durante un corso di salvataggio alpino – rigetto**
Link

Sentenza n. 248/2012: **Ricorso di Metrò Immobiliare s.as. per l'annullamento del decreto del Presidente della Provincia di rigetto della domanda di apertura di una sala giochi – rigetto**
Link

Sentenza n. 256/2012: **Ricorso della Commissione provinciale pari opportunità per le donne e della Consigliera di parità per l'annullamento, causa violazione dell'art. 4 c. 1 bis della L.R. 1/1993 (adeguata presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali): 1) del decreto del Sindaco di Bolzano riguardo alla nomina dei componenti del Consiglio d'amministrazione di Azienda Energetica spa; 2) della delibera dell'assemblea dei soci di AE spa di nomina dei componenti; 3) dell'art. 13, commi 3 e 4, dello statuto del Comune di Bolzano – inammissibilità del ricorso della Commissione causa mancanza di legittimazione; 1) accoglimento; 2) inammissibilità; 3) rigetto**
Link

Sentenza n. 257/2012: **Ricorso della Commissione provinciale pari opportunità per le donne e della Consigliera di parità per l'annullamento, causa violazione dell'art. 4 c. 1 bis della L.R. 1/1993 (adeguata presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali): 1) della delibera del Consiglio comunale di Merano riguardo alla nomina dei componenti del Consiglio d'amministrazione di Azienda Energetica spa; 2) della delibera dell'assemblea dei soci di AE spa di nomina dei componenti; 3) dell'ultima frase dell'art. 5, punto 5, dello statuto del Comune di Merano –**

inammissibilità del ricorso della Commissione causa mancanza di legittimazione; 1) accoglimento; 2) inammissibilità; 3) rigetto
Link

Sentenza n. 281/2012: Ricorso per la condanna della Provincia Autonoma di Bolzano al pagamento dei danni morali conseguenti all'annullamento nel 2005 di un concorso dirigenziale avutosi nel 1995, nonostante il rinnovo delle operazioni concorsuali nel 2007 – accoglimento
Link

Sentenza n. 309/2012: Ricorso di AgustaWestland s.p.a. per l'annullamento del bando di gara di Heli-Elisoccorso Alto Adige per la concessione dei servizi di salvataggio aereo – accoglimento
Link

Sentenza n. 310/2012: Ricorso di Podini Holding spa per l'annullamento del provvedimento del sindaco di Bolzano n. 84727/2010 concernente la variazione del settore merceologico (da "alimentare" a "non alimentare") di tre autorizzazioni per commercio al dettaglio – rigetto
Link

Sentenza n. 324/2012: Ricorso della Lega Anti-Vivisezione L.A.V. onlus per l'annullamento di diversi decreti della Giunta Provinciale riguardo alla caccia al tasso – improcedibile
Link

Sentenza n. 330/2012: Ricorso (n. 93) del Comune di Gries am Brenner (A) e dell'österreichischer Alpenverein ÖAV e ricorso (n. 94) di WWF Italia onlus per l'annullamento del decreto della Giunta provinciale n. 1618/2011 riguardante un progetto di parco eolico in località Sattelberg nel Comune di Brennero (I) – accoglimento
Link

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provincial

Legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10: Interventi per favorire la crescita e la competitività del Trentino

b.u. 1 giugno 2012, n. 22, straord.
Link

Legge provinciale 31 maggio 2012, n. 11: Modificazioni della legge provinciale sulla caccia
b.u. 5 giugno 2012, n. 23
Link

Legge provinciale 31 maggio 2012, n. 12: Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche
b.u. 5 giugno 2012, n. 23
Link

Legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13: Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra uomini e donne (nuova legge organica sulle pari opportunità)
b.u. 19 giugno 2012, n. 25
Link

Legge provinciale 20 luglio 2012, n. 14: Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale (semplifica le procedure autorizzative sulla gestione delle cave)
b.u. 24 luglio 2012, n. 30
Link

Legge provinciale 20 luglio 2012, n. 15: Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie (riordina gli interventi a favore delle persone non autosufficienti e prevede l'erogazione di un assegno di cura)
b.u. 31 luglio 2012, n. 31
Link

Legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16: Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti
b.u. 31 luglio 2012, n. 31
Link

Legge provinciale 30 luglio 2012, n. 17: Disposizioni in materia di servizi pubblici e in materia di iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica (riordina i servizi locali di

fornitura dell’acqua e della raccoltra dei rifiuti e disciplina il piano di razionalizzazione della spesa pubblica della provincia)
b.u. 31 luglio 2012, n. 31
Link

Legge provinciale 3 agosto 2012, n. 18: Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici e della legge sul personale della Provincia
b.u. 7 agosto 2012, n. 32, supplemento n. 2
Link

Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19: Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-eucativi (nuova disciplina sui campeggi)
b.u. 4 ottobre 2012, n. 40, straord. n. 2
Link

Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20: Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
b.u. 4 ottobre 2012, n. 40, straord. n. 2
Link

Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 21: Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio
b.u. 4 ottobre 2012, n. 40, straord. n. 2
Link

Legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22: Modificazioni della legge provinciale sulle professioni turistiche, sugli impianti a fune e sui rifugi e sentieri alpini
b.u. 6 novembre 2012, n. 45
Link

Legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 23: Modificazione dell'articolo 53 della legge sul personale della Provincia (disciplina l’utilizzo in provincia di dipendenti degli enti strumentali)
b.u. 6 novembre 2012, n. 45
Link

ARTICOLO

Verso una Strategia Europea per l’arco alpino

Dr. Fritz Staudigl, Direttore del Dipartimento Relazioni esterne, Ufficio del Governo del Tirolo, Innsbruck

L’arco alpino, situato al centro dell’Europa, si estende dalle Alpi Marittime a occidente fino alla Selva Viennese a oriente, comprendendo otto paesi alpini (Germania, Francia, Italia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Austria, Svizzera e Slovenia). La cooperazione transfrontaliera, interregionale e internazionale vanta ormai una lunga tradizione nell’arco alpino. Nel 1972 la fondazione della Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine (ARGE ALP), intrapresa dal Tirolo, ha segnato per la politica estera l'avvio di una strada nuova, che grazie alla cooperazione transfrontaliera, in particolare in ambito ambientale, culturale, sociale ed economico, ha permesso di dedicarsi a problemi e priorità comuni in tutto l’arco alpino. Questa forma di cooperazione é stata ripresa da altre iniziative che hanno interessato l’arco alpino occidentale e orientale, come la Convenzione delle Alpi e il programma UE Spazio Alpino, cosicché vi è una grande densità di istituzioni ad ampio raggio. Accanto a questa forma di collaborazione vi sono però anche cooperazioni regolari a livello regionale, quali per esempio le riunioni congiunte dei governi e dei consigli regionali di Alto Adige, Tirolo e Trentino e del risultante Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).

La coesione territoriale, sancita come obiettivo nella legislazione europea per la prima volta con il Trattato di Lisbona, rappresenta, accanto alla coesione sociale ed economica, uno dei punti chiave della politica di coesione europea. Con l‘ausilio di strategie macroregionali si intende mettere in pratica tale obiettivo, tenendo in considerazione la multi-level governance. La Commissione Europea ha definito la macroregione come “uno spazio costituito da una serie di regioni amministrative, le quali presentano tuttavia sufficienti problematiche comuni da giustificare l'adozione di un approccio strategico unico”. Le macroregioni del Danubio e del Mar Baltico hanno già rappresentato dei primi tentativi di generare un plusvalore tramite un orientamento comune e la concertazione di obiettivi e programmi a livello europeo, regionale e

nazionale.

Anche l'arco alpino ha fatto proprio questo nuovo approccio. Dopo la Conferenza dei Capi di Governo di ARGE ALP del 1.7.2011, che ha identificato come obiettivo l'elaborazione di una Strategia Macroregionale per l'arco alpino, il documento di iniziativa approvato all'unanimità il giorno 29 giugno 2012 a Bad Ragaz „Le Alpi – innovazione e motore economico in un ambiente intatto" ha segnato l'avvio ufficiale di una strategia comune mirata a potenziare la coesione territoriale nell'arco alpino.

Le regioni alpine non intendono tuttavia con ciò soltanto perseguire particolari interessi regionali, bensì prestare un contributo sostanziale alla realizzazione della strategia Europa 2020. Strategie comuni sono previste soprattutto negli ambiti di competitività, innovazione, agri- e silvicoltura, risorse idriche, energia, ambiente e trasporti. Gli sforzi congiunti mirano a fare in modo che le risorse disponibili siano impiegate in maniera più strategica e rapida. Nello specifico, una cooperazione più intensa e quindi più efficiente fra le organizzazioni e le istituzioni già presenti nell'arco alpino potrà agevolare una maggiore integrazione delle aree alpine. Si tratta di un plusvalore che si può creare senza nuove regolamentazioni e senza l'impiego di risorse aggiuntive. Inoltre, con gli enti presenti si crea un quadro di gestione che permette la collaborazione diretta di tutti i principali attori. Il fatto che l'impulso per una siffatta strategia alpina macroregionale sia un impulso bottom-up, quindi originato dal livello regionale, rappresenta il tratto distintivo di questa macroregione.

Anche la Convenzione delle Alpi e il programma UE Spazio Alpino, entrambi dedicati alla cooperazione transnazionale nell'arco alpino, contribuiscono in misura essenziale all'identificazione di contenuti e strategie di cooperazione macroregionale nelle Alpi. Le differenze si riscontrano per quanto riguarda l'estensione territoriale, che nel caso della Convenzione delle Alpi è più ristretta. Tuttavia, anch'essa é favorevole ad un ampliamento alle aree limitrofe, che non fanno parte della Convenzione delle Alpi ma che interessano l'arco alpino con le loro ripercussioni economiche, sociali ed ecologiche. Tale messaggio si ritrova nel documento d'iniziativa di Bad Ragaz, che punta l'attenzione sul fatto che una strategia europea per l'arco alpino, nel senso di una „geometria flessibile", deve affrontare le priorità delle aree montane così come le interazioni fra tali aree e le aree metropolitane limitrofe. La

Convenzione delle Alpi e il programma Spazio Alpino, grazie alla loro esperienza pluriennale e al know-how acquisito, sono in grado di fornire un contributo essenziale al successo di una nuova strategia per le Alpi che ne promuova lo sviluppo sostenibile.
In occasione della conferenza dei Capi di Governo delle Regioni e dei Paesi alpini tenutasi a Innsbruck il 12 ottobre 2012 sono state discusse le proposte per una Strategia Europea per l'arco alpino, ritenuta essenziale per lo sviluppo dell'arco alpino. Tali conclusioni sono state presentate al membro della Commissione Europea responsabile per la Politica Regionale. La base per gli incontri concordati fra le regioni e i paesi alpini e la Commissione Europea è costituita dai lavori propedeutici effettuati a livello regionale nonché dai contributi della Convenzione delle Alpi e del Programma Spazio Alpino. Si tratta di riunire e uniformarne i contenuti.
Nell'ottica istituzionale é necessario, nel breve termine, definire gli passi politici necessari a livello di politica interna per poter ottenere un mandato del Consiglio Europeo per la Commissione. Una strategia alpina europea senza l'affiancamento e il sostegno dell'UE non è realizzabile. Il fatto che il Consiglio Europeo sia aperto alla creazione di una macroregione si nota dal fatto che, dopo l'approvazione della strategia per l'area del Danubio, il Consiglio ha invitato gli Stati membri a proseguire le consultazioni su possibili macrostrategie future in cooperazione con la Commissione Europea. Il Parlamento Europeo e il Comitato delle Regioni segnalano la stessa disposizione.

EVENTI

EURAC Federal Scholar in Residence 2014 – SCADENZA ISCRIZIONI: 1 luglio 2013!

L'Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell'EURAC ha sviluppato in memoria di Sergio Ortino, che ha dato un contributo determinante alla nascita e alla crescita di questo filone di ricerca, il programma "EURAC Federal Scholar in Residence". L'assegno di ricerca annuale ha lo scopo di promuovere lo scambio scientifico, offrendo ad esperti in materia di federalismo e di regionalismo la possibilità di effettuare un soggiorno di una fino a tre settimane all'EURAC. Il programma è rivolto a

giovani ricercatori, studenti post graduate e operatori del diritto con esperienze in ambito professionale e universitario nello studio comparato del federalismo e del regionalismo.

Nell'ambito dell'annuale EURAC-International Winter School sul federalismo e la governance, organizzata in cooperazione con l'Università di Innsbruck, il vincitore presenterà il proprio lavoro di ricerca ad un pubblico locale e internazionale.

Le iscrizione all'EURAC Federal Scholar in Residence Program 2014 sono aperte. Gli interessati possono inviare un saggio non pubblicato in una lingua a scelta fra inglese, tedesco, italiano, francese o spagnolo entro l'1 luglio 2013. Per informazioni sull'EURAC Federal Scholar in Residence Programme si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar.

EURAC Federal Scholar 2013

La giuria internazionale della prima edizione dell'"'EURAC Federal Scholar in Residence Program 2013" ha premiato la dott.ssa Donna E. Wood. Il suo paper "Could European Governance Ideas Improve Federal-Provincial Relations in Canada – the case study of employment policies" è stato giudicato il migliore fra i lavori pervenuti per originalità ed efficacia dell'approccio metodologico comparativo. Donna Wood lavora attualmente all'Istituto di scienze politiche dell'Università di Victoria, dopo avere prestato la propria opera per 25 anni con mansioni dirigenziali in vari Ministeri canadesi nei settori politiche sociali, occupazione e formazione. Il 12 febbraio 2013 terrà all'EURAC una lezione pubblica in cui presenterà i risultati della sua ricerca.

Gioco dei ruoli

"Federiamoci! Dare vita a una federazione. Quale?!"Nell'estate del 2012 i ricercatori dell'Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo hanno sviluppato un gioco dei ruoli "Federiamoci! Dare vita a una federazione. Quale?!" in cui i partecipanti danno vita alla EURAC Rainbow Federation e propongono possibili modelli e soluzioni per un governo di tipo federale. Obiettivo della simulazione è far capire ai partecipanti le dinamiche del governare oggi. Si vuole offrire in tal modo un orientamento per aiutare a comprendere la suddivisione delle competenze, e le modalità secondo cui vengono adottate le decisioni in diverse materie (scuola, ambiente, trasporti, salute, cultura, giustizia, politica estera, integrazione, lavoro).

Dalla collaborazione con EURAC Junior, è nata l'idea di trasformare il gioco dei ruoli anche in uno "schoollab", che durante l'anno scolastico 2012/13 potrà essere frequentato

dalle scuole superiori di Bolzano. La simulazione, che può essere adattata ai diversi cicli scolastici/universitari e alle diverse fasce di età (dai 13 ai 22 anni), è disponibile in italiano, in tedesco e in versione bilingue. Informazioni sul gioco dei ruoli della durata di 3 ore sono consultabili all'indirizzo www.eurac/sfere (progetti e attività) o possono essere richieste all'indirizzo sfere@eurac.edu.

NOVITÀ EDITORIALI

Alberton Mariachiara/Palermo Francesco (cur.), Environmental Protection in Multi-Layered Systems. Comparative Lessons from the Water Sector (2012)

Gamper Anna/Ranacher Christian (cur.), Rechtsfragen des grenzüberschreitenden Verkehrs (2012)

Karlhofer Ferdinand/Pallaver Günther (cur.), Politik in Tirol. Jahrbuch 2013 (2013)

Palermo Francesco/Poggeschi Giovanni/Rautz Günther/Woelk Jens (cur.), Globalization, Technologies and Legal Revolution. The Impact of Global Changes on Territorial and Cultural Diversities, on Supranational Integration and Constitutional Theory. Liber Amicorum in Memory of Sergio Ortino (2012)

Palermo Francesco/Alber Elisabeth (cur.), A New Era of Federalism (guest editor), L'Europe en formation, Spring issue n°363 (2012)

Pallaver Günther/Wagemann Claudius (cur.), Challenges for Alpine Parties. Strategies of Political Parties for Identity and Territory in the Alpine Regions (2012)

Wolf Dieter, Tiroler Baurecht mit Erläuterungen nach dem Stande 1.1.2012 (2012)

Copyright © 2012

cancellazione newsletter | cambiare abbonamento

Newsletter No.: 1/2012
relativa al periodo: 12/2011 - 05/2012

www.jus-euroregionale.org

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti

AUSTRIA
COSTITUZIONE FEDERALE
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO
UVS

ITALIA
NORMATIVA STATALE
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale

CURIA NEWS
ARTICOLO
EVENTI
NOVITÀ EDITORIALI

Contatto Euroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Recht und Europarecht / Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2012 **Redazione e traduzione** Maria Bertel, Peter Bußjäger, Cristina

AUSTRIA

COSTITUZIONE FEDERALE

Modifiche della Costituzione federale di interesse in una prospettiva federalista:

Legge attuativa dell'OPCAT, BGBl. I n. 1/2012:
Riguarda l'attuazione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Modifica la Costituzione federale e la legge sul difensore civico federale, istituendo un meccanismo nazionale per la prevenzione della tortura; questo compito è delegato al difensore civico federale e alle commissioni da esso costituite, inoltre è prevista l'istituzione di un Consiglio per i diritto dell'uomo. Le norme entreranno in vigore il 1 luglio 2012. Fino al 31 dicembre 2012, i Länder possono scegliere se affidare con legge al difensore civico federale o all'eventuale difensore civico del Land le funzioni collegate all'attuazione del Protocollo opzionale nel loro ambito di competenza.

Legge per l'introduzione dell'iniziativa dei cittadini, BGBl. I n. 12/2012:
La legge, che contiene anche una novella alla Costituzione federale, pone le necessarie norme per l'esecuzione del Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011(GUUE L 65 del 11 marzo 2011), sull'iniziativa dei cittadini, rendendo applicabile in Austria questo nuovo strumento previsto dall'articolo 11

Fraenkel-Haeberle, Anna Gamper, Esther Happacher, Camillo Lutteri, Christian Ranacher, Sigmund Rosenkranz, Niklas Sonntag, Benedikt Terzer, Jens Woelk, Carolin Zwilling. Non si assume responsabilità per le informazioni.

Sponsorizzato da

comma 4 TUE. La disciplina è entrata in vigore il 1 aprile 2012.

Legge costituzionale federale sulla riorganizzazione delle autorità di sicurezza, BGBl. I n. 49/2012:
Riguarda la creazione delle basi costituzionali per la riorganizzazione delle autorità di pubblica sicurezza federali (accorpamento delle otto direzioni di pubblica sicurezza, delle quattordici direzioni federali di polizia e delle nove direzioni di polizia dei Länder in nove direzioni monocratiche a livello dei Länder).

Legge sulla nuova giurisdizione amministrativa (novella) 2012
La legge sulla nuova giurisdizione amministrativa del 2012 è stata approvata a maggio 2012 dal Nationalrat e dal Bundesrat. Al disegno di legge governativo sono state apportate poche modifiche. La pubblicazione seguirà in breve tempo. Si tratta della più grande riforma della tutela giurisdizionale di diritto pubblico dall'entrata in vigore della Costituzione federale. La possibilità di ricorrere contro i provvedimento amministrativi (con determinate eccezioni nel settore dell'amministrazione autonoma dei Comuni) a un tribunale amministrativo di primo grado prima di poter adire – com'era finora previsto – la Corte costituzionale (VfGH) o la Corte amministrativa (VwGH) semplificherà notevolmente la tutela giurisdizionale. Gli UVS (Senati amministrativi indipendenti) diventeranno tribunali amministrativi di primo grado a livello dei Länder. Allo stesso tempo più di 120 autorità speciali confluiranno nei tribunali amministrativi di primo grado e potranno quindi essere abolite. In Tirolo ciò riguarderà 15 autorità amministrative. Inoltre sarà abolita la possibilità per il governo federale di ricorrere in generale contro le delibere legislative dei Länder ai sensi dell'Articolo 98 Costituzione federale (rimane solo nel campo dei tributi ai sensi del § 9 F-VG così come pure il diritto di assenso della Federazione di cui all'articolo 97, comma 2 della Costituzione federale a norme legislative dei Länder che prevedono una partecipazione di organi federali). Ulteriori informazioni sono disponibili per il download all'indirizzo: Link.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

VfGH 14.3.2012, U 466/11, U 1836/11-13 Carta dei diritti fondamentali dell'UE (consultabile all'indirizzo Link):

Esercizio dei diritti garantiti dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea dinanzi alla Corte costituzionale come diritti costituzionalmente tutelati; Carta dei diritti fondamentali come parametro nei giudizi di legittimità costituzionale a carattere generale; procedura di asilo e applicazione della Carta dei diritti fondamentali.

LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO

Avviso
Le Gazzette ufficiali sono disponibili alla pagina web del Land Tirol, le versioni consolidate delle leggi si trovano nel sistema informatico RIS.
I relativi disegni di legge, atti preparatori e materiale esplicativo si trovano nella pagina web del Landtag alla voce Parlamentarische Materialien (Gastzugang).

Legge di adeguamento nel campo delle professioni e del diritto sociale (Legge Omnibus), LGBl. n. 110/2011:
Adegua le leggi sulla formazione e l'assistenza all'infanzia, sulla tutela della natura del 2005, sull'allevamento degli animali del 2008, sugli allibratori, sulle scuole di sci del 1995, sulle guide di montagna, sugli assegni ai non autosufficienti, sulla riabilitazione e sul minimo vitale alla direttiva 2009/05/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (introduzione della carta blu Ue), oltre che alle modifiche del diritto federale sulla libertà di stabilimento e di soggiorno (introduzione della carta "rosso-bianco-rossa")

Legge sull'istituzione di una fondazione in ricordo della ribellione del 1809 (modifica), LGBl.n. 111/2011:
Riguarda il prolungamento della fondazione fino al 2034, anno nel quale la ribellione del 1809 celebrerà il suo 225esimo anniversario e prevede in particolare norme per sostenere la formazione universitaria all'estero di studenti di provenienza tirolese.

Legge sui dipendenti e i funzionari pubblici dei Länder 1998 (modifica), LGBl. n. 112/2011:
Mira a introdurre una disciplina unitaria per tutti i dipendenti pubblici che preveda la possibilità di assunzione nel servizio pubblico nell'ambito del vigente sistema retributivo per i dipendenti a contratto dal 2007; inoltre si prevede la possibilità di un'aspettativa anticipata

per padri e l'introduzione del licenziamento come sanzione disciplinare.

Legge sulle spese di viaggio (modifica), LGBl. n. 113/2011:
Riguarda l'accorpamento delle discipline sulle spese di viaggio per i dipendenti del Land e dei comuni.

Legge sull'assicurazione malattia e infortuni per i funzionari e gli insegnanti 1998 (modifica), LGBl. n. 114/2011:
Prevede tra l'altro le modifiche necessarie ad attuare l'aspettativa anticipata per i padri.

Modifiche della disciplina dei dipendenti comunali, LGBl. n. 115 - 119/2011:
Consolida la disciplina della legge sui dipendenti comunali, finora vigente in base ad un mero rinvio, che viene nuovamente pubblicata come legge sui dipendenti comunali 2012. Le modifiche riguardano, tra l'altro, l'aspettativa anticipata per i padri e diversi adattamenti a disposizioni del diritto dell'Ue, in particolare alla direttiva 2009/05/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, recependo inoltre la sentenza nella causa C-88/08 Hütter.

Legge sulla prestazione dei servizi, LGBl. n. 124/2011:
Contiene le disposizioni organizzative rese necessarie dall'attuazione della direttiva sui servizi n. 2006/123/CE (prevede in particolare l'Amt der Landesregierung come unico referente e la disciplina della cooperazione amministrativa transfrontaliera).

Legge sul settore dell'energia elettrica 2012, LGBl. n. 132/2011:
Riguarda l'attuazione delle disposizioni fondamentali contenute nella legge sull'energia elettrica e l'organizzazione del settore dell'energia elettrica del 2010 (BGBl. N. 110/2010), la quale prevede varie novità introdotte dal terzo pacchetto sul Mercato Unico Ue.

Legge sulle elezioni al Tiroler Landtag 2011 – TLWO 2011, LGBl. n. 5/2012:
Contiene modifiche fondamentali del voto per corrispondenza (in particolare è prevista l'eliminazione del termine di otto giorno per l'arrivo dei voti per corrispondenza per evitare voti strategici, oltre che

l'eliminazione del cd. monopolio della posta per l'invio delle schede elettorali). Altre modifiche riguardano l'introduzione di voti di preferenza nelle liste del Land e l'eliminazione della possibilità di abbinare le liste.

Legge sull'iniziativa popolare, sui referenda e sulle consultazioni popolari (modifica), LGBl. n. 6/2012:
Recepisce le esperienze acquisite in occasione dei referenda del 2008.

Ordinamento elettorale comunale 2011 (modifica), LGBl. Nr. 7/2012:
Attua le modifiche necessarie ad un adeguamento alle ultime modifiche introdotte a livello del Land e della Federazione (ordinamento elettorale del Nationalrat 1992)

Ordinamento della città capoluogo di Innsbruck (modifica); Ordinamento dei Comuni 2001 (modifica) LGBl. n. 10,11/2012:
Contiene l'introduzione di tetti massimi per la responsabilità civile secondo il Patto di stabilità austriaco 2011, nonché le modifiche rese necessarie dalla novella della Costituzione federale sulla cooperazione tra comuni (si veda la newsletter 2/2011).

Adattamenti del rapporto di servizio dei dipendenti pubblici del Land e dei comuni , LGBl. nn. 12 - 21/2012:
Si tratta in primo luogo di modifiche al trattamento economico dei dipendenti; inoltre si prevede l'introduzione di una maggiorazione per le ore supplementari prestate da dipendenti a tempo parziale.

Ordinamento in materia di protezione anti incendio 1998 (modifica), LGBl. n. 34/2012:
Riguarda semplificazioni amministrative in relazione alle ispezioni.

Legge sull'acquisto di immobili e terreni 1996 (modifica), LGBl. n. 50/2012:
Contiene le modifiche necessarie in base al diritto Ue al cd. "Interessentenmodell" nell'ambito dell'acquisto di fondi agricoli e l'introduzione di una disciplina sostitutiva all'obbligo di autorizzazione per l'acquisto a titolo originario di fondi, annullato dalla Corte costituzionale (si veda la newsletter 2/2011) nella forma di obbligo particolare di denuncia all'autorità competente.

Giurisprudenza del senato amministrativo indipendente del Tirolo (UVS)

La giurisprudenza dell'UVS è consultabile all'indirizzo: http://www.ris.bka.gv.at/Uvs/.

UVS del Tirolo 11.04.2012, 2011/30/3487-11; terreno edificabile: acquisto di un immobile da parte di una cittadina russa:
Nessun interesse pubblico, soprattutto di natura economica, culturale o sociale all'acquisto dell'immobile in questione nel Comune XY da parte della sig. E. B. Né il Comune sede dell'immobile XY, né il Comune XY, in cui è ubicato il campo da golf dell'Hotel G. T. dell'acquirente, né la Camera dell'economia del Tirolo, sede distrettuale XY, né la Ripartizione economica competente del Land Tirolo hanno potuto comprovare nelle loro allegazioni un interesse pubblico concreto, in particolare sotto il profilo economico, culturale o sociale, tale da suffragare l'autorizzazione all'acquisto del terreno. I motivi che giustificano l'acquisto del terreno oggetto del procedimento sono di natura esclusivamente privata, come credibilmente addotto dall'acquirente e dal suo legale. Che si riscontri complessivamente un interesse economico dell'acquirente in relazione alle attività sopra indicate del campo da golf E. K.-A. GmbH, della società I. Beteiligungs-Spa ed infine di B. Fondazione privata sul territorio del Comune XY, è sicuramente plausibile, non comporta però automaticamente che vi sia anche un interesse pubblico a carattere economico all'acquisto privato da parte della stessa acquirente di un terreno su cui è ubicata un'abitazione, e che l'acquirente abbia il diritto ad acquistare per gli scopi privati da lei indicati una casa sita nel Comune XY. L'interesse economico (del Land, di un Comune o di una Regione) necessario al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente in materia di acquisto di terreni da parte di stranieri deve essere, infatti, comprovato (cfr. VwGH 21.02.1990, Zl 89/02/0154). Poiché all'acquisto di un immobile, avvenuto nel 2009, non è seguita la fissazione della residenza da parte dell'acquirente o di sua madre e non è prevista nemmeno per il terreno oggetto della compravendita, anche gli effetti di natura privata sulla vita dell'acquirente e della

sua famiglia in seguito al diniego opposto all'acquisto del terreno in oggetto sono praticamente inesistenti e irrilevanti.

<u>UVS Tirol 21.12.2011, 2011/22/2474-2; rifugio alpino, ordinamento commerciale, procedimento penale</u>:
All'accusato è stato addebitato nella sentenza penale impugnata, di avere esercitato nell'esercizio commerciale in oggetto un'attività alberghiera ai sensi del § 99 Z 26 GewO 1994, senza avere denunciato la modifica dell'attività commerciale da quella attuale di rifugio alpino a quella di albergo, ai sensi del § 111 co. 5 GewO 1994. L'obbligo di denuncia della modifica del tipo di attività, normato dal § 111, co. 5 GewO 1994, si riferisce logicamente solo alle attività alberghiere. Il § 111 co. 2 GewO 1994 prescrive espressamente che i rifugi alpini (n. 2) non necessitino dell'autorizzazione richiesta per le attività alberghiere. Nel registro delle attività commerciali è riportata per il "rifugio XY" la seguente annotazione: "Attività alberghiera autorizzata ai sensi del § 111 co. 2 n. 2 GewO 1994 nella forma di rifugio alpino". Alla voce tipo di attività è indicata "attività libera".
Questa iscrizione è fuorviante e in parte scorretta. In realtà l'attività in oggetto non è un'attività alberghiera, bensì piuttosto di un'attività libera (si veda il testo riportato dall'attuale "lista delle attività libere" della Ripartizione commerciale del governo tirolese, con l'indicazione "attività libera ai sensi del § 111 c. 2 n 2 GewO 1994 (rifugi alpini)". In caso di attività libera non si distingue tra tipologie di attività.
L'addebito è quindi formulato scorrettamente e avrebbe dovuto essere opposto all'accusato che ha esercitato un'attività alberghiera (peraltro secondo l'informazione del legale dell'accusato solo nella stagione invernale da circa metà novembre a metà aprile, da ultimo concretamente dal 15.11.2009 al 10.4.2010 e dal 20.11.2010 al 16.4.2011), senza disporre di una licenza ai sensi del § 111 co. 1 GewO 1994. Questa circostanza non può essere più esaminata dall'autorità di appello, senza che venga modificato l'oggetto del procedimento. Peraltro in considerazione dell'annotazione nel registro delle attività commerciali "attività alberghiera" la punibilità risulta comunque discutibile. L'autorità di primo grado è pregata di apportare la relativa correzione al registro delle attività commerciali.

ITALIA

NORMATIVA STATALE

Legge costituzionale 20.4.2012, n. 1: (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella carta costituzionale) - applica in Italia un principio del Fiscal Compact; alcuni principi - che saranno attuati con un'apposita legge speciale - sono vincolanti anche per le regioni e le altre amministrazioni pubbliche

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Sentenza n. 2/2012: Giudizio di legittimità costituzionale (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013)

Sentenza n. 7/2012: Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 263 del codice civile

Sentenza n. 90/2012: Giudizio di legittimità costituzionale (Modifica dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano)

Sentenza n. 72/2012: Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della decisione n. 36/CONTR/2011 del 30 giugno 2011 della Corte dei conti, sezioni riunite, resa nel giudizio sul rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2010

Sentenza n. 74/2012: Modi per determinare il prezzo di una prestazione (a corpo o a misura) - riguardano il contenuto dei contratti, rientrando nell'ambito dell'ordinamento civile: i cui principi, inclusi fra i principi dell'ordinamento giuridico, vincolano il legislatore provinciale quand'egli esercita le competenze statutarie sui lavori pubblici - quindi non si può affidare la materia a un regolamento senza rinviare ai limiti derivanti dalla normativa statale

Link

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legislazione provincial

Legge provinciale 21.12.2011, n. 15: RIPUBBLICAZIONE CON NOTE
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012). Legge pubblicata nel supplemento n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 27 dicembre 2011. (B.U. 31/01/2012 n. 5)

Legge provinciale 31.8.1974, n. 7: RIPUBBLICAZIONE NELLA LINGUA LADINA (IDIOMA DELLA VAL BADIA)
Assistenza scolastica. Previdenza per assicurare il diritto allo studio Lege provinziala di 31 d'agost dl 1974, n. 7 Assistënza scolastica. Previdënzes por garantì le dërt da studié (B.U. 20/03/2012 n. 12)

Legge provinciale 15.3.2012, n. 6: Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 (legge finanziaria 2012) in materia di addizionali all'accisa sull'energia elettrica (B.U. 20/03/2012 n. 12)

Legge provinciale 16.3.2012, n. 7: Liberalizzazione dell'attività commerciale (B.U. 20/03/2012 n. 12)

Legge provinciale 30.4.1991, n. 13: RIPUBBLICAZIONE NELLA LINGUA LADINA (IDIOMA DELLA VAL BADIA)
Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano Lege provinziala di 30 d'aurì 1991, n.13 - Ordinamënt nü di sorvisc soziai tla Provinzia de Balsan (B.U. 27/03/2012 n. 13)

Legge provinciale 19.1.2012, n. 4: RIPUBBLICAZIONE NELLA LINGUA LADINA (IDIOMA DELLA VAL BADIA)
Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito delle piccole e medie imprese LEGE PROVINZIALA DI 19 DE JENÀ DL 2012, N. 4 Cooperatives de garanzia y azès a n credit da pert dles pices impreses y dles impreses mesanes (B.U. 27/03/2012 n. 13)

Legge provinciale 11.8.1997, n. 13: RIPUBBLICAZIONE NELLA LINGUA LADINA (IDIOMA DELLA VAL GARDENA)
Legge urbanistica provinciale (vedi traduzione in lingua

ladina in BU n. 52, suppl. n. 1, del 30.12.2003) (B.U. 17/04/2012 n. 16)

Legge provinciale 12.12.2011, n. 14: RIPUBBLICAZIONE CON NOTE
Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica (B.U. 17/04/2012 n. 16)

Legge provinciale 15.11.2002, n. 14: RIPUBBLICAZIONE NELLA LINGUA LADINA (IDIOMA DELLA VAL BADIA)
Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario (B.U. 24/04/2012 n. 17)

Link

Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 375/2001: Ricorso per annullamento tra altri di un parere negativo della Commissione urbanistica provinciale sulla demolizione e ricostruzione, ai senso dell'articolo 107, comma 13bis della legge urbanistica provinciale di un maso sottoposto alla tutela degli insiemi e situato in una zona geologicamente instabile - rigetto
Link

Sentenza n. 407/2011: Ricorso per l'annullamento di una nota riportante un parere negativo della Conferenza dei servizi per le infrastrutture delle comunicazioni su una domanda volta a realizzare un traliccio porta antenne – accolgimento
Link

Ricorso per annullamento del decreto n. 86/2011 del rettore della Libera Università di Bolzano riguardante la classifica di un concorso per il posto di un ricercatore a tempo determinato tra altri per eccesso di potere in relazione alla valutazione comparativa dei titoli di due candidati - rigetto
Link

Sentenza n. 122/2012: Ricorso per l'annullamento della delibera della Giunta Provinciale n. 920 del 6.6.2011 sulla vendita di un terreno per violazione del diritto di prelazione del comune di Naz-Sciaves - improcedibilità per scadenza del termine
Link

Sentenza n. 160/2012: Ricorso per annullamento di autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio in una zona per insediamenti produttivi - accoglimento
Link

Ricorsi per annullamento previa sospensione dell'efficacia della delibera della Giunta provinciale n. 75 del 23.1.2012 come modificata dalla delibera n. 210 del 13.2.2012 sull'introduzione della cd. settimana corta nelle scuole: sospensione degli effetti
Link

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provincial

Legge provinciale 12.12.2011, n. 15: Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato
(b.u. 13 dicembre 2011, n. 50)
Link

Legge provinciale 12.12.2011, n. 16: Modificazioni della legge provinciale sull'artigianato (legge di semplificazione del settore)
(b.u. 13 dicembre 2011, n. 50)
Link

Legge provinciale 12.12.2011, n. 17: Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici): informazioni al consumatore sulla qualità dell'acqua erogata dalla rete idrica
(b.u. 13 dicembre 2011, n. 50)
Link

Legge provinciale 27.12.2011, n. 18: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2012) (misure per il contenimento della spesa pubblica e per la riorganizzazione amministrativa)
(b.u. 28 dicembre 2011, n. 52, straord.)
Link

Legge provinciale 27.12.2011, n. 19: Bilancio di previsione

della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014
(b.u. 28 dicembre 2011, n. 52, straord.)
Link

Legge provinciale 7.2.2012, n. 1: Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2010
(b.u. 8 febbraio 2012, straord. n. 6)
Link

Legge provinciale 7.2.2012, n. 2: Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) e della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) (prime disposizioni per l'applicazione della nuova imposta comunale IMU)
(b.u. 8 febbraio 2012, straord. n. 6)
Link

Legge provinciale 1.3.2012, n. 3: Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole)
(b.u. 6 marzo 2012, n. 10)
Link

Legge provinciale 28.3.2012, n. 4: Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo (nuova legge organica sulla tutela degli animali)
(b.u. 3 aprile 2012, n. 14)
Link

Legge provinciale 3.4.2012, n. 5: Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti: protezione dai pericoli derivanti dall'amianto (disciplina per disinquinare il territorio dall'amianto)
(b.u. 3 aprile 2012, n. 14, straord.)
Link

Legge provinciale 24.4.2012, n. 6: Modificazioni della legge provinciale sulla caccia in materia di indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica (regola l'indennizzo dei danni causati dall'orso)
(b.u. 2 maggio 2012, n. 18)

Link

Legge provinciale 26.4.2012, n. 7: Integrazione della legge provinciale sui lavori pubblici: riconoscimento di un indennizzo agli operatori economici per perdite conseguenti all'esecuzione dei lavori (risarcisce i danni subiti dalle imprese a causa di lavori pubblici locali)
(b.u. 2 maggio 2012, n. 18)
Link

Legge provinciale 2.5.2012, n. 8: Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo, della legge provinciale sull'agricoltura, della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura), e della legge urbanistica provinciale (semplificazione e riorganizzazione della disciplina provinciale sull'agriturismo e sull'agricoltura)
(b.u. 8 maggio 2012, n. 19)
Link

Legge provinciale 16.5.2012, n. 9: Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie (assicura sostegni finanziari straordinari alle famiglie indebolite dalla crisi e accelera le procedure di intervento in campo economico)
(b.u. 17 maggio 2012, n. 20, straord.)
Link

CURIA NEWS

Corte di giustizia 21.12.2011, causa C-28/09, Commissione/Austria (divieto di circolazione settoriale II): Accertamento di una violazione del principio della libera circolazione delle merci mediante il cosiddetto divieto di circolazione settoriale. Si tratta sostanzialmente di una misura idonea e coerente nella prassi per una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera. Il divieto di circolazione settoriale giustifica sostanzialmente una limitazione del principio della libera circolazione delle merci. Viene però visto come una soluzione non conforme al principio di proporzionalità per il mancato ricorso a misure alternative meno invasive.

ARTICOLO

Accordo sul patto di stabilità del 2012: un compromesso ragionevole

Il patto di stabilità austriaco del 2012 è stato sottoscritto il 9 maggio 2012 e serve a garantire l'azzeramento del deficit a livello nazionale entro il 2016. In concreto si è concordato che i Comuni continuino a presentare, come in passato, bilanci in pareggio, mentre ai Länder federali viene concesso rispettivamente un deficit dello 0,44% del PIL nel 2013, dello 0,29% nel 2014 e dello 0,14% nel 2015. Per il 2016 è previsto un avanzo di gestione dello 0,01%. Per la Federazione si è concordata una riduzione del deficit al 2,47% nel 2012 per giungere allo 0,19% nel 2016. Con i previsti avanzi di gestione dei Länder e degli enti di previdenza sociale si prevede per il 2016 un deficit a livello nazionale vicino allo zero. Dopo il conseguimento degli obiettivi di risparmio si applicherà il freno all'indebitamente concordato a livello dell'UE e originariamente previsto come norma costituzionale, unitamente ad una limitazione della spesa. Oltre ad una riduzione del nuovo indebitamento l'intero debito pubblico dovrà essere portato al di sotto della soglia del 60% del PIL previsto dal Trattato di Maastricht. Nuova nel patto di stabilità è la sua durata illimitata, anche se a determinate condizioni l'accordo può essere risolto, come ad esempio nel caso di una modifica non consensuale del finanziamento dell'assistenza socio-sanitaria, con cui si voglia accordare ai Länder una garanzia di entrate. È inoltre previsto un meccanismo sanzionatorio con un sistema di preallarme, simile a quello contemplato dal modello comunitario. A titolo di sanzione sono previsti esborsi del 15% per le infrazioni più gravi. Il patto di stabilità del 2012 dopo la sottoscrizione verrà inoltrato per l'approvazione al Parlamento federale e alle diete dei Länder, entrando poi in vigore retroattivamente il 1 gennaio 2012.

È una prova della cultura negoziale cooperative dell'Austria che si sia riusciti in tempi brevissimi e raggiungere un accordo su questa importante tematica tra la Federazione, i Länder ed i Comuni. Esso ha in fin dei conti lo scopo di ripristinare l'equilibrio finanziario all'interno dello Stato federale secondo le prescrizioni del patto fiscale europeo. In questo ambito entrambe le parti hanno dovuto cedere. La

Federazione ha dovuto accettare che là ove vengano meno le basi finanziarie dei Länder e dei Comuni, cioè la perequazione finanziaria, vengano meno anche le basi del patto di stabilità. I Länder si sono resi conto che non aveva senso che un responsabile del disavanzo potesse avere diritto di codecisione in merito alle eventuali sanzioni. In futuro la decisione sarà affidata a un organo ristretto, composto da rappresentanti della Federazione e dei Länder o dei Comuni. Gli enti territoriali che non osservano il patto di stabilità non avranno diritto di voto. È da vedere con favore che la Federazione, i Länder e i Comuni siano riusciti nell'ambito di accordi volontari a trovare una soluzione sperabilmente praticabile.

EVENTI

Il secondo Statuto di Autonomia compie 40 anni

L'autonomia speciale della Provincia Autonoma di Bolzano e l'integrazione europea

Giovedì, 22 novembre 2012, ore 9.30 – 16.00
Palazzo provinciale I, Cortile Interno, Bolzano
PDF

Presentazione libri e tavola rotonda PDF

NOVITÀ EDITORIALI

Alberton Mariachiara/Domorenok Ekaterina, La sfida della sostenibilità. Il governo multilivello delle risorse idriche (2011)

Gamper Anna, Regeln der Verfassungsinterpretation (2012)

Happacher Esther, Südtirols Autonomie in Europa. Institutionelle Aspekte der Europäischen Integration (2012)

Palermo Francesco, Alto Adige: il futuro alla luce del decennio passato (2012)

Palermo Francesco/Nicolini M. (cur.), Federalismo fiscale in Europa (2012)

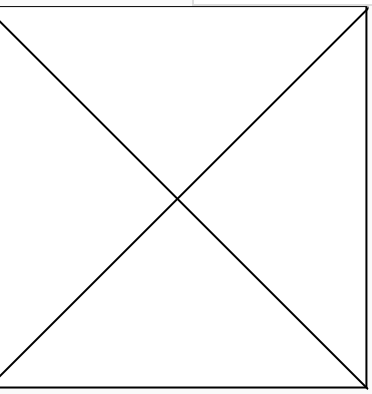
Pürgy Erich (cur.), Das Recht der Länder – System (vol. I: Landesverfassungsrecht und Organisationsrecht, vol. II/1

und II/2: Landesverwaltungsrecht) (2012)

Tiefenthaler Veronika, Gewohnheit und Verfassung (2012)

Copyright © 2012

cancellazione newsletter | cambiare abbonamento



2.12.2011 - Newsletter 2/2011

www.jus-euroregionale.org

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

relativa al periodo: 02.05.2011 – 15.11.2011

Contenuti

AUSTRIA
COSTITUZIONE FEDERALE
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO
ITALIA
NORMATIVA STATALE
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa
CURIA NEWS
ARTICOLO
EVENTI
NOVITÀ EDITORIALI

Contatto

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2011.

Redazione e traduzione

Elisabeth Alber, Maria Bertel, Francesca Faustini, Cristina Fraenkel-Haeberle, Anna Gamper, Esther Happacher, Karl Kössler,

SU QUESTA NEWSLETTER

Su iniziativa dell'Associazione Eureregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, si pubblica volta questa Newsletter semestrale e bilingue sulle novità in materia giuridica relativi al Land Tirol e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Oltre a una rassegna commentata della legislazione e della giurisprudenza, la Newsletter contiene commenti, indicazioni di dottrina e annunci di convegni su temi di rilievo per il diritto della e nella Euroregione Tirolo-Alto Adige/Südtirol-Trentino.

AUSTRIA

COSTITUZIONE FEDERALE

Modifiche della Costituzione federale di interesse in una prospettiva federalista:

- **Riforma della legge sull'assegno di non autosufficienza, BGBl. I Nr. 58/2011:La riforma attua uno spostamento delle competenze dai Länder alla Federazione in base a considerazioni di opportunità: a partire dal primo gennaio 2012, la Federazione avrà competenza legislativa ed esecutiva in materia di assegno di non autosufficienza (cfr. il nuovo art. 10 comma 1 n. 11 della costituzione federale B-VG).**
- **Modifica della Costituzione federale, BGBl. I Nr. 60/2011:Riguarda l'ampliamento delle possibilità di cooperazione tra Comuni, in particolare circa la formazione di associazioni di Comuni (nessuna limitazione a "singoli" compiti, ampliamento alle materie delegate, possibilità di istituire associazioni di Comuni transfrontaliere) e creazione di una base costituzionale per una cooperazione sovra-distrettuale tra le autorità amministrative circoscrizionali.**

Camillo Lutteri, Francesco Palermo, Christian Ranacher, Fritz Staudigl, Jens Woelk, Carolin Zwilling. Non si assume responsabilità per le informazioni.

Sponsorizzato da



Riforma federale e amministrativa – attuali sviluppi

Istituzione di una giurisdizione amministrativa di primo grado – accordo politico tra Federazione e Länder

Il 21 ottobre 2011 la Federazione e i Länder si sono accordati politicamente sull'istituzione, presumibilmente con il primo gennaio 2014, di nove Tribunali amministrativi a livello dei Länder e di due Tribunali amministrativi federali di primo grado. L'accordo politico verte inoltre sull'eliminazione del potere generale di ricorso del Governo federale avverso le delibere legislative delle Assemblee legislative dei Länder ai sensi dell'art. 98 della Costituzione federale (B-VG) (rimane in vigore solo per le leggi tributarie ai sensi del § 9 della legge costituzionale finanziaria F-VG come pure il diritto di assenso della Federazione ai sensi del comma 2 dell'art. 97 della Costituzione federale alle discipline legislative dei Länder che prevedono una cooperazione di organi federali).

L'ormai concordata introduzione di tribunali amministrativi di primo grado federali e a livello dei Länder rappresenta la più grande riforma della tutela giurisdizionale di diritto pubblico dall'entrata in vigore della Costituzione federale. La possibilità di ricorrere contro i provvedimento amministrativi (eccetto determinati casi nel settore dell'amministrazione autonoma dei Comuni) a un tribunale amministrativo di primo grado prima di poter adire – com'era finora previsto – la Corte costituzionale (VfGH) o la Corte amministrativa (VwGH) semplificherà notevolmente la tutela giurisdizionale. Allo stesso tempo più di 120 autorità speciali confluiranno nei tribunali amministrativi di primo grado e potranno quindi essere abolite. Nel Tirolo ciò riguarderà 15 autorità amministrative. Il disegno di legge governativo da elaborare in base alla proposta per una novella sulla giustizia amministrativa del 2010 (reperibile sul sito del Parlamento austriaco: http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00129/index.shtml) dovrà essere deliberato dal Governo federale entro il 2011.

Istituzione di un Ufficio federale in materia di asilo e di migrazione:

Unitamente all'introduzione di una giurisdizione amministrativa di primo grado la Federazione e i Länder hanno trovato l'accordo politico sull'istituzione di un Ufficio federale in materia di asilo e di migrazione (BAM). Dinanzi a questa nuova autorità federale decentrata dovranno essere trattate tutte le procedure di richiesta d'asilo di primo grado e una parte notevole delle questioni legate alla polizia degli stranieri e alla concessione del diritto di soggiorno per questioni umanitarie in base alla legge sul diritto di stabilimento e di soggiorno. Parti delle questioni legate all'immigrazione nonché quasi l'intero settore delle questioni legate al diritto di stabilimento e di soggiorno rimarranno in primo grado di competenza delle autorità di circoscrizione. Anche a questo riguardo il Governo federale ha previsto di presentare un disegno di legge governativo entro il 2011.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

- **Corte cost. (VfGH) 28 giugno 2011, B 254/11, Brenner-Basistunnel (VIA); tutela giurisdizionale in base al diritto dell'Unione europea –**

conformità al diritto dell'Unione del potere di cognizione della Corte amministrativa (VwGH) (rinvenible su www.ris.bka.gv.at/Vfgh/):La Corte amministrativa (VwGH) è un tribunale, ai sensi dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, il suo potere di cognizione degli elementi di fatto è sufficiente ai fini del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale ivi ancorato (con rinvio alla relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). Per soddisfare i requisiti di effettività della tutela giurisdizionale non deve quindi essere applicata direttamente una norma del diritto dell'Unione, la quale, in base al primato del diritto dell'Unione, stabilirebbe la competenza di un'autorità amministrativa indipendente (nella fattispecie del Senato indipendente in materia ambientale) come primo grado di ricorso amministrativo, rendendo possibile il ricorso alla Corte amministrativa (VwGH) solo in seconda battuta. Rimane applicabile la disciplina contenuta nella legge sulla VIA 2000 che esclude la competenza del Senato indipendente in materia ambientale per le strade federali e per le vie di traffico ad alta velocità. Il principio del diritto dell'Unione sull'effettività della tutela giurisdizionale e la direttiva sulla VIA non richiedono (come affermato dalla Corte amministrativa VwGH nelle sue decisioni 2009/03/0067, 2009/03/0072 del 30 settembre 2010 e 2010/03/0051, 2010/03/0055 del 30 settembre 2010) una disapplicazione della disposizione. Nota: Le due massime Corti valutano in maniera selettiva la giurisprudenza ondivaga della Corte di Giustizia sul potere di cognizione richiesto dal diritto dell'Unione per una giurisdizione conforme all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali e all'art. 267 TFUE (per una piena cognizione di fatto e di diritto cfr. la causa C-506/04, Wilson; per la sufficienza di un potere giurisdizionale di cognizione a posteriori e limitato agli elementi di fatto se l'autorità deve eseguire "verifiche complesse" cfr. la causa C-120/97, Upjohn) e sembrano aver evitato appositamente un rinvio pregiudiziale. Per un'analisi della giurisprudenza e della relativa dottrina cfr. di recente Madner, Durch die Alpen – Höchstgerichtliche Ansichten zum effektiven gerichtlichen Rechtsschutz im Recht der Union, in: Lienbacher/Wielinger (a cura di), Jahrbuch Öffentliches Recht 2011 (2011), 335.P.S.: In una sentenza del 26 settembre 2011, K I-1/11, la Corte costituzionale (VfGH) ha annullato la decisione della Corte amministrativa (VwGH) del 10 settembre 2010, 2009/03/0072 in base ad un conflitto di competenza negativo tra la Corte amministrativa (VwGH) e il Senato indipendente in materia ambientale. Di conseguenza, la Corte amministrativa (VwGH) dovrà trattare nel merito il ricorso contro il provvedimento sulla VIA del governo del Land.

- **Corte cost. (VfGH) del 28 giugno 2011, G 11/11; annullamento del § 4 comma 2 litera b TGVG 1996 riguardante l'acquisto della proprietà a titolo originario (rinvenibile su http://www.ris.bka.gv.at/Vfgh/):**

§ 4 comma 2 litera b della Legge tirolese sulla proprietà fondiaria 1996 prevede un'autorizzazione obbligatoria per l'acquisto a titolo originario della proprietà di beni agricoli e forestali. Questa regola civilistica che è

volta a prevenire la simulazione, in particolare dell'usucapione, è stata dichiarata incostituzionale a decorrere dal 30 giugno 2012 perché ritenuta mancante del requisito della necessarietà, ai sensi dell'art. 15 comma 9 della Costituzione federale (B-VG). Entro tale data il legislatore dovrà eventualmente provvedere a una normativa conforme alla Costituzione.

LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO

Avviso

Le Gazzette ufficiali sono rinvenibili alla pagina web del Land Tirol (www.tirol.gv.at/themen/politik/landesgesetzblatt/), le versioni consolidate delle leggi si trovano nel sistema informatico RIS (www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/).
I relativi disegni di legge, atti preparatori e materiale esplicativo si trovano nella pagina web del Landtag (www.tirol.gv.at/landtag/) alla voce Parlamentarische Materialien (Gastzugang).

- **Legge urbanistica 2011 (ripubblicazione); LGBl. Nr. 56/2011**
- **Legge sull'edilizia 2001 (ripubblicazione); LGBl. Nr. 57/2011**
- **Legge sulle tasse legate alle infrastrutture di viabilità (ripubblicazione) LGBl. Nr. 58/2011:**
- **Legge sull'ordinamento del Tirolo 1989 (modifica), LGBl. Nr. 59/2011:Contiene essenzialmente un adattamento delle norme relative alle modifiche dei confini federali e dei Länder ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione federale (B-VG) come modificato dalla legge costituzionale BGBl. I Nr. 2/2008 nonché la dichiarazione espressa del Tirolo sull'osservanza degli obiettivi contenuti nella Convenzione sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite e nuove disposizioni sugli obiettivi generali del Tirolo circa la promozione delle attività di volontariato al servizio della comunità e circa la creazione di abitazioni a prezzi accessibili.**
- **Legge sulle pubblicazioni (modifica), LGBl. Nr. 60/2011:Riguarda tra l'altro adeguamenti dovuti alle modifiche dei confini dei Länder contenuti nella legge sull'ordinamento del Tirolo 1989**
- **Legge sull'organizzazione scolastica del Tirolo 1991 (modifica), LGBl. Nr. 74/2011:Contiene diversi adeguamenti a parametri di natura fondamentale, tra l'altro la riduzione del numero massimo degli scolari per classe, la possibilità di istituire classi affiliate e la possibilità di istituire dei corsi di sostegno linguistico.**
- **Legge sugli insegnanti del Tirolo 1998 (Novelle), LGBl. Nr. 75/2011:Contiene diversi adeguamenti a modifiche nell'ambito della normativa federale sul rapporto d'impiego degli insegnanti del Land nonché l'adeguamento alla modifica, introdotta dalla legge costituzionale BGBl. I Nr. 2/2008, del comma 2 dell'art. 20 della Costituzione federale (B-VG) sugli organi indipendenti.**
- **Legge sul lavoro agricolo 2000 (modifica), LGBl. Nr. 77/2011:**

Realizza l'adeguamento a numerose fondamentali modifiche derivanti da vari emendamenti della legge sul lavoro agricolo 1984.

- **Legge statistica 2011, LGBl. Nr. 78/2011:Sostituisce la legge statistica del 1975, rimasta in vigore senza modifiche da tale data, e**

recepisce i cambiamenti avvenuti nell'ambito della statistica a livello del Land e comunale.

Le seguenti delibere legislative dell'Assemblea legislativa del Tirolo saranno pubblicate probabilmente entro dicembre 2011 sul Bollettino del Land Tirolo, dopo che si sarà concluso il procedimento ai sensi dell'art. 98 della Costituzione federale (B-VG):

- **Ordinamento elettorale di Innsbruck 2011:Riguarda l'introduzione dell'elezione diretta del sindaco nel capoluogo tirolese e diversi adeguamenti del diritto elettorale, in particolare una nuova disciplina dei motivi di ineleggibilità e modifiche del voto per corrispondenza che mirano a escludere manipolazioni e voto tattico, abolendo il termine di otto giorni entro il quale, dopo il giorno delle elezioni, possono ancora pervenire validamente i voti per corrispondenza. (cfr. anche la Legge federale di modifica del diritto elettorale del 2011, BGBl. I Nr. 43/2011).**
- **Ordinamento della città capoluogo di Innsbruck 1975 (modifica):**

Contiene modifiche dovute all'introduzione dell'elezione diretta del sindaco da parte dell'Ordinamento elettorale di Innsbruck 2011 e disciplina i rapporti tra il sindaco, eletto in futuro a scrutinio universale diretto, e gli altri organi comunali (in particolare: riordino delle attribuzione della Giunta, introduzione della revoca del sindaco eletto direttamente da parte del Consiglio comunale tramite un voto di sfiducia nonchè un referendum confermativo). Altre modifiche essenziali riguardano il numero dei membri del senato cittadino (possibile aumento del loro numero a nove), la creazione di una base legislativa per la formazione di consigli circoscrizionali e l'introduzione legislativa di organi di vigilanza pubblica con funzione di supporto nell'avvio di procedimenti amministrativi sanzionatori.

ITALIA

NORMATIVA STATALE

- **decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 92(Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di delega delle funzioni amministrative del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento) – ferma restando la funzione giurisdizionale e la gestione dei magistrati in capo allo stato, la norma delega alla provincia la gestione amministrativa e organizzativa del Tar di Trento, compreso il personale e i finanziamenti).(g.u. 25 giugno 2011, n. 146)Link**
- **decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi) – è un tassello dell'attuazione dell'accordo di Milano sul federalismo fiscale: alla provincia spetta regolamentare e finanziare l'Università di Trento, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di autonomia universitaria.(g.u. 23 agosto 2011, n. 195)Link**

- **decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino – Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti) - sopprime i controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti su atti della Regione e delle Province; introduce la funzione consultiva e potenzia i controlli sulla sana gestione degli enti locali e degli altri enti provinciali, prevedendo un obbligo di trasmissione dei relativi esiti da parte della Province alla Corte dei conti, in un' ottica di finanza pubblica complessiva (aspetto già considerato dall'Accordo di Milano).(g.u. 8 ottobre 2011, n. 235)Link**
- **decreto ministeriale 20 luglio 2011, n. 166(Attuazione dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano) – in attuazione dell'accordo di Milano disciplina modi e tempi con cui lo stato effettua i versamenti delle quote di imposte erariali dovute alla regione e allle province autonome.(g.u. 19 agosto 2011, n. 192)**

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

- **Sentenza n. 275/2011:Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti : Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.Link**
- **Ordinanza n. 285/2011:Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Procura della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale del Trentino-Alto Adige/SüdtirolLink**
- **Sentenza n. 300/2011:Giudizio di legittimità costituzionale: Disposizioni in materia di gioco lecito.Link**
- **Ordinanza n. 178/2011:Giudizio di legittimità costituzionale: Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblicaLink**

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legislazione provinciale

- **Legge provinciale 13.5.2011, n. 3:Norme in materia di assistenza e beneficenza, di procedimento amministrativo, di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, di igiene e sanità e di edilizia agevolata(B.U. 24.5.2011 n. 21)**
- **Legge provinciale 21.6.2011 , n. 4:Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica(B.U. 12.7.2011 n. 28)**
- **Legge provinciale 5.7.2011, n. 5:Modifica di leggi provinciali nei settori ricerca, innovazione e sostegno dell'economia(B.U. 16.8.2011 n. 33)**
- **Legge provinciale 19.7.2011, n. 6:Misure per il coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale(B.U. 26.8.2011 n. 30)**

- **Legge provinciale 19.7.2011, n. 7:Modifica della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, "Legge della Provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti":(B.U. 26.8.2011 n. 30)**
- **Legge provinciale 19.7.2011, n. 8: Sportello unico per le attività produttive(B.U. 26.8.2011 n. 30)**
- **Legge provinciale 19.7. 2011, n. 9: Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi"(B.U. 26.8.2011 n. 30)**
- **Legge provinciale 19.9.2011, n. 10:Modifica della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3 "Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano"(B.U. 26.8.2011 n. 30)**
- **Legge provinciale 10.10.2011, n. 11:Istituzione dell'anagrafe degli eletti e dei nominati(B.U. 2.11.2011 n. 44)**

Giurisprudenza amministrativa

- **Sentenza n. 185/2011:**

Ricorso del sindacato SGB CISL per impugnare il silenzio del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano in ordine all'istanza del 18.6.2010 di revisione pro futuro del provvedimento del Consiglio Provinciale n. 4/235/1978 di accertamento ex art. 9, comma 3 del D.P.R. n. 58/1978 relativamente alla confederazione con la maggiore rappresentatività – inammissibilità

Link

- **Sentenza n. 237/2011:**

Ricorso per l'annullamento dei decreti dell'Assessore provinciale per le foreste n. 610/2010 e n. 611/2010 aventi per oggetto l'autorizzazione al controllo degli stambecchi per l'anno 2010 – improcedibilità per carenza di interesse

Link

- **Sentenza n. 252/2011:**

Ricorso per l'annullamento del decreto dell'Assessore provinciale per le foreste n. 679/2009 avente per oggetto l'autorizzazione al controllo delle marmotte per l'anno 2010 – improcedibilità per carenza di interesse

Link

- **Sentenza n.272/2011:**

Ricorso per la dichiarazione di nullità/annullamento di una delibera della Commissione provinciale per i masi chiusi per violazione o elusione del

giudicato (sentenza n.258/2010 del TAR – Sezione Autonoma di Bolzano) – dichiarazione di nullità

Link

- **Sentenza n. 317/2011:**

Ricorso per annullamento dell'aggiudicazione definitiva e di ogni atto connesso nell'ambito del bando di gara per la costruzione della facciata e del tetto della nuova clinica dell'ospedale di Bolzano – accoglimento

Link

- **Sentenza n. 324/2011:**

Ricorso per annullamento del provvedimento di nomina in ruolo di una candidata quale ricercatore universitario di ruolo per il settore Disegno presso la Facoltà di Scienza della Formazione della Libera Università di Bolzano – accoglimento

Link

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provinciale

- **legge provinciale 3 giugno 2011, n. 8**

"Interventi a favore delle persone affette da celiachia"

b.u. 7 giugno 2011, n. 23

Link

- **legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9**

"Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento" (ridisegna in modo organico l'organizzazione e gli interventi di prevenzione e protezione civile, gestione delle emergenze e dei rischi e dei servizi antincendi)

b.u. 5 luglio 2011, n. 27, suppl. n. 1

Link

- **legge provinciale 19 luglio 2011, n. 10**

"Modificazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino): costituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino" (autorizza la provincia a partecipare alla costituzione del GECT)

b.u. 26 luglio 2011, n. 30

Link

- **legge provinciale 1 agosto 2011, n. 11 "Interventi per favorire l'occupazione femminile" (disciplina una serie di azioni positive nel settore dell'imprenditoria e del lavoro delle donne)b.u. 9 agosto 2011, n. 32Link**
- **legge provinciale 1 agosto 2011, n. 12**

"Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e di altre disposizioni provinciali in materia di attività economiche" (ridefinisce in maniera organica gli interventi per incentivare le imprese e le attività economiche in ambito provinciale)

b.u. 9 agosto 2011, n. 32

Link

- **legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13**

"Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato"

b.u. 11 ottobre 2011, n. 41

Link

- **legge provinciale 26 ottobre 2011, n. 14**

"Interventi a favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento" (disciplina interventi sanitari e sociali a favore di chi è affetto da dislessia) b.u. 2 novembre 2011, n. 44

Link

Giurisprudenza amministrativa

CURIA NEWS

Link (pdf)

ARTICOLO

Un punto di sintesi sull'attuazione dell'accordo di Milano relativo al nuovo sistema dei rapporti finanziari fra stato, regione e province autonome.

1. L'accordo di Milano.

Con l'accordo di Milano del 30 novembre 2009 il governo italiano, la regione Trentino Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di

Bolzano hanno concordato un nuovo ordine dei loro rapporti finanziari, alla luce degli obblighi imposti dalla legge delega sul federalismo fiscale (art. 27 legge n. 42/2009). La legge finanziaria dello stato per il 2010 (legge n. 191/2009) ha legificato l'accordo e modificato il titolo VI dello statuto speciale. In grande sintesi i punti più importanti di questo nuovo sistema finanziario sono questi:

- **si riconoscono alle province autonome nuovi gettiti di tributi erariali in quota fissa (di regola nella quota dei 9/10) e si abbandonano i gettiti in quota variabile (salvo diritto al recupero degli arretrati); conseguentemente si abbandona il sistema dei trasferimenti statali settoriali;**
- **si definiscono in statuto le regole in base alle quali regione e province autonome partecipano agli obblighi di perequazione e di solidarietà imposti dalla legge sul federalismo fiscale e agli obblighi del concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Questo concorso avviene soprattutto attraverso:**
  - **la soppressione di quote di tributi o di sovvenzioni statali;**
  - **l'assunzione da parte delle province di nuove competenze, con oneri a loro carico (es. per la provincia di Trento è prevista la delega delle competenze statali sull'università di Trento; per la provincia di Bolzano il finanziamento della libera università di Bolzano e il finanziamento dei servizi di spedizione e recapito postale; per entrambe le province la delega delle funzioni in materia di ammortizzatori sociali e politiche occupazionali;**
  - **il finanziamento (a mezzo di un fondo annuale a carico delle due province) di interventi a favore dei comuni veneti e lombardi confinanti;**
- **si riconoscono alle province più ampi poteri in materia di tributi e controlli fiscali, di finanza locale, di regia e controllo dell'intero sistema pubblico provinciale.**

L'accordo di Milano comporta un potenziamento qualitativo dell'autonomia provinciale, con l'acquisizione da parte delle province di una più compiuta responsabilizzazione sul governo finanziario di tutto il settore pubblico provinciale (compresi gli enti locali e gli enti strumentali). La soppressione dei trasferimenti erariali incompatibili con il modelo federalista è bilanciata in parte dalla definizione e dallo sblocco di spettanze arretrate, in parte dall'ampliamento dell'autonomia finanziaria e tributaria e da una disciplina tendenzialmente più sicura delle regole e degli obblighi del patto di stabilità.

2. Attuazione dell'accordo di Milano.

L'accordo di Milano (come recepito nella legge n. 191/2009) per essere attuato richiede una serie numerosa di adempimenti e di passaggi normativi. Qui di seguito si ricordano i più rilevanti ad oggi intervenuti, con riguardo alla provincia autonoma di Trento:

- **recepimento dei contenuti dell'accordo (e del nuovo titolo VI dello statuto) in atti normativi provinciali; dal 2010 in poi, le leggi provinciali di approvazione dei bilanci preventivi e le connesse leggi**

finanziarie provinciali documentano (nelle cifre e nelle disposizioni finanziarie di settore) il recepimento dei contenuti fondamentali dell'accordo di Milano: ad esempio per quanto riguarda le poste tributarie in entrata, le regole e i vincoli imposti dal patto di stabilità, le discipline specifiche per il passaggio da una gestione statale dell'università ad una gestione connessa al sistema provinciale. La lettura delle relazioni accompagnatorie e dei documenti illustrativi delle manovre di bilancio provinciali per gli anni 2010, 2011 e 2012 rilevano significativamente gli effetti economici della progressiva attuazione del nuovo sistema finanziario;

- **approvazione di nuove norme di attuazione; fra quelle entrate in vigore nel 2011 sono da ricordare:**
    - **la norma di attuazione sulla delega alla provincia delle funzioni statali in materia di università di Trento (decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142) che pone le basi per una ridefinizione complessiva dell'ordinamento dell'università (attualmente un apposita commissione sta elaborando il nuovo statuto) e che documenta alcuni significativi contenuti (soprattutto sotto il profilo organizzativo) di differenziazione rispetto al regime universitario nazionale, da poco riformato;**
    - **la norma di attuazione (decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166) che modifica il regime delle funzioni della corte dei conti: qui rileva (perché è un indirizzo dell'accordo di Milano) soprattutto l'attribuzione alla provincia – e non più alla corte dei conti – del controllo sulla gestione amministrativa dell'intero comparto pubblico provinciale, con obbligo di successiva informazione alla corte.**

Mancano ancora all'appello – ed è probabile che non saranno d'immediata approvazione – la norma di attuazione sul nuovo sistema finanziario (destinata a sostituire le regole precedenti alla modifica del titolo VI indotta dall'accordo di Milano) e quella sulle competenze provinciali in materia di ammortizzatori sociali. Entrambe sono in fase di elaborazione da parte della commissione paritetica;

- **approvazione di alcuni atti normativi statali conformi; sono da ricordare soprattutto:**
    - **la disciplina (dpr 3 febbraio 2011) che determina l'erogazione alla provincia degli arretrati 2000 – 2005 della quota variabile (abolita dal 2010 dall'accordo di Milano): gli importi sono consistenti (circa 1.400 milioni di euro complessivi);**
    - **la disciplina (decreto ministeriale 20 luglio 2011, n. 166) che consente condizioni più veloci e ordinate dei versamenti delle quote d'imposte erariali dallo stato alla provincia autonoma;**
- **la disciplina sui comuni di confine: la disciplina sul riparto dei fondi per lo sviluppo dei comuni nelle regioni Veneto e Lombardia confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano (decreto presidente consiglio ministri 14 gennaio 2011) consente di**

erogare (a far data dal 2010) 40 milioni di euro per provincia a finanziamento di progetti elaborati dagli stessi comuni.

3. Aspetti critici e difficoltà attuative.

E' importante ricordare molto brevemente alcune criticità connesse all'applicazione dell'accordo di Milano.

A parte i significativi tasselli normativi non ancora acquisiti (come le due norme di attuazione sopraindicate), bisogna tener conto degli effetti negativi indotti dalla legislazione statale intervenuta ripetutamente attraverso le varie manovre di stabilizzazione finanziaria (approvate con decreti legge del governo poi confermati dal parlamento) in conseguenza di una crisi finanziaria nazionale e internazionale che non accenna a chiudersi.

Queste manovre (es. d.legge 78/2010; decreti legge 98 e 138/2011; da ultimo la legge 183/2011 di stabilità 2012) oltre che comprimere l'autonomia provinciale (come del resto quella di tutte le altre regioni) sia sotto il profilo delle competenze che sotto quello finanziario, hanno anche reso evanescenti e di dubbia efficacia alcuni contenuti dell'accordo di Milano che erano stati a suo tempo interpretati come sicuro presidio dell'autonomia: ad esempio, i contenuti dei patti di stabilità da ultimo 'imposti' sono risultati fortemente limitatitivi, se non iniqui, per la provincia, sia nei termini che – soprattutto – nelle poste finanziarie, risultando uest'ultime quantificate in misura irragionevole e comunque fuori dai criteri convenuti fra governo e autonomie nell'accordo di Milano.

Da qui le ovvie opposizioni della provincia con ripetuti ricorsi alla corte costituzionale, che non sono stati ancora decisi. Tutto questo introduce fattori di rischio e di incertezza sull'intero processo di attuazione di un accordo che era stato salutato come un momento di significativa rivalutazione e rinvigorimento dell'autonomia provinciale.

<u>Istituzionalizzazione dell'Euregio Tirolo–Alto Adige–Trentino come Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale</u>

Con l'inscrizione nel registro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Italia il 13 settembre 2011 il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) „Euregio Tirolo– Alto Adige –Trentino", conformemente all'articolo 5 comma 1 del regolamento GECT, è stato dotato di personalità giuridica. Così, grazie ad nuovo strumento giuridico europeo, dopo ormai ventuno anni il progetto politico „Euregio" ha ottenuto la necessaria base giuridica, che permetterà di portare la cooperazione pratica ad un altro livello anche contenutistico, così che le tre regioni possano ampliare i loro progetti transfrontalieri sotto l'aspetto sia quantitativo che qualitativo. Inoltre, all'Ufficio comune dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, nella sua funzione di segretariato generale del GECT, saranno assegnate ulteriori competenze di attuazione e coordinamento di iniziative comuni.

Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino: il lungo percorso da uno scambio informale al GECT

Il GECT Euroregio Tirolo–Alto Adige –Trentino rappresenta attualmente il culmine della cooperazione fra le tre regioni. Il tradizionale legame fra Tirolo, Alto Adige e Trentino fino alla fine della prima guerra mondiale nel 1918 nel quadro della Contea del Tirolo nonché gli interessi e le sfide in gran parte comuni, generati da caratteristiche economiche e ambientali analoghe, hanno creato una forte connessione culturale, economica e sociale. Dalla forte aspirazione a creare una cooperazione transfrontaliera sono scaturite molte iniziative di cooperazione interregionale, come per es. la cooperazione nell'ambito della Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine (ARGE ALP), le sedute congiunte delle tre assemblee legislative e riunioni congiunte dei tre governi regionali nonché dei tre presidenti delle regioni.

L'idea dell'Euregio ha preso avvio all'inizio degli anni 90 del secolo scorso in un clima di trasformazione politica mondiale che ha visto il crollo del comunismo, la riunificazione della Germania, la Comunità Europea come unione politica. Austria e Italia nel 1992 hanno inaugurato un nuovo capitolo della loro storia con il rilascio della quietanza liberatoria sulla questione altoatesina di fronte all'UNO e l'adesione dell'Austria all'Unione Europea nel 1995. Così, tutte le regioni del Tirolo storico si sono riunite all'interno del mercato interno europeo. Con l'eliminazione dei controlli alla frontiera nel 1998 e l'introduzione della moneta comune nel 2002 lo scambio fra Tirolo, Alto Adige e il Trentino è stato ulteriormente agevolato e i legami fra le tre regioni si sono stretti ancora di più.

L'idea dell'Euregio è stata approcciata politicamente in maniera ufficiale per la prima volta nel 1991 con la prima riunione congiunta delle assemblee legislative. Nel 1994 hanno avuto inizio le prime sedute comuni dei governi regionali. L'Euregio è diventata una realtà tangibile nel 1995 con l'inaugurazione della rappresentanza comune a Bruxelles, una serie di mostre regionali e non in ultimo con la partecipazione congiunta all'EXPO2000 di Hannover.

Successivamente, le tre regioni hanno avviato iniziative miranti alla creazione di strutture stabili e lavorato per una istituzionalizzazione della loro cooperazione. Nonostante delle chiare dichiarazioni di intenti da parte delle tre regioni, non è stato possibile istituzionalizzare la cooperazione fra Tirolo, Alto Adige e Trentino, poiché l'Italia sino ad oggi non ha ratificato il 2o e 3o protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera fra le enti locali. Per questo, la cooperazione transfrontaliera nell'Euregio è proseguita senza avere espressamente una base giuridica di diritto internazionale. Ci sono stati incontri informali per concordare le politiche nei vari settori di competenza. Questa forma di cooperazione alla fine ha funzionato perché era voluta politicamente.

Con il regolamento GECT, portato avanti dalla presidenza austriaca del Consiglio europeo nel 2006 anche a dispetto dell'opposizione di altri stati membri, è stata creata la possibilità di istituzionalizzare la cooperazione transfrontaliera fra enti locali e autorità territoriali in forma di un Gruppo europeo di cooperazione territoriale. Ciò ha permesso di consolidare la cooperazione territoriale, eliminare gli ostacoli e superare le difficoltà legate a strutture fino ad allora lente ed annose, ponendo così fine alle cooperazioni senza impegni giuridici e giuridicamente incerte. Il Trattato di Lisbona inoltre ha posto la coesione territoriale allo stesso livello di quella

economica e sociale e ha messo in particolare rilievo l'importanza di considerare le zone rurali e svantaggiate nonché le aree montane.

Poiché questi sviluppo detengono un grande potenziale per la cooperazione nel contesto dell'Euregio, rispettivamente il 15 ottobre 2009 e il 29 ottobre 2009 i tre governi regionali e le tre assemblee legislative congiunte si sono espresse in favore della fondazione del GECT, e quindi in favore dell'istituzionalizzazione della cooperazione fra Tirolo, Alto Adige e Trentino. Come primo passo è stato allestito un ufficio comune dell'Euregio a Bolzano, e già ad ottobre 2010 è stata firmata e inviata a Roma la richiesta di autorizzazione del GECT Euregio Tirolo–Alto Adige–Trentino con sede a Bolzano. Il governo italiano ha esaminato la richiesta e preteso alcune migliorie, che tuttavia riguardavano questioni specifiche e non, a differenza di quello che hanno presunto i media, l'Euregio in sé. Quindi, mettendosi in contatto direttamente con il Ministro degli Esteri italiano, si è potuta chiarire tempestivamente anche la questione della denominazione di „Euregio".

Nel frattempo, anche il governo regionale del Tirolo, in base alla propria competenza a livello austriaco, con delibera del 29 marzo 2011 ai sensi dell'art. 2 della normativa tirolese sul GECT, ha dato la propria approvazione alla partecipazione del Tirolo al GECT.

Il 28 aprile 2011 quindi la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana ha autorizzato la partecipazione dell'Alto Adige e del Trentino al GECT, insieme al Tirolo. Così il 14 giugno 2011 a Castel Thun in Trentino i tre presidenti del Trentino, dell'Alto Adige e del Tirolo hanno firmato la convenzione e lo statuto del GECT. Dopo l'approvazione delle necessarie leggi da parte dei consigli provinciali del Trentino e dell'Alto Adige il 19 luglio 2011 è stato richiesto l'iscrizione nel registro GECT italiano. Con tale iscrizione, avvenuta il 13 settembre 2011, il GECT ha acquisito personalità giuridica. Già un mese più tardi, il 13 ottobre 2011, a Castel Tirolo si sono tenute le riunioni costituenti degli organi del GECT, l'Assemblea e la Giunta.

GECT: avvio di progetti concreti

I campi d'azione del GECT sono assai ampi. Durante la riunione congiunta delle tre giunte regionali a Castel Thun sono stati proposti come principali campi di interesse del GECT i temi energia, sanità, ricerca, istruzione, cultura, economia, ambiente nonché il corridoio verde del Brennero.

Alla vigilia delle riunioni costituenti le tre regioni si sono accordate per il 2012 su uno stanziamento di 100.000 euro ciascuna per le attività del GECT. Dei 300.000 euro complessivi, più di due terzi verranno impiegati per finanziare i progetti. Il piano di lavoro del 2012 prevede già i primi progetti concreti. Nel campo dell'energia si sta lavorando all'alleanza energetica fra Tirolo, Alto Adige e Trentino. Insieme alle imprese operanti nel settore energetico in Tirolo, Alto Adige e Trentino si mira a sviluppare un piano comune per l'ampliamento dell'autonomia energetica nell'Euregio. Al centro dell'attenzione si pone una veloce fusione dell'infrastruttura elettrica fra le regioni. Oltre alla costituzione di nuovi canali di

comunicazione, il GECT produrrà una rappresentazione globale della storia delle tre regioni nonché un filmato sulla sicurezza sulle piste per gli scolari.

Inoltre, nel 2012 il GECT organizzerà vari convegni tecnici per favorire lo scambio di conoscenze sulle tematiche più rilevanti e per mettere in evidenza le opportunità di ulteriori progetti comuni. Di questi fanno parte un forum sulla formazione dei docenti e un consistente coinvolgimento dell'Euregio nel Forum Europeo di Alpbach.

Un'altra funzione importante del GECT è il coordinamento di progetti portati avanti dalle amministrazioni regionali. Fra questi figura anche l'attuazione delle delibere prese in occasione delle sedute congiunte delle tre assemblee legislative, che si sono riunite l'ultima volta il 30 marzo 2011 a Merano per la 10a riunione, celebrando così il ventesimo anniversario dalla sua fondazione.

GECT: Più vantaggi – più efficienza

Con il GECT per la prima volta Tirolo, Alto Adige e Trentino dispongono di uno strumento permanente che rende possibile l'attuazione di progetti transfrontalieri in modo omogeneo. Questa forma di cooperazione istituzionalizzata offre numerosi vantaggi, dai processi decisionali concertati allo stanziamento del budget annuale destinato all'attuazione dei progetti e agli incentivi operativi. I vantaggi del GECT come nuova forma organizzativa dell'Euregio Tirolo–Alto Adige–Trentino si possono suddividere in tre categorie:

Vantaggi di natura strategico-politica:

- **avanzamento del progetto politico Euregio,**
- **stabilità della struttura di cooperazione a fronte di cambiamenti politici,**
- **consolidamento dell'Euregio nelle coscienze della popolazione,**
- **piattaforma d'incontro per i decision-maker all'interno dell'Euregio,**
- **funzione di modello e sprone per enti pubblici dell'Euregio ad usare questa forma giuridica per strutture comuni (per es. polo di ricerca di università, case di riposo transfrontaliere gestite da più comuni etc.)**

Vantaggi giuridici:

- **personalità giuridica,**
- **capacità d'azione unica invece che di tre persone giuridiche distinte,**
- **richieste di finanziamenti,**
- **programmi e bandi unici.**

Vantaggi operativi:

- **efficace assistenza a programmi e progetti, maggiori garanzie per le varie iniziative,**
- **progetti transfrontalieri propri del GECT, per es. nel contesto di Interreg e di finanziamenti per ricerca, ambiente ed energia,**

- **transfer di conoscenze su iniziative e progetti transfrontalieri,**
- **management-know-how, creazione di una struttura per ampliare la qualità delle attività verso programmi "tangibili".**

Per il momento l'istituzionalizzazione dell'Euregio nella forma di un GECT non sembra presentare svantaggi. Partendo da una logica organizzativa, il rischio potrebbe eventualmente essere quello di creare strutture doppie tramite il GECT, andando ad assorbire cooperazioni già esistenti. Nel selezionare i progetti si tratta perciò proprio di verificare con attenzione che l'intervento del GECT permetta di raggiungere meglio le finalità prefisse. Tale priorità di efficienza è stata inserita espressamente nel regolamento di organizzazione e funzionamento. Per questo i progetti GECT devono soddisfare i seguenti criteri: a) Project management unitario in collaborazione con tutti i membri b) potenziamento dell'efficienza c) potenziali di risparmio grazie a una gestione centralizzata d) migliore visibilità della cooperazione e inoltre e) possibilità di accesso ai finanziamenti.

Factbox: GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino

Membri: Land Tirolo, Provincia Autonoma di Bolzano- Alto Adige e Provincia Autonoma di Trento

Sede: Bolzano

Durata: 15 anni, prolungabile

Organi:

- **Assemblea: 12 membri (per ogni regione il presidente e un componente delle giunte, il presidente e un componente delle assemblee legislative; budget e principi)**
- **Giunta: 3 presidenti delle regioni (tutte le delibere operative)**
- **Presidente: Il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige Dr. Luis Durnwalder (Rappresentanza esterne, rotazione ogni due anni)**
- **Segretaria generale: Dr. Birgit Oberkolfer, collaboratrice per l'Alto Adige presso l'Ufficio comune dell'Euregio (rotazione ogni due anni come il presidente)**
- **Collegio dei revisori dei conti: 3 esperti (uno per ogni regione)**

Budget: EUR 300.000 (2012)

Basi giuridiche:

- **Regolamento (CE) N 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, GUUE Nr. L 210/2006, 19**
- **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) nr. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in**

tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi, COM (2011) 610
- Legge della Repubblica Italiana Nr 88 del 7 luglio 2009 (Legge Comunitaria 2008), GU n.161/2009
- Legge Provinciale Nr. 6 della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige del 19 luglio 2011, BU n. 30/I-II, 9
- Legge Provinciale Nr. 10 della Provincia Autonoma di Trento del 19 luglio 2011, BU n. 30/I-II, 16
- Legge del Land Tirolo sul GECT, LGBl Nr 55/2010
- Convenzione e statuto del 14 giugno 2011
- Regolamento di organizzazione e funzionamento del 13 ottobre 2011
- Regolamento di contabilità del 13 ottobre 2011
- Comunicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE del 4.10.2011, GUUE S Nr. 190
- Comunicazione della pubblicazione della Convenzione e dello Statuto, GU n.271/2011

Fonti di informazione su internet:

- Portale GECT del Comitato delle Regioni dell'UE: http://portal.cor.europa.eu/egtc
- Homepage dell'Euregio: http://www.europaregion.info

EVENTI

- WINTER SCHOOL ON FEDERALISM AND GOVERNANCE 2012:„Federalism and Minority Protection" (6.-17.2.2012).Link
- SEMINARIO DELLA FONDAZIONE CONVIVENZA (evento coorganizzato dall'Istituto per lo Studio del Federalismo dell'EURAC Bolzano)„Repräsentativität und kulturelle Autonomie – Aktuelle Probleme der autochthonen Völker und der nationalen Minderheiten", Coira, Svizzera 9-10.12.2011
- CONVEGNO„Der grenzüberschreitende Verkehr in der Europaregion Tirol – Südtirol – Trentino", Landhaus, Innsbruck (10.-11.5.2012).

NOVITÀ EDITORIALI

- Arena Gregorio/Cortese Fulvio (cur.), Per governare insieme: il federalismo come metodo. Verso nuove forme della democrazia (2011)
- Biwald Peter/Bußjäger Peter/Pitlik Hans/Schratzenstaller Margit (cur.), Koordinierung der Finanzpolitik im Bundesstaat. Stabilitätspolitik – Finanzausgleich – Verschuldungsgrenze (2011)
- Bußjäger Peter/Gamper Anna/Happacher Esther/Woelk Jens (cur.), Der Europäische Verbund territorialer Zusammenarbeit (EVTZ): Neue Chancen für die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino (2011).Link

- **Bußjäger Peter (cur.), Verwaltungsmodernisierung in den Ländern 2000 – 2010, Prozesse und Resultate (2011)**
- **Falcon Giandomenico/de Pretis Daria (cur.), Stabilità e contendibilità del provvedimento amministrativo nella prospettiva comparata (2011). Mit Beiträgen von Anna Simonati, Fulvio Cortese und Cristina Fraenkel-HaeberleLink**
- **Fracanzani Marcello M./Palermo Francesco (cur.), Potere esecutivo e giurisdizione nell'Europa (2011). Mit Beiträgen von Anna Gamper und Cristina Fraenkel-Haeberle**
- **Palermo Francesco/Alber Elisabeth/Parolari Sara (cur.), Federalismo fiscale: una sfida comparata (2011)Link**
- **Palermo Francesco/Woelk Jens, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze (2011)Link**
- **Rath-Kathrein Irmgard/Weber Karl (cur.), Besonderes Verwaltungsrecht7 (2011)**
- **Schuster Alexander (cur.), Disorientamenti. Discriminazione ed esclusione sociale delle persone LGBT in Italia (2011)**

You can unsubscribe by clicking here or contact us and we'll remove you from our mailing list.
Per cancellarsi dalla newsletter occorre cliccare qui o contattarci.

1.05.2011 - Newsletter 1/2011

relativa al periodo: 01.01.2011 – 01.05.2011

Contenuti

AUSTRIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO

ITALIA

NORMATIVA STATALE

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Legislazione provinciale

Giurisprudenza amministrava

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provinciale

Giurisprudenza amministrava

ARTICOLO

EVENTI

NOVITÀ EDITORIALI

Contatto

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2011.

Redazione e traduzione

Elisabeth Alber, Maria Bertel, Cristina Fraenkel-Haeberle, Anna Gamper, Esther Happacher, Camillo Lutteri, Francesco Palermo, Christian Ranacher, Jens Woelk, Carolin Zwilling. Non si assume responsabilità per le informazioni.

Sponsorizzato da

tirol Unser Land

SU QUESTA NEWSLETTER

Su iniziativa dell'Associazione Eureregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, si pubblica per la prima volta questa Newsletter semestrale e bilingue sulle novità in materia giuridica relativi al Land Tirol e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Oltre a una rassegna commentata della legislazione e della giurisprudenza, la Newsletter contiene commenti, indicazioni di dottrina e annunci di convegni su temi di rilievo per il diritto della e nella Euroregione Tirolo-Alto Adige/Südtirol-Trentino.

AUSTRIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

- **Corte cost. (VfGH), 26 febbraio 2011, A 13/09, Spese cliniche supplementari (decisione intermedia), in www.ris.bka.gv.at/Vfgh/):**
  E' fondata la pretesa del Land Tirolo nei confronti della Federazione al rimborso delle cd. spese cliniche supplementari (intese come quei costi aggiuntivi derivanti dalla creazione, dall'equipaggiamento, dall'ampliamento e dalla gestione di ospedali pubblici per il fatto che questi siano anche cliniche universitarie, con funzioni di ricerca e didattica, come nel caso della clinica di Innsbruck).
  In particolare, la Corte ha per la prima volta esplicitamente affermato (per un riconoscimento implicito v. già VfSlg 2604/1953), che i soggetti della perequazione finanziaria possono, a specifiche condizioni, stipulare tra loro accordi vincolanti sull'accertamento e la liquidazione delle rispettive pretese perequative. Detti accordi hanno natura pubblicistica e come tali si applica loro la presunzione di correttezza e obbiettività per soddisfare i criteri di cui al § 2 della legge costituzionale finanziaria (F-VG). Possono essere fatti valere attraverso un ricorso alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 137 della costituzione federale (B-VG).
  Per maggiori informazioni: Link
- **Corte costituzionale (VfGH), 9. marzo 2011, G 287/09, Crocifisso nelle scuole materne, in www.ris.bka.gv.at/Vfgh/):**
  L'obbligo di esposizione del crocifisso nelle scuole materne della Bassa Austria ai sensi della relativa legge regionale del 2006 non viola la costituzione federale; il ricorso individuale è ammissibile nonostante la frequenza della scuola materna nel caso di specie fosse facoltativa; non si configura una preferenza dello stato per una specifica convinzione religiosa; assenza di obblighi a comportamenti dettati da norme religiose; assenza di violazione del divieto di

indottrinamento; rigetto parziale del ricorso individuale; assenza di obbligo di partecipare alle feste religiose.

LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO

Avviso

Le Gazzette ufficiali sono rinvenibili alla pagina web del Land Tirol (www.tirol.gv.at/themen/politik/landesgesetzblatt/), le versioni consolidate delle leggi si trovano nel sistema informatico RIS (www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/).
I relativi disegni di legge, atti preparatori e materiale esplicativo si trovano nella pagina web del Landtag (www.tirol.gv.at/landtag/) alla voce Parlamentarische Materialien (Gastzugang).

- **Legge regionale sulla polizia (modifica), LGBl Nr 2/2011:**
  La legge contiene una nuova disciplina relativa alle case chiuse per una lotta più efficace alla prostituzione illegale, in patricolar modo quella esercitata in casa. Si attenua il precedente divieto assoluto di creazione di luoghi controllati per l'esercizio della prostituzione in conseguenza della giurisprudenza della Corte costituzionale (VfGH 23.9.2010, G 218/09, rinvenibile in www.ris.bka.gv.at/Vfgh/) e l'inasprimento della disciplina relativa alla custodia di cani pericolosi, atttraverso la previsione della possibilità di introdurre un obbligo di guinzaglio e/o museruola per i cani apparentemente pericolosi, al fine di prevenire lesioni alle persone.
- **Ordinamento dei comuni del Tirolo (modifica), LGBl Nr 3/2011, Statuto comunale di Innsbruck (modifica), LGBl Nr 4/2011:**
  Le riforme riguardano la delimitazione degli ambiti di competenza del Comune in relazione ai compiti spettantigli in base alla legge regionale tirolese sulla disciplina fondiaria del 1996.
- **Legge sui dipendenti pubblici del Land (modifica), LGBl Nr 14/2011, Legge sui collaboratori a contratto (modifica), LGBl Nr 15/2011, Legge sui dipendenti comunali 1970 (modifica), LGBl Nr 16/2011, Legge sui collaboratori a contratto dei comuni (modifica), LGBl Nr 17/2011, Legge sui collabratori a contratto della città di Innsbruck (modifica), LGBl Nr 18/2011:**
  Contengono gli adeguamenti annuali degli stipendi.
- **Legge tirolese sui contributi alle vittime e agli invalidi di guerra, Legge tirolese sugli spettacoli (modifica), LGBl Nr 24/2011, Legge tirolese sull'imposta sulle maggiorazioni (nuova), LGBl Nr 25/2011, Legge tirolese sulle manifestazioni (modifica) LGBl Nr 31/2011:**
  Contengono adeguamenti conseguenti alla nuova disciplina sul gioco d'azzardo (cd. piccolo gioco d'azzardo).
- **Fondo di mantenimento della Hofkirche (cancellazione), LGBl Nr 26/2011:**

Dispone la cancellazione del fondo per il mantenimeno della Hofkirche e l'abrogazione della relativa legge.

- **<u>Legge tirolese sullo smaltimento dei rifiuti (modifica), LGBl Nr 28/2011:</u>**
  Attuazione della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. Contiene una parziale liberalizzazione del cd. obbligo di messa a disposizione (Andienungszwang).
- **<u>Legge tirolese di adeguamento alla legge sulle unioni civili registrate, LGBl Nr 30/2011:</u>**
  Oltre agli adeguamenti conseguenti alla legge federale sulle unioni civili registrate (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG, BGBl I Nr 135/2009), che riguardano 25 leggi regionali, specie in materia di rapporto di lavoro, legislazione sociale e diritto delle professioni, contiene anche adeguamenti alla disciplina di diverse leggi regionali per consentire il riconoscimento di qualifiche professionali ottenute all'estero. In particolare, anche in attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento dei titoli professionali e, in riferimento alle guide alpine, anche una liberalizzazione dell'accesso alla professione eliminando il precedente requisito della cittadinanza dello Stato.
- **<u>Legge tirolese sulle case di cura (modifica), LGBl Nr 32/2011:</u>**
  Riguarda essenzialmente la nuova disciplina dell'accertamento delle esigenze delle case di cura che operino ricoveri e ambulatori privati a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-169/07, Hartlauer (rinvenibile alla pagina della Corte di Giustizia: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/).
- **<u>Legge regionale sui collaboratori a contratto (modifica), LGBl Nr 33/2011:</u>**
  A seguito della sentenza della Corte di Giustizia in causa C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols (rinvenibile in: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/), dispone le necessarie modifiche per adeguare la disciplina al diritto dell'UE.
- **<u>Legge tirolese sul sussidio di assistenza (modifica), LGBl Nr 38/2011:</u>**
  Contiene adeguamenti in materia assistenziale in analogia alla recente riforma della relativa legge federale (Bundespflegegeldgesetz, BGBl I Nr 111/2010).
- **<u>Legge sul servizio sanitario comunale (modifica), LGBl Nr 39/2011:</u>**
  Nuova disciplina del servizio medico di distretto, introducendo un nuovo sistema di medici di distretto a contratto, in sostituzione dei precedenti medici distrettuali legati ai comuni da un rapporto di lavoro dipendente, con diritto alla pensione anche se non a retribuzione continuativa.
- **<u>Legge sull'informazione ambientale (modifica), LGBl Nr 41/2011, Legge tirolese sull'utilizzo dell'informazione (modifica), LGBl Nr 42/2011:</u>**
  Si cancella la disposizione sulla competenza del senato amministrativo indipendente in composizione monocratica,

a seguito di una pronuncia di incostituzionalità della Corte costituzionale relativa ad una analoga disposizione contenuta nella legge tirolese sull'assistenza di base (decisione 2.10.2010, G 6/10, rinvenibile in: www.ris.bka.gv.at/Vfgh/).

ITALIA

NORMATIVA STATALE

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2011:**
  Modalità di riparto dei fondi per lo sviluppo dei comuni siti nelle regioni Veneto e Lombardia confinanti con le provincie autonome di Trento e Bolzano (in attuazione dell'accordo di Milano del 30 novembre 2009 disciplina l'erogazione dei contributi delle province autonome per i comuni confinanti; dal 2010 è prevista l'erogazione di 40 milioni di euro annui per provincia).
  (g.u. 22 marzo 2011, n. 66)
- **Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2011:**
  Determinazione della quota variabile per gli anni 2000-2005 spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano (in attuazione dell'accordo di Milano del 30 novembre 2009, disciplina l'erogazione alle province autonome degli arretrati 2000 – 2005 della quota variabile, per un importo complessivo di circa 1.400 milioni di euro).
  (g.u. 13 aprile 2011, n. 85)

GIURISPRUDENZA COSTITUTIONALE

- **Ordinanza n. 11/2011:**
  Ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in seguito ad un referendum relativo al distacco dei Comuni di Cortina d'Ampezzo, di Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla Regione Veneto e loro aggregazione alla Regione autonoma Trentino Alto-Adige, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione.
  Link
- **Sentenza n. 89/2011:**
  Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sull'art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4 (Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Link
- **Sentenza n. 62/2011:**
  Costruzione di un'autostrada che interessi la provincia di Trento e un'altra regione – è necessaria un'intesa con la provincia, in base (fra l'altro) alle norme d'attuazione dello statuto.
  Link

- **Sentenza n. 109/2011:**
  Rischio idrogeologico – è riconducibile alle competenze provinciali in materia di calamità e di utilizzazione delle acque pubbliche – gli interventi statali devono rispettare le procedure concordate previste dalle norme d'attuazione dello statuto.
  Link
- **Sentenza n. 112/2011:**
  Risorse geotermiche – ferma la loro proprietà provinciale, sono riconducibili alla materia delle miniere, di competenza primaria provinciale, vincolata però dai principi di riforma, legati ad aspetti che riguardano le competenze statali sull'ambiente e sull'energia.
  Link
- **Sentenza n. 129/2011:**
  Rapporti fra piano provinciale di mobilità e valutazione ambientale strategica – espressione di pareri procedimentali secondo termini diversi da quelli statali – questione inammissibile perché prospettata genericamente.
  Link
- **Ordinanza n. 148/2011:**
  Legge provinciale sulla tutela della salute – è estinto il giudizio sulla costituzionalità di alcune sue disposizioni, dato che un'altra legge provinciale – successivamente – le ha modificate.
  Link
- **Sentenza n. 151/2011:**
  Tutela dei funghi e della fauna – non è riportabile alle competenze provinciali in materia di parchi e di caccia, derivanti dallo statuto speciale, ma alla competenza esclusiva statale sulla tutela dell'ambiente – le province, quindi, possono intervenire solo per elevare gli standard di tutela, esercitando altre loro competenze.
  Link

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Legislazione provinciale

- **Legge provinciale 17.1.2011, n. 1:**
  Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni.
  (b.u. 25 gennaio 2011, n. 4)
  Link, pag./S 186.
- **Legge provinciale 24 gennaio 2011, n. 2:**
  Modifica della legge provinciale 8 febbraio 2010 n. 4 "Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni", riguardo alla richiesta di referendum abrogativo.
  (b.u. 1 febbraio 2011, n.5)
  Link, pag./S 64.

Giurisprudenza amministrava

- **Sentenza n. 1/2011:**
  Ricorso promosso dai consiglieri provinciali Dello Sbarba e Heiss per, tra l'altro, l'accesso ai documenti amministrativi relativi a contratti conclusi dalla SEL S.p.a.
  Link
- **Sentenza n. 175/2011:**
  Ricorso per annullamento degli atti amministrativi relativi alla costruzione di una strada forestale nel Comune di Badia – Antersac promosso da WWF Italia ONG Onlus.
  Link

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provinciale

- **Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1:**
  Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità. Coordina organicamente gli strumenti e le politiche di sostegno per la famiglia.
  (b.u. 8 marzo 2011, n. 10)
  Link
- **Legge provinciale 7 marzo 2011, n. 2:**
  Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2009.
  (b.u. 15 marzo 2011, n. 11)
  Link
- **Legge provinciale 7 marzo 2011, n. 3:**
  Modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali: assegnazione dei fondi rustici. Favorisce l'affitto di fondi rustici di proprietà pubblica, anche attraverso modalità agevolate di individuazione dell'affittuario.
  (b.u. 15 marzo 2011, n. 11)
  Link
- **Legge provinciale 16 marzo 2011, n. 4:**
  Disposizioni per la promozione e diffusione dell'amministrazione di sostegno a tutela delle persone fragili. Senza interferire nella competenza statale, promuove l'azione dell'amministratore di sostegno con interventi formativi e informativi.
  (b.u. 22 marzo 2011, n. 12)
  Link
- **Legge provinciale 16 marzo 2011, n. 5:**
  Modificazioni della legge provinciale sui trasporti: interventi a favore dei disabili. Agevola i disabili sotto il profilo del controllo all'accesso ai mezzi di trasporto pubblico.
  (b.u. 22 marzo 2011, n. 12)
  Link
- **Legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6:**
  Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica. Ridisegna in modo organico il settore del termalismo, sia sotto il profilo organizzativo che sotto quello turistico.

(b.u. 5 aprile 2011, n. 14)
Link

- **Legge provinciale 7 aprile 2011, n. 7:**
  Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sulla ricerca e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Riordina organicamente la disciplina sugli appalti provinciali, con regole in parte nuove rispetto alla legislazione nazionale; segue alla sentenza della corte costituzionale n. 45 del 2010.
  (b.u. 12 aprile 2011, n. 15, suppl. n. 1)
  Link

Giurisprudenza amministrava

- **Sentenza n. 11/2011:**
  Recupero ambientale dell'area "ex cava Monte Zaccon" nel comune di Roncegno Terme.
  Link
- **Sentenza n. 20/2011:**
  Respinge un ricorso contro l'esclusione dalla procedura selettiva per l'assunzione di un giornalista presso l'ufficio stampa del consiglio provinciale di Trento.
  Link
- **Sentenza 10.02.2011, n. 41:**
  Respinge un ricorso contro l'affidamento del servizio resocontazione stenografica delle sedute del consiglio provinciale di Trento.
  Link
- **Sentenza n. 59/2011:**
  Respinge un ricorso contro una circolare del servizio libro fondiario della provincia di Trento che limita la consultazione del libro fondiario presso gli uffici tavolari mediante terminale video.
  Link
- **Sentenza n. 95/2011:**
  Respinge un ricorso del FAI contro l'approvazione del progetto definitivo per la costruzione del nuovo polo giudiziario di Trento.
  Link
- **Sentenza n. 109/2011:**
  Respinge un ricorso contro l'adozione definitiva della variante al P.R.G. di Trento per la riqualificazione urbana di Trento Nord.
  Link
- **Sentenze n. 83/2011; n. 93/2011; n. 94/2011; n. 114/2011; n. 127/2011:Serie di decisioni – importanti per l'impatto sul sistema organizzativo dell'istruzione – riguardanti l'aggiornamento e/o l'approvazione delle graduatorie provinciali per titoli degli insegnanti delle scuole trentine.**
  Link

ARTICOLO

Un punto di sintesi sull'attuazione della riforma istituzionale nel Trentino (*Comunità di Valle*)

A quasi cinque anni dal suo avvio il processo di attuazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) è ancora in corso. La tabella di marcia (così come si poteva costruire alla luce del disegno originario) ha subito una serie di difficoltà e di rallentamenti dovuti a vari fattori, fra i quali si possono ricordare questi:

- **l'oggettiva complessità della legge di riforma (anche nei suoi contenuti normativi e di fattibilità) che coinvolge l'intero sistema pubblico trentino in una radicale revisione dei rapporti fra la provincia e gli enti locali, con lo scopo principe di trasferire parte consistente delle funzioni amministrative provinciali ai comuni e alle comunità, nuovi enti locali sostitutivi dei comprensori;**
- **la necessità di dare attuazione ad alcune correzioni e integrazioni legislative che hanno via via modificato – anche su aspetti di rilievo – alcuni contenuti organizzativi e strutturali della legge. In particolare vanno ricordate la l.p. n. 15/2009, che ha introdotto nell'organizzazione delle comunità la conferenza dei sindaci e ha previsto un sistema misto di elezione dell'assemblea, e la l.p.n. 26/2010, che ha modificato le procedure di revisione degli statuti;**
- **l'oggettiva difficoltà di un processo di attuazione che è venuto a coinvolgere soggetti, ambiti e strumenti diversi; che ha richiesto (e sta richiedendo) una delicata azione di indirizzo e coordinamento sia a livello istituzionale che funzionale; che condiziona in vario modo le stesse politiche pubbliche e le scelte strategiche provinciali, il tutto in un contesto economico e finanziario oggi più critico che nel passato;**
- **un corposo dibattito politico e istituzionale – intervenuto sia a livello locale che provinciale – che ha accompagnato criticamente il processo di riforma, innestando sovente elementi di criticità e di contrasto che ne mettevano volta per volta in discussione e in dubbio alcuni aspetti, anche strategici; gli aspetti più problematici sono risultati derivare dal rapporto fra comuni e comunità;**
- **una limitata conoscenza e partecipazione della popolazione ai processi di riforma (affiorata, ad esempio, nella scarsa affluenza in sede di elezioni delle assemblee delle comunità), assieme ad una certa resistenza ad adeguarsi ai nuovi contenuti di riforma, riscontrabile anche a livello poltico-istituzionale.**

I passaggi di maggior rilievo in cui si è articolato questo complesso (e ancora incompleto) processo di attuazione riguardano sia l'organizzazione del nuovo sistema di governo, sia le scelte relative al

concreto riparto delle funzioni amministrative fra provincia ed enti locali. Uno sguardo di estrema sintesi mette in rilievo questi aspetti:

1. sotto il profilo dei contenuti strategici o fondamentali va ricordato che la riforma istituzionale:

- **punta a limitare il centralismo provinciale, attribuendo alle autonomie locali (comuni e/o comunità) parti consistenti delle funzioni e dei poteri amministrativi della provincia, superando in parte il principio statutario del parallelismo delle funzioni (art. 18 statuto speciale, che rimane comunque invariato) a favore del principio costituzionale della sussidiarietà;**
- **prevede la sostituzione dei comprensori (enti operativi delegatari di limitate competenze provinciali, con scarsi poteri decisionali) con le comunità (enti locali obbligatori, a struttura associativa, titolari di funzioni, di poteri e di autonomia politica); l'autonomia istituzionale e politica delle comunità è avvalorata dalla natura prevalentemente elettiva dell'organo assembleare; le comunità sono viste anche come lo strumento per superare l'eccessiva frammentazione dei comuni trentini;**
- **organizza il nuovo sistema di riparto delle funzioni e dei poteri pubblici sulla base di un complesso regime, che vede mantenute in capo alla provincia solo una serie di funzioni strategiche (prevalentemente normative, programmatorie, di indirizzo e controllo) oltre che una serie di compiti che rimangono necessariamente riservati al livello provinciale, mentre colloca a livello locale (comuni e/o comunità) la residua parte delle funzioni e dei compiti amministrativi, con i relativi poteri decisionali, pianificatori e gestionali; ove occorra prevedendo anche ambiti organizzativi o funzionali differenziati (come nel caso dei territori del comune di Trento e limitrofi);**
- **prevede da un lato la creazione di nuovi strumenti istituzionali di raccordo e di codecisione (come il consiglio delle autonomie locali, la conferenza permanente, il metodo delle intese e degli accordi) idonei a garantire un'armonica composizione degli interessi e delle scelte strategiche; dall'altro il mantenimento in capo alla provincia di una forte regia dei processi di cambiamento (poteri di indirizzo, di decisione dei tempi e dei modi dei trasferimenti delle competenze etc.), sostenuta da un'ancora più forte regia in materia di finanza locale, che si estende anche agli indirizzi e ai controlli necessari per garantire il rispetto del patto di stabilità (il tutto rafforzato – da ultimo – nelle nuove regole sui rapporti finanziari, scaturite dall'accordo di Milano del novembre 2009);**

2. sotto il profilo dell'attuazione organizzativa dei nuovi soggetti e strumenti si osserva che:

- **all'individuazione dei territori e alla elaborazione degli statuti è seguita la costituzione delle sedici comunità. Su questo punto sono da ricordare almeno tre cose. 1) la fase dell'individuazione dei territori (e delle comunità) ha visto una coda contenziosa: un'impugnativa da parte di alcuni comuni di un territorio (innestata su un referendum locale) è stata respinta dal Tar di Trento; il ricorso lamentava anche l'incompetenza provinciale in materia di ordinamento dell'ente intermedio a fronte della competenza regionale statutaria in materia di enti locali; per il momento il tema è accantonato, ma non risulta del tutto neutralizzato. 2) il secondo aspetto di rilievo è dato dalla sostituzione – avvenuta nel corso del 2009 – del sistema di elezione dei componenti delle assembee – originariamente di tipo solo indiretto – con un nuovo sistema di elezione misto (il presidente e i 3/5 dei membri dell'assemblee sono eletti direttamente a suffragio universale). 3) fatalmente il procedimento di costituzione delle comunità e dei relativi organi, così come le date d'avvio delle relative funzioni, ne è uscito ritardato, non uniforme e disarticolato nei tempi e nei contenuti, essendo le comunità il cui territorio corrisponde a quello dei relativi comprensori arrivate al traguardo dell'operatività prima delle altre;**
- **approvati gli statuti ed elette le relative assemblee, si è proceduto alla costituzione di tutti gli organi delle comunità, con la loro sostituzione con quelli delle comunità (entro dicembre 2010). E' stabilito che i comprensori sono soppressi con il trasferimento delle funzioni alle comunità: ad oggi questo risultato riguarda dieci comunità; le altre stanno adottando gli atti fondamentali propedeutici al trasferimento delle funzioni;**

3. sotto il profilo del trasferimento delle funzioni amministrative:

- **alle comunità costituite e organizzate nei loro organi e atti fondamentali sono state per il momento trasferite solo le competenze già attribuite ai corrispondenti comprensori (assistenza scolastica, assistenza e beneficienza pubblica compresi i servizi socio assistenziali, edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata) oltre alle funzioni in materia di urbanistica stabilite dalla legge urbanistica provinciale (che però richiede la predisposizione di nuovi strumenti di pianificazione) e naturalmente la competenza in materia di programmazione economica;**
- **al momento non sono trasferite altre funzioni.**

I tasselli che mancano non sono pochi: alcuni di essi sono già in fase di attuazione, altri sono solo impostati, altri ancora attendono di essere definiti.

La fase costituente delle comunità non risulta ancora pienamente completata per tutte: per cui alcune comunità non hanno ancora avuto trasferito il primo nucleo di funzioni.

Nelle intenzioni di chi ha la regia del processo di attuazione della legge di riforma istituzionale dovrebbe ora seguire una fase più operativa, finalizzata a creare e far funzionare gli strumenti (fra cui risorse e personale) e le organizzazioni necessari a supportare l'esercizio delle competenze, vecchie e nuove.

Fare previsioni sul completamento del processo non è facile, perché pesano condizioni e vincoli di vario tipo (politici, istituzionali, giuridici, organizzativi, funzionali e finanziari). Se non interverranno nuovi intoppi, è ragionevole ipotizzare che un buono stadio di attuazione di questa riforma strategica non potrà consolidarsi prima della fine della corrente legislatura.

EVENTI

- **Teoria e prassi del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT). Il caso dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino (15.6.2011)**
  Link
- **EURAC SCIENCE CAFE in tema di federalismo fiscale (15.6.2011)**
  Link

NOVITÀ EDITORIALI

- **Mathà Thomas, Öffentliches Auftragswesen in Südtirol im europarechtlichen Kontext. Schriftenreihe Italienisches Öffentliches Recht an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Innsbruck, Studia-Verlag: 2011).**
  ISBN: 978-3-902652-35-5
- **Sabanadze Natalie/Palermo Francesco (cur.), National Minorities in Inter-State Relations (Leiden, Nijhoff: 2011).**
  ISBN: 978 90 04 17598 3
- **Greco Guido (cur.), Il sistema della giustizia amministrativa negli appalti pubblici in europa. Quaderni della rivista italiana di diritto pubblico comunitario (Milano, Giuffrè: 2010).**
  ISBN: 9788814155840
  (con contributi di Daria de Pretis, Antonio Cassatella, Fulvio Cortese, Cristina Fraenkel-Haeberle, Anna Simonati, Silvia Pellizzari)
- **Schmid Sebastian et al (cur.), Auf dem Weg zum hypermodernen Rechtsstaat? Tagung der Österreichischen Assistentinnen und Assistenten Öffentliches Recht, vol.1 (Wien, Sramek Verlag: 2011).**
  ISBN: 978-3-902638-47-2

- **Sonntag Niklas, Präventive Normenkontrolle in Österreich. Schriften zum Internationalen und Vergleichenden Öffentlichen Recht, vol. 15 (Wien/Baden-Baden, facultas.wuv/Nomos: 2011).**
ISBN: 978-3-7089-0755-0

